# Senato della Repubblica
# XVII Legislatura

## Fascicolo Iter
## **DDL S. 2345**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

19/03/2018 - 13:01

# Indice


1. DDL S. 2345 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2345 . . . 5
1.2.2. Relazione 2345-A . . . 31
1.2.3. Testo correlato 2345-A (ALLEGATO) . . . 38
1.2.4. Testo approvato 2345 (Bozza provvisoria) . . . 128
1.3. Trattazione in Commissione . . . 153
1.3.1. Sedute . . . 154
1.3.2. Resoconti sommari . . . 156
1.3.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 157
1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 193 (ant.) del 19/05/2016 . . . 158
1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194 (ant.) del 25/05/2016 . . . 167
1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195 (ant.) dell'08/06/2016 . . . 180
1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 196 (pom.) dell'08/06/2016 . . . 242
1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 197 (ant.) del 09/06/2016 . . . 249
1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 198 (pom.) del 22/06/2016 . . . 253
1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 199 (ant.) del 23/06/2016 . . . 272
1.4. Trattazione in consultiva . . . 279
1.4.1. Sedute . . . 280
1.4.2. Resoconti sommari . . . 285
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 286
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016 . . . 287
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant., Sottocomm. pareri) del 21/06/2016 . . . 294
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016 . . . 296
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa) . . . 300

1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 178 (pom.) del 17/05/2016 . . . . . 301
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . . 307
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 590 (pom.) del 21/06/2016 . . . . . 308
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 591 (pom.) del 22/06/2016 . . . . . 314
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016 . . . . . 320
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . . 329
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 374 (pom.) del 21/06/2016 . . . . . 330
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 375 (pom.) del 22/06/2016 . . . . . 336
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . . 342
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016 . . . . . 343
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 25/05/2016 . . . . . 367
1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . . 374
1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 241 (pom.) del 07/06/2016 . . . . . 375
1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . . 379
1.4.2.7.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/05/2016 . . . . . 380
1.4.2.7.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) dell'08/06/2016 . . . . . 383
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . . 391
1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016 . . . . . 392
1.4.2.9. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . . . 398
1.4.2.9.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 237 (pom.) del 18/05/2016 . 399
1.4.2.9.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2016 . 401
1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . . 410
1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 348 (pom.) del 17/05/2016 . . . . . 411
1.4.2.10.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 349 (pom.) del 18/05/2016 . . . . . 462
1.4.2.10.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 350 (pom.) del 25/05/2016 . . . . . 464
1.4.2.10.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 351 (ant.) del 26/05/2016 . . . . . 471
1.4.2.11. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . 477
1.4.2.11.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 230 (pom.) del 24/05/2016 . . . . . 478
1.4.2.11.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 233 (pom.) del 07/06/2016 . . . . . 482
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . . 497
1.5.1. Sedute . . . . . 498
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . . 499

1.5.2.1. Seduta n. 665 (ant.) del 21/07/2016 . . . . . 500
1.5.2.2. Seduta n. 668 (ant.) del 27/07/2016 . . . . . 560
1.5.2.3. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016 . . . . . 646
1.5.2.4. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016 . . . . . 803

# 1. DDL S. 2345 - XVII Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2345
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

---

Iter

**28 luglio 2016:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

| | |
|---|---|
| C.3540 | approvato |
| **S.2345** | **approvato definitivamente. Legge** |

Legge n. 170/16 del 12 agosto 2016, GU n. 204 del 1 settembre 2016.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Matteo Renzi** (Governo Renzi-I)

**Di concerto con**

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Paolo Gentiloni Silveri** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Maurizio Martina** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** , Ministro della salute **Beatrice Lorenzin** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Gian Luca Galletti** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Graziano Delrio** , Ministro dello sviluppo economico **Federica Guidi**

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **28 aprile 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 618 del 28 aprile 2016.

Classificazione TESEO

LEGGE COMUNITARIA , DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

**Articoli**

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1, 4-6, 8, 12, 14-16, 18, 20, 21), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1-b, 3, 5, 7-9, 11, 13), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-17, 19, 20), ORGANI DEL CORPO UMANO (Artt.1-a), TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI (Artt.1-a), DIRITTO D' AUTORE (Artt.1-b, 20), MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Artt.1-b, 20), CONTI CORRENTI BANCARI (Artt.1-b, 12, 14), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1-b, 4, 9, 12, 18, 21), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Artt.1-b, 6),

BENZINA (Artt.1-b, 16), GASOLIO (Artt.1-b, 16), INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Artt.1-b, 4, 17), MATERIE PLASTICHE (Artt.1-b, 4), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Artt.1-b, 4), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Artt.1-b, 15), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Artt.1-b, 15), REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE (Artt.1-b, 15), PENE (Artt.2, 15), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 11, 12, 15, 17), TUTELA DELLA FAUNA (Art.3), TUTELA DELLA FLORA (Art.3), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Artt.5, 11), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.5), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.5), FRODE (Art.5), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.7), INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI (Art.7), EMBARGO (Art.7), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Art.7), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.7), LICENZE COMMERCIALI (Art.7), ESPORTAZIONI (Art.7), LEGGI (Art.8), MATERIALI DA COSTRUZIONE (Art.9), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.9), RACCOMANDAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.10), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.10, 12), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.10), VIGILANZA (Artt.10, 12), MERCATO FINANZIARIO (Art.10), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.10), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.10), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB ) (Art.10), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI ( IVASS ) (Art.10), COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE ( COVIP ) (Art.10), PAGAMENTO (Artt.10, 12, 19), CARTE DI CREDITO (Art.10), PROVVIGIONI E INTERESSENZE (Art.11), OPERAZIONI BANCARIE (Art.11), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.13), GESTIONI FIDUCIARIE (Art.15), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.15), INFORMAZIONE (Art.4), BIODEGRADABILITA' (Art.4), BASI DI DATI (Artt.1-b, 12), CONTROLLI CONTABILI (Art.12), PAGAMENTI ALL' ESTERO (Art.12), CONCORRENZA (Art.12), AUTORIZZAZIONI (Artt.12, 17), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.1-b, 16), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1-b, 17), TRASPORTI MARITTIMI (Art.18), NAVI E NATANTI (Art.18), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.18), DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.19), IMPRESE PRIVATE (Art.19), CORRUZIONE E CONCUSSIONE (Art.19), PENE DETENTIVE (Art.19), INTERNET (Art.20), SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ( SIAE ) (Art.20), RENDICONTI (Art.20), STATUTI (Art.20), OBBLIGHI (Art.20), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.20), SPETTACOLO (Art.20), LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Art.20), GIOVANI (Art.20), DECRETI MINISTERIALI (Art.20), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.20), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.20), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.20), PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Art.21), CAVALLI (Artt.1-a), ORGANIZZAZIONE FISCALE (Artt.1-b)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Lucio Romano** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato conto della nomina il 19 maggio 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Lucio Romano** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta ant. n. 199 del 23 giugno 2016 .
Presentato il testo degli articoli il 24 giugno 2016; annuncio nella seduta ant. n. 646 del 27 giugno 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)** **in sede referente** il 10 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 622 del 10 maggio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

# 1.2. Testi

# 1.2.1. Testo DDL 2345

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2345**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri** (RENZI)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (MARTINA)
con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)

(V. *Stampato Camera n*. **3540**)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 2016

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge

24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

*b)* individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*c)* previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

*d)* destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

*a)* garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

*b)* divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

*c)* progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

*d)* abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

*e)* previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

*f)* previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

*b)* fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*b)* adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*c)* disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

*d)* razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

*e)* previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

*f)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

*g)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

*b)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

*c)* semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della

procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

*d)* salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

*b)* istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

*c)* costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

*d)* individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

*e)* individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

*f)* fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

*g)* previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

*h)* previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

*i)* abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

*l)* salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

*b)* prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

*c)* prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

*d)* prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

*e)* attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

*f)* attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

*g)* attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

*h)* attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

*i)* prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

*l)* prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

*m)* prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni

parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

*b)* ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

*c)* stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

*d)* prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento

della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

*d)* prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

*e)* con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*f)* con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*g)* in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

*h)* per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:

*1)* prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

*2)* attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

*i)* avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*l)* prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5

milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

*m)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

*n)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

*o)* apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

*b)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

*c)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il

Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

*d)* avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

*e)* con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

*1)* consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

*2)* prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*f)* con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*g)* nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

*h)* per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

*1)* curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

*2)* stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

*3)* valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

*i)* con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

*1)* imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

*2)* prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

*3)* prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

*4)* per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

*5)* esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

*6)* promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

*l)* mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

*m)* apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

*1)* attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

*2)* limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

*3)* prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

*4)* tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

*b)* al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

*c)* al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di

approccio basato sul rischio:

*1)* affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a)*, numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera *e)*;

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

*2)* prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

*3)* per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

*4)* al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;

*5)* al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

*d)* al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

*1)* prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

*2)* prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

*3)* prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

*4)* prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

*5)* apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*,

diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

*6)* per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

*e)* al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

*f)* nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

*1)* abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

*2)* cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

*3)* individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

*g)* rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le

FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

*h)* al fine di garantire il rispetto dei princìpi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

*1)* limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

*2)* graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

*3)* prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

*4)* prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

*5)* fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro

ove applicate alle persone fisiche responsabili;

*6)* per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

*7)* nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

*8)* prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

*9)* nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

*10)* nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*i)* al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*l)* al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*m)* prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

*n)* apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

*o)* prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

*p)* prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

*q)* al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 16.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,

della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Art. 17.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

*b)* razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera *a),* anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

*c)* aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

*d)* riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

*e)* aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

*(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c),* e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Art. 19.

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*b)* prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*c)* prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)* prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso* online *nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai

seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*b)* vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

*c)* definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

*d)* prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;

*e)* stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

*f)* prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;

*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

*h)* assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

*i)* riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;

*m)* assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

*n)* ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di

intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

Art. 21.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

Allegato A

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa

alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).*

# 1.2.2. Relazione 2345-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2345-A**

*Relazione Orale*

*Relatore* Romano

**TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE**
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 giugno 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**
con il **Ministro della giustizia**
con il **Ministro dell'economia e delle finanze**
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**
con il **Ministro dell'interno**
con il **Ministro della salute**
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**
e con il **Ministro dello sviluppo economico**

(V. *Stampato Camera n.* **3540**)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 2016*

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

**sul disegno di legge**

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

**sugli emendamenti**

21 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIFESA)

(Estensore: Luciano Rossi)

**sul disegno di legge**

17 maggio 2016

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge;

formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

22 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con i seguenti presupposti:

che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, punti 5) e 6), possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6. 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il relativo *sub* emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29. 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3, e 12.2.

Sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 5.27, 5.0.1, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2, 20.2, 20.3 (nonché i *sub* emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3), 20.4 e il relativo *sub* emendamento 20.4/1 la Commissione esprime parere di semplice contrarietà.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Guerra)

**sul disegno di legge**

22 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Liuzzi)

**sul disegno di legge**

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che impatta sugli ambiti di competenza l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

tenuto conto che detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

rilevato inoltre che la suddetta direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *online*;

ritenuto che lo sviluppo di servizi musicali *online* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *online* del diritto d'autore;

esaminati i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, che riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri relativamente:

alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;

al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;

alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;

alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;

alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;

alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;

alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;

alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;

alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

*a)* in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, siano obbligatoriamente ascoltate sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla

materia oggetto della delega legislativa;

*b)* in relazione al medesimo articolo 20, comma 1, lettera *n)*, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si reputa opportuno prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinchè, in fase di esercizio della delega di cui all'articolo 20, si definiscano in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

**RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cardinali)

**sul disegno di legge**

7 giugno 2016

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Panizza)

**sul disegno di legge**

8 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;

le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;

in particolare, la lettera *a)* dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

la lettera *b)* interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;

l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;

nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;

la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi;

in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento (UE) 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo;

nel presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore,

esprime relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Fissore)

**sul disegno di legge**

18 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, si esprime in senso non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Berger)

**sul disegno di legge**

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il provvedimento non contiene alcuna direttiva di specifico interesse della Commissione, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Bianconi)

**sul disegno di legge**

26 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, occorrerebbe in sede attuativa assicurare che le prefigurate misure di eradicazione siano conformi alle prescrizioni di cui gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ossia tali da risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

in relazione all'articolo 4, concernente l'attuazione della normativa europea relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si plaude alle finalità sottese alla disposizione sottolineando l'importanza dei programmi di sensibilizzazione sugli effetti nocivi legati all'utilizzo delle borse in questione;

in relazione all'articolo 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori, va tenuta presente l'esigenza di assicurare un'adeguata e costante attività di vigilanza per evitare che la normativa oggetto di attuazione possa essere violata o elusa, nell'ottica della tutela del consumatore e dei prodotti *made in Italy*. Si rinvia in proposito alle indicazioni in tema di rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9ª e 12ª a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale (*Doc*. XXIV, n. 57);

in relazione all'articolo 16, che reca una disciplina di delega per il recepimento della normativa europea relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel* ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, occorrerebbe assicurare un'adeguata attività di vigilanza per evitare che la prefigurata utilizzazione di residui per produrre biocarburanti possa avvenire in maniera inappropriata o pericolosa per la salute pubblica, nonché prevedere un apparato sanzionatorio adeguatamente dissuasivo; occorrerebbe inoltre un supplemento di riflessione circa la congruità della formulazione del principio di delega recato dalla lettera *b)* del comma 1 («valutare la possibilità di concorrere...»);

in relazione all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, occorrerebbe valutare l'opportunità, compatibilmente con la normativa oggetto di recepimento, di prevedere esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione;

in relazione al pur tardivo recepimento della direttiva 2009/156/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, si osserva che è comunque opportuno adeguare l'ordinamento interno alla codificazione che ha avuto luogo in materia a livello europeo, sebbene la direttiva oggetto di recepimento risulti già abrogata con decorrenza dal 21 aprile 2021 (ad opera del regolamento (UE) 2016/429);

in relazione alla direttiva (UE) 2015/565, si rileva che l'opportuno recepimento di quest'ultima consentirà l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti tra l'altro alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione. In particolare, in base alla normativa oggetto di recepimento, sarà possibile la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento, grazie all'uso del codice unico europeo, che costituisce un'innovazione ragguardevole e positiva nel settore.

**RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Mirabelli)

**sul disegno di legge**

7 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, approva una relazione favorevole con i seguenti rilievi:

all'articolo 3 - che prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive - andrebbe inserito, quale criterio di delega, l'adozione di un piano di azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico marittimo extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;

si osserva l'opportunità di integrare i princìpi e i criteri della delega di cui all'articolo 4 - relativo al recepimento della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero - prevedendo il mantenimento dell'impianto normativo attuale, incentrato sul divieto selettivo in base agli spessori e alle buste monouso compostabili. Andrebbe inoltre previsto l'obbligo di cessione a titolo oneroso di tutte le buste, in linea con quanto previsto dalla direttiva e introdotto un percorso di riduzione anche dei sacchi frutta e verdura, ad esclusione di quelli compostabili e con percentuali minime di materia prima rinnovabile. In ragione dell'imminente recepimento della direttiva, e quindi della ridefinizione della disciplina vigente in materia, andrebbe prevista l'abrogazione dei commi 1129 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di superare le contestazioni formali dell'UE circa la mancata o non corretta notifica della stessa;

con riferimento all'articolo 16 - che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - si rileva l'esigenza di garantire tempi certi da parte del Governo per l'emanazione dei provvedimenti attuativi volti ad assicurare le condizioni di operatività agli operatori del settore dei biocombustibili.

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Pezzopane)

**sul disegno di legge**

19 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016;

rilevato che il disegno di legge contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di dodici direttive europee, di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di una decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a tredici regolamenti europei e l'autorizzazione al Governo a recepire due direttive in via regolamentare;

preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati incidono su materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*Per il testo del disegno di legge -- al quale la Commissione non propone modificazioni -- si veda lo stampato Atto Senato n. 2345.*

# 1.2.3. Testo correlato 2345-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2345-A**

*Relazione orale*

*Relatore* ROMANO

**ALLEGATO**

## TESTO PROPOSTO DALLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**Comunicato alla Presidenza il 24 giugno 2016**

PER IL

# DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**e con il Ministro dello sviluppo economico**

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 2016*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14ª Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale*

# EMENDAMENTI

## Art. 1

**1.1**
BOTTICI

**Decaduto**

*All'allegato* B, *sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.*

---

**1.2**
URAS

**Decaduto**

*All'Allegato* B, *dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

---

**1.3**
URAS

**Decaduto**

*All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

---

**1.4**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole:* «pareri previsti dalla legge,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

---

## Art. 3

**3.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola:* «Ministro della Giustizia,» , *inserire le seguenti parole:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**3.2**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «autorità nazionale competente designata» *con le seguenti:* «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

---

**3.3**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

---

**3.4**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

---

**3.5**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c), *aggiungere, infine, le parole:* «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

---

**3.6**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c), *aggiungere, infine, le parole:* «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

---

**3.7**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «di eradicazione e di gestione» *con le seguenti:* «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

---

**3.8**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *dopo le parole:* «di eradicazione» *aggiungere le seguenti:* «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

---

**3.9**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2 lettera* d), *dopo le parole:* «e di gestione» *aggiungere le seguenti:* «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

---

**3.10**

CANDIANI, ARRIGONI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

---

**3.11**

CANDIANI, ARRIGONI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «60 per cento».

---

**3.12**

DE PETRIS, URAS, CARDINALI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *aggiungere i seguenti:*

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*d-ter)* sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

---

## Art. 4

**4.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *eliminare le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

**4.2**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola:* «Governo»*, inserire le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

---

**4.3**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola:* «Governo»*, inserire le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**4.4**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

---

**4.5**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

---

**4.6**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d)*, premettere la lettera*:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* ed *f)*;».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole:* «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* ed *f)*,».

---

**4.7**

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

---

## Art. 5

**5.1**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «ventiquattro».

---

**5.2**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

---

**5.3**

RUTA, CARDINALI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

---

**5.4**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* «, anche mediante l'eventuale» *fino alla fine del comma.*

---

**5.5**

RUTA, CARDINALI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

---

**5.6**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la parole:* «Bolzano»*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

---

**5.7**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

---

**5.8**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

---

**5.9**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile,

l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

---

**5.10**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «prevista dalla vigente normativa europea» *con le seguenti:* alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n.1169 del 2011».

---

**5.11**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «obbligatoria in etichetta» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

---

**5.12/1**

AMIDEI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Sostituire le parole da:* «"obbligatoria in etichetta"» *fino alla fine, con le seguenti:* «"obbligatoria nell'etichetta» *aggiungere le seguenti:* «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento, del luogo di produzione,"».

---

**5.12**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a) *dopo le parole:* «obbligatoria in etichetta» *aggiungere le seguenti:* «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

---

**5.13**

FATTORI

**Decaduto**

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «o, se diverso,» *con la seguente:* «e».

---

**5.14**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

---

**5.15**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

---

**5.16**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti commercializzati in Italia,».

---

**5.17**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «al consumatore e» *con le seguenti:* «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

---

**5.18**

DONNO

**Decaduto**

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole da:* «nonché», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «nonché l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;».

---

**5.19**

DE PETRIS, URAS, CARDINALI

**Respinto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

---

**5.20**

DE PETRIS, URAS

**Decaduto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine della materia prima agricola per gli alimenti mono-ingrediente, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nelle filiere di lavorazione, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

---

**5.21**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;».

---

**5.22**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione

e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

---

**5.23**

FATTORI

**Decaduto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, nel rispetto delle normative comunitarie, per i prodotti alimentari destinati al mercato nazionale l'indicazione sull'etichetta della provenienza delle materie prime utilizzate».

---

**5.24**

DONNO

**Decaduto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;».

---

**5.25**

FATTORI

**Decaduto**

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, in applicazione dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n.1829/2003, l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione».

---

**5.26**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere la lettera* b).

---

**5.27**

DE PETRIS, URAS

**Decaduto**

*Al comma 3 sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.».

---

**5.28**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 3 lettera* b) *dopo le parole:* «evitando sovrapposizioni con altre autorità» *aggiungere le seguenti:* «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione

della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

---

**5.29**

DE PETRIS, URAS, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole:* «il Governo,» *inserire le seguenti:* «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

---

**5.0.1**

DE PETRIS, URAS

**Decaduto**

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.1151 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)*

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti immessi in commercio direttamente dagli agricoltori e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

*b)* riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

*c)* prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

*d)* prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

*e)* prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## Art. 7

**7.1**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sei».

---

**7.2**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sette».

---

**7.3**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «nove».

---

**7.4**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «dieci».

---

**7.5**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «undici».

---

**7.6**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «con il Ministro della Giustizia».

---

**7.7**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1 , dopo le parole:* « n. 234,» «aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

---

**7.8**

URAS, CARDINALI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «acquisito il parere parlamentare».

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

---

**7.9**

URAS, GINETTI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e della semplificazione».

---

**7.10**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole:* «e della semplificazione».

---

**7.11**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

---

**7.12**

URAS, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185» *con le seguenti:* «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

---

**7.13**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «fermo restando» *con le seguenti:* «nel rispetto di».

---

**7.14**

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* allo scopo di rafforzare l'efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello di sicurezza e un'adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso, adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)

n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;».

---

**7.15**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» *con le seguenti:* «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

---

**7.16**

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo, tutelando altresì la morale pubblica;».

---

**7.17**

ORELLANA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettere* b), c) *ed* f), *dopo le parole:* «merci che potrebbero essere utilizzate», *inserire le seguenti:* «, anche indirettamente,».

---

**7.18**

URAS, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera* c), *sopprimere la parola:* «determinate».

---

**7.19**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c), *sopprimere la parola:* «determinate».

---

**7.20**

URAS

**Decaduto**

*Al comma 2 sopprimere la lettera* d).

---

**7.21**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera* d).

---

**7.22**

ORELLANA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera* d) *sopprimere le parole da:* «, con riduzione degli oneri», a:«strumenti autorizzativi semplificati».

---

**7.23**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» *con le seguenti:* «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

---

**7.24**

URAS

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera* e) *sostituire la parola:* «adottabili» *con le seguenti:* «da adottare».

---

**7.25**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* e), *sostituire la parola:* «adottabile» *con le seguenti:* «da adottare».

---

**7.26**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole:* «a duplice uso» *con le seguenti:* «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

---

**7.27**

URAS

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera* e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «previa individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

---

**7.28**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* e), *aggiungere, in fine, le parole:* «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

---

**7.29**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* f), *sostituire le parole:* «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» *con le parole:* «penali e amministrative».

---

**7.30**

URAS

**Decaduto**

*Al comma 2 lettera* f) *sopprimere le parole:* «proporzionate e dissuasive».

---

**7.31**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* f), *sopprimere le parole:* «, proporzionate e dissuasive».

---

**7.32**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* f), *aggiungere, in fine, le parole:* «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

---

**7.33**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «penali o».

---

**7.34**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* g), *sostituire le parole:* «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» *con le parole:* «penali e amministrative».

---

**7.35**

URAS, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera* g), *sopprimere le parole:* «proporzionate e dissuasive».

---

**7.36**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «, proporzionate e dissuasive».

---

**7.37**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «e dissuasive».

---

**7.38**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

---

**7.39**

URAS, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

---

## Art. 8

**8.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

---

**8.2**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

---

**8.3**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* «e coordinamento» *aggiungere le seguenti:* «e complemento».

---

**8.4**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

---

**8.5**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

---

**8.6**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

---

**8.7**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sopprimere le parole:* «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

---

**8.8**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «compreso l'eventuale aggiornamento» *con le seguenti:* «compresi i necessari aggiornamenti».

---

**8.9**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «l'eventuale aggiornamento» *con le seguenti:* «l'aggiornamento».

---

**8.10**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

---

## Art. 9

**9.1**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», *aggiungere le seguenti:* «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della fili era di produzione e di distribuzione,».

---

**9.2**

DE PETRIS, CANDIANI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera* a) *sostituire la parola:* « criteri» *con le seguenti:* «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

---

**9.3**

URAS, DE PETRIS, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera* d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione,

vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

---

**9.4**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

---

**9.5**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* f), *sopprimere la parola:* «anche».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* «possano essere» *con la seguente:* «siano».

---

**9.6**

DE PETRIS, URAS, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile

delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

---

**9.7**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole:* «per i costi di missione» *inserire le seguenti:* «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

---

## Art. 10

**10.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

---

**10.2**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 2, premettere alla lettera* a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

---

**10.3**

BOTTICI

**Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1. alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»*;*

*2. alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»*;*

*3. alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

---

**10.4**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «al Comitato partecipino» *inserire le seguenti:* «, con un proprio rappresentante,».

---

**10.5**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c), *dopo le parole:* «del Comitato assistano» *inserire le seguenti:* «, con un proprio rappresentante,».

---

**10.6**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *dopo le parole:* «sono rese pubbliche» *inserire le seguenti:* «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera *b)* del presente comma».

---

**10.7**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* e), *inserire, in fine, le seguenti parole:* «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**10.8**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* g), *dopo le parole:* «COVIP e» *inserire le seguenti:* «l'obbligo».

---

**10.9**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

---

**10.10**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera* m), *aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IV ASS, della COVIP e dell'AGCM».

**10.11**

LIUZZI

**Respinto**

*Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:* «le amministrazioni interessate» *inserire le seguenti:* «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera *e)* inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

---

## Art. 11

**11.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

---

**11.2**

URAS, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finan-

ziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento»;

---

**11.3**

URAS, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

---

**11.4**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

**11.5**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

*a)* un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

*b)* un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

---

**11.6**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

**11.7**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

---

**11.8**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

---

**11.9**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

**11.10**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

**11.11**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;

*d-ter)* attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di

trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

**11.12**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

---

**11.13**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

---

**11.14**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)* del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni inter-

bancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

---

**11.15**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

---

## Art. 12

**12.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

---

**12.2**

ORELLANA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* prevedere una detrazione fiscale, pari al 3 per cento del totale transato annuo, per i consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti presso esercenti commerciali, con il duplice obiettivo

di limitare i costi direttamente connessi all'utilizzo e alla gestione del contante e ridurre l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

---

**12.3**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* n), *inserire le seguenti:*

«*n-bis)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

*n-ter)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

---

**12.4**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

---

**12.5**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

*a)* Per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

*b)* A decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

---

## Art. 13

**13.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

---

## Art. 14

**14.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «, il Governo» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

---

**14.2**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «senza necessità di».

---

**14.3**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «il CICR».

---

**14.4**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma l, lettera* b), *aggiungere, in fine, le parole:* «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

---

**14.5**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

---

**14.6**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

---

**14.7**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole:* «, anche informaticamente;».

---

**14.8**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* g), *dopo le parole:* «di confronto» *aggiungere le seguenti:* «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

---

**14.9**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

---

**14.10**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

---

**14.11**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le parole:* «, e che obbligatoriamente ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

---

**14.12**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* i), *numero 2, sostituire la parola:* «possono» *con le seguenti:* «non possono».

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:* «il caso di trasferimento del conto, oppure».

---

**14.13**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* i), *numero 4, sostituire le parole:* «nel canone annuo» *con le seguenti:* «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

---

**14.14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente

articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

---

**14.15**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 15

**15.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole:* «interessi diffusi» *con le parole:* «interessi legittimi».

---

**15.2**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *prima della parola:* «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) *dopo le parole:* «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

---

**15.3**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole:* «ottenere e conservare» *inserire le seguenti:* «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del *trust*,».

---

**15.4**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *al numero 3), dopo le parole:* «legge 16 ottobre 1989, n. 364», *inserire le seguenti:* «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

---

**15.5**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *al numero 4):*

a) *dopo le parole:* «prevedere che, per i *trust*,», *inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust*,»;

b) *dopo le parole:* «in un'apposita sezione», *inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il

titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

---

**15.6**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

*a)* la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

*b)* ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*c)* la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

*d)* ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*e)* esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

---

**15.7**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera* n), *dopo la parola:* «GAFl», *inserire le seguenti:* «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n.95 del 18 giugno 2015,».

---

## Art. 16

**16.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**16.2**

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «per mezzo dei biocarburanti» *aggiungere le seguenti:* «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

---

## Art. 17

**17.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**17.2**

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «sufficiente» *con le seguenti:* «di sei mesi».

---

## Art. 18

**18.1**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

---

**18.2**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

---

**18.3**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

---

**18.4**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «24 dicembre 2012, n. 234» *inserire le seguenti parole:* «installato a bordo delle navi UE».

---

**18.5**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «24 dicembre 2012, n. 234» *inserire le seguenti parole:* «anche per vigilare sulle condizioni per l'apposizione del marchio di conformità».

---

**18.6**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «alla direttiva» *inserire le seguenti parole:* «in materia di obblighi degli operatori economici del settore».

---

**18.7**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

---

**18.8**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

---

**18.9**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

---

**18.10**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

---

## Art. 19

**19.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**19.2**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «punito» *inserire le seguenti:* «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**19.3**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «punito» *inserire le seguenti:* «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

---

**19.4**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» *con le seguenti:* «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

---

**19.5**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «temporanea» *con la seguente:* «perpetua».

---

**19.6**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «temporanea» *con le seguenti:* «minima di dieci anni».

---

**19.7**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «duecento quote e non superiore a seicento quote» *con le seguenti:* «trecento quote e non superiore a novecento quote».

---

**19.8**

CANDIANI, STEFANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «duecento quote» *con le seguenti:* «duecentocinquanta quote».

---

**19.9**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

---

**19.10**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

---

## Art. 20

**20.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

---

**20.2**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «il Governo» *sono aggiunte le seguenti:* «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrano, con lle seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

---

**20.3/1**

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Decaduto**

*All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:*

«*1. Alla lettera* a) *premettere le seguenti:*

"*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

*0a-bis)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-ter)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*0a-quater)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*0a-quinquies)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

*0a-septies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

*0a-octies)* prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

*0a-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

*0a-decies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

*0a-undecies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;"

*Conseguentemente, sostituire le parole:* "Società italiana degli autori e editori", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* "gli organismi di gestione collettiva".»

---

**20.3/2**

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Decaduto**

*All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:*

«*1. Alla lettera* a) *premettere le seguenti:*

"*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione col-

lettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*;"

*Conseguentemente, sostituire le parole:* "Società italiana degli autori e editori", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* "gli organismi di gestione collettiva".»

---

**20.3/3**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Decaduto**

*All'emendamento 20.3 apportare le seguenti modificazioni:*

*1. al punto 1 sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse»;

*2. dopo il punto 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

"*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente".»

---

**20.3**

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

**Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

2. *alla lettera* m), *sostituire le parole:* «degli altri organismi di gestione collettiva» *con le seguenti:* «degli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» *e sostituire le parole da:* «, della relazione» *fino a:* «gestione collettiva» *con le seguenti:* «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;

3. *dopo la lettera* m), *inserire le seguenti:*

«*m-bis)* garantire che gli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

*m-ter)* prevedere che gli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

*m-quater)* assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».

**20.4/1**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Decaduto**

*All'emendamento 20.4, al punto 1, sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

---

**20.4**

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;».

---

**20.5/1**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Decaduto**

*All'emendamento 20.5, al punto 1, sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro

di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;».

---

**20.5**

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

**Ritirato**

*AI comma 1, lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE, liberamente scelti;».

---

**20.6**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a), *premettere le seguenti:*

«*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

*0a-bis)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-ter)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*0a-quater)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione

collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*0a-quinquies)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

*0a-septies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

*0a-octies)* prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

*0a)-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

*0a-decies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

*0a-undecies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria

diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.7**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a), *premettere le seguenti:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

---

**20.8**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

---

**20.9**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

---

**20.10**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

---

**20.11**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione col-

lettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

---

**20.12**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire la parola:* «assicurare» *con le seguenti:* «accertare, attraverso gli organismi competenti».

---

**20.13**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire la parola:* «assicurare» *con la seguente:* «accertare».

---

**20.14**

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

**Ritirato**

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva» *con le seguenti:* «organismi di gestione collettiva».

---

**20.15**

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i

territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

*a-ter)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

*a-quater)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta;

*a-quiquies)* assicurare che gli organismi di gestione collettiva consentano ai titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto-giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri di godere di un trattamento non discriminatorio».

---

**20.16**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

*c-ter)* prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

*c-quater)* prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

*c-quinquies)* garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando

che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

*c-sexies)* stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

*c-septies)* assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

*c-octies)* prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

*c-nonies)* sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

---

**20.17**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* d), *dopo la parola:* «prescrivere» *aggiungere le seguenti:* «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

---

**20.18**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

---

**20.19**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

---

**20.20**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* f), *dopo le parole:* «collettiva ripartiscano» *aggiungere le seguenti:* «, ciascuno per proprio conto,».

---

**20.21**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* f), *sopprimere le seguenti parole:* «quanto più possibile».

---

**20.22**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* f), *inserire le seguenti:*

«*f-bis)* stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

*f-ter)* per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

*a)* ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora

tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

*b)* a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

*f-quater)* sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

*a)* il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

*b)* il nome del titolare dei diritti;

*c)* il nome dell'editore o produttore pertinente;

*d)* qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

*f-quinquies)* stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

**20.23**

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere, per gli organismi di gestione collettiva, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni idonee ad identificare e localizzare i titolari dei diritti i cui importi possono essere distribuiti. Gli importi non distribuibili e la loro destinazione deve essere decisa dall'assemblea dei membri degli organismi di gestione collettiva;».

---

**20.24**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

«*g)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d)*, della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

*Conseguentemente,all'articolo 71*-octies, *della legge 22 aprile 1941, n.633, abrogare il comma 3*-bis.

---

**20.25**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva,

nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

---

**20.26**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

---

**20.27**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* h).

---

**20.28**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere la lettera* h).

---

**20.29**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

---

**20.30**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «,prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

---

**20.31**

MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la lettera* l).

---

**20.32**

MONTEVECCHI

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

---

**20.33**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

---

**20.34**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1 lettera* l) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di esenzione» *aggiungere le seguenti:* «parziale,»;

b) *dopo le parole:* «spettacoli dal vivo» *aggiungere le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;

c) *sopprimere le parole da:* «,nonché in caso di eventi» *fino alla fine della lettera*.

---

**20.35**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, comma 1, lettera* l), *sostituire le parole:* «cento partecipanti» *con le seguenti:* «duecento partecipanti».

---

**20.36 (testo 2)**

FUCKSIA, ICHINO, BATTISTA, BENCINI, DE PIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* prevedere specifiche disposizioni affinché gli addetti degli organismi di gestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse e nell'interesse esclusivo degli autori rappresentati, e che attribuiscano all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sul rispetto dei suddetti principi, oltre che sulla correttezza del comportamento di tutti gli operatori nel mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore».

---

**20.37**

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* m), *inserire la seguente:* «*m-bis)* prevedere che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia attribuito il compito di vigilare sul rispetto della direttiva 2014/26/UE e della normativa nazionale adottata ai sensi del presente articolo, da parte degli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 e sulle condizioni di effettiva concorrenza nel settore, anche imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le eventuali violazioni commesse e ad essa notificate».

---

**20.38**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere alla lettera* n)*, la seguente:*

«*0n)* al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

---

**20.39**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Sostituire la lettera* n) *con la seguente:*

«*n)* determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, prevedendone la conseguente riforma».

---

**20.40**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera* n)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* «ridefinire» *con la parola:* «determinare»;

b) *prima delle parole:* «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

---

**20.41**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* n), *dopo le parole:* «direttiva 2014/26/UE» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

---

**20.42**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* n), *dopo le parole:* «requisiti minimi necessari», *sono aggiunte le seguenti:* «per gli organismi di gestione collettiva e».

---

**20.43**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

---

**20.44**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

---

**20.45**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

---

**20.46**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o)* si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

---

**20.47**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

---

**20.48**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

---

**20.49**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

---

**20.50**

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere politiche e campagne di informazione rivolte ai titolari dei diritti idonee al raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza dei loro diritti e dell'ammontare degli importi derivanti;

*n-ter)* assicurare che il Governo adotti le misure necessarie ad assicurare che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

*n-quater)* abrogare espressamente le disposizioni di legge e/o di regolamento che riconoscono in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori l'attività di intermediazione sotto ogni forma, diretta e/o indiretta, dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate ovvero dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, ed in particolare le norme contenute nella legge 633/19411;».

---

**20.51**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

# 1.2.4. Testo approvato 2345 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2345**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 luglio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive

europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

*b)* individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*c)* previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

*d)* destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

*a)* garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

*b)* divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

*c)* progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

*d)* abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

*e)* previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

*f)* previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

*b)* fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*b)* adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*c)* disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

*d)* razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

*e)* previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

*f)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

*g)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

*b)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

*c)* semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

*d)* salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

*b)* istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

*c)* costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

*d)* individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

*e)* individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

*f)* fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

*g)* previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

*h)* previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.

234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

*i)* abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

*l)* salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

*b)* prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

*c)* prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

*d)* prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

*e)* attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

*f)* attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

*g)* attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

*h)* attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

*i)* prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

*l)* prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

*m)* prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre

disposizioni vigenti;

*b)* ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

*c)* stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

*d)* prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non

discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

*d)* prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

*e)* con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*f)* con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*g)* in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

*h)* per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:

*1)* prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

*2)* attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

*i)* avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*l)* prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

*m)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

*n)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3

dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

*o)* apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

*b)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

*c)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul

trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

*d)* avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

*e)* con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

*1)* consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

*2)* prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*f)* con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*g)* nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

*h)* per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

*1)* curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

*2)* stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

*3)* valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

*i)* con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

*1)* imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società

Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

*2)* prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

*3)* prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

*4)* per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

*5)* esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

*6)* promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

*l)* mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

*m)* apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

*1)* attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

*2)* limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

*3)* prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

*4)* tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

*b)* al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

*c)* al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

*1)* affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a)*, numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di

attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera *e)*;

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

*2)* prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

*3)* per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

*4)* al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;

*5)* al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

*d)* al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e

negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

*1)* prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

*2)* prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

*3)* prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

*4)* prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

*5)* apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

*6)* per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

*e)* al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

*f)* nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

*1)* abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

*2)* cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

*3)* individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

*g)* rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

*h)* al fine di garantire il rispetto dei princìpi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

*1)* limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

*2)* graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

*3)* prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

*4)* prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

*5)* fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

*6)* per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

*7)* nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile

per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

*8)* prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

*9)* nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

*10)* nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*i)* al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*l)* al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*m)* prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

*n)* apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa

secondaria;

*o)* prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

*p)* prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

*q)* al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 16.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Art. 17.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e*

*del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

*b)* razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera *a),* anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

*c)* aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

*d)* riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

*e)* aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

*(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c),* e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Art. 19.

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*b)* prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*c)* prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)* prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso* online *nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*b)* vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

*c)* definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

*d)* prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di

gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;

*e)* stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

*f)* prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;

*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

*h)* assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

*i)* riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;

*m)* assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

*n)* ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

Art. 21.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE

Allegato A
*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B
*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).*

# 1.3. Trattazione in Commissione

# 1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2345
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

---

Trattazione in Commissione

**Sedute di Commissione primaria**

| Seduta | Attività |
|---|---|
| 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente | |
| N. 193 (ant.)<br>19 maggio 2016 | Fissato termine per la presentazione di subementamenti: 9/6/2016, h. 14. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 giugno 2016 alle ore 19:30 |
| N. 194 (ant.)<br>25 maggio 2016 | |
| N. 195 (ant.)<br>8 giugno 2016 | Testo di emendamenti e ordini del giorno allegato al resoconto |
| N. 196 (pom.)<br>8 giugno 2016 | |
| N. 197 (ant.)<br>9 giugno 2016 | Testo di subemendamenti allegato al resoconto |

| | |
|---|---|
| N. 198 (pom.)<br>22 giugno 2016 | Odg ed emendamenti allegati al resoconto |
| N. 199 (ant.)<br>23 giugno 2016 | Allegato al resoconto testo odg approvato<br>Esito: **concluso l'esame** |

# 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

# 1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 193 (ant.) del 19/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016
**193ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce sul disegno di legge annuale di delegazione europea per il 2015, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2016. Si tratta di una tempistica che non collima con quella fissata dall?articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.
Una successiva legge di delegazione dovrebbe quindi essere presentata per l?anno 2016. Peraltro, il comma 7 del citato articolo 29, prevede che ogni disegno di legge di delegazione annuale sia accompagnato da una relazione, aggiornata al 31 dicembre dell?anno precedente, in cui il Governo riferisce, tra l?altro, sullo stato di conformità dell?ordinamento interno al diritto UE (procedure di infrazione), nonché sull?attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell?Unione europea nelle materie di loro competenza.
Lo stesso articolo 29 prevede anche la possibilità per il Governo di presentare un secondo disegno di

legge di delegazione europea, entro il 31 luglio dell?anno di riferimento, nel caso dovessero sorgere ulteriori esigenze di recepimento.

Il successivo articolo 30 della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto proprio della legge di delegazione europea, in base al principio di esclusione di ogni disposizione che non sia riconducibile all?esigenza di dare adempimento a un obbligo derivante dall?appartenenza dell?Italia all?Unione europea.

Il disegno di legge in esame, come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 21 articoli, e dei due allegati A e B. Per i decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell?allegato B (nonché per quelle di cui all?allegato A, qualora siano previste sanzioni penali) è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali, il Governo può procedere anche in mancanza di esso.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all?attuazione di 13 direttive (due nell?allegato A, nove nell?allegato B e due agli articoli 8 e 12), di una decisione quadro, di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), di due direttive da attuare in via regolamentare, nonché delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a dodici regolamenti (di cui 5 relativi ai prodotti a duplice uso).

L?articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. L?articolo 31 della legge 234 prevede, tra l?altro, che la delega sia esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva.

L?articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa all?adozione, entro due anni dall?entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L?articolo 3 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, volte a prevenire e gestire l?introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. I principi e criteri specifici di delega, di cui al comma 2, individuano il Ministero dell?ambiente come autorità competente e l?Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) come ente di supporto, e prevedono l?emanazione di sanzioni penali e amministrative, e che una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie sia destinata all?attuazione delle misure di eradicazione e di gestione delle specie esotiche invasive ai sensi del regolamento.

L?articolo 4 (introdotto durante l?esame presso la Camera) prevede i criteri specifici di delega relativi all?attuazione della direttiva (UE) 2015/720 ? contenuta nell?allegato B ? finalizzata alla riduzione dell?utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Il decreto legislativo di attuazione dovrà essere emanato entro 60 giorni dall?entrata in vigore della legge.

Tra i principi di delega si prevede anzitutto la garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione nazionale vigente. In particolare, si prevede l?abrogazione dell?articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vieta la commercializzazione delle borse "non biodegradabili" (dicitura che può comprendere anche tipologie diverse da quelle previste nella normativa dell?Unione), e la sostituzione con una nuova normativa, conforme alla direttiva (UE) 2015/720, che consente restrizioni al commercio solo per le "borse di plastica in materiale leggero" (con uno spessore inferiore a 50 micron), in quanto meno riutilizzate e più soggette a trasformarsi in rifiuto, rispetto a quelle di spessore superiore. Inoltre, la normativa nazionale consente la commercializzazione dei sacchi monouso biodegradabili e compostabili, che in Italia sono utilizzati per l?asporto dei prodotti all?acquisto e poi riutilizzati per la raccolta dei rifiuti organici.

In seguito all?entrata in vigore della nuova direttiva, nell?aprile 2015, e all?interlocuzione con il Governo italiano, la Commissione europea ha archiviato ? il 28 aprile 2016 ? la procedura di

infrazione n. 2011/4030, che era avviata per incompatibilità con il diritto UE del citato divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto di merci, in vigore dal 1° gennaio 2011. Inoltre, risulta ancora aperto il caso EU Pilot 8311/16/GROW, con cui la Commissione europea ha chiesto delucidazioni in merito alle misure restrittive alla commercializzazione delle borse di plastica più spesse, eventualità non consentita dalla nuova direttiva, salvo che rientri in uno dei motivi di interesse generale enunciati all?articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea (TFUE), come la tutela della salute e della vita delle persone.

L?articolo 5 delegail Governo ad emanare decreti legislativi per l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e dalla direttiva 2011/91/UE, in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. In particolare, il primo criterio di delega prevede ? previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea ? l?introduzione nella normativa nazionale dell?obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle produzioni nazionali di alimenti. L?indicazione è finalizzata a garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell?alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute. Inoltre si prevede che tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti.

L?articolo 6 detta un principio specifico di delega per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/637 ? contenuta nell?allegato B ? relativa al coordinamento per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell?Unione non rappresentati nei Paesi terzi. In particolare, la direttiva attua il principio della non discriminazione, prevedendo che i cittadini di Stati membri dell?Unione europea non rappresentati nello specifico Paese terzo debbano poter ottenere tutta l?assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero ai propri cittadini. In tale contesto, secondo il criterio specifico di delega si dovrà prevedere che la promessa di restituzione, sottoscritta dal cittadino italiano, dei costi sostenuti dall?autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea, abbia efficacia di titolo esecutivo, così come già avviene per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali.

L?articolo 7 reca la delega al Governo per l?adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990, provveda a riordinare e semplificare la normativa e le procedure di autorizzazione all?esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, in aderenza ai cinque regolamenti europei vigenti in materia.

L?articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea, e alla direttiva (UE) 2015/1535 ? non inclusa nell?allegato B ? di mera codificazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d?informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell?informazione.

L?articolo 9 prevede una delega per l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L?articolo 10 delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato nazionale per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario. Il Comitato, presieduto dalla Banca d?Italia, avrà specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

L?articolo 11 delega al Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, dettando

specifici criteri di delega relativi anche alla disciplina sanzionatoria. Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, stabilendo massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell?Unione europea (le cosiddette *Multilateral lntercharge Fees*, MIF).

L?articolo 12 (introdotto durante l?esame alla Camera) delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2366 ? non inclusa nell?allegato B ? relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*payment services directive II* ? PSD II), la cui scadenza per il recepimento è fissata dalla stessa direttiva al 13 gennaio 2018. L?articolo detta una serie di criteri specifici di delega, tra cui la designazione della Banca d?Italia quale autorità competente per assicurare l?effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva. Inoltre, il provvedimento di attuazione dovrà avvalersi della facoltà di vietare al beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l?uso di strumenti di pagamento efficienti, e di designare l?Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l?effettiva osservanza di tale divieto.

L?articolo 13 delega il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all?adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

L?articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l?attuazione della direttiva 2014/92/UE ? contenuta nell?allegato B ? sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull?accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L?articolo detta una serie di criteri specifici di delega, tra cui la designazione della Banca d?Italia quale autorità amministrativa competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva, e l?indicazione di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori.

L?articolo 15 contiene i principi e i criteri direttivi per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/849 "quarta direttiva antiriciclaggio", relativa alla prevenzione dell?uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L?articolo prevede una serie dettagliata di criteri specifici di delega che, in estrema sintesi, sono volti a graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio e ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo.

L?articolo 16 detta i principi e i criteri direttivi per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, in materia di qualità della benzina e del diesel, e di promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili. Al riguardo, è opportuno che nella predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione si tenga conto anche della direttiva 2014/77/UE, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, che è oggetto della procedura di infrazione n. 2015/0307 per mancata attuazione.

L?articolo 17 detta i principi e i criteri direttivi per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L?articolo è stato introdotto durante l?esame presso la Camera dei deputati, ove si è proceduto anche ad inserire la direttiva nell?allegato B. I criteri specifici di delega indicano al Governo anche la necessità di provvedere al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell?atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi stabilita dalla direttiva da recepire.

L?articolo 18 dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE

sull?equipaggiamento marittimo. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.

L?articolo 19, introdotto nel corso dell?esame alla Camera, delega il Governo, entro tre mesi dall?entrata in vigore della legge, a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato. Il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione privata. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall?articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non conformità riguardanti, in particolare, la definizione di corruzione attiva e corruzione passiva, e la mancata disciplina della responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva, nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

L?articolo 20, introdotto durante dell?esame presso la Camera, reca principi e criteri direttivi specifici, per l?esercizio della delega all?attuazione della direttiva 2014/26/UE, ricompresa nell?allegato B, sulla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *online* nel mercato interno. I principi e criteri direttivi specifici riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *online* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

L?articolo 21 dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva (UE) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all?alimentazione umana.

L?allegato A contiene due direttive, a cui dare attuazione, ai sensi dell?articolo 1 del disegno di legge, senza necessità del passaggio consultivo parlamentare, mentre l'allegato B contiene nove direttive, il cui *iter* di recepimento, previsto sempre dall?articolo 1 del disegno di legge, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione, comunica che la prossima settimana sarà avviata e chiusa la relativa discussione generale. In considerazione del calendario dei lavori parlamentari, ove nulla osti, è fissato per martedì 7 giugno, alle ore 19.30, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, mentre l'ulteriore termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per giovedì 9 giugno, alle ore 14.00.

Ricorda peraltro che, dalle intese intercorse con il presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, non vi dovrebbero essere modifiche, da parte loro, al disegno di legge europea 2015-2016, appena approvato dal Senato, e, reciprocamente, il disegno di legge di delegazione europea 2015, già approvato dalla Camera, dovrebbe essere approvato dal Senato senza modifiche.

In ogni caso, eventuali questioni problematiche potrebbero essere affrontate mediante la proposizione di puntuali ordini del giorno, la cui attuazione - ove accolti dal Governo - potrebbe essere demandata al prossimo disegno di legge di delegazione europea.

Il Sottosegretario GOZI esprime soddisfazione per l'importante lavoro svolto dal Senato sul disegno di legge europea 2015-2016 e dalla Camera sul disegno di legge di delegazione europea 2015. Quest'ultimo, in particolare, è stato arricchito nel corso dell'esame parlamentare con il contributo sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione e contiene la delega per il recepimento di importanti atti dell'Unione, come quelli relativi ai temi ambientali e di polizia sanitaria. È pertanto auspicabile procedere ad una sua rapida approvazione, per poi procedere alla presentazione, entro la pausa estiva, del disegno di legge di delegazione europea 2016, che inizierà il suo *iter* dal Senato. In tale contesto, manifesta sin d'ora la disponibilità del Governo a tenere conto di eventuali ordini del giorno dei

senatori presentati nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Conclude rammentando come, sin dall'inizio della legislatura, ci sia stato un importante lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo nel recepimento delle direttive europee e nella sanatoria delle infrazioni. A tale lavoro ha fornito un indubbio supporto la legge n. 234 del 2012, che ha permesso di avere a disposizione non più solo l'unico strumento annuale della legge comunitaria, ma i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, suscettibili di essere adottati nuovamente nel corso dell'anno di riferimento, per un totale quindi di ben quattro leggi di sistema all'anno per recepire il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN MONTENEGRO COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 28 AL 30 APRILE 2016*

Il presidente CHITI informa che una delegazione della Commissione Politiche dell?Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Bartolomeo Amidei e Francesco Molinari, cui si è aggiunto anche il senatore Stefano Collina, nella sua qualità di coordinatore del costituendo Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Montenegro, si è recata in Montenegro, dal 28 al 30 aprile 2016, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire le problematiche connesse all'itinerario di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia a Pogdorica, Vincenzo Del Monaco, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le varie personalità montenegrine, nonché dall'Ambasciatore del Montenegro presso la Repubblica italiana, Anton Sbutega.

Il primo colloquio è intercorso con il Presidente della Repubblica del Montenegro, Filip Vujanovic, il quale ha tenuto preliminarmente a sottolineare il rapporto di grande amicizia e collaborazione esistente da tempo, a livello bilaterale, tra i due Paesi.

Al riguardo, il Presidente Chiti, oltre a confermare l'ottimo andamento delle relazioni interstatuali tra Italia e Montenegro, ha richiamato l'attenzione del suo interlocutore sulla circostanza per cui, in Italia, non solo le forze politiche che sostengono l'attuale Governo, ma anche i gruppi di opposizione, hanno maturato il convincimento trasversale circa l'opportunità che il Montenegro venga inserito nei processi di integrazione dell'Unione europea, fermo restando l'esigenza di adempiere ai previsti *standard* di natura politica e economica abitualmente richiesti per l'adesione a pieno titolo all'UE.

Rappresenta un indubbio progresso il fatto che, su ventidue capitoli già aperti del procedimento di adesione iniziato nel 2012, ne siano stati chiusi almeno due. Tale situazione è molto apprezzata dall'Italia, che chiede a Podgorica di insistere sulla strada delle riforme interne, la cui realizzazione potrà condurre il Paese a prendere parte, quale membro effettivo, della NATO e dell'Unione europea.

Il Presidente Chiti ha, quindi, rammentato che c'è bisogno di un attivo coinvolgimento di Paesi dell'area danubiano-balcanica, come il Montenegro, nella costruzione dell'Europa, soprattutto nel momento presente, che registra una sorta di calo di interesse da parte dei cittadini nei confronti del progetto comunitario.

Sotto tale profilo, la futura entrata nell'UE di Podgorica potrà costituire un'occasione di rilancio ed una iniezione di entusiasmo all'iniziativa sovranazionale, che, nelle attuali contingenze, è la sola che può permettere all'Europa di confrontarsi e competere, nello scenario globale, con le altre realtà geopolitiche di dimensione continentale.

Il Presidente Vujanovic ha replicato concordando pienamente con tali argomentazioni, auspicando un ulteriore incremento dei rapporti bilaterali, soprattutto nel versante della cooperazione nel Mediterraneo.

Egli, quindi, ha espresso la gratitudine del suo popolo per l'appoggio che l'Italia ha costantemente garantito al Montenegro nel suo cammino di integrazione all'Unione europea, che risulta ancora più cruciale alla luce dell'anniversario, che viene celebrato proprio nel corrente anno 2016, dei dieci anni d'indipendenza del Paese.

Il senatore Collina ha ribadito l'importanza del ruolo che giocano Paesi di "giovane" democrazia, come il Montenegro, che sono in grado di infondere entusiasmo e linfa vitale - paradossalmente dimenticati dai Paesi fondatori, attraversati, purtroppo, in molti casi, da movimenti di opinione pubblica marcatamente euroscettica - nell'edificazione di una Europa più unita.

Ha aggiunto, infine, che la drammatica esperienza dei Paesi balcanici nei conflitti interetnici, verificatisi, per ultimo, purtroppo, negli anni '90 dello scorso secolo, costituisce un monito per l'Europa intera e un prezioso valore aggiunto nella gestione delle controversie che tuttora persistono nello scenario internazionale.

Nella seconda parte dell'incontro con il Capo dello Stato, il Presidente Chiti ha sollevato la delicata questione della detenzione, avvenuta alcuni giorni prima, di un dirigente della società italiana A2A, Flavio Bianco, per presunte pregresse irregolarità commesse da tale azienda. Dal punto di vista dell'Italia, si tratta di vedere assicurata, nel rispetto dell'autonomia della magistratura del Montenegro, la garanzia di una proporzione tra l'eventuale reato commesso e la disposta misura cautelare, garanzia che potrebbe trovare un punto di equilibrio nella scarcerazione del compatriota, che, peraltro, gli permetterebbe di difendersi dall'accusa, come dovuto, ma da persona libera, rimanendo nel territorio del Montenegro.

Tale sollecitazione, peraltro, non solo non andrebbe ad intaccare i consolidati rapporti di amicizia tra i due paesi, ha messo in evidenza il presidente Chiti, ma varrebbe, *a fortiori*, quale fondamentale presupposto per una accresciuta credibilità del Montenegro *vis á vis* degli investitori esteri che puntano, legittimamente, a svolgere *in loco* proficue attività di *business*.

A tale specifico riguardo, il Presidente Vujanovic ha precisato che, nel proprio Paese, la funzione giurisdizionale è esercitata in maniera indipendente. Purtuttavia, il Governo attribuisce un ruolo prioritario alla cooperazione economica intavolata nel settore energetico con la società A2A, come anche con l'altra impresa italiana TERNA. Alla luce di tale fondamentale constatazione, in Montenegro si ha piena contezza dell'esigenza di perseverare in una cooperazione di natura strategica con l'Italia.

Del resto, ha concluso il Presidente della Repubblica, "incidenti", come quello in argomento, possono verificarsi nelle migliori relazioni di amicizia tra Stati e tra popoli e, nella fattispecie, non possono minimamente incrinare le relazioni italo-montenegrine.

Avuto riguardo a tale specifica vicenda, va precisato che, anche in seguito alla esplicita perorazione del Presidente Chiti, le autorità montenegrine hanno provveduto a scarcerare, previo pagamento di una cauzione, il suddetto connazionale, il 6 maggio successivo, ossia, in pratica, immediatamente dopo la visita senatoriale - avvenuta dal 28 al 30 aprile - se si considera il dato dirimente per cui, dal 29 aprile al 4 maggio, iniziava il periodo di festività della Pasqua ortodossa, in cui tutti gli uffici pubblici del Paese e, quindi, anche quelli giudiziari, erano chiusi.

Successivamente, la delegazione dei senatori ha incontrato il Presidente del Parlamento del Montenegro, Ranko Krivokapi?, il quale, nell'evocare la lunga tradizione di stretta collaborazione parlamentare tra i due Paesi, ha messo in evidenza il protagonismo, in via generale, dell'Italia

nell'intera regione balcanica.

In proposito, il Presidente Chiti ha ribadito che, in Italia, tutte le forze politiche, vuoi di maggioranza che di minoranza, sostengono l'ingresso nell'Unione europea dei Paesi collocati in questa zona dello scacchiere europeo.

Egli, quindi, ha chiesto delucidazioni in merito al recente accordo, tra Governo e opposizioni, che dovrebbe portare alla formazione di una nuova compagine governativa utile a condurre il Montenegro alle prossime elezioni legislative dell'ottobre 2016.

Parimenti, sono stati chiesti lumi al Presidente del Parlamento circa l'imminente approvazione, da parte dell'Assemblea montenegrina, dell'accordo, firmato il 27 aprile, tra l'Ente elettrico di Stato e la compagnia italiana A2A.

Il Presidente Krivokapi? ha dichiarato, in proposito, che il proprio Parlamento è pronto a ratificare il suddetto accordo, auspicando, al contempo, una rapida approvazione, da parte del Parlamento italiano, del recente trattato di cooperazione giudiziaria tra i due Paesi.

Più in generale, essendo l'Italia il primo *partner* del Montenegro affacciato sull'altra riva dell'Adriatico, Podgorica chiede a Roma di essere aiutata in questa delicata fase di transizione, in quanto Paese pienamente in grado di comprendere soprattutto i punti di debolezza dell'attuale situazione montenegrina, come, ad esempio, il problema della lotta alla corruzione.

In tal modo, infatti, secondo il Presidente del Parlamento, potrà instaurarsi in Montenegro un circolo virtuoso che può scaturire solo dalla realizzazione di un effettivo e funzionante Stato di diritto, presupposto indispensabile per la creazione di un clima di stabilità e fiducia per gli investitori stranieri.

Nella seconda giornata di lavoro, i senatori hanno incontrato, in via informale, il Presidente del Partito di opposizione CDU, Miodrag Vlahovi?, già Ministro degli affari esteri del Montenegro.

Questi ha preliminarmente richiamato l'attenzione sul dato di fatto fondamentale per cui il Montenegro non è ancora governato nel migliore dei modi a causa di un retaggio "primordiale" e, per molti aspetti, di natura filosofica: il popolo e la *leadership* politica non hanno ancora assimilato gli elementi costitutivi del vivere democratico. A titolo di esempio, l'agenda e la polemica politica sono tuttora imperniate sull'eterno dilemma del considerarsi filo-serbi o completamente indipendentisti. Si tratta, a suo avviso, di un ostacolo intrinseco al processo di sviluppo democratico ed economico del Paese.

Alla domanda riguardante la prefigurazione di uno scenario sul Montenegro post-Dukanovic, l'onorevole Vlahovi? ha preconizzato che la successione all'attuale Primo Ministro non avverrà presumibilmente in maniera netta ed immediata, in quanto alcuni partiti di opposizione, che sono proprio in questo momento entrati nel Governo di coalizione incaricato di portare il Paese alle elezioni generali di ottobre, si stanno impegnando per diventare, a termine, una componente permanente del futuro Governo.

Del resto, il Premier Dukanovic è stato finora in grado, a partire già dalla sua entrata in scena nel 1997, di muoversi abilmente nell'arena politica nazionale e internazionale, grazie alle sue indubbie doti tattiche e, nelle attuali condizioni, un suo repentino spodestamento non è auspicato nemmeno dai suoi oppositori, soprattutto alla luce della futura adesione del Montenegro alla Nato.

In seguito, la delegazione senatoriale si è trasferita sulla costa, per incontrare, a Cattaro, alcuni esponenti della locale Comunità degli italiani del Montenegro, nonché il Sindaco della città Aleksandar Sasa Stjepcevic e il Vescovo cattolico Ilija Janjic.

Sempre in tale sede, il presidente Chiti ha inaugurato, svolgendo una apposita prolusione, la mostra "Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone - da Trieste a Cattaro sulla rotta di Venezia", dell'artista Leonardo Bellaspiga.

*La seduta termina alle ore 9.*

# 1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194 (ant.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
**194ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CHITI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in conversione proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il provvedimento proroga anche, fino al 31 dicembre 2016, l?impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia.
L?articolo 1, ai commi 1, 4 e 5, rifinanzia la partecipazione alle missioni nei Balcani, tra cui la missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO). Il comma 2 del

medesimo articoloautorizza il finanziamento per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell?Unione europea in Bosnia-Erzegovina. Il comma 7 dell?articolo 1 autorizza la proroga della partecipazione alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*, mentre il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione all?operazione militare dell?Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.

L?articolo 2, al comma 1, reca la proroga della missione EUPOL Afghanistan, mentre il comma 6 dell?articolo 2autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell?Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*). Il comma 7 dell?articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories)* in Palestina. Il comma 9 dell?articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alle attività della Coalizione internazionale (*Coalition of the willing*) costituitasi a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, che ha individuato nel *Daesh* una minaccia terroristica non solo per l?Iraq, ma anche per l?insieme della comunità internazionale.

L?articolo 3, comma 1, autorizza la proroga della partecipazione alle operazioni militari della missione *Atalanta* dell?Unione europea, per il contrasto agli atti di pirateria commessi a largo delle coste della Somalia. Il comma 2 dell?articolo 3 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell?Unione europea *EUTM Somalia* (*European Union Training Mission Somalia*). Il comma 3 dell?articolo 3 autorizza il rifinanziamento delle missioni in Mali.

L?articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro. La cessione si inserisce nel quadro dell?ampia cooperazione bilaterale esistente tra l?Italia e il Paese balcanico ? in cui si annovera anche la visita di una delegazione della 14a Commissione del Senato, del 28-30 aprile 2016, a Podgorica. La cessione delle motovedette, che rafforza la capacità di controllo della guardia costiera montenegrina dei traffici illeciti lungo la propria costa, acquisisce ulteriore rilevanza alla luce del prossimo ingresso del Montenegro nella NATO e anche in un?ottica di prevenzione qualora si creassero nuove diramazioni della rotta balcanica di migrazione che interessino direttamente il Montenegro.

Il comma 7 dell?articolo 4 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell?area del Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione"Mare Sicuro"), a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia e dalla connessa avanzata della minaccia terroristica. I commi 8 e 9 dell?articolo 4 autorizzano la spesa per la partecipazione di personale militare all?operazione della NATO *Active Fence*, che consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell?Alleanza, e per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell?Europa orientale e dell?area sud-orientale dell?Alleanza, a seguito della crisi in Ucraina e nell?area mediorientale.

Gli articoli 5, 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni, disposizioni in materia penale e disposizioni in materia contabile relative allo svolgimento delle missioni.

Il capo II (articoli da 8 a 10) prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in Paesi come Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi ad essi limitrofi, in relazione all?assistenza dei rifugiati.

Il capo III (articoli 11 e 12) prevede disposizioni finali relative alla copertura finanziaria (complessivamente pari a quasi 1,3 miliardi di euro) e all?entrata in vigore.

Il presidente relatore, quindi, illustra un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole da lui presentato, in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali** (n. COM (2016) 198 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra l?atto in titolo, ricordando come la lotta all?elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello di Unione e mondiale, costituisca una priorità politica europea. In tale prospettiva, il controllo del pubblico può contribuire alla realizzazione di un sistema di tassazione societaria più equo ed efficiente in cui gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati, e aumentare di conseguenza la fiducia dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la responsabilità sociale delle imprese nei riguardi del Paese in cui sono attive.

Con la proposta in esame si mira ad attuare nell?Unione europea l?azione 13 del piano BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell?OCSE, finalizzato a combattere l?erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che è stato avallato anche dal G20. La proposta stabilisce che le autorità fiscali devono ricevere dai gruppi societari con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di euro, che abbiano o meno la sede nell?Unione europea, purché vi esercitino attività economiche, la comunicazione Paese per Paese delle imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale.

La proposta, analogamente alla direttiva 2013/34/UE che va a modificare (c.d. "direttiva contabile"), si basa sull?articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, concernente l?adozione di direttive *"per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività"*. Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta è giustificata dalla natura transfrontaliera dell?operatività economica dei grandi gruppi societari e delle loro connesse attività di pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento. Il principio di proporzionalità è rispettato poiché l?adempimento dell?obbligo di comunicare dati fiscali non rappresenta un onere eccessivo per imprese di grandi dimensioni, mentre alle microimprese e alle piccole imprese non saranno imposti nuovi obblighi.

La relatrice illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi. In primo luogo, si esprime una valutazione positiva della proposta perché attribuisce maggiore efficacia alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e perché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico europeo in via di progressiva formazione e definizione concernente la responsabilità sociale delle imprese. In secondo luogo, si rileva come l?ordinamento interno appaia in buona parte già conformato agli obblighi previsti dalla proposta, che sono infatti già contemplati - con l'articolo 1, commi 145 e 146 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) - per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all?amministrazione finanziaria, ma non ancora per la comunicazione al pubblico.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta, che sancisce l'obbligo per alcune imprese di comunicare alcune informazioni di natura fiscale, così garantendo una

maggiore trasparenza in materia.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)** (n. COM (2016) 290 definitivo)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l'atto in titolo, rilevando anzitutto che il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l?elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all?atto dell?attraversamento delle frontiere esterne e l?elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Con regolamento (UE) n. 1289/2013 è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al regolamento del 2001 con cui si consente ? tramite notifica alla Commissione europea ? la sospensione temporanea dell?esenzione dall?obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d?urgenza, e in base a criteri ben definiti.

Nel contesto dell?attuale situazione migratoria nell?Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia), del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l?attuale meccanismo di sospensione dell?obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza.

La Commissione europea ha deciso quindi di presentare l'atto in esame, con cui si modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l?attuale meccanismo di sospensione dei visti, rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un?eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa. L?uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione.

La base giuridica è costituita dall?articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata. Il rafforzamento dell?efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Dopo avere ricordato che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo, il relatore illustra uno schema di osservazioni non ostative.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia il suo voto di astensione, poiché il tema delle migrazioni va affrontato nella prospettiva dell'emancipazione dai bisogni e della soluzione dei conflitti, mentre non dovrebbe essere affrontato in una logica di limitazione dei diritti e di restringimento degli spazi di

integrazione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni in merito agli Stati potenzialmente interessati al tema dei visti, esprimendo altresì dubbi sulla idoneità dell'atto in titolo a rafforzare la sicurezza interna.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) condivide i rilievi del senatore Uras e ricorda i recenti dialoghi europei in materia di visti con Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti lo schema di osservazioni non ostative presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'importanza dell'articolo 19, che concerne la delega per il recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato. Osserva come la Commissione europea abbia aperto, nel mese di dicembre 2015, un caso EU-Pilot per omessa comunicazione delle misure nazionali di trasposizione e che allo stesso abbia risposto il Governo, nel mese di marzo, affermando come l'articolo 2635 del codice civile copra la fattispecie della corruzione nel settore privato, mentre esistono alcuni profili di non conformità della normativa interna. La delega conferita consentirà, quindi, di colmare le lacune.
Tra i principi e criteri direttivi, l'oratrice segnala la punibilità anche delle condotte di istigazione e dell'interdizione all'esercizio delle attività. Lamenta peraltro la mancanza di una norma che specifichi la procedibilità d'ufficio del reato di corruzione tra privati e la scarsa chiarezza sul requisito dell'indebito vantaggio.
Nel complesso, il recepimento della decisione-quadro è un ulteriore tassello delle misure di contrasto alla corruzione, cui le istituzioni europee connettono una rilevante importanza.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare per il contributo offerto dalla senatrice Ginetti, evidenzia la necessità di accelerare la procedura di esame dell'atto in titolo.

Il sottosegretario GOZI afferma che le osservazioni della senatrice Ginetti saranno tenute in considerazione nella fase di attuazione della delega.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Ricorda inoltre come il termine per la presentazione di emendamenti resti fissato a martedì 7 giugno, alle ore 19.30, mentre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti resti fissato a giovedì 9 giugno, alle ore 14.00. Assicura che, una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, si procederà alla rapida conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO DA LUI COMPIUTA A MALTA DAL 12 AL 13 MAGGIO 2016*

Il presidente CHITI informa della visita di studio da lui compiuta, nella veste di Presidente della Commissione Politiche dell?Unione europea, a Malta, dal 12 al 13 maggio 2016, per approfondire, *inter alia*, le problematiche che insorgeranno in vista della futura Presidenza di turno dell?UE, che tale Paese deterrà dal 1° gennaio 2017.

Per tutta la durata della visita, il Presidente è stato accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a La Valletta, Giovanni Umberto de Vito, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le varie personalità istituzionali maltesi.

Il primo colloquio ha avuto luogo con il sottosegretario per la Presidenza 2017 e i fondi UE, Ian Borg, il quale, nel confermare le ottime relazioni di amicizia, sia a livello intergovernativo che parlamentare, che intercorrono tra Italia e Malta, ha lamentato i rischi al momento presenti in vari Paesi dell?Unione, suscettibili di far implodere l?intera costruzione comunitaria e, soprattutto, il principio di solidarietà, sancito dai Trattati, la cui inottemperanza deve preoccupare soprattutto i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo.

In questo periodo non facile, quindi, la futura Presidenza maltese dell?Unione dovrà trovare la forza e l?impegno - nonostante il proprio Paese rappresenti una piccola entità statuale - per perseverare sulla via di un maggior coordinamento delle politiche europee.

Purtroppo, quest?ultimo processo ha subito dei sostanziali rallentamenti, negli ultimi anni, a causa principalmente di decisioni e compromessi realizzati a Bruxelles che non sono stati percepiti positivamente dal cittadino comune, il quale, alla lunga, ha cominciato a disaffezionarsi al progetto europeo, come è dimostrato da quello che succede in Paesi quali, a titolo di esempio, l?Ungheria, la Danimarca, eccetera.

Peraltro, aggiunge il Sottosegretario, durante la Presidenza del proprio Paese, si verificheranno accadimenti di cruciale importanza in Europa, quali le elezioni generali in Francia ed in Germania, il rinnovo della Presidenza del Parlamento europeo, e, nel mese di marzo, la commemorazione dei 60 anni del Trattato di Roma.

In tale contesto, sicuramente tra le priorità della Presidenza maltese è inclusa la cooperazione nel Mediterraneo, che non sarà facile implementare se si considera il contesto complessivo

dell?Unione europea, in corso di gestione, a livello di Presidenza di turno, da paesi come l?Olanda e la Slovacchia, aventi, notoriamente, una sensibilità poco predisposta a privilegiare la dimensione meridionale dell?UE.

Sotto tale profilo, si sente autorizzato, fin da ora, a chiedere all?Italia un supporto sostanziale nella condivisione dei principali *dossier* negoziali in agenda.

Il presidente Chiti, nel condividere l?impostazione del sottosegretario Borg, tiene a rammentare come il Parlamento italiano sia convintamente schierato per far avanzare le iniziative sovranazionali dell?Unione europea.

A tale proposito, tra l?altro, la Commissione Politiche dell?Unione europea del Senato ha recentemente approvato una risoluzione che propugna un deciso rilancio del progetto europeo alla luce del prossimo anniversario, nel 2017, dei 60 anni dei Trattati costitutivi dell?allora Comunità europea.

Chiede poi al rappresentante del Governo maltese se esista una condivisione dell?iniziativa pro-europea di Malta da parte di tutte le forze politiche del Paese, anche di opposizione.

Il Sottosegretario, nel rispondere affermativamente a tale quesito, tiene a precisare che la minoranza sarà coinvolta anche nella stesura delle priorità del Programma semestrale per la Presidenza.

Conclude confermando altresì che, nel sostegno alle diverse trattative sui vari *dossier* in disamina a Bruxelles, praticamente non esiste alcuna differenziazione tra la posizione del Governo e quella delle opposizioni.

Successivamente, il presidente Chiti è stato accompagnato presso il Centro di accoglienza per migranti di Marsa, ubicato nella periferia di La Valletta, dove i relativi responsabili hanno mostrato le strutture che garantiscono una prima e transitoria ospitalità ai richiedenti asilo provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo, spiegando in dettaglio le modalità di gestione di tali migranti.

Nella seconda giornata di lavoro, si è tenuto l?incontro con il presidente dell?omologa Commissione Affari europei del Parlamento maltese, onorevole Luciano Busuttil, al quale il presidente Chiti ha segnalato l?opportunità di un più incisivo coordinamento dei livelli parlamentari, anche al fine di "accompagnare" in modo assertivo la prossima Presidenza di turno maltese dell?UE.

Considerato che tra Italia e Malta esistono dei consolidati rapporti di amicizia, è necessario agire d'intesa affinché il Mediterraneo divenga una assoluta priorità dell?Unione europea, diversamente da come è, purtroppo, oggi, come è possibile constatare anche nell?ambito della COSAC.

Auspica, inoltre, l?instaurazione di un rapporto parlamentare bilaterale privilegiato, come intercorre, ad esempio, tra il Senato italiano e quello francese.

Il presidente Busuttil ha concordato con tale approccio, in particolare, constatando che l?Unione europea, fino a questo momento, è stata più attenta alle questioni, pur rilevanti, dell?Ucraina, che non ad impostare un?autentica politica comune in materia di migrazioni.

Si è augurato, conseguentemente, che i due Paesi continuino a sostenere una visione improntata al principio della programmazione concordata dei flussi migratori, i quali devono essere considerati non solo dal punto di vista finanziario, ma anche trattandoli come fenomeni che riguardano masse umane in movimento.

Purtroppo, duole prendere atto che, ad esempio, delle sedici dichiarazioni congiunte emerse in occasione del recente *Summit* sui problemi migratori, approvate dai Paesi UE ed africani, proprio a La Valletta, nel novembre scorso, neanche una sia stata implementata dalla Istituzioni europee.

Si tratta, a suo avviso, di una grave latitanza - che, per molti aspetti, tocca anche le Nazioni Unite, poco propense anch'esse, in pratica, ad affrontare con decisione il problema - che se dovesse perseverare, rischia seriamente di risvegliare pericolose pulsioni estremiste nelle popolazioni dei paesi europei.

In seguito, si è svolta una riunione con il vice presidente del Parlamento, onorevole Censu

Galea, durante la quale sono stati dibattuti i temi della visita. In particolare, si è convenuto di approfondire le buone relazioni parlamentari già in corso tra i due Paesi con lo scopo precipuo di renderle soprattutto più sistematiche, in prossimità anche della Presidenza di turno maltese dell'UE.

L'incontro successivo si è tenuto presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, alla presenza dell'Ambasciatore della Tunisia a La Valletta, Signora Ladgham, di membri maltesi della stessa Assemblea, nonché del relativo Segretario Generale, Ambasciatore Sergio Piazzi.

In tale occasione, l'Ambasciatore tunisino ha dato conto dello stato dell'arte riguardante il programma Erasmus-Plus approvato tra il proprio Paese e l'Unione europea, mentre l'Ambasciatore Piazzi ha riferito relativamente al documento "Higher Education with Southern Mediterranean countries - Cooperation with EU", predisposto appositamente dal suo segretariato per l'incontro con il Presidente Chiti.

Quest'ultimo ha illustrato il lavoro recentemente svolto in Senato dalla Commissione Politiche UE in materia di cooperazione mediterranea, volto, essenzialmente, a rinvenire nuove opzioni di collaborazione tra l'Unione europea e la riva Sud, a venti anni dall'avvio del cosiddetto "Processo di Barcellona".

In particolare, risulta degna di attenzione l'osservazione enucleata dall'Ambasciatore Ladgham, secondo cui sono a disposizione dei Paesi dell'Africa mediterranea ingenti risorse economiche da destinare al loro sviluppo, ma, sfortunatamente, mancano, o risultano incompleti, i necessari progetti da finanziare.

A suo modo di vedere, inoltre, sarebbe opportuno organizzare momenti di coordinamento tra i rettori delle principali Università collocate in questo specchio di mare, al fine di promuovere una proficua contaminazione culturale tra i giovani studenti.

Il Presidente Chiti ha sottolineato l'obiettivo da porre congiuntamente alla riunione COSAC, durante la Presidenza di Malta, di una estensione del progetto Erasmus-Mediterraneo.

In proposito, l'Ambasciatore Piazzi ha manifestato piena concordanza con tale auspicio, poiché, come noto, l'incremento degli scambi culturali induce non poco allo smantellamento dei pregiudizi e costituisce un ottimo antidoto alla proliferazione della violenza.

L'ultimo incontro della visita ha interessato il quartier generale dell'EASO (*European Asylum Support Office*), dove il presidente Chiti ha incontrato il relativo Direttore esecutivo, José Carreira.

Questi, nel dichiarare il proprio apprezzamento verso il "*Migration Compact*", proposto dall'Italia, ha segnalato che sarà prevedibile, nei prossimi mesi, dopo la conclusione dell'accordo UE-Turchia, un progressivo dirottamento del flusso migratorio verso la penisola.

Ha riferito, quindi, che è in corso di negoziazione un nuovo "pacchetto" normativo, che dovrà essere finalizzato dalla Commissione europea e dal Consiglio, presumibilmente entro la fine del 2016, volto a riformulare la regolamentazione prevista dalla Convenzione di Dublino.

A seconda della modulazione cui si perverrà alla fine della trattativa - che potrà oscillare tra una più restrittiva, voluta dai Paesi nordici, e un'altra più strutturata, propugnata da Paesi come l'Italia - sarà possibile preconizzare il futuro della gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea, e, conseguentemente, anche il futuro dello stesso EASO, il quale, qualora non dovesse prevalere l'opzione "minimalista", sarebbe trasformato in una vera e propria Agenzia e vedrebbe raddoppiare il suo *staff*, che, attualmente, ammonta a duecento unità.

Il Direttore, quindi, si è soffermato sulla *vexata quaestio* delle previste multe per i Paesi che non collaborano alla riallocazione dei migranti: si tratta, a suo parere, di uno strumento innovativo per costringere gli Stati recalcitranti, ma che, allo stato, registra una certa divergenza di opinione tra il Consiglio ed il Parlamento europeo.

Al riguardo, l'EASO si aspetta un appoggio non secondario da parte dell'Italia, Paese che riveste una funzione cruciale, in questa fase, nella *governance* delle migrazioni provenienti dall'Africa.

Il direttore Carreira ha, infine, illustrato il lavoro che attualmente svolge l'EASO e che mira a monitorare l'attuazione dei parametri di accoglienza dei rifugiati, che, come noto, variano alquanto a

seconda dei Paesi UE. Le valutazioni di tale monitoraggio vengono riassunte in un rapporto tecnico che è inoltrato alla Commissione europea, la quale, ove rinvenga degli inadempimenti da parte dello Stato, può anche procedere all'apertura di una procedura di infrazione.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, già convocate per oggi 25 maggio alle ore 13 e domani, giovedì 26 maggio alle ore 8,30, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 9.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2389**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che il decreto-legge in conversione proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
considerato, altresì, che il provvedimento proroga, fino al 31 dicembre 2016, l?impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e relative ad alcune specifiche aree del territorio nazionale, e prevede l?incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11);
considerato, in particolare, che:
- l?articolo 1, ai commi 1, 4 e 5, rifinanzia la partecipazione alle missioni nei Balcani, tra cui la missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO), istituita nel 2008 con il compito di supervisionare il trasferimento dell?autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché del mantenimento dell?ordine pubblico con l?istituzione di forze di polizia locali;
- il comma 2 del medesimo articoloautorizza il finanziamento per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell?Unione europea in Bosnia-Erzegovina, istituita nel 2004 per rilevare le attività della missione SFOR della NATO, sulla base della risoluzione n. 1551 delle Nazioni Unite, del 9 luglio 2004, con il compito di continuare a svolgere il ruolo specificato dall?Accordo di pace di Dayton e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l?esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell?Ufficio dell?Alto rappresentante e dal

Processo di stabilizzazione e associazione;
- il comma 7 dell?articolo 1 autorizza la proroga della partecipazione alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*, mentre il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione all?operazione militare dell?Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, istituita dalla decisione (PESC) 2015/778, del 18 maggio 2015, al fine di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in coordinamento con altri organi e agenzie dell?Unione europea, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l?asilo e pertinenti missioni PSDC.
Al riguardo, è intervenuta la risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2015, che autorizza, per un periodo iniziale di un anno, ad ispezionare le imbarcazioni che si trovano in alto mare al largo delle coste libiche quando vi siano ragionevoli motivi di sospettare che sono o saranno utilizzati per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, nonché a sequestrare e distruggere le imbarcazioni effettivamente utilizzate per il traffico di esseri umani dalla Libia, in conformità con il diritto internazionale e con la dovuta considerazione degli interessi dei terzi che hanno agito in buona fede;
- l?articolo 2, al comma 1, reca anche la proroga della missione EUPOL Afghanistan, istituita nel 2007, che persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, l?obiettivo di contribuire all?istituzione di un dispositivo di polizia civile afghana efficace ed efficiente e rispettoso dello Stato di diritto;
- il comma 6 dell?articolo 2autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell?Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), istituita nel 2005 con il compito di assistere le Autorità palestinesi e la polizia locale destinata al controllo, nella gestione del valico di Rafahcon l?Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all?atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza;
- il comma 7dell?articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione EUPOL COPPS ( *European Union Police Mission for the Palestinian Territories)* in Palestina, istituita nel 2005 al fine di contribuire all?istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, attraverso l?assistenza alla polizia civile locale, il coordinamento degli aiuti dell?Unione europea e degli Stati membri, e la consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;
- il comma 9 dell?articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alle attività della Coalizione internazionale (*Coalition of the willing*) costituitasi a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, che ha individuato nel *Daesh* una minaccia terroristica non solo per l?Iraq, ma anche per l?insieme della comunità internazionale, e ha affermato l?urgente necessità di un?azione decisa di contrasto, in particolare attraverso misure volte a prevenirne la radicalizzazione, coordinando l?azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere;
- l?articolo 3, comma 1, autorizza la proroga della partecipazione alle operazioni militari della missione *Atalanta* dell?Unione europea,istituita nel 2008 allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia;
- il comma 2 dell?articolo 3 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell?Unione europea *EUTM Somalia* (*European Union Training Mission Somalia*), istituita nel 2010 al fine di contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all?offerta di una formazione militare specifica, nonché della missione *EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building)*, istituita nel 2012 con l?obiettivo di promuovere lo sviluppo nel Corno d?Africa e negli Stati dell?Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente di sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;
- il comma 3 dell?articolo 3 autorizza il rifinanziamento delle missioni in Mali, tra cui le missioni

dell?Unione europea EUCAP *Sahel Niger*, EUTM *Mali* e EUCAP *Sahel Mali*, istituite rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, in attuazione alla "Strategia dell?UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel"adottata dal Consiglio dell?UE nel marzo 2011;
- l?articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro. La cessione si inserisce nel quadro dell?ampia cooperazione bilaterale esistente tra l?Italia e il Paese balcanico ? in cui si annovera anche la visita di una delegazione della 14a Commissione del Senato, del 28-30 aprile 2016, a Podgorica ? e, più in particolare, nel quadro del rafforzamento della collaborazione nei settori della sicurezza della navigazione e della sorveglianza degli spazi marittimi, per finalità di polizia marittima, soccorso in mare e controllo delle frontiere, nonché per la tutela dell?ambiente e la vigilanza sulla pesca. La cessione delle motovedette, che rafforza la capacità di controllo della guardia costiera montenegrina dei traffici illeciti lungo la propria costa, acquisisce ulteriore rilevanza alla luce del prossimo ingresso del Montenegro nella NATO e anche in un?ottica di prevenzione qualora si creassero nuove diramazioni della rotta balcanica di migrazione che interessino direttamente il Montenegro;
- il comma 7 dell?articolo 4 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell?area del Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione"Mare Sicuro"), a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia e dalla connessa avanzata della minaccia terroristica;
- i commi 8 e 9 dell?articolo 4 autorizzano la spesa per la partecipazione di personale militare all?operazione della NATO *Active Fence*, che consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell?Alleanza, e per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell?Europa orientale e dell?area sud-orientale dell?Alleanza, a seguito della crisi in Ucraina e nell?area mediorientale;
- gli articoli 5, 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni, disposizioni in materia penale e disposizioni in materia contabile relative allo svolgimento delle missioni;
- il capo II (articoli da 8 a 10) prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in Paesi come Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi ad essi limitrofi, in relazione all?assistenza dei rifugiati;
- il capo III (articoli 11 e 12) prevede disposizioni finali relative alla copertura finanziaria (complessivamente pari a quasi 1,3 miliardi di euro) e all?entrata in vigore,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 198 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che:
- la lotta all?elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello di Unione e mondiale, costituisce una priorità politica europea;
- il controllo del pubblico può contribuire alla realizzazione di un sistema di tassazione societaria più equo ed efficiente in cui gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati, e

aumentare di conseguenza la fiducia dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la responsabilità sociale delle imprese nei riguardi del Paese in cui sono attive;
valutato che:
- con la proposta in esame si mira ad attuare nell?Unione europea l?azione 13 del piano BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell?OCSE, finalizzato a combattere l?erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che è stato avallato anche dal G20;
- la proposta stabilisce che le autorità fiscali devono ricevere dai gruppi societari con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di euro, che abbiano o meno la sede nell?Unione europea, purché vi esercitino attività economiche, la comunicazione Paese per Paese delle imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale;
- la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica tra il mese di giugno e dicembre 2015, cui hanno partecipato oltre quattrocento portatori di interessi;
valutato altresì che:
- la proposta, analogamente alla direttiva 2013/34/UE che va a modificare (c.d. "direttiva contabile"), si basa sull?articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, concernente l?adozione di direttive *"per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività",* che riguarda fra l?altro gli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi. Si tratta di una scelta corretta, anche perché la proposta di direttiva non riguarda l?armonizzazione delle imposte (nel qual caso il riferimento avrebbe dovuto essere all?articolo 115 del TFUE), ma solo l?obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull?imposta sul reddito;
- per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta è giustificata dalla natura transfrontaliera dell?operatività economica dei grandi gruppi societari e delle loro connesse attività di pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento;
- il principio di proporzionalità è rispettato poiché l?azione di cui alla proposta è limitata a quanto necessario per conseguire l?obiettivo proposto di una maggiore trasparenza per le questioni fiscali dei gruppi multinazionali. In tal senso, l?adempimento dell?obbligo di comunicare dati fiscali non rappresenta un onere eccessivo per imprese di grandi dimensioni, mentre alle microimprese e alle piccole imprese non saranno imposti nuovi obblighi;
- la proposta non necessità di nuove risorse umane o amministrative e non avrà alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell?Unione;
valutata infine la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell?articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la proposta in esame è meritevole di valutazione positiva, non solo perché attribuisce maggiore efficacia alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva, ma anche perché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico europeo in via di progressiva formazione e definizione concernente la responsabilità sociale delle imprese, cui questa Commissione sta contribuendo supportando le iniziative finalizzate a dare ad essa implementazione, come la "carta verde" in materia, di cui all?iniziativa dell?*Assemblée Nationale*;
l?ordinamento interno appare peraltro in buona parte già conforme agli obblighi previsti dalla proposta, che sono infatti già contemplati per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all?amministrazione finanziaria, ma non ancora per la comunicazione al pubblico.
Dispone infatti l?articolo 1, commi 145 e 146, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che, a fini di adeguamento alle direttive emanate dall?OCSE in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l?ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un?attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze siano stabilite le modalità per la trasmissione della predetta rendicontazione all?Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell?articolo 73 del TUIR, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d?imposta

precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 290 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che:
- il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l?elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all?atto dell?attraversamento delle frontiere esterne e l?elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
- con regolamento (UE) n. 1289/2013 è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al regolamento del 2001 con cui si consente ? tramite notifica alla Commissione europea ? la sospensione temporanea dell?esenzione dall?obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d?urgenza, e in base a criteri ben definiti, per risolvere eventuali difficoltà incontrate da uno o più Stati membri in caso di aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro al Paese terzo in questione;
valutato che:
- nel contesto dell?attuale situazione migratoria nell?Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia), del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l?attuale meccanismo di sospensione dell?obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza;
- la Commissione europea ha deciso quindi di presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l?attuale meccanismo di sospensione dei visti;
rilevato che:
- con la proposta in esame si procede a rafforzare il meccanismo per la sospensione temporanea dell?esenzione dall?obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo che figura nell?elenco dell?allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ("meccanismo di sospensione") rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un?eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa;
- l?uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione, per includere anche una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione anche di cittadini di Paesi terzi che sono transitati nel Paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l?Unione o uno Stato membro e il Paese terzo in questione, e un aumento sostanziale dei rischi per l?ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri;
- la base giuridica è costituita dall?articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- il rafforzamento dell?efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
preso atto che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo,
formula per quanto di competenza osservazioni non ostative.

# 1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195 (ant.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
**195ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio 2016.

Il Presidente CHITI comunica che, allo scadere del previsto termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2015, sono pervenuti 238 emendamenti e 23 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto, che saranno trasmessi immediatamente alla Commissione Bilancio.
Nel ricordare che rimane fermo, per giovedì 9 giugno, alle ore 14,00, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa presente che, a seguito di un attento vaglio dei consueti parametri che regolano l'ammissibilità, poiché gli emendamenti presentati apportano modifiche al testo pervenuto alla Camera dei deputati, essi vanno considerati come ammissibili.

Il PRESIDENTE ricorda, inoltre, che, tra le Commissioni politiche UE di Camera e Senato, esiste, almeno dall'inizio della corrente legislatura, una sorte di "buona pratica" reciproca secondo cui il provvedimento di recepimento della normativa europea che una Camera esamina e licenzia in prima lettura non è, tendenzialmente, mutato dall'altra Camera, allo scopo precipuo di procedere ad un celere

adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, onde evitare un accresciuto contenzioso con le istituzioni dell'Unione europea.

Pertanto, senza nulla togliere alla *vis* legislativa propria di ciascun parlamentare, si sente di suggerire, con riferimento al disegno di legge in oggetto, di addivenire, ove possibile, ad una trasformazione degli emendamenti proposti in appositi ordini del giorno di indirizzo al Governo, anche in considerazione della circostanza per cui è stata annunciata la prossima presentazione, in Senato e, quindi, in prima lettura, della nuova legge di delegazione europea, ove sarà possibile inserire, senza alcun tipo di ostacolo, qualsivoglia modifica normativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011** (n. COM (2016) 194 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra la proposta in titolo, ricordando che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte "frontiere intelligenti", comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES ? *Entry/Extit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP ? *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l?ingresso o l?uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen. Rileva, inoltre che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell?elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati.

Da, quindi, conto di una bozza di osservazioni favorevoli con rilievi per la Commissione di merito, allegata al resoconto della seduta odierna, constatando che la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l?istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell?UE, l?obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell?azione europea e al suo valore aggiunto.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, e, peraltro, appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi.

Con riferimento all?istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del legislatore europeo, ritiene opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex.

Auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell?Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l?Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*) chiede lumi sull'istituenda Agenzia informatica europea che, da quanto ha compreso, dovrebbe avere la missione di svolgere un "controllo superiore agli Stati" in materia di gestione delle frontiere dell'Unione europea.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), considerata la rilevanza della materia in esame, auspica un approfondimento ed una maggiore ponderazione della stessa da parte della 14a Commissione.

Dopo che il relatore MARAN (*PD*) ha ribadito che, con la proposta di regolamento in titolo, l'Unione intende armonizzare, attraverso ulteriori strumenti tecnologici, il controllo delle frontiere esterne dell'UE, non sostituendosi, di tal guisa, agli Stati membri, il PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa la discussione generale, propone di rinviare la votazione della bozza di osservazioni alla successiva seduta odierna, che avrà luogo alle ore 13,00.

Conviene la Commissione.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite** (n. COM (2016) 196 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) introduce la proposta di regolamento in titolo, strettamente connessa alla proposta n. 194 e dà conto di una bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegata al resoconto della seduta odierna, secondo cui la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure

riguardanti i controlli alle frontiere esterne.

Il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l?obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l?Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Relatore per l'esaurente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore URAS (*Misto*) condivide l'esigenza di approfondimento delle tematiche regolate dal suddetto progetto legislativo europeo, analogamente a quanto emerso nella precedente disamina dell'atto comunitario n. 194.

In particolare, stigmatizza l'orientamento prevalente, tipico dell'Unione europea, che trapela da tali provvedimenti, mossi, essenzialmente, da intenti "difensivi" e di chiusura rispetto agli epocali fenomeni migratori in atto, che investono, soprattutto, il fronte sud del continente europeo.

Si tratta, a suo modo di vedere, di provvedimenti "tampone" che mirano a rafforzare solamente l'azione di contenimento, alle frontiere esterne dell'Unione, di movimenti migratori che si rivelano vieppiù tragici e che non contengono soluzioni eziologiche di una problematica che, pur tuttavia, è stata affrontata in maniera positiva dalla proposta del Governo italiano denominata "*Migration compact*".

A tale ultimo riguardo, il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea il valore innovativo del citato documento italiano, il quale preconizza, per la prima volta, il trasferimento di ingenti risorse finanziarie sul territorio, ossia in Africa, allo scopo di drenare l'arrivo di richiedenti asilo e di profughi economici in Europa.

Il PRESIDENTE, quindi, analogamente da quanto stabilito in merito all'atto comunitario n. 194, nel dichiarare chiusa la discussione generale relativa al presente provvedimento, ne rinvia la votazione all'odierna seduta delle ore 13,00.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020** (n. COM (2016) 202 definitivo)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MOLINARI (*Misto*) introduce l'atto in parola, spiegando che esso prevede il

rifinanziamento del Gruppo consultivo europeo sull?informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group*, EFRAG), che è il consulente tecnico della Commissione europea per quanto riguarda le questioni di contabilità, per un importo pari a 13.831.000 euro per gli anni 2017-2020.

Conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, allegato al resoconto odierno, per cui la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l?instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di armonizzazione delle regole di informativa finanziaria e revisione contabile a livello europeo e mondiale, essenziale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali, che richiede un organismo consultivo indipendente con capacità e competenze adeguate, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, il finanziamento aggiuntivo di 13,831 milioni di euro, previsto dalla proposta di regolamento, relativo al quadriennio 2017-2020, considerato annualmente risulta inferiore di circa il 35 per cento rispetto al finanziamento 2014-2016.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nell'esprimere l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sullo schema di osservazioni testé illustrato, ritiene auspicabile, alla luce del Gruppo consultivo di cui alla mentovata proposta di regolamento, svolgere una disamina in dettaglio degli innumerevoli comitati o organismi che proliferano nella vasta galassia istituzionale dell'Unione europea.

Tale esigenza è condivisa anche dal senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) il quale, aggiunge la propria perplessità circa l'opportunità della creazione di tali gruppi e la loro successiva efficacia di funzionamento.

Anche secondo il relatore, senatore MOLINARI (*Misto*), sarebbe utile effettuare una ricognizione complessiva dei comitati che operano entro il quadro istituzionale dell'Unione europea.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), la ricognizione in parola si rende opportuna anche perché, in effetti, si è colti da una sostanziale frustrazione di fronte al lavoro eminentemente burocratico che viene svolto dai suddetti gruppi ristretti, i quali, molto spesso, si limitano a formulare dei responsi anodini, di dubbia utilità per gli Stati membri.

Il PRESIDENTE, quindi, nel riassumere gli orientamenti emersi durante la discussione, chiede agli Uffici di Segreteria della Commissione di attivarsi affinché, dopo l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015, la stessa Commissione possa fare il punto sulla situazione dei comitati e, soprattutto, sulle risposte che le Istituzioni europee forniscono ai pareri espressi dal Senato in fase ascendente.

Successivamente, dopo aver verificato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dal relatore.

La Commissione approva.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere su emendamenti non ostativo)

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dà conto degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale, richiamando il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067.

Formula, infine, uno schema di parere non ostativoper la Commissione di merito che è allegato alla seduta odierna.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*), in rappresentanza dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il voto di astensione sullo schema di parere del relatore.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la bozza di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

-

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETA' COM(2016) 194 DEF.

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte "frontiere intelligenti", comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES ? *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP ? *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l?ingresso o l?uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell?elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto ? sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull?uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica ? la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;
considerato che l?istituzione di un sistema di ingressi/uscite di cittadini di Paesi terzi, dallo spazio Schengen dell?UE, consente di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, e allo stesso tempo consente un?individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine, rafforzando la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità;
considerato, in particolare, che:
- l?istituzione dell?EES prevede di sostituire la timbratura con un sistema che consentirà di velocizzare i controlli di frontiera, facilitare il controllo sulla durata del soggiorno, informazioni precise sui respingimenti già emessi, e la possibilità di controlli di frontiera automatizzati. Attualmente, infatti, per i soggiornanti di breve periodo (90 giorni) cittadini di Paesi terzi viene apposto un timbro sul documento di viaggio, in base al quale è possibile calcolare la durata del soggiorno e verificare che questo non si prolunghi oltre il termine autorizzato. Il timbro risulta, tuttavia, spesso illeggibile o di difficile interpretazione. Analoga difficoltà è riscontrata dalle autorità consolari che devono trattare le domande di visto e stabilire la legittimità di precedenti visti sulla base dei timbri che figurano sul documento di viaggio;
- la proposta assicura l?interoperabilità fra il nuovo sistema EES e il sistema di informazione sui visti (VIS ? *Visa Information System*), aumentando l?efficienza e la rapidità nelle verifiche di frontiera e riducendo i casi di duplicazione del trattamento dei dati personali. In tal senso si pone anche la proposta di fissare a cinque anni il periodo di conservazione dei dati;
- per quanto riguarda gli identificatori biometrici, mentre le proposte del 2013 prevedevano dieci impronte digitali, la proposta riveduta suggerisce una combinazione di quattro impronte digitali e dell?immagine del volto, consentendo una sufficiente precisione nelle verifiche e nelle identificazioni, mantenendo al contempo il volume dei dati a un livello ragionevole e permettendo di accelerare i controlli di frontiera e di usare più ampiamente i sistemi *self-service* ai valichi di frontiera, la cui installazione è facoltativa per gli Stati membri. L?immagine del volto consente, poi, di verificare, in modo automatico, rapido e affidabile, all?ingresso successivo, se la persona sottoposta al controllo di frontiera è già registrata nell?EES;
- le autorità di polizia degli Stati membri ed Europol potranno, a determinate condizioni, accedere ai dati del EES, con notevoli benefici per il buon funzionamento delle loro indagini.
A tal fine, ai sensi dell?articolo 8 della proposta, ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l?immigrazione ? il cui personale debitamente autorizzato ha accesso all?EES ai fini dell?inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati ? e le comunica a eu-LISA (*EU Large-Scale IT Systems Agency*), l?agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- per quanto riguarda i costi, le proposte del 2013 prevedevano un importo indicativo di 1,1 miliardi di euro, mentre il sistema unico di cui alla proposta in oggetto stima a 480 milioni di euro l?importo necessario,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l?istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la

gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;
per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell?UE, l?obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell?azione europea e al suo valore aggiunto;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, la proposta appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi;
con riferimento all?istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del Legislatore europeo, si ritiene opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex;
si auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell?Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l?Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE**
SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETA' COM(2016) 196 DEF.

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte "frontiere intelligenti", comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES ? *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP ? *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l?ingresso o l?uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;
rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell?elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto ? sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull?uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica ? la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;
considerato che la proposta in titolo, che sostituisce la proposta del 2013, integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell?EES e all?interoperabilità fra l?EES e il sistema d?informazione visti (VIS ? *Visa Information System*);
considerato, in particolare, che le principali modifiche al codice frontiere Schengen riguardano:
- disposizioni volte a specificare le categorie di persone e di dati il cui inserimento nel sistema EES è

previsto o escluso, nonché le procedure relative alla verifica dei documenti di viaggio, del visto e all?accesso al sistema di informazione sui visti (VIS);
- disposizioni relative all?uso dei sistemi di controllo automatizzati, nonché di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria;
- l?eliminazione dell?obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell?ingresso e dell?uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (salvo che in caso di respingimento);
- la presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell?EES e la possibilità di confutare tale presunzione mediante elementi di prova attendibili;
- disposizioni relative a un periodo transitorio nei sei mesi successivi all?entrata in funzione dell?EES e relative i casi in cui un cittadino di Paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell?EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell?entrata in funzione del sistema;
- la registrazione nell?EES dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l?ingresso per un soggiorno di breve durata;
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;
il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l?obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l?Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell?azione europea e al suo valore aggiunto;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETA' COM(2016) 202 DEF.

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che esso prevede il rifinanziamento del Gruppo consultivo europeo sull?informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group*, EFRAG), che è il consulente tecnico della Commissione europea per quanto riguarda le questioni di contabilità, per un importo pari a 13.831.000 euro per gli anni 2017-2020;
ricordato che, nel 2009, con la decisione n. 716/2009/CE, è stato istituito un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell?informativa finanziaria e della revisione contabile, rinnovato per il periodo 2014-2020 con il regolamento (UE) n. 258/2014, a beneficio dell?EFRAG, della Fondazione IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e del *Public Interest Oversight Board* (PIOB).
considerato che con il regolamento del 2014, il finanziamento dell?EFRAG è stato limitato al periodo 2014-2016, a causa delle incertezze legate alla riforma della sua *governance*, conclusasi con l?approvazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento interno. La riforma ha rafforzato la legittimità e la rappresentatività dell?EFRAG e ha istituito il nuovo organo decisionale, il consiglio, nel quale sono rappresentati in maniera equilibrata interessi pubblici e privati;

considerato che la riforma dell?EFRAG è entrata in vigore il 31 ottobre 2014 e che, pertanto, la proposta di regolamento in titolo prevede di prorogarne il finanziamento per il periodo 2017-2020, nell?ambito del programma dell?Unione previsto dal citato regolamento (UE) n. 258/2014, con uno stanziamento aggiuntivo a valere sulla rubrica "Crescita intelligente e inclusiva" del Quadro finanziario pluriennale,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l?instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di armonizzazione delle regole di informativa finanziaria e revisione contabile a livello europeo e mondiale, essenziale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali, che richiede un organismo consultivo indipendente con capacità e competenze adeguate, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, il finanziamento aggiuntivo di 13,831 milioni di euro, previsto dalla proposta di regolamento, relativo al quadriennio 2017-2020, considerato annualmente risulta inferiore di circa il 35 per cento rispetto al finanziamento 2014-2016.

## PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2067

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale;
richiamato il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067;

rilevato che:
- gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6 consentono lo svolgimento di attività sotto copertura per l'accertamento dei reati di corruzione, in linea con la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (nell'ambito del Consiglio d'Europa), che ritiene opportuna la previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). La medesima scelta sottesa agli emendamenti in esame era stata compiuta nella XV legislatura con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge governativo (A.C. 3286, presentato il 4 dicembre 2007), che accompagnava la ratifica della citata Convenzione. Quel disegno di legge non fu approvato, mentre la Convenzione fu ratificata solo con legge 28 giugno 2012, n. 110, ma senza la previsione delle operazioni sotto copertura;
- gli emendamenti da 3.0.9 a 3.0.14, recanti norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (agropirateria, contraffazione, agromafie e tutti i reati connessi) erano stati in parte già presentati nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge europea 2015 (A.S. 2228) e, in quella sede, il 10 maggio 2016, erano stati ritirati e trasformati nell?ordine del giorno G5.200, accolto dal Governo, con il quale si è impegnato il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell?agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, *"anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria"*;
- gli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12, ivi inclusi gli emendamenti dei

relatori 7.1000, 8.1000, 9.1000 e 10.1000 incidono sulla disciplina della prescrizione. Su tale aspetto, si richiama il parere già reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge n. 2067, in cui si erano richiamati gli orientamenti della Commissione europea, compendiati nel documento SWD(2016), del 26 febbraio 2016, e nella raccomandazione specifica relativamente al 2015, volti a raccomandare all'Italia una revisione organica dell'istituto della prescrizione quale strumento per la lotta contro la corruzione;
- l'emendamento 30.0.1 introduce modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna a seguito di accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inosservanza dell'articolo 6 CEDU sul diritto a un equo processo. L'emendamento 30.0.2 mira alla revoca della sentenza di condanna quando la Corte dei diritti dell'uomo abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti in esame con l?ordinamento dell?Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

-

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345

**G/2345/1/14**
LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»,
premesso che:
l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;
per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
considerato che:
in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,
impegna il Governo:
a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

**G/2345/2/14**
ARRIGONI, CANDIANI
La Commissione,
premesso che:
l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie ? *vettori prioritari* ? in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo:

a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli habitat e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

**G/2345/3/14**

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

**G/2345/4/14**

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015».

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 ? che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della fili era in quanto è importante dare la massima trasparenza.

**G/2345/5/14**

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea ? Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani;

impegna, quindi, il Governo:

a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e prevedere l'eventuale indicazione della presenza di tali sostanze sulle etichette dei prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

**G/2345/6/14**

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agro alimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

impegna il Governo:

a porre in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agro alimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

**G/2345/7/14**

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

impegna il Governo:

a porre in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione «Made in Italy» possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera,

dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

**G/2345/8/14**

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

«Hacking Team» è una società di *information technology* con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo: sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FSI;

i suoi sistemi di controllo remoto (RCS Galileo) permettono di monitorare le comunicazioni degli utenti di *internet*, decifrare i loro *file* e le loro *e-mail* criptati, registrare le conversazioni telefoniche, Skype e altre comunicazioni Voice over IP, di attivare a distanza microfoni e videocamere sui computer presi di mira, tenere sotto controllo telefoni cellulari (telefonate, rubriche, sms, spostamenti, calendari, eccetera), di leggere e rilevare anomalie nel mondo dei *social network*;

la società è stata criticata per aver fornito tali servizi a Governi scarsamente rispettosi dei diritti umani;

sin dal 2012 gli strumenti di *Hacking Team* Srl sono stati associati a numerosi attacchi a dissidenti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, in almeno 21 Paesi;

*Hacking team* dichiara di essere in grado di disabilitare i *software* distribuiti in caso di uso non etico, tuttavia, la società, posta dinanzi a prove stringenti che dimostravano l'utilizzo dei suoi strumenti da parte di Governi accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani, ha sostanzialmente deciso di non confermare o negare le accuse;

secondo il *report* pubblicato da «*Privacy international*», del febbraio 2016, *Hacking Team* avrebbe venduto sofisticati strumenti di controllo remoto alla *Technical research department* (TRD), un'unità segreta legata al servizio generale di *intelligence* egiziano;

in tale *report*, *Hacking Team* sostiene di avere l'autorizzazione delle autorità italiane alle vendite in Egitto;

premesso altresì che:

la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico il 3 aprile 2015 ha effettivamente rilasciato un'autorizzazione globale individuale alla società *Hacking Team* Srl per esportare il Remote Control System Solution «Galileo», ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

tale prodotto è ascrivibile alla categoria 4A005 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che annovera al suo interno: «i sistemi, le apparecchiature e le loro componenti appositamente progettati o modificati per la generazione, il funzionamento, la consegna di, o la comunicazione con il "*software* di intrusione"»;

l'autorizzazione è stata concessa per diversi Paesi terzi tra i quali particolare menzione meritano: l'Egitto, l'Iraq, il Kuwait e l'Arabia Saudita;

considerato che:

a seguito dell'uccisione del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra EI Cairo e Alessandria, molte fonti giornalistiche hanno affermato che a determinare il sequestro e l'uccisione dello studente sarebbero stati i contatti e i numeri di cellulare presenti sul cellulare;

in proposito, l'atto di sindacato ispettivo n. 3-02622 Pubblicato il 25 febbraio 2016, nella seduta n. 582 del Senato della Repubblica chiedeva, tra l'altro, quali fossero state le verifiche fatte e le motivazioni per l'autorizzazione e se il Governo avesse verificato a quale organizzazione governativa

egiziana fosse destinato;

il 31 marzo 2016 la citata Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato formalmente alla Hacking Team Srl e alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio analisi dei Rischi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la revoca con decorrenza immediata dell'autorizzazione globale individuale PCI/8076 riferita, appunto, al *software* Galileo;

la motivazione addotta si basa sulle: «mutate situazioni politiche in alcuni dei citati Paesi»;

tuttavia, nella summenzionata comunicazione la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale specifica che la *Hacking Team* potrà continuare ad esportare il *software* Galileo avvalendosi dell'autorizzazione specifica individuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2003;

considerato altresì che:

l'ordinamento italiano, tramite la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», all'articolo 1, commi 5 e 6, vieta espressamente l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, quando tali azioni siano, tra l'altro, in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali, verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

per contro, la normativa nazionale disciplinante l'esportazione di tecnologia a duplice uso, con specifico riferimento al succitato decreto legislativo n. 96 del 2003, non reca un esplicito divieto ad esportare queste tecnologie a Governi responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

difatti, né i criteri di rilascio delle diverse autorizzazioni all'esportazione, né quelli sottesi alle procedure di diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione (previsti dall'articolo 8), prevedono un riferimento al rispetto e alla tutela dei diritti umani;

il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca: «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, in riferimento all'articolo in commento afferma che il decreto legislativo che sarà successivamente adottato mira ad introdurre misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali previsti dalla citata legge 9 luglio 1990, n. 185;

oltre all'aggiornamento e alla necessaria omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio si intende, al contempo, innovare la materia attraverso i seguenti elementi, quale un attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. Il paradosso del *dual use*, ad esempio, è proprio la necessità di preservare l'attività d'impresa in un ambiente più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari con evidenti (o subdoli) fini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire e questo è possibile con le norme in esame;

tuttavia, il dossier 283/3 del Servizio studi del Senato della Repubblica evidenzia la vaghezza dei criteri direttivi contenuti nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del citato articolo 7;

impegna il Governo a:

prevedere l'inserimento, nella normativa nazionale disciplinante l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, di un esplicito riferimento al rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali, in linea con quanto già previsto per l'esportazione di armamenti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

impedire il rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione per la vendita di sistemi di controllo remoto verso Governi responsabili di accertate violazioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo.

**G/2345/9/14**

CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

all'articolo 7, il provvedimento prevede attualmente che spetti al Governo il compito di emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

all'imposizione del regime sanzionatorio decretato contro la Russia dall'Unione europea non tutti i Paesi dell'Unione hanno dato la stessa ferrea attuazione del nostro Paese. Risulta anzi vero il contrario;

non sarebbe quindi saggio colpire con eccessiva durezza gli imprenditori del nostro Paese che reagissero al pericolo di perdere quote di mercato a causa del comportamento meno virtuoso di altri Stati meno virtuosi nell'imporre il rispetto delle sanzioni;

l'esportazione di materiali proliferanti ha invece gravissime ripercussioni sulla sicurezza internazionale e deve pertanto essere scoraggiata in modo deciso;

sarebbe quindi opportuno differenziare i regimi penale ed amministrativo di punizione per l'eventuale violazione degli embarghi commerciali da quelli che colpiranno la ben più grave collaborazione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

impegna il Governo:

a tener conto del diverso grado di gravità che hanno le violazioni degli embarghi commerciali e quelle dei regimi di controllo delle esportazioni dei beni suscettibili di essere impiegati nella produzione di armi di distruzione di massa da parte di Stati cosiddetti canaglia, in modo tale da colpire più duramente queste ultime.

**G/2345/10/14**

CONSIGLIO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 8, delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei

consumatori,

impegna il Governo

a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

**G/2345/11/14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei *default* o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non

solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, di un ulteriore principio di delega che tenga conto dei princìpi e criteri direttivi esplicitati in premessa.

**G/2345/12/14**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della. delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles;

impegna il Governo:

a prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

**G/2345/13/14**

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile;corre tuttavia specificare che il limitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici;

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel

breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

**G/2345/14/14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europeo ? legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera *g)*, all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti *internet* di confronto;

la lettera *l)* dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti *internet* per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo

che ogni sito *internet* di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

**G/2345/15/14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 20 14/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

**G/2345/16/14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco

sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 20 14/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

**G/2345/17/14**

CANDIANI, STEFANI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di

quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

**G/2345/18/14**

GAMBARO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014 I 26 IUE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, la direttiva fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e non anche la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, e si riferiscono alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva;

i requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

tra i princìpi e i criteri direttivi specifici da adottare in sede di recepimento, la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 20 specifica che in sede di recepimento si dovrà provvedere alla riforma dell'attività di riscossione dei diritti della SIAE, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, in particolare in riferimento all'attività dei mandatari territoriali;

in relazione ai mandatari, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, i principi e criteri direttivi dispongono che si dovranno garantire modalità di selezione pubblica trasparenti, sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato; una distribuzione territoriale equa e proporzionata, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, nonché la mancanza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

la successiva lettera *n)*, comma 1, del medesimo articolo 20, prevede la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le esigenze rappresentate dal mercato, prevedendone la conseguente riforma;

si ritiene opportuno rafforzare ulteriormente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei mandatari territoriali, nonché la loro terzietà nei confronti dei portatori di interessi e della stessa utenza;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 2014/26/UE, riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali, di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame, e comunque in sede di predisposizione dei criteri direttivi specifici del prossimo disegno di legge di delegazione europea 2016 la cui presentazione è fissata entro il 31 luglio 2016, che i mandatari territoriali siano obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

**G/2345/19/14**

LIUZZI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle

direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

? alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;

? al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;

? alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

? all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;

? alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;

? alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi

? alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;

? alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;

? alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;

? alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordi enti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

? all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

? alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermedi azione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

? il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente *(ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

? al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il

silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

? nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

**G/2345/20/14**

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

? alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;

? al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;

? alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

? all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;

? alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;

? alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;

? alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;

? alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;

? alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;

? alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

? all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

? alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

? il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente *(ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

? al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

? nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

**G/2345/21/14**

MONTEVECCHI, CRIMI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della

direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

**G/2345/22/14**

CANDIANI

La commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

**G/2345/23/14**

CANDIANI

La commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato

interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

Art. 1

**1.1**

Bottici

*All'allegato* B*, sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.*

**1.2**

Uras

*All'Allegato* B*, dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

**1.3**

Uras

*All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

**1.4**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 2, dopo le parole:* «pareri previsti dalla legge,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

Art. 3

**3.1**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 1, dopo la parola:* «Ministro della Giustizia,» *, inserire le seguenti parole:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**3.2**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «autorità nazionale competente designata» *con le seguenti:* «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

**3.3**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole:* «territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

**3.4**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

**3.5**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* c)*, aggiungere, infine, le parole:* «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

**3.6**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* c)*, aggiungere, infine, le parole:* «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

**3.7**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* d)*, sostituire le parole:* «di eradicazione e di gestione» *con le seguenti:* «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.8**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* d)*, dopo le parole:* «di eradicazione» *aggiungere le seguenti:* «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

**3.9**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2 lettera* d)*, dopo le parole:* «e di gestione» *aggiungere le seguenti:* «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.10**

Candiani, Arrigoni, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* d)*, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

**3.11**

Candiani, Arrigoni, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* d)*, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «60 per cento».

**3.12**

De Petris, Uras, CARDINALI

*Al comma 2, dopo la lettera* d)*, aggiungere i seguenti:*

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie

delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*d-ter)* sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

Art. 4

**4.1**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *eliminare le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**4.2**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 1, dopo la parola:* «Governo»*, inserire le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

**4.3**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 1, dopo la parola:* «Governo»*, inserire le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**4.4**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

**4.5**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

**4.6**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* d)*, premettere la lettera*:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* ed *f)*;».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole:* «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* ed *f)*,».

**4.7**

Arrigoni, Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Art. 5

**5.1**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «ventiquattro».

**5.2**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

**5.3**

Ruta, CARDINALI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

**5.4**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* «, anche mediante l'eventuale» *fino alla fine del comma.*

**5.5**

Ruta, CARDINALI

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

**5.6**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 2, dopo la parole:* «Bolzano», *inserire, in fine, le seguenti parole:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**5.7**

Tarquinio, Liuzzi, Bonfrisco, Bruni, D'ambrosio Lettieri, Perrone, Zizza, Giovanni MAURO

*Al comma 3, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.8**

Tarquinio, Liuzzi, Bonfrisco, Bruni, D'ambrosio Lettieri, Perrone, Zizza, Giovanni MAURO

*Al comma 3, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

**5.9**

Tarquinio, Liuzzi, Bonfrisco, Bruni, D'ambrosio Lettieri, Perrone, Zizza, Giovanni MAURO

*Al comma 3, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di

commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.10**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «prevista dalla vigente normativa europea» *con le seguenti:* alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

**5.11**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «obbligatoria in etichetta» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

**5.12**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a) *dopo le parole:* «obbligatoria in etichetta» *aggiungere le seguenti:* «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

**5.13**

Fattori

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «o, se diverso,» *con la seguente:* «e».

**5.14**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

**5.15**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

**5.16**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *dopo le parole:* «di confezionamento» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti commercializzati in Italia,».

**5.17**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* «al consumatore e» *con le seguenti:* «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

**5.18**

Donno

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole da:* «nonché», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «nonché l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia

prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;».

**5.19**

De Petris, Uras, CARDINALI

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

**5.20**

De Petris, Uras

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine della materia prima agricola per gli alimenti mono-ingrediente, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nelle filiere di lavorazione, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

**5.21**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;».

**5.22**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

**5.23**

Fattori

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, nel rispetto delle normative comunitarie, per i prodotti alimentari destinati al mercato nazionale l'indicazione sull'etichetta della provenienza delle materie prime utilizzate».

**5.24**

Donno

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;».

**5.25**

Fattori

*Al comma 3, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere, in applicazione dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione».

**5.26**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3, sopprimere la lettera* b).

**5.27**

De Petris, Uras

*Al comma 3 sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.».

**5.28**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 3 lettera* b) *dopo le parole:* «evitando sovrapposizioni con altre autorità» *aggiungere le seguenti:* «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

**5.29**

De Petris, Uras, ORELLANA

*Al comma 4, dopo le parole:* «il Governo,» *inserire le seguenti:* «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

**5.0.1**

De Petris, Uras

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.1151 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti immessi in commercio direttamente dagli agricoltori e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

*b)* riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

*c)* prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

*d)* prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

*e)* prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

**7.1**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sei».

**7.2**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sette».

**7.3**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «nove».

**7.4**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «dieci».

**7.5**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «undici».

**7.6**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «con il Ministro della Giustizia».

**7.7**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 1 , dopo le parole:* « n. 234,» «aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**7.8**

Uras, CARDINALI

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «acquisito il parere parlamentare».

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto

legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

**7.9**

Uras, GINETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e della semplificazione».

**7.10**

Cotti, MONTEVECCHI

*Al comma 1 sopprimere le parole:* «e della semplificazione».

**7.11**

Candiani, Giovanni MAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

**7.12**

Uras, ORELLANA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185» *con le seguenti:* «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

**7.13**

Cotti, MONTEVECCHI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «fermo restando» *con le seguenti:* «nel rispetto di».

**7.14**

Battista, Zeller, Laniece, Orellana

*Al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* allo scopo di rafforzare l'efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello di sicurezza e un'adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso, adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;».

**7.15**

Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO

*Al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» *con le seguenti:* «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

**7.16**

Battista, Zeller, Laniece, Orellana

*Al comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo, tutelando altresì la morale pubblica;».

**7.17**

Orellana

*Al comma 2, lettere* b)*,* c) *ed* f)*, dopo le parole:* «merci che potrebbero essere utilizzate», *inserire le seguenti:* «, anche indirettamente,».

**7.18**

Uras, MONTEVECCHI
*Al comma 2 lettera* c), *sopprimere la parola:* «determinate».
**7.19**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* c), *sopprimere la parola:* «determinate».
**7.20**
Uras
*Al comma 2 sopprimere la lettera* d).
**7.21**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, sopprimere la lettera* d).
**7.22**
Orellana
*Al comma 2, lettera* d) *sopprimere le parole da:* «, con riduzione degli oneri», a:«strumenti autorizzativi semplificati».
**7.23**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» *con le seguenti:* «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».
**7.24**
Uras
*Al comma 2, lettera* e) *sostituire la parola:* «adottabili» *con le seguenti:* «da adottare».
**7.25**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* e), *sostituire la parola:* «adottabile» *con le seguenti:* «da adottare».
**7.26**
Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO
*Al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole:* «a duplice uso» *con le seguenti:* «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».
**7.27**
Uras
*Al comma 2, lettera* e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «previa individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso ? non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 ? da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».
**7.28**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* e), *aggiungere, in fine, le parole:* «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso ? non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 ? da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».
**7.29**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* f), *sostituire le parole:* «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» *con le parole:* «penali e amministrative».
**7.30**
Uras
*Al comma 2 lettera* f) *sopprimere le parole:* «proporzionate e dissuasive».
**7.31**

Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* f), *sopprimere le parole:* «, proporzionate e dissuasive».

**7.32**
Candiani, Giovanni MAURO
*Al comma 2, lettera* f), *aggiungere, in fine, le parole:* «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

**7.33**
Candiani, Giovanni MAURO
*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «penali o».

**7.34**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* g), *sostituire le parole:* «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» *con le parole:* «penali e amministrative».

**7.35**
Uras, CANDIANI
*Al comma 2 lettera* g), *sopprimere le parole:* «proporzionate e dissuasive».

**7.36**
Cotti, MONTEVECCHI
*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «, proporzionate e dissuasive».

**7.37**
Candiani
*Al comma 2, lettera* g), *sopprimere le parole:* «e dissuasive».

**7.38**
Cotti, MONTEVECCHI
*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

**7.39**
Uras, CANDIANI
*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

Art. 8

**8.1**
Liuzzi, Bonfrisco, Giovanni MAURO
*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**8.2**
Consiglio, Candiani
*Al comma 1, dopo le parole:* «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

**8.3**
Consiglio, Candiani
*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* «e coordinamento» *aggiungere le seguenti:* «e complemento».

**8.4**

Consiglio, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

**8.5**

Consiglio, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

**8.6**

Consiglio, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

**8.7**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* d), *sopprimere le parole:* «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

**8.8**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «compreso l'eventuale aggiornamento» *con le seguenti:* «compresi i necessari aggiornamenti».

**8.9**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* «l'eventuale aggiornamento» *con le seguenti:* «l'aggiornamento».

**8.10**

LIUZZI, BONFRISCO

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

Art. 9

**9.1**

Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo le parole:* «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», *aggiungere le seguenti:* «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della fili era di produzione e di distribuzione,».

**9.2**

De Petris, CANDIANI, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 2 lettera* a) *sostituire la parola:* « criteri» *con le seguenti:* «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

**9.3**

Uras, De Petris, CANDIANI

*Al comma 2 lettera* d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio

della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

**9.4**

Consiglio, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

**9.5**

Consiglio, Candiani

*Al comma 2, lettera* f), *sopprimere la parola:* «anche».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* «possano essere» *con la seguente:* «siano».

**9.6**

De Petris, Uras, CANDIANI

*Al comma 2, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

**9.7**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 3, dopo le parole:* «per i costi di missione» *inserire le seguenti:* «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

Art. 10

**10.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**10.2**

Bonfrisco, Augello, Bruni, Compagna, D'ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

*Al comma 2, premettere alla lettera* a) *la seguente:*

«*0a)* prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

**10.3**

Bottici

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1. alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «*con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici*»;*

*2. alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»*;*

*3. alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

**10.4**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «al Comitato partecipino» *inserire le seguenti:* «, con un proprio rappresentante,».

**10.5**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* c), *dopo le parole:* «del Comitato assistano» *inserire le seguenti:* «, con un proprio rappresentante,».

**10.6**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, lettera* d), *dopo le parole:* «sono rese pubbliche» *inserire le seguenti:* «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera *b)* del presente comma».

**10.7**

Molinari, Vacciano, De Petris, Bencini, ORELLANA

*Al comma 2, lettera* e)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

**10.8**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 2, lettera* g)*, dopo le parole:* «COVIP e» *inserire le seguenti:* «l'obbligo».

**10.9**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 2, lettera* m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

**10.10**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* m)*, aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IV ASS, della COVIP e dell'AGCM».

**10.11**

Liuzzi

*Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:* «le amministrazioni interessate» *inserire le seguenti:* «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera *e)* inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

Art. 11

**11.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

**11.2**

Uras, CANDIANI

*Al comma 2, dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento»;

**11.3**

Uras, CANDIANI

*Al comma 2, dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

**11.4**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico

del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.5**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

*a)* un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

*b)* un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

**11.6**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.7**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

**11.8**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

**11.9**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.10**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.11**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*d-ter)* attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.12**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

**11.13**

Comaroli, Arrigoni, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del

regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

**11.14**

Comaroli, Arrigoni, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)* del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

**11.15**

Comaroli, Arrigoni, Tosato, Candiani

*Al comma 2, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

Art. 12

**12.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

**12.2**

Orellana

*Al comma 1, dopo la lettera* i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* prevedere una detrazione fiscale, pari al 3 per cento del totale transato annuo, per i consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti presso esercenti commerciali, con il duplice obiettivo di limitare i costi direttamente connessi all'utilizzo e alla gestione del contante e ridurre l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

**12.3**

Molinari, Vacciano, De Petris, Bencini, ORELLANA

*Al comma 1, dopo la lettera* n)*, inserire le seguenti:*

«*n-bis)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

*n-ter)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

**12.4**

Liuzzi, Bonfrisco

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

**12.5**

Liuzzi, Bonfrisco

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

*a)* Per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

*b)* A decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Art. 13

**13.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

Art. 14

**14.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «, il Governo» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**14.2**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* «senza necessità di».

**14.3**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «il CICR».

**14.4**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma l, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

**14.5**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

**14.6**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* e), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

**14.7**

Molinari, Vacciano, De Petris, Bencini

*Al comma 1, lettera* e), *numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole:* «, anche informaticamente;».

**14.8**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* g), *dopo le parole:* «di confronto» *aggiungere le seguenti:* «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

**14.9**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

**14.10**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

**14.11**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, le parole:* «, e che obbligatoriamente ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

**14.12**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* i), *numero 2, sostituire la parola:* «possono» *con le seguenti:* «non possono».

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:* «il caso di trasferimento del conto, oppure».

**14.13**

Bottici, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* i), *numero 4, sostituire le parole:* «nel canone annuo» *con le seguenti:* «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

**14.14**

Comaroli, Tosato, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

**14.15**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15

**15.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole:* «interessi diffusi» *con le parole:* «interessi legittimi».

**15.2**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *prima della parola:* «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) *dopo le parole:* «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

**15.3**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, lettera* d), *capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole:* «ottenere e conservare» *inserire le seguenti:* «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del *trust*,».

**15.4**

Caliendo, Amidei, Floris, SCILIPOTI ISGRO'

*Al comma 2, lettera* d)*, al numero 3), dopo le parole:* «legge 16 ottobre 1989, n. 364», *inserire le seguenti:* «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

**15.5**

Caliendo, Amidei, Floris, SCILIPOTI ISGRO'

*Al comma 2, lettera* d)*, al numero 4):*

a) *dopo le parole:* «prevedere che, per i *trust,», inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust*,»;

b) *dopo le parole:* «in un'apposita sezione»*, inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

**15.6**

Caliendo, Amidei, Floris, SCILIPOTI ISGRO'

*Al comma 2, lettera* d)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti

di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

*a)* la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

*b)* ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*c)* la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

*d)* ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*e)* esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

**15.7**

Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA

*Al comma 2, lettera* n)*, dopo la parola:* «GAFI»*, inserire le seguenti:* «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

Art. 16

**16.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**16.2**

Fattori, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «per mezzo dei biocarburanti» *aggiungere le seguenti:* «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

Art. 17

**17.1**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**17.2**

Fattori, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* d)*, sostituire la parola:* «sufficiente» *con le seguenti:* «di sei mesi».

Art. 18

**18.1**

Crosio, Candiani

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

**18.2**

Crosio, Candiani

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

**18.3**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».
**18.4**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, dopo le parole:* «24 dicembre 2012, n. 234» *inserire le seguenti parole:* «installato a bordo delle navi UE».
**18.5**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, dopo le parole:* «24 dicembre 2012, n. 234» *inserire le seguenti parole:* «anche per vigilare sulle condizioni per l'apposizione del marchio di conformità».
**18.6**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, dopo le parole:* «alla direttiva» *inserire le seguenti parole:* «in materia di obblighi degli operatori economici del settore».
**18.7**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».
**18.8**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».
**18.9**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».
**18.10**
Crosio, Candiani
*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

Art. 19

**19.1**
Liuzzi, Bonfrisco
*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».
**19.2**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «punito» *inserire le seguenti:* «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
**19.3**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* b), *dopo la parola:* «punito» *inserire le seguenti:* «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».
**19.4**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» *con le seguenti:* «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

**19.5**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «temporanea» *con la seguente:* «perpetua».
**19.6**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «temporanea» *con le seguenti:* «minima di dieci anni».
**19.7**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «duecento quote e non superiore a seicento quote» *con le seguenti:* «trecento quote e non superiore a novecento quote».
**19.8**
Candiani, Stefani
*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «duecento quote» *con le seguenti:* «duecentocinquanta quote».
**19.9**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».
**19.10**
Molinari, Vacciano, Bencini, Maurizio Romani, ORELLANA
*Al comma 1, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

Art. 20

**20.1**
Liuzzi, Bonfrisco
*Al comma 1, dopo le parole:* «il Governo» *inserire le seguenti:* «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».
**20.2**
Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra
*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «il Governo» *sono aggiunte le seguenti:* «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrano, con lle seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».
**20.3**
Ichino, Puppato, Fucksia, Gibiino, Laniece, Liuzzi, Mancuso, Pelino, Stefano, Compagnone, Dalla Zuanna, D'adda, Di Giorgi, Favero, Idem, Lanzillotta, Maran, Pagliari, Scalia, Sollo, Susta
*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

2. *alla lettera* m), *sostituire le parole:* «degli altri organismi di gestione collettiva» *con le seguenti:* «degli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» *e sostituire le parole da:* «, della relazione» *fino a:* «gestione collettiva» *con le seguenti:* «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;

3. *dopo la lettera* m)*, inserire le seguenti:*

«*m-bis)* garantire che gli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

*m-ter)* prevedere che gli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

*m-quater)* assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».

**20.4**

Ichino, Puppato, Fucksia, Gibiino, Laniece, Liuzzi, Mancuso, Pelino, Stefano, Compagnone, Dalla Zuanna, D'adda, Di Giorgi, Favero, Idem, Lanzillotta, Maran, Pagliari, Scalia, Sollo, Susta

*Al comma 1, lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;».

**20.5**

Ichino, Puppato, Fucksia, Gibiino, Laniece, Liuzzi, Mancuso, Pelino, Stefano, Compagnone, Dalla Zuanna, D'adda, Di Giorgi, Favero, Idem, Lanzillotta, Maran, Pagliari, Scalia, Sollo, Susta

*AI comma 1, lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE, liberamente scelti;».

**20.6**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra, CIOFFI

*Al comma 1, alla lettera* a)*, premettere le seguenti:*

«*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

*0a-bis)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-ter)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*0a-quater)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*0a-quinquies)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare ? a talune categorie

di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori ? il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

*0a-septies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

*0a-octies)* prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

*0a)-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

*0a-decies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

*0a-undecies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e

trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.7**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, alla lettera* a)*, premettere le seguenti:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.8**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

**20.9**

Montevecchi, Crimi

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

**20.10**

Montevecchi, Crimi

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

**20.11**

Candiani

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone

comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

**20.12**

Candiani

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire la parola:* «assicurare» *con le seguenti:* «accertare, attraverso gli organismi competenti».

**20.13**

Candiani

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire la parola:* «assicurare» *con la seguente:* «accertare».

**20.14**

Fucksia, Bencini, ICHINO

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva» *con le seguenti:* «organismi di gestione collettiva».

**20.15**

Fucksia, Bencini, ICHINO

*Al comma 1, dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

*a-ter)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

*a-quater)* assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta;

*a-quiquies)* assicurare che gli organismi di gestione collettiva consentano ai titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto-giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri di godere di un trattamento non discriminatorio».

**20.16**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

*c-ter)* prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

*c-quater)* prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

*c-quinquies)* garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

*c-sexies)* stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una

licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

*c-septies)* assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

*c-octies)* prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

*c-nonies)* sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

**20.17**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, alla lettera* d), *dopo la parola:* «prescrivere» *aggiungere le seguenti:* «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

**20.18**

Candiani

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

**20.19**

Candiani

*Al comma 1, lettera* e), *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

**20.20**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, alla lettera* f)*, dopo le parole:* «collettiva ripartiscano» *aggiungere le seguenti:* «, ciascuno per proprio conto,».

**20.21**

Candiani

*Al comma 1, lettera* f)*, sopprimere le seguenti parole:* «quanto più possibile».

**20.22**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, dopo la lettera* f)*, inserire le seguenti:*

«*f-bis)* stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

*f-ter)* per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

*a)* ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora

tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

*b)* a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

*f-quater)* sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

*a)* il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

*b)* il nome del titolare dei diritti;

*c)* il nome dell'editore o produttore pertinente;

*d)* qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

*f-quinquies)* stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

**20.23**

Fucksia, Bencini, ICHINO

*Al comma 1, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere, per gli organismi di gestione collettiva, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni idonee ad identificare e localizzare i titolari dei diritti i cui importi possono essere distribuiti. Gli importi non distribuibili e la loro destinazione deve essere decisa dall'assemblea dei membri degli organismi di gestione collettiva;».

**20.24**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

«*g)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d)*, della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

*Conseguentemente, all'articolo 71*-octies*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3*-bis.

**20.25**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Al comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

**20.26**

Crosio, Candiani

*Al comma 1, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

**20.27**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera* h).

**20.28**

Crosio, Candiani

*Sopprimere la lettera* h).

**20.29**

Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* i)*, aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

**20.30**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, alla lettera* i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

**20.31**

Montevecchi

*Al comma 1 sopprimere la lettera* l).

**20.32**

Montevecchi

*Al comma 1 sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

**20.33**

Blundo, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, sostituire la lettera* l) *con la seguente:*

«*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

**20.34**

Blundo, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1 lettera* l) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di esenzione» *aggiungere le seguenti:* «parziale,»;

b) *dopo le parole:* «spettacoli dal vivo» *aggiungere le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;

c) *sopprimere le parole da:* «,nonché in caso di eventi» *fino alla fine della lettera*.

**20.35**

Candiani

*Al comma 1, comma 1, lettera* l), *sostituire le parole:* «cento partecipanti» *con le seguenti:* «duecento partecipanti».

**20.36**

FUCKSIA, BENCINI

*Al comma 1, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* prevedere specifiche disposizioni che assicurino che le persone che gestiscono le attività degli organismi digestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse, in

maniera sana, prudente e appropriata».

**20.37**

Ichino, Puppato, Fucksia, Gibiino, Laniece, Liuzzi, Mancuso, Pelino, Stefano, Compagnone, Dalla Zuanna, D'adda, Di Giorgi, Favero, Idem, Lanzillotta, Maran, Pagliari, Scalia, Sollo, Susta

*Al comma 1, dopo la lettera* m), *inserire la seguente:* «*m-bis)* prevedere che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia attribuito il compito di vigilare sul rispetto della direttiva 2014/26/UE e della normativa nazionale adottata ai sensi del presente articolo, da parte degli organismi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 e sulle condizioni di effettiva concorrenza nel settore, anche imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le eventuali violazioni commesse e ad essa notificate».

**20.38**

Liuzzi, Bonfrisco

*Al comma 1, premettere alla lettera* n), *la seguente:*

«*0n)* al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

**20.39**

Crosio, Candiani

*Sostituire la lettera* n) *con la seguente:*

«*n)* determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

**20.40**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Al comma 1, alla lettera* n)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* «ridefinire» *con la parola:* «determinare»;

b) *prima delle parole:* «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

**20.41**

Blundo, MONTEVECCHI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera* n)*, dopo le parole:* «direttiva 2014/26/UE» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

**20.42**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, lettera* n)*, dopo le parole:* «requisiti minimi necessari», *sono aggiunte le seguenti:* «per gli organismi di gestione collettiva e».

**20.43**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

**20.44**

Crosio, Candiani

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

**20.45**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

**20.46**

Crosio, Candiani

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o)* si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

**20.47**

Amidei, Floris, Scilipoti Isgro', LIUZZI

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.48**

Crosio, Candiani

*Dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.49**

Crimi, Montevecchi, Endrizzi, Morra

*Al comma 1, dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

**20.50**

Fucksia, Bencini, ICHINO

*Al comma 1, dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* prevedere politiche e campagne di informazione rivolte ai titolari dei diritti idonee al raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza dei loro diritti e dell'ammontare degli importi derivanti;

*n-ter)* assicurare che il Governo adotti le misure necessarie ad assicurare che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

*n-quater)* abrogare espressamente le disposizioni di legge e/o di regolamento che riconoscono in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori l'attività di intermediazione sotto ogni forma, diretta e/o indiretta, dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate ovvero dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, ed in particolare le norme contenute nella legge 633/19411;».

**20.51**

Liuzzi, Bonfrisco

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

# 1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 196 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
**196ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l?esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che, in attesa dell?esame degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, e della eventuale presentazione di subemendamenti alle proposte modificative presentate al disegno di legge in titolo, si procede all?illustrazione dei medesimi emendamenti ed ordini del giorno.

Gli ordini del giorno G/2345/1/14, G/2345/2/14, G/2345/3/14, G/2345/4/14, G/2345/5/14, G/2345/6/14 e G/2345/7/14 sono considerati come illustrati.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l?ordine del giorno

G/2345/8/14, spiegando che esso, tra l?altro, mira a responsabilizzare il Governo, al quale viene richiesta la garanzia del rispetto dei diritti umani nella disciplina della normativa nazionale relativa alle tecnologie a duplice uso.

Vengono considerati illustrati anche gli ordini del giorno G/2345/9/14, G/2345/10/14, G/2345/11/14 e G/2345/12/14.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l?ordine del giorno G/2345/13/14 che sottolinea l?esigenza di incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici e della moneta digitale.

Gli ordini del giorno G/2345/14/14, G/2345/15/14, G/2345/16/14, G/2345/17/14, G/2345/18/14, G/2345/19/14, G/2345/20/14, G/2345/21/14, G/2345/22/14 e G/2345/23/14 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all?illustrazione degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 sono dati per illustrati.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di ritirare gli emendamenti 7.17 e 7.22.

Tutte le proposte emendative riguardanti gli articoli 8, 9 e 10 sono considerate come illustrate, salvo la proposta 10.7, che è brevemente illustrata dal senatore MOLINARI (*Misto*), il quale, con la medesima, auspica che la Banca d'Italia svolga il ruolo di guida delle politiche macroprudenziali d'intesa, però, con il Ministero dello sviluppo economico.

Tutti gli emendamenti riferiti all?articolo 11 sono considerati come illustrati.

I senatori ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e MOLINARI (*Misto*) illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 12.2 e 12.3, mentre i restanti emendamenti all?articolo 12 sono dati per illustrati.

Tutti gli emendamenti agli articoli 13 e 14 sono considerati come illustrati, salvo l?emendamento 14.7 di cui da conto brevemente il senatore MOLINARI (*Misto*) .

Tutti gli emendamenti all'articolo 15 vengono considerati illustrati, salvo l'emendamento 15.7 su cui si sofferma il senatore MOLINARI (*Misto*) .

Tutte le proposte modificative riferite agli articoli 17 e 18 sono date per illustrate.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.10, laddove gli emendamenti 19.1 e 19.8 sono dati per illustrati.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 20 vengono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011** (n. COM (2016) 194 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l?esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni predisposta dal relatore allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite** (n. COM (2016) 196 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l?esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni predisposta dal relatore, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 9 giugno alle ore 8,30 non avrà luogo. Comunica, altresì, che la seduta pomeridiana di domani si terrà alle ore 14,00 anziché alle ore 14,15.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 194 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte "frontiere intelligenti", comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES ? *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP ? *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l?ingresso o l?uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;
rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell?elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto ? sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull?uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica ? la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;
considerato che l?istituzione di un sistema di ingressi/uscite di cittadini di Paesi terzi, dallo spazio Schengen dell?UE, consente di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, e allo stesso tempo consente un?individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine, rafforzando la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità;
considerato, in particolare, che:
- l?istituzione dell?EES prevede di sostituire la timbratura con un sistema che consentirà di velocizzare

i controlli di frontiera, facilitare il controllo sulla durata del soggiorno, informazioni precise sui respingimenti già emessi, e la possibilità di controlli di frontiera automatizzati. Attualmente, infatti, per i soggiornanti di breve periodo (90 giorni) cittadini di Paesi terzi viene apposto un timbro sul documento di viaggio, in base al quale è possibile calcolare la durata del soggiorno e verificare che questo non si prolunghi oltre il termine autorizzato. Il timbro risulta, tuttavia, spesso illeggibile o di difficile interpretazione. Analoga difficoltà è riscontrata dalle autorità consolari che devono trattare le domande di visto e stabilire la legittimità di precedenti visti sulla base dei timbri che figurano sul documento di viaggio;
- la proposta assicura l?interoperabilità fra il nuovo sistema EES e il sistema di informazione sui visti (VIS ? *Visa Information System*), aumentando l?efficienza e la rapidità nelle verifiche di frontiera e riducendo i casi di duplicazione del trattamento dei dati personali. In tal senso si pone anche la proposta di fissare a cinque anni il periodo di conservazione dei dati;
- per quanto riguarda gli identificatori biometrici, mentre le proposte del 2013 prevedevano dieci impronte digitali, la proposta riveduta suggerisce una combinazione di quattro impronte digitali e dell?immagine del volto, consentendo una sufficiente precisione nelle verifiche e nelle identificazioni, mantenendo al contempo il volume dei dati a un livello ragionevole e permettendo di accelerare i controlli di frontiera e di usare più ampiamente i sistemi *self-service* ai valichi di frontiera, la cui installazione è facoltativa per gli Stati membri. L?immagine del volto consente, poi, di verificare, in modo automatico, rapido e affidabile, all?ingresso successivo, se la persona sottoposta al controllo di frontiera è già registrata nell?EES;
- le autorità di polizia degli Stati membri ed Europol potranno, a determinate condizioni, accedere ai dati del EES, con notevoli benefici per il buon funzionamento delle loro indagini.
A tal fine, ai sensi dell?articolo 8 della proposta, ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l?immigrazione ? il cui personale debitamente autorizzato ha accesso all?EES ai fini dell?inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati ? e le comunica a eu-LISA (*EU Large-Scale IT Systems Agency*), l?agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- per quanto riguarda i costi, le proposte del 2013 prevedevano un importo indicativo di 1,1 miliardi di euro, mentre il sistema unico di cui alla proposta in oggetto stima a 480 milioni di euro l?importo necessario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l?istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;
per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell?UE, l?obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell?azione europea e al suo valore aggiunto;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, la proposta appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi;
con riferimento all?istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del Legislatore europeo, si ritiene

opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex;
si auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell?Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l?Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 196 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte "frontiere intelligenti", comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES ? *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP ? *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l?ingresso o l?uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;
rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell?elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto ? sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull?uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica ? la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;
considerato che la proposta in titolo, che sostituisce la proposta del 2013, integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell?EES e all?interoperabilità fra l?EES e il sistema d?informazione visti (VIS ? *Visa Information System*);
considerato, in particolare, che le principali modifiche al codice frontiere Schengen riguardano:
- disposizioni volte a specificare le categorie di persone e di dati il cui inserimento nel sistema EES è previsto o escluso, nonché le procedure relative alla verifica dei documenti di viaggio, del visto e all?accesso al sistema di informazione sui visti (VIS);
- disposizioni relative all?uso dei sistemi di controllo automatizzati, nonché di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria;
- l?eliminazione dell?obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell?ingresso e dell?uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (salvo che in caso di respingimento);
- la presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell?EES e la possibilità di confutare tale presunzione mediante elementi di prova attendibili;
- disposizioni relative a un periodo transitorio nei sei mesi successivi all?entrata in funzione dell?EES e relative i casi in cui un cittadino di Paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell?EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell?entrata in funzione del sistema;

- la registrazione nell?EES dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l?ingresso per un soggiorno di breve durata;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l?obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l?Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l?istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell?azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

# 1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 197 (ant.) del 09/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
**197ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, allo scadere del previsto termine di presentazione, risultano pervenuti sei subemendamenti, da ritenersi ammissibili ai sensi del Regolamento e della prassi consolidata, che vengono allegati all'odierno resoconto ed inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del relativo parere.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2345

Art. 5

**5.12/1**

AMIDEI

*Sostituire le parole da:* «"obbligatoria in etichetta"» *fino alla fine, con le seguenti:* «"obbligatoria nell'etichetta» *aggiungere le seguenti:* «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento, del luogo di produzione,"».

Art. 20

**20.3/1**

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:*

«*1. Alla lettera* a) *premettere le seguenti:*

"*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

*0a-bis)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-ter)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*0a-quater)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*0a-quinquies)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare ? a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori ? il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons,* previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

*0a-septies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

*0a-octies)* prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla

gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

*0a-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

*0a-decies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

*0a-undecies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;"

*Conseguentemente, sostituire le parole:* "Società italiana degli autori e editori", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* "gli organismi di gestione collettiva".»

**20.3/2**

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:*

«*1. Alla lettera* a) *premettere le seguenti:*

"*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione

collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*;"

*Conseguentemente, sostituire le parole:* "Società italiana degli autori e editori", *ovunque ricorrano, con le seguenti:* "gli organismi di gestione collettiva".»

**20.3/3**

MONTEVECCHI, CRIMI

*All'emendamento 20.3 apportare le seguenti modificazioni:*

*1. al punto 1 sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse»;

*2. dopo il punto 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

"*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente".»

**20.4/1**

MONTEVECCHI, CRIMI

*All'emendamento 20.4, al punto 1, sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

**20.5/1**

MONTEVECCHI, CRIMI

*All'emendamento 20.5, al punto 1, sostituire la lettera* 0a) *con la seguente:*

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;».

# 1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 198 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
**198ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2188) ***CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti con un rilievo)

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, rilevando come il disegno di legge rechi disposizioni volte a contrastare l?utilizzo solo strumentale della tipologia della società cooperativa, che rappresenta la più avanzata forma di democrazia economica.

Successivamente, sottopone all'attenzione dei commissari un conferente schema di parere non ostativo sia sul disegno di legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere l?impostazione della relatrice, auspica che il provvedimento in titolo segua un rapido *iter* legislativo per arrivare alla sua approvazione finale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) pone una serie di rilievi critici alla bozza di parere testé illustrata, che ineriscono, essenzialmente, al problema della compatibilità con l?Italia della fattispecie riguardante lo scioglimento delle cooperative che non presentano i requisiti richiesti dalla legge.

Al riguardo, reputa, oggettivamente, mancante nella proposta della relatrice una ponderata disamina di tali elementi, che, alla luce della delicatezza della materia trattata, dovrebbero, invece, essere presi in seria considerazione.

Condivide tale argomentazione il senatore SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*) , proponendo che, nella bozza di parere in esame, venga inclusa una considerazione in tal senso.

Replica agli intervenuti la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale tiene a precisare che l?oggetto di deliberazione da parte della 14a Commissione, nel caso di specie, deve necessariamente attenere ai profili di conformità europea dell?Atto Senato 2188 e dei suoi relativi emendamenti.

All?esito dell?approfondimento svolto in tal senso, è risultato che sia il provvedimento che gli emendamenti non vanno a impingere sulla normativa dell?Unione europea e, conseguentemente, si è ritenuto di dover esprimere un parere di nulla osta.

Secondo il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), tuttavia, l?invito alla Commissione di merito a valutare l?opportunità di una accresciuta armonizzazione del settore rappresenta una questione prioritaria e, quindi, di competenza della 14a Commissione.

Seguono, successivamente, gli interventi del senatore MIRABELLI (*PD*), il quale rammenta che, nell?attuale sede, la Commissione Politiche UE non è tenuta a sollecitare la ponderazione di aspetti pur seri, come quelli sollevati dal senatore Mauro, quanto a verificare l?esistenza o meno di una coerenza legislativa tra il provvedimento in parola e le norme comunitarie, e della senatrice GUERRA (*PD*), la quale ribadisce che sarà compito della Commissione di merito cribrare le eventuali discrasie messe in evidenza dal collega.

Dopo un ulteriore precisazione del senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), il quale reitera le sue perplessità sulla completezza della proposta di parere, la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, invita a concentrare l?attenzione sulla circostanza che il documento legislativo in esame reca disposizioni solo per le false cooperative e che, conseguentemente, rimane dell?avviso che non si possa andare al di là di un invito, rivolto alla Commissione di merito, a fare, comunque, attenzione al trattamento dei dipendenti di queste ultime, nel momento patologico del loro scioglimento.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la bozza di parere approntata dalla relatrice, riformulata inserendo una dizione conferente agli esiti della discussione testé svolta, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti con rilievi)

Prende la parola la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale rileva preliminarmente che il disegno di legge mira a favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l?adeguata protezione dei consumatori.

Passa, infine, ad illustrare un conferente schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) solleva la questione, che andrebbe in qualche modo evidenziata nello schema di parere, del contributo a livello statale, mediante, ad esempio, dei congrui dazi all?importazione di prodotti, soprattutto generi alimentari, provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

In proposito, la relatrice CARDINALI (*PD*) fa notare che la suddetta questione è, comunque, evidenziata nelle considerazioni preliminari dello schema di parere, ma che, tuttavia, può essere segnalata anche nel dispositivo dello stesso.

A parere del senatore CIOFFI (*M5S*), tuttavia, occorre essere consapevoli che la sottoscrizione di accordi con Paesi, ad esempio, del Nordafrica, comporta, come conseguenza, l?immissione nel mercato nazionale di prodotti, come le arance, altamente concorrenziali con quelli tipici italiani.

Ad avviso del senatore CANDIANI (*LN-Aut*) , si procede all?approvazione di troppe leggi specifiche e settoriali, che, non solo vanno a sovrapporsi tra di loro e con le disposizioni dell?Unione europea, ma conducono ad una assenza di inquadramento normativo generale.

Per il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) la discussione in corso rischia di portare su un terreno scivoloso. In primo luogo, occorrerebbe verificare se il testo in esame avrà un effettivo seguito nel suo *iter* parlamentare.

In secondo luogo, è ovvio constatare che, ai vari livelli normativi, nazionale ed europeo, esiste il rischio di discipline potenzialmente incompatibili tra di loro. Pur tuttavia, occorre avere ben chiare le motivazioni profonde sottese alla stipula di trattati commerciali da parte dell?Unione europea: si tratta di accordi, negoziati in via esclusiva dalla Commissione di Bruxelles, che, ovviamente, non possono non garantire, nel caso evocato, ai paesi dell?Africa mediterranea di esportare, secondo un regime privilegiato, le loro produzioni tipiche, onde garantire a tali paesi una *chance* di sviluppo economico.

Al termine della discussione, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la bozza di parere riformulata dalla relatrice, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rilevando che lo stesso mira a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del c.d. caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del paese e dal numero crescenti di persone immigrate in cerca di lavoro.
Evidenzia, in particolare, che la concessione di contributi e agevolazioni *"de minimis"* nel settore agricolo deve essere subordinata al rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, o del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora il beneficiario si attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
La relatrice conclude ritenendo che, nel rispetto dei due regolamenti succitati, non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l?ordinamento dell?Unione europea e, conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di parere per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 giugno 2016.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Fucksia ha presentato una riformulazione dell?emendamento 20.36 (testo 2), già inviato alla Commissione Bilancio per il parere e pubblicato in allegato.

Avverte, inoltre, che il senatore Ichino, insieme ad altri suoi colleghi, ha presentato l?ordine del giorno G/2345/24/14, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente gli emendamenti 20.3, 20.4, 20.5 e 20.37.

Dichiara, inoltre, di aggiungere la propria firma e, contestualmente, di ritirare gli emendamenti 20.14, 20.15, 20.23, 20.36 (testo 2) e 20.50.

Successivamente, il Presidente avverte che si procederà all?esame e alla votazione degli ordini del giorno presentati, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti.

L'ordine del giorno G/2345/1/14, posto in votazione e stante il parere contrario sia del relatore che del Governo, è respinto.

L'ordine del giorno G/2345/2/14, sul quale convergono i pareri favorevoli del relatore e del Governo, messo ai voti, viene accolto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/3/14, posto in votazione e stante il parere contrario sia del relatore che del Governo, è respinto.

Sull'ordine del giorno G/2345/4/14, il relatore propone di accoglierlo previa riformulazione del dispositivo (G/2345/4/14 testo 2, pubblicato in allegato), con l'avviso conforme del rappresentante del Governo.

Posto in votazione, viene accolto.

L'ordine del giorno G/2345/5/14, fatto proprio dai senatori Montevecchi e Cioffi, raccoglie il parere favorevole del relatore, nonché il consenso del Governo, a condizione che venga accettata una riformulazione (G/2345/5/14 testo 2, pubblicato in allegato).

Messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/6/14, fatto proprio dai senatori Montevecchi e Cioffi, nonostante la proposta di riformulazione del relatore, che non viene accolta dai presentatori, messo ai voti, è respinto.

Parimenti respinto risulta l'ordine del giorno G/2345/7/14, fatto proprio dai senatori Montevecchi e Cioffi, rispetto al quale sia il relatore che il Governo si esprimono in senso contrario.

Gli ordini del giorno G/2345/8/14 e G/2345/9/14 vengono ritirati.

L'ordine del giorno G/2345/10/14, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si esprimono in senso favorevole, messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno G/2345/11/14, il Governo dichiara, con il consenso del relatore, di poterlo accogliere purché venga riformulato nel suo dispositivo.

Concordando il presentatore, il suddetto ordine del giorno (G/2345/11/14 testo 2, pubblicato in allegato), posto in votazione, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/2345/12/14, il Governo dichiara, con il consenso del relatore, di poterlo accogliere purché venga riformulato nel suo dispositivo.

Concordando il presentatore, il suddetto ordine del giorno (G/2345/12/14 testo 2, pubblicato in allegato), posto in votazione, è approvato.

L'ordine del giorno G/2345/13/14, rispetto al quale si esprimono, in sede di dichiarazione di voto, in modo contrario i senatori Cioffi e Candiani, con l'assenso del relatore e del Governo, messo in votazione, risulta approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/14/14, sul quale converge il parere favorevole del relatore e del Governo, messo in votazione, viene approvato.

In merito all'ordine del giorno G/2345/15/14, il relatore propone, d'accordo con il rappresentante del Governo, di accoglierlo previa sua riformulazione.

Acquisito il consenso del presentatore e posto in votazione, il suddetto ordine del giorno (G/2345/15/14 testo 2, pubblicato in allegato) è accolto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/16/14 è accolto dal relatore a condizione di una sua riformulazione, che, tuttavia non incontra il favore del presentatore.

Conseguentemente, acquisito anche l'assenso del Governo, il suddetto ordine del giorno, messo in votazione, è respinto dalla Commissione.

Risulta parimenti respinto l'ordine del giorno G/2345/17/14, acquisiti i pareri contrari del relatore e del Governo.

Gli ordini del giorno G/2345/18/14, a cui aggiunge la firma il senatore Liuzzi, G/2345/19/14 e G/2345/20/14 sono ritirati.

L'ordine del giorno G/2345/21/14, sul quale converge il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, messo in votazione, viene approvato dalla Commissione.

Diversamente, gli ordini del giorno G/2345/22/14 e G/2345/23/14, rispetto ai quali il relatore e il Governo si esprimono in senso contrario, sono respinti, a seguito di distinte votazioni, dalla Commissione.

Per ultimo, l'ordine del giorno G/2345/24/14, sul quale converge l'assenso del relatore e del Governo, posto in votazione, viene accolto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell?audizione informale dell'Ambasciatore della Slovacchia in Italia, svoltasi ieri, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN AZERBAIJAN COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 25 AL 28 MAGGIO 2016*

Il presidente CHITI informa che una delegazione della Commissione Politiche dell?Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Valeria Cardinali, Emilio Floris e Giovanni Mauro, si è recata a Baku, dal 25 al 28 maggio 2016, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire i rapporti di cooperazione tra questo paese e l?Unione europea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia in Azerbaijan, Giampaolo Cutillo, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le personalità azere.

Il primo incontro, con il Presidente della Repubblica dell?Azerbaijan, Ilham Aliyev, è risultato di estremo interesse non solo perché il massimo esponente dello Stato azero ha dedicato ai senatori un'ora e quindici minuti di tempo, ma anche perché ha voluto metterli al corrente, in modo dettagliato, della questione territoriale del Nagorno-Karabach.

In via preliminare, il Presidente Aliyev ha ribadito l?esistenza di eccellenti relazioni bilaterali tra il suo Paese e l?Italia, nonché l?evoluzione positiva dei rapporti con l?Unione europea, che hanno registrato, tra l?altro, negli ultimi mesi, la visita a Baku del Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e dell?Alto Rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, a coronamento della predisposizione, da parte dell?Azerbaijan, di un Partenariato strategico con otto Paesi dell?UE, tra cui l?Italia. Al riguardo, la collaborazione tra i Parlamenti dei due Pesi gioca un ruolo strategico, a cui l?Azerbaijan attribuisce un grande valore.

Il Presidente Chiti ha tenuto a sottolineare che la delegazione senatoriale da lui guidata è composta, significativamente, da rappresentanti dei principali schieramenti politici nazionali, sia di maggioranza che di opposizione, a dimostrazione dell?interesse e della determinazione dell?Italia a rafforzare ulteriormente i pur consolidati legami tra i due Paesi, che trovano un perno essenziale nel settore fondamentale dell?energia.

Per l?Italia, ha proseguito il Presidente Chiti, il rapporto con l?Azerbaijan assume un carattere paradigmatico anche nel versante più propriamente politico, dal momento che si tratta di un Paese musulmano laico, mosso da una vitale volontà di modernizzazione delle proprie strutture economiche e sociali.

Nella lotta contro il radicalismo islamico, ha proseguito il Presidente Chiti, è cruciale prendere a modello Paesi come l?Azerbaijan, che dimostrano come, in realtà, sia del tutto compatibile far convivere l?Islam, la laicità e la costruzione della democrazia.

A ciò occorre aggiungere che l?Azerbaijan è collocato geograficamente in una regione dove, purtroppo, agiscono tensioni e conflitti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla stabilità

dell?intero scacchiere caucasico.

Devono, inoltre, essere considerate degne di plauso le ultime aperture dell?Azerbaijan in materia di salvaguardia dei diritti umani, proprio in concomitanza con la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell?indipendenza del Paese.

Parimenti apprezzabili, infine, devono essere reputati sia l?approntamento di un Partenariato strategico con l?Unione europea che l?allestimento di una collaborazione permanente a livello parlamentare.

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, preso la parola per mettere in evidenza che, effettivamente, l?Azerbaijan, già a partire dalla sua nascita, ovvero dopo la prima guerra mondiale, ha tenuto a cuore tra i Paesi musulmani dell?area, ad un alto grado di apertura democratica e culturale: il primo teatro dell?opera è stato inaugurato a Baku; cinque anni prima della Turchia, è stato adottato l?alfabeto latino; già dal 1918 è stato concesso il diritto di voto alle donne.

In seguito, ha proseguito il Presidente Aliyev, è arrivata l?occupazione sovietica e la perdita dell?indipendenza. Sotto tale profilo, a suo avviso, tutto il progresso economico e politico dell?Azerbaijan va decifrato e messo in connessione con la sua indipendenza: infatti, da mero produttore di petrolio per la Russia, e senza alcun beneficio diretto per il popolo azero, l?Azerbaijan, negli anni 1990-91, ha recuperato la propria autonomia nazionale quale presupposto della sua rinascita economica e culturale.

Egli, quindi, si è soffermato sul grande progetto che va sotto la denominazione di TAP (Trans Adriatic Pipeline), che sarà in grado di portare il gas dal Mar Caspio fino alla Puglia, venendosi con ciò a concretare una fonte addizionale di approvvigionamento energetico per l?Italia.

Il Presidente, quindi, ha attirato l?attenzione dei senatori sui più recenti sviluppi delle relazioni tra il proprio Paese e l?Unione europea, mettendo in rilievo l?opportunità che esse siano improntate secondo un principio paritario.

In effetti, durante la precedente gestione Barroso della Commissione UE, l?atteggiamento di Bruxelles era caratterizzato da un metodo non ritenuto corretto da Baku, perché volto più a impartire lezioni, dall?alto in basso, sulla presunta violazione dei diritti umani che sull?opzione di aiutare l?Azerbaijan a impostare un approccio realistico nella trattazione di tale delicata materia.

L?Azerbaijan non ambisce a diventare membro a pieno titolo dell?UE, ha specificato il Capo dello Stato azero, bensì a instaurare con essa delle relazioni paritarie e prioritarie, e, pertanto, sono stati accolti con favore gli ultimi orientamenti del Presidente Tusk e della Vicepresidente Mogherini, mossi dall?intento, appunto, di condurre con l?Azerbaijan un dialogo più costruttivo e, soprattutto, tra soggetti aventi eguale dignità. Rimangono, invece, sospesi, purtroppo, i rapporti con il Parlamento europeo, a causa delle risoluzioni da esso adottate che ricalcano ancora il pregresso e vetusto approccio "pedagogico", che, secondo il Presidente Aliyev, nuoce ad un reale avanzamento della reciproca cooperazione.

L?interlocutore, quindi, ha invitato i membri della delegazione a riflettere sulla perniciosa situazione di stallo dei negoziati per quanto riguarda la regione del Nagorno-Karabach, in cui permane l?occupazione dell?Armenia - insieme a sette distretti limitrofi, ove peraltro, non è mai esistita alcuna minoranza armena - in palese violazione delle più elementari norme di diritto internazionale, come attestato da molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

Dal punto di vista azero, risulta francamente difficile comprendere l?atteggiamento di velata tolleranza della comunità internazionale nei confronti di un Paese che ha usato apertamente la violenza bellica, violando i principio dell?integrità territoriale.

Altrettanto incomprensibile, inoltre, appare l?uso di "due pesi e due misure" da parte dell?Unione europea, la quale, in flagrante contraddizione con il principio di coerenza, mentre ha giustamente condannato le occupazioni territoriali della Russia in Crimea e in Georgia - non invocando la legittimità del principio di autodeterminazione - è silente nei confronti dell?invasione armena del Nagorno-Karabach.

A tale proposito, il Presidente Chiti ha chiesto quali previsioni si sente di formulare per il prosieguo del negoziato tra i due Paesi.

Secondo il Presidente Aliyev, nella trattativa in corso, un ruolo determinante è giocato dalla Russia di Putin. Da parte sua, l?Azerbaijan si muove nel presupposto che occorra risolvere la questione senza l?utilizzo della forza e seguendo un cammino di pace.

Nei fatti, il proprio Paese sta esercitando tutti gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco nell?intera zona. A ciò dovrebbe seguire un ritiro graduale delle truppe di Erevan, con successivo ritorno dei profughi azeri che, dall?inizio della guerra, ammontano a circa un milione di persone.

Una volta avvenuto il ritiro armeno, ha continuato il Presidente Aliyev, l?Azerbaijan è pronto a garantire uno *status* di elevata autonomia ed indipendenza per la locale comunità armena, sulla falsariga del regime instaurato dall?Italia in Alto adige.

Dopo che il Presidente Chiti ha espresso il proprio apprezzamento per l?atteggiamento che predilige il metodo della trattativa, e non dell?intervento armato, per il superamento di tale spinoso contenzioso, il Presidente Aliyev lo ha invitato a farsi portavoce, presso le Istituzioni dell?Unione europea, di tale approccio, volto, appunto, ad una composizione graduale e pacifica della controversia.

Successivamente, i senatori hanno reso omaggio al Cimitero dei Martiri, alla tomba del padre della patria dell?Azerbaijan, Heydar Aliyev, ed, infine, al Cimitero d?Onore, ubicato presso la sede del Parlamento.

In seguito, ha avuto luogo la riunione con i membri del Gruppo parlamentare di amicizia Azerbaijan-Italia, guidato dall?onorevole Azer Karimli.

In tale occasione, il Presidente Karimli ha ricordato che il suo Gruppo di amicizia è, per l?ammontare dei suoi componenti, il più numeroso tra quelli istituiti in seno al Parlamento nazionale e che lavora proficuamente ed in stretto coordinamento con l?omologo Gruppo creato in Italia e presieduto dal senatore Sergio Divina.

Il Presidente Chiti, nel presentare i membri della delegazione senatoriale, ha messo in evidenza come, in Italia, i rapporti con l?Azerbaijan siano prerogativa di tutte le aggregazioni politiche che operano nel Parlamento, e non solo della compagine che, in un dato momento, guida il Governo del Paese.

Peraltro le relazioni bilaterali, sia a livello ministeriale che parlamentare, risultano ottime soprattutto perché basate su assi di cooperazione sostanziali, come, ad esempio, nel settore dell?energia, dove si prevede il completamento, entro il 2020, della TAP, *pipeline* strategica, per l?afflusso di gas verso l?Italia e, quindi, verso l?Europa.

Ai fini di una cooperazione parlamentare ancora più accentuata, il Presidente Chiti ha, infine, auspicato contatti continuativi tra la 14a Commissione del Senato e l?omologa Commissione del Parlamento azero, nonché lo sviluppo di progetti comuni tra le università dei due Paesi, attraverso scambi di studenti sul modello dell?Erasmus.

Il seguito della visita ha registrato l'incontro con la Vice Presidente della Commissione per le relazioni internazionali e per i rapporti interparlamentari, onorevole Jevin Fataliyeva , la quale ha messo in risalto il rapporto privilegiato che l'Azerbaijan intrattiene con l'Italia, Paese amico di cui sente di potersi fidare nell'arengo internazionale.

La Vice Presidente, inoltre, ha voluto ricordare come il proprio Paese costituisca un modello di tolleranza e di multiculturalismo tra quelli ubicati nel Caucaso, dove fioriscono molteplici espressioni della società civile e dove il diritto di parola è assicurato a tutte le realtà etniche minoritarie.

Ha lamentato, tuttavia, la circostanza per cui le varie ONG mondiali e le organizzazioni internazionali più blasonate raramente si pronunciano sulle condizioni di vita di oltre un milione di rifugiati azeri espulsi, a seguito della guerra, dal Nagorno-Karabach.

Il Presidente Chiti ha reiterato l'intendimento, trasversale a tutte le componenti politiche italiane, di accrescere i legami economici, culturali e politici, peraltro già ben avviati, tra i due Paesi.

A tale ultimo proposito risulta cruciale la collaborazione interparlamentare, in quanto svincolata e più flessibile rispetto alle tipiche e canoniche direttive governative.

I senatori hanno, quindi, incontrato il Presidente del Parlamento azero, onorevole Oqtay Asadov, il quale ha richiamato l'attenzione sull'entità dei rapporti che intercorrono tra l'Italia e Azerbaijan: l'interscambio commerciale è arrivato a superare i 5 miliardi di euro; 39 accordi bilaterali sono stati finora firmati; progetti di assoluto rilievo come il TAP sono in procinto di essere realizzati.

Nell'esprimere il proprio compiacimento per la missione della delegazione di membri della Commissione Politiche UE del Senato, che, per la prima volta, visitano l'Azerbaijan, l'interlocutore ha rammentato che le relazioni parlamentari bilaterali sono state finora molto intense, grazie, in particolare, al lavoro svolto dal Gruppo di amicizia diretto dall'onorevole Karimli.

Nel fare riferimento al Nagorno-Karabach, che rappresenta, per il popolo azero una ferita dolorosa e tuttora sanguinante, si duole del fatto che la comunità internazionale, dopo tanti anni, non solo sembra essersi dimenticata del conflitto, ma pare non sappia più neanche identificare quali siano stati i Paesi, rispettivamente, aggressore e vittima.

Per l'Azerbajian, ha proseguito il Presidente del Parlamento, la questione dell'integrità territoriale è considerata quasi "sacra" e, comunque, al primo posto della sua agenda politica.

Si tratta di un problema che tocca la carne viva del Paese e che, in ogni caso, si vuole risolvere appellandosi al diritto internazionale e utilizzando mezzi pacifici.

Il Presidente Chiti ha plaudito all'amicizia consolidata tra Italia e Azerbaijan e ha sottolineato la continuità del lavoro finora svolto tra i reciproci gruppi di amicizia, nel decorrere delle diverse legislature.

Del resto, lo stesso Presidente Aliyev ha fatto presente di aver intrattenuto ottimi rapporti con l?Italia sia quando il Governo era detenuto dal Premier Silvio Berlusconi che, ai giorni nostri, quando è in carica il Primo Ministro Matteo Renzi.

Ciò che più conta, comunque, per l'Europa, secondo il Presidente Chiti, è che un Paese come l'Azerbaijan rappresenti la smentita vivente e concreta dell?assunto per cui l'Islam produrrebbe solo estremismo ed orientamenti incompatibili con le istituzioni democratiche. In realtà, è un uso distorto e strumentale dell?Islam che dà luogo a fondamentalismi, radicalismi, violenza.

Purtroppo, al momento, in Europa, sta prevalendo una sorta di pregiudizio per cui il mondo musulmano è associato, in molti casi, al radicalismo e al fondamentalismo: è opportuno, invece, portare a conoscenza degli europei le realtà di esperienze di costruzione democratica come quella presente in questo Paese.

La visita di studio senatoriale è, quindi, continuata mediante la riunione con il Ministro degli affari esteri, onorevole Elmar Mammadyarov, il quale ha rievocato le maggiori incombenze politiche che gravano nella politica estera dell'Azerbaijan, rammentando come l'Italia abbia la possibilità di agire, nell'area, quale fattore di mediazione nelle frizioni e tensioni che ne scuotono il precario equilibrio geopolitico, come, peraltro, avvenuto, negli anni novanta, attraverso l'operato dell'onorevole Mario Raffaelli, il cui ruolo positivo è ancora ricordato.

Il Presidente Chiti ha messo in risalto come, durante la visita, soprattutto in occasione dell'incontro con il Presidente Aliyev, sia stata disaminata a fondo la questione del Nagorno-Karabach: è importante che il confronto tra l'Armenia e l'Azerbaijan continui nel solco di una trattativa pacifica, evitando l'*escalation* verso una nuova guerra.

Altrettanto dirimente è l'approccio graduale nella soluzione di questo annoso conflitto: da un lato, l'Armenia dovrebbe progressivamente ritirare il proprio esercito, cominciando dai sette distretti che circondano la regione contesa; dall'altro, l'Azerbaijan dovrebbe fornire assicurazioni affinchè venga garantita una piena autonomia all'originaria minoranza armena che vive *in loco*.

Il senatore Mauro ha espresso il proprio compiacimento per la situazione generale da lui riscontrata in Azerbaijan, un Paese che rappresenta un faro di laicità per gli Stati musulmani dell'area e che, nei suoi intendimenti, si muove su un percorso di soluzione pacifica delle controversie.

Ha assicurato, da parte sua, che si farà ambasciatore delle ragioni azere in Italia, non solo alla luce delle dichiarazioni sentite in occasione dell'incontro con il Presidente della Repubblica, ma anche in virtù delle relazioni economiche che sono in procinto di essere ulteriormente accresciute, grazie alla realizzazione del corridoio energetico TAP, che aumenterà la dipendenza reciproca tra i due Paesi.

La senatrice Cardinali ha sottolineato la rilevanza degli incontri intercorsi durante la visita, che hanno rivestito un carattere non meramente formale, bensì sostanziale, tale da implementare la mutua conoscenza a livello parlamentare.

Il senatore Floris ha espresso il proprio plauso nei confronti di un Paese che, diversamente dalle sue aspettative, gli è apparso improntato al paradigma della modernità, nonché proiettato verso un futuro che guarda inequivocabilmente all'Europa e all'Occidente.

L'ultimo incontro della visita si è tenuto con il Vice Presidente della società statale dell'energia, SOCAR, onorevole Elshad Nasirov, il quale ha illustrato, in dettaglio, le diverse modalità di cooperazione tra l'Italia e l'Azerbaijan nel settore energetico, soffermandosi, in particolare, sul progetto TAP, che ci si attende verrà portato a compimento entro l'anno 2020.

A tale proposito, ha manifestato la propria preoccupazione per le voci, trapelate in Azerbaijan, di un possibile boicottaggio, messo in atto da sedicenti associazioni "No TAP" , della realizzazione del terminale di arrivo, in Puglia, del suddetto gasdotto.

In proposito, il Presidente Chiti ha replicato, in primo luogo, rassicurando l'interlocutore che l'Italia rispetterà gli accordi, in quanto di tratta del compimento di un'opera strategica per il Paese, dal momento che diventerà la seconda fonte di approvvigionamento energetico.

In secondo luogo, l'intero progetto, e, quindi, l'impianto finale in Puglia, saranno di sicuro realizzati perché tutte le forze politiche italiane sono decisamente a favore di questa iniziativa, allo scopo precipuo di diversificare il proprio fabbisogno di gas, evitando, in tal modo, di dipendere dalle altre due fonti, russa e nordafricana.

In sostanza, è in ballo un interesse strategico nazionale - *rectius,* europeo, visto che il gas che entra in Italia sarà poi distribuito verso l'intero continente europeo - la cui implementazione dipende, per legge, dal Governo centrale e, quindi, non può essere condizionato dalla volontà di una singola Regione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2188 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2188, relativo al contrasto alle false cooperative;
rilevato che il disegno di legge reca disposizioni volte a contrastare l?utilizzo solo strumentale della tipologia della società cooperativa, che rappresenta la più avanzata forma di democrazia economica. Più in particolare, il disegno di legge apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 220 del 2012, recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi. Si introduce, con l?articolo 5, la sanzione della cancellazione dall?albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, per le imprese cooperative che non si sottopongono all?attività di vigilanza prevista dal decreto legislativo n. 220, con conseguente scioglimento per atto dell?autorità. Eccezioni a tale sistema sono previste per le cooperative sottoposte a gestione commissariale e per le banche di credito cooperativo. Nel caso in cui l?ente non sia stato sottoposto a vigilanza, è tenuto a trasmettere al MiSE una dichiarazione sostitutiva, anche al fine di evitare ingiuste cancellazioni (articolo 2);
esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 2188 presentati in Commissione di merito,
formula per quanto di competenza parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, invitando la Commissione di merito a porre un?attenzione specifica alle condizioni dei lavoratori delle cooperative interessate dai provvedimenti di scioglimento.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2272, relativo alla disciplina del commercio equo e solidale;
rilevato che il disegno di legge mira a favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l?adeguata protezione dei consumatori (articolo 1);
valutato che:
- l?articolo 8 dispone, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall?ordinamento europeo, che le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute e certificate, e in ogni caso stabilite, in altri Stati membri dell?Unione tramite procedure equivalenti;
- l?articolo 9 precisa che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione "prodotto del commercio equo e solidale" o con denominazioni equivalenti;
- l'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche;
rilevato che la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi ? mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali ? a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale. Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno prodotto normative di carattere "volontario";
rilevato altresì che:
- la Comunicazione sul "commercio equo e solidale" (COM(1999) 619, del 29 novembre 1999) aveva rilevato alcuni problemi che andavano affrontati per assicurare il successo delle iniziative relative al commercio equo e solidale, attraverso una migliore coerenza tra le politiche degli operatori dei vari

livelli, la fissazione di una definizione giuridica del concetto di "commercio equo e solidale" e dei criteri che lo precisano, il miglioramento della sorveglianza, della verifica e del controllo dei prodotti che rispondono alla definizione, la sensibilizzazione dei consumatori al commercio equo e solidale;
- la Comunicazione "Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità" (COM(2009) 215, del 5 maggio 2009) esamina la situazione attuale del commercio equo e solidale e di altri programmi non governativi (vale a dire privati) in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità e evidenzia la necessità di un'azione di sensibilizzazione fra i consumatori e il rischio di abusi da parte di imprese che entrino nel mercato del commercio equo e solidale senza rispettarne i criteri di certificazione. Essa riconosce inoltre che il commercio equo e solidale è essenzialmente un fenomeno volontario del settore privato e che una regolamentazione troppo onerosa potrebbe produrre effetti negativi piuttosto che positivi;
- con la Comunicazione "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497, del 14 ottobre 2015), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici e ad affrontare in modo sistematico la questione del commercio equo ed etico nel prossimo riesame della strategia dell?UE in materia di aiuti al commercio;
rilevato ancora che:
- la Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2012, causa C-368/10, *Commissione/Paesi Bassi*, ha affermato come il diritto dell'Unione europea non osti, in linea di principio ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richieda o desideri che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo o solidale. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice deve, segnatamente, utilizzare specifiche dettagliate anziché fare riferimento a ecoetichettature o a marchi determinati;
- le nuove direttive in materia di appalti pubblici prevedono (come ad esempio il considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell?appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell?appalto pubblico che nei casi riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l?obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;
esaminati infine gli emendamenti al disegno di legge n. 2272 presentati in Commissione di merito,
formula per quanto di competenza parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, non rilevando motivi di incompatibilità degli stessi con l?ordinamento dell?Unione europea. Per esigenze di chiarezza, valuti peraltro la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, in riferimento alle disposizioni del disegno di legge che prevedono contributi o finanziamenti pubblici, il rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare la congruità dei dazi con i Paesi in via di sviluppo, compatibilmente delle regole dell?Organizzazione mondiale del commercio.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La 14a Commissione permanente,
rilevato che il disegno di legge recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (A.S. 2217)mira a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del c.d. caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del paese e dal numero crescenti di persone immigrate in cerca di lavoro;

esaminati gli emendamenti ad esso riferiti presentati in Commissione di merito;
esaminati in particolare gli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12, 6.69, 6.85;
rilevato che la concessione di contributi e agevolazioni *"de minimis"* nel settore agricolo deve essere subordinata al rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, o del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
ritenuto che, nel rispetto dei due regolamenti succitati, non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l?ordinamento dell?Unione europea,
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345

**G/2345/4/14 (testo 2)**
CANDIANI
La Commissione,
esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015». premesso che:
l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;
la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;
l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;
la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 ? che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

**G/2345/5/14 (testo 2)**
FATTORI, CIOFFI, MONTEVECCHI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea ? Legge di delegazione europea 2015»,
premesso che:
l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;
la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;
nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;
nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani;
impegna, quindi, il Governo:
a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

**G/2345/11/14 (testo 2)**
COMAROLI, TOSATO, CANDIANI
La Commissione,
esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:
nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;
la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;
a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei *default* o dei processi di ricapitalizzazione;
in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;
in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere

fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;
in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;
contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;
sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
6) pubblicare i dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

**G/2345/12/14 (testo 2)**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2015»,
premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della. delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

**G/2345/15/14 (testo 2)**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,
premesso che:
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;
la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;
le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;
allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della

direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

**G/2345/24/14**

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l?attuazione di altri atti dell?Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che

l?articolo 20 concerne l?attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell?ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l?Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell?Unione;

i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nell?articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell?attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l?applicazione dei criteri elencati nell?art. 20 ed esplicitati nell?emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell?attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell?apertura dell?attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall?art. 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

Art. 20

**20.36 (testo 2)**

FUCKSIA, ICHINO, BATTISTA, BENCINI, DE PIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera* l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* prevedere specifiche disposizioni affinché gli addetti degli organismi di gestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse e nell'interesse esclusivo degli autori rappresentati, e che attribuiscano all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sul rispetto dei suddetti principi, oltre che sulla correttezza del comportamento di

tutti gli operatori nel mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore».

# 1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 199 (ant.) del 23/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
**199ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel constatare l'accresciuta emergenza relativa all'afflusso di migranti, provenienti dal Nord Africa, nelle coste siciliane, afflusso che rischia di divenire ancora più massiccio e drammatico con il dispiegarsi della bella stagione, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di approntare una iniziativa volta a portare a conoscenza dell'opinione pubblica nazionale ed europea di tale grave problematica.

Tale iniziativa potrebbe, eventualmente, concretarsi nell'organizzazione di un evento *in loco* che dovrebbe costituire anche l'occasione per enucleare delle linee di azione da parte dell'Unione europea, la quale deve essere in grado di offrire delle soluzioni per la vita dei cittadini, al pari di quanto avviene, ad esempio, quando si verificano eventi catastrofici, come terremoti o alluvioni.

Dopo che il sottosegretario GOZI ha mostrato di condividere tale sollecitazione, sottolineando, peraltro, che il Governo ha anche chiesto, in proposito, il rafforzamento di EUNAVFOR MED (*European Union Naval Force Mediterranean*), e che il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha richiamato l'attenzione sulla circostanza per cui esistono vari organismi parlamentari che si stanno occupando del problema e, conseguentemente, occorre evitare sovrapposizione di impegni, il PRESIDENTE esprime l'avviso di approfondire, in tempi brevi, la

proposta del senatore Giovanni Mauro, la quale potrebbe essere realizzata coinvolgendo anche la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno 2016.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione della Commissione Bilancio sul testo ed il parere sugli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono preliminarmente parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 decadono per assenza del proponente.

L'emendamento 1.4, fatto proprio dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), posto in votazione, è respinto.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, fatti propri dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), sono posti distintamente ai voti e respinti.

La senatrice CARDINALI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.12, che viene messo ai voti e respinto.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, fatti propri dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), messi distintamente ai voti, sono respinti.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) fa propri anche gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 con il relativo subemendamento 5.12/1, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.21, 5.22, 5.26 e 5.28, i quali sono posti successivamente e distintamente ai voti e sono respinti.

Gli emendamenti 5.3, 5.5 e 5.19, fatti propri dalla senatrice CARDINALI (*PD*), sono posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 5.13, 5.18, 5.20, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27 e 5.0.1, decadono per assenza del proponente.

Dopo che il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 5.29, esso è posto in votazione ed è respinto.

Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.15, 7.26, 7.32 e 7.33, fatti propri dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), sono posti distintamente ai voti e respinti.

La senatrice CARDINALI (*PD*) fa proprio l'emendamento 7.8, che viene posto ai voti e respinto.

La senatrice GINETTI (*PD*) fa proprio l'emendamento 7.9, che viene posto ai voti e respinto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 7.10, 7.13, 7.18, 7.19, 7.21, 7.23, 7.25, 7.28, 7.29, 7.31, 7.34 e 7.38, che sono quindi posti ai voti e vengono respinti.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 7.12, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 7.14, 7.16, 7.17 e 7.22.

Gli emendamenti 7.20, 7.24, 7.27 e 7.30, decadono per assenza del proponente.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 7.35 e la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) l'emendamento 7.36.

Gli identici emendamenti 7.35 e 7.36, con un?unica votazione, sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.37 è respinto.

L'emendamento 7.39, fatto proprio dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), è, quindi, posto ai voti e respinto.

L'emendamento 8.1, fatto proprio dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), è posto ai voti ed è respinto.

Sono, quindi, posti ai voti, distintamente, e respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10.

Gli emendamenti 9.1, 9.4, 9.5 e 9.7, posti ai voti sono respinti.

L'emendamento 9.2, a cui aggiungono la propria firma i senatori CANDIANI (*LN-Aut*),

MONTEVECCHI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*), è quindi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 9.3 e 9.6, fatti propri dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), sono posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.11, posti distintamente ai voti, sono respinti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede delucidazioni, in particolare, sulla contrarietà espressa dal Relatore in riferimento all'emendamento 10.3.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) afferma come la scelta della tipologia di informazioni che dovranno essere rese pubbliche, così come le regole di funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, verranno compiutamente disciplinate nell'*iter* volto alla definizione del decreto legislativo di recepimento della raccomandazione.

Segue, quindi, una richiesta incidentale del senatore CIOFFI (*M5S*), volta a chiedere delucidazioni sulla gestione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE evidenzia come sia intercorsa un'intesa con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, volta ad evitare che sia la legge di delegazione europea 2015 che la legge europea 2015 siano sottoposte alla *navette* parlamentare, concentrando quindi l'esame dei vari disegni di legge in materia, in modo alternato, in un solo ramo del Parlamento. Inoltre, ci sono motivi di carattere finanziario, connessi alla potenziale apertura di procedure d'infrazione, con possibili costi a carico dell?erario italiano che impongono un *iter* di approvazione particolarmente accelerato.

Gli emendamenti 10.8 e 10.9, a cui aggiungono la propria firma i senatori MONTEVECCHI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*), sono posti distintamente ai voti e respinti.

L'emendamento 10.7, fatto proprio dal senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l?emendamento 10.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2345/25/14, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del suddetto ordine del giorno.

Gli emendamenti 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 11.2 e 11.3, fatti propri dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), posti ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 12.1, 12.4 e 12.5, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.3, fatto proprio dal senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-*

*MAIE*), è, quindi, posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 13.1 è messo ai voti e respinto.

Gli emendamenti 14.1, 14.4, 14.7, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14 e 14.15, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.5, 14.6, 14.8, 14.12 e 14.13, cui aggiungono la propria firma i senatori MONTEVECCHI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*), sono posti distintamente ai voti e respinti.

Gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, sono posti distintamente ai voti e sono respinti.

Gli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, fatti propri dal senatore SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*), sono distintamente posti ai voti e respinti.

L'emendamento 15.7 è fatto proprio dal senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e poi, con successiva votazione, respinto.

Gli emendamenti 16.1 e 17.1 sono, quindi, posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 16.2 e 17.2, a cui aggiungono la propria firma MONTEVECCHI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*), sono, quindi, posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10, con distinte votazioni, sono respinti.

Gli emendamenti 19.1 e 19.8 sono, quindi, posti ai voti distintamente e respinti.

Gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.10, fatti propri dal senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sono posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono, quindi, posti in votazione distintamente e respinti.

Il PRESIDENTE, in considerazione del ritiro, nella seduta di ieri, degli emendamenti 20.3, 20.4 e 20.5, constata la decadenza dei subemendamenti 20.3/1, 20.3/2, 20.3/3, 20.4/1 e 20.5/1.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.6.

Intervenendo in riferimento all'emendamento 20.6, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda le recenti prese di posizione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sulle modalità con cui il Governo vuole recepire la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, con possibili problemi per gli operatori del settore. Non comprende, inoltre, le ragioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come le problematicità esposte abbiano trovato un efficace

momento di sintesi nell'ordine del giorno G/2345/24/14, a prima firma del senatore Ichino, approvato nella seduta di ieri della Commissione.

L'emendamento 20.6 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22 e 20.24.

Gli emendamenti 20.25, 20.27, 20.40, 20.43, 20.45 e 20.47, fatti propri dal senatore LIUZZI (*CoR*), sono quindi posti ai voti e respinti.

Indi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 20.26, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31 e 20.32.

Gli emendamenti 20.33, 20.34 e 20.41, fatti propri dai senatori MONTEVECCHI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*), sono quindi posti ai voti e respinti.

Sono quindi posti ai voti, distintamente, e respinti gli emendamenti 20.35, 20.38, 20.39, 20.42, 20.44, 20.46, 20.48, 20.49 e 20.51.

L'ordine del giorno G/2345/25/14, precedentemente accantonato, posto in votazione, su conforme parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone, quindi, di conferire mandato al senatore Romano a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345

**G/2345/25/14**
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,
premesso che:
l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
considerato che:
il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in

premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

# 1.4. Trattazione in consultiva

# 1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2345
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

---

Trattazione in consultiva

**Sedute di Commissioni consultive**

| Seduta | Attività |
|---|---|
| 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) | |
| N. 398 (pom.)<br>25 maggio 2016 | Esito: Favorevole |
| | Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 155 (ant.)<br>21 giugno 2016<br>**Sottocomm. pareri** | Esito: Non ostativo **su emendamenti** |
| N. 156 (ant.)<br>28 giugno 2016<br>**Sottocomm. pareri** | Esito: Non ostativo |
| | Parere destinato all'Assemblea<br>Esito: Non ostativo **su emendamenti** |
| 4ª Commissione permanente (Difesa) | |

| | |
|---|---|
| N. 178 (pom.)<br>17 maggio 2016 | Esito: Favorevole<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| 5ª Commissione permanente (Bilancio) | |
| N. 590 (pom.)<br>21 giugno 2016 | Esito: **Esame e rinvio**<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**<br>Esito: **Esame e rinvio su emendamenti** |
| N. 591 (pom.)<br>22 giugno 2016 | Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto<br><br>Esito: Contrario **su emendamenti**<br><br>Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)<br>Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** |
| N. 599 (pom.)<br>5 luglio 2016 | Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto<br><br>Parere destinato all'Assemblea |

| | |
|---|---|
| | Esito: Contrario **su emendamenti** |
| | Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) |
| | Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** |

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

| | |
|---|---|
| N. 374 (pom.)<br>21 giugno 2016 | Esito: **Esame e rinvio** |
| | Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 375 (pom.)<br>22 giugno 2016 | Esito: Favorevole |

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

| | |
|---|---|
| N. 280 (pom.)<br>24 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio** |
| | Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 281 (pom.)<br>25 maggio 2016 | Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni |

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

| | |
|---|---|
| N. 241 (pom.)<br>7 giugno 2016 | Esito: Favorevole |
| | Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

| | |
|---|---|
| N. 182 (pom.)<br>17 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio**<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 186 (pom.)<br>8 giugno 2016 | Esito: Favorevole |
| 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | |
| N. 239 (pom.)<br>18 maggio 2016 | Esito: Non ostativo<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) | |
| N. 237 (pom.)<br>18 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio**<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 238 (pom.)<br>25 maggio 2016 | Esito: Favorevole |
| 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') | |
| N. 348 (pom.)<br>17 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio**<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 349 (pom.)<br>18 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio** |
| N. 350 (pom.)<br>25 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio** |
| N. 351 (ant.)<br>26 maggio 2016 | Esito: Favorevole con osservazioni |

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

| | |
|---|---|
| N. 230 (pom.)<br>24 maggio 2016 | Esito: **Esame e rinvio**<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |
| N. 233 (pom.)<br>7 giugno 2016 | Esito: Favorevole con rilievi |

Commissione parlamentare questioni regionali

| | |
|---|---|
| 19 maggio 2016<br>(ant.) | Esito: Favorevole<br><br>Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)** |

# 1.4.2. Resoconti sommari

# 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

# 1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
**398ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare alcuni atti dell'Unione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, si rinvia alle disposizioni della legge n. 234. Si stabilisce, inoltre, che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Al comma 3, si dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l?attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l?adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri o delle minori entrate eventualmente derivanti dall?attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapienza di tale Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. Infatti, sia nel caso dell?attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell?Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell?ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee. Tuttavia, dopo aver elencato dettagliatamente le direttive previste negli allegati A e B, conclude che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i temi affrontati nel disegno di legge di delegazione europea sono di particolare rilievo, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto riguardano diversi settori che investono direttamente interessi ed attività dei cittadini e delle imprese. Al riguardo, auspica che gli ulteriori interventi di carattere amministrativo, che si renderanno necessari, a seguito del recepimento delle direttive non introducano, se non ove strettamente necessario, gravosi adempimenti di natura burocratica, che finiscono per alimentare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni europee.

Formula, quindi, alcune perplessità sull'articolo 1, con particolare riguardo alla disposizione relativa alla copertura degli oneri o delle minori entrate derivanti dall?attuazione delle direttive.

Infatti, considerata l'attuale scarsa dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, da cui dovrebbero essere reperite le risorse necessarie in sede di attuazione, vi è il rischio che buona parte delle direttive comprese negli allegati A e B sia destinata a rimanere inattuata, in attesa degli opportuni stanziamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

**- e petizioni** nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore MARAN (*PD*) ritiene opportuno effettuare un ciclo di audizioni, soprattutto per acquisire dati comparati sulla normativa vigente in altri Paesi europei, riguardo agli aspetti più controversi della nuova disciplina.

La PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi** (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, aveva l'obiettivo di agevolare la composizione degli interessi delle pubbliche amministrazioni nelle procedure complesse, favorendo così la tutela dell'interesse generale. Purtroppo, però, la successiva stratificazione normativa ha impedito il conseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'intervento normativo del Governo, finalizzato a semplificare le norme in materia di conferenza di servizi, risulta quanto mai necessario e condivisibile.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità, di cui il Governo dovrebbe tener conto, per consentire un confronto costruttivo.

Innanzitutto, la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere differenti forme di conferenze di servizi, non appare esaustiva, se si è ritenuto necessario il coordinamento con un ampio elenco di norme di settore, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 2 sembra estendere l'ambito di applicazione della conferenza di servizi anche a progetti e opere di minori dimensioni, finora di competenza dello sportello unico per l'edilizia, con un aggravio in termini di oneri burocratici. Peraltro, resterebbero ampi margini in sede interpretativa, che potrebbero determinare un significativo contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel ringraziare la senatrice Bernini per la disponibilità a un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce delle disposizioni sul silenzio-assenso e sulla standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'intento del Governo è prevedere la conferenza dei servizi come strumento di decisione ordinario qualora, nella realizzazione di opere e progetti, siano coinvolti molteplici interessi di pubbliche amministrazioni. In tal modo, si otterrebbe una riduzione dei tempi e, soprattutto, la certezza della decisione finale. A tal fine, è stata prevista l'individuazione di un responsabile unico per ogni livello di governo, abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni rappresentate. Inoltre, per superare il potere di veto di alcuni enti, si prevede che la mancata partecipazione alla conferenza o il silenzio di un'amministrazione equivalgano ad assenso senza condizioni.

Un ulteriore snellimento della procedura deriverà certamente dall'adozione di modelli *standard*, che consentiranno di convocare preferibilmente conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'assunzione della decisione in tempo reale. Resta comunque la possibilità di adottare diverse tipologie di conferenze di servizi, in ragione della complessità dell'istruttoria e del procedimento.

Inoltre, in caso di dissenso qualificato, espresso cioè da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infine, conferma l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza di servizi, proprio in quanto si tratta di un modello di governo e non meramente procedimentale, cioè finalizzato a garantire la certezza della decisione dell'amministrazione competente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessarie ulteriori precisazioni a proposito dei criteri di individuazione del responsabile unico. Infatti, qualora siano coinvolti molteplici interessi, bisognerebbe garantire in ogni caso la tutela degli interessi generali e dei beni costituzionalmente protetti, soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile l'obiettivo del Governo di snellire la procedura e garantire la certezza della decisione, per evitare eventuali comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, esprime alcune riserve sull'adozione di un modello di decisione verticale in base al quale - qualora emergano posizioni in dissenso - la competenza sulla deliberazione finale è attribuita al Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che la decisione debba comunque essere affidata a un organo tecnico, in coerenza con la natura propria della conferenza di servizi.

Pertanto, auspica che gli obiettivi di semplificazione sino comunque attuati nel rispetto dei principi che regolano i procedimenti amministrativi, senza l'intervento di organi di natura eminentemente politica.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa che, per la riorganizzazione dell?amministrazione periferica dello Stato, si prevede la trasformazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo in ufficio territoriale dello Stato. Conseguentemente, è attribuita al prefetto la funzione di rappresentanza dell?amministrazione statale nella conferenza di servizi. Il Governo è comunque disponibile a valutare soluzioni alternative.

Non ravvisa il rischio di possibili interventi di organi di natura politica su procedimenti di carattere tecnico. Infatti, in caso di dissenso motivato espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la decisione sarà adottata dal Consiglio dei ministri solo a seguito di un?articolata procedura volta al raggiungimento di un accordo con l'ente di governo territoriale. È comunque auspicabile che tale procedura sia limitata a casi eccezionali.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che l'accelerazione del procedimento amministrativo presuppone comunque ulteriori passaggi per la sintesi e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La differenza, rispetto alla disciplina vigente, è che queste fasi precederanno la conferenza di servizi e si espleteranno, quindi, già al momento della individuazione del responsabile unico. A suo avviso, quindi, è proprio l'anticipazione della procedura di composizione dei diversi interessi a favorire la rapidità e la certezza della decisione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa

Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

**- e petizioni** nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE, su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2271, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1522) ***ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici***

(281) ***MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali***

(358) ***RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali***

(643) ***NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi***

(806) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari***

(992) ***MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali***

(1191) ***MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari***

(1497) ***Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi***

(1632) ***Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi***

(1782) ***VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***

**- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 2.16 è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**
**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1522

Art. 2

**2.16 (testo corretto)**
BERNINI
*Al comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* per "decisori pubblici" si intendono tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni».

# 1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant., Sottocomm. pareri) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
**155ª Seduta**

*Presidenza della Presidente della Commissione*
FINOCCHIARO

*La seduta inizia alle ore 9.*

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai***

***processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
**156ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatoreCOCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(10-362-388-395-849-874-C) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*),dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, in primo luogo, che, all'articolo 12, le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. All'articolo 40, rileva, inoltre, che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale, appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità èrinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Sull'emendamento 34.7 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili

riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatorePALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Quanto all'emendamento 34.0.300/3, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di

reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio.

In riferimento all'emendamento 52.0.500/2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 52.0.500/17 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9.*

# 1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa)

# 1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 178 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**DIFESA (4ª)**
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
**178ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
LATORRE
*indi del Vice Presidente*
COMPAGNONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE propone di invertire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta odierna, iniziando con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di delegazione europea.

Previa verifica del numero legale, la Commissione delibera in tal senso.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 7 (*ex*-articolo 6 del testo presentato alla Camera), che contiene una delega per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia esportazione e transito di prodotti e tecnologie a uso duplice e di controllo del commercio di prodotti suscettibili di essere usati per trattamenti inumani, come la pena di morte o la tortura, oltre che per l'aggiornamento del quadro sanzionatorio.

Per quanto attiene, innanzitutto, al procedimento di adozione, rileva che il decreto delegato dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con vari altri Ministri, tra cui quello della difesa. Sullo schema di decreto dovranno peraltro pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari.

Passa poi ad elencare i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega. L'articolo, oltre a richiamare quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea contenuti nell?articolo 32 della legge n. 234 del 2012, indica infatti una serie di ulteriori principi direttivi specifici.

In particolare, la delega dovrà essere esercitata al fine di adeguare l?ordinamento interno al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 e successive modificazioni (che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell?intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso), al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) ed al successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011.

Per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa dei prodotti a duplice uso si impone inoltre al Governo l?obiettivo della unitarietà della disciplina relativa ai richiamati beni, nonché della normativa relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Presente, altresì, il riferimento alla razionalizzazione delle procedure per il rilascio delle licenze di esportazione.

Un ulteriore criterio direttivo fa poi riferimento alla necessità di prevedere procedure adottabili nel caso di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell?uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell?elenco di cui all?allegato I del citato regolamento (CE) n.428/2009.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, un ulteriore criterio direttivo, stabilisce il rispetto dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

Da ultimo, si prevede l?adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proseguendo nell'esposizione, rimarca quindi la possibilità di adottare decreti correttivi o integrativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, notando altresì la doppia clausola di invarianza, sia finanziaria sia amministrativa.

Osserva, da ultimo, che un ulteriore profilo di competenza si rinviene nell'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura e volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2193/UE,

relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. In particolare, la competenza della Commissione rileva in ordine alle procedure di autorizzazione degli stabilimenti, che il Governo sarà chiamato a razionalizzare e disciplinate dal Titolo 1 della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 272, comma 5, del predetto decreto legislativo esclude infatti dalle procedure di autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.

Rileva inoltre che, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione difesa della Camera dei deputati si era pronunciata in senso favorevole su tale articolo, senza formulare osservazioni.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di relazione favorevole.

Il presidente LATORRE consta che non vi sono iscritti a parlare sia in sede di discussione generale sia in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato.

**Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo)** (n. 131)

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l?esame il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), rilevando che la comunicazione congiunta all'esame della Commissione si compone di sette paragrafi, nei quali sono indicate le azioni che verranno prese a livello europeo per contrastare il nuovo tipo di pericolo rappresentato dalle minacce ibride.

Il primo paragrafo reca l'introduzione, dove viene innanzitutto definito il concetto di minaccia ibrida come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata.

L'introduzione pone quindi l'accento su un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di lottare in modo specifico contro le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti.

Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti. In particolare, l'agenda europea sulla sicurezza, la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza e il piano di azione europeo in materia di difesa (in via d'elaborazione), la strategia dell'Unione europea per la *cyber*-sicurezza, la strategia europea di sicurezza energetica e la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea sono strumenti che possono a loro volta contribuire alla lotta contro le minacce ibride.

Il secondo paragrafo si sofferma sulle metodologie di riconoscimento di una minaccia ibrida, ponendo l'accento sulla necessità di promuovere l'elaborazione di politiche basate sui rischi in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

In particolare, gli Stati membri, sostenuti se del caso dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, sono invitati a procedere a uno studio sui rischi ibridi per individuare le vulnerabilità principali, nonché specifici indicatori delle minacce ibride, che possono interessare strutture e reti nazionali e paneuropee.

Il terzo paragrafo prende quindi in considerazione la risposta dell'Unione europea a livello conoscitivo, articolata su tre pilastri, la creazione di una cellula europea di analisi, l'intensificazione della comunicazione strategica e la creazione di un centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride.

In particolare, sono previste tre azioni che potrebbero interessare i profili di competenza: la creazione di una cellula dell'Unione europea per l'analisi delle minacce ibride presso l'esistente Centro dell'Unione di analisi dell'*intelligence*, (gli Stati membri sono invitati a istituire punti di contatto nazionali sulle minacce ibride per garantire la cooperazione e una comunicazione sicura con tale cellula); lo studio, da parte dell'Alto rappresentante e degli Stati membri, delle modalità di aggiornamento e coordinamento delle capacità per la formulazione di comunicazioni strategiche proattive e per ottimizzare il ricorso a specialisti del controllo dei media e a esperti linguisti e l'opportunità di istituire, presso i singoli Stati, un centro di eccellenza per la "lotta contro le minacce ibride".

Il quarto paragrafo concerne, conseguentemente, la risposta dell'Unione a livello di resilienza attraverso una serie di pilastri fondamentali. Sussistono, in questa sede, particolari profili di competenza che rinvengono in molteplici seguenti aspetti.

Rileva, innanzitutto, la protezione delle infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individuerà pertanto strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti. Peraltro, nel contesto dell'imminente strategia spaziale e del piano di azione europeo in materia di difesa, la Commissione proporrà di incrementare la resilienza delle infrastrutture spaziali contro le minacce ibride, in particolare attraverso un eventuale ampliamento dell'ambito della sorveglianza dello spazio e del tracciamento per coprire le minacce.

Anche la capacità di difesa risulta coinvolta. L'Agenzia europea per la difesa potrebbe infatti essere un catalizzatore per lo sviluppo di capacità militari legate alle minacce ibride e l'Alto rappresentante, sostenuto se del caso dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, proporrà progetti relativi alle possibilità di adattamento delle capacità di difesa.

Altro aspetto menzionato è la *cyber*-sicurezza. La Commissione incoraggia infatti gli Stati membri, come questione prioritaria, a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica.

Da ultimo, rileva la cooperazione con i Paesi terzi. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, organizzerà infatti uno studio sui rischi ibridi nelle regioni del vicinato. L'Alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri si avvarranno inoltre degli strumenti a loro disposizione per rafforzare le capacità dei *partner* e aumentare la loro resilienza alle minacce ibride, e potrebbero essere realizzate missioni PSDC, in modo indipendente o come complemento agli strumenti dell'Unione europea, per aiutare i partner a consolidare le loro capacità.

Il quinto paragrafo, relativo alla prevenzione ed alla risposta alle crisi, presenta anch?esso dei rilevanti profili di competenza. In particolare rileva la possibilità, in caso di aggressione armata contro uno stato membro costituita da molteplici minacce ibride, di invocare l'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, nel preparare le loro forze, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle potenziali minacce ibride.

Come elemento importante dell'impegno della PSDC si ipotizza poi l'organizzazione di: un addestramento civile e militare, missioni di tutoraggio e consulenza, piani d'emergenza per individuare segnali di minacce ibride e rafforzare le capacità di allarme rapido, un sostegno alla gestione dei controlli di frontiera in caso d'emergenza e un sostegno in settori specializzati, l'attenuazione dei rischi

e l'evacuazione di non belligeranti.

L'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiranno pertanto un protocollo operativo comune e procederanno a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi, e l'Alto Rappresentante, in coordinamento con gli Stati membri, integrerà, utilizzerà e coordinerà le capacità di azione militare nella lotta contro le minacce ibride nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Il sesto paragrafo concerne la cooperazione con la NATO e presenta, del pari, profili di competenza. Il documento sottolinea infatti l'importanza, per entrambe le organizzazioni, di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, porterà quindi avanti il dialogo informale e rafforzerà la cooperazione e il coordinamento con la NATO sulla consapevolezza situazionale, la comunicazione strategica, la *cyber*-sicurezza e la prevenzione e risposta alle crisi ai fini della lotta contro le minacce ibride, nel rispetto dei principi di inclusione e di autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

Il settimo paragrafo reca, da ultimo, le conclusioni del documento, in linea con quanto precedentemente detto.

Conclude ponendo l'accento sulla centralità delle tematiche relative alla *cyber*-sicurezza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel concordare con le conclusioni del relatore, esprime un giudizio favorevole sull'atto in titolo.

Avviso favorevole è altresì espresso dal senatore VATTUONE (*PD*), che ne sottolinea la valenza nell'ambito della difesa comune europea.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sulle modalità di costituzione della cellula europea per l'analisi delle minacce ibride presso il Centro di analisi dell'*intelligence* dell'Unione europea.

Il sottosegretario ALFANO precisa che la cellula in questione, non ancora costituita, avrà il compito di ottimizzare l'azione dei singoli Stati membri. La futura costituzione sarà indicata da specifici piani di azione, definiti entro la fine del presente anno.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) rileva che, nell'attuale legislatura europea sembra assistersi ad un mutamento sostanziale nei rapporti tra il Servizio europeo di azione esterna e la Commissione europea. La nomina, accanto all'Alto rappresentante Mogherini, di un consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa (nella persona di Michel Barnier), potrebbe infatti aver dato luogo ad una inopportuna ridefinizione del ruolo dell'Alto rappresentante stesso, che dovrebbe -per contro- vedere garantita la centralità del suo ruolo anche e soprattutto con riferimento all'oggetto dell'atto iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore PEGORER (*PD*) invita la Commissione a valutare attentamente le osservazioni formulate dal senatore Mauro, ed in particolare la possibilità di recepirle in una specifica osservazione allo schema di parere.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente COMPAGNONE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riservandosi di predisporre uno schema di parere che recepisca i rilievi emersi nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2015;

formula una relazione favorevole.

# 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

# 1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 590 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
**590ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2288) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti dell'articolo 83 dell'Accordo volto alla soppressione dei dazi doganali e alla consistenza delle possibili minori entrate derivanti dalla soppressione medesima. Tali minori entrate, secondo quanto affermato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, potrebbero essere compensate da possibili minori spese riguardo alle quali occorre altresì acquisire chiarimenti. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO, rispondendo alla richiesta di chiarimento circa la soppressione dei dazi, evidenzia che la modifica riguarda solamente la rifusione delle spese di esazione delle tariffe doganali. Tuttavia l'assetto creato dalla norma è in condizione di equilibrio finanziario, dal momento che a minori rimborsi corrispondono anche minori attività da svolgere per le amministrazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se la liberalizzazione degli scambi incida anche sulla percezione dei dazi in sé.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la tariffa doganale rimane tra le competenze dell'Unione europea e che, pertanto, le norme che istituiscono forme di libero scambio non incidono dal punto di vista delle entrate statali.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2026) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla* Multinational Land Force *(MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevede all'articolo 3 la copertura degli oneri per le spese di missione e di viaggio. La ratifica è altresì corredata di clausola di salvaguardia secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riguardo agli oneri discendenti dall'articolo 7 dell'Accordo (che non avranno carattere aggiuntivo al bilancio ordinario dello Stato), segnala la necessità di aggiornare la cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma la correttezza delle osservazioni svolte dal relatore e conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole «anno 2015» con le seguenti: «anno 2016», e delle parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2016-2018».".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO conferma l'equilibrio finanziario della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4. Quanto al disposto dell'articolo 7, comma 4, conferma che l'obiezione del relatore può avere una propria consistenza ma che, tuttavia, ci si vuole riferire alle missioni che si trovino comunque in una condizione di proroga avviata oppure la cui prosecuzione sia necessaria per un periodo di tempo minimo. Si riserva una risposta più puntuale in relazione alle osservazioni del relatore al comma 11 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sul punto sollevato in relazione all'articolo 7, obietta che si tratta comunque di spese prive di previa autorizzazione parlamentare.

Il presidente TONINI esprime l'opinione che la norma miri ad una razionalizzazione del procedimento di spesa ma che essa vada comunque sottoposta ad un attento scrutinio, trattandosi di un meccanismo che andrebbe ad operare in modo permanente.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori un appunto degli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale si precisano i profili segnalati dal relatore a proposito dell'articolo 10, comma 2.

Il relatore SANTINI (*PD*) preannuncia la formulazione di una proposta di parere che terrà conto delle precisazioni offerte dal Governo.

Il PRESIDENTE pur in attesa di una proposta di parere sul testo, invita il relatore a precisare fin d'ora il proprio giudizio sugli emendamenti trasmessi.

Il RELATORE illustra allora gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.3 e 8.3. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2 e 7.1. Occorre valutare le proposte 1.4 e 2.5. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.9, 3.4, 4.5, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sull'emendamento 8.3 è alla verifica della Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica che possa risolvere i problemi che attualmente rendono oneroso l'emendamento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), pur consapevole della circostanza che sarà necessario

esaminare partitamente gli emendamenti nel corso delle prossime sedute, sottolinea fin d'ora, udito il parere del relatore, che ritiene non corretto qualificare come onerosi gli emendamenti che sopprimono autorizzazioni di spesa per missioni in via di proroga. Così, infatti, si sostiene che i costi di rientro siano pari a quelli di permanenza e si priva, in definitiva, il Parlamento della sua libertà di disporre o meno la proroga delle singole missioni internazionali.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore D'Alì circa la necessità di garantire la libertà del legislatore nel disporre della partecipazione alle diverse iniziative militari internazionali. Tuttavia precisa che il definanziamento completo di una missione che si sia protratta già nei mesi passati non risulta compatibile con l'obbligo di garantire una copertura a spese comunque correlate con una precedente decisione parlamentare. Inoltre, rammenta che talune missioni, come è il caso dell'intervento in Afghanistan, hanno complessità tale da comportare costi di smobilizzo e rientro probabilmente non inferiori a quelli di proroga.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato da relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per le parti di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, occorre conferma dell'effettività della clausola d'invarianza in relazione alla possibilità di svolgere le attività previste dalla direttiva che si intende recepire senza oneri aggiuntivi. Le sanzioni di cui alla lettera *d)*, da destinare a queste medesime attività, hanno infatti carattere eventuale e tempi di riscossione non necessariamente coincidenti con lo svolgimento delle attività medesime. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre acquisire assicurazione in ordine alla disponibilità di risorse in bilancio per rendere effettiva la possibilità di svolgere le attività di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 (campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e programmi educativi per i bambini in ordine alla riduzione delle borse di plastica). In merito all'articolo 5, fa presente che il comma 5 appare contraddittorio in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 10, che conferisce delega al Governo per l'istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura giuridica di tale organo che sembra essere qualificato quale autorità indipendente. Poiché la relazione tecnica di passaggio non fornisce elementi al riguardo, occorre chiarire quale siano le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui tale autorità si servirà e quale soggetto, tra quelli coinvolti, ne sopporterà l'onere. Occorre poi acquisire conferma che la CONSOB possa svolgere le nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 13 con le risorse del proprio bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 14, corredato da una clausola di invarianza degli oneri, occorre acquisire chiarimenti sulla effettiva neutralità finanziaria dei punti 5) e 6) della lettera *i)* del comma 1, posto che tali norme sembrano applicabili anche a Poste italiane SPA. In relazione all'articolo 15, ribadisce l'osservazione già fatta in ordine all'articolo 5: anche in questo caso il comma 3 appare contraddittorio in quanto prevede, contemporaneamente, l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17,

comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 16 occorre anzitutto avere conferma dell'assenza di agevolazioni fiscali sull'utilizzo dei biocarburanti. Fa inoltre presente che nella relazione tecnica di passaggio non si esclude che dall'attuazione della direttiva possano derivare oneri per il bilancio dello Stato e si preconizza il possibile utilizzo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2. È necessario valutare pertanto l'opportunità di inserire tale clausola nel testo. Osservazione analoga a quella relativa all'articolo 16 vale anche per l'articolo 20: posto che le norme in esso contenute potrebbero avere effetti sulla finanza pubblica e che la relazione tecnica di passaggio, peraltro assai sintetica, non esclude tale possibilità bisogna valutare anche in questo caso l'opportunità di inserire la clausola di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009 nel testo. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 133 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO, intervenendo per rispondere alle osservazioni del relatore sull'articolo 3, comma 4, evidenzia che già nella legislazione vigente le funzioni ivi richiamate sono di competenza delle Regioni, cosicché non sono immaginabili nuovi oneri in seguito alla norma in parola e che pertanto gli introiti delle sanzioni destinati a questa attività serviranno al suo rafforzamento. Quanto al successivo articolo 4, comma 2, in punto di campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo delle borse di plastica, precisa che le norme già in vigore prevedono le modalità di tali attività di comunicazione e che quindi l'innovazione normativa potrà muoversi nell'ambito delle forme già consolidate e dei relativi fondi. Rispondendo all'obiezione riferita all'articolo 5, comma 5, e a quella analoga relativa all'articolo 15, conviene circa la contraddittorietà di una clausola di invarianza seguita da una previsione di salvaguardia come quella inserita nel testo: tale circostanza potrebbe essere oggetto di apposita osservazione della Commissione. Rispetto all'articolo 10, ritiene che il Comitato ivi previsto possa in astratto operare senza nuovi oneri per la finanza pubblica, tuttavia si riserva una più analitica disamina del punto nel corso delle prossime sedute. Passando all'articolo 13, conferma che si ritiene la Consob in grado di svolgere le nuove funzioni senza necessità di risorse aggiuntive. Circa l'obiezione relativa all'articolo 14, si riserva una più approfondita risposta. Conclude a proposito dell'articolo 16 evidenziando che la norma non dà luogo a incentivi fiscali, ma verte su un libero scambio di certificati tra soggetti privati. Mette a disposizione dei senatori un approfondimento scritto prodotto dagli uffici del proprio Dicastero e ritiene che le osservazioni sull'articolo 16 e sull'articolo 20 possano essere inserite come tali nel parere che la Commissione approverà.

Il RELATORE, in attesa delle ulteriori precisazioni annunciate dal Governo sul testo, formula il proprio giudizio sulle iniziative emendative. In particolare, segnala che occorre valutare le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 5.27, 5.0.1, 8.4, 9.4, 9.5, 9.6, 10.10, 10.11 (in relazione al testo), 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 14.8, 15.5, 16.2 (in relazione al testo), 20.2, 20.3 (nonché i sub emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3) 24.4 e il relativo sub emendamento 20.4/1, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 2.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44 e 20.50. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.28, 11.2 e 12.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 12.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia che, anche in questo caso, risulta opportuno attendere la formulazione di un parere sul testo per il prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, stante l'impossibilità di assicurare la presenza di un rappresentante del Governo per la seduta antimeridiana di domani, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 9, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

# 1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 591 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
**591ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizione e presupposti. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla copertura finanziaria dell'articolo 11, comma 4, che prevede la riduzione dello stanziamento per il *bonus* degli 80 euro a favore delle Forze dell'ordine. In particolare, chiede ragione della sovrastima del Fondo, per un importo di 40 milioni di euro, di cui si dà conto nella relazione tecnica. Ritiene, in particolare, irragionevole tale sovrastima sulla scorta del fatto che il numero di soggetti beneficiari del *bonus* medesimo era noto al momento dello stanziamento.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non conoscere la ragione precisa di tale sovrastima, pur ritenendo che essa sia riconducibile alla corrispondente sottostima del reddito dei beneficiari, che risulta spesso variare per effetto di diverse ragioni. Si riserva in ogni caso di verificare con puntualità le motivazioni della sovrastima.

Con riferimento al problema dell'anticipazione di cassa sollevato dal relatore, rappresenta di non aver ricevuto elementi tecnici che consentano di escludere una modifica surrettizia delle norme di contabilità derivante dal carattere permanente dell'anticipazione stessa. Reputando condivisibile l'eccezione avanzata, ritiene che il *vulnus* possa essere sanato limitando l'anticipazione all'anno 2016.

Per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 4, fa presente che secondo la relazione tecnica il fondo interessato risulta capiente per questo tipo di iniziativa e non risulterebbero pregiudicati diritti soggettivi altrui.

Quanto agli emendamenti, concorda con il parere di onerosità espresso dal relatore considerando che molte di tali proposte intendono sopprimere la spesa senza corrispondentemente sopprimere la norma che ne costituisce il fondamento giuridico e, pertanto, non possono che essere considerati onerosi.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ripropone il problema di carattere generale già avanzato nella precedente seduta, facendo specifico riferimento all'emendamento 1.8. Ritiene, infatti, necessario verificare se le spese ivi citate sono sufficienti per cessare la missione. Reputa necessario, più in generale, che i colleghi della Commissione difesa chiedano al Governo, nell'atto di presentare degli emendamenti, di quantificare le spese necessarie alla cessazione delle missioni internazionali, considerando, in ogni caso, che le spese di cessazione sono sostenute *una tantum* mentre quelle volte alla prosecuzione delle missioni medesime sono finanziate di anno in anno.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che nel caso delle missioni internazionali, la proroga delle missioni medesime e le necessarie risorse sono disposte con provvedimenti adottati successivamente di anno in anno o per periodi inferiori all'anno, da cui deriva che nel bilancio annuale non vi è alcuna somma stanziata a tal fine. Ciò premesso, risulta evidente che non possono essere impiegate le risorse stanziate per la prosecuzione delle missioni al fine di coprirne le spese di cessazione. Rammenta, a tal proposito, che in base ad uno studio elaborato in passato dalla Ragioneria generale dello Stato, le spese per la cessazione delle missioni internazionali risultano essere in media pari a tre volte quelle necessarie alla prosecuzione delle missioni stesse. A suo parere, pertanto, l'emendamento 1.8 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere l'interruzione della missione per quanto finanziata, chiedendo al contempo al Governo una relazione tecnica che precisi l'ammontare di risorse necessario per interrompere la missione, al fine di verificare l'eventuale compensazione di tali importi. Sulla base di tali considerazioni, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.8.

Quanto all'emendamento 8.3, fa presente che la proposta è stata fatta oggetto di relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente e che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso in merito un parere contrario.

Esprime, quindi, parere conforme al relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti citati, nonché sull'assenza di osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le cessioni a titolo gratuito di materiali, di cui all'articolo 4, comma 6, secondo l'avviso del Governo non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto le spese per effettuare il trasporto nazionale ai luoghi di partenza e la consegna, ove previste, sono state già sostenute nell?anno 2015, mancando solo la concreta effettuazione di tali attività; che le

risorse indicate dall'articolo 10, comma 2, per la "convalida" delle attività svolte risultano allo stato sufficienti allo scopo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 7, comma 4, siano sostituite le parole "in ciascun esercizio" con le seguenti: "per l'esercizio 2016"; e con i seguenti presupposti: che il finanziamento degli interventi per il Giubileo di cui all'articolo 4 comma 11, valendosi di risorse in origine destinate ai trattamenti stipendiali, non sia in grado di incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive collegate all'originaria finalità di spesa; che la corresponsione del compenso forfettario di impiego in deroga ai limiti esistenti, prevista dall'articolo 5, comma 4, sia comunque contenuta negli ammontari rilevati puntualmente dal Governo e ricompresa nelle autorizzazioni di spesa di riferimento, e non sia quindi idonea a generare nuovi oneri finanziari non coperti.

In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.3, 8.3, 2.8, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2, 7.1, 1.4 e 2.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.9, 3.4, 4.5, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2. Il parere rimane sospeso sulle proposte x1.1, x1.2, 1.8 (testo 2), 3.100 e 4.100.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previo parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con presupposti e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione all'articolo 14, che le relative disposizioni possono essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'articolo 10, riferisce che secondo il Dipartimento del Tesoro dal complesso dell'articolo non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, specificando che i compiti che potrebbero risultare più onerosi sono affidati alla Banca d'Italia, la quale ha già assicurato di poterli svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dichiara il parere contrario del Governo su tutte le proposte in quanto, come altresì sottolineato dalla Ragioneria generale dello Stato, la loro eventuale approvazione porrebbe l'Italia a rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in quanto obbligherebbe la Camera dei deputati a esaminare le modifiche in questione ritardando l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Non si esime, tuttavia, dall'esprimere un parere puntuale, per quanto di competenza, su ciascuno degli emendamenti segnalati dal relatore. In particolare, ritiene direttamente onerose le proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il

relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3 e 12.2, mentre il parere contrario sui rimanenti emendamenti è motivato non già da aspetti di copertura bensì dalle considerazioni sopra espresse in merito al rischio di procedura d'infrazione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si dichiara perplesso circa l'espressione di un parere contrario di tipo "procedurale" delineato dall'intervento del Vice ministro, in quanto ritiene che tale censura non possa essere fatta derivare dall'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione ma piuttosto dal ritardo del Governo nel recepimento delle direttive.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già detto, ritenendo importante che la Commissione sia edotta circa i rischi paventati dalla Ragioneria generale dello Stato, riferendo che la stessa ha altresì elencato le direttive non recepite che dovrebbero dar luogo ad un'immediata procedura d'infrazione.

Il senatore URAS (*Misto*), pur comprendendo le ragioni alla base dell'intervento del senatore D'Alì, ritiene che tale tema riguardi più propriamente l'attività della Commissione per le politiche dell'Unione europea, in quanto la logica sottesa ai chiarimenti del Vice ministro è la stessa su cui si fonda la stessa procedura della legge di delegazione europea.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di esprimere un parere di semplice contrarietà su tutti gli emendamenti che non stati censurati dal Governo in ragione del loro carattere direttamente oneroso.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) rinnova la propria contrarietà sull'espressione di un parere di semplice contrarietà di tipo "procedurale".

Il PRESIDENTE dichiara di ritenere l'espressione di un parere di semplice contrarietà in linea con la prassi della Commissione in quanto giustificato dagli effetti finanziari associabili all'apertura eventuale di una procedura d'infrazione.

Il senatore URAS (*Misto*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul parere, sottolinea il carattere farsesco di questa procedura in quanto rappresenta l'effetto secondario di una cessione di sovranità nazionale già effettuata a favore dell'Unione europea. Evidenziando che gli spazi di scelta risultano pressoché nulli, fa presente che lo stesso esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio appare privo di senso in quanto il recepimento delle direttive è di fatto obbligato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario, si dichiara d'accordo con quanto espresso dal senatore D'Alì.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ribadisce la critica al Governo per la mancata attuazione delle deleghe nei tempi previsti in quanto è questo l'aspetto che impedisce al Parlamento di intervenire con delle modifiche al testo.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo formula, per quanto di propria competenza,

una relazione non ostativa, con i seguenti presupposti: che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni: in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità; rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3 e 12.2.

Sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 5.27, 5.0.1, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2, 20.2, 20.3 (nonché i sub emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3), 20.4 e il relativo sub emendamento 20.4/1 la Commissione esprime parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, secondo la quale il decreto in esame produrrà maggiore efficienza di gestione e funzionamento delle società partecipate dalla amministrazioni pubbliche in ragione della semplificazione e razionalizzazione del quadro regolatorio. In relazione all'obbligo per gli enti locali, disposto dall'articolo 5, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società ovvero di acquisto di partecipazioni, segnala che sarebbe opportuno assicurare che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analogamente, fa presente che appare opportuno acquisire informazioni in merito alle principali caratteristiche, anche dimensionali, della struttura competente per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del presente decreto prevista dall'articolo 15, nonché specificare l'onere complessivo derivante dalla sua costituzione e dal suo funzionamento e le risorse cui si attingerà a tal fine. Ciò anche tenuto conto che la suddetta struttura dovrà svolgere i propri compiti (fornire orientamenti, promuovere le migliori pratiche, adottare direttive e verificare il loro rispetto, tenere un elenco pubblico, ricevere segnalazioni periodiche e documenti contabili dalle società) nei confronti di un

numero ragguardevole di società presenti in tutto il territorio nazionale. Inoltre, osserva che l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente potrebbe determinare carenze di organico, di risorse finanziarie e strumentali presso le strutture e gli uffici chiamati a fornire le predette risorse, determinando possibili richieste di ulteriori dotazioni strumentali, finanziarie e umane con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre un'estensione dei poteri ispettivi del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale, prima previsti per le sole società a totale partecipazione pubblica e ora estesi a tutte le società partecipate, a fronte dei quali andrebbe dimostrata la congruità delle risorse presenti a legislazione vigente. In termini più generali, osserva che la Corte dei Conti, nella nota messa a disposizione nell'ambito delle audizioni sul provvedimento in esame, ha segnalato la necessità di coordinare i diversi adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche allo scopo di ridurli in coerenza con la finalità di semplificazione cui è preordinata la stessa legge delega. Ad esempio, la Corte fa presente che gli obblighi informativi previsti dall'articolo 20, comma 1, e dall'articolo 15, comma 4, potrebbero essere resi superflui, in prospettiva, dalla collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte stessa, avviata nel maggio scorso con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa per l'acquisizione unitaria di dati relativi agli organismi partecipati. Relativamente alle procedure di mobilità previste dall'articolo 19, comma 8, segnala che appare opportuno acquisire ulteriori delucidazioni circa i profili finanziari della previsione. In particolare, andrebbe chiarito se in caso di reinternalizzazione di funzioni si crei nei confronti delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione un diritto soggettivo al riassorbimento e se risulti sufficiente ad escludere tale situazione giuridica soggettiva la subordinazione al rispetto dei vincoli di organico e di facoltà assunzionale. Inoltre, osserva che andrebbero specificate le modalità di inquadramento funzionale e retributivo delle medesime unità nelle pubbliche amministrazioni interessate e se tali modalità tengano conto della posizione giuridica ed economica detenuta presso la società. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota di lettura n. 134 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione di domani, giovedì 23 giugno 2016, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
**599ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre ribadire il parere già espresso alla sede referente, posto che la Commissione competente non ha approvato modifiche.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3. Rileva che occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2. Ritiene necessario confermare il parere non ostativo sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell' 8 giugno.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 52.0.400 sarebbe necessaria una relazione tecnica per asseverare l'asserita invarianza degli oneri di cui al comma 4. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia e la previsione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda poi i sub emendamenti occorre valutare le proposte 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte. Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.100 (testo 2) occorre altresì acquisire una nuova relazione tecnica sul testo modificato posto che al comma 6 vi è la esplicita affermazione della presenza di oneri per l'istituzione di un sistema di monitoraggio della

logistica. Sotto il medesimo profilo occorre valutare anche il relativo sub emendamento 52.0.100 (testo 2)/1.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 52.0.400, conferma che anche ad avviso del Governo appare necessario aggiungervi una clausola di salvaguardia; inoltre, in ogni caso, permangono alcuni aspetti problematici dal punto di vista finanziario, innanzitutto in ordine al possibile coinvolgimento di soggetti pubblici e all'esatta definizione dei rapporti tra concedente e concessionario. Suggerisce dunque un breve rinvio dell'esame, unitamente a quello dei subemendamenti. Analoga opportunità ravvisa a proposito dell'emendamento 52.0.100 (testo 2), dal momento che si è svolto un serrato confronto con il Ministero competente e che è stata da questo trasmessa una relazione tecnica aggiornata, la quale però risulta ancora necessaria di integrazioni. Ritiene in conclusione che le questioni ancora aperte possano essere a breve risolte e il Governo sia dunque in grado di fornire un parere definitivo nel corso delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di mantenere sospeso il parere sugli emendamenti precedentemente indicati, illustra, gli ulteriori emendamenti 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 52.0.50 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e i relativi subemendamenti, 34.0.300 e i relativi subemendamenti, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e i relativi subemendamenti, 48.100 e i relativi subemendamenti e 52.0.500 e i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per escludere possibili effetti onerosi, le proposte 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e il subemendamento 34.0.200/1, 34.0.300 nonché i subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2, 34.0.300/7 e 34.0.300/8, 37.0.100, 48.100 nonché i relativi subemndamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13 e 52.0.500/17.

Osserva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 36.100 (testo 2) nonché dell'emendamento 52.0.500 (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto della circostanza che, anche in questo caso, sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti. In particolare sull'emendamento 34.0.100/100 è stata trasmessa una relazione tecnica attualmente in fase di verifica. Con l'occasione sottolinea la particolare cautela che l'Esecutivo sta utilizzando nell'analisi di emendamenti aventi ad oggetto i prezzi di approvvigionamenti energetici, anche in considerazione degli attuali andamenti dei costi dell'energia in Italia.

Il PRESIDENTE conclude convenendo sull'opportunità di un breve rinvio del parere sulle proposte emendative illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sono attualmente in corso degli approfondimenti sugli emendamenti 9.0.1, 11.12, 17.2, 18.2 e 19.3, già oggetto di pronunciamento da parte della Commissione bilancio, ma per i quali le amministrazioni di competenza stanno elaborando schemi di relazioni tecnica da sottoporre alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dà atto della circostanza che è stato erroneamente reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.13, identico alle successive proposte. Ritiene pertanto necessaria una revisione del parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di concordare con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.0.1. Ritiene altresì non assentibili in assenza di relazione tecnica le proposte 29.4, 29.5 e 29.1. Gli emendamenti 31.8 e 31.9, nel creare nuove strutture, appaiono recare oneri non quantificati e non coperti. Reca maggiori oneri altresì l'emendamento 31.0.1, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 34.3 e 34.0.1. Concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3.

L'emendamento 37.1 è formulato in un modo che determinerebbe un blocco delle operazioni di compensazione e, dunque, una sostanziale impossibilità di gestire gli incentivi previsti. Quanto alle proposte 37.0.1 e 37.0.2 appaiono di più difficile interpretazione, dal momento che sembrano escludere le autonomie speciali dalla fruizione dei benefici, nonostante sia poco probabile che questa fosse l'intenzione dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 per segnalare la controindicazione evidenziata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi rispetto al subemendamento 2.4/2, mentre ritiene di dover segnalare, a proposito della proposta 2.4/3, che una progressiva estensione di iniziative analoghe potrebbe determinare una tendenziale insostenibilità del tetto di spesa.

Il PRESIDENTE ritiene utile segnalare tale rischio tramite un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4/3.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di sospendere la valutazione anche dei subemendamenti alla proposta 9.0.1, in relazione agli approfondimenti in corso. Quanto invece ai subemendamenti 10.3/2 e 10.3/3 esprime un parere non ostativo, dal momento che evitano di fissare cifre nella ripartizione dei fondi. Invita invece a considerare le controindicazioni della proposta 11.8/1, che innalza una quota di ripartizione in costanza di tetto di spesa.

Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà anche sulla proposta 11.8/1

Il vice ministro MORANDO esclude la presenza di oneri in relazione ai submendamenti 14.1/1 e 14.1/2, mentre invita a considerare un parere di semplice contrarietà, per gli argomenti già svolti, sul subemenadmento 21.3/1. Sul subemendamento 25.4/2 il parere del Governo è contrario in coerenza con quello già espresso sul testo base. Analogamente contrario è il parere reso sulle proposte 31.0.1/1, 31.0.1/2 e 31.0.1/5, mentre non ravvisa effetti finanziari in capo ai submendamenti 31.0.1/3 e 31.0.1/4. Il parere sull'emendamento 9.100 andrebbe condizionato ad una clausola di invarianza delle risorse, mentre sul relativo subemendamento 9.100/2 esprime un avviso contrario, dal momento che aggiunge nuove attività a carattere oneroso. Esprime poi parere di neutralità finanziaria rispetto all'emendamento 10.3 (testo 2) ed ai relativi subemendamenti. Invita poi a mantenere sospeso il parere sulla proposta 11.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in analogia con quanto già deciso, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'emendamento 11.12 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi in relazione alle proposte 13.100 e 13.100/1, mentre considera opportuno sospendere brevemente l'esame delle proposte 18.100 e 18.100/1. Esclude oneri in relazione all'emendamento 25.100 e al relativo subemendamento 25.100/1, pur non essendo del tutto chiara la portata normativa delle proposte. Sull'emendamento 25.4 (testo 2) esprime un parere non ostativo, invitando però a considerare che un cumulo di finalità sul medesimo fondo ne rende difficile la gestione.

Il PRESIDENTE concorda sull'utilità di un osservazione del tipo indicato, segnalando inoltre che un cumulo di finalità e di suddivisioni dei fondi per quote rischia di rendere ininfluenti i finanziamenti che pervengono a ciascun interessato.

Il vice ministro MORANDO considera ininfluente dal punto di vista finanziario il subemendamento 25.4 (testo 2)/2 e l'emendamento 25.7 (testo 2). Concorda poi con il relatore circa l'onerosità delle proposte 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Quanto alla proposta 27.0.1/1 evidenzia che la disponibilità sul fondo FISPE risulta sufficiente, ma che è necessario per coerenza mantenere l'avviso di semplice contrarietà già espresso sul testo base. Quanto, da ultimo alla proposta 16.100/2, chiarisce che essa sopprime i parametri fondamentali riferiti al credito di imposta, con possibili effetti indiretti di segno negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 16.100/2.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2. Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di

numerosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti.

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2382) ***TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, ricordando preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste appunto «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

In premessa segnala altresì che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto al disegno di legge 2382 in titolo, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, per cui è necessario dare conto, sia pure per sommi capi, sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive atteso il loro elevato numero, tenuto anche conto del fatto che queste ultime sono state, peraltro, approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme all'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, disegno di legge di bilancio e di stabilità, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (dal 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna

dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell?intervento di trasparenza contabile è evidente. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10?*bis* e 10?*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l?ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10?*ter*) che con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com?è noto, dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stata anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto delle legge di contabilità (articolo 38?*septies*) ad opera di uno dei due recenti decreti legislativi di riforma (il n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente incisivo, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendere atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della

clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscano diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, si esclude - per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri - possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene, in corso di esercizio, decurtato da disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti, è stato confermato l'analogo divieto disposto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili ed ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell?articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell?articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93/2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha quindi disposto l'abrogazione del comma 3 dell?articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge, laddove la norma vigente prevede l?emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. Sulla *ratio* di questa scelta potrebbe essere invece opportuno un chiarimento. L?aggiunta approvata con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di "fuori" del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, sempre come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l?inserimento dell?articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest? anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta ad un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Per ulteriori profili di approfondimento fa infine rinvio alla documentazione del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, prima di dare inizio alla discussione generale ritiene utile, in considerazione

della necessità di approvare il provvedimento entro la pausa estiva, stabilire sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 12 luglio 2016, alle ore 18, proponendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2451 al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

# 1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 374 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**FINANZE E TESORO (6ª)**
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
**374ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (*PD*) rileva che l?articolo 10 delega il Governo all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve: istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali; prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip; prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l?Autorità Garante della concorrenza e del mercato; prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche; prevedere il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato; attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; attribuire al Comitato il potere di richiedere alle autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni; prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici; prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una

relazione sulla propria attività.

L?articolo 11 individua i principi e criteri direttivi per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L?articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2). In particolare la lettera *g)*del comma 1 delega il Governo a emanare disposizioni che assicurino una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell?operazione, con l?obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell?operazione sotto il proprio controllo. La lettera *i)*dispone che il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese.

L?articolo 13 detta disposizioni per l?adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei.

L?articolo 14 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, con la lettera *e)* si consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori mentre la lettera *g)* richiede, nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, senza oneri e spese per il consumatore.

La lettera *i)*contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alladisciplinadel conto di pagamento con caratteristiche di base. Le norme delegate devono obbligare le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento - relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono ? a offrire un conto con caratteristiche di base. Si delega il Governo a esercitare la facoltà di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese. A tal fine il Governo deve promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili. Il Governo è tenuto a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni in vigore più stringenti a tutela dei consumatori; èinfine delegato ad apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l?articolo 14.

L?articolo 15 contiene i principi e i criteri direttivi per l?attuazione della "quarta direttiva antiriciclaggio" (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti nell?esercizio della delega. In particolare la lettera *a)*individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell?utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio. In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche: al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l?analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere; gli esiti dell?analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell?adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio; le autorità di vigilanza, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valutano il rischiogravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell?applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio; i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni edella complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore MOLINARI (*Misto*), il quale rileva l'opportunità di una previsione volta a garantire l'inclusione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto soggetto politico, nel Comitato di cui all'articolo 10, che nel testo in esame risulta essere un organo di natura meramente tecnica. Suggerisce inoltre l'integrazione del disegno di legge in esame con disposizioni volte a dare seguito alla mozione approvata dal Senato per la diffusione della moneta elettronica, per mezzo dell'azzeramento delle spese a carico dei clienti e degli esercizi commerciali.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) osserva che la complessità del disegno di legge in titolo implica per la Commissione la necessità di disporre di tempi per l'esame sufficientemente ampi. Preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Soffermandosi sull'articolo 14, il senatore VACCIANO (*Misto*) richiede un chiarimento riguardo al comma 1, lettera *g)*, in relazione al riferimento alle iniziative private. Richiama in generale l'attenzione sull'opportunità di disporre di strumenti normativi idonei a garantire la massima fruibilità dei dati messi a disposizione del pubblico per consentire il confronto fra gli strumenti offerti dai diversi istituti di credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame il relatore SUSTA (*PD*) specifica innanzitutto che l'Atto del Governo in titolo consiste nello schema di testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'articolo 3, comma 1, individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. Non saranno consentite le partecipazioni in soggetti con altra forma giuridica societaria.

Il comma 2 reca disposizioni speciali relativeall'organo di controllo delle società a controllo pubblico. Per le società a responsabilità limitata l'atto costitutivo o lo statuto deve in ogni caso prevedere la

nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle società per azioni la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L?articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni, introducendo analitici obblighi motivazionali. Il comma 1 prevede che l?atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all?articolo 4, ed evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituzione o di partecipazione parziale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in considerazione delle possibili scelte alternative.

L?articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista: il Ministero dell?economia e delle finanze, di concerto con i ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali; la Presidenza della Regione, salvo diversa disposizione di legge della Regione titolare delle partecipazioni, per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall?organo amministrativo dell?ente.

L?articolo 14 stabilisce espressamente la sottoposizione delle società partecipate alla disciplina fallimentare e disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l?aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società, qualora emergano, nell?ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all?articolo 6, comma 2, uno o più indicatori della crisi stessa. Il comma 1 dispone espressamente la sottoposizione delle società in mano pubblica alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo. In situazioni di rischio di crisi aziendalil'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari e l'inerzia al riguardo da parte del medesimo organo costituisce grave irregolarità ai sensi dell?articolo 2409 del codice civile. La previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico costituisce provvedimento adeguato soltanto qualora accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti inequivocabilmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell?equilibrio economico.

Nel comma 5 si vieta alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-*ter* del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, nei casi in cui si verifica, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale, la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - nei confronti delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano fatto ricorso a riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Tale divieto non si applica tuttavia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono comunque essere autorizzati i richiamati interventi a sostegno delle società partecipate nei casi in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata.

L?articolo 15 istituisce, nell?ambito del Ministero dell?economia e delle finanze, una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull?attuazione del testo unico, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.

L?articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico. L'atto deliberativo deve essere corredato, quale contenuto obbligatorio, di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

Ai sensi del comma 2, anche nel caso della richiesta di ammissione alla quotazione, la relativa deliberazione deve essere adottata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. È comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di singole società a partecipazione pubblica, che sono soggette a regimi speciali in base a norme di legge. Si richiama l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che l'esclusione, da parte del Consiglio dei ministri, di singole società a partecipazione pubblica dall?applicazione delle disposizioni dello stesso, possa essere motivata anche dalla finalità di agevolarne la quotazione ai sensi dell?articolo in commento.

L?articolo 20 prevede che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un?analisi dell?assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificati nel comma 2, un piano di riassetto. Nel piano possono essere contemplate la dismissione di società o l?assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche attraverso specifiche disposizioni normative. In tali casi, lo scioglimento delle società e l?alienazione delle partecipazioni sono disciplinati dal codice civile, anche in deroga alle disposizioni normative originarie con cui erano stati disposti la costituzione della società o l?acquisto della partecipazione.

L?articolo 25 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame: non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3; non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, commi 1 e 2; ricadano nelle ipotesi per le quali l?articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione. In caso di mancata adozione dell?atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-*ter*, secondo comma, e 2437-*quater* del codice civile.

All'articolo 27 il comma 4 prevede una disciplina transitoria di esclusione, volta ad agevolare la quotazione di società che abbiano già avviato il relativo percorso: il decreto non si applica alle società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati e trasmesso il provvedimento alla Corte dei conti, per un termine di diciotto mesi. Il decreto legislativo non si applica fino alla conclusione del procedimento di quotazione anche oltre detto termine, a condizione che sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli** (n. COM (2015) 583 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

# 1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 375 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**FINANZE E TESORO (6ª)**
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
**375ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUERRA (*PD*) propone alla Commissione di esprimere una relazione favorevole sul disegno di legge in esame, motivando altresì la scelta di non dare seguito alle sollecitazioni formulate in discussione generale dai senatori Vacciano e Molinari.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ribadisce le proprie motivazioni circa la garanzia della terzietà rispetto ai contenuti dei siti destinati all'informazione rivolta all'utenza. Comprende tuttavia la posizione della relatrice in virtù della difficoltà oggettiva di esplicitare il principio nella relazione.

Verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, la proposta di relazione (il cui testo è pubblicato in allegato) è messa in votazione, risultando approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli** (n. COM (2015) 583 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 136)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime riserve sul tenore della proposta di regolamento in titolo, in quanto sostanzialmente tesa a ridurre le informazioni messe a disposizione dei risparmiatori tenuto conto delle numerose norme di esonero. Per quanto riguarda specificamente lo schema di risoluzione, propone l'inserimento di un'osservazione concernente il paragrafo 2 dell'articolo 25, finalizzata a richiedere l'inserimento dell'obbligo di traduzione nella lingua del Paese in cui avviene il collocamento del prospetto, senza che tale obbligo sia limitato alla nota di sintesi.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), sottolineando il valore della fase ascendente, ritiene condivisibile la proposta della senatrice Bottici.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime a sua volta condivisione rispetto alla proposta di rafforzamento degli obblighi di traduzione. Osserva inoltre che la normativa in esame potrebbe essere utilmente integrata con disposizioni volte al potenziamento degli strumenti di ricerca nelle banche dati concernenti gli emittenti e i soggetti responsabili del collocamento presso il pubblico.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritiene che un'integrazione dello schema di parere nel senso indicato dalla senatrice Bottici possa risultare utile.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) non ritiene di riformulare il proprio schema di risoluzione, che, previa verificata della presenza del numero legale, viene infine posto in votazione, risultando approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di poter approfondire la proposta del relatore e quindi di rinviarne l'esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO, preso atto dell'orientamento favorevole della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario sarà reso disponibile a partire dalla prossima settimana, in relazione sia ai contenuti delle ultime audizioni svolte, sia per considerare in modo più approfondito alcuni eventi che si sono verificati in materia creditizia e che meritano una riflessione da parte della Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) invita il Presidente a definire una tempistica certa e ravvicinata, anche al fine di proseguire l'esame dei disegni di legge volti a costituire una Commissione di inchiesta, stante la dichiarata correlazione tra le due procedure.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce l'orientamento di definire il documento conclusivo dell'indagine anche ai fini della redazione di un eventuale testo unificato sui disegni di legge relativi alla Commissione di inchiesta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

## SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

## RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 583 DEFINITIVO, SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
## (*Doc*. XVIII, n. 136)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto comunitario in titolo,
considerato che:
- il prospetto da pubblicare per l?offerta al pubblico di titoli, armonizzato a livello dell?Unione europea, contiene l?informativa sulla società emittente e sui titoli da essa offerti; rappresenta uno strumento essenziale per aiutare le imprese a raccogliere capitali da un maggior numero di fonti di finanziamento nell'Unione, per rendere più efficiente il funzionamento dei mercati e offrire agli investitori e ai risparmiatori uno strumento di conoscenza essenziale;
- il prospetto è un documento obbligatorio che contiene tutte le informazioni sull'emittente, al fine di assumere decisioni di investimento nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società;

ritenuto che

- la proposta rientra nell?ambito dell?azione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di individuare i settori specifici in cui è possibile semplificare le regole e ridurre oneri e costi;
- le misure proposte in particolare dovrebbero i) ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione del prospetto per tutti gli emittenti, in particolare per le PMI, gli emittenti frequenti di titoli e le emissioni secondarie; ii) rendere il prospetto uno strumento di informativa più pertinente per i potenziali investitori, in particolare nelle PMI; iii) raggiungere una maggiore convergenza tra il prospetto dell?UE e altre norme di informativa dell?UE;

rilevato che le misure proposte si concentrano su quattro distinte tipologie di emittenti:
- gli emittenti i cui titoli sono già quotati in un mercato regolamentato o nel futuro mercato di crescita per le PMI, a cui si vuole assicurare il beneficio di un prospetto più semplice per le emissioni secondarie;
- le PMI, a cui si propone di offrire la possibilità di redigere un prospetto distinto e su misura, nel momento in cui offrono titoli al pubblico, concentrandosi sulle informazioni che sono rilevanti e pertinenti per le società di queste dimensioni;
- gli emittenti frequenti, ovvero le società che intendono ricorrere frequentemente ai mercati dei capitali, per i quali si prevede una riduzione di oneri e costi attraverso il "documento di registrazione universale" annuale, un documento di registrazione "pronto all?uso", che sia autorizzato dall?autorità competente e consente a tali emittenti di cogliere rapidamente le opportunità che si presentano per la raccolta di capitali;
- emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale di valore nominale unitario elevato, per i quali la proposta prevede l?eliminazione dell?esenzione dal prospetto, al fine di rimuovere una delle barriere che sono state individuate per quanto concerne la liquidità secondaria sui mercati obbligazionari europei;

considerato inoltre che:

il prospetto informativo, immaginato in origine dal legislatore comunitario come un contenitore che raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza, poiché è apparso troppo esteso, ridondante e complesso; la strada maestra per superare tale criticità è rappresentata dalla consapevolezza che è necessario estrarre dall'"informazione onnicomprensiva" l'"informazione chiara";

formula un parere favorevole con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, sull?armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini del funzionamento del mercato interno, considerato il ruolo cruciale svolto dal regime del prospetto armonizzato e dal relativo "passaporto", per il buon funzionamento di un mercato interno per la raccolta di capitale e di debito;
per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento in esame abroga la direttiva 2003/71/CE, e quindi sostituisce una direttiva con un regolamento, con un approccio volto a massimizzare gli aspetti di convergenza delle normative degli Stati membri;
anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le opzioni scelte sono volte unicamente a ridurre gli oneri di conformità per i seguenti gruppi interessati: le PMI, gli emittenti secondari, gli emittenti frequenti, gli emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale. I citati soggetti gruppi dovrebbero beneficiare delle riforme proposte a diversi livelli;

in riferimento agli investitori e risparmiatori la Commissione suggerisce che la sintesi del prospetto, prevista dall?articolo 7 della proposta, per corrispondere agli obiettivi di sinteticità e chiarezza non dovrebbe superare un numero limitato di pagine. La necessità di consentire a tutti i potenziali investitori di comprendere le implicazioni di un investimento giustifica una ulteriore contrazione di tale documento, che verosimilmente sarà la principale fonte informativa per la scelta di investimento.
La Commissione ritiene che una informativa chiara, semplice, completa e di contenuto ridotto sia la migliore garanzia per i risparmiatori e gli investitori che vogliano effettuare ? a prescindere dai consigli degli operatori del settore ? una valutazione personale il più possibile meditata dell?impiego delle proprie disponibilità finanziarie;

si ritiene, inoltre, opportuno prevedere, nell?ambito delle informazioni contenute nella sintesi del prospetto una specifica indicazione delle tipologie di rischio indicate e del grado di rischiosità dei titoli offerti, evidenziata anche con precisi criteri cromatici; inoltre, tale indicazione deve essere seguita da una legenda nella quale sono spiegate tali tipologie di rischio. In particolare la Commissione suggerisce di indicare in successione il rischio mercato, il rischio del merito di credito dell'emittente e la complessità del prodotto finanziario, dando contezza del loro collegamento con il prodotto emesso e offerto al pubblico.
La Commissione ritiene pertanto opportuno introdurre gli elementi sintetici cromatici, in modo tale daconsentire all?investitore un?immediata percezione dell?entità del rischio che comporta l?investimento.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo,
considerato
che l'esercizio della delega prevista dagli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, consente di riorganizzare in un testo unico la disciplina concernente la materia delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
che il testo unico apporta maggiore chiarezza e stabilità alle norme, anche al fine di razionalizzare la materia per ottenere maggiore efficienza operativa e la riduzione dei costi per la finanza pubblica;
che la natura differenziata delle realtà disciplinate, dalle società quotate partecipate alle società *in house* di piccoli comuni, ha indotto il legislatore delegato ad utilizzare strumenti di flessibilità operativa, in modo da disciplinare le varie realtà; a tale fine, la Commissione segnala che la previsione della razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, certamente condivisibile per le finalità complessive e per i criteri indicati, andrebbe peraltro analizzata con particolare riferimento al parametro del fatturato medio non superiore a un milione di euro (di cui alla lettera d) del comma 2), che, in casi di servizi di riconosciuta e indiscussa natura pubblicistica, gestiti da società per azioni o società a responsabilità limitata partecipate da consorzi di comuni di piccole dimensioni, rischia di costituire un parametro troppo rigido.
che per le società quotate le norme del decreto si applicano solo in quanto compatibili;
che l'obiettivo di fondo rimane la riduzione degli enti partecipati;
formula osservazioni favorevoli.

# 1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

# 1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
**280ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore LIUZZI (*CoR*) che la 7a Commissione è chiamata ad esprimere una relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la legge di delegazione europea 2015. Ricorda che quest'ultima è uno dei due strumenti di adeguamento all?ordinamento europeo introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, di riforma delle norme che regolano la partecipazione dell?Italia alla formazione e all?attuazione della normativa e delle politiche dell?Unione europea. In base all?articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

Informa poi che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, che è stato modificato dalla XIV Commissione in sede referente ed approvato dall'Assemblea il 27 aprile 2016.

Per quanto attiene alle competenze della 7a Commissione, in tema di cultura, segnala l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *on line* nel mercato interno. Tale articolo è stato inserito attraverso un emendamento del relatore in XIV Commissione durante la prima lettura.

La direttiva 2014/26/UE, prosegue il relatore, intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti; inoltre, la direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, sebbene la gestione dei diritti d'autore su base territoriale resti la norma. Ciò anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*. Ritiene peraltro che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni del diritto d'autore.

Fa presente quindi che i principi e criteri per l'esercizio della delega in questione riguardano in generale una serie articolata di obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri. Tali principi e criteri recepiscono a suo avviso in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza. Nota infine che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una specifica forma giuridica. Sul piano della partecipazione ai processi decisionali, osserva che la direttiva è molto più puntuale dei principi e criteri della delega, prevedendo all'articolo 8 che l'assemblea generale dei membri sia convocata con una periodicità fissa, almeno annuale. Afferma inoltre che la stessa direttiva è assai rigorosa per quanto concerne il controllo sull'applicazione delle norme di recepimento del suo contenuto, dovendo gli Stati membri assicurare adeguati poteri di vigilanza e sanzione in capo ad autorità competenti designate a tale scopo.

Rammenta in conclusione che la 7a Commissione ha svolto l'audizione della SIAE lo scorso 23 marzo in cui sono stati affrontati anche aspetti concernenti la predetta direttiva 2014/26/UE.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2371) ***Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Elena FERRARA (*PD*) che il disegno di legge in titolo è il risultato di un testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, e ha lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007.

Rammenta poi che la legge n. 77 del 2006 concerne misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale. Il disegno di legge in esame novella quindi, all'articolo 1, la predetta legge n. 77 estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella summenzionata lista Unesco.

In conclusione, dà conto dell'articolo 2, che stanzia 800.000 euro per il 2016 per la riqualificazione di tali siti e del patrimonio culturale immateriale.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 31 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2342) ***Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando la necessità di elevare a monumento nazionale anche il luogo di detenzione di Antonio Gramsci a Turi, tenuto conto che proprio in quella sede egli elaborò la sua opera principale.

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3 e l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 1 sottolineando la necessità di potenziare percorsi di educazione civica e interculturale accanto ai programmi di educazione economica e finanziaria.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2 ritenendo necessario approvare misure legislative che tutelino maggiormente i risparmiatori. Con riguardo all'ordine del giorno n. 3 richiama l'opportunità di un impegno in sede europea ed internazionale per rendere più trasparente il mercato finanziario. Evidenzia infine la necessità di porre in essere stringenti misure di lotta alle ludopatie e al gioco d'azzardo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1 ritenendo importante estendere l'educazione economica e finanziaria anche ai prodotti assicurativi.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.6 richiamando la rilevanza della materia previdenziale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si danno per illustrati così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.5, sostenendo l'importanza dell'educazione permanente degli adulti in materia economico-finanziaria.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.18 motivando la necessità di coinvolgere adeguatamente gli istituti scolastici, in luogo di soggetti privati.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 4.5, chiarendo i termini di un'assunzione di responsabilità finanziaria da parte dei soggetti che erogheranno competenze e servizi agli istituti scolastici.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché quelli volti a modificare il titolo del disegno di legge, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati***
(934) ***TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***
(972) ***Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati***
(1616) ***MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle prossime settimane saranno svolte le ultime audizioni sui provvedimenti in titolo, al termine delle quali il relatore elaborerà un testo unificato. Comunica altresì che i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL Università e della UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione e preannunciato un ulteriore materiale che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana di atletica leggera(FIDAL) e della Federazione italiana pallavolo(FIPAV), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che sul medesimo atto e nella medesima sede sono stati auditi oggi i rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, i quali hanno preannunciato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2342

**G/2342/1/7**
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premesso che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci ? sita a Ghilarza, provincia di Oristano ? monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera *b)*;

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;

rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale opacità normativa, idonea solo a garantire il riconoscimento di mere onorificenze, nonché a produrre provvedimenti circoscritti come quello in esame,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», al fine di evitare il ripetersi ? come già avvenuto nella presente legislatura con la Basilica palladiana di Vicenza (di cui alla legge 14 aprile 2014, n. 64) ? di iniziative legislative contenute e circoscritte come quella in esame che, anche se lodevoli da un punto di vista storico-culturale, vengono mosse da interessi strumentali;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 1

**1.1**
LIUZZI
*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È riconosciuto lo stesso valore alla cella di detenzione di Antonio Gramsci nel carcere di Turi, in provincia di Bari».

**1.2**

PETRAGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di sviluppare e potenziare i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la Casa Museo Gramsci attiva percorsi di approfondimento storico e culturale con le scuole di ogni ordine e grado.

1-*ter*. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale e ai fini di cui al comma 1-*bis*, un contributo di 1 milione di euro annui.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.3**

PETRAGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale, un contributo pari a 1 milione di euro annui.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis,* pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1196

**G/1196/1/7**

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

tali capacità e competenze, finalizzate all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, non possono prescindere da una più generale sensibilizzazione a una forma di cittadinanza attiva e democratica, dal momento che conoscenze e sapere dimostrano la loro piena efficacia laddove rendono i cittadini liberi, capaci di pensare il mondo e le sue condizioni, nonché di analizzare le loro vicende individuali all'interno di un quadro più generale che è quello della comunità e della società nel suo insieme;

considerato che:

fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui al comma 7, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), vi è lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»;

impegna il Governo a:

valutare e individuare gli interventi, anche a carattere normativo, affinché ? fatta salva l'autonomia scolastica ? siano definite le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale, propedeutiche alla sensibilizzazione verso una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

**G/1196/2/7**

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in esame concorre alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica che ha dunque quale obiettivo la formazione fin dall'età scolare di quelle capacità e competenze «che permettano al cittadino di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale», dunque entro i più ampi margini della vita adulta di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, ecc.

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti ed è ormai generalmente riconosciuto che una fra le cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, il resto del mondo dandole una dimensione planetaria è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale»: una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading* );

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto «*Liikanen Report*») contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato altresì che:

il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

valutato infine che:

in entrambi i rami del Parlamento italiano giacciono numerose proposte di legge, trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ? per l'accesso dei cittadini a informazioni il più possibile chiare e trasparenti e a servizi costantemente aggiornati di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ? anche in accordo con i *partner* europei, siano calendarizzati al più presto tutti quei provvedimenti in materia economico-finanziaria depositati presso Camera e Senato, concluso l'*iter* e l'approvazione dei quali sarà possibile usufruire di una normativa che è premessa e garanzia del concetto stesso di «cittadinanza economica» così com'è delineato nel disegno di legge in titolo;

a rafforzare i poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) per vigilare sulla trasparenza del mercato dei prodotti finanziari venduti dalle banche al fine di aumentare la tutela dell'affidamento dei risparmiatori;

ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

**G/1196/3/7**

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

in sintonia con il *Memorandum* d'intesa «per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole campione», siglato nel novembre del 2007 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme con la Banca d'Italia, l'iniziativa di educazione finanziaria appare finalizzata, con chiari intenti didascalici e pedagogici, a introdurre tale materia direttamente nei *curricula* scolastici, ed è volta a promuovere un programma di sviluppo in grado di assicurare alle giovani generazioni le competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari;

considerato che:

ai maggiori oneri ? di cui all'articolo 4 ? «derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante [ ... ] un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi»;

valutato che:

il Movimento 5 Stelle, oltre a disegni di legge segnatamente mirati, ha prodotto numerosi emendamenti e ordini del giorno in coerenza con il contrasto alla ludopatia fino all'istituzione ? grazie anche al suo apporto ? del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

valutato altresì che:

ci troviamo, tuttavia, in presenza di un atteggiamento «schizofrenico», dal momento che si utilizza la copertura finanziaria ora citata per un provvedimento che intende concorrere alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica con l'obiettivo specifico della formazione fin dall'età scolare di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, e via enumerando;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le opportune risorse per perseguire le finalità del disegno di legge in esame usufruendo di coperture diverse da quelle previste, laddove l'essenza di un provvedimento sulla «cittadinanza economica» necessita di coperture che siano ideologicamente e strutturalmente in linea con quanto si intende perseguire;

a valutare l'opportunità di contrastare con ogni mezzo il fenomeno della ludopatia e del gioco d'azzardo.

Art. 1

**1.1**

BONFRISCO, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per l'informazione e per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze e le competenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti ed i servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, istruzione e consulenza oggettiva».

**1.2**

SERRA

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

**1.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Ai commi 1, 2 e 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

**1.4**

SERRA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva e solidale»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «cittadinanza economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; *sostituire le parole:* «agente economico» *con le seguenti:* «attivo promotore»; *dopo le parole:* «scelte economiche» *aggiungere le seguenti:* «e civili»; *sostituire, in fine, le parole:* «al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale» *con le seguenti*: «al benessere civile individuale, nonché al benessere economico e sociale»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *nella rubrica sopprimere le seguenti parole*: «Comitato tecnico-scientifico».

**1.5**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 1, dopo le parole:* «della cittadinanza economica» *aggiungere le seguenti:* «e dell'educazione finanziaria».

**1.6**

CONTE

*Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola:* «economica», *ovunque ricorra, inserire le seguenti:* «, finanziaria e previdenziale».

**1.7**

CONTE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «sotto il profilo educativo della collettività in età adulta» *con le seguenti:* «con iniziative di educazione permanente degli adulti».

**1.8**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino,

nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale;

*b)* per educazione finanziaria un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita di migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione, una consulenza oggettiva, ovvero una combinazione delle tre, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario;».

**1.9**

LIUZZI

*Al comma 2, dopo le parole:* «capacità e competenze» *inserire le seguenti:* «in materia economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

**1.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 2, dopo le parole:* «scelte economiche» *inserire le seguenti:* «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

**1.11**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 2, dopo le parole:* «scelte economiche» *inserire le seguenti:* «volte all'acquisizione di competenze in materia economico-finanziaria per la gestione dei risparmi e per la scelta degli investimenti».

**1.12**

BONFRISCO, LIUZZI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati:

*a)* dalle associazioni di consumatori con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

*b)* dai soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

*c)* dalle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

*d)* dalle fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, dalle università e dai centri di ricerca universitari;

*e)* dagli enti ed associazioni nazionali accreditati nell'ambito delle attività di formazione e dalle associazioni iscritte al registro delle associazioni tenute dalle regioni con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

*f)* dalle regioni.

2-*ter*. I progetti di cui al comma 2-*bis* sono trasmessi, dal 1º al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui al comma 3, che ne valuta la congruità e li approva in relazione alle risorse finanziarie disponibili, con priorità ai progetti per i quali sia prevista una partecipazione finanziaria almeno paritaria da parte di soggetti privati.

2-*quater*. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra

intermediari e clienti».

**1.13**

BLUNDO, SERRA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

**1.14**

BONFRISCO, LIUZZI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un Comitato tecnico-scientifico per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», con il compito di:

*a)* elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione volto a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione, affinché la collettività abbia accesso ad informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

*b)* programmare e coordinare le iniziative per l'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

*c)* definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;

*d)* monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3;

*e)* verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere».

**1.15**

CONTE

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* «della ricerca» *inserire le seguenti:* «,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

*Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «Salvo quanto previsto dal comma 3,»
- *sopprimere i commi 3 e 4.*

**1.16**

LIUZZI

*Al comma 3, alla lettera* a) *premettere la lettera:*

«*Oa)* elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione, i cui pilastri fondamentali siano: la creazione di un portale nazionale di educazione finanziaria; iniziative volte a promuovere lo stabile inserimento delle competenze di base di economia e finanza nei programmi scolastici; la definizione di iniziative specifiche per gli adulti;».

**1.17**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 3, lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «relative alla cittadinanza economica».

**1.18**

LIUZZI

*Al comma 3, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;».

**1.19**

BLUNDO, SERRA

*Al comma 3, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)*. stabilire i criteri oggettivi e definiti ? anche considerando le competenze e le esperienze pregresse ? per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

**1.20**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3 dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

**1.21**

BONFRISCO, LIUZZI

*Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:*

Il Comitato è composto da:

*a)* un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 3;

*b)* un parlamentare per ciascun ramo del Parlamento, nominato dai Presidenti delle rispettive Camere;

*c)* due rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

*d)* un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze;

*e)* un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo;

*f)* un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

*g)* un rappresentante delle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

*h)* un rappresentante dei soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

*i)* un rappresentante del sistema delle Fondazioni bancarie designato dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI);

*l)* un rappresentante dei gestori di sistemi di informazioni creditizie;

*m)* un rappresentante delle società di gestione del risparmio, del credito alla famiglia e dei promotori finanziari.

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Dall'istituzione del Comitato, che dura in carica tre anni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4-*ter*. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto

del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

**1.22**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 4, dopo le parole:* «Il comitato tecnico-scientifico»*, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 3».

**1.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 4, dopo le parole:* «politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e con il Ministero dell'economia e delle finanze».

**1.24**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 4, sostituire le parole:* «del mondo economico e sociale» *con le seguenti:* «del mondo economico, sociale e del terzo settore».

**1.25**

LIUZZI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* «del mondo economico e sociale» *inserire le seguenti:* «in particolare, le Autorità di vigilanza, le associazioni dei consumatori e di categoria, gli organismi del terzo settore e gli esponenti del mondo accademico».

**1.26**

LIUZZI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In particolare, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante delle Autorità di vigilanza competenti in materia, ovvero Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché da un rappresentante del mondo bancario, assicurativo e previdenziale».

**1.27**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «attraverso riunioni periodiche» *aggiungere le seguenti:* «cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative».

**1.28**

LIUZZI

*Al comma 4, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente:* «Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Comitato tecnico-scientifico si avvale delle linee guida tracciate dagli organismi internazionali di studi economici».

**1.29**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, *ex* A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

*Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma* 4-*bis* dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze».

**1.30**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettera *b)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la "Commissione per l'educazione finanziaria", di seguito denominata "Commissione". L'Autorità ne nomina il Presidente e conferisce ad essa compiti e funzioni. La Commissione:

*a)* gestisce il sistema di validazione per i programmi di educazione finanziaria;

*b)* redige e pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sullo stato dell'arte dell'educazione finanziaria in Italia;

*c)* convoca un ciclo di audizioni annuale, dalla durata non inferiore ai 15 giorni, aperto ai soggetti interessati e propedeutico all'elaborazione del rapporto annuale di cui alla lettera *b)*;».

*Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente:* «(Finalità)».

**1.31**

BLUNDO, SERRA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo, un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

**1.32**

BLUNDO, SERRA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, scelte in ambito giuridico, economico e sociale, che in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

**1.0.1**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(*Sistema di validazione, requisiti e misurazione dei programmi di educazione finanziaria*)

1. I programmi di educazione finanziaria devono essere validati attraverso il portale telematico per l'educazione finanziaria, realizzato a cura dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente della Commissione per l'educazione finanziaria, di seguito denominata "Commissione", appositamente istituita.

2. I programmi di educazione finanziaria validati devono essere pubblicati sul portale, accompagnati da informazioni adeguate su obiettivo, destinatari, tempi e modi di erogazione, aree di competenza e tipologia.

3. I soggetti autorizzati a validare programmi di educazione finanziaria sono autorità pubbliche, istituti di istruzione, istituzioni finanziarie, intermediari, associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali, imprese del mercato finanziario, creditizio, assicurativo, previdenziale, organizzazioni

sindacali e sociali e società di consulenza e formazione.

4. La validazione dei programmi di educazione finanziaria è subordinata alla conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora venga allegata, al momento della richiesta di validazione, una certificazione di parte terza di tale conformità, i programmi di educazione finanziaria sono automaticamente validati. Tali programmi possono essere evidenziati con la denominazione «Educazione finanziaria di qualità».

5. L'erogazione dei programmi di educazione finanziaria deve essere condotta da formatori i cui requisiti minimi sono istruzione secondaria superiore se integrata da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 80 ore e con esperienza nella formazione maggiore di 1 anno con un volume minimale di attività di docenza di 100 ore su area tematica contigua.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un regolamento con il quale stabilisce i criteri da indicare attraverso la procedura *online*, per la definizione della conformità alla norma tecnica UNI 11402 dei programmi richiedenti la validazione.

7. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria devono mettere in atto procedure e modalità di misurazione dell'efficacia dei propri programmi e in relazione ai risultati raccolti deve essere sviluppata un'attività di monitoraggio al fine di identificare azioni correttive e miglioramenti dei programmi intrapresi. Tali procedure sono stabilite dal regolamento di cui al comma 6. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria elaborano i risultati conseguiti e li trasmettono alla Commissione.

8. I soggetti partecipanti ai programmi di educazione finanziaria possono segnalare, attraverso il portale telematico, eventuali discrepanze tra quanto stabilito nella presente legge e le modalità ovvero il contenuto dei programmi a cui hanno partecipato, nonché non-conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora la Commissione ritenga le segnalazioni fondate, può dare seguito ad accertamenti che, verificate eventuali violazioni, possono provocare la sospensione o l'espulsione permanente del soggetto erogatore dalla possibilità di validazione dei propri programmi di educazione finanziaria».

Art. 2

**2.1**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 1, sostituire le parole:* « di un programma formativo»*, con le seguenti:* «di programmi formativi» *e dopo le parole:* «alla cittadinanza economica» *aggiungere le seguenti:* «e all'educazione finanziaria» *e dopo le parole:* «contesto economico» *aggiungere le seguenti:* «e finanziario».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per i giovani)»

**2.2**

RUTA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «cittadinanza economica»*, con le seguenti:* « cittadinanza giuridica ed economica» *e le parole:* «contesto economico»*, con le seguenti:* «contesto giuridico ed economico».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza giuridica ed economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e nelle scuole secondarie superiori introducendo, dove non è già previsto, l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

*Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente:* «Educazione alla cittadinanza

giuridica ed economica per i giovani».

**2.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica»*, con le seguenti:* «educazione finanziaria».

**2.4**

CONTE

*Al comma 1, dopo la parola:* «economica»*, inserire le seguenti:* «, finanziaria e previdenziale».

*Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale, ».

*Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente:* «Educazione alla cittadinanza economica, finanziaria e previdenziale per i giovani».

**2.5**

SERRA

*All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire la parola:* «economica» c*on le seguenti:* «attiva e solidale»*; sostituire le parole:* «contesto economico»*, con le seguenti:* «contesto civico-sociale»;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* «economica*» con le seguenti:* «attiva e solidale»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «In ambito economico, educativo e finanziario»*, con le seguenti:* «In ambito civico, educativo e solidale»;

d) *al comma 3 sopprimere le parole da*: «Hanno diritto» *fino alla fine del comma.*

**2.6**

LIUZZI

*Al comma 1, dopo le parole:* «rivolto ai giovani» *inserire le seguenti:* «orientato allo sviluppo delle competenze di base in materia di moneta e strumenti di pagamento; pianificazione e gestione del denaro; relazione rischio-rendimento, caratteristiche del sistema finanziario».

**2.7**

CONTE

*Al comma 1 dopo la parola:* «economico» *aggiungere le seguenti:* «e sociale».

**2.8**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La sperimentazione opera:

*a)* con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un apposito programma educativo rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti;

*b)* con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati ai sensi dell'articolo 1-*bis*.»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «, lettera *a)*,».

**2.9**

CONTE

*Al comma 2, dopo le parole:* «La sperimentazione» *aggiungere le seguenti:* «, che costituisce parte integrante del Piano dell'offerta formativa, anche come insegnamento opzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

**2.10**

CONTE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva, su temi di

carattere economico, finanziario e previdenziale,».

**2.11**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «Cittadinanza e Costituzione» *aggiungere le seguenti:* «affidato alle classi di concorso *ex* A043, A050, A017, A019, A037».

**2.12**

BONFRISCO, LIUZZI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti» *con le seguenti:* «allo scopo di sviluppare le metodologie ed i contenuti necessari per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti».

**2.13**

CONTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La formazione dei docenti rientra fra le attività di aggiornamento previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.»

**2.14**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I programmi educativi di cui al comma 2 sono finalizzati a consentire ai giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali.».

**2.15**

SERRA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. La sperimentazione di cui al comma 2, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuata di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre il progetto educativo civico-sociale coerente con l'integrazione programmata e le finalità di cui all'articolo 1».

**2.16**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 3, dopo le parole:* «è costituito» *inserire le seguenti:* «entro trenta giorni dalla data di in vigore della presente legge».

**2.17**

CONTE

*Al comma 3, dopo le parole:* «della ricerca» *inserire le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

*Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;
- *sopprimere i commi 3 e 4.*

**2.18**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, coinvolgendo altresì le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative.».

**2.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3, dopo le parole:* «efficacia finale» *inserire le seguenti:* «di cui fanno parte anche un dirigente scolastico e due docenti rispettivamente delle classi di concorso *ex* A017 e A019».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato individuato nel gruppo di ricerca

di cui al comma precedente, può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al precedente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:* «organi collegiali» *aggiungere le seguenti:* «e al gruppo di ricerca di Educazione alla cittadinanza economica per i giovani, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis* dell'articolo 2 valutati in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

**2.20**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3, dopo le parole:* «efficacia finale» *inserire le seguenti:* «di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, individuate da uno specifico regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al presente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

**2.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza economica, le Camere di commercio, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono autorizzate a realizzare attività di formazione e informazione su temi inerenti l'economia del territorio, orientando gli studenti a decisioni maggiormente consapevoli per operare all'interno del proprio contesto economico.».

**2.0.1**

SERRA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***

(*Educazione alla cittadinanza attiva e democratica per i giovani*)

1. Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono

ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Art. 3

**3.1**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «di un programma formativo» *con le seguenti:* «di programmi formativi», *dopo le parole:* «alla cittadinanza economica» *aggiungere le seguenti:* «e all'educazione finanziaria» *e dopo le parole:* «contesto economico» *aggiungere le seguenti:* «e finanziario.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per gli adulti)».

**3.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

**3.3**

RUTA

*Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «cittadinanza giuridica ed economica».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «(Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti)».

**3.4**

SERRA

*All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva e solidale»; *sostituire le parole:* «contesto economico» *con le seguenti:* «contesto civico-sociale»*;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva e solidale»; *sostituire le parole:* «alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi:» *con le seguenti:* «psicologica dovuta in particolare alla perdita dell'impiego, al *mobbing* sul posto di lavoro e al licenziamento:»;

c) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «risorse economiche» *con le seguenti:* «sicurezze sociali»;

d) *al comma 2, sostituire la lettera* b) *con la seguente:* «*b*) allontanando il rischio di sfruttamento da lavoro nero o i disagi derivanti dal soggiacere a qualsiasi forma di prevaricazione o "caporalato"»;

e) *al comma 2 sopprimere la lettera* c).

**3.5**

CONTE

*Al comma 1, dopo la parola:* «economica» *aggiungere le seguenti:* «e sociale» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sociale».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Educazione alla cittadinanza economica e sociale per gli adulti)».

**3.6**

LIUZZI

*Al comma 1, dopo le parole:* «conoscenze e competenze» *inserire le seguenti:* «soprattutto sulle tematiche della gestione del reddito, indebitamento, investimento, previdenza ed assicurazioni».

**3.7**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La sperimentazione opera:

*a)* con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima

occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi:

1) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche;

2) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettazione di un guadagno facile;

3) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà;

*b)* con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di deprivazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «, lettera *a)*,».

**3.8**

CONTE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale,».

**3.9**

LIUZZI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «agli anziani» *aggiungere le seguenti:* «da estendersi, poi, gradualmente all'intera popolazione».

**3.10**

LIUZZI

*Al comma 2, sopprimere le lettere* a), b), c).

**3.11**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* «economiche» *inserire le seguenti:* «e sulla corretta destinazione delle stesse».

**3.12**

BLUNDO, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

**3.13**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 2, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* sviluppando maggiore consapevolezza nei confronti dei bisogni, attuali e futuri, propri e del nucleo familiare o relazionale, e assicurando in tal senso la conoscenza di nozioni di base previdenziali e assicurative;».

**3.14**

LIUZZI

*Al comma 2, lettera* b), *sopprimere le parole:* «motivata esclusivamente dalla prospettazione di un

guadagno facile».

**3.15**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il programma di educazione finanziaria, di cui ai commi precedenti del presente articolo, contempla temi relativi alla scelta dei prodotti bancari e finanziari, alla concorrenza del mercato e agli strumenti da utilizzare per conoscere ed esercitare i propri diritti. Il fine ultimo è quello di far diventare gli adulti soggetti attivi consapevoli in grado di fare scelte economicamente corrette, positive per il singolo e per il mercato intero. I consumatori adulti devono essere messi a conoscenza di quali siano le tutele previste dalla legge in tema di informativa precontrattuale e gestione delle controversie».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «al comma 2» *con le seguenti:* «ai commi 2 e 2-*bis*.».

**3.16**

CONTE

*Al comma 3 dopo le parole:* «è costituito» *inserire le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

*Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:*

- *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;
- *sopprimere i commi 3 e 4*.

**3.17**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 3, dopo le parole:* «è costituito» *inserire le seguenti:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**3.18**

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «da parte di soggetti privati», *e inserire le seguenti:* «presso le sedi degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado».

**3.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3 sostituire le parole:* «di soggetti privati» *con le seguenti:* «dei docenti di scuola media superiore di secondo grado e universitario del sistema pubblico».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole:* «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

**3.20**

CONTE

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per l'attuazione del programma educativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

**3.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le Camere di commercio realizzano, in raccordo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, attività di formazione destinate alle *start up* e allo sviluppo delle conoscenze di giovani imprenditori, su temi economici e finanziari».

**3.22**

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli appartenenti al gruppo di ricerca di cui al comma 3 in ogni caso non devono

intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse del gruppo di ricerca».

Art. 4

**4.1**

CONTE

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «Salvo quanto previsto dal comma 3,».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

**4.2**

SERRA

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**4.3**

MAURO MARIA MARINO, SUSTA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e del Comitato di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di un ammontare annuo pari allo 0,2 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riparto ed assegnazione delle risorse di cui al comma 3 ai Ministeri interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

**4.4**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici» *con le seguenti:* «delle sanzioni erogate ogni anno agli operatori dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

**4.5**

BONFRISCO, LIUZZI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Per lo svolgimento dei progetti presentati, tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse monetarie non inferiori ad un terzo del costo dei progetti stessi. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3-*ter*. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale».

**4.6**

BONFRISCO, LIUZZI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

**Tit.1**

BONFRISCO, LIUZZI

*Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Disposizioni in materia di educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

*Conseguentemente, ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole:* «educazione alla cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

**Tit.2**

LIUZZI

*Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Legge sull'educazione economica e finanziaria».

*Conseguentemente ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole:* «educazione alla cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione economica e finanziaria».

**Tit.3**

BONFRISCO, LIUZZI

*Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Norme sull'educazione economica e finanziaria».

*Conseguentemente, ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole:* «educazione alla cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione economica e finanziaria».

**Tit.4**

RUTA

*Sostituire il titolo con il seguente:* «Norme per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica».

# 1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
**281ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MARCUCCI
*indi del Vice Presidente*
CONTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni ed una osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura dello schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione, predisposta dal relatore Liuzzi, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario CESARO richiama il ruolo del comitato permanente sul diritto di autore costituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Riguardo la problematica dei diritti connessi sottolinea come lo schema di parere rafforzi quanto già previsto nella delega al Governo.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto di astensione a nome del

proprio Gruppo, non condividendo l'impostazione generale dello schema di relazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, apprezzando il percorso compiuto dalla Commissione sugli argomenti trattati dallo schema di relazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione del relatore Liuzzi.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) richiama l'importanza della relazione resa alla 14a Commissione, tenuto conto soprattutto delle aspettative degli autori più giovani, e ringrazia gli Uffici per la collaborazione.

*IN SEDE REFERENTE*

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***
(649) ***GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali***
(1835) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti e alle riformulazioni della relatrice. Informa inoltre di aver sollecitato la 5a Commissione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esprimere i pareri sui disegni di legge in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) lamenta i ritardi della 5a Commissione nel rendere i pareri.

Il PRESIDENTE specifica che i ritardi sono dovuti soprattutto ai tempi tecnici richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice.

Il subemendamento presentato all'emendamento 8.100 è dato per illustrato.

I subemendamenti presentati all'emendamento 9.100 sono dati per illustrati.

I subemendamenti 10.3 (testo 2)/1, 10.3 (testo 2)/2, 10.3 (testo 2)/3 e 10.3 (testo 2)/4 presentati all'emendamento 10.3 (testo 2) sono dati per illustrati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il subemendamento 10.3 (testo 2)/5 sottolineando l'importanza dell'abbattimento delle barriere per le persone diversamente abili.

Il subemendamento 13.100/1 è dato per illustrato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il subemendamento 13.100/2 ritenendo necessario dare indirizzi più stringenti alla proposta emendativa della relatrice.

Il subemendamento 16.100/1 è ritirato.

I subemendamenti 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4 e 16.100/6 sono dati per illustrati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il subemendamento 16.100/5 chiedendo che siano valorizzati i generi del corto cinematografico e documentario.

Il subemendamento 18.100/1 è dato per illustrato.

I subemendamenti 25.4 (testo2)/1, 25.4 (testo2)/2 e 25.100/1 sono dati per illustrati.

Il presidente CONTE comunica che il senatore Marin ha ritirato la propria firma agli emendamenti 2.16, 14.1/2, 28.1, 29.2, 29.4. 30.2 e 30.3 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.22, 10.3. 11.12, 25.4 e 25.7, conseguentemente si intendono decaduti i subemendamenti ad essi presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il presidente CONTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato per oggi mercoledì 24 maggio, al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca quindi l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori domani, giovedì 26 maggio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che impatta sugli ambiti di competenza l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *online* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

tenuto conto che detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

rilevato inoltre che la suddetta direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

ritenuto che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore*;*

esaminati i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, che riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri relativamente:
- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonchè all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti condizioni:
a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinchè, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, siano obbligatoriamente ascoltate sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;
b. in relazione al medesimo articolo 20, comma 2, lettera n), al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si reputa opportuno prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e la seguente osservazione:

1. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinchè, in fase di esercizio della delega di cui all'articolo 20, si definiscano in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287

**8.100/1**
PETRAGLIA, BOCCHINO
*All'emendamento 8.100, sostituire le parole da:* «sopprimere»*, fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* «dopo la parola: "introducono", aggiungere la seguente: "anche" e al comma 3, sostituire le parole: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le", con la seguente: "minime"».
**9.100/1**
PETRAGLIA, BOCCHINO
*All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole:* «la seguente» *con:* «le seguenti» *e dopo la lettera* f-*bis) aggiungere la seguente:* «f-*ter)* si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».
**9.100/2**
LIUZZI
*All'emendamento 9.100 sostituire la lettera* f-*bis) con la seguente:*
«f-*bis)* supporta, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al

fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

**9.100/3**

LIUZZI

*All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «*svolge*», con la seguente: «*supporta*».*

**10.3 testo 2/1**

FUCKSIA

*All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo le parole:* «di aiuti di Stato»*, aggiungere le seguenti:* «e di armonizzazione dei diritti d'autore e connessi».

**10.3 testo 2/2**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, lettera* b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

**10.3 testo 2/3**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*

«b-*bis)* incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-*ter)* favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

**10.3 testo 2/4**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole:* «possono prevedere» *con la seguente: «*prevedono*».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera* b)*, sostituire la parola:* «diversa»*, con la seguente:* «minore».

**10.3 testo 2/5**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, lettera* a)*, dopo le parole:* «sottotitoli e audiodescrizione»*, inserire le seguenti:* «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

**13.100/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*All'emendamento 13.100, sostituire le parole da:* «sostituire le parole»*, sino alla fine del comma con le seguenti:* «sopprimere le parole da: "l'aliquota al 30 per cento", a*:* «"che non siano opere di audiovisione di produzione internazionale"».

**13.100/2**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*All'emendamento 13.100, sopprimere le parole:* «in via prioritaria».

**16.100/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «con particolare riferimento alle».

**16.100/2**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*All'emendamento 16.100, sostituire le parole:* «ad una aliquota massima»*, fino a:* «opere italiane ed europee» *con le seguenti:* «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

**16.100/3**
PETRAGLIA, BOCCHINO
*All'emendamento 16.100, sostituire le parole:* «20 per cento»*, con le seguenti:* «30 per cento» *e sostituire le parole:* «con particolare riferimento alle opere»*, con le seguenti:* «indipendenti».
**16.100/4**
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO
*All'emendamento 16.100, dopo le parole:* «opere italiane ed europee»*, inserire le seguenti:* «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».
**16.100/5**
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
*All'emendamento 16.100, dopo le parole:* «opere italiane ed europee» *inserire le seguenti:* «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».
**16.100/6**
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO
*All'emendamento 16.100, dopo le parole:* «opere italiane ed europee»*, inserire le seguenti:* «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».
**18.100/1**
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
*All'emendamento 18.100, capoverso lettera* b), *sopprimere le parole:* «ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130».
**25.4 testo 2/1**
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
*All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole:* «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo», *con le seguenti:* «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
**25.4 testo 2/2**
PETRAGLIA, BOCCHINO
*All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole:* «3 per cento»*, con le seguenti:* «5 per cento».
**25.100/1**
PETRAGLIA
*All'emendamento 25.100, capoverso lettera* f)*, dopo le parole:* «nonché dai circoli di cultura cinematografica»*, aggiungere le seguenti:* «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

# 1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

# 1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 241 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
**241ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, rispettivamente del GECT (Gruppo europeo di Cooperazione territoriale di Gorizia) sulle tematiche relative ai collegamenti attraverso il nodo ferroviario di Gorizia, e del Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 303, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 299*

Il presidente MATTEOLI ricorda che giovedì 9 giugno scade il termine per l'espressione del

parere in relazione all'atto del Governo n. 299 (aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI SpA).

Poiché la Commissione, in considerazione degli ulteriori impegni previsti per la settimana in corso, potrebbe avere esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo per l'esame del provvedimento, d'intesa con il relatore chiede alla sottosegretaria Vicari che il Governo possa attendere la conclusione dei lavori della Commissione, che sarà sua premura terminare il prima possibile e comunque entro l'inizio della settimana successiva.

La sottosegretaria VICARI conferma la disponibilità del Governo ad attendere la conclusione dell'esame della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che, come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la legge di delegazione europea vengono conferite al Governo le deleghe per il recepimento di direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Fa quindi presente che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo del disegno di legge in titolo, relativo alle legge di delegazione europea per il 2015,si compone di 21 articoli, che contengono disposizioni di delega riferite a singole materie nonché, come di consueto, di due allegati, A e B, recanti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, per le direttive indicate nell'Allegato B, gli schemi dei relativi atti di recepimento dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda le disposizioni che toccano materie di interesse per la Commissione, segnala che l'articolo 8 delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, nonché della direttiva (UE) 2015/1535.

Il regolamento riguarda la normazione europea ed incide, in particolare, sull'apparato regolatorio adottato dagli organismi di normalizzazione, quali il Comitato europeo di normazione, il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e, a livello nazionale, l?UNI (Ente italiano di unificazione) e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano). Con la direttiva (UE) 2015/1535 sono state codificate le regole che disciplinano le procedure di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Tale procedura di informazione, che prevede che ogni progetto di regola tecnica venga comunicato alla Commissione prima di essere adottato, intende favorire la trasparenza e la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, eliminando gli ostacoli che potrebbero derivare dall'adozione di regolamentazioni nazionali tecniche diverse. I criteri di delega definiti nel provvedimento in esame includono la necessità di aggiornare e coordinare le norme italiane

che già disciplinano la materia con le nuove previsioni, anche con riferimento all'individuazione a regime degli organismi nazionali di normazione; con riferimento a questi, un ulteriore criterio è quello di semplificarne e coordinarne la disciplina finanziaria; si prevede poi di adottare strumenti di delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

Per l'impatto indiretto su materie di competenza della Commissione, evidenzia poi che l'articolo 9 del disegno di legge di delegazione contiene una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, introducendo regole per la descrizione delle prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE.

I principi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega includono la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti italiani all'interno del Comitato permanente per le costruzioni; la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione; la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB); l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale e l'individuazione dello stesso Ministero quale Autorità notificante; la possibilità di affidare ad Accredia (in qualità di organismo unico nazionale di accreditamento) i compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica; la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe; la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi da emanare e la possibilità di adottare successivamente strumenti di delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

Richiama poi l'articolo 18 che dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull?equipaggiamento marittimo. L?obiettivo primario di tale direttiva, che sostituisce, abrogandola a decorrere dal 18 settembre 2016, la precedente direttiva 96/98/CE, già recepita nell'ordinamento interno con il DPR n. 407 del 1999, è quello di assicurare l'attuazione armonizzata delle norme dell'Organizzazione marittima internazionale in materia di equipaggiamento marittimo e garantire il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. La direttiva si applica pertanto all?equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l?approvazione da parte dell?amministrazione dello Stato di bandiera, e detta le procedure da seguire per le verifiche di conformità ai requisiti richiesti, per l'accreditamento degli organismi incaricati di svolgere le verifiche di conformità e per la vigilanza sul mercato.

Segnala infine che l'articolo 20 del testo in esame contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, volta ad armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti, nonché garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera.

In particolare, la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi ed è intervenuta per assicurare garanzie equivalenti in tutta l?Unione Europea. Essa, peraltro, nel coordinare le normative nazionali, fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell?Unione. I principi e criteri direttivi specifici riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *on line* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

Infine, non rilevando aspetti problematici nel provvedimento per quanto di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice, che è infine approvata.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

# 1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

# 1.4.2.7.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
**182ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la "legge di delegazione europea", che contiene deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015.

Specifica che l'iniziativa in esame è stata predisposta in base alla legge n. 234 del 2012, che, nell'operare una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, ha stabilito all'articolo 29 la predisposizione da parte del Governo, con cadenza annuale, di un disegno di legge contenente le deleghe atte a recepire le direttive e gli altri atti dell'Unione europea, mentre le norme di diretta attuazione per adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario sono oggetto di distinta iniziativa.

Rileva che le competenze della Commissione sono presenti in alcune disposizioni da individuare in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare.

Quanto alle prime due, segnala che le norme di riferimento sono costituite dagli articoli 5, in tema di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, e 21, avente ad oggetto la caseina e

caseinati destinati all'alimentazione umana.

Evidenzia che l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

La norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3.

In particolare, rileva che la lettera *a)* dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea.

La lettera *b)* interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti.

L'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius.*

Segnala che, in conformità al principio di sussidiarietà, la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione.

Specifica quindi che nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitariaper i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi.

Rileva, in particolare, che la direttiva in recepimento fissa le regole per i movimenti di equiditra gli Stati membri con riferimento all?ispezione, all?identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi.

Sottolinea in proposito che, in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, in relazione all'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (ASSOSOMM) sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), svoltasi martedì 10 maggio, è stata trasmessa della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa altresì che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE) è stata consegnata della documentazione, chesarà anch'essa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

# 1.4.2.7.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
**186ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di relazione alternativo (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) osserva che nella relazione che la Commissione è chiamata a rendere dovrebbe essere specificato il presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) si associa ai rilievi del senatore Ruta.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) specifica a sua volta che la protezione del consumatore in Italia dovrebbe ulteriormente costituire principio ispiratore di maggiori livelli di tutela informativa sui prodotti agroalimentari in tutta l'Unione europea.

La senatrice DONNO (*M5S*) fa presente che quella del livello massimo di tutela del consumatore dei prodotti agroalimentari costituisce una problematica di rilievo fondamentale e auspica che possa essere formulata una sollecitazione esplicita in tal senso.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva che nell'articolo 5, comma 3, lettera *a)* del disegno di legge si dispone la previsione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in riferimento alle produzioni nazionali di alimenti. Fa presente tuttavia che a suo avviso il luogo di origine dei prodotti dovrebbe essere sempre e comunque indicato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) condivide la posizione del senatore Amidei.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in considerazione dei rilievi emersi nel corso del dibattito, illustra un nuovo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di relazione testé illustrato dal relatore, così come riformulato.

Rispetto alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, nonché sul contenuto dello schema di relazione a firma della senatrice Donno, rileva che la finalità di tutelare adeguatamente mediante un'etichettatura trasparente le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane è tra le priorità del Governo. Anche i recenti interventi prefigurati in relazione al settore lattiero-caseario muovono nella medesima direzione. Condivide altresì l'auspicio che le posizioni italiane possano trovare seguito nelle sedi europee quanto alla piena protezione dei consumatori.

Le osservazioni contenute nello schema di relazione alternativo a quello del relatore toccano profili di indubbio interesse i quali, tuttavia, sarebbero meritevoli di un ulteriore approfondimento e, ove fossero trasfusi in un atto di indirizzo per il Governo, potrebbero essere attentamente valutati.

Rispetto alla indicazione del luogo di produzione degli alimenti, fa presente che il risultato raggiunto con l'articolo 5 del disegno di legge costituisce di per sé un'importante novità.

Quanto alla nozione di *made in Italy* agroalimentare, ricorda che vi sono prodotti che sono frutto di incisive attività di trasformazione, precipue della tradizione italiana. Occorre pertanto a suo avviso distinguere tra quelle tipologie in cui occorre valutare il luogo di svolgimento dell'intera filiera produttiva da quelle in cui si verifica un differente livello di equilibrio tra produzione e trasformazione.

La senatrice DONNO (*M5S*) ribadisce che sarebbe stato necessario inserire nello schema di relazione del relatore un preciso riferimento ad una maggiore specificità della tracciabilità dei prodotti agroalimentari e sull'impiego della denominazione *made in Italy*. Nel riservarsi la predisposizione di ulteriori iniziative per richiamare l'attenzione del Governo su tali tematiche nel prosieguo dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, ritira la proposta di relazione a sua firma.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di relazione presentato

dal relatore Panizza, così come da ultimo riformulato.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di relazione come da ultimo modificata dal relatore.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(2320) ***Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente FORMIGONI informa che si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo.
Avverte che è aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle prossime sedute.
Propone di individuare sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

La senatrice PUPPATO (*PD*) osserva che il disegno di legge n. 2320 di cui è prima firmataria reca una serie articolata di interventi sulla materia dello spreco alimentare, interessando aspetti ulteriori rispetto al disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno individuare una modalità per valorizzare anche tali aspetti.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la proposta di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 tiene conto dell'approfondito *iter* che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso dalle categorie interessate. Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati auditi solo i soggetti che non avevano avuto occasione di interlocuzione presso la Camera dei deputati, proprio per completare la fase conoscitiva contenendo anche la tempistica di esame del provvedimento. Ricorda altresì che la Commissione ambiente ha reso parere sul disegno di legge n. 2290 (estensore la senatrice Puppato) lo scorso 25 maggio, formulando osservazioni che sono all'attenzione della relatrice e della

Commissione. Gli spunti rinvenienti dal disegno di legge congiunto a quello già approvato in prima lettura e dai pareri di tutte le Commissioni consultate potranno essere trasposti in emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base, modalità questa che presenta una maggiore celerità rispetto alla definizione di un testo unificato.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) dà conto dell'ampio contenuto del disegno di legge n. 2320, che reca spunti di sicuro interesse, in particolar modo sulle modalità di finanziamento del recupero degli sprechi e sui profili sanzionatori. Ritiene, tuttavia, preferibile procedere con l'individuazione, quale testo base cui riferire l'attività emendativa, del disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e sul quale si è registrata un'ampia convergenza di opinioni tra le forze politiche e le categorie interessate, riservandosi una attenta valutazione degli emendamenti e degli ordini del giorno stessi.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, in relazione all'audizione informale del 17 maggio scorso sul tema dell'istruzione tecnica negli Istituti agrari, anche con riferimento all'alternanza scuola-lavoro, è stata trasmessa da Re.N.Is.A. (Rete nazionale istituti agrari) della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Informa altresì che, nel corso delle odierne audizioni informali, di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria preventiva sui disegni di legge nn. 2290 e 2320 (sprechi alimentari), nonché di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sull'atto comunitario n. COM (2016) 157 definitivo (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;
le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;
in particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonchè i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;
la lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;
l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;
la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;
nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitariaper i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;
la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equiditra gli Stati membri con riferimento all?ispezione, all?identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;
in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo,

esprime relazione favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;
le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;
in particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonchè i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;
la lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;
l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;
la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;
nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitariaper i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;
la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equiditra gli Stati membri con riferimento all?ispezione, all?identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non

indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;
in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo;
nel presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore,

esprime relazione favorevole.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE;
in particolare, la lettera a) del comma 3 dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane deve costituire una assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;
a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)* appare auspicabile:
a) procedere ad una modifica della disposizione al fine di prevedere l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore (anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo

prodotto) le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;
b) inserire una ulteriore disposizione volta a prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente finalizzati a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

in generale, appare necessario:

a) che siano poste in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo, per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
b) che sia posta in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione « *Made in Italy*» possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

# 1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

# 1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
**239ª Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore TOMASELLI (PD) informa che, insieme all'altro relatore, Luigi Marino, domani incontrerà il nuovo Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per discutere dei contenuti del disegno di legge n. 2085 e dei relativi punti problematici ancora da risolvere nel prosieguo dell'iter parlamentare. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GENTILE concorda con le valutazioni dei relatori e garantisce l'impegno del Governo affinché il provvedimento, fermo da alcune settimane, ma che si trova comunque in uno stato di esame piuttosto avanzato, venga approvato nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il

mese di giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1836) **Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI, con riferimento ai disegni di legge in titolo, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e informa che a breve sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(1498) **GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati,

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 25 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012 per le parti di interesse per la Commissione.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l'articolo 1, delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; esso rinvia - per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi - alle disposizioni della legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, estendendo tale procedura anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Passando all'articolato, richiama brevemente i contenuti dell'articolo 4, che stabilisce criteri direttivi specifici per l'attuazione di una direttiva del 2015, nella quale vengono inserite misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, e dell'articolo 5, che delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all?esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (cosiddetti dual use), ossia i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, nonché tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L?articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. In merito ricorda che la relazione fa riferimento all'impatto di questa materia sulla competitività delle imprese.

Riferisce poi sull?articolo 9, che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e sull?articolo 10, che delega il Governo ad l'attuare la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio

sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Ricorda poi l?articolo 11, che individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L?articolo 12 delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (payment services directive II ? PSD II), secondo la quale il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, vengono assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento.

Si sofferma sull?articolo 13, che detta disposizioni per l?adeguamento al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Illustra l?articolo 14, che reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Infine, l'articolo 16 introduce principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili, mentre l'articolo 17 contiene norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell?atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione, sulle direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (in proposito, si prevede che gli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, saranno ridotti al minimo); la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; la direttiva (UE) 2015/637 - adottata il 20 aprile 2015, sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi.

Si sofferma poi in particolare sulla direttiva 2014/26/UE (il cui termine per il recepimento da parte dei singoli Stati membri era stato fissato al 10 aprile 2016), che riguarda la gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso online nel mercato interno. Tale direttiva origina dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l?uso online delle opere musicali, in un?ottica multiterritoriale.

Richiama quindi le direttive (UE) 2015/720 e (UE) 2015/849, rispettivamente sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 modifica la direttiva 98/70/CE, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Infine illustra la direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di

azoto (NOx) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO), e la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell?8 dicembre 2015, che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In conclusione, propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione non ostativa, allegata al resoconto, posta ai voti, è approvata.

(2258) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (PD), riprendendo quanto già detto nel corso della seduta di ieri, interviene criticamente in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo, che ritiene eccessivi, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Inoltre ipotizza che l'interessato possa essere dispensato dall'obbligo di fornire informazioni relative al proprio status patrimoniale di cui lo Stato, nelle sue varie articolazioni, sia già in possesso.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, assicura che, in sede di stesura del parere, terrà conto dei rilievi critici ora segnalati.

Ribadisce poi come, a suo parere, per l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sia più efficace far riferimento alle imprese che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, piuttosto che ai settori in cui operano.

La senatrice VALDINOSI (PD) condivide la posizione del Presidente in proposito.

Inoltre, in merito a quanto rilevato dalla senatrice Fissore, segnala che l'Agenzia delle entrate dispone già di molte informazioni sulla situazione patrimoniale del soggetto interessato e dei suoi parenti e affini, che andrebbero, a suo giudizio, acquisite d'ufficio, sollevando quindi tali soggetti da un obbligo in merito.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda che le informazioni in possesso dello Stato possono non essere sufficientemente dettagliate ai fini della previsione normativa in oggetto e giudica

comunque più opportuno che sia l'interessato a comunicare i dati relativi al proprio status patrimoniale.

Evidenzia poi che la finalità della misura ricordata è duplice: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica; dall'altro, fornire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni necessarie a accertare una eventuale situazione di incompatibilità per conflitto di interessi.

In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, per le parti di competenza, si esprime in senso non ostativo.

# 1.4.2.9. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

# 1.4.2.9.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 237 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
**237ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14 a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre il provvedimento, ricorda che la legge di delegazione europea rappresenta uno degli strumenti di adeguamento all?ordinamento dell?Unione europea e reca discipline di delega legislativa per il recepimento di alcune direttive.

Dopo aver specificato che il provvedimento non contiene alcuna direttiva di specifico interesse della Commissione lavoro, il relatore segnala tuttavia l'articolo 18, che prevede il recepimento della direttiva 2014/90/UE sull?equipaggiamento marittimo, e l'articolo 20, che reca una disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Si riserva, alla conclusione del dibattito, di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE** (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) introduce il provvedimento, che recepisce la direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Dopo aver ricordato l'esame fatto presso la Commissione lavoro nella scorsa legislatura in sede di fase ascendente della proposta di direttiva 2013/35/UE, si sofferma sul testo dello schema di decreto legislativo in titolo, composto da 2 articoli, che novella gli articoli da 206 a 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI.

Il nuovo testo dell?articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni accertate tra effetti biofisici diretti e l?esposizione ai campi elettromagnetici.

L?articolo 208 introduce nuovi obblighi per il datore di lavoro per salvaguardare la salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, mentre il novellato articolo 209 modifica la procedura di valutazione dei rischi. In caso di superamento dei limiti indicati, i nuovi testi degli articoli 210 e 210-*bis* prevedono ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro, nonché il dovere di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Con l?articolo 211 si modificano le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. Il successivo articolo 212 enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame e con l?articolo 219 si inasprisce l?apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali violazioni. Infine, la relatrice riferisce sulle modifiche contenute nell?allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

In conclusione, si riserva di proporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4.2.9.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
**238ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
SACCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute documentazioni relative all'atto del Governo n. 296 (sistema di informazione del mercato interno), nonché sui disegni di legge n. 2233 e 2229 (lavoro autonomo) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che in tale occasione il relatore Berger, dopo aver esposto i contenuti del provvedimento, aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono in senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice PEZZOPANE (*PD*); in senso contrario si pronuncia invece il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata a maggioranza.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)** (n. 296)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) rileva che la complessità della materia e del testo stilato dalla relatrice richiedono un approfondimento adeguato, non consentendo una pronuncia da parte della Commissione nella seduta odierna.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) fa osservare che il tema è noto e ad esso sono state dedicate più

sedute; un programma di audizioni ha consentito inoltre l'approfondimento dei punti di maggiore complessità. Si dichiara comunque disponibile a valutare l'accoglibilità nel testo del parere di ogni considerazione avanzata nel dibattito odierno.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime analoga posizione, ricordando altresì che fin dall'incardinamento dell'atto è stato chiarito il termine a disposizione per l'espressione del parere. Fa inoltre osservare che su analogo argomento la Commissione ha già esaminato l'Atto comunitario COM (2016) 128 DEF, su cui ha espresso una risoluzione favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 125). Sottolinea che né in questo caso, né mai in passato, è stata operata alcuna forzatura del dibattito, ma che è doveroso che la Commissione si esprima nel tempo dato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che le osservazioni contenute nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice andrebbero trasformate in altrettante condizioni. Segnala altresì la necessità di porre una particolare attenzione al personale di volo o comunque operante nel comparto aereo, che presenta delicate peculiarità.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) interviene a confermare l'espressione della proposta di parere già formulata, che correttamente a suo avviso propone alcune osservazioni sul testo. Nota altresì che nell'atto non esiste alcun riferimento al personale di volo.

Concorda il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), osservando che, pur se assai rilevante, il tema proposto dalla senatrice Catalfo non si riferisce a fattispecie integranti distacco dei lavoratori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta che l'Atto di Governo in esame dia luogo a inutili appesantimenti burocratici, sottolineando la necessità di distinguere tra settori a rischio e ambiti meno problematici, con specifico riferimento a quelli specializzati. Anche l'osservazione finale contenuta nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice, in cui si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento, con riferimento a talune imprese, degli oneri previsti, risulta assai poco stringente e dovrebbe semmai integrare una vera e propria condizione. Ogni richiesta o sollecitazione ai fini di una autentica semplificazione burocratica risulta altrimenti del tutto velleitaria.

La senatrice CATALFO (*M5S*) insiste che la dizione dell'articolo 1, comma 1, relativa al campo di applicazione del decreto legislativo può riguardare anche il personale di volo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la fattispecie del distacco dei lavoratori è codificata e che l'atto in esame intende unicamente disciplinare le modalità di tutela dei lavoratori interessati. La fattispecie, largamente utilizzata nella dimensione transnazionale, è invece più contenuta in quella nazionale; in questo senso, le imprese italiane si avvalgono fortemente del distacco di propri lavoratori. Si tratta dunque di una regolazione a maggior tutela del lavoratore; le esigenze manifestate dal senatore Berger non sono invece tipiche unicamente delle regioni transfrontaliere. Le osservazioni sulla semplificazione amministrativa dovranno dunque contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, di non appesantire le imprese con inutili passaggi burocratici.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma le proprie perplessità.

La senatrice MANASSERO (*PD*) giudica assai importante mantenere un livello che consenta da un lato la tutela dei lavoratori e dall'altro quella dell'economia delle aziende, identificando il miglior

equilibrio possibile tra adempimenti burocratici e controlli, eventualmente ricorrendo alla strumentazione informatica.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala semmai l'opportunità di invitare il Governo ad una maggiore attenzione ai lavoratori del settore dell'edilizia, dell'autotrasporto e della logistica, suggerendo l'inserimento di tale previsione nel testo del parere.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si sofferma sull'opportunità di tutelare adeguatamente i dipendenti delle compagnie *low cost* rispetto a lavoratori che svolgono le stesse mansioni per le altre compagnie aeree.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ricorda che già in altra occasione si era segnalata l'opportunità di approfondire adeguatamente le problematiche riguardanti il personale marittimo, caldeggiando una ripresa della questione. In merito al provvedimento in esame, propone di sostituire all'articolo 1, al comma 1 la locuzione "altra unità produttiva" con "altro ufficio", al fine di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito in merito al settore del trasporto aereo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) non concorda con la proposta del senatore Puglia, ritenendola non congrua rispetto all'ambito di applicazione della direttiva.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere testé formulata.

La Commissione, a maggioranza, approva.

*IN SEDE REFERENTE*

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 2233 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE relatore propone altresì di fissare a mercoledì 8 giugno alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

La senatrice CATALEO (*M5S*) ritiene che il termine, apparentemente ampio, risulti tuttavia insufficiente in considerazione del forte impegno di tanti parlamentari in relazione al prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative in numerose ed importanti città italiane.

Dopo un dibattito, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 9,30 di lunedì 13 giugno.

Il PRESIDENTE relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ICHINO (*PD*) nel soffermarsi in particolare sul disegno di legge n. 2233, ne sottolinea il grande rilievo, plaudendo alla circostanza che finalmente il legislatore intervenga a dettare norme di protezione nell'area del lavoro autonomo, tradizionalmente considerata come meno bisognosa di tutele. Si tratta di un pregiudizio, a maggior ragione perché esistono rapporti di lavoro subordinato che hanno caratteristiche comuni a quello autonomo, possibilità di alternanze temporali tra l'una e l'altra forma e rapporti che hanno caratteristiche di agilità, ma sono classificati come subordinati. Occorre però porre grande attenzione alla nuova disciplina: alcune disposizioni del provvedimento rappresentano una grande opportunità, mentre di altre si stenta ad individuare lo stesso contenuto pratico, oppure si limitano a ripetere norme già vigenti. Il disegno di legge va innanzitutto criticato, sotto il profilo della tecnica legislativa, per la sua eccessiva lunghezza, anche perché molte delle disposizioni non meriterebbero di essere inserite in questo contesto. Tutti auspicano una semplificazione della disciplina, mentre in questo caso si riscontra un eccesso di normazione rispetto alle pratiche conseguenze. Egli esprime dunque apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, in materia di clausole e condotte abusive, ritenendo necessario un congruo preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo abbia carattere di durata. Analogo apprezzamento esprime con riferimento all'articolo 4, in materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore, e all'articolo 5, riguardante la deducibilità delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente. Avanza invece forti perplessità sull'articolo 7, riguardante la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, ritenendo la fattispecie dell'appalto inapplicabile al lavoro autonomo. Replicando ad una osservazione del Presidente relatore, il quale ritiene che la disposizione si riferisca a lavoratori autonomi operanti nella fase progettuale, egli sottolinea che in tal caso non ci si trova di fronte ad un appalto, bensì ad una commessa, potendosi la fattispecie giuridica dell'appalto applicare unicamente all'imprenditore. Egli critica inoltre la disposizione dell'articolo 13, comma 2, in materia di lavoro agile, ritenendo che la lettera *b*), riguardante la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, integri un contenuto tipico del rapporto di lavoro autonomo e che l'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali, di cui alla lettera *c*), risulti del tutto irrilevante ai fini della normazione in questione. D'altro canto, a suo avviso, l'intero articolo 13 si limita a ribadire una disciplina già vigente ed ha un contenuto che rasenta l'ovvietà. Ritiene inoltre incomprensibile la formulazione e l'oggetto dell'articolo 14, in materia di forma dell'accordo e recesso dal medesimo, e giudica superfluo l'articolo 15. Altrettanto ovvio è a suo avviso il contenuto dell'articolo 16, in materia di potere di controllo e disciplinare, il cui comma 2 è addirittura da evitare, atteso che la materia è già disciplinata dal contratto collettivo. Nulla a suo giudizio innova rispetto alla disciplina esistente l'articolo 17, in materia di protezione dei dati, custodia e riservatezza, mentre l'articolo 18, in tema di sicurezza sul lavoro andrebbe evitato, in quanto finisce

con l'aggiungere ulteriore e inutile documentazione cartacea. Del pari inutile rispetto alla disciplina già esistente è il contenuto dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali e dell'articolo 20, in tema di contrattazione collettiva.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il senatore Ichino, esprimendo apprezzamento per le considerazioni da lui svolte.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede delucidazioni in ordine all'applicazione concreta dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni *in itinere*, al caso del telelavoro.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la prestazione lavorativa svolta dalla propria abitazione inevitabilmente ha l'effetto di ridurre il numero di incidenti *in itinere*. Rileva che in questo caso l'obbligo non è tanto orario quanto di prestazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13, in materia di lavoro agile.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di regolare in questi casi le modalità e il luogo di svolgimento della prestazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) domanda chiarimenti in ordine all'applicabilità della disciplina ai rappresentanti di commercio.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala la necessità di approfondire le evoluzioni delle modalità della prestazione, che sono in continuo mutamento, sottolineando che l'agilità sostanzia anche una maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione stessa. L'affermazione del telelavoro in Italia non è avvenuta, in ragione della pesante regolamentazione del settore; il disegno di legge n. 2233 rievoca dunque una modalità che di fatto è già superata dalla storia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sollecita un'audizione del presidente dell'INPS Boeri a proposito delle sue dichiarazioni in ordine alle prospettive pensionistiche e all'invio delle cosiddette "buste arancioni".

Il presidente SACCONI concorda con la necessità di approfondire la questione, che riveste profili di grande delicatezza, assicurando che darà corso alla richiesta nei tempi più brevi,

compatibilmente anche con la programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;
valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell?autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell?attuazione della disciplina in oggetto;
considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale;
preso atto delle osservazioni della 14a Commissione,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.
Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro - pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese - sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.
In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli "indici" di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila

euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1.
Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.
Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.
Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296**

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;
valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell?autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell?attuazione della disciplina in oggetto;
considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale, come il trasporto, la logistica e l'edilizia cui deve essere prestata una specifica attenzione;
preso atto delle osservazioni della 14a Commissione,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.
Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro - pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese - sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.
In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli "indici" di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente

utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.
Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.
Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

# 1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

# 1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 348 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
**348ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*
Maurizio ROMANI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni attinenti a materie di interesse della Commissione.

L'articolo 5 delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori.

Tale articolo reca anche principi e criteri di delega specifici per l'esercizio della delega (i quali si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge). In particolare, la lettera *a)* del comma 3 prevede - previo svolgimento della procedura di notifica contemplata dalla vigente normativa europea - l?indicazione obbligatoria nell?etichetta della sede e dell?indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell?alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché la definizione degli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all?indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

L'articolo 16 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale modifica precedenti direttive relative alla qualità della benzina e del

combustibile diesel ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 17 reca una disciplina di delega sia per il recepimento della direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, sia per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell?atmosfera.

La Relatrice segnala, quindi, le ulteriori discipline di delega poste per il recepimento di due direttive (comprese nell'allegato A): la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (in proposito, la Relatrice ricorda che, in materia di malattie animali trasmissibili e di sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429, che ha modificato la normativa del settore, abrogando una serie di direttive, tra cui la suddetta direttiva 2009/156/CE, a decorrere dal 21 aprile 2021); la direttiva 2015/565 della Commissione, che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani (prescrizioni attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione). A tale ultimo riguardo, la Relatrice fa presente che, in base alle novelle di cui alla predetta direttiva 2015/565, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo "dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa", "in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo". Il termine per il recepimento della direttiva in questione è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017. I tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), in primo luogo, si sofferma sulla disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2009/156/CE, esprimendo soddisfazione per il fatto che la normativa europea sta ormai da tempo prendendo in seria considerazione non solo le condizioni sanitarie dell'animale in relazione alle opportunità di mercato, ma anche la necessità di garantire allo stesso uno stato di benessere. Auspica che detto stato di benessere sia progressivamente garantito non solo ai cavalli ma anche a tutti gli altri animali, sebbene destinati al macello, essendo il contrasto dell'inutile sofferenza animale un principio di civiltà che dovrebbe sempre più caratterizzare l'ordinamento europeo.

In merito alla direttiva 2015/565/CE, e alla relativa disciplina di delega, evidenzia che l'obiettivo della normativa europea in questione è quello di garantire tracciabilità e rintracciabilità di tessuti e cellule umani nel percorso dal donatore al ricevente, attraverso la prescrizione di un codice unico europeo in grado di fornire informazioni sulle principali caratteristiche di cellule e tessuti. Ritiene che, con l'implementazione di tale sistema, vi saranno le condizioni per un maggiore livello di sicurezza nella gestione di materiali così delicati, ferme restando le opportune esenzioni previste in riferimento a fattispecie particolarmente sensibili (quale, ad esempio, la donazione di cellule riproduttive dal *partner*).

Esprime il convincimento che anche l'articolo 3 del disegno di legge, che reca una delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, presenti profili di interesse per la Commissione. In particolare, sottolinea che le misure di eradicazione rapida di specie esotiche invasive, per impedirne l'insediamento e la diffusione, specie quando possono rappresentare una minaccia per la salute umana, dovrebbero essere adottate sulla base di studi adeguati ed essere tese a rigenerare un equilibrio naturale stabile nell'ambiente, nonché proporzionate e tali da risparmiare o contenere angoscia e sofferenza negli animali durante o a causa del processo di eradicazione. Soggiunge che, per garantire il perseguimento delle suddette finalità, occorrerebbe coinvolgere nella progettazione, valutazione e gestione degli interventi anche rappresentanti di

associazioni ambientaliste ed animaliste.

Segnala l'importanza delle previsioni recate dall'articolo 4, relative all'attuazione della normativa europea concernente la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, ricordando che in base a recenti studi la plastica rappresenta il principale rifiuto rinvenuto nei mari e costituisce una rilevantissima causa di morte dei pesci di grandi dimensioni.

Del pari rilevante, ad avviso dell'oratrice, è l'articolo 5, che adegua l'ordinamento nazionale alla normativa europea concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e consentirà a questi ultimi di adottare scelte più consapevoli.

In riferimento all'articolo 16, esprime perplessità per il fatto che si preveda, quale criterio di delega, il "valutare la possibilità di concorrere" all'adempimento degli obblighi discendenti dalla normativa europea anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissione di gas serra: ritiene che siffatta espressione sia impropria nell'ambito di un enunciato legislativo.

Riguardo all'articolo 17, in tema di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, osserva che l'intervento previsto non appare congruo, considerato che l'obiettivo perseguito è assai rilevante per abbattere l'inquinamento atmosferico che contribuisce all'innalzamento della temperatura globale.

Infine, si sofferma sull'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi: reputa che la materia non sia estranea alle competenze della Commissione e che un riassetto della SIAE, che innalzi i livelli di trasparenza, sia necessario. Soggiunge che occorrerebbe esentare dalla corresponsione dei diritti d'autore coloro che organizzano eventi musicali funzionali alla socializzazione o a scopi di cura, in analogia rispetto a quanto previsto dal testo in relazione ad alcune peculiari tipologie di spettacoli dal vivo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE** (n. 298)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell?articolo 16 della legge n. 114 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente alle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Scopo della direttiva 2013/35/UE è di quello fornire protezione ai lavoratori, nel corso delle loro attività, dai campi elettromagnetici nocivi, soprattutto in attività quali quelle del settore sanitario, con particolare riferimento agli operatori addetti alle risonanze magnetiche, radarterapia o marconiterapia, nonché anche per le attività di installazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni. Inoltre si intendono individuare tutti gli effetti biofisici (diretti ed indiretti) provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell?Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Lo schema, che consta di 2 articoli, novella gli articoli da 206 a 212 del Titolo VIII, Capo IV, del

decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI, implementando sostanzialmente il sistema di protezione già previsto nel nostro ordinamento dal citato decreto n. 81 secondo i dettati contenuti nella Direttiva 2013/35/UE, a condizione di non comportare, ai sensi dell'articolo 2, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 riscrive gli articoli 206-212 del citato decreto n. 81: in particolare, il nuovo testo dell?articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine e l?esposizione ai campi elettromagnetici, introducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l?attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari anche internazionali.

Il nuovo testo dell'articolo 207 fornisce una descrizione più puntuale delle definizioni in materia, allo scopo di consentire una lettura agevole e scongiurare dubbi interpretativi.

L'articolo 208 è sostanzialmente modificato alla luce delle disposizioni contenute nell?articolo 3 della Direttiva, che prevedono: l?obbligo, per il datore di lavoro, di assicurare che l?esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i valori indicati nell'Allegato XXXVI; l?obbligo di adottare specifiche misure, nel caso in cui uno dei valori sia superato, al fine di normalizzare la situazione; l'individuazione dei parametri ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza e le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, a determinate condizioni, per i campi elettrici e per quelli magnetici; l?obbligo per il datore di lavoro, nei casi di superamento dei valori limite di esposizione, di comunicare all?organo di vigilanza competente il citato superamento mediante una specifica relazione tecnico-protezionistica.

Il nuovo testo dell'articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 210 prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati. Più specificamente, si stabilisce: l?obbligo di uno specifico programma di azioni comprendente misure tecniche e organizzative aventi lo scopo di prevenire il superamento dei valori limite; l'obbligo di applicare un programma di azione per prevenire qualsiasi rischio per soggetti particolarmente sensibili al rischio nonché qualsiasi rischio dovuto ai cosiddetti effetti indiretti; l'obbligo di adottare determinate misure in riferimento a specifici gruppi di lavoratori (quali, ad esempio, quelli che abbiano dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, oppure lavoratrici in stato di gravidanza che abbiano informato il datore di lavoro della loro condizione); l'utilizzo di un'apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti e l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale; l'adozione da parte del datore di lavoro, in caso di superamento dei valori limite di esposizione agli effetti sensoriali e sanitari, di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto delle soglie prescritte. Ulteriore obbligo del datore di lavoro, inoltre, consiste nell?individuare e registrare le cause del superamento delle soglie relative agli effetti sanitari e sensoriali; l'obbligo, per il datore di lavoro, di aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori.

Il nuovo articolo 210-*bis* provvede a stabilire l'obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 211 apporta alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, attraverso le modifiche in questione, si stabilisce che: su segnalazione del lavoratore che lamenti effetti inattesi o indesiderati sulla propria salute, il datore di lavoro garantisce all'interessato un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata; i controlli e le attività in cui si articola la sorveglianza sanitaria sono effettuati a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

Il successivo articolo 212, nel nuovo testo, enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame. In primo luogo si introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro, al rispetto dei valori limite di esposizione, i cui criteri e le

modalità di deroga sono demandati ad un apposito decreto ministeriale. Le deroghe sono subordinate al rispetto della valutazione del rischio, all'applicazione di tutte le misure tecnico-organizzative e alla necessaria protezione per i lavoratori contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, modifica anche l'articolo 219 del decreto legislativo n. 81, concernente l?apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali violazioni. Si prevede in tal caso l'arresto da 2 a 6 mesi per il datore di lavoro e un'ammenda per la violazione delle disposizioni contenute all'articolo 209, commi 1, 2, 5 e 6, e all'articolo 210, commi da 1 a 8.

Infine, lo schema provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81 con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) in relazione al nuovo articolo 208, osserva che in tema di valori limite di esposizione occorrerebbe specificare se il rispetto dei valori di azione debba essere valutato con riguardo ai valori inferiori o superiori. In riferimento alla possibilità di superamento temporaneo dei valori d'azione inferiori per campi elettrici e magnetici, e alla correlata previsione di invio all'organo di vigilanza di una relazione tecnico-prevenzionistica, rileva che occorrerebbe prescrivere l'espressione di un parere in merito da parte dell'organo medesimo, al fine di evitare che tale adempimento rappresenti un mero aggravio burocratico.

Quanto al nuovo articolo 209, in materia di valutazione del rischio e identificazione dell'esposizione, segnala che per le piccole e medie imprese vi sarà la necessità di implementare le banche dati, poiché in caso contrario si dovrà fare riferimento a misurazioni che comportano aggravi economici.

In merito al nuovo articolo 211, in tema di sorveglianza sanitaria, paventa che la previsione dello svolgimento delle relative attività in orario scelto da lavoratore possa creare difficoltà al datore di lavoro.

Infine, in relazione all'apparato sanzionatorio previsto dal nuovo articolo 219, evidenzia che non sono previste sanzioni per il mancato invio della relazione tecnico-prevenzionistica, e ciò ad avviso dell'oratrice potrebbe rafforzare la sensazione che tale adempimento sia configurato alla stregua di un semplice onere burocratico, con poca valenza anche a livello statistico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

Art. 1

**1.1**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 1 sostituire le parole:* «delle cure» *con le seguenti:* «dell'atto sanitario»*, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «delle cure» *con le seguenti:* «dell'atto sanitario».

**1.2**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2 sostituire le parole:* «di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative» *con le seguenti:* «dell'atto sanitario».

**1.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 2 in fine, aggiungere le seguenti parole: «I direttori generali sono valutati anche in base a tali attività».*

**1.4**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che costituiscono oggetto di valutazione dell'operato dei direttori generali».

**1.5**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «Tali attività costituiscono oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie».

**1.6**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tale attività rientra nei criteri di valutazione dei

Direttori Generali».

**1.7**

GAETTI, TAVERNA

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in equipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.

2-*ter*. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

2-*quater*. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto ? nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali ? sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)».

**1.8**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 3, dopo le parole:* «aziende sanitarie pubbliche» *aggiungere le seguenti:* «, private e private accreditate».

**1.9**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 3, dopo la parola:* «pubbliche» *inserire le seguenti: «e private».*

**1.10**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto *Data Quality Management*, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**1.11**

RUVOLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri».

**1.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)

1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire idonea copertura assicurativa o altra analoga misura *ex* L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono al loro interno le Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».

**1.0.2**

RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in non più di due strutture di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

**2.1**

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

GAETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" di seguito denominato Centro, con l'obbiettivo di ripristinare e potenziare il rapporto di fiducia con i cittadini e di superare la contrapposizione tra assicurazione, azienda e professionista.

2. Il Centro si occupa di:

*a)* regolamentare la sua struttura organizzativa garantendo la rappresentanza delle associazioni dei cittadini, dei pazienti, degli Ordini professionali di categoria e un adeguato supporto tecnico;

*b)* acquisire, anche in forma digitale, tutti gli atti relativi alle segnalazioni pervenute, verificarne la fondatezza e intervenire a tutela dei diritti lesi secondo quanto stabilito dalle legislazioni regionali;

*c)* raccogliere i dati regionali sui rischi sanitari oggetto di eventuale contenzioso e trasmetterli all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

**2.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Il comma 1 è soppresso.*

**2.4**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «possono affidare all'Ufficio del Difensore civico» *con le seguenti:* «affidano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Difensore civico».

**2.5**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

**2.6**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 1, sostituire la locuzione:* «associazioni dei pazienti» *con le seguenti parole:* «associazioni di cittadini e pazienti».

**2.7**

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei pazienti» *con le seguenti:* «di tutela dei cittadini e dei pazienti,

degli ordini, dei collegi e delle associazioni riconosciute delle professioni sanitarie».

**2.8**

GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «associazioni dei pazienti» *sono inserite le parole:* «e degli ordini professionali di categoria»

**2.9**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole:* «associazioni dei pazienti» *sono inserite le parole:* «, degli Ordini professionali di categoria».

**2.10**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 1 dopo le parole:* «associazioni dei pazienti» *inserire le seguenti:* « ,degli ordini professionali di categoria».

**2.11**

PUPPATO

*Al comma 1 dopo le parole:* «associazione dei pazienti»*, sono inserite le seguenti:* «degli ordini professionali di categoria».

**2.12**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.13**

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sociosanitaria».

**2.14**

PALERMO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali disfunzioni includono la mancante o l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».

**2.15**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 3.*

**2.16**

BATTISTA, ORELLANA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Al comma 3, dopo le parole:* «anche digitalmente», *inserire le seguenti:* «tramite posta elettronica certificata».

**2.17**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».

**2.18**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico e sul contenzioso e li trasmette, con cadenza semestrale, all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

**2.19**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 4, dopo le parole:* «In ogni regione,» *aggiungere le seguenti:* «, presso il Difensore civico,».

**2.20**

GAETTI

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

**2.21**

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sugli errori sanitari» *con le seguenti:* «sui rischi ed eventi avversi»;

b) *dopo le parole:* «li trasmette», *inserire le seguenti:* «semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale,».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* «agli errori sanitari» *con le seguenti:* «ai rischi ed eventi avversi».

**2.22**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «sugli errori sanitari» *con le seguenti:* «sui rischi ed eventi avversi»;

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sostituire le parole:* «agli errori sanitari» *con le parole:* «ai rischi e agli eventi avversi».

**2.23**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 4, sostituire la parola:* «errori» *con:* «rischi».

**2.24**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «errori sanitari» *con le seguenti:* «rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

**2.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «errori sanitari» *con le seguenti:* «sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

**2.26**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 4 aggiungere il seguente periodo:* «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».

**2.27**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 4, aggiungere infine i seguenti periodi:* «il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».

**2.28**

GAETTI, TAVERNA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

«4-*bis*. Al fine di consentire l'effettiva disponibilità e trasmissibilità dei dati e delle segnalazioni sul contenzioso, a ciascun ufficio regionale del Garante del diritto alla salute è garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento».

**2.29**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la

seguente lettera:

"*d-bis*) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria".

4-*ter*. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 539 lettera *d-bis*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-*bis* del presente articolo».

**2.30**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZIZZA

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

«(Istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)».

Art. 3

**3.1**

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo le parole:* «Osservatorio nazionale» *inserire le seguenti:* «delle buone pratiche».

*Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole:* «Osservatorio nazionale»*, inserire le seguenti:* «delle buone pratiche».

**3.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «per la gestione»*, fino a:* «articolo 2,»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 4,».

**3.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

*Al comma 2, dopo le parole:* «rischio sanitario»*, inserire le seguenti:* «e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure».

**3.4**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, le parole da:* «agli errori sanitari»*, fino a:* «contenzioso»*, sono sostituite dalle seguenti:* «ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico».

**3.5**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «agli errori sanitari»*, con le seguenti:* «ai rischi sanitari ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali».

**3.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «errori sanitari»*, con le seguenti:* «ai rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

**3.7**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 2, dopo le parole:* «errori sanitari»*, aggiungere le seguenti:* «giudizialmente accertati».

**3.8**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, dopo le parole:* «all'onere finanziario del contenzioso,»*, inserire le seguenti:* «nonché relativi alla farmaco ed alla dispositivo-vigilanza,».

**3.9**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «e individua»*, fino a:* «professioni sanitarie.»*, con il seguente periodo:* «L'Osservatorio, sulla base dei dati acquisiti, promuove le buone pratiche clinico assistenziali

e le raccomandazioni per la pratica clinica basata sulle evidenze secondo le regole definite dal sistema nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto superiore di sanità, nonché percorsi per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie».

**3.10**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, le parole:* «con l'ausilio delle società scientifiche»*, sono sostituite dalle seguenti:* «con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)».

**3.11**

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Al comma 2, dopo le parole:* «società scientifiche»*, inserire le seguenti:* «iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**3.12**

GAETTI

*Al comma 2 dopo le parole:* «delle società scientifiche» *sono inserite le parole:* «e degli Ordini Professionali,».

**3.13**

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

*Al comma 2, dopo le parole:* «delle società scientifiche»*, inserire le seguenti:* «e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,».

**3.14**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 2 dopo le parole:* «delle società scientifiche» *inserire le seguenti:* «e degli Ordini professionali di categoria».

**3.15**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 2 dopo le parole:* «delle società scientifiche» *sono inserite le parole:* «e degli Ordini professionali di categoria».

**3.16**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole:* «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» *aggiungere le seguenti:* «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».

**3.17**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo le parole:* «si avvale anche» *inserire le seguenti:* «delle attività di supporto di Agenas per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico e per favorire l'omogeneità dei modelli organizzati regionali e aziendali di gestione del rischio clinico nonché».

**3.18**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole:* «e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico attraverso la promozione di modelli organizzativi regionali omogenei».

Art. 4

**4.1**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 1, dopo le parole:* «pubbliche e private» *aggiungere le seguenti:* «o in regime convenzionale».

**4.2**

GAETTI, TAVERNA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e la documentazione clinico sanitaria sono consegnate al paziente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. Eventuali integrazioni potranno essere consegnate entro 60 giorni. È diritto del malato avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione clinico sanitaria che lo riguarda prodotta da struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque fase assistenziale».

**4.3**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e tutta la documentazione clinico-sanitaria è consegnata, preferibilmente in formato elettronico, al paziente contestualmente all'atto delle dimissioni e comunque non oltre sette giorni. Il paziente ha diritto ad avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione clinico-sanitaria che lo riguarda prodotta dalla struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque *setting* assistenziale».

**4.4**

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Al comma 2, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti:* «il termine massimo di» *e dopo la parola:* «relativa»*, inserire le seguenti:* «alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate».

**4.5**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, dopo le parole:* «aventi diritto,» *sono inserite le seguenti:* «e comunque non oltre sessanta giorni dalla dimissione o dal decesso,».

**4.6**

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Al comma 2, dopo le parole:* «della struttura»*, inserire le seguenti:* «, o l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».

**4.7**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 2 dopo le parole:* «relativa al paziente,» *aggiungere le seguenti:* «corredata da tutto il materiale che ha costituito il suo percorso di cura e da ogni riscontro iconografico realizzato,».

**4.8**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, sostituire la parola:* «preferibilmente» *con la seguente:* «anche».

**4.9**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo:* «La documentazione clinica deve contenere il supporto informatico della video-registrazione obbligatoria durante gli interventi chirurgici».

**4.10**

ANITORI, DI GIACOMO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. È in ogni caso garantito il diritto del paziente all'accesso, in qualsiasi momento, alla documentazione clinico-sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque *setting* assistenziale».

**4.11**

GAETTI, TAVERNA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le strutture sanitarie pubbliche e private nonché private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* e nella propria Carta dei Servizi in una sezione dedicata, i dati relativi e tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, sia giudiziali che stragiudiziali,

verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge».

**4.12**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria Carta dei servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».

**4.13**

BIANCONI, RIZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*,».

**4.14**

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3 sopprimere le parole:* « ,mediante pubblicazione nel proprio sito *internet,*».

**4.15**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 3 dopo le parole:* «dati relativi» *inserire le seguenti:* «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e», *e dopo la parola:* «quinquennio» *inserire le seguenti:* «sia giudiziali che stragiudiziali».

**4.16**

PUPPATO

*Al comma 3 dopo le parole:* «dati relativi» *sono aggiunte le seguenti parole:* «a tutte le richieste di risarcimento danni pervenute e». *Dopo la parola:* «quinquiennio» *sono aggiunte le seguenti parole:* «sia giudiziali che stragiudiziali».

**4.17**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 3 dopo le parole:* «dati relativi» *sono inserite le parole:* «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e». *Dopo la parola:* «quinquennio» *sono inserite le parole:* «sia giudiziali che stragiudiziali».

**4.18**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 3, sostituire la parola:* «verificati» *con la seguente:* «accertati».

**4.19**

GAETTI, TAVERNA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 37 del DPR 285 del 10 settembre 1990, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono disporre il riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di personale sanitario di loro fiducia. Questa prestazione sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale."».

Art. 5

**5.1**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento,

tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito *internet* dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

**5.2**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte di istituti di ricerca e centri di riferimento del Servizio sanitario nazionale, identificati in base a criteri definiti con decreto del Ministro della salute, che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

**5.3**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Istituto superiore di sanità che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

**5.4**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle

buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative delle linee guida elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), attraverso gruppi multidisciplinari che vedano la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico dell'Istituto superiore di sanità. Ai fini della presente legge, le linee guida sono pubblicate nel sito *internet* del Sistema nazionale linee guida (SNLG)».

**5.5**

GAETTI, TAVERNA

*Dopo la parola:* «riabilitative,» *aggiungere le seguenti:* «, assistenziali e medico legali».

**5.6**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole:* «e riabilitative» *inserire le seguenti:* «e di medicina legale».

**5.7**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, le parole:* «si attengono» *sono sostituite dalle seguenti:* «fanno riferimento».

**5.8**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, le parole:* «salve le specificità del caso concreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».

**5.9**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «alle raccomandazioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «alla pratica clinica basata sulle evidenze secondo regole definite dal sistema nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità».

**5.10**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 1 dopo le parole:* «linee guida» *inserire le seguenti:* «, validate e periodicamente aggiornate nell'ambito dell'Istituto superiore di Sanità, nonché».

**5.11**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «elaborate dalle» *con le seguenti:* «elaborate nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità dalla comunità scientifica, anche con l'ausilio delle».

**5.12**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, le parole da:* «dalle società scientifiche» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «nell'ambito del programma nazionale per le linee guida (PNLG). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute provvede, con suo decreto, al rinnovo del Comitato strategico del sistema nazionale linee guida di cui al decreto del Ministero della salute del 30 giugno 2004. Ai fini della presente legge le linee guida sono pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità».

**5.13**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dalle società scientifiche» *con le seguenti:* «dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le società scientifiche».

**5.14**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma l, primo periodo, sostituire le parole:* «dalle società scientifiche» *con le seguenti:* «da enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie» *e sopprimere l'ultimo Periodo*».

*Conseguentemente:*

b) *dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-*bis.* Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione, in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute disciplina:

*a)* i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

*b)* la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

*c)* le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-*ter*. Le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) da ricostituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli eventuali aggiornamenti previa verifica del rigore metodologico adottato in conformità a *standard* dallo stesso definiti, della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, nonché un parere sull'efficacia e sull'aggiornamento delle medesime».

**5.15**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito» *con le seguenti:*: «dalle società scientifiche e da altri enti o organismi, pubblici e privati, iscritti in apposito elenco istituito».

**5.16**

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «società scientifiche»*, inserire le seguenti:* «, con almeno un numero non inferiore ai mille iscritti,».

**5.17**

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «società scientifiche»*, inserire le seguenti:* «, con almeno un numero non inferiore ai mille cinquecento iscritti,».

**5.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole:* «società scientifiche» *aggiungere le seguenti:* «maggiormente rappresentative e validate dall'Istituto Superiore di Sanità».

**5.19**

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* «centottanta» *con la seguente:* «novanta».

**5.20**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le linee guida sono redatte e aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su *trials* clinici rigorosi».

**5.21**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «, linee guida» *aggiungere le seguenti:* «validate e aggiornate periodicamente dal Ministero della salute».

**5.22**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «Istituto superiore di sanità» *aggiungere le seguenti:* «ed aggiornate con frequenza almeno biennale».

**5.23**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «Istituto superiore di sanità» *aggiungere le seguenti:* «ed aggiornate con frequenza almeno triennale».

**5.24**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni, regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle procedure di consenso informato del paziente».

**5.25**

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il decreto di cui al comma l è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in particolare:

*a)* a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

*b)* a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

*c)* a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;

*d)* a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;

*e)* a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

*f)* a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».

**5.26**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».

**5.0.1**

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

**«Art. 5-*bis*.**

(Obbligo di informazione e soggetti legittimati a prestare il consenso)

1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:

*a)* la diagnosi;

*b)* la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;

*c)* la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;

*d)* la tipologia dell'intervento;

*e)* le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;

*f)* i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;

*g)* l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.

2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.

3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso, le modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.

4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. La struttura o il medico possono decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:

*a)* dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del consenso;

*b)* in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore.

In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente deve rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

*c)* in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno la prestazione sanitaria.

In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

*d)* in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile.

6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere.

7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.

**Art. 5-*ter.***

(Scelte critiche)

1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:

*a)* il criterio della maggiore idoneità clinica;

*b)* a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;

*c)* a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento;

*d)* a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura».

**5.0.2**

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

(Prestazioni di *screening*)

1. Le prestazioni di *screening* sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio. Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave.

**5.0.3**

SCAVONE, COMPAGNONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

(Prestazioni di *screening*)

1. Le prestazione di *screening* sanitario si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle patologie della popolazione. Lo *screening* non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».

**Art. 6.**

Art. 6

**6.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «590-*bis*» *con le seguenti:* «590- *quinquies*»;

b) *al capoverso, sostituire le parole:* «Art. 590-*ter*» *con le seguenti:* «590-*sexies*».

**6.2**

GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «cagiona a causa di» *aggiungere le seguenti:* «negligenza ed».

**6.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole:* «a causa di imperizia» *aggiungere le seguenti:* «negligenza o imprudenza».

**6.4**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter.*»*, dopo la parola:* «imperizia» *aggiungere le seguenti:* «, negligenza o imprudenza.».

**6.5**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole:* «a causa di imperizia» *aggiungere le seguenti:* «negligenza e imprudenza».

**6.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*.», *primo comma, sostituire le parole:* «risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave» *con le seguenti:* «non risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa lieve.».

**6.7**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*.», *sopprimere le parole:* «solo in caso di colpa grave».

**6.8**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «solo in caso di colpa grave».

**6.9**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «solo in caso di dolo o colpa grave» *con le seguenti:* «in caso di dolo o colpa».

**6.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*.», *primo comma dopo le parole:* «solo in caso di colpa grave» *aggiungere le seguenti:* «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

**6.11**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*.», *primo comma, dopo le parole:* «solo in caso di colpa grave» *aggiungere le seguenti:* «se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presenta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

**6.12**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma l, capoverso «Art. 590-ter.», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* «L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 anche in caso di colpa lieve.».

**6.13**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*», *sopprimere il secondo comma.*

**6.14**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*», *sopprimere il secondo comma.*

**6.15**

TAVERNA, GAETTI

*Sopprimere il comma secondo del capoverso.*

**6.16**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*.», *secondo comma, sostituire le parole:* «, salve le rilevanti specificità del caso concreto,» *con le seguenti:* «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e».

**6.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso* «Art. 590-*ter*», *secondo comma, sopprimere la parola:* «rilevanti».

**6.18**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma secondo del capoverso, dopo le parole:* «raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge» *aggiungere le seguenti:* «, o comunque accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale».

**6.19**

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-*ter*. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nella esecuzione della prestazione professionale.

1-*quater*. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-*quienques*. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-*sexies*. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro chiunque, attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

**6.20**

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-*ter*. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e, sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria

nell'esecuzione della prestazione professionale.

1-*quater*. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-*quienques*. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-*sexies*. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

**6.21**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per i fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da una consulenza tecnica redatta da un medico specialista in medicina legale e da uno specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto della contestazione».

**6.22**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Non è sottoposto a responsabilità penale lo specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale e ferma restando la responsabilità del *tutor* ove sussistente».

**6.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

(Disposizioni processuali penali)

1. Per i reati di lesioni *ex* articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo *ex* articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza preliminare.

2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

**6.0.2**

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

**6.0.3**

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

Art. 7

**7.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole:* «La struttura sanitaria», *con le seguenti:*: «L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola:* «risponde» *con la seguente:* «rispondono» ;

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.*

**7.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

*Al comma 1, dopo le parole:* «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata» *aggiungere le seguenti:* «nonché privata convenzionata».

**7.3**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 1, dopo le parole:* «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata», *inserire le seguenti:* «, nonché privata convenzionata,».

**7.4**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 1, dopo le parole:* «pubblica o privata», *inserire le parole:* «o in regime convenzionale».

**7.5**

BIANCONI, RIZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».

**7.6**

ANITORI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1, dopo la parola «risponde» inserire le seguenti: «in via esclusiva»;

*b)* sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:* «e dell'esercente la professione sanitaria».

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* «Se il danneggiato,» *fino a:* «l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo» *con le seguenti:* «L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria»;

b) *Al comma 3, sopprimere le parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

**7.7**

GAETTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «delle loro condotte dolose o colpose» *con le seguenti:* «per le prestazioni rese esclusivamente presso la propria struttura, fatto salvo l'obbligo di agire in rivalsa in caso di dolo o colpa grave».

**7.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e si surroga agli stessi nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l'eventuale azione di cui all'articolo 9».

**7.9**

STEFANI, VOLPI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive

modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

**7.10**

GAETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

**7.11**

PUPPATO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 (10/a) e successive modifiche e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

**7.12**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente :*

«1-*bis*. La struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a), e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

**7.13**

GAETTI

*Sopprimere il comma 2.*

**7.14**

GAETTI, TAVERNA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «L'esercente la professione sanitaria che effettua le prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

**7.15**

DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 2, dopo le parole:* «professione intramuraria», *inserire le seguenti:* «, di sperimentazione e di ricerca clinica».

**7.16**

PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

*All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole:* «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

**7.17**

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, ZIN

*All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole:* «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

**7.18**

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 la prescrizione del diritto al

risarcimento del danno è disciplinata dall'articolo 2947, commi 1 e 3 del Codice civile».

**7.19**

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2, il diritto al risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, in deroga all'articolo 2946 del Codice civile, si prescrive in cinque anni e decade entro un anno dal momento della scoperta del danno».

**7.20**

GAETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**7.21**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole:* «del proprio operato», *inserire le seguenti:* «verso i terzi» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente in caso di dolo o colpa grave,».

**7.22**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 3 sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

**7.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».

**7.24**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».

**7.25**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo che l'esercente la professione sanitaria abbia concluso con il paziente un contratto d'opera professionale, in virtù del quale risponderà ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

**7.26**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso.».

**7.27**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente:

"Art. 2947. ? (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). ? Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».

**7.28**

ZIZZA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.».

**7.29**

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1.».

**7.30**

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.».

**7.31**

ANITORI, DI GIACOMO

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria».

**7.0.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

(Prescrizione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».

Art. 8

**8.1**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 8. - *(Tentativo obbligatorio di mediazione). ? 1.* Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

*2.* L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

*3.* Ove la mediazione non riesca, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile.

*4.* La convocazione al procedimento di mediazione di cui al presente articolo è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

**8.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, dopo la parola:* «azione»*, aggiungere le seguenti:* «innanzi al giudice civile».

**8.3**

GAETTI, TAVERNA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente»*, con le seguenti:* «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «La presentazione del ricorso di cui al comma 1»*, con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «in tali casi»*, sopprimere la parola:* «non»;

d) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;

e) *al comma 2, sopprimere i seguenti periodi:* «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento»;

f) *al comma 3 sopprimere le parole:* «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».

**8.4**

PUPPATO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente»*, con le seguenti:* «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia».

*Al comma 2, sostituire le parole:* «La presentazione del ricorso di cui al comma 1»*, con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1».

*Sopprimere prima della parola:* «trova»*, la parola:* «non».

*Sopprimere le seguenti parole:* «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

*Sopprimere le seguenti parole:* «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza: il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinnanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento».

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «o il procedimento non si concluda oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».

**8.5**

GAETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il diritto al risarcimento del danno da attività sanitaria, per il quale vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno».

**8.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «In tali casi non trova applicazione l'articolo»*, con le seguenti:* «fatta salva l'applicazione dell'articolo».

**8.7**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Al comma 3, premettere le seguenti parole:* «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».

**8.8**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio è depositato, presso il giudice che trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.», *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

**8.9**

PUPPATO

*Al comma 3 sostituire le parole:* «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma l, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis.* e seguenti del codice di proceduta civile» *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

**8.10**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il Giudice pone le spese delle operazioni peritali relative alla CTU *ex* articolo 696-*bis.* c.p.c. a carico solidale delle parti».

**8.11**

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Sopprimere il comma 4.*

**8.12**

ANITORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'istanza ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile deve essere promossa nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

**8.13**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 4 sostituire le parole* «la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo» *con le seguenti* «la convocazione al procedimento di mediazione».

**8.14**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo le parole* «di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «o di mediazione *ex* articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

**8.15**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo le parole:* «accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,».

**8.16**

PUPPATO

*Al comma 4, le parole:* la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo»*, sono sostituite dalle seguenti:* «la convocazione al procedimento di mediazione».

**8.17**

PUPPATO

*Al comma 4, le parole:* «per tutte»*, dopo le parole:* «è obbligatoria»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nei confronti di tutte»;

*dopo le parole:* «articolo 10», *le parole:* «e per tutta la durata del procedimento» *sono soppresse;*

*Le parole:* «In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

**8.18**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «per tutte» *con le seguenti:* «nei confronti di tutte»;

b) *al primo periodo sopprimere le parole:* «e per tutta la durata del procedimento»;

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

**8.19**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «mancata partecipazione»*, aggiungere le seguenti:* «dopo giustificato motivo».

**8.20**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «mancata partecipazione»*, inserire le seguenti:* «senza giustificato motivo».

**Art. 9.**

Art. 9

**9.1**

GAETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Azione di rivalsa). ? 1*. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

*2*. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

*3*. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

*4*. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

*5*. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente, la professione

sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

*6.* In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

*7.* Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione.«.

**9.2**

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale). ? 1.* L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.

*2*. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.

*3*. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:

*a)* il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

*b)* quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

*c)* quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

*d)* l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

*e)* sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.

*4*. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui all'articolo 3.

*5*. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della procura della repubblica presso la Corte dei conti.

*6*. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:

*a)* il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

*b)* quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

*c)* quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

*d)* quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.

*7*. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempiuta sia posta in essere in regime di accreditamento.

**9.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 1.*

**9.4**

TAVERNA, GAETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «Nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata azione di rivalsa».

**9.5**

BIANCONI, RIZZOTTI

*Al comma 1 dopo le parole:* «dell'esercente la professione sanitaria» *inserire la seguente:* «dipendente della struttura sanitaria».

**9.6**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Sopprimere il comma 2.*

**9.7**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.»

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

*Al comma 5 sostituire le parole:* «commi 1 e 2» *con le seguenti:* «commi 1, 2 e 3» *e le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» *con la seguente:* «la».

**9.8**

GAETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria,» *e conseguentemente sostituire le parole:* «nei confronti di quest'ultimo» *con le seguenti:* «dell'esercente la professione sanitaria»;

b) *al comma 3 sopprimere le parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio»;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7» *e conseguentemente*;

d) *al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della».

**9.9**

PUPPATO

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *le parole:* «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» *sono soppresse*;

2) *le parole:* «di quest'ultimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'esercente la professione sanitaria».

**9.10**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 2, le seguenti parole:* «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» *sono soppresse*. *Dopo le parole:* «nei confronti» *le parole:* «di quest'ultimo» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «dell'esercente la professione sanitaria».

Al comma 3, dopo la parola: «rivalsa» *sono soppresse le parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» *le seguenti parole:* «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7». *Dopo la parola:* «dinanzi» *e le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» *sono soppresse.*

**9.11**

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «Se il danneggiato» *fino a:* «professione sanitaria» *con le seguenti:* «Se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la professione sanitaria non è stato parte,».

**9.12**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 2, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «due anni».

**9.13**

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «dal passaggio in giudicato» *fino a:* «titolo stragiudiziale», *con le seguenti:* «dall'avvenuto pagamento».

**9.14**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, dopo le parole:* «a titolo stragiudiziale» *aggiungere le seguenti:* «se l'esercente la professione sanitaria ha partecipato alle trattative stragiudiziali e consentito all'esito».

**9.15**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa».

**9.16**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano convenuti sia la struttura sanitaria sia l'esercente la professione sanitaria».

**9.17**

PUPPATO

*Al comma 3 le parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio» *sono soppresse.*

**9.18**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Sopprimere il comma 4.*

**9.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* «, qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da questi».

**9.20**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in caso di dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la riduzione dell'addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, non può essere superiore al triplo della retribuzione lorda annua».

**9.21**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. La misura della rivalsa, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».

**9.22**

PUPPATO

*Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *sono soppresse le parole:* «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7»;

2) *le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» *sono soppresse.*

**9.23**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 5 sostituire le parole:* «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti» *con le seguenti:* «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei Conti».

**9.24**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 5 sostituire le parole:* «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» *con le seguenti:* «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei conti».

**9.25**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Al comma 5, le parole:* «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dinanzi alla Corte dei Conti».

**9.26**

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» *con le seguenti:* «al giudice ordinario».

**9.27**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 5, primo periodo, le parole da:* «»giudice ordinario»» *a* «Corte dei conti» *sono sostituite*

*dalle seguenti:* «giudice contabile».

**9.28**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS

*Al comma 5, sostituire le parole:* «giudice ordinario» *con le seguenti:«*giudice contabile*».*

**9.29**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

*Al comma 5, le parole:* «ordinario ed è esclusa lo giurisdizione della Corte dei Conti» *sono sostituite con il seguente:* «contabile».

**9.30**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

*Al comma 5, sopprimere le parole:* «ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti».

**9.31**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 5 sopprimere le parole:* «la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua» *e conseguentemente sopprimere il comma 6.*

**9.32**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI

*Al comma 5, sopprimere le parole:* «La misura della rivalsa, in cosa di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua».

**9.33**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola:* «rivalsa» *con le seguenti:* «risarcimento del danno, per dolo o colpa grave».

**9.34**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 5, sopprimere la parola:* «grave».

**9.35**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *aggiungere le seguenti:* «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui pone in essere la condotta dannosa»;

*sopprimere le parole:* «, nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche,»;

*dopo le parole:* «per incarichi superiori» *inserire le seguenti:* «nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche».

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole:* «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

**9.36**

GAETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole*: «triplo della retribuzione lorda annua» *aggiungere le seguenti*: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa»;

*b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche,» *e conseguentemente aggiungere in fine le seguenti:* «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.»;

*c) al comma 6 dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *aggiungere le seguenti:* «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

**9.37**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 5, dopo la parola:* «annua» *inserire le seguenti:* «dell'esercente la professione sanitaria».

**9.38**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *aggiungere le seguenti:* «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui si pone in essere lo condotta dannosa».

**9.39**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 5, dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *sono aggiunte le parole:* «della annualità in cui è posta in essere la condotta dannosa»;

dopo le parole: «professione sanitaria», *l'inciso* «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» *è espunto e inserito dopo le parole:* «per incarichi superiori».

*Conseguentemente al comma 6 dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *sono aggiunte le parole:* «percepita nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

**9.40**

PUPPATO

*Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua" *sono aggiunte le parole:* «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone di essere la condotta dannosa».

*2) le parole:* «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» *sono spostate dopo le parole:* «per incarichi superiori».

**9.41**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, l'inciso* «nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitaria pubbliche» *è collocato alla fine del comma, dopo le parole:* «per incarichi superiori».

**9.42**

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Al comma 6, dopo le parole:* «misura della rivalsa»*, inserire le seguenti:* «per singolo evento» *e sostituire le parole:* «al triplo della retribuzione lorda annua» *con le seguenti:* «al valore maggiore della retribuzione lorda o del reddito professionale ai fini IRPEF conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo riferiti all'anno di accadimento dell'evento».

**9.43**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 6, sopprimere la parola:* «grave».

**9.44**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 6, inserire infine le seguenti parole:* «dell'esercente la professione sanitaria».

**9.45**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua» *sono aggiunte le seguenti:* «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

**9.46**

PUPPATO

*Al comma 6, dopo le parole:* «triplo della retribuzione lorda annua»*, sono aggiunte le seguenti:* «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

**9.47**

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Sopprimere il comma 7.*

**9.48**

PUPPATO

*Il comma 7 è soppresso.*

**9.49**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Sopprimere il comma 7.*

**9.50**

GAETTI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.51**

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.52**

STEFANI, VOLPI

*Il comma 7 è soppreso.*

**9.53**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.54**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 7, sostituire le parole:* «dalle prove assunte» *con le seguenti:* «dagli elementi assunti».

**9.55**

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte».

Art. 10

**10.1**

D'ANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi dovranno essere provvisti di copertura assicurativa, che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Essi dovranno comunque rispettare le norme di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e di cui alla Direttiva dell'Unione Europea *Solvency II*, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina».

**10.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

b) *sostituire le parole:* «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti:* «le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

*Conseguentemente:*

- *al medesimo articolo 10:*

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «una struttura»;

2. *al comma 3, sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

3. *al comma 4, sostituire le parole:* «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti:* «strutture»;

4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «strutture sanitarie»*, inserire le seguenti:* «e sociosanitarie pubbliche e private».

- *all'articolo 12:*

1. *al comma l, sostituire le parole:* «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

2. *al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata»,*

3. *al comma 5, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» *con le seguenti:* «la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata».

**10.3**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera,» *con le seguenti:* «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori d'opera»;

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «in cui non possono essere previste franchigie».

**10.4**

DI BIAGIO, AIELLO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, eliminare le parole:* «o di altre analoghe misure»;

b) *al comma 4 eliminare le parole:* «ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa»;

c) *al comma 6 eliminare le parole:* «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1».

**10.5**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 1, dopo le parole:* «per danni cagionati»*, inserire le seguenti:* «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o comunque cagionati».

**10.6**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole:* «per danni cagionati»*, aggiungere le seguenti:* «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o cagionati».

**10.7**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole:* «a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente»*, inserire le seguenti:* «inclusa l'attività di sperimentazione clinica».

**10.8**

GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «la struttura o l'ente»*, sono inserite le seguenti:* «nonché per la tutela

legale dei dipendenti stessi».

**10.9**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole:* «la struttura o l'ente»*, sono inserite le seguenti:* «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

**10.10**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole:* «ente»*, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti:* «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

**10.11**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:* «, nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

**10.12**

DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».

**10.13**

PUPPATO

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo la parola:* «ente» *alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole:* «nonché tutela legale dei dipendenti stessi»;

2) *la parola:* «anche» *è soppressa;*

3) *dopo le parole:* «prestazioni sanitarie svolte» *sono aggiunte le seguenti:* «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».

**10.14**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La disposizione del primo periodo si applica alle prestazioni sanitarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina».

**10.15**

GAETTI

*Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola:* «anche»;

b) *dopo le parole:* «prestazioni sanitarie svolte» *aggiungere le seguenti:* «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».

**10.16**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* «si applica» *la parola:* «anche» *è soppressa, dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti:* «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».

**10.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere lo parola:* «anche».

**10.18**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «alle prestazioni sanitarie svolte» *sono aggiunte le seguenti:* «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 7 ancorché».

**10.19**

GAETTI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «attraverso la telemedicina,» *aggiungere le seguenti:* «purché svolte nell'ambito delle strutture sanitarie».

**10.20**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole:* «del presente articolo»*, inserire le seguenti:* «o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

**10.21**

GAETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**10.22**

PUPPATO

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula nelle forme del contatto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

**10.23**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ciascuna azienda del Servizio Sanitario Nazionale può provvedere alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

**10.24**

STEFANI, VOLPI

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

**10.25**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole:* «di cui al comma 1»*, inserire le seguenti:* «e al comma 3».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 13, sostituire le parole:* «commi 1 e 2» *con le seguenti:* «commi 1, 2 e 3».

**10.26**

GAETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

**10.27**

GAETTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «con oneri a proprio carico»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La copertura degli oneri relativi alla stipula della

citata polizza è stabilita annualmente in via negoziale tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie».

**10.28**

D'ANNA

*Al comma 3, dopo la parola:* «assicurazione »*, aggiungere le seguenti:* «che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia».

**10.29**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 3, dopo la parola:* «assicurazione» *aggiungere le seguenti:* «per colpa grave».

**10.30**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 3, dopo la parola:* «assicurazione»*, inserire le seguenti:* «per danni cagionati a terzi per carenze non imputabili all'esercente la professione sanitaria».

**10.31**

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 4, sostituire la parola:* «assicurativa» *con le seguenti:* «della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1».

**10.32**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS.».

**10.33**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.».

**10.34**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZIZZA

*Al comma 6, dopo le parole:* «Con decreto» *aggiungere le seguenti:* «da adottarsi entro novanta giorni».

**10.35**

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo:*

1. *dopo le parole:* «del Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2. *dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

3. *dopo le parole:* «di tutela», *inserire le seguenti:* «dei cittadini e»;

4. *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».

*b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché l'individuazione in bilancio di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati e la non assoggettabilità di tali fondi a misure di esecuzione forzata».

**10.36**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:*

«la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti».

**10.37**

MANDELLI, RIZZOTTI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e», *con le seguenti:* «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie,».

**10.38**

GAETTI

*Al comma 6 sostituire le parole:* «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate,» *con le seguenti:* «i rappresentanti delle Associazioni delle professioni sanitarie riconosciute e maggiormente rappresentative».

**10.39**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, dopo le parole:* «i requisiti minimi» *aggiungere le seguenti:* «e gli obblighi».

**10.40**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, dopo le parole:* «di operatività» *sono aggiunte le seguenti:* «e di garanzia».

**10.41**

D'ANNA

*Al comma 6, dopo le parole:* «comma 1», *aggiungere le seguenti:* «che dovranno comunque rispettare le norme a tutela dei terzi di cui al Decreto legislativo n. 209 del 2005 e cui alla Direttiva dell'Unione Europea *Solvency* II».

**10.42**

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* «anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del *risk management* operante nelle diverse strutture.».

**10.43**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«Il medesimo decreto stabilisce altresì l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza verifica inoltre l'effettiva capacità liquidatoria delle aziende sanitarie e delle regioni che optano per le misure di auto assicurazione e gestione diretta».

**10.44**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«6-*bis*. È istituito presso Age.Na.S un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, di cui al comma 6. Il sistema di vigilanza inoltre verifica l'effettiva capacità liquidatoria delle Aziende Sanitarie e delle Regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».

Art. 11

**11.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retro attività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa».

**11.2**

D'ANNA

*Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti:* «La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza».

**11.3**

ZIZZA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «è estesa» *con le seguenti parole:* «può essere estesa».

**11.4**

DI BIAGIO, AIELLO

*Sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «dieci».

**11.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «operatività della copertura» *con le seguenti:* «efficacia della polizza incluso il periodo di retro attività della copertura».

**11.6**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo:* «La garanzia assicurativa ai sensi del comma 1, è estesa anche nelle more dell'approvazione del DM di cui all'articolo 10, comma 6 della presente legge. Le imprese assicurative possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche al periodo di prescrizione per eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza, compreso il periodo di retroattività».

Art. 12

**12.1**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 1, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «e al comma 3».

**12.2**

GAETTI

*Al comma 1 dopo le parole:* «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «e al comma 3».

**12.3**

PUPPATO

*Al comma 1, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *sono aggiunte le parole:* «e al comma 3».

**12.4**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 1 dopo le parole:* «di cui al comma 1» *sono aggiunte le parole:* «e al comma 3» *prima delle parole:* «dell'articolo 10».

**12.5**

ZIZZA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

**12.6**

ANITORI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

**12.7**

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Al comma 2, dopo le parole:* «per le strutture sanitarie» *inserire le seguenti:* «e per gli esercenti le professioni sanitarie».

**12.8**

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2».

**12.9**

PUPPATO

*Il comma 3 è soppresso.*

**12.10**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Sopprimere il comma 3.*

**12.11**

GAETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**12.12**

STEFANI, VOLPI

*Sopprimere il comma 3.*

**12.13**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, le parole:* «o di ridurre» *sono soppresse.*

**12.14**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario l'assicurato. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro».

**12.15**

GAETTI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, prima parte, sopprimere le parole:* «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1»;

b) *al primo periodo, prima parte, le parole:* «l'azienda, struttura o ente medesimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'assicurato»;

c) *al primo periodo, seconda parte, sopprimere le parole:* «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria».

**12.16**

PUPPATO

*Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *le parole* «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1» *sono soppresse;*

2) *le parole:* «l'azienda, struttura o ente medesimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'assicurato;

3) *le parole:* «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» *sono soppresse;*

4) *le parole:* «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione

sanitaria» *sono soppresse.*

**12.17**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 4, le parole:* «dell'azienda, struttura o ente a norma, del comma 1» *sono soppresse.*

Dopo le parole: «è litisconsorte necessario» le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» *sono sostituite dalle parole:* «l'assicurato»*; le parole:* «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» *sono soppresse le parole:* «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria «sono soppresse».

**12.18**

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «L'impresa di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato».

**12.19**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, le parole:* «l'ente» *sono sostituite con le seguenti:* «il professionista».

**12.20**

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di cui all'articolo 10, comma 6».

**Art. 13.**

Art. 13

**13.1**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 1 sostituire le parole:* «commi 1 e 2» *con le seguenti:* «commi 1, 2 e 3».

**13.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole:* «dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2» *sono aggiunte le seguenti:* «e 3»

**13.3**

GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «commi 1 e 2» *aggiungere le seguenti:* «e 3».

**13.4**

PUPPATO

*Al comma 1 dopo le parole:* «commi 1 e 2» *sono aggiunte le parole:* «e 3».

**13.5**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 1 dopo le parole:* «commi 1 e 2» *sono aggiunte le parole:* «e 3».

**13.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole:* «introduttivo del giudizio» *aggiungere le seguenti:* «Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa».

Art. 14

**14.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la

responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

*a)* la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

*b)* le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

*c)* i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;

*d)* le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, può essere aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

*a)* qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;

*b)* qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**14.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, le parole:* «è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria» *sono sostituite con le seguenti:* «sono istituiti il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e il Fondo Nazionale per le vittime da alea terapeutica».

**14.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, le parole:* «in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «in relazione all'andamento del Fondo di garanzia e del

Fondo nazionale per le ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2».

**14.4**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è predisposta la tabella per la valutazione del danno da attività sanitaria».

**14.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le patologie a rischio da alea terapeutica».

**14.6**

ZIZZA

*Al comma 2, sopprimere la lettera* a).

**14.7**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».

**14.8**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

*Al comma 2, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».

**14.9**

PUPPATO

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».

**14.10**

STEFANI, VOLPI

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».

**14.11**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».

**14.12**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, dopo le parole:* «Fondo di garanzia»*, aggiungere le seguenti:* «e Fondo nazionale».

**14.13**

GAETTI

*Al comma 3 dopo le parole:* «provvede al risarcimento del danno»*, aggiungere le seguenti:* «per una somma pari all'importo eccedente i massimali previsti dai contratti stipulati, fatto salvo il caso di cui alla lettera b, comma 2 del presente articolo».

**14.14**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo le parole* «Fondo di garanzia»*, aggiungere le seguenti:* « e Fondo nazionale».

**14.15**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, dopo le parole:* «Fondo di garanzia»*, aggiungere le seguenti:* «e Fondo nazionale».

**14.16**

GAETTI

*Al comma 7, dopo le parole:* «modalità di intervento»*, aggiungere le seguenti:* «, i massimali da prevedere nei contratti da stipulare in relazione a tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo».

**14.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 7, sopprimere le parole:* «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

**14.18**

GAETTI

*Al comma 7 sopprimere le parole:* «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

**14.19**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 7, dopo le parole:* «Fondo di garanzia»*, aggiungere le seguenti:* «e Fondo nazionale».

**14.20**

GAETTI, TAVERNA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. La Consap invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del presente articolo, l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati».

**14.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**Art. 14-*bis*.**

(Fondo di solidarietà. sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, è istituito il Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica (FAT).

2. Il fondo di solidarietà sociale di cui al comma 1 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).

3. Il Fondo di solidarietà provvede al risarcimento nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale medico e/o sanitario e/o a responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di presidi.

4. Il Ministro della salute con cadenza biennale, sentite le Società scientifiche, individua in

apposito elenco le patologie a rischio e determina, per ciascuna, l'ammontare del risarcimento.

Art. 15

**15.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, le parole:* «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un collegio di consulenti costituito da uno specialista in medicina legale e da uno specialista nella disciplina oggetto della controversia, quest'ultimo con competenza specifica nel processo clinico da valutare».

**15.2**

ANITORI, DI GIACOMO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* « implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

**15.3**

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

**15.4**

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

*Al comma 1, sopprimere, le seguenti parole:* «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, »

**15.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

**15.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire la parola:* «complessi» *con le seguenti:* «inerenti a specifiche discipline».

**15.7**

GAETTI

*Al comma 1 dopo le parole:* «tecnici complessi» *aggiungere le seguenti:* «e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche».

**15.8**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 1 le parole:* «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «impegnati attivamente nell'opera clinico assistenziale, in un settore specialistico equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato quanto oggetto del procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».

**15.9**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:* «avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi» *è sostituito dal seguente:* «onde evitare conflitti di interesse si provvede ad istituire un Albo Speciale per i Consulenti tecnici d'Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza di parte né d'Ufficio per ogni altra materia, e di essere in posizione di terzietà per non intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. "È altresì istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di svolgere la predetta attività di Consulente d'arte per le Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza d'Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità.

**15.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola:* «nominati» *con le seguenti:* «da nominare» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «disponendo, ove ritenga opportuno, la nomina di consulenti tecnici o periti iscritti negli altri albi di cui ai successivi commi 2 e 3».

**15.11**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole:* «al numero» *inserire le seguenti:* «e alla tipologia».

**15.12**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 2, dopo le parole:* «revocati» *aggiungere infine le seguenti:* «, nonché la dichiarazione di assenza di qualsiasi causa di astensione o di ricusazione ovvero l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali, contrattuali o di collaborazione professionale con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili nonché l'avere intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con la compagnia assicurativa o con soggetti alla stessa riconducibili. L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento. L'individuazione dei consulenti è effettuata tramite sorteggio pubblico nel rispetto della trasparenza e della rotazione.».

**15.13**

GAETTI, TAVERNA

*Al comma 3, sostituire la parola:* «quinquennale» *con la seguente:* «biennale».

**15.14**

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

*Al comma 3, sostituire le parole:* «dell'area sanitaria» *con le seguenti:* «riferite a tutte le professioni sanitarie».

**15.15**

BIANCONI, RIZZOTTI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«4. Ai soli fini dell'iscrizione agli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i possessori del titolo di Dottore di Ricerca sono equiparati agli specialisti nella materia nella quale hanno conseguito il dottorato.».

**15.16**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le società scientifiche partecipano alle Commissioni istituite presso i Tribunali per l'approvazione delle domande di iscrizione agli albi dei consulenti e agli albi dei periti, di cui ai commi 2 e 3. In apposita sezione del portale *Internet* dei Tribunali è pubblicato il *curriculum vitae* degli iscritti agli albi».

**15.17**

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Nella rubrica sopprimere le seguenti parole:* «, dei consulenti tecnici di parte».

Art. 16

**16.1**

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 1, eliminare la parola:* «non».

**16.2**

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere la parola:* «dipendente»;

b) *alla fine del periodo aggiungere:* «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge».

**16.3**

BIANCONI, RIZZOTTI

*Al comma 2, sopprimere la parola:* «dipendente».

**16.4**

GAETTI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

**16.5**

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dopo le parole: «conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria», sono aggiunte le seguenti: «o all'inadempimento della propria obbligazione da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».

*Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole:* «, n. 208»*, inserire le seguenti:* «decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

**Tit.1**

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Nel titolo, dopo le parole:* «in materia di»*, inserire le seguenti:* «sicurezza delle cure e di».

**Tit.2**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e sicurezza del paziente*».*

# 1.4.2.10.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 349 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
**349ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*) si sofferma, anzitutto, sulla direttiva europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria per i trasporti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, evidenziando come la normativa in questione preveda requisiti opportunamente stringenti: tra l'altro, per essere reputati idonei, i cavalli non devono mostrare alcun segno di malattia nelle 48 che precedono il trasporto, né essere stati in contatto con cavalli infetti o affetti da malattia contagiosa nei 15 giorni precedenti. Inoltre, qualsiasi paese terzo che intenda esportare cavalli deve essere autorizzato dall'Unione europea, in base al registro sanitario dell'animale e alle garanzie fornite sulla salute e sul benessere degli animali.

Esprime apprezzamento per il recepimento della direttiva che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani.

Trova condivisibile la finalità perseguita dall'articolo 4 del disegno di legge, ovvero la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rimarcando l'importanza delle campagne di

informazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente.

Sottolinea l'importanza dell'articolo 5, che delega il Governo al recepimento della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti: dal recepimento deriveranno, ad avviso dell'oratrice, dei giovamenti non solo alla consapevolezza dei consumatori ma anche alla tutela dei produttori nazionali. A tal proposito, ritiene che nell'ambito del parere occorrerebbe evidenziare l'importanza delle attività di controllo circa il rispetto di tale normativa.

Riguardo all'articolo 16, in merito alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, esprime l'opinione che sia sì opportuno consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti, ma occorrerebbe al contempo assicurare un'adeguata vigilanza per evitare che detta utilizzazione possa avere luogo in maniera inappropriata o pericolosa.

In merito all'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della normativa europea relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti, plaude al previsto aggiornamento del sistema sanzionatorio, considerata la necessità di assicurare l'osservanza delle disposizioni in questione a fini di tutela della salute.

Quanto infine all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, fa proprie le considerazioni già svolte nel corso della discussione generale in merito all'opportunità di assicurare esenzioni dalla corresponsione dei contributi anche agli organizzatori di manifestazioni funzionali alla tutela della salute o ad attività di socializzazione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva che dall'esame del disegno di legge in titolo emerge la perdurante tendenza a recepire con notevole ritardo le direttive europee: ciò avviene, ad esempio, in riferimento alla direttiva 2009/156/CE, la quale peraltro risulta già abrogata, ancorché a decorrere dal 21 aprile 2021, dal Regolamento 2016/429.

Riguardo all'articolo 16, si associa alle considerazioni problematiche già svolte in precedenza in merito alla formulazione del principio di delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 (il cui *incipit* così recita: "valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE").

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), dopo aver rilevato la farraginosità delle attuali procedure di adeguamento del diritto interno all'ordinamento europeo, suggerisce alla relatrice di mutuare, nell'ambito del parere, le indicazioni in tema di sicurezza alimentare, contrasto delle agromafie ed etichettatura dei prodotti contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9a e 12a a conclusione dell'affare assegnato sulla questione della riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# 1.4.2.10.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 350 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
**350ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazioni.**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02471, del senatore Ciampolillo e altri, sull'uso medico della *cannabis*.

Fa presente che le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall?articolo 5 del decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Il medico, all?atto della prescrizione, assume la responsabilità di prescrivere in scienza e coscienza tali preparazioni, tra cui le preparazioni magistrali a base di *cannabis* per uso medico. Le preparazioni a base di *cannabis*, preparate estemporaneamente dal farmacista per il singolo paziente, richiedono la presentazione di prescrizione medica non ripetibile, in cui il medico deve specificare nel dettaglio le operazioni da effettuare.

Specifica che il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 riporta esclusivamente gli impieghi della *cannabis* per uso medico.

In merito all?eventuale necessità di analizzare ogni singola estrazione da parte del farmacista per la preparazione di "olio di *cannabis*", sulla base della procedura riportata nell?articolo "*cannabis oil*: *chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine*" di Luigi Romano, al fine di garantire la sicurezza del prodotto, segnala che è necessario attenersi a quanto riportato nell?Allegato tecnico al punto 3 del citato decreto ministeriale del 9 novembre 2015.

Osserva che, al momento, non esistono studi su eventuali effetti collaterali o tossicità acuta di preparazioni vegetali definite come "olio" o "soluzione oleosa" di *cannabis*, che consistono in non

meglio specificati estratti di *cannabis* in olio e/o altri solventi. Pertanto, per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata, per ciascuna preparazione magistrale, con metodologie sensibili e specifiche, quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa, ovvero, il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Fa presente che l?articolo citato riguarda uno studio analitico che va a comparare diversi metodi di preparazione dell?olio di *cannabis*, relativamente al contenuto in cannabinoidi, terpeni e residui di solvente.

In riferimento alle modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*, ricorda che finora i prodotti in questione sono stati importati in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 11 febbraio 1997, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che il prodotto posto regolarmente in vendita in un Paese estero, spedito su richiesta del medico curante, sia impiegato nel rispetto, oltre che della normativa vigente in Italia, anche delle condizioni d?uso autorizzate nel Paese di provenienza. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nell?Allegato tecnico le condizioni d?uso indicate dal Ministero della salute, *welfare* e sport olandese, senza peraltro escludere in futuro l?integrazione con altri usi, a seguito di evidenze scientifiche aggiornate.

In conclusione, fa rilevare che, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo di origine vegetale da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee preparate in farmacia su prescrizione del medico, da rinnovarsi volta per volta, appare improprio parlare di indicazioni.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) si dichiara insoddisfatto, sottolineando che la risposta fornita non ha trattato tutti i temi posti con l'atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02752, del senatore Maurizio Romani e altri, sull'inserimento del sensore glicemico tra i sistemi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente che, nella scelta del glucometro, le caratteristiche che devono essere tenute presenti e che possono condizionare la scelta di uno strumento rispetto ad un altro, in relazione al tipo di paziente, alle condizioni cliniche, allo stile di vita, a eventuali limitazioni manuali o visive, nella cura a domicilio, sono quelle relative a: praticità d?uso e adeguatezza alle caratteristiche del paziente; accuratezza e precisione; controllo di qualità.

Soggiunge che l?autocontrollo quotidiano è indispensabile per i pazienti con diabete tipo 1 e con diabete tipo 2 insulino-trattati, mentre l?autocontrollo glicemico non continuativo è utile per i pazienti con diabete tipo 2 in terapia orale o dietetica solo in presenza di una adeguata azione educativa e di un intervento strutturato ed attivo nelle modifiche della terapia. Il "*team*" diabetologico che ha in carico il paziente ha gli elementi per operare la scelta più appropriata rispettando le esigenze, le caratteristiche e le capacità del singolo paziente.

Precisa infine che: i livelli essenziali di assistenza prevedono l?erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei dispositivi per la misurazione della glicemia, non specificando la tipologia di tali dispositivi; è demandata alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali la disponibilità di scelta tra modelli diversi di strumenti, in relazione alle caratteristiche individuali dei pazienti, garantendo un efficace controllo analitico sugli stessi.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che il sensore glicemico consente di effettuare un monitoraggio continuo ai fini del dosaggio dell'insulina, con effetti positivi sia sulla salute del paziente sia sui costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde infine all'interrogazione n. 3-02810, della senatrice Bianconi, sulla emanazione del decreto attuativo relativo al *pay back*.

Ricorda, anzitutto, che le modalità procedurali del ripiano della spesa sanitaria per i dispositivi medici, di cui al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Fa quindi presente che il Ministero sta procedendo alla messa in atto di tutte le attività propedeutiche alla attuazione di quanto previsto dalla citata normativa.

E? in fase di stesura il testo dell?accordo Stato-Regioni per la definizione della metodologia di normalizzazione del tetto di spesa, tenendo conto della rinegoziazione dei prezzi dei dispositivi medici contenuti nei contratti già in essere al sopraggiungere della nuova normativa, in attuazione dell?art. 9-*ter*, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 125 del 2015; nonché delle modalità procedurali dello stesso ripiano, a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, in presenza dell?eventuale superamento del tetto di spesa regionale sin dal 2015.

Sottolinea che tale testo di accordo sta per essere definito ed inviato alle Regioni ed al Ministero dell?economia e delle finanze per la sua sottoscrizione.

Quanto al protocollo d?intesa tra il Ministero dell?economia e delle finanze, l?Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute, in cui vengono definiti i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, e le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell?economia e delle finanze al Ministero della salute, nonché la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile, precisa che la predisposizione di detto protocollo è a cura del Ministero dell?economia e delle finanze e, ad oggi, il suo iter non si è ancora concluso.

In merito al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, che certifica, in via provvisoria, l?eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l?acquisto dei dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all?anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali (di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012), salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell?anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell?anno di riferimento, segnala che detto decreto potrà essere emanato una volta definito il citato accordo Stato-Regioni.

Soggiunge che, nel frattempo, sono state emanate due circolari, in data 19 febbraio e 21 aprile 2016, congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell?economia e delle finanze, indirizzate agli enti del Servizio sanitario nazionale, contenenti l?elencazione di alcune informazioni identificative dei dispositivi medici nel tracciato della fattura elettronica, utili per la tracciatura dei dispositivi medici.

Tali procedure, propedeutiche per l?applicazione della normativa in questione, potranno consentire ai sistemi sanitari regionali di introitare, sin dal 2015, il "*payback*" dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), pur dichiarandosi soddisfatta, osserva che il carattere burocratico della risposta fornita non consente di offrire elementi di rassicurazione alle imprese che operano nel settore dei dispositivi medici.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Riprende la discussione generale.

La PRESIDENTE pone anzitutto in rilievo l'importanza della direttiva 2015/565, che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, auspicando che in sede di replica la relatrice si soffermi ulteriormente sulla materia.

Riguardo alla normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, evocata nel corso della discussione pur non rientrando tra i profili di stretta competenza della Commissione, si riserva di approfondire le connesse tematiche nelle sedi opportune, limitandosi per ora a rilevare la necessità di meccanismi atti a garantire la trasparenza dei bilanci e dell'utilizzo del patrimonio da parte della Società italiana degli autori ed editori.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) concorda con le osservazioni formulate nel corso del dibattito in merito alla inopportunità del recepimento tardivo delle direttive: nel caso di specie, la previsione dell'attuazione della direttiva 2009/156/CE è stata inserita nel testo durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, mediante accoglimento di un emendamento governativo, reso possibile dalla peculiare prassi della Camera dei deputati. Fa rilevare che l'intervento in questione è tuttavia condivisibile, nella sostanza, in quanto volto a evitare censure di mancato recepimento della normativa europea concernente la polizia sanitaria dei movimenti di equidi, la quale sarà sì abrogata e sostituita da diversa regolamentazione, ma con effetto solo dal 2021.

Ritiene altresì condivisibili le considerazioni svolte nel corso della discussione generale in tema di sicurezza alimentare e tutela del *made in Italy*.

Quanto alle preoccupazioni relative all'attuazione della normativa europea sulle specie esotiche invasive, segnala che, dagli approfondimenti svolti, risulta che la regolamentazione europea prevede espressamente la necessità di risparmiare agli animali oggetto di eradicazione sofferenze evitabili.

Reputa meritevoli di attenzione anche le sottolineature concernenti il recepimento della normativa europea per la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché quelle concernenti la normativa europea sull'impiego di residui per la produzione di biocarburanti.

Pur se si pone ai limiti delle competenze della Commissione, ritiene condivisibile anche la proposta di prevedere, in sede di attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e

dei diritti connessi, esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione.

Quanto infine al recepimento della direttiva concernente le prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, ribadisce che si tratta di introdurre nell'ordinamento innovazioni di notevole rilievo, che consentiranno, tra l'altro, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo (o allo smaltimento), grazie all'uso del codice unico europeo.

La PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE** (n. 298)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame.)

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare alla giornata di domani la conclusione dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in***

***ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Panizza ha ritirato l'emendamento 7.16.

Rende quindi noto che si pronuncerà sulla proponibilità e sull'ammissibilità degli emendamenti a conclusione della fase di illustrazione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di seguire, per la fase di illustrazione degli emendamenti, la prassi già osservata in occasione dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi, consentendo a ciascun senatore di svolgere un intervento sul complesso degli emendamenti presentati ai diversi articoli del testo.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) illustra anzitutto l'emendamento 5.13, col quale si prevede che alla elaborazione delle linee guida provveda l'Istituto superiore di sanità, sia pure in collaborazione con le società scientifiche: in questo modo si attenuano le criticità, comunque sussistenti, legate al ruolo improprio che il testo in esame attribuisce alle linee guida, che finiscono con l'integrare le disposizioni di carattere penale e con il limitare l'autonomia dei singoli professionisti sanitari.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 6.8, col quale si sopprime la limitazione della responsabilità dei professionisti sanitari in ambito penale ai soli casi di sussistenza della colpa grave: la finalità della proposta di modifica è quella di evitare un trattamento di favore, per i medici e gli altri professionisti sanitari, rispetto alla disciplina valevole per i professionisti operanti in altri settori; nonché di scongiurare pregiudizi ai pazienti, mantenendo un adeguato livello di dissuasività penale.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 7.22, volto a prevedere che i professionisti sanitari operanti all'interno di strutture rispondano del proprio operato, in sede civile, a titolo di responsabilità contrattuale: configurare come aquiliana la responsabilità dei suddetti professionisti, come fa il testo licenziato dalla Camera, addossa sui pazienti danneggiati un onere probatorio assai difficile da sostenere, e differenzia in maniera irragionevole la posizione dei professionisti da quella delle strutture all'interno delle quali gli stessi operano (si avrebbero due diverse tipologie di responsabilità in relazione ai medesimi fatti).

In conclusione, formula l'auspicio che la possibilità di apportare miglioramenti al testo non venga vanificata dalla condizione di potenziale conflitto di interessi in cui versano, a suo giudizio, diversi dei componenti della Commissione.

La PRESIDENTE, anche in replica ad un intervento incidentale del senatore Romano, volto a stigmatizzare la considerazione appena formulata dalla senatrice Taverna, fa rilevare che quest'ultima si assume la responsabilità politica delle proprie affermazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

# 1.4.2.10.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 351 (ant.) del 26/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
**351ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***
(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che, con l'assenso della prima firmataria, senatrice Anitori, i senatori Conte, Mastrangeli e Aiello hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti nn. 1.4, 1.9, 2.4, 4.7, 4.10, 5.10, 5.11, 7.3, 7.25, 7.31, 9.24 e 15.2; i senatori Conte e Mastrangeli hanno altresì sottoscritto gli emendamenti nn. 7.6, 8.12 e 12.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra la propria proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo, pur nutrendo profonde riserve sull'operato del Governo nel recepimento della normativa europea, esprimerà un voto di astensione quale segnale di apprezzamento per il lavoro della Relatrice.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), ringraziata la Relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE** (n. 298)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*) segnala, anzitutto, l'opportunità di un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione, previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Quindi, traendo spunto dai contenuti del provvedimento in esame, pone in rilievo l'opportunità di effettuare approfondimenti sulle problematiche connesse all'esposizione dei bambini a campi elettromagnetici.

La PRESIDENTE fa rilevare che gli approfondimenti testé auspicati potranno eventualmente essere svolti nei tempi e nei modi che verranno definiti in sede di Ufficio di Presidenza, ricordando che il provvedimento in esame inerisce in maniera specifica ai rischi di esposizione dei lavoratori.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al Relatore.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dà lettura della propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE, riguardo al rilievo n. 2, segnala l'opportunità di espungere dal testo il riferimento, che potrebbe apparire ultroneo in questa sede, alle eventuali problematiche del datore di lavoro.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sempre riguardo al rilievo n. 2, osserva che il riferimento all'interesse del lavoratore potrebbe essere foriero di fraintendimenti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea che il senso del rilievo in questione dovrebbe essere, stando anche alle risultanze della discussione generale, quello di auspicare un contemperamento tra le esigenze del lavoratore e quelle organizzative e produttive del datore di lavoro, ai limitati fini delle modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e fermo restando che il diritto alla tutela della salute non è suscettibile di contemperamento alcuno.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) reputa condivisibili le considerazioni appena svolte e riformula conseguentemente il rilievo n. 2.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) e il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ringraziato il Relatore, annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di osservazioni formulata dal Relatore, come modificata, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE comunica che la prevista seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14 della giornata odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prede atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, occorrerebbe in sede attuativa assicurare che le prefigurate misure di eradicazione siano conformi alle prescrizioni di cui gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ossia tali da risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili;
- in relazione all'articolo 4, concernente l'attuazione della normativa europea relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si plaude alle finalità sottese alla disposizione sottolineando l'importanza dei programmi di sensibilizzazione sugli effetti nocivi legati all'utilizzo delle borse in questione;
- in relazione all'articolo 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori, va tenuta presente l'esigenza di assicurare un'adeguata e costante attività di vigilanza per evitare che la normativa oggetto di attuazione possa essere violata o elusa, nell'ottica della tutela del consumatore e dei prodotti *made in Italy*. Si rinvia in proposito alle indicazioni in tema di rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9a e 12a a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale ( *Doc*. XXIV, n. 57);
- in relazione all'articolo 16, che reca una disciplina di delega per il recepimento della normativa europea relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel* ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, occorrerebbe assicurare un'adeguata attività di vigilanza per evitare che la prefigurata utilizzazione di residui per produrre biocarburanti possa avvenire in maniera

inappropriata o pericolosa per la salute pubblica, nonché prevedere un apparato sanzionatorio adeguatamente dissuasivo; occorrerebbe inoltre un supplemento di riflessione circa la congruità della formulazione del principio di delega recato dalla lettera *b)* del comma 1 ("valutare la possibilità di concorrere...");

- in relazione all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, occorrerebbe valutare l'opportunità, compatibilmente con la normativa oggetto di recepimento, di prevedere esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione;
- in relazione al pur tardivo recepimento della direttiva 2009/156/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, si osserva che è comunque opportuno adeguare l'ordinamento interno alla codificazione che ha avuto luogo in materia a livello europeo, sebbene la direttiva oggetto di recepimento risulti già abrogata con decorrenza dal 21 aprile 2021 (ad opera del regolamento 2016/429);
- in relazione alla direttiva 2015/565/CE, si rileva che l'opportuno recepimento di quest'ultima consentirà l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti tra l'altro alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione. In particolare, in base alla normativa oggetto di recepimento, sarà possibile la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento, grazie all'uso del codice unico europeo, che costituisce un'innovazione ragguardevole e positiva nel settore.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:

1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente livello di informazioni reperibili presso le medesime;
2. occorrerebbe valutare se la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, possa eventualmente creare problemi al datore di lavoro, nella parte in cui prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno prevedere misure atte a contemperare l'interesse del lavoratore con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:

1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente livello di informazioni reperibili presso le medesime;
2. occorrerebbe riconsiderare la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, nella parte in cui prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno prevedere misure atte a contemperare le esigenze del lavoratore con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.

# 1.4.2.11. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

# 1.4.2.11.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 230 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
**230ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra le parti di interesse della Commissione, facendo presente che, a seguito delle modifiche della Camera dei deputati, il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato si compone di ventuno articoli e di due allegati contenenti direttive da recepire con decreto legislativo. Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione. L?articolo 3 prevede la delega per l?adozione di uno o più decreti legislativi per l?attuazione nell?ordinamento del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l?introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. L'articolo 4 riguarda i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. L'articolo 16 introduce ulteriori principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili. L'articolo 17 è stato introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ove si è proceduto ad inserire nell'allegato B il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE,

relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime perplessità sulla valorizzazione dei prodotti alimentari invenduti tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas e sulla previsione di un eventuale sistema sanzionatorio. Andrebbero inoltre chiariti meglio i criteri che presiedono all'ordine di priorità descritto nel parere.

La senatrice MORONESE (*M5S*) suggerisce di modificare la proposta di parere prevedendo il divieto di pubblicizzare in televisione, nelle fasce protette, alimenti nocivi alla salute e il monitoraggio della filiera agroalimentare per individuare le aree di spreco. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe essere istituito un albo dei donatori e andrebbe previsto un fondo per sostenere le iniziative di riduzione dello spreco alimentare, alternativo al fondo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), poiché questo è finalizzato alla distribuzione delle derrate agli indigenti.

La relatrice PUPPATO (*PD*) si riserva un approfondimento istruttorio volto a prendere in considerazione le osservazioni delle senatrici Nugnes e Moronese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINELLO invita i relatori sul pacchetto "economia circolare" a redigere il relativo schema di risoluzione in tempo utile a concludere l'esame dei connessi atti comunitari entro la metà del mese di giugno.

Il senatore VACCARI (*PD*) fa presente che lo schema di risoluzione sarà unico per i cinque atti comunitari e che si sta già procedendo alla sua redazione.

La senatrice PUPPATO (*PD*) osserva che lo schema di risoluzione trarrà utilità dagli esiti della consultazione pubblica.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 25 maggio 2016, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290**

La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

**esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:**

al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, le azioni di contrasto allo spreco alimentare dovrebbero essere attuate secondo un ordine di priorità che privilegi innanzitutto la prevenzione dello spreco alimentare, quindi il riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione, poi la valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale, la valorizzazione dell'invenduto, utilizzandolo per il compost agricolo e, da ultimo, la valorizzazione dell'invenduto

tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas;

andrebbe previsto l'obbligo di stipulare una convenzione-tipo che regoli i rapporti tra i distributori di prodotti alimentari e le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano. In tale convenzione-tipo, andrebbe definito un sistema sanzionatorio per le contravvenzioni agli obblighi in essa previsti. Eventuali sanzioni andrebbero altresì previste nel caso in cui produttore o distributore di prodotti alimentari renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti;

andrebbe altresì previsto un sistema di agevolazioni fiscali mediante l'impiego del meccanismo del credito d'imposta sui beni donati al fine di consumo umano, evitando che le detrazioni gravino sui Comuni attraverso la tassa sui rifiuti o comunque i beni donati siano imputati nell'eventuale costo per lo smaltimento del rifiuto umido;

al fine di ridurre gli imballaggi non necessari andrebbe riconosciuto ai venditori al dettaglio - per ciascun esercizio commerciale - un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio;

si sottolinea, infine, la necessità di inserire uno specifico riferimento alla realizzazione e allo svolgimento di programmi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, sulla lotta allo spreco alimentare.

# 1.4.2.11.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 233 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
**233ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di relazione favorevole con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede di inserire un rilievo attinente alla definizione di biocarburante avanzato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti la proposta di relazione favorevole con rilievi come illustrata dal relatore, che risulta approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM (2016) 204 definitivo)** (n. 136)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'atto comunitario che reca la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 2 della Direttiva medesima. Si tratta della seconda relazione in materia, riferita all'arco temporale 2007-2013, con la quale si illustra lo stato di recepimento e di attuazione della direttiva e si presentano considerazioni conclusive, formulando alcune raccomandazioni agli Stati membri. Sul tema del recepimento della Direttiva europea, la relazione riferisce una situazione attuale di permanente eterogeneità, sia in termini giuridici che nelle prassi, anche a causa del carattere di direttiva-quadro dell'atto normativo, che conferisce agli Stati membri un elevato grado di flessibilità. Con riguardo all'attuazione, la relazione riferisce che sono stati segnalati 1245 casi confermati di danno ambientale attinenti alla direttiva - di cui il 50 per cento riguarda il terreno, il 30 per cento l'acqua, il 20 per cento la biodiversità, con notevoli livelli di eterogeneità tra i vari Stati membri anche per le segnalazione dei casi di danno ambientale. La valutazione della direttiva è stata condotta nell'ambito del programma REFIT, in base ai parametri della pertinenza, dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza e dal valore aggiunto. La relazione evidenzia che gli obiettivi della direttiva in ordine alla prevenzione e alla riparazione sono ancora pertinenti, ma che tale normativa europea ha contribuito solo in misura limitata a migliorare il livello di protezione ambientale a causa della perdurante diversità dei quadri giuridici nazionali. Si registrano significative divergenze, anche interpretative, tra gli Stati membri, su cui più volte le autorità competenti, gli operatori economici e gli assicuratori hanno chiesto maggiore chiarezza. La valutazione ha sottolineato, inoltre, che la direttiva è sufficiente a coprire i danni alle più importanti risorse naturali, mentre non sono invece disponibili i dati relativi alle azioni di prevenzione adottate dagli operatori e ai danni evitati grazie ad un intervento immediato in caso di minaccia imminente di danni ambientali. Tale quadro risente della mancanza di informazioni, risultando esigui i dati riguardanti le principali categorie di costi, quali i costi di riparazione e i costi amministrativi per le pubbliche autorità. Per quanto attiene l'applicazione della direttiva alle specie e agli *habitat* naturali protetti, uno studio sulla biodiversità ha evidenziato che circa la metà degli Stati membri limitano il campo di applicazione a quello definito dalla "direttiva *Habitat*", mentre l'altra metà adotta un campo di applicazione più esteso, occorrendo prestare maggiore attenzione alla chiarezza e omogeneità delle definizioni. E' emerso quindi che la direttiva ha migliorato la prevenzione e la riparazione del danno ambientale in misura limitata, atteso l'elevato grado di variabilità riscontrato tra gli Stati membri. Tra i fattori rilevanti, si segnala il tema dei registri dei casi di danno ambientale, non sempre presenti negli assetti nazionali, nonché i differenti livelli di partecipazione pubblica e la disomogeneità applicativa, in particolare circa gli obblighi per le autorità competenti di prendere provvedimenti in assenza dell'inazione degli operatori responsabili. In relazione alle azioni future, la relazione annuncia la presentazione da parte dei servizi della Commissione europea di un programma di lavoro pluriennale volto a favorire l'allineamento delle soluzioni e delle pratiche nazionali e a migliorare la base di conoscenze sul suo effettivo impatto sia sull'ambiente che sui portatori di interesse, sottolineando che per raggiungere tali risultati occorrerà migliorare la raccolta di dati. La Commissione europea preannuncia misure e azioni di sostegno, anche amministrativo, tra cui note interpretative sui concetti

fondamentali, programmi di formazione e assistenza tecnica agli operatori del settore. Infine, in relazione alla prossima valutazione della direttiva, si farà riferimento agli orientamenti forniti dalla Commissione europea nel maggio 2015 nell'ambito del Pacchetto "Legiferare meglio", mentre la Commissione europea raccomanda che tutti gli Stati dell'Unione si impegnino a sostenere gli sforzi di attuazione e a scambiare tra di loro esperienze e buone pratiche, anche procedendo alla raccolta sistematica dei dati sui danni ambientali, al fine di documentare la fase applicativa in termini di efficacia, efficienza e conformità al quadro generale dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (n. COM (2015) 593 definitivo)

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti** (n. COM (2015) 594 definitivo)

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti** (n. COM (2015) 595 definitivo)

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** (n. COM (2015) 596 definitivo)

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM (2015) 614 definitivo)** (n. 93)

(Seguito dell'esame dell'atto comunitario 593, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 594, 595 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 594, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 595 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 595, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 596, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594 e 595 e rinvio. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario 93, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594, 595 e 596 e rinvio)

Preliminarmente al prosieguo dell'esame delle proposte di direttiva e dell'avvio dell'esame del Piano d'azione, il presidente MARINELLO propone di procedere alla congiunzione dell'esame degli atti comunitari 593, 594, 595 e 596, nonché dell'atto comunitario 93, e che la Commissione si esprima con un'unica risoluzione sul complessivo pacchetto dell'economia circolare nell'ambito della procedura di dialogo politico, essendo ormai spirati i termini per l'espressione del parere motivato sulla sussidiarietà in merito alle proposte di direttiva.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI (*PD*) dà brevemente conto dei contenuti dell'atto comunitario 93 e illustra la proposta che lo schema di risoluzione, redatto insieme ai relatori Morgoni e Laura Puppato, pubblicato in allegato al resoconto. Lo schema di risoluzione tiene conto dei contenuti delle risultanze della Consultazione pubblica istruita dalla Commissione volta ad acquisire informazioni e valutazioni dei soggetti istituzionali pubblici e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare. Lo schema di risoluzione tiene altresì conto dei contributi delle numerose audizioni svolte e, in particolare, di quella dell'onorevole Simona Bonafè, relatrice sul pacchetto sull'economia circolare alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) Del Parlamento europeo.

Il presidente MARINELLO propone che i Gruppi procedano ad approfondire i contenuti dello schema illustrato che sarà approvato, previa discussione, in una seduta della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del 25 maggio scorso, svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'affare assegnato n. 302, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La 13ª Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con i seguenti rilievi:

all'articolo 3 - che prevede la delega al Governo per l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l?introduzione e la diffusione delle specie

esotiche invasive - andrebbe inserito, quale criterio di delega, l'adozione di un piano di azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico marittimo extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;

si osserva l'opportunità di integrare i principi e i criteri della delega di cui all'articolo 4 - relativo al recepimento della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero - prevedendo il mantenimento dell?impianto normativo attuale, incentrato sul divieto selettivo in base agli spessori e alle buste monouso compostabili. Andrebbe inoltre previsto l'obbligo di cessione a titolo oneroso di tutte le buste, in linea con quanto previsto dalla direttiva e introdotto un percorso di riduzione anche dei sacchi frutta e verdura, ad esclusione di quelli compostabili e con percentuali minime di materia prima rinnovabile. In ragione dell?imminente recepimento della Direttiva, e quindi della ridefinizione della disciplina vigente in materia, andrebbe prevista l'abrogazione dei commi 1129 e seguenti. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di superare le contestazioni formali dell?UE circa la mancata o non corretta notifica della stessa;

con riferimento all'articolo 16 - che reca princìpi e criteri direttivi per l?attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/ CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/ 28/CE, sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili - si rileva l'esigenza di garantire tempi certi da parte del Governo per l'emanazione dei provvedimenti attuativi volti ad assicurare le condizioni di operatività agli operatori del settore dei biocombustibili.

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO COMUNITARIO N. 93 E SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2015) 593 DEFINITIVO, N. COM (2015) 594 DEFINITIVO, N. COM (2015) 595 DEFINITIVO E N. COM (2015) 596 DEFINITIVO

La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminate

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"(COM(2015) 614 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(COM (2015) 596 def.);

richiamati i contenuti della risoluzione (numeri) e della risoluzione del luglio 2015, con la quale la stessa Commissione ambiente del Senato ha partecipato alla Consultazione pubblica della Commissione europea sui temi dell'economia circolare;

preso atto delle risultanze della Consultazione pubblica istruita dalla stessa Commissione ambiente del Senato volta ad acquisire informazioni e valutazioni dei soggetti istituzionali pubblici e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare;

valutato favorevolmente l'obiettivo di armonizzare ledefinizionipresenti nelle direttive in materia di rifiuti per allinearle al catalogo europeo dei rifiuti, (CER) al fine di evitare ambiguità e disporre di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali;

sottolineato che la proposta di armonizzare i requisiti minimi della responsabilità estesa del produttoreè essenziale per aumentare le prestazioni dei regimi di responsabilità negli Stati membri e che i colegislatori dovrebbero rafforzare tali requisiti mantenendo disposizioni volte a garantire trasparenza e piena copertura dei costi da parte dei produttori;

evidenziate l'esigenza di maggiori specifiche riguardo ai requisiti minimi di qualità per gli alimenti e la necessità di una procedura *standard* minima per il loro recupero a garanzia della sicurezza alimentare, applicabile uniformemente negli Stati membri;

ribadita la richiesta di stabilire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e definiti per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

sottolineata l'importanza di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali e per l'Agenzia europea per l'ambiente di monitorare e riferire a tale riguardo entro il 2020, definendo obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di tali rifiuti;

riconosciuta la necessità di progressive restrizioni allo smaltimento in discarica, sostenendo il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti organici;

preso atto delle deroghe sugli obiettivi per i rifiuti urbani e per lo smaltimento in discarica per taluni Stati membri, che hanno i livelli più bassi di gestione dei rifiuti ma insistendo affinché si mantengano le disposizioni proposte secondo cui gli Stati membri che notificano l'esenzione devono presentare piani di attuazione con calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire i loro obiettivi;

sottolineata l'assenza di una disposizione che preveda l'obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti non pericolosi che esse trattano e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

valutato l'ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell'adottare atti delegati, invitando i colegislatori a limitarne il ricorso poiché tali atti indeboliscono le forme di controllo;

considerato che i risultati positivi conseguiti dal Patto dei sindaci per il clima e l'energia suggeriscono

di istituire un Patto dei sindaci sulla gestione dei rifiuti, al fine di coinvolgere gli enti locali e regionali e intensificare gli sforzi verso una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse in ambito urbano;

rilevato che il pacchetto dell'economia circolare proposta dalla Commissione europea appare rispettoso del principio di sussidiarietà, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla puntuale applicazione del criterio di proporzionalità;

nell'ambito del dialogo politico, delibera una risoluzione favorevole
esprimendo in merito ai diversi atti le osservazioni che seguono:

Con riferimento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"(COM(2015) 614 def.), esprime le seguenti osservazioni:

si rileva con favore il riferimento alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie; nella definizione del quadro normativo per la gestione dei rifiuti si ritiene, infatti, necessario un approccio intersettoriale per garantire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia dell?ambiente attraverso un uso più efficiente delle risorse;

con particolare riferimento all'aggiornamento del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) - che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche - e alla esigenza di di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, riosserva che un numero sempre maggiore di sostanze chimiche rintracciabili nei rifiuti da recuperare potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione;
è pertanto necessario prevedere opportune semplificazioni per non disincentivare il recupero dei rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica. Alcune procedure previste dal REACH possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici in relazione ai benefici per la salute e per l?ambiente derivanti dalle attività di recupero;

il recupero di tali rifiuti mira infatti a una gestione dei rifiuti ambientalmente compatibile allo stadio in cui non è più possibile intervenire sulla composizione originaria per garantire la graduale dismissione delle sostanze chimiche più inquinanti;

sulla base di tali considerazioni, occorre bilanciare attentamente gli obiettivi di riciclaggio e recupero e gli oneri connessi, considerando la pericolosità del singolo rifiuto e il ciclo di vita dei prodotti da cui lo stesso rifugio ha origine;

in relazione al settore della carta si segnala la scarsità di misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e si osserva infine la necessità di puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.), esprime le seguenti osservazioni:

riguardo la gestione dei veicoli fuori uso si ritiene necessario:

a) eliminare il termine "tranciatura" dalla definizione di "trattamento", poiché tranciatura non costituisce una forma di trattamento;
b) prevedere che i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) e 16.01.17, siano avviati a recupero "R4" (riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che sono dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel BREF (*Best Available Technology Reference Documents*).
c) nell?ambito del trattamento (articolo 6) è necessario precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all?allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito. A tale riguardo, si propone il termine di sessanta giorni dalla data di cancellazione dal registro automobilistico;
d) inserire la previsione che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso; tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'attestazione da parte del gestore dell?impianto di trattamento della corretta esecuzione delle operazioni di trattamento di cui all?Allegato I, punti 3 e 4, della direttiva;
e) nell?ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento contenute nell?allegato I:
- inserire la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura: infatti il raggiungimento dell?obiettivo del 95 per cento di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende strettamente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante le diverse fasi di trattamento. Oggi tuttavia non è previsto alcun obbligo, per gli impianti di demolizione che effettuano le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, di dotarsi di un sistema di pesatura. Di conseguenza, anche i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti che confluiscono nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) risultano approssimativi, poiché basati sui documenti di circolazione dei veicoli e non sui pesi effettivamente rilevati;
- al punto 4 dell'Allegato I, sostituire le parole: "Trattamento per la promozione del riciclaggio" le seguenti: "Trattamento per il riciclaggio";
- razionalizzare l?attività di trattamento e la divisione dei compiti tra il demolitore e il frantumatore.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (N. COM (2015) 594 def.), esprime le seguenti osservazioni:

al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo 1, dopo il numero 3), andrebbe inserito il seguente:

3-*bis*) Dopo l'articolo 5-*bis* inserire il seguente:
*"*Art. 5-*ter (Agevolazioni per la chiusura delle discariche)*
1. Gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche .
2. Sono tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti";

andrebbe eliminata la moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, sopprimendo all'articolo 1, numero 2), lettera *c*), il comma 6 richiamato;

allo scopo di ridurre i termini per la trasmissione dei dati, all'articolo 1, numero 6), articolo 15

richiamato, le parole: "18 mesi" andrebbero sostituite con le seguenti "6 mesi";

l'obiettivo del conferimento dei rifiuti urbani in discarica entro il 2030 andrebbe ridefinito, più ambiziosamente, nei termini del 5 per cento, prevedendo un obiettivo intermedio -da fissare al 25 per cento entro il 2025 - in grado di uniformare meglio le grandi differenze tra gli Stati membri;

occorre altresì considerare la preoccupante circostanze per cui le fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività *post mortem* successive alla chiusura della discarica non possiedono talvolta i requisiti di affidabilità minimi poiché sono emesse da istituzioni creditizie prive dei capitali necessari e scarsamente solvibili, che talvolta cessano dopo pochi mesi dall'emissione della stessa fideiussione.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (N. COM (2015) 595 def.), esprime le seguenti osservazioni:

in merito all'allineamento delle definizioni recate dalla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, capoverso 2, si suggerisce di valutarne l'allineamento con quelle adottate dall'Istituto europeo di statistica. In tale contesto, va operata una più chiara distinzione tra ciò che deve essere considerato "sottoprodotto", "*end of waste*" e "rifiuto", allo scopo di consentire l'effettiva limitazione della produzione di rifiuti;

con riferimento alla definizione di "Municipal waste" (art. 3, punto 1a), si giudica positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere classificato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità, in ciò considerando anche il parametro quantitativo, non più solo quello qualitativo. Tra le esclusioni si ritiene vadano annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;

con riferimento alla definizione di "Preparation for re-use" (art. 3, punto 16), si ritiene che, nella formulazione proposta dalla CE, rappresenti un elemento di certezza la previsione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento "in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza, e a protezione dell?ambiente". Di contro, si ritiene necessario mantenere la precisazione presente nella definizione vigente (componenti di prodotti "diventati rifiuti") al fine di non creare confusione tra l?operazione di "riutilizzo" (su un prodotto) e "preparazione per il riutilizzo" (su un rifiuto);

con riferimento alla definizione di "Final recycling process" (art. 3, punto 17a), che deve essere letta in combinazione con il successivo art. 11a della Direttiva sul metodo di calcolo dell?obiettivo, occorre tenere presente che ai sensi dell?art. 6 (end-of-waste), in base al significato stesso di economia circolare e in continuità con l?attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, dai rifiuti si possono rigenerare risorse da re-immettere nel ciclo produttivo che possono consistere anche in materiali e sostanze, oltre che prodotti. Nella definizione di "processo di riciclaggio finale" occorrerebbe inoltre non limitare l?ingresso ai processi di produzione, in quanto il riciclaggio finale può applicarsi anche alla trasformazione di un rifiuto, nell?ambito di un processo di trattamento diverso da quello di produzione, che viene immesso sul mercato per il successivo impiego;

con riferimento alla definizione di "backfilling" (17b), appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di backfilling; tuttavia si ritiene opportuno uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine "idoneo", specificando che "si intendono per

rifiuti idonei quelli conformi a specifiche norme tecniche, ovvero, in mancanza di queste ultime, quelle per i quali è stata effettuata una specifica analisi di rischio in relazione alle caratteristiche dell?area cui sono destinati".

con riferimento alla responsabilità estesa del produttore, all'articolo 1, numero 7), dopo la lettera *b)*, andrebbe inserita la seguente:
b-*bis*) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente
"3-*bis)* Al fine di coinvolgere maggiormente i produttori nella progettazione di prodotti ecosostenibili, gli Stati membri prevedono sistemi di più grave responsabilità estesa nel caso di prodotti con minore indice di riciclo e con una progettazione meno rispettosa dei criteri di *ecodesign*";

al fine di incentivare il riutilizzo delle plastiche povere e miste, all'articolo 1, dopo il numero 13) andrebbe inserito il seguente:
13-*bis)* al Capo III, dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
"Art. 22-*bis (Incentivi al riutilizzo delle plastiche povere e miste)*
1. Gli Stati membri finanziano la ricerca applicata sulla riciclabilità e riutilizzo delle plastiche povere e miste, a tal fine sviluppando accordi di collaborazione scientifica con i centri di ricerca e le associazioni rappresentative dell'industria";

allo scopo di semplificare le valutazioni dei consumatori sulla sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale, all'articolo 1, dopo il numero 15), andrebbe inserito il seguente:
15-*bis*) al Capo IV, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:
"Art. 27-*bis (Etichettatura dei prodotti e obsolescenza programmata)*
1. L'Unione europea promuove un sistema uniforme di etichettatura dei prodotti che consente ai consumatori di valutare con immediatezza la sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale nella sua completezza, la durata programmata per l'uso e le eventuali modalità per il corretto smaltimento";

per le medesime finalità di cui al punto precedente, si ritiene opportuno introdurre il Bilancio di circolarità e, a tale scopo, all'articolo 1, dopo il capoverso 18), inserire il seguente:
18-*bis*) al Capo V, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:
"Art. 33-*bis (Bilancio di circolarità)*
1. Al fine di favorire la diffusione dell'*ecodesign* e la realizzazione di sistemi produttivi sostenibili, gli Stati membri incentivano l'adozione del Bilancio di circolarità per consentire ai consumatori di valutare l'intero ciclo di vita del prodotto tenendo conto della rinnovabilità delle materie prime, dello sviluppo tecnologico, delle potenzialità di riuso, riparazione e riciclo dei prodotti. Il Bilancio di circolarità prevede la definizione di indicatori in grado di rappresentare con immediatezza informazioni utili alla sua redazione, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, impiego, riuso, riciclo ed eventuale smaltimento dei prodotti";

si ritiene necessario precisare che l'esclusione riguardante i "rifiuti da costruzione e demolizione" sia circoscritta a quelli di "origine non domestica", al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza privata. Secondo la normativa vigente, tali rifiuti possono essere conferiti presso i Centri di raccolta comunali e contabilizzati tra i rifiuti urbani poiché considerati di provenienza domestica. Pertanto, all'articolo 1, punto 2), si suggerisce di sostituire la lettera *a)* con la seguente:
*a)* è inserito il seguente punto 1-*bis:*
"1 *bis*) «rifiuti urbani»
*a)*Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
- carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori;
- rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;
- rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;
- *rifiuti da costruzione e demolizione da piccola manutenzione;*

*b)*rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.
I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione";

Si ritiene che le misure proposte per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che rappresentano una quota consistente della totalità dei rifiuti, non siano sufficientemente ambiziose. Invece dell'attuale obiettivo combinato, relativo alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al riempimento, si propone la definizione di obiettivi specifici di riciclaggio per materiali da costruzione. Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera *c)* andrebbe sostituita con la seguente:
*c)* al paragrafo 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le materie allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, saranno aumentati almeno al 70 per cento in termini di peso**.**
La Commissione valuta la gestione di questo flusso di rifiuti e l'opportunità di stabilire, entro il 2020, obiettivi di riciclaggio per materiali specifici da costruzione per il 2025 e il 2030;"

l?*End of Waste* è riconosciuto come strumento di importanza centrale nella Comunicazione al fine di dare attuazione alla strategia per la circolarità delle risorse. Appare dunque positivo l?obbligo per gli Stati membri di assicurare la valorizzazione dell?EoW senza dover necessariamente operare solo se "non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario". Tuttavia la possibilità di individuare e regolare l?end-of-waste "caso per caso" nei singoli provvedimenti autorizzativi dovrebbe essere mantenuta (come nella vigente direttiva) nell?attesa o che la Commissione individui dei regimi armonizzati al fine di uniformare, ove necessario, i criteri EoW per specifici flussi o che, in mancanza di una regolamentazione comunitaria, vengano individuati a livello nazionale i criteri EoW per i diversi rifiuti. Si propone quindi di aggiungere, nel testo dell?art. 6, paragrafo 4, in fondo al primo alinea, le parole "ovvero possono decidere caso per caso, nell?ambito delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate dagli enti competenti, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile; in tal caso non si applica l?obbligo di notifica di cui alla direttiva 2015/1535/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015";

l?innalzamento degli obiettivi è da valutare positivamente. Tuttavia va considerato anche alla luce degli sbocchi di mercato e delle oscillazioni della domanda di materiali ottenuti dal riciclo dei rifiuti, in quanto il semplice fissare obiettivi più ambiziosi non assicura di per sé la pratica realizzabilità di questi ultimi. E? quindi necessario affiancare agli obiettivi la previsione di strumenti economici ed incentivi che ne consentano il raggiungimento.

nel Pacchetto e nella proposta di direttiva in esame è carente l'indicazione su come gli obiettivi di riciclaggio proposti si concilino con la domanda presente sul mercato, in una situazione in cui il valore delle materie prime riciclate è sempre più compresso e aleatorio. Il prezzo del servizio di trattamento dei rifiuti non può essere fatto coincidere con il valore di mercato dei materiali trattati, peraltro soggetto a continue oscillazioni; il trattamento va piuttosto remunerato per quello che è, assicurando i processi di trattamento necessari per ottenere dai rifiuti dei materiali di qualità, tenendo conto della specifica responsabilità dei produttori in questo campo. Davanti alla crisi del mercato delle materie prime, che in questi ultimi tempi ha investito pesantemente anche il mercato dei materiali riciclati, l?azione della Comunità per promuovere la circolarità delle risorse deve essere più incisiva in

particolare sul tema degli interventi economici a favore della domanda di materie prime secondarie, soprattutto su determinate misure, come quelle a carattere fiscale, quali l'IVA agevolata;
si suggerisce pertanto di aggiungere in fine dell?articolo 4, paragrafo 3, le parole: "e introducono misure adeguate a sostegno del mercato di materiali e prodotti riciclati, come strumenti fiscali agevolati, acquisti e appalti verdi, modulazione dei contributi ambientali in relazione alla riciclabilità dei prodotti";

Si ritiene opportuno chiarire la disposizione sull'impiego degli indicatori di misurazione della quantità dei rifiuti. L'indeterminatezza dovuta all'assenza di specifiche sull'oggetto delle misurazioni potrebbe produrre dati non omogenei. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero comprendere anche il riciclaggio o essere basati sulla quantità di rifiuti prodotti.
Pertanto, all'articolo 1, il punto 9) andrebbe sostituito con il seguente:
9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo9 *(*Prevenzione dei rifiuti)
1. [?]
2. Gli stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per misurare la quantità dei rifiuti prodotti, ivi compresi quelli destinati al riciclaggio, e in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.
[?]";

Andrebbe mantenuto l'obiettivo del 70 per cento, come proposto lo scorso anno dalla stessa Commissione.
Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera *d)* andrebbe sostituita con la seguente:
*d)* al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
"c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70per cento in peso";

la formulazione per la raccolta separata della frazione organica non incoraggia adeguatamente tale modalità di raccolta. Si ritiene opportuno modificare la lettera *a)* nel senso di finalizzare il riciclaggio dei rifiuti organici alla produzione di *compost* e digestato di qualità.
Pertanto, all'articolo 1, il punto 13) andrebbe sostituito con il seguente:
13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, salvo che non vengadimostrata la sua impraticabilità sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.
Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte ad incoraggiare:
a) il riciclaggio, al fine di produrre compost e digestato conformi alle pertinenti norme di qualità;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici;
d) la valorizzazione energetica dei prodotti di scarto delle attività agroindustriali, con sostegno di filiere produttive ad alto tasso di innovazione, attraverso l'impiego di celle a combustibile (CC) note anche come Fuel Cells (FCs);
La commissione effettua una valutazione, entro il 2018, sulla opportunità di fissare criteri minimi di qualità per il compost e digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente;

inoltre, si segnala l'assenza di misure specifiche per il recupero delle frazioni organiche dei rifiuti urbani: la raccolta differenziata del *biowaste* andrebbe resa obbligatoria per tutti gli Stati membri entro il 2020, fissando un target almeno del 65 per cento di riciclo entro il 2025;

la maggiore prevenzione (riduzione) di rifiuti urbani è in linea con gli obiettivi stabiliti dal Settimo programma d'azione per l'ambiente e con l'incarico affidato alla Commissione di definire, entro la fine del 2014, obiettivi di prevenzione dei rifiuti per il 2020. Pertanto, all'articolo 1, il punto 17) andrebbe sostituito con il seguente:
17) l'articolo 29 è così modificato:
*a)* al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9 per conseguire gli obiettivi di diminuzione del 10 % della quantità di rifiuti urbani prodotta nel 2025 rispetto ai livelli registrati nel 2015 e di riduzione dei rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030.";
*d)* i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

si evidenzia la mancanza di un obiettivo per il 2030 relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. In alternativa al parametro individuato dovrebbe essere previsto almeno l'obbligo per la Commissione di impegnarsi a formulare tale obiettivo entro i prossimi anni.
Pertanto all'articolo 1, punto 3), lettera *b)*, alla lettera *g)* richiamata, andrebbe inserito l'obiettivo del 75 per cento per la plastica;

all?articolo 1, paragrafo 2), punto *b)*, la proposta di direttiva prevede la modifica dell?articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, introducendo la definizione di "rifiuto non pericoloso", che si affianca a quella di "rifiuto pericoloso". In particolare, si definisce "rifiuto non pericoloso" il rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all?allegato III.Tale definizione appare in contrasto con la Decisione 2014/955/UE, contenente il Catalogo elenco europeo dei rifiuti (CER), che considera "rifiuti non pericolosi" quelli di cui alle voci del Catalogo che non sono indicate con asterisco (*) e che non sono "voci a specchio". Si propone, pertanto, di eliminare la definizione di "rifiuto non pericoloso".

la Commissione propone di cancellare diverse definizioni dalla Direttiva sugli imballaggi per mantenerle unicamente nella Direttiva quadro sui rifiuti. In questa operazione, però, la definizione di "riciclaggio organico", attualmente contenuta all? articolo 3, punto 9 della Direttiva 94/62/CE, non è stata ripresa nella Direttiva 2008/98/CE. A tale riguardo, si propone di includere nella Direttiva 2008/98/CE tale definizione, affinché sia garantita chiarezza interpretativa sulle operazioni di riciclaggio organico incluse nella definizione di riciclaggio;

la proposta di riformulazione del comma 1 ed il nuovo comma 3 dell?articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE attribuiscono agli Stati Membri una funzione di garanzia nell?applicazione delle norme europee in materia di sottoprodotti e introducono l?espressa facoltà per i singoli Paesi di adottare regole tecniche a tal fine. Si ritiene che tali disposizioni non siano intese come la volontà, da parte della Commissione, di far rimettere in discussione le condizioni comunitarie di portata generale sull?individuazione dei sottoprodotti, con il conseguente rischio di alterare il quadro competitivo. Sarebbe pertanto preferibile non modificare l?attuale formulazione dell?art. 5.1 della Direttiva 2008/98/CE, oppure, in subordine, sostituire la parola "garantiscono" con la seguente "promuovono". Si ritiene inoltre opportuno includere nella nuova proposta di Direttiva la previsione di un aggiornamento periodico delle Linee guida interpretative della Direttiva 2008/98/CE redatte dalla

Commissione europea, considerato un utile strumento per guidare gli Operatori nell?applicazione della definizione di sottoprodotto;

con riferimento alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR, risulta apprezzabile l?introduzione di condizioni minime operative (art. 8 e 8a) per la sua applicazione, in quanto l?EPR può risultare uno strumento efficace per la gestione dei rifiuti dal momento che contribuisce a favorire il riutilizzo, la prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti. L?EPR deve essere un sistema trasparente basato sul principio "chi inquina paga" e la corretta attuazione del principio non dovrebbe comportare costi non dovuti per i cittadini-consumatori, nonché effetti distorsivi in termini di competitività, intra UE ed extra UE. Occorre comunque dotare tale strumento della necessaria flessibilità, sia per poter prendere atto delle diverse situazioni presenti nelle varie filiere, sia in funzione delle condizioni di mercato (in particolare il prezzo delle materie prime, che incide sul valore dei materiali recuperati) che influiscono sulle attività di riciclo rendendole più o meno remunerative e, quindi, praticabili.La responsabilità del produttore per il riciclo dei materiali contenuti nel bene immesso sul mercato deve infatti essere una parte importante della EPR. L?Economia circolare, in un mercato delle materie prime in forte ribasso, rischia di bloccarsi perché viene meno la convenienza imprenditoriale ad occuparsi di materiali riciclabili, il cui trattamento richiede maggiori investimenti ed operazioni. In questo senso l?EPR non può essere intesa come una variabile indipendente dal mercato delle materie prime, ma al contrario l?intervento del produttore deve essere modulabile, in un sistema di governance condivisa, dove ruoli e responsabilità degli stakeholder coinvolti sono chiaramente definiti, garantendo a ciascuno un?adeguata consultazione e partecipazione nell?implementazione dello schema di EPR. La "parità di trattamento" e la "non discriminazione" dovrebbero essere garantite all?interno della stessa categoria di *stakeholders* (al momento questo principio sembra espressamente richiamato solo per i produttori ? cfr. art. 8a comma 1) e comunque essere estese alle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della EPR. Andrebbero infine evitate sovrapposizioni di costi onerose ed immotivate a carico di cittadini ed imprese.
Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:
· Art. 8a, paragrafo 1, primo alinea - Aggiungere in fondo: "prevedendo a tal fine adeguate forme di consultazione e partecipazione delle suddette categorie di operatori".
· Art. 8a, paragrafo 1, quarto alinea - Aggiungere in fondo: "nonché delle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della responsabilità estesa del produttore".
· Art. 8a, paragrafo 4, lett. a) primo alinea - Aggiungere in fondo: "e tenendo conto altresì delle tasse o tariffe versate da cittadini e imprese per la gestione dei rifiuti urbani";

con riferimento al calcolo dell?obiettivo di riciclaggio (art. 11a), fermo restando quanto sopra evidenziato in relazione alla definizione di "final recycling" si ritiene che vada in assoluto evitata la possibilità di introdurre deroghe eccessive al metodo di calcolo per scongiurare l?eccessiva indeterminazione dei parametri e la conseguente impossibilità di comparazione dei tassi di riciclo nazionali. In questo senso, si ritiene più che sufficiente prevedere, al paragrafo 3, la possibilità che vengano conteggiati nell?obiettivo anche gli scarti di selezione dei rifiuti urbani destinati a un processo di riciclaggio finale, in una misura massima del 10 per cento;

con riferimento al conferimento della carta raccolta tramite sistemi di raccolta differenziata si segnala la necessità di giungere ad un divieto di conferimento in dicarica;

le modifiche apportate all?articolo 22 della Direttiva rendono le misure sulla raccolta dei rifiuti organico poco incisive. Pertanto, si propone di rendere obbligatoria la raccolta differenziata di tali rifiuti entro il 31 dicembre 2020. Nel caso in cui uno Stato membro consideri tale raccolta non fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico, si dovrebbe prevedere un meccanismo di comunicazione alla Commissione europea, per dare adeguata giustificazione delle proprie difficoltà di

raggiungimento dell?obiettivo;

al fine di dare un impulso all?individuazione di nuove e più sostenibili forme di gestione dei rifiuti industriali, favorendo il recupero dei rifiuti anziché il loro avvio a smaltimento, sarebbe opportuno individuare nuove semplificazioni dell'articolo 24 della Direttiva 2008/98/CE, che appaiono necessarie per assicurare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione sul recupero dei rifiuti o su nuove tipologie di rifiuti da destinare ad attività di recupero già implementate;

le proposte della Commissione prevedono ampio riscorso allo strumento degli atti delegati. La Commissione potrà così definire le caratteristiche di determinate sostanze o oggetti per essere considerati sottoprodotti. Con atti delegati saranno definiti anche i criteri da rispettare per il passaggio alla qualifica di "non rifiuto", dopo le operazioni di recupero (*End of Waste*). Sempre con atti delegati sarà possibile emendare il Catalogo europeo dei rifiuti e gli allegati della Direttiva 2008/98/CE. Devono essere all'uopo previste opportune forme di consultazione dei settori produttivi interessati da tali disposizioni. In particolare, occorre consultare gli operatori dai cui cicli produttivi derivano sottoprodotti e materie prime derivanti da operazioni di recupero. Tale osservazione va estesa anche alla proposta di direttiva di cui all'atto (N. COM (2015) 596 def.).

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (N. COM (2015) 596 def.), esprime le seguenti osservazioni:

tra le proposte di modifica delle definizioni si ritiene incoerente, rispetto alla definizione di "packaging", la modifica relativa al "packaging waste" che non esclude più in modo esplicito "i residui di produzione". L?imballaggio è definito tale quando è destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare merci, e solo come tale concorre alla determinazione dell?immesso al consumo degli imballaggi nonché al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero. Pertanto, ferma la necessità di meglio definire cosa si intenda per "residui di produzione", questi non dovrebbero, essere considerati rifiuti di imballaggio qualora si riferiscano a ciò che non soddisfa le definizione stessa di imballaggio;

con riferimento alla proposta di eliminazione dalla direttiva imballaggi del comma 3 dell'articolo 6 della direttiva 94/62/CE, che stabiliva la possibilità per gli Stati membri di incoraggiare il recupero energetico laddove fosse preferibile al riciclaggio, si auspica che sia mantenuta la possibilità della valorizzazione energetica degli imballaggi, ma prevedendo che la stessa avvenga con maggiore efficienza e che la stessa sia attuata in regime di cogenerazione;

pur ritenendo difficilmente confrontabili le modalità di calcolo degli obiettivi, si ritiene necessario riproporre i *target* da raggiungere al 70 per cento, nel 2025, e all'80 per cento, nel 2030. A questo riguardo, si fa presente l'esigenza di modificare le stesse modalità di calcolo al fine di rendere più facilmente possibili i eventuali confronti;

circa la necessità di indicazioni chiare sulle modalità di calcolo degli imballaggi «immessi sul mercato», per prevenire i rischi di scarsa affidabilità e comparabilità dei dati, gli obiettivi potranno essere raggiunti a condizione che: - la RD nel centro sud aumenti; - le attività di ricerca e sviluppo consentano un adeguamento diffuso delle tecnologie di selezione e riciclo; - la domanda di materie prime seconde aumenti (es. GPP) e si stabilizzi anche con prezzi delle materie prime vergini in calo.

# 1.5. Trattazione in Assemblea

# 1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2345
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

---

Trattazione in Assemblea

**Sedute dell'Aula**

| Seduta | Attività (esito) |
|---|---|
| N. 665 (ant.)<br>21 luglio 2016 | **Discussione generale**<br>Autorizzata la relazione orale.<br>Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.<br>Conclusa la discussione generale. |
| N. 668 (ant.)<br>27 luglio 2016 | **Trattazione articoli**<br>Esame art. *da 1 a 5*. |
| N. 669 (pom.)<br>27 luglio 2016 | **Trattazione articoli**<br>Esame art. *da 1 a 5 (ripresa esame) e da 6 a 21 (accolti odg)*.<br>**Voto finale**<br>**Dichiarazioni di voto** |
| N. 670 (ant.)<br>28 luglio 2016 | **Voto finale**<br>Esito: **approvato definitivamente**<br>Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 141, contrari 35, astenuti 42, votanti 218, presenti 219. |

# 1.5.2. Resoconti stenografici

# 1.5.2.1. Seduta n. 665 (ant.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVII LEGISLATURA ------**

**665a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
**(Antimeridiana)**

---

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER*, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

**Seguito della discussione del documento:**

(*Doc.* IV-*ter*, n. 9) ***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso*** **(ore 9,40)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 119/16 RGNR-1234/16 RG GIP) nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, trasmessa dal tribunale di Enna».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è intervenuto il relatore, senatore Augello.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti perché non c'è stato alcun salvataggio, come qualche poco dotato di mente ieri ha osato affermare; come altri colleghi ero semplicemente in missione ed ho chiesto di essere presente alla discussione che mi riguarda e che vi riguarda. Invece ieri, in maniera vergognosa, in quest'Aula è stato fatto di tutto per mettermi a tacere ancora una volta, per impedire che potessi partecipare a questa discussione! *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Di Biagio. Commenti dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

PRESIDENTE. Calma, colleghi.

GIARRUSSO *(M5S)*. Perché questo avete fatto con deliberata intenzione: impedirmi di parlare *(Commenti dal Gruppo PD)*, perché voi, che avete visto le carte e conoscete bene la questione, avete ben presente di quali documenti e di quali carte io avrei parlato, di quale vergogna infame vi siete macchiati. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la richiamo.

Invito tutti alla calma. Procediamo con l'ordine del giorno.

Prego, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, la prego di farmi intervenire...

PRESIDENTE. Certo.

GIARRUSSO *(M5S)*. ...e di non continuare l'opera di ieri, grazie. *(Commenti dei senatori Cardinali e Cociancich)*.

La vergogna di cui parliamo è commessa in campagna elettorale da un candidato deputato del PD, che si è presentato ad un comizio affacciato ad un balcone con accanto un soggetto di peso nella storia criminale della Provincia di Enna: è questo che voi non volevate sentire.

MANCONI *(PD)*. No, l'abbiamo sentito.

GIARRUSSO *(M5S)*. Questo signore, che si chiama Giannitto, ha una fedina penale lunga una pagina e mezzo, come rilevano gli atti. Leggiamo negli atti del procedimento: pluripregiudicato, arrestato per porto abusivo di armi da fuoco e condannato; arrestato per traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti; arrestato insieme a uno dei trenta criminali mafiosi più pericolosi, il latitante Di Fazio, condannato all'ergastolo per omicidio di un servitore dello Stato. Questa è la gente che vi portate in giro nei comizi, sul palco del vostro comitato elettorale! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Cardinali)*.

Ebbene, Giannitto, proposto per la sorveglianza speciale, condannato per favoreggiamento del suddetto mafioso, è nulla a confronto del resto della sua famiglia, è uno da poco. Perché si dà il caso che questo signor Giannitto sia pure sposato con una signora che si chiama Scaminaci. Ebbene, noi abbiamo un Antonio Scaminaci, pluripregiudicato, arrestato in Provincia di Enna nell'operazione antimafia "Green Line", condannato a nove anni e otto mesi in via definitiva per il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, associazione a delinquere di stampo mafioso. Abbiamo poi anche Giovanni Scaminaci, altro soggetto arrestato nella medesima operazione, condannato in via definitiva a sei anni ai sensi del medesimo 416-*bis*.

Ma non sono finiti gli Scaminaci: c'è poi Massimiliano Scaminaci, considerato dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura a capo nella Provincia di Enna di un'associazione dedita a che cosa? Al traffico di droga e condannato a dieci anni, lui e altri due arrestati da poco: Antonio e Giuseppe Scaminaci. Siamo dunque a cinque membri della famiglia Scaminaci, che sono parenti della moglie di Giannetto, che fanno dentro e fuori dalle patrie galere e dalle aule dei tribunali per reati gravi. E che cosa fa la vostra candidata? Mi denuncia per avere io detto che è intollerabile esibire soggetti contigui alla criminalità organizzata.

VOCE DAL GRUPPO PD. Peccato!

GIARRUSSO *(M5S)*. Questa è un'offesa al nostro Paese cui dovrete rispondere nelle aule dei tribunali perché in un Paese normale il vostro candidato sindaco dovrebbe rispondere delle sue frequentazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma questo non è un Paese normale. È un Paese in cui si viene qua e si dice (a proposito di un parlamentare, membro della Commissione antimafia, coordinatore del Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali, che voi ben conoscete perché le mie interrogazioni e i miei interventi vanno tutti in un'unica direzione) che l'interrogazione sui fatti di Enna è stata presentata troppo tardi. Certo! Solo per trovare tutto questo materiale su tutte queste persone ci vuole un'indagine della DIA, non di un semplice parlamentare.

E invece è strumentale, come se io avessi offeso qualcuno e presentato l'interrogazione solo per coprirmi. No, noi non ci vogliamo coprire. Avete ridotto a uno schifo - perché questo provano le persone - gli istituti previsti dalla nostra Costituzione. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Voi avete macchiato la nostra Costituzione con l'abuso che avete fatto degli istituti a tutela delle prerogative parlamentari. Ormai sono visti come un abuso e noi di questo abuso non ce ne vogliamo fare nulla. Io inviterò i miei colleghi a votare contro l'insindacabilità perché voi nei tribunali sarete condannati, voi non io, voi sarete condannati per questo e per gli altri fatti! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD. Ilarità)*.

Vi dovete vergognare! È inutile che ti sbracci, Cociancich, hai massacrato la Costituzione e per questo

sarai ricordato, vergognati! Vai fuori e vedi che ti dicono i cittadini per bene. Vergognati! *(Proteste dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Airola e Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, prosegua il suo intervento senza contumelie dirette rivolte ad altri colleghi.

GIARRUSSO *(M5S)*. Non provo alcuna vergogna per le accuse che mi vengono mosse da gente che va in giro con queste persone e fa campagna elettorale abusando dell'immunità perché la vostra candidata, deputata e avvocato penalista sa bene che andare in giro con un pluripregiudicato non comporta alcun rischio perché non può essere intercettata. Ma noi siamo pazienti e sappiamo che la magistratura arriverà, arriverà anche ad Agira e arriverà anche qua, arriverà anche a voi. Intanto noi saremo giudicati dai cittadini, come voi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, come avete avuto modo di verificare, gli interventi del collega Giarrusso sono, dentro quest'Aula e fuori dall'Aula, un po' fuori tono, diciamo così.

MANCONI *(PD)*. Comici, più che altro.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Detto questo, però, io credo che intanto si debba ristabilire un equilibrio tra le varie questioni. Il primo equilibrio che dovremmo cercare di ristabilire è quello tra le parole e i fatti, che sono differenti. Le parole, dentro e fuori da quest'Aula, sono evidenti, sono chiare e sono quelle che sono comparse durante i comizi, sulla rete e saranno nei Resoconti stenografici di quest'Aula come sono stati nei Resoconti di quest'Aula anche i fatti.

Ricordo alla Presidenza - non a lei, presidente Gasparri, ma al presidente del Senato Grasso - che ho inoltrato con altri colleghi una denuncia nei confronti di colleghi senatori che, all'interno di quest'Assemblea, hanno impedito l'esercizio di un diritto fondamentale per un Parlamento: quello di andare a votare; esercizio che è stato appunto lungamente impedito. Ebbene, verso coloro si sono assunti semplicemente provvedimenti interni di carattere disciplinare, nonostante sia stato leso un articolo preciso del codice penale, che è l'attacco al funzionamento di organi costituzionali.

Però - ripeto - c'è differenza tra parole e fatti. Le parole sono evidenti; i politici dovrebbero vivere dentro e fuori dall'Aula di parole e svolgere la loro funzione istituzionale, certamente evitando affermazioni offensive. Ma, colleghi, in quest'Aula ne abbiamo dovute subire di tutti i tipi, anche questa mattina. Durante questi anni, nella XVII legislatura, nel periodo in cui sono stato presente, sono stati ripetutamente attaccati la dignità di quest'Assemblea e l'onorabilità dei singoli parlamentari senza che vi fosse alcun tipo di attività atta a colpire coloro che hanno fatto quelle affermazioni gratuite e indimostrate.

Detto questo, signor Presidente, colleghi, credo che nell'ambito di chi svolge un'attività quale quella che noi dobbiamo svolgere si possa anche permettere un eccesso di tono, un eccesso di arroganza politica, quale quella che spesso viene mostrata. C'è un punto però, Presidente, che credo debba essere chiarito: se ho presentato un'interrogazione parlamentare su un argomento ho la copertura costituzionale, se non l'ho presentata non ho tale copertura. Il sottoscritto dovrebbe allora avere la copertura costituzionale per insultare chiunque, avendo presentato decine e decine di interrogazioni, avendo assunto decine e decine di iniziative legislative, firmato mozioni di tutti i tipi: mi potrei permettere di insultare chiunque, in base a questa interpretazione della Corte e in base all'interpretazione della Giunta sul caso al nostro esame. Credo invece, signor Presidente, che non possa essere così: o c'è libertà di insulto sempre o non c'è libertà di insulto mai. Non è che uno si può parare il posteriore semplicemente con un'attività di carattere parlamentare.

Anche invocando i ragionamenti che ho fatto ieri su altre questioni, l'articolo 68 deve garantire la copertura totale in materia di opinioni, perché solo così c'è il libero esercizio della funzione politico-parlamentare. Se la critica non può essere dura, se la critica non può andare su di tono, il più delle volte rimane inosservata. Badate che c'è una giustificazione all'attività piuttosto violenta dal punto di

vista verbale dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ieri qui in quest'Aula si è fatto un dibattito molto serio sulla questione Berlusconi; ebbene, se leggete i giornali di oggi del dibattito vero non c'è una parola, tranne su un caso: le posizioni giuridiche che sono state espresse in quest'Aula ieri non sono comparse.

I principi, cari colleghi, signor Presidente, vengono allora utilizzati a comodo dalla stampa, da quest'Assemblea e dalla Giunta: è una cosa inaccettabile. L'ho detto più volte in Giunta: non ci possono essere due metri e due misure. Il collega Giarrusso, come sempre, va su di tono, come ha fatto anche oggi, ma non per questo bisogna usare il metro della sindacabilità o dell'insindacabilità per punirlo di questo suo atteggiamento o per punire coloro che su queste questioni eccedono di tono.

È invece diversa la questione quando mi viene impedito di esercitare il mio diritto di voto, cosa che - ribadisco - è stata fatta in quest'Aula e alla denuncia della magistratura, con la copertura del Presidente del Senato, non c'è stata alcuna risposta se non quella dell'acqua fresca dei provvedimenti disciplinari.

Per queste ragioni, signor Presidente, io sono per dare l'insindacabilità al collega Giarrusso, sia che lui l'abbia chiesta sia che non l'abbia chiesta, ma lui l'ha chiesta, perché agli atti della Giunta c'è la sua memoria in cui dice: io sono innocente. E probabilmente il collega Giarrusso lo è anche.

Le ragioni che il collega ha esposto - mi permetto di dire - sono anche condivisibili, ma c'è un punto sul quale sono fermamente convinto: non può rinunciare alla copertura costituzionale. Se vuole, vada dal giudice, dopo che avremo votato per l'insindacabilità, a dire che ci rinuncia, ma non può farlo in quest'Aula, dove dobbiamo dargli la copertura costituzionale. *(Applausi dei senatori Amati, Granaiola, Manconi e Rizzotti).*

PRESIDENTE. Senatore Buemi, naturalmente non posso entrare nel merito. Lei sa che su queste vicende, nei casi di conflitti di attribuzione, ci sono decisioni della Corte che si è pronunciata sulla nozione di opinioni espresse. Poi, quando sarò in un'altra posizione in Aula dirò ciò che penso; ora ovviamente mi limito a questo.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, il mio Gruppo in quest'Aula voterà secondo la coscienza di ciascuno. Questa materia non può essere affidata ad una linea indicata dal Gruppo: è materia così delicata e attiene alle posizioni personali di ciascun senatore che non può avere un'indicazione di partito.

Ieri mi sono avvilito, per la verità, quando ho visto che i Gruppi parlamentari, anche in voto segreto, hanno votato grosso modo compatti, ora nell'una, ora nell'altra direzione. Personalmente, anche questa mattina per quanto riguarda il senatore Giarrusso, mi sono permesso di parlare con il mio Capogruppo, senatore Barani, per dare un'indicazione di voto che sia libero e rispondente alle emozioni della propria coscienza.

Senatore Giarrusso, io voterò per l'insindacabilità, perché vede, senatore, credo di poter condividere quell'orientamento, anche sostenuto dallo stesso Senato nelle sedi giurisdizionali, secondo cui il concetto di insindacabilità deve essere interpretato nella maniera più estensiva possibile. Esso attiene, per quanto mi riguarda, non già ad una prerogativa, ma ad una libertà di espressione di una critica politica, che talvolta può anche sconfinare in dichiarazioni che possono avere anche i toni ora dell'offesa, ora comunque di fatti penalmente rilevanti; ma ciò che per me ha importanza è lo spirito con il quale si pronunciano determinate frasi e dichiarazioni, ancorché esse possano ledere la dignità e la personalità di altri.

Il senatore Giarrusso ha usato espressioni - come diceva il collega Buemi - dai toni forti, ma il senatore Giarrusso usa sempre i toni forti; dovrebbe finire sotto processo, allora, ogni qual volta usa toni forti, ma non mi pare che il tono forte sia una fattispecie di delitto per la quale si può essere giudicati ed eventualmente condannati. Peraltro, non sono d'accordo con quell'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale la Giunta del Senato deve attenersi semplicemente, in maniera molto limitata e ristretta, a verificare se vi è o no un'attinenza con l'attività parlamentare delle condotte dei singoli senatori anche fuori dall'Assemblea. Non sarei molto d'accordo neanche su questa linea perché un

minimo di esame sulla fondatezza dell'accusa, a mio avviso, deve essere fatto, e nella fattispecie mi pare di potere condividere quanto ha dichiarato nelle sue note il senatore Giarrusso, quando ha parlato di genericità di destinatari. In altri termini, il senatore Giarrusso ha fatto i nomi di soggetti che documentalmente hanno riportato sentenze di condanna, tanto che costoro non lo hanno querelato: se costoro lo avessero querelato, probabilmente Giarrusso avrebbe potuto dimostrare che la sua affermazione era corretta, perché c'era effettivamente una sentenza di condanna; per gli altri, però, Giarrusso non ha dato indicazioni espresse, dirette. Dire: «ti accompagni con» non è un reato, come ha affermato lo stesso Giarrusso; quindi, se io mi accompagno con un mafioso non commetto un reato fino a quando con quel mafioso non ho un rapporto particolare di affari o di commissione di reati. È tuttavia evidente che non è piacevole, non è bello accompagnarsi con mafiosi; pertanto, se qualcuno lo fa, ancorché non commette reati, comunque si espone alla critica politica ed è ciò che ha fatto Giarrusso: ha criticato politicamente la vicinanza di un politico con soggetti che documentalmente risultano essere responsabili di reati gravi e in particolare di mafia.

Concludo, quindi, signor Presidente, dicendo che personalmente voterò per l'insindacabilità, ma credo che questa mia dichiarazione e questo mio voto debbano servire da lezione a voi, colleghi del Movimento 5 Stelle, se modestamente me lo consentite, perché anche in altri casi voi tutti cerchiate di attivare nelle vostre menti quei moti che vengono dalla coscienza, dalla intimità della persona e in futuro non vi lasciate suggestionare ancora da principi rigidi ai quali talvolta mostrate di essere vincolati. Io mi auguro che questa mia dichiarazione, questo mio suggerimento e questo mio voto possano essere una affermazione di principi di garanzia e di tutela del Senato, ancora una volta anche in questa giornata, ma possano essere anche - ed è ciò che per me ha la rilevanza e l'importanza maggiori - una lezione di stile e di comportamento anche per i colleghi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi del senatore Barani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Carraro)*. Senatore Carraro, io sto seguendo l'ordine delle richieste. Questo è un Parlamento dove si può parlare: chi chiede di farlo, parla.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiarire all'Assemblea che se siamo qui, è perché il collega Giarrusso lo ha chiesto esplicitamente: siamo qui perché il collega Giarrusso, in un atto giudiziario, ha chiesto che il suo procedimento venisse interrotto e fosse l'Assemblea del Senato a stabilire la sindacabilità delle sue affermazioni. È il collega Giarrusso che ha chiesto a quest'Assemblea di pronunciarsi sulla insindacabilità delle sue dichiarazioni; dobbiamo quindi partire da questo principio, altrimenti non saremmo qui a discutere e a votare sul caso.

Detto questo, però, richiamerei l'Assemblea a una coerenza di comportamento, secondo la quale, come ha votato ieri per l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Stefano Esposito (il quale, non come senatore ma come assessore, aveva gravemente offeso l'onore e la reputazione di tre dirigenti dell'azienda che stava presiedendo), allo stesso modo faccia un ragionamento per quanto riferito dal senatore Giarrusso. Al collega di AL-A dico che se quello che ha detto il collega Giarrusso fosse confermato, costerebbe a quella collega qualche anno di carcere, perché il senatore Giarrusso non ha fatto un'affermazione generica, ma ha detto (e poi ha scritto) che la presenza di un mafioso sul balcone era un atto intimidatorio attraverso il quale venivano raccolti i voti a favore di quella signora. Ciò impatterebbe con tre o quattro articoli del codice penale (voto di scambio politico mafioso e così via), per cui se fosse vero la collega verrebbe arrestata, incarcerata e condannata, come è successo ad altri nostri colleghi in quest'Assemblea.

Mettetevi allora nei panni di una candidata sindaco o di una parlamentare cui venga attribuito il fatto di coprirsi con dei mafiosi per prendere voti e quindi di violare il codice penale: è evidente che deve reagire, non può far finta di non sentire. Le viene detto: «Lei viene eletta con i voti della mafia, lei esibisce il mafioso per intimidire la gente» e non reagisce? È evidente che deve difendere la sua onorabilità e querelare. Il collega Giarrusso non doveva chiedere l'insindacabilità, ma doveva andare al processo e dimostrare in quella sede che era in grado di provare queste gravissime affermazioni nei

confronti di una collega. Così anche il senatore Stefano Esposito, nel momento in cui, come assessore, offendeva gravemente la reputazione di tre cittadini dirigenti avrebbe dovuto risponderne nel processo.

Invece noi cosa facciamo? Ieri assolviamo il senatore Stefano Esposito perché le sue dichiarazioni sono insindacabili, perché ha alle spalle un partito forte che decide così, trattandosi di uno dei suoi; oggi quel partito - se fosse coerente - dovrebbe dichiarare l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Giarrusso, cioè dovrebbe comportarsi nella stessa maniera. Ho, invece, l'impressione che la giurisprudenza di questa Giunta in questa legislatura non corrisponda a criteri di imparzialità, ma solo di convenienza di partito.

Quando in Giunta alla Camera dichiararono sindacabili le mie affermazioni rese come Ministro della Repubblica e poi come parlamentare su un caso specifico su cui mi dilungai, dissero che era vero che avevo parlato - e ripetutamente - di quel caso come Ministro, ma aggiunsero che la frase esatta che avevo detto negli atti parlamentari, anche se si tratta di pagine e pagine, non c'era, quindi era sindacabile. Quella vicenda è finita in un nulla di fatto, perché senza che io chiedessi scusa quella querela è stata ritirata.

Vorrei, allora, capire dai colleghi della Giunta che tipo di giustizia portiamo avanti in Giunta e in quest'Assemblea. Quando gli storici e gli studiosi andranno a vedere in questa legislatura - tra l'altro presieduta da un illustre magistrato - il tipo di giurisprudenza che viene portata avanti dalla Giunta, scopriranno che la convenienza prevale sempre sulla giustizia e su principi generali. L'ho detto ieri e lo ribadisco.

Io, come il senatore Buemi, ritengo che quando un parlamentare, in Aula o fuori dall'Aula o a «Porta a Porta» o in un comizio, esprime giudizi politici debba sempre essere coperto. È giusto che avanziamo conflitto di attribuzione con la Corte costituzionale quando dice la solenne sciocchezza che se l'opinione è espressa in Assemblea o in un atto di sindacato ispettivo o in una Commissione parlamentare, si è coperti, mentre se viene detta dieci metri fuori dall'Aula, magari commentando un colpo di Stato, il fatto di Vienna o una strage come quella di Nizza, in quel caso l'opinione politica è sindacabile. È una cosa che non sta né in cielo né in terra.

Occorre sempre difendere il diritto del parlamentare ad esercitare la sua funzione; ma mai difendere il diritto del parlamentare che non è un diritto, come nel caso di Sgarbi. Perché la Corte costituzionale cambiò giurisprudenza? La Corte costituzionale per trent'anni non aveva mai sindacato su decisioni della Camera e del Senato. Quando Camera e Senato decidevano che il comportamento di un loro membro era insindacabile, la Corte costituzionale ne prendeva atto, magari guardava se la procedura era corretta, ma non entrava mai nel merito. Poi arrivò Sgarbi, che nel programma televisivo "Sgarbi quotidiani", con incontinenza, si guadagnò 10, 20, 30, 40, 50 querele, qualche volta per opinioni espresse e qualche volta perché litigava con un vigile e lo offendeva con epiteti irripetibili. È chiaro che la Corte costituzionale abbia detto che se un parlamentare offende un vigile è evidentemente fuori dalle sue competenze.

La Corte, quindi, è entrata a sindacare le affermazioni rese dai parlamentari fuori dall'Assemblea. Ma siamo noi che dobbiamo mettere un limite tra le opinioni espresse fuori e gli insulti o le attribuzioni di fatti determinati da parte di un parlamentare nei riguardi di altre persone, come nel caso di Esposito e del nostro collega del Movimento 5 Stelle. Non possiamo dire, ieri, che è insindacabile un'affermazione offensiva nei confronti di tre persone e dire, oggi, che è sindacabile perché riguarda un collega del Movimento 5 Stelle. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come è possibile che un organismo come l'Assemblea cada su fatti analoghi, facendo scelte che sono diametralmente opposte a seconda del Gruppo di appartenenza, della simpatia o dell'antipatia. Quando dobbiamo giudicare non possiamo farlo in base al fatto che un collega sia più o meno simpatico o più o meno bersaglio di vendette politiche.

Sulla mafia, io so benissimo che in Sicilia si infiltra ovunque c'è potere. La mafia si infiltra in qualsiasi partito, organismo o associazione. Basta guardare alla storia dei grandi capi dell'antimafia negli ultimi sei mesi. I vertici dell'antimafia sono stati tutti, o quasi tutti, incriminati per collusione con i mafiosi. La Sicilia è una terra pirandelliana e difficile. Quindi, non mi meraviglia che vi siano infiltrazioni a

360 gradi. Mi meraviglia, invece, chi continua a raccontare la storiella che la mafia in Sicilia esisterebbe solo in certi settori politici e non in altri. Come ho detto l'altro giorno in Commissione, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché a Napoli o a Palermo, quando nei quartieri camorristi o mafiosi il candidato del PD riceve l'80 per cento dei voti, quelli sono voti benedetti e quando, negli stessi quartieri, l'80 per cento dei voti lo riceve un candidato non del PD, sono voti mafiosi. Qualcuno mi dovrebbe spiegare questa lettura della realtà.

Colleghi, se oggi verrà riconosciuta la sindacabilità, secondo me avremo compiuto una scelta giusta, perché la collega Greco ha il sacrosanto diritto di difendersi nel processo da accuse infamanti che le potrebbero costare il carcere o, comunque, una accusa gravissima nei suoi confronti come quella di voto di scambio mafioso. Ma questo significherebbe che ieri abbiamo sbagliato tutto! L'invito che rivolgo, allora, è che anche il Presidente del Senato si ponga il problema se abbiano ancora senso una Giunta e un'Assemblea che decidono, con il loro voto, di una congruità e anche di una giurisprudenza parlamentare che abbia una certa coerenza. In caso contrario noi non facciamo davvero una grande figura all'esterno ma, anzi, facciamo la figura di chi, strumentalmente, usa criteri che dovrebbero essere di giustizia soltanto per fare polemiche politiche e compiere scelte parziali.

Questi sono i motivi per i quali ieri ho votato a favore della sindacabilità delle affermazioni del senatore Stefano Esposito e per i quali oggi voterò a favore della sindacabilità delle affermazioni del collega Giarrusso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi ha fatto molto piacere che le modalità del voto di ieri abbiano portato il senatore Giarrusso a esprimersi. A me non sono piaciuti i toni da lui usati, ma ritengo sia utile che colui il quale viene giudicato sia ascoltato, anche se - lo ripeto - non condivido affatto i toni.

In secondo luogo, mi sembra che qui si tratti di lotta politica, una lotta politica i cui toni non condivido. Ma è lotta politica e, allora, mi sembra che l'insindacabilità sia sacrosanta. Dobbiamo ricordare, infatti, che quello che i politici affermano - lo dicano in un modo che ci piace o no e lo si condivida o no - deve essere detto. La libertà si basa soprattutto sulla possibilità di esprimere le proprie opinioni. *(Applausi del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, desidero ricordare in maniera molto schematica quanto è accaduto in Giunta.

In verità, il senatore Giarrusso aveva inizialmente chiesto l'insindacabilità in sede processuale, reiterando poi questa richiesta che avrebbe aperto, evidentemente, nella stessa Giunta una discussione secondo i canoni consueti.

Nella memoria è richiamata anche l'interrogazione del senatore Giarrusso, di cui egli ha parlato questa mattina. E, sempre per dovere di cronaca, è opportuno ricordare che essa è arrivata, nel febbraio di quest'anno, nove mesi dopo i fatti che si sono verificati a maggio 2015.

Non è questo, però, il problema. Il punto è che, ancora forse tardivamente - ma queste sono scelte personali del senatore Giarrusso, che vanno rispettate - poco prima di iniziare la discussione generale e di arrivare al voto il senatore Giarrusso ha manifestato, tramite un'agenzia di stampa (che peraltro è stata confermata dai suoi colleghi di Gruppo), la volontà di rinunciare all'insindacabilità, chiedendo che la Giunta si pronunciasse in questa maniera.

Evidentemente, anche per rispettare la sua volontà, abbiamo sentito, sicuramente con toni troppo accesi (come sapientemente ha già detto il senatore Carraro), che forse potremmo evitare (nel rispetto che dovremmo portarci reciprocamente), il senatore Giarrusso dire, anche questa mattina, di voler essere sentito e valutato dal giudice. Questa ci pare una decisione estremamente corretta. Sarà il giudice - al quale riserviamo la consueta fiducia che abbiamo sempre accordato alla magistratura - a valutare la vicenda. Come ha detto anche il senatore Giovanardi, la controparte avrà così modo di far sentire le proprie ragioni.

Per questo motivo, noi voteremo per la sindacabilità delle affermazioni del senatore Giarrusso e, quindi, a favore della proposta del relatore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei ricordare le parole pronunciate ieri dal relatore Augello, il quale ci ha segnalato che per ben tre volte il collega Giarrusso ha chiesto l'applicazione del regime di insindacabilità (due volte con le due memorie depositate in Giunta e una volta in giudizio). Poi, però, nella seduta del 6 luglio scorso, il senatore Crimi ha segnalato che Giarrusso - quindi Giarrusso non lo ha detto direttamente, ma lo ha mandato a dire - ha dichiarato alla stampa la non applicazione del regime della insindacabilità, come peraltro ribadito oggi.

Mi domando, allora, quale sia il reale pensiero di Giarrusso. È quello ribadito tre volte (due volte in Giunta e una davanti al giudice), o quello espresso prima alla stampa e, oggi, in Assemblea? Questa domanda può sembrare poco pertinente, perché la vera domanda è la seguente: al collega Giarrusso è stato imposto di dire pubblicamente che non vuole godere della prerogativa di insindacabilità? *(Applausi della senatrice Bignami)*. Temo che qui sieda tra noi un collega che non è libero, perché costretto da qualcuno a prendere posizioni ed esprimere scelte che non corrispondono al suo vero volere. Egli deve dire certe cose che non pensa in cuor suo. Se così non fosse, non saremmo arrivati a questo, come è stato segnalato anche dal collega Giovanardi.

Inoltre, Giarrusso ha fatto appello al Gruppo di appartenenza perché voti per procedere e quindi contro l'applicazione del regime di insindacabilità. Egli non ha però fatto appello a tutti i Gruppi parlamentari, perché spera di essere salvato dagli altri, in quanto - in cuor suo - non vuole rinunciare a godere dell'insindacabilità. Vorrei pertanto capire perché Giarrusso ci impone una tale pantomima, oltre le sue dichiarazioni.

Tornando alla relazione, è stato detto perché procedere o no. Mi devo basare sulla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, ribadita in varie sentenze. Sappiamo che il nesso funzionale con il mandato parlamentare è basato su due requisiti, di cui voglio dare lettura perché forse ce li stiamo un po' dimenticando. Ci deve essere, prima di tutto, una corrispondenza sostanziale di contenuto tra le opinioni espresse all'esterno e le opinioni espresse nelle Aule parlamentari. Chiaramente, per quanto riguarda il tema della mafia, ciò è innegabile per il collega Giarrusso, che è membro della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e la cui storia politica lo conferma. E su questo non avrei dubbi.

Bisogna, però, soffermarsi sulle persone che ha citato oggi. Sinceramente, è la prima volta che sento esprimere il suo particolare interesse su un membro della Camera dei deputati, piuttosto che sulle altre persone che ha citato oggi. Dobbiamo quindi guardare al secondo requisito, e cioè alla sussistenza di un «legame temporale» - come scritto nella relazione - tra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, tale per cui quest'ultima assume un aspetto divulgativo rispetto alla prima.

In questo senso, non abbiamo assolutamente alcun elemento, se non la famosa interrogazione parlamentare, peraltro fatta parecchi mesi dopo. Giarrusso - lo ha detto poco fa - si è giustificato dicendo che l'ha fatta successivamente, perché solo dopo qualche mese ha avuto sufficienti elementi per poterla redigere, dal momento che si tratta di temi complessi che solo la Direzione investigativa antimafia può affrontare ed egli, quindi, ci ha messo più tempo. La domanda che mi pongo è la seguente: su quali basi allora ha reso, prima, quelle dichiarazioni che gli sono costate la querela? Su sensazioni? Su quali informazioni? Questo non ci lascia tranquilli.

Secondo me, non esiste alcun legame temporale tra le due attività e, quindi, la giustizia deve assolutamente fare il suo corso, e noi dobbiamo consentire al tribunale competente di proseguire nei suoi lavori. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalia. Ne ha facoltà.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, desidero intervenire perché mi sono sentito toccato dalle accuse che il senatore Giarrusso ha mosso, quanto meno a questa parte dell'Assemblea.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, a fine seduta!

SCALIA *(PD)*. Le accuse di collusione con la mafia e di essere tutti delinquenti erano indirizzate a questa parte dell'Assemblea.

Ho poi ascoltato il dibattito, interamente permeato da un ipergarantismo che rischia di confondere i piani, perché il garantismo deve essere anche la garanzia delle libertà e dei diritti delle persone.

Passiamo ai fatti. Il senatore Giarrusso ha reso affermazioni gravemente lesive della dignità e dell'onore di una persona. Stiamo infatti parlando, prima ancora che di una candidata a sindaco o di un parlamentare, di una persona che si è rivolta alla magistratura per essere tutelata come tale e poter dimostrare che i fatti riferiti non sono veri. Se fossero veri, la magistratura avrebbe avuto gli elementi per archiviare e non procedere. La magistratura ha ritenuto che quella querela fosse fondata e, quindi, ha proceduto. Il senatore Giarrusso ha tentato di utilizzare in quel procedimento lo scudo dell'articolo 68 della Costituzione, quello scudo che il Movimento 5 Stelle ha sempre tacciato come privilegio della casta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ha tentato reiteratamente di utilizzare quello scudo, e ha tentato di farlo con le sue memorie alla Giunta. Non ha mai rinunciato allo scudo, a cui non si rinuncia con un'agenzia Ansa, mettendo evidentemente in grave imbarazzo - ieri lo si leggeva - il Movimento 5 Stelle rispetto all'assenza e a un'evidente contiguità rispetto all'altra parte dell'Assembla cui non si è rivolto quando ha tacciato i parlamentari di essere tutti collusi e delinquenti. *(Commenti del senatore Giarrusso)*. Si è rivolto a questa parte dell'Assemblea.

Il senatore Giarrusso, anche nel suo intervento di oggi, non mi sembra abbia rinunciato all'insindacabilità delle proprie dichiarazioni, e poi non lo si fa con un'agenzia. Siamo qui per una richiesta reiterata del senatore Giarrusso e argomentata in maniera totalmente fasulla.

Senatore Buemi, lo scudo dell'atto ispettivo non vale sempre e comunque: non è consentito al parlamentare di offendere chicchessia e andare oltre i limiti della continenza e dell'attinenza di quanto dice a una questione relativa all'esercizio della propria funzione. Anche con un atto ispettivo si possono ledere la dignità e l'onore di una persona, la quale ha diritto a difendersi. La Corte costituzionale non dice questo. Dice che, per valutare se ci sia l'attinenza, ci deve essere quantomeno l'atto di esercizio della funzione di parlamentare. In detto caso non c'è neanche questo. C'è stato il tentativo artificioso di coprire un fatto privato, un'accusa lesiva gravissima della dignità e dell'onore di una persona con un atto ispettivo depositato nove mesi dopo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Anna)*. Questo c'è stato.

Condividendo la dichiarazione già espressa a nome del Gruppo dal senatore Cucca, ribadisco che voteremo per la sindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Giarrusso, come ieri abbiamo votato per la sindacabilità delle dichiarazioni rese da altro collega in altra vicenda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Mario. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Presidente, ritengo che quello che dirò potrà essere di aiuto alla maturazione del convincimento dei colleghi.

In premessa osservo che la richiesta fatta ieri dal senatore Giarrusso di essere presente durante la discussione che avrebbe portato al voto su una sua possibile insindacabilità non è stata parimenti avanzata in Giunta. E mi sembra che ciò sia da rilevare, perché è comportarsi, come al solito, con due pesi e due misure.

Un altro peso e un'altra misura dobbiamo osservare in altro campo. Se siamo per la difesa dei principi democratici e poiché tutti noi, da questa e dall'altra parte dell'emiciclo, sappiamo che il diritto all'insindacabilità è irrinunciabile, tant'è che lo votiamo, il fatto che si facciano degli interventi in cui si sostiene che il senatore Giarrusso vi ha rinunziato è scarsamente rilevante. Noi interveniamo a difesa dell'insindacabilità, delle disposizioni costituzionali e, quindi, dei principi democratici.

Ma, ancora, due pesi e due misure sono usati perché il senatore Giarrusso, in Giunta, fa pervenire, per quanto discutibile rispetto ai principi democratici e costituzionali dell'irrinunciabilità, una richiesta di insindacabilità, mentre qui vi rinunzia - probabilmente anche a seguito di un *post* grillino messo su Facebook o in chissà quale sito - prima ancora che ci fosse la riunione, soltanto tre ore prima. Per cui

in Giunta abbiamo avuto la sovrapposizione di una richiesta e di un annunzio via *web*.

C'è, poi, un'altra osservazione da fare. Signor Presidente e soprattutto colleghi della Giunta, la questione nasce non perché si querela un delinquente abituale, come - ad esempio - uno che ha dato aiuto nella latitanza a un camorrista, ma perché ci sono una parlamentare del PD, deputata alla Camera, e un senatore della Repubblica che si sono scambiati, durante un'occasione elettorale, epiteti violenti e accuse reciproche. Ora, se noi dovessimo portare nelle aule giudiziarie tutte le accuse che in Commissione e in Aula vengono scambiate tra parlamentari, credo che esse sarebbero, oltre modo e ancor più rispetto a quello che sono, occupate nel dirimere contenziosi tra parlamentari.

Mi sembra pruriginoso il fatto che il PD, senza essere assolutamente garantista - il voto segreto è stato rilevato ed è ampiamente rilevabile dai sistemi di valutazione di quest'Aula e sta avendo grande eco sui giornali e nei programmi televisivi stamattina - abbia due pesi e due misure quando si parla di un suo parlamentare - come ieri è successo per il senatore Esposito, a seguito della mia relazione, che ha ricevuto 190 voti per l'insindacabilità - e poi di un altro di diverso Gruppo, come dichiara di volersi comportare nel caso del senatore Giarrusso.

Il senatore Giarrusso, fra le altre cose, è difeso da una specifica deliberazione della Giunta, allorché si dice che, quando le offese o le possibili presunte offese riguardino la polemica politica, specie in periodo elettorale - come rileva la Giunta, e di periodo elettorale stiamo parlando - si può attingere a toni assai marcati e coloriti. Ricordo che non stavamo in una piazza della Provincia di Bolzano! Stavamo nella piazza di una Provincia siciliana e quell'epiteto il senatore Giarrusso credo possa averlo contemperato nel normale dibattito politico che si ha a quella latitudine.

Quindi, in ossequio ai principi ai quali si sono attenuti la Camera dei deputati e il Senato e alla giurisprudenza parlamentare, come ho fatto in Giunta, continuerò a votare per l'insindacabilità del senatore Giarrusso. E ritengo a questo punto, vista la sensibilità di tutti i componenti di questo augusto consesso, che dovremmo procedere per voto segreto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo solo per puntualizzare alcuni punti.

L'insindacabilità del senatore Giarrusso è stata chiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Ciò vuol dire che è stata la magistratura ad aver proposto l'insindacabilità e il senatore Giarrusso non vi ha fatto opposizione, affermando di concordare, con ciò, essendo in campagna elettorale e via dicendo.

Ora, chiariamo i concetti, perché un conto è quello che viene mediaticamente trasmesso e altro conto sono i fatti. Non è nelle facoltà del senatore di chiedere o no l'insindacabilità. Occorre il voto dell'Assemblea, un po' come accade con le dimissioni: un parlamentare può chiedere di essere dimesso ma di fatto, se l'Assemblea non approva, non può dimettersi. Quindi, dopo che avremo votato per l'insindacabilità o la sindacabilità, il senatore Giarrusso non potrà avvalersi da solo dell'immunità. Non può e quindi quello che sarà dipenderà da quest'Assemblea.

Approfitto, però, per fare due puntualizzazioni. In 1a Commissione giace da tempo un disegno di legge depositato dal senatore Molinari e firmato dal Movimento 5 Stelle (la cosiddetta legge Lazzati), che propone di punire i sorvegliati speciali e i condannati per associazione mafiosa in modo da evitare che le istituzioni siano passibili di infiltrazioni malavitose. Io mi chiedo perché non sia stata sollecitata la sua calendarizzazione e non si sia provveduto, per coerenza.

Detto ciò, faccio anche una battuta e chiedo: ma il senatore Giarrusso, di fronte a un tema così importante e così caro al Movimento 5 Stelle, quando ha risposto dando ragione all'indicazione del giudice, ha consultato la rete e il *blog*? Ha consultato i cittadini su cosa doveva o non doveva fare oppure ha agito di propria iniziativa, visto che dopo c'è stata una rettifica da parte di Crimi? Quindi, per il senatore Giarrusso potrebbe valere il discorso dell'insindacabilità, ma potrebbe essere soggetto passibile di espulsione dal Movimento 5 Stelle, coerenza per coerenza.

Invito, pertanto, a chiarire quanto segue: se il senatore Giarrusso dichiara che non vuole avvalersi dell'immunità e vogliamo concordare con il pensiero del Movimento 5 Stelle, noi dobbiamo votare

oggi. Diversamente, non è nella sua disponibilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei fare una piccola riflessione, richiamandomi al principio cristiano di non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te stesso, e ad una similitudine.

Ricordo quanto è successo a Quarto, dove il sindaco è stato espulso perché aveva ricevuto un'attenzione della magistratura e un consigliere, tale De Robbio, ha ricevuto accuse pesanti, e ci sono delle foto che lo ritraggono insieme ad alcuni membri del direttorio, Luigi Di Maio e Roberto Fico. *(Applausi del senatore Pepe)*.

Vorrei sapere dal senatore Giarrusso cosa sarebbe successo se qualcuno di noi in quest'Aula - non dico tramite agenzie o su Facebook - avesse parlato di una certa contiguità del direttorio con ambienti camorristici. Non c'erano le prove, eppure potevamo dirlo, e ne avremmo giustamente dovuto rispondere nelle aule di tribunale. In sostanza, voglio dire che quando, nell'ambito delle nostre prerogative parlamentari, facciamo certe esternazioni, poi ne dobbiamo rispondere. Quanto ha detto il collega Buemi non mi trova d'accordo, altrimenti autorizziamo il parlamentare a dire la qualunque, e possiamo dire che chiunque è legato ad ambienti mafiosi o camorristici.

Adesso penso che sia allora giusto che, se ci sono gli elementi, magari il tribunale ne terrà conto e potrà dare ragione allo stesso Giarrusso. Ma - ripeto - in quel caso che ho citato penso di non aver mai sentito alcun parlamentare esprimersi in certi modi nei confronti del direttorio, perché sono convinto che non era e non è vicino ad ambienti camorristici. E ricordo che lo stesso sindaco di Quarto disse di aver chiesto l'espulsione di De Robbio, ma il direttorio le rispose di no.

Se valutiamo queste dichiarazioni, possiamo allora affermare che il direttorio era vicino ad ambienti camorristici? Non penso. Quindi, il senatore Giarrusso, che - è vero - usa sempre toni accesi (e lo fa anche quando starnuta), ne risponderà in tribunale, dove si difenderà con un legale che lo assisterà e pagherà le conseguenze se quanto ha affermato non corrisponderà al vero. Tutto qui.

Penso, allora, che dovremmo votare affinché non sia affermata l'insindacabilità di quanto ha espresso il senatore Giarrusso. *(Applausi dei senatori Bencini, Bignami, Pepe e Orellana)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

AUGELLO, *relatore*. Signor Presidente, considerato il numero degli interventi, credo sia doveroso da parte del relatore svolgere una breve replica innanzi tutto per rispondere a quanti - cito tra tutti il senatore Buemi, perché è stato il primo - hanno posto la questione di dare all'insindacabilità una interpretazione estesa che vada al di là dei paletti fissati dalla Corte costituzionale. Lo stesso presidente Gasparri ha ricordato che questa non è vicenda nuova. Ci sono stati conflitti di attribuzione e c'è un'amplissima giurisprudenza della Corte costituzionale in materia da cui non si può prescindere. Noi sappiamo che, dal punto di vista della Corte costituzionale, le norme, così come sono in questo momento, consentono il ricorso all'insindacabilità soltanto quando le esternazioni, le dichiarazioni *extra moenia*, siano un'amplificazione coerente e puntuale dell'attività parlamentare svolta *intra moenia*. Questo è un fatto. Quindi, nel momento in cui il relatore, chiunque sia, deve affrontare una materia di tal genere, non può prescindere da siffatta cornice.

Aggiungo anche che ci sarebbe uno spazio che dipende molto dai tempi in cui avviene la dichiarazione *extra moenia*, e cioè esiste la possibilità che un parlamentare svolga un intervento *extra moenia* seguito a brevissima distanza da una dichiarazione in Parlamento. In quel caso si può a buon diritto ancora invocare l'insindacabilità. La fattispecie di fronte alla quale ci troviamo - come ho già detto nella relazione - è completamente diversa e quindi, doverosamente, chiunque si trovi a svolgere la funzione di relatore in casi come questi non può che tenere conto delle regole suddette.

Poi vi è un altro problema, che è quello che ha posto il senatore Giarrusso. Anche su esso credo che per il relatore sia doveroso replicare. Il senatore Giarrusso, oggi, ci dice - in maniera un po' tonitruante - che non ha alcuna intenzione di sottrarsi al giudizio di merito e, nella sostanza, ribadisce e amplifica

ulteriormente - questa volta in Parlamento e, quindi, siamo di fronte a un'attività parlamentare coperta, questa sì, da insindacabilità - le tesi che gli sono state attribuite dal querelante. Effettivamente in quel di Agira esiste, cioè, una contiguità - come ci ha spiegato - tra un politico e un pregiudicato che ha parenti mafiosi e che intende rivendicare queste sue dichiarazioni in giudizio, sede nella quale addirittura si dichiara convinto che sarà condannata la controparte.

Ora, è evidente che in sede di replica diventa inevitabile, però, porre al senatore Giarrusso alcune domande molto semplici dal punto di vista proprio del relatore. Non mi riferisco tanto al perché il 24 maggio 2015 abbia eccepito l'insindacabilità del suo comportamento davanti al giudice. Fin lì arriviamo a capire che si è trattato di una risposta politica, nel senso che è stata eccepita l'insindacabilità davanti al giudice perché il senatore Giarrusso cercava di rendere visibile il caso a livello nazionale. E, quindi, si è trattato di una specie di *strepitus fori* politico, una ricerca di attenzione sul caso di Agira perseguita attraverso la possibilità di venire in Giunta e in Aula a dirci quanto ha detto. E su questo non ho nulla da eccepire.

Sul piano, però, della correttezza formale e dei rapporti che dobbiamo avere al Senato e tra di noi all'interno della Giunta, della quale Giarrusso è un autorevole membro, la domanda di fondo è la seguente: per quale motivo il 23 giugno 2016 e il 29 giugno 2016 è stato imposto un lavoro alla Giunta e al sottoscritto per verificare se i motivi dell'insindacabilità invocata da Giarrusso fossero fondati o no dal punto di vista giuridico e formale? Questa è una domanda importante, perché l'utilizzo del Senato della Repubblica come cassa di risonanza per mettere in evidenza la situazione di un territorio attraverso lo strumento del trascinamento in Giunta di un caso che, tra l'altro, risale al 2015 - quindi, aggiungiamo che la querela è ferma da più di un anno - è già ai limiti, ma non spetta a me giudicarlo.

Ma se davvero il problema è quello che oggi ci racconta il senatore Giarrusso in Aula, chiedo per quale motivo siamo stati per oltre un mese a verificare quando e se avesse presentato la sua interrogazione e se fosse o no un motivo di insindacabilità; quando e se fosse effettivamente presente una scriminante dei suoi diritti di esprimere le sue opinioni politiche; quando e se vi fosse un'insussistenza o un'indeterminatezza del destinatario delle sue accuse che oggi con chiarezza ci ha spiegato in Aula che pare non ci sia.

Questo elemento in sede di replica non posso non metterlo in evidenza, perché altrimenti, signor Presidente, sembriamo tutti matti. Sembrerebbe quasi che io abbia svolto una relazione perché mi sono inventato, o l'Assemblea si è inventata, una richiesta di insindacabilità, che invece è stata motivata, seppure - come abbiamo cercato di dimostrare nella relazione - in maniera non fondata dal nostro punto di vista. È come se qualcuno oggi avesse accusato la Giunta di avere travisato delle intenzioni che sono chiare, scritte e firmate.

Persino rispetto all'interrogazione nessuno ha affermato, accusando il collega Giarrusso, che fosse un scudo per evitare il problema della querela. È il senatore Giarrusso che l'ha utilizzata come uno scudo spiegandoci che l'aveva presentata otto mesi dopo, altrimenti non l'avrei mai citata; mai mi sarei permesso e mai mi sarebbe venuto in mente. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto e del senatore Orellana)*.

Ora, non è che tutto questo non sia permesso. Per carità, Presidente, tutti ci possono ripensare e non c'è nulla di strano. D'altronde, da questo punto di vista non c'è giurisprudenza. C'è solo il Nuovo Testamento che ha perdonato San Pietro perché, per tre volte, ha rinnegato Gesù. Insomma, nel caso di specie, c'è almeno il numero tre come limite della possibilità di rinnegare qualcosa o di ripensarci.

Il problema di fondo, però, è che credo, anche per la qualità del lavoro che dobbiamo svolgere in Giunta, che sarebbe più opportuno per il futuro che, ove si ritenga più importante andare in giudizio - e a mio avviso giustamente, perché tra l'altro nonostante i toni, può anche convincermi il discorso del senatore Giarrusso - perché potrebbe diventare una sede di confronto politico, e si è pronti a sfidare quel processo, si è sicuri di uscire da esso con le proprie ragioni rafforzate e con il proprio avversario politico smascherato in una sua impresentabilità che ha cercato di nascondere, benissimo, facciamolo. Ma facciamolo, però, perlomeno il 27 maggio del 2015, e non un anno dopo in Assemblea, senza neanche dirlo in Giunta, tra l'altro anche per rispetto nei suoi confronti.

Non credo che la Giunta delle elezioni del Senato possa sapere da un comunicato stampa che una persona voglia rinunciare all'insindacabilità nel giorno stesso in cui se ne sta discutendo. È una questione formale, ma la forma è sostanza quando si tratta di un organismo delicato come quello che noi siamo chiamati a gestire per conto del Senato della Repubblica. Ed è una questione che inevitabilmente, in sede di replica, avevo il dovere di mettere in evidenza. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Misto)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

D'ANNA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(AL-A)*. Signor Presidente, il mio Gruppo si atterrà alla libertà di coscienza.

Per quello che mi riguarda, non intendo derogare al principio volteriano: «Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire». Se questo principio vale per tutti noi, deve valere anche per il senatore Giarrusso.

Non c'è niente che colleghi una mia idea alle idee di Giarrusso. Sono stato forse tra i pochi qua dentro, nel dormiveglia generale, a contrastare un'opera di delegittimazione costante del Parlamento e dei parlamentari, a ribellarmi alle reiterate accuse, alle menzogne di volerci dipingere come una casta bieca e senza cuore, che vive di agi e di prebende, nel mentre il popolo viene affamato. Giarrusso è espressione di questo, è il segno dei tempi e, quindi, agisce nei confronti degli altri con il sussiego di una superiorità morale che non trova alcun riscontro. Agisce in maniera volgare, tracotante, e avrà fatto questo anche durante quel comizio.

Egli elargisce patenti di democrazia, di onestà: «onestà, onestà, ta-ra-ta-tà» - conosciamo questa canzoncina - ma ha diritto di farlo, perché dovremmo contrastarli qua dentro i Giarrusso, ogni qualvolta mistificano la realtà, ogni qualvolta si ergono a depositari di una morale.

Io ricordo a me stesso e agli astanti quella parte che dice: «Noi siamo le vergini dai candidi manti. Siam rotte di dietro ma sane davanti».

PRESIDENTE. Senatore, qui non siamo a una festa di laurea goliardica. *(Applausi del senatore Pepe. Commenti dal Gruppo PD)*.

D'ANNA *(AL-A)*. È questo il concetto che ho di Giarrusso. Ma difendo qua dentro il suo diritto a dire quel che deve dire, perché il mio voto contro la sindacabilità per Giarrusso non è una cortesia, ma il rinfaccio di un liberale a un farlocco giacobino.

PRESIDENTE. Era migliore la citazione di Voltaire, certamente.

GIARRUSSO *(M5S)*. Vieni qua. Te lo faccio vedere io il farlocco giacobino!

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei riportare l'Assemblea sul tema o sui temi importanti del dibattito.

Ho sentito il senatore Buemi parlare di insulti, ma qui non stiamo parlando di insulti. Ho sentito il senatore Carraro parlare di lotta politica, ma qui nessuno parla di lotta politica quando voi sostenete determinate cose. Ho sentito - e le ho trovate allucinanti - le motivazioni paradossali addotte dal senatore Scalia. Potremmo arrivare, per assurdo, a discutere se quel balcone era abusivo o no. Vogliamo dire che il problema di Palermo è il traffico, come diceva qualcuno?

Il senatore Augello si meraviglia dicendo che abbiamo perso tempo, chiedendosi che cosa siamo stati a fare in Giunta. Glielo spiego io. Chi di voi sapeva, prima di queste ore, chi erano tali Giannitto e Scaminaci? Nessuno lo sapeva, probabilmente perché non siete informati correttamente, perché non siete in quei luoghi a combattere come fa il senatore Giarrusso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tutto questo serviva, senatore Augello, a venire in Giunta e poi in Assemblea, per parlare di siffatti temi, per poter dire ai cittadini che ci stanno guardando in questo momento che cosa avviene durante le

campagne elettorali in Italia.

Vorrei semplicemente leggere, dal momento che non è stato formulato in quest'Assemblea, il capo di imputazione rivolto al nostro collega Mario Giarrusso e vorrei scandire con calma le parole. Il nostro collega è stato accusato da una vostra deputata e candidata sindaco del Partito Democratico, Greco Maria Gaetana, per aver detto: «È inammissibile, è intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in campagna elettorale». La vostra candidata sindaco nel Partito Democratico nonché deputata ammette la presenza su quel balcone di tale Giannitto, il quale, come abbiamo detto, ha una fedina penale abbastanza importante.

Quello che voi dovreste dire e quello che noi chiediamo è semplicemente un fatto molto importante. Il problema - e questo giustifica anche la presenza del Movimento 5 Stelle in quest'Aula - è l'esistenza di elementi principali e secondari; il problema è che ciò che per voi è principale, per noi è un elemento assolutamente secondario: non ci interessano le vostre argomentazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Invece, ciò che per noi è principale, non soltanto per voi non è secondario, ma non lo prendete neanche in considerazione ed è questo il motivo per cui state andando in maniera sempre più accelerata verso la vostra sconfitta.

Dico ciò perché siamo in queste Aule in quanto crediamo in quello che la letteratura considera un sillogismo politico, a cui noi siamo favorevoli. Il sillogismo politico è ciò che mi permette di dire che se io vado a cena con noti esponenti di mafia capitale come Buzzi e Carminati *(Applausi dal Gruppo M5S)*e se poi domani sera un politico va a cena con quello che è andato a cena con Buzzi e Carminati, la mia morale mi permette di dire, tra virgolette, che anche io sono andato a cena con Buzzi e Carminati. Il sillogismo politico mi permette di dire che se c'è un Ministro che fa approvare emendamenti per il suo compagno e quel Ministro è del mio partito, allora anche io ho permesso di far approvare quell'emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il sillogismo politico. Noi tutti sappiamo che quel tale Giannitto, pluripregiudicato, che stava sullo stesso balcone con un candidato sindaco del PD, probabilmente su quel balcone era anche tenuto a esserci, essendo un tesserato del PD; probabilmente non c'erano profili di illegalità, ma il punto è proprio questo, perché non è importante cosa è legale. Noi non siamo tenuti ad aggrapparci a quello che è legale, noi siamo stati eletti per andare oltre; noi dobbiamo essere garanti di una moralità *(Applausi dal Gruppo M5S)*, dobbiamo avere una nostra etica che va oltre la legalità e questo vale sempre. Ciò che avreste dovuto fare è semplicemente telefonare alla candidata sindaco e chiedere se su quel balcone Giannitto c'era o no. È vero o no che c'era? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lasciamo perdere la querela. Lo dico semplicemente per un motivo: è vero che in Italia - come in tutto il mondo - esistono comportamenti che rientrano nella legalità, ma la nostra moralità ci impone di andare oltre ciò che è legale e di dare l'esempio per primi. Questo vi sto dicendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voi pensate che i 15.000 euro che ricevete ogni mese da parte dello Stato vi pongano su un livello differente dagli altri cittadini; voi pensate che il fatto che siete dotati di immunità parlamentare e di insindacabilità vi pone su un piedistallo di differenza rispetto agli altri cittadini; noi diciamo semplicemente… *(Commenti del senatore Sonego. Applausi).*

LUCIDI *(M5S)*. Giarrusso è uguale agli altri cittadini; sei tu che pensi di non essere uguale agli altri cittadini.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatore Lucidi. Si rivolga alla Presidenza.

LUCIDI *(M5S)*. Concludo questa mia breve dichiarazione di voto dichiarando che il Movimento 5 Stelle è qui, in quest'Aula, perché voi siete una casta. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ritenete di essere un'*élite* di questo Paese e invece siete soltanto una periferia di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Manconi).*

È per questo motivo che dichiaro il voto palese del Movimento 5 Stelle a favore della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo PD).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi stiamo parlando, secondo quanto riporta l'ordine del giorno... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi fate intervenire l'altro collega, come siete intervenuti voi.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Stiamo per deliberare su una questione di sindacabilità o insindacabilità riguardante il senatore Giarrusso. Non stiamo deliberando a favore o contro il senatore Giarrusso, né sulla sua simpatia, né sulla sua posizione politica, ma stiamo per deliberare sulla sindacabilità o insindacabilità delle sue dichiarazioni, delle parole che ha pronunciato nel corso di un comizio. Una volta che il Senato viene investito di questo compito è su questo che deve deliberare.

Poteva accadere che noi fossimo investiti di questo compito perché il giudice, direttamente, di sua iniziativa, senza che lo chiedesse nessuno, interpellasse il Senato per sapere se il Senato riteneva che quelle parole e quelle dichiarazioni facessero parte del compito di parlamentare, fossero quindi inerenti all'attività di parlamentare oppure no. Ci siamo, arrivati invece, perché vi è stata una specifica richiesta da parte del senatore Giarrusso e dei suoi avvocati in sede giudiziale e, per completezza di informazione, deve essere ricordato che la richiesta del senatore Giarrusso era di archiviazione, ritenendo evidentemente che le sue dichiarazioni non fossero offensive e non costituissero comunque reato; in subordine, chiedeva di avvalersi dell'articolo 68 della Costituzione, ritenendo dunque le sue parole insindacabili in quanto facenti parte della sua attività parlamentare. Richiesta analoga è stata fatta nelle memorie scritte che il senatore Giarrusso ha presentato presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ora, egli in Assemblea ci ha chiesto di deliberare in modo diverso. È una richiesta legittima, non si pone il problema che ciò sia in contrasto con quanto ha prima dichiarato, perché è liberissimo di cambiare il suo orientamento e il suo sentire rispetto a questa vicenda giudiziaria; potrebbe cambiare idea anche domani, dopo che quest'Assemblea si sia espressa.

Ma noi non stiamo a giudicare sulla volontà del senatore Giarrusso di andare in tribunale a difendersi e ad agire in quella causa; stiamo giudicando se quelle dichiarazioni facciano parte di una attività politica oppure no. L'intervento del senatore Lucidi ha dimostrato chiaramente che si tratta di lotta politica, l'ha detto nel modo più chiaro possibile. Si tratta, come ha detto il senatore Carraro, di lotta politica, fatta in un certo modo; lotta politica che il senatore Lucidi ha proseguito in questo intervento in Assemblea, attaccando tutti gli avversari e ascrivendo al proprio partito le somme virtù civiche. È un intervento politico, come politico era l'intervento del senatore Giarrusso. Poco importa che ora dicano «rinunciamo», «votate così» o «votate in quest'altro modo».

Oggi decidiamo di votare in un certo modo e domani il senatore Giarrusso potrebbe cambiare nuovamente idea (sarebbe libero di farlo); ma allora cosa facciamo? Ritorniamo sulle nostre decisioni perché il senatore Giarrusso ha detto che ora vuole avvalersi dell'articolo 68? Noi dobbiamo e possiamo rispettare il sentimento e la volontà di ciascuno, ma qui dobbiamo giudicare su una persona che pronuncia le frasi che poco fa il senatore Lucidi ha riletto.

E ribadisco, proprio perché sono state ripetute poco fa, che sono frasi in cui non viene fatto alcun nome, ma dove in effetti viene fatta una polemica pesante, che personalmente non condivido nei modi. Secondo me, infatti, la politica dovrebbe essere condotta con riguardo alle azioni che si fanno, agli ideali, alle azioni concrete, più che su questo tipo di accuse. Ciascuno è però libero di usare i propri argomenti. Il senatore Giarrusso ha usato degli argomenti e altri useranno altri argomenti.

Nel suo intervento, però, non è stato menzionato nessuno, e tantomeno la deputata che l'ha querelato. Pertanto noi, non giudicando mai su queste materie secondo l'appartenenza politica, dobbiamo chiederci se, in generale, nei confronti di una persona che ravvisi, a suo parere, contiguità da parte di certe persone rispetto ad ambienti criminali, vi sia il diritto, da parte di chi viene colpito, di ribadire le proprie ragioni. Nel momento in cui il Senato viene investito di tale questione, deve giudicare se sia lecito fare politica in questo modo, senza fare nomi, accusando la controparte di determinate vicinanze,

imbarazzanti o vergognose (ovviamente, ritenute tali).

L'articolo 68 della Costituzione, nella parte riguardante l'insindacabilità, stabilisce che essa serve a garantire che un parlamentare possa fare una lotta politica senza temere da parte avversa delle azioni giudiziarie estremamente onerose. E magari per la parte avversa queste azioni onerose non sono, perché la parte avversa è molto potente. Non mi riferisco, naturalmente a questo caso, ma noi dobbiamo riferirci ai casi generali. Per quanto noi voteremo contro la deliberazione della Giunta, ritenendo che oggi, come in tutte le altri occasioni (e non dobbiamo andare tanto indietro nel tempo), nel momento in cui un parlamentare conduce una lotta politica e rilascia dichiarazioni, anche di pesante attacco politico, abbia il diritto di farlo senza temere conseguenze ingiuste per la sua azione politica.

Se lo facesse da privato cittadino, naturalmente la questione sarebbe diversa. Se conducesse una battaglia di denigrazione contro una persona, anche da politico, questa sarebbe un'altra questione. Ma in questo caso lui agisce in un contesto politico. Perché il senatore Giarrusso ha pronunciato quelle frasi? Perché stava tenendo un comizio politico. Non avesse avuto un ruolo politico, neanche sarebbe stato chiamato su quel palco.

In questo modo noi non tuteliamo il senatore Giarrusso, ma il diritto dei cittadini a essere rappresentati da persone che sono libere di svolgere un'attività politica, facendo anche delle accuse gravi, purché restino circoscritte all'aspetto politico.

In questo caso, invito ciascuno a rileggere queste frasi, contenute nella seconda pagina della relazione. Se noi dovessimo pensare di agire contro tutti coloro che rilasciano dichiarazioni nei confronti degli avversari politici a partire da questo livello (che è quasi prudente e stupefacente, vista la nota irruenza del senatore Giarrusso) i tribunali non sarebbero lenti come sono oggi, ma sarebbero proprio bloccati, non potendosi occupare d'altro.

Pertanto, comprendendo anche le ragioni di chi querela, perché si è sentita evidentemente toccata, ma consci che un parlamentare deve poter svolgere la sua attività in ambito politico senza che le sue accuse di carattere politico possano costituire un danno al suo patrimonio, alla sua onorabilità e alla sua fedina penale, noi voteremo per l'insindacabilità e, quindi, voteremo contro quanto deliberato dalla Giunta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GUERRA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(PD)*. Signor Presidente, quest'Assemblea ci ha abituato, purtroppo, a interventi volgari, violenti, offensivi, ma non mi sentirei tranquilla con me stessa, come donna e come parlamentare, se non rilevassi il maschilismo e il sessismo becero dell'intervento del senatore D'Anna. Voglio dire pubblicamente che esso mi provoca nausea e sconcerto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, il senatore Mario Giarrusso ha ritrattato in poche ore la sua posizione.

Sono stata in questo Gruppo e ho visto e so che cosa è la coercizione di un Gruppo che decide non per la maggioranza (cosa che sarebbe più che democratica), ma secondo la volontà di uno o due. So - ne ho esperienza - quello di cui sono capaci loro e la comunicazione di questo Gruppo, di qual è il suo potere e non di qual è il suo dovere.

Mario, ti conosco personalmente e mi dispiace, ma il dubbio che tu non abbia assunto questa decisione in maniera libera ha priorità assoluta e mi costringe al no. Voterei sì se fossi convinta che tu abbia assunto questa scelta in maniera libera, ma sono certa che tu questo non l'hai fatto. Per questo motivo, dichiaro il mio voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che non parteciperò al voto. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Come Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non partecipo al voto né in Giunta, né in Assemblea.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è da due giorni che assistiamo al disimpegno dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari rispetto alle votazioni. Continuiamo a sentir dire che loro non votano.

Visto che la Giunta è l'organo che ci dà notizie su cui dobbiamo decidere e visto che approva delibere che poi noi dobbiamo valutare, è opportuno che i suoi membri votino come tutti gli altri parlamentari. Che si prendano la responsabilità, o si dimettano dalla Giunta! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non spetta alla Presidenza difendere la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma ricordo che il relatore, senatore Augello, è intervenuto e ha illustrato le posizioni e le valutazioni. Il presidente Stefano, se ho ben inteso, ha confermato l'orientamento e l'atteggiamento che tiene sia in Giunta che in Assemblea in virtù della sua posizione di Presidente e, a volte, anche di facente funzione relatore. Quindi, francamente, mi pare che la Giunta abbia svolto il suo compito. *(Il senatore D'Anna fa cenno di voler intervenire)*. Senatore D'Anna adesso dobbiamo votare. A fine seduta potrà intervenire per le precisazioni che ritiene di dover fare.

Procediamo dunque alla votazione.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, dal momento che credo occorra riservare a tutti i colleghi lo stesso trattamento, chiedo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, la votazione a scrutinio segreto è consentita solo in alcuni casi, come, ad esempio, in materia di intercettazioni. In questo caso, il Regolamento del Senato non consente il ricorso al voto segreto. Una richiesta analoga era già stata avanzata da altri colleghi, ma - ripeto - il Regolamento non lo consente.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Quindi, chi vota a favore riconosce la validità della proposta della non sussistenza dei requisiti, mentre chi vota contro ritiene che i requisiti ci siano.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Senatore D'Anna, vedo che fa nuovamente cenno di voler intervenire. Le ripeto che potrà prendere la parola a fine seduta. Immagino che si tratti di una replica... *(Commenti del senatore D'Anna)*.

Su cosa vuole intervenire?

D'ANNA *(AL-A)*. Io ho citato l'Ifigonia.

PRESIDENTE. Pensavo di aver risolto la questione apprezzando più Voltaire, che era anche una censura a una citazione inopportuna. Le ripeto, continui a citare Croce e Voltaire e non altri testi.

D'ANNA *(AL-A)*. Sei un'asina, studia!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la richiamo all'ordine e stia al suo posto.

FORNARO *(PD)*. Devi imparare a stare in Parlamento. Non puoi insultare una collega, capito?

PRESIDENTE. Vale anche per lei.

Già ho censurato alcune citazioni che non sono consone all'Assemblea.

**Discussione del disegno di legge:**

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 11,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Romano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio)*.

Pregherei i senatori di calmarsi, visto che la questione sta suscitando censure anche all'interno del Gruppo di appartenenza, come vedete. Mi pare che la Presidenza abbia già biasimato certe citazioni.

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e senatori. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Romano. Ho già censurato i comportamenti e le affermazioni inopportune. Questo è un compito che spetta alla Presidenza.

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, prima di illustrare la relazione in merito alla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, altresì definita e denominata legge di delegazione europea 2015, credo sia opportuno fare alcune riflessioni preliminari che vado ad inquadrare nel dibattito che caratterizzerà da qui a poco la trattazione del disegno di legge. Si tratta di un inquadramento dell'attualità, che vede la legge di delegazione europea in un contesto europeo caratterizzato da momenti di grande dinamicità e criticità.

Vorrei ricordare, ad esempio, i temi della Brexit, del terrorismo e delle banche, che sono all'attenzione del Senato nelle varie Commissioni competenti. Ritengo opportuno, altresì, richiamare il fatto che il tema della Brexit sia stato affidato proprio alla Commissione politiche dell'Unione europea, in condivisione con la Commissione affari esteri. Questo sta a significare che la relazione non è una semplice elencazione, ma una descrizione di tutti i vari aspetti che caratterizzano questa legge di delegazione europea che richiedono un'attenzione e una sensibilità ulteriori, come è stato rilevato, percepito e dibattuto in 14a Commissione. In questa sede le tematiche, per quanto pertinenti la legge di delegazione europea, si sono ampliate a tutto il dibattito europeo, proprio della Commissione stessa.

Signor Presidente, devo sottolineare all'attenzione dei colleghi senatori che non fanno parte della 14a Commissione che il dibattito è avvenuto in termini di grande pacatezza e approfondimento sotto il profilo contenutistico *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al relatore di svolgere la sua relazione. La Presidenza ha già fatto le sue valutazioni su quanto avvenuto. Fate svolgere la relazione al senatore Romano, che prego di proseguire con la pazienza e la competenza che lo caratterizza.

ROMANO, *relatore*. Come dicevo poc'anzi rivolgendomi ai senatori che non sono membri della 14a Commissione, la trattazione in sede di Commissione della legge di delegazione europea è stata caratterizzata non solo da approfondimento, ma da una pacatezza dialogica e da una dialettica che ha significato l'assunzione di grande responsabilità da parte della Commissione stessa, saggiamente presieduta dal senatore Chiti. Cosa voglio dire con questo? È evidente che una legge di delegazione

europea ad un'analisi superficiale può essere interpretata in maniera abbastanza riduttiva, come un'elencazione di direttive che devono essere recepite e a cui si delega il Governo stesso. Ma c'è una valenza in più, c'è un significato in più, direi che c'è un senso in più: affrontare queste tematiche non come un qualcosa che viene imposto dall'alto, ma come un qualcosa che viene condiviso a livello delle varie Commissioni (in questo caso la nostra 14a Commissione), come un momento ulteriore di costruzione di quell'unità europea e di quella condivisione di valori dei quali, signor Presidente e signori colleghi senatori, oggi c'è assoluta necessità.

La nostra azione, anche trattando questa tematica, non deve essere un'azione cosiddetta centrifuga, che caratterizza il dibattito a livello europeo, ma deve essere un dibattito centripeto, che cioè ponga all'attenzione e al centro non solo del dibattito, ma della riflessione, l'indissolubilità di un'Unione europea della quale non solo non possiamo fare a meno, ma della quale evidentemente siamo fondatori ed attori consapevoli, non comparse. Credo che questo sia un aspetto qualificante del lavoro svolto in 14a Commissione.

Vorrei sottoporre un'ulteriore riflessione alla vostra attenzione, a mo' di premessa, perché sta a significare anche le modalità che caratterizzeranno i lavori delle prossime ore e dei prossimi giorni in tema di legge di delegazione europea. Sappiamo che il disegno di legge annuale di delegazione europea è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2016. Un successivo disegno di legge di delegazione europea quindi sarà presentato per l'anno 2016 e il Governo, nel corso dell'esame in 14a Commissione, si è impegnato a presentarlo in tempi rapidi, partendo nel suo *iter* legislativo proprio dal Senato stesso.

È un disegno di legge abbastanza corposo, quello in esame, come modificato e approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di ben ventuno articoli e di due allegati. Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di tredici direttive, di una decisione quadro, di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e di due direttive da attuare in via regolamentare, nonché delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a dodici regolamenti.

Va evidenziato - e credo che questo non solo faccia corpo con la relazione, ma sia sostanziale e non formale per i lavori che caratterizzeranno l'Assemblea - che nel corso dell'esame in Commissione non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge. Ciò ha trovato un cordiale accordo da parte di tutti i componenti, in modo tale da consentire di accelerare i tempi di approvazione in sede di Commissione e, successivamente, a livello di Assemblea. Ciò in ottemperanza a specifiche intese intercorse con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e con il Governo, secondo le quali il disegno di legge di delegazione europea 2015, già approvato dalla Camera, avrebbe dovuto essere approvato dal Senato senza modifiche, mentre, reciprocamente, il disegno di legge europea 2015-2016, approvato dal Senato, non avrebbe dovuto essere modificato dalla Camera, come poi in effetti è avvenuto, con l'approvazione definitiva intervenuta il 30 giugno del corrente anno.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato peraltro concordato che eventuali questioni problematiche avrebbero potuto essere affrontate mediante la proposizione di puntuali ordini del giorno, di cui darò conto nel prosieguo della relazione.

Va comunque sottolineato che, sin dall'inizio della legislatura, c'è stato un importante lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo nel recepimento delle direttive europee e nella sanatoria delle infrazioni. A tale lavoro ha fornito un indubbio supporto la legge n. 234 del 2012, che ha permesso di avere a disposizione non più soltanto l'unico strumento annuale della legge comunitaria, ma i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, suscettibili di essere adottate nuovamente nel corso dell'anno di riferimento, per un potenziale di ben quattro leggi di sistema all'anno per recepire il diritto dell'Unione europea.

Inoltre, l'aver ripartito l'esame del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea tra le Commissioni affari europei di Senato e Camera, che quindi lavorano contestualmente e senza tempi di sospensione, con il vincolo politico che la Camera che esamina per seconda non apporta modifiche al testo approvato dalla Camera che esamina per prima, ha reso estremamente celere l'*iter* legislativo. È evidente che la celerità dell'*iter* legislativo si è sostanziata e fondata anche

sull'accordo e sul consenso di tutti i componenti dei vari Gruppi all'interno della 14a Commissione.

Passo all'illustrazione degli articoli. Vi sono ben 21 corposi articoli. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Assemblea andando per sintesi su quegli articoli che non hanno subìto modificazioni alla Camera né hanno dato luogo alla presentazione e all'approvazione di ordini del giorno in sede di 14a Commissione del Senato.

Quindi, sull'abbrivo di quanto accennavo poc'anzi sulla modalità espositiva da parte mia su questa relazione, sull'articolo 1 vado rapidamente a richiamare che reca delega al Governo per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B.

L'articolo 2 reca delega legislativa in merito alle sanzioni penali o amministrative, per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa.

Un approfondimento particolare merita l'articolo 3, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in merito alla prevenzione, alla gestione, all'introduzione e alla diffusione di cosiddette specie esotiche invasive, nell'ambito del quale, nel corso dell'esame in Commissione, è stata approvato, come anticipavo, un ordine del giorno, in particolare l'ordine del giorno G3.100, con cui si impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene, provenienti dal traffico navale extra Mediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat*, delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema marino.

L'articolo 4 è stato introdotto dalla Camera durante l'esame del disegno di legge e porta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La Commissione europea a tal proposito ha archiviato, il 28 aprile 2016, la procedura d'infrazione 2011/4030.

L'articolo 5 è stato non solo attentamente valutato, come gli altri articoli dalla Commissione, ma è stato anche oggetto di ordini del giorno approvati e che impegnano il Governo. In particolare, l'articolo 5 riguarda la materia dell'etichettatura e l'informazione sugli alimenti ai consumatori: un tema che possiamo definire sensibile, sul quale si è dibattuto molto in Commissione, ma anche in Assemblea, alla luce di altri disegni di legge; un tema che vede l'Italia particolarmente interessata e coinvolta per ovvi motivi.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati due ordini del giorno. Il primo impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento del 2011 dell'Unione europea, al fine di garantire la corretta - questo è l'aspetto particolarmente significativo e importante - e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera agroalimentare in quanto importante a dare la massima trasparenza. E credo che questo risponda anche a criteri di eticità sociale.

Con il secondo ordine del giorno, G5.101, si impegna il Governo a garantire su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolito, l'acido aminometilfosfonico, e ad intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute. Ciò sta a significare, quindi, che evidentemente l'attenzione è molto puntuale e precisa e che la finalità, appunto, è tutelare la salute del consumatore in merito all'uso di prodotti su cui il dibattito di queste ultime settimane, non solo a livello di comunità scientifica internazionale ma anche a livello politico, è stato particolarmente vivace e ha visto posizioni a volte abbastanza contrapposte.

L'articolo 6 si prefigge l'obiettivo di dare luogo ad un coordinamento per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Proseguo rapidamente nel relazionare in merito agli articoli che non sono stati oggetto di modifica alla Camera, che non sono stati introdotti dalla stessa, né tantomeno sono stati oggetto di proposte di ordini del giorno nell'ambito della nostra Commissione.

L'articolo 7 si dedica al tema delle esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso.

L'articolo 8 si riferisce ad una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e

delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato l'ordine del giorno G8.100 con cui si impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo da un lato che si realizzi un maggiore coinvolgimento delle imprese stesse nel processo di definizione della normazione e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

L'articolo 9 richiama le condizioni da armonizzare per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'articolo 10 è relativo al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali ed in particolare dispone la creazione di un apposito comitato nazionale per le politiche macroprudenziali cui partecipano le autorità del settore bancario e finanziario. Il comitato, presieduto dalla Banca d'Italia, avrà specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazioni nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici nonché enti privati. Anche in questo caso, nel corso dell'esame in Commissione, sono stati approvati alcuni ordini del giorno che sottopongo all'Assemblea in rapida sintesi: con il primo si impegno il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori. Con il secondo si impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità connesse all'attuazione della direttiva n. 59 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Il terzo e ultimo ordine del giorno impegna il Governo a prevedere che il comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo alcuni principi e criteri direttivi puntualmente indicati.

L'articolo 11 si riferisce alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 12 è stato introdotto durante l'esame del disegno di legge alla Camera e si riferisce ai servizi di pagamento nel mercato interno. Anche in questo caso la 14a Commissione è intervenuta con alcuni ordini del giorno e nel corso di questo esame ne è stato approvato in particolare uno con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale prevedendo, in particolare, questo è un dato che tengo particolarmente a sottolineare, una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi. È intuibile quali benefici se ne possano trarre, non solamente per quanto riguarda l'aspetto squisitamente bancario e finanziario, ma anche per quanto riguarda tutte le tematiche, facilmente immaginabili, ad esse connesse.

L'articolo 13 si riferisce all'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'articolo 14 si riferisce alle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Anche in questo caso sono stati presentati due ordini del giorno: il primo (G14.100) impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92 dell'Unione europea sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito Internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Potremmo dire sinteticamente che questo ordine del giorno si ispira a un criterio di trasparenza d'informazione. Con il secondo ordine del giorno (G14.101) si impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché, sempre nell'ambito della suddetta direttiva, sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 non sono stati in alcun modo modificati dalla Camera, tantomeno sono stati oggetto di attenzione sotto il profilo della presentazione di ordini del giorno.

L'articolo 15 è relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo, tema quindi di particolare importanza che in un certo qual modo richiama - apro e chiudo questa parentesi - l'aspetto introduttivo che ponevo all'attenzione dei colleghi.

L'articolo 16 si riferisce alla qualità della benzina e del diesel e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, tema ecologico di grandissima importanza e rilievo per tutte le ripercussioni che si hanno, non soltanto sotto il profilo produttivo ed energetico, ma ancor più sotto il profilo della salute pubblica.

L'articolo 17 si riferisce alla limitazioni delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Credo che questi siano temi di grandissimo rilievo e spessore a livello europeo che ci portano alla loro condivisione e a sentirci - possiamo dirlo tra virgolette - alleati in un comune sentire.

L'articolo 18 si riferisce all'equipaggiamento marittimo, sul quale non mi soffermo.

Per quanto riguarda l'articolo 19, invece, che è stato introdotto nel corso dell'esame alla Camera, in esso si parla di lotta alla corruzione nel settore privato.

Una particolare attenzione, quale è stata posta da parte della Commissione, merita da parte di tutti noi l'articolo 20, che è stato introdotto durante l'esame alla Camera e che si riferisce alla gestione collettiva dei diritti d'autore. Questo è un dibattito che ha occupato moltissimo i *media* nelle ultime settimane, molto avvertito nella comunità europea ma che caratterizza in maniera evidente anche il dibattito della comunità nazionale. In particolare, la discussione sul tema è stata molto significativa e sono stati accolti ordini del giorno che possiamo definire *bipartisan* e trasversali che stanno a significare anche la modalità con la quale si è lavorato in Commissione. Infatti, un primo ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*. Con un secondo ordine del giorno - e qui l'articolazione è ancora più specifica e puntuale - si impegna il Governo: a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva; a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione - passaggio particolarmente significativo - ad altri organismi di gestione collettiva; a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'Unione europea e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

L'articolo 21 - mi avvio alla conclusione del mio intervento - si riferisce al tema delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, disponendo il recepimento della direttiva 2015/2203/UE.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 11,38)**

(*Segue* ROMANO, *relatore*). Ci sono poi i due allegati A e B; se il Presidente è d'accordo, chiedo l'autorizzazione ad allegare la restante parte della mia relazione che, per l'appunto, è una descrizione delle tematiche affrontate negli allegati A e B.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ROMANO, *relatore*. Vado a ultimare questa mia relazione, sottolineando, così come ho richiamato nell'*incipit* della stessa, che viviamo in un momento di particolare delicatezza, dove il dibattito a livello europeo è estremamente complesso, direi ancor più conflittuale e notevolmente critico, dove si sono messi e si mettono in discussione, sotto vari aspetti, i fondamenti del sentire comune dell'Unione europea, di questa che non è solamente una comunità politica, ma una comunità di popoli, che può

essere anche una comunità molto avvertita di culture, con radici che vengono a condividere le storie delle Nazioni che ne fanno parte. Ebbene, il tema affrontato anche oggi da questo disegno di legge di delegazione europea può essere uno strumento, grande o piccolo che sia, di grandi o piccoli contenuti, che rappresenta però un tassello di un quadro più ampio, in un perimetro che deve caratterizzare non solo il nostro sentirci parte dell'Europa ma il condividerne responsabilità e principi. Forse - lo sottopongo alla vostra attenzione - anche il recepimento di una direttiva può costituire un tassello, un metodo, un'opportunità per poter condividere insieme un sentire comune della comunità europea. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire nell'imminenza della precedente votazione, ma le fasi concitate non lo hanno permesso. Vorrei segnalare che, al momento del voto, il dispositivo non faceva contatto, quindi non è stato rilevato il mio voto favorevole sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che abbiamo votato poc'anzi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'annuale disegno di legge di delegazione europea, così come previsto dalla legge n. 234 del 2012, ha il compito principale di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo; un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Tale percorso passa attraverso fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui la principale preoccupazione di chi se ne deve occupare dovrebbe essere quella di tener conto dell'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico. Le decisioni europee, infatti, in tutte le loro discutibili forme, incidono sulla vita politica, sociale ed economica del nostro Paese, per non parlare della loro capacità di incidere sulla salute e sull'alimentazione.

Il relatore correttamente diceva che il testo consta di 21 articoli e che c'è stata una discussione molto vivace in Commissione, ma la maggior parte dei nostri emendamenti erano e sono di buon senso, come è già capitato alla Camera, e sicuramente migliorativi del testo; pertanto, se davvero a questo Governo stavano a cuore le sorti dei nostri cittadini e delle nostre imprese, mi chiedo perché non si siano aperte discussioni veramente serie nelle Commissioni di merito e non si sia analizzata a fondo la finalità di tali emendamenti.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono chiaramente eterogenei, sia per materia, che per competenza. Ricordiamone alcuni: si parla di etichettatura degli oli d'oliva, del miele, dell'aumento dell'IVA sui preparati per risotto per coprire una differente tassazione sul gioco d'azzardo; si parla dei veicoli degli studenti europei in Italia, delle aliquote IVA, del basilico, del rosmarino e della salvia freschi, dei tartufi e dell'indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti, di disposizioni relative alla natura della fauna selvatica; inoltre, il provvedimento reca raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e molto altro. Si tratta di argomenti sicuramente eterogenei, signora Presidente, di cui ricordiamo gli articoli 1, 2, 21, 22 e 23, che non sanano sanzioni ma intervengono sui casi EU Pilot che vanno a limitare i valori della trasparenza e correttezza delle informazioni. Questi articoli denotano infatti l'atteggiamento rinunciatario che questo Governo continua a tenere proprio nel settore agroalimentare, che dovrebbe invece costituire il vanto internazionale del nostro *made in Italy*.

Signora Presidente, se poi vogliamo entrare nel merito, devo dire che io conosco bene il sottosegretario Gozi, in quanto abbiamo trascorso un'intera legislatura nella XIV Commissione della Camera; eravamo entrambi Presidenti: io nella fase ascendente e lui nella fase discendente della formazione delle norme europee. In quelle vesti molte volte ci siamo confrontati e a volte anche in modo piccato, ma sempre nella correttezza di chi cerca di portare del buono al proprio Paese.

C'è però da dire che l'Europa come noi la intendiamo non è proprio questa. Noi vogliamo un'Europa che sia attenta ai cittadini, alle specificità dei propri territori, alla capacità di ogni Nazione di mettere in condizione i cittadini di trarre il meglio dalle capacità che hanno sia sotto l'aspetto produttivo, che imprenditoriale. Una delle normative più balorde che abbiamo considerato in questo periodo è la direttiva Bolkestein, che non molti giorni fa ha determinato problematiche legate a chi sta gestendo i nostri litorali.

Mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio che parlava di miglioramenti qua e là: forse è il caso di avere più forza e attenzione quando si è invitati a tre a un tavolo molto importante come quello successivo alla Brexit e al voto britannico: forse è il caso di capire che quell'invito è dovuto solamente al fatto che probabilmente, se un *referendum* di quel tipo fosse stato indetto in questo Paese, si sarebbe avuto lo stesso risultato.

Il problema di questo Paese è molto semplice: non abbiamo un piano industriale, né energetico. Non abbiamo avuto neanche una strategia per il turismo...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. ...poco o nulla sulla questione delle banche, ma stiamo tranquilli che questa Europa ci dà una mano e io, signora Presidente, mai come oggi ne ho un grande bisogno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in Aula per discutere il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015». Noi tutti sappiamo che il disegno di legge di delegazione europea è composto complessivamente da deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.

Nessuno mette in dubbio l'importanza che ha questo disegno di legge, che darà attuazione nel territorio nazionale a numerose disposizioni dell'Unione europea e che avrà il compito di regolare diversi ambiti delle sfere economiche e sociali. Anche questa volta, però, come troppo spesso succede, ci troviamo a recepire norme dell'Unione europea in maniera compulsiva e automatizzata, senza avere il minimo scrupolo di approfondire le tematiche al loro interno e valutarne gli effetti che esse riverseranno in primo luogo sulla nostra legislazione e, di conseguenza, sulla vita di tutti i giorni dei cittadini italiani.

L'appartenenza all'Unione europea non è in discussione, nessuno vuole mettere i bastoni tra le ruote agli obblighi che ci vengono impartiti per via della nostra adesione; quello che vogliamo è la possibilità di concordare questi obblighi. Chiediamo di avere la possibilità di redigere e negoziare, con le parti sociali e le categorie professionali chiamate in causa, quelle norme europee che avranno una loro influenza sui diritti intangibili e costituzionali garantiti.

A tal proposito, mi sento di esprimere le mie paure e la mia perplessità su quello che ritengo essere il cammino intrapreso da questa Europa; un futuro in cui le tradizioni e le radici di ogni singolo popolo che la compongono sbiadiscono lentamente, fino a mischiarsi in una sorta di dio terreno e mortale, per citare il «Leviatano» di Hobbes, cui cediamo ogni nostro diritto naturale per garantirci, tramite la sua spada, la protezione da un non ben specificato nemico. Ma a differenza della società ipotizzata da Hobbes, le nostre culture, a partire da quella italiana, sono tutt'altro che composte da uomini solitari, poveri, pericolosi, brutali e dalla vita breve, e questo proprio grazie al dono prezioso dell'anima e della coscienza, da parte del Dio celeste ed immortale, al quale il Leviatano stesso deve sottostare. E siamo poi così sicuri che questo guerriero Leviatano sia effettivamente in grado di proteggerci? Se non abbiamo dei valori di riferimento, e nello specifico i valori più importanti ed innegabili, che sono proprio le nostre radici cristiane e la fratellanza in Cristo, quali istruzioni possiamo fornirgli per fargli discernere il bene dal male? Nessuna. Perché il concetto, semplificato, di bene e di male, sarà parametrato su un qualcosa di astratto, se non astruso, che con i valori non ha nulla a che vedere.

«Una piccola cappella sulla via Appia Antica ci ricorda il nostro destino. Fu qui che, secondo la

leggenda, San Pietro, mentre cercava di sfuggire alla persecuzione da parte delle autorità romane, fu fermato nella sua corsa dalla figura di Gesù, che gli apparve improvvisamente come spuntando fuori dal nulla. *Domine, quo vadis*? - domandò Pietro. Ma Gesù gli rispose facendogli la medesima domanda, e Pietro comprese che cosa doveva fare: tornò a Roma e portò a termine la sua missione». Questo scriveva, la bellezza di dieci anni fa, sir Roger Scruton, accademico e filosofo britannico, in un articolo intitolato proprio «*Quo vadis, Europa? Quo vadis, Italia?*». Egli si interrogava sul fatto che, a parer suo, l'Europa stesse vivendo un tragico rifiuto di sé, aggiungendo che: «L'Europa sembra fuggire dal proprio passato, dalla propria eredità, dalla propria missione cristiana. Ma fugge senza avere una meta verso la quale dirigersi».

Il grande progetto europeo, che dovrebbe giustificare tutti i mutamenti sociali, legali e politici che ci vengono imposti, ha improvvisamente perso la maschera e rivelato tutta la sua nullità. I politici hanno fatto calare questo progetto sulla nostra testa a forza di trucchi e di inganni. Gli Stati nazione dell'Europa, così ci hanno detto, resteranno liberi e democratici: vogliamo soltanto dare vita ad una riunione di amici, facilitare gli scambi commerciali e promuovere gli interessi comuni. Ma, poco a poco, la burocrazia è cresciuta, i nostri poteri legislativi ci sono stati sottratti e l'idea di lealtà nazionale è stata rifiutata e calpestata.

Ma a quale scopo? Leggete la proposta di Costituzione europea e lo capirete. In nessun punto parla della religione dell'Europa, delle glorie e delle imprese del passato europeo o della grande cultura che il nostro Continente ha saputo produrre. Pagine e pagine di parole vuote, che rivelano una velata ostilità nei confronti dello Stato nazione; un'agenda politica sostanzialmente socialista, e una sistematica confisca dei poteri legislativi spettanti alle Nazioni. In questo documento non c'è nulla di chiaro, tranne quanto viene negato e rifiutato. Questo documento non è altro che un sistematico rinnegamento del passato europeo. I francesi e gli olandesi hanno votato contro questa proposta di Costituzione (e, aggiungo io, nel lontano 2005). Ma questo non significa che verrà abbandonata. Il progetto europeo è uguale al progetto bolscevico del 1917: non c'è alcun piano B. La macchina è stata messa in moto; e quando è deragliata, gli ingegneri l'hanno semplicemente rimessa sui binari. Ogni tanto i politici parlano di un "percorso lento" e di un "percorso veloce" per il futuro; ma portano entrambi nella stessa direzione: vale a dire, da nessuna parte.

Alla data attuale, tanto per capire quanto queste speculazioni hanno colto nel segno, il Regno Unito è uscito dall'Unione europea, portandosi appresso il malumore di tanti altri Paesi, evidentemente costretti senza troppa convinzione ad abbracciare questo progetto.

Tornando ad esaminare il provvedimento in questione, esso è stato approvato alla Camera dei deputati in prima lettura con 314 voti favorevoli e 80 contrari ed è stato presentato dal Governo il 18 gennaio 2016. Molteplici modifiche e integrazioni sono state apportate, durante l'esame parlamentare, al testo iniziale del disegno di legge di delegazione europea 2015. Le novità vertono principalmente sull'introduzione di principi e criteri specifici di delega per il recepimento di diversi atti dell'Unione europea e l'introduzione di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea da rendere operativi nell'ordinamento nazionale.

Il provvedimento approvato alla Camera si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto 12 direttive europee, una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), una decisione quadro, e infine l'adeguamento delle normative nazionale a 13 regolamenti europei.

Il Governo è stato autorizzato al recepimento delle direttive sull'equipaggiamento marittimo e della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana in via regolamentare. Sono state apportate considerevoli integrazioni al contenuto del disegno di legge governativo originario, utilizzando principi e criteri di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la invito a concludere.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, concludo senz'altro il mio intervento ma, dal

momento che non farò in tempo a leggere il testo integrale del mio intervento, chiedo l'autorizzazione ad allegare la parte restante al Resoconto stenografico della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare il disegno di legge di delegazione europea 2015. Dovremmo parlare in maniera più specifica del contenuto e del merito del provvedimento, come correttamente ha fatto il relatore, ma credo che non possiamo esimerci dal fare una valutazione di caratura politica su quella che è oggi l'Unione europea e quello che è diventato questo rituale di modifica del nostro modo di vivere e della nostra legislazione in funzione delle direttive europee.

È infatti ormai da troppo tempo che ci stiamo abituando a recepire qualsiasi cosa venga dall'Unione europea in termini rassegnati e anche con una posizione fatalista, quasi a dire sempre «ce lo chiede l'Unione europea e quindi va fatto», partendo dal presupposto che ciò che viene da Bruxelles sia necessariamente cosa buona e giusta e, quindi, da attuarsi cambiando le nostre consuetudini.

Signor Presidente, vorrei inserire nella discussione generale in atto una riflessione sul significato dell'appartenenza all'Unione europea. Infatti, se un significato bisogna o si può trovare, credo che questo non possa essere nel mero recepimento di direttive o regolamenti che riguardano la riduzione dell'utilizzo delle borse in plastica o in materiale leggero, piuttosto che misure di coordinamento per la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea o, ancora, altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, come la definizione dei termini per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Se una ragione c'è ed esiste nella partecipazione dell'Italia all'Unione europea, questa dovrebbe essere improntata a ideali molto ampi e forti, a una crescita sociale e a un progresso civile che chiaramente debbono ispirare anzitutto i cittadini e, secondariamente, chi siede in quest'Aula in quanto da loro eletto. Tutto ciò appare invece totalmente estraneo al dibattito. Perché? Certamente da parte dell'Italia c'è ormai da troppo tempo una posizione di passività nei confronti dell'Unione europea, che porta a rinunciare alla difesa degli interessi propri dei nostri cittadini e delle attività produttive.

Signor Presidente, mi sono preso la briga di fare un lavoro che, magari, ogni tanto è utile, perché ci abituiamo a sovrapporre carta a carta e a dimenticare quello che è stato scritto o fatto. Mi sono preso la briga di esaminare il *dossier* recante «Raccolta delle risposte della Commissione europea agli atti di indirizzo sui quali si è espressa la 14ª Commissione permanente», datato 21 novembre 2014. Il documento contiene tutti gli atti di indirizzo della Commissione politiche dell'Unione europea e le risposte giunte da Bruxelles. Signor Presidente, dalla lettura del *dossier* deriva sostanzialmente che tutto quello che mandiamo a Bruxelles viene preso e archiviato, ringraziando ovviamente il Presidente del Senato per averne dato notizia. Porto qualche esempio. Potremmo andare a vedere la risoluzione della Commissione lavoro, previdenza sociale, riguardante la Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego. Che cosa viene detto dal Vice presidente della Commissione Maroš Šef?ovi?? Do lettura della parte finale della sua comunicazione: «Confidando che questi chiarimenti possono rispondere alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di continuare in futuro un dialogo (...)» (nella parte iniziale non è stato detto niente). Lo stesso si ripete negli altri atti di indirizzo, come quelle riguardanti le attività agricole o - addirittura - le attività di politica estera.

Mi è poi capitato sottomano un atto di indirizzo che ha addirittura del beffardo. Signor Presidente, è beffardo leggere che il 28 novembre 2013 la Commissione affari esteri, emigrazione del Senato ha inviato alla Commissione europea una risoluzione che terminava con l'auspicio della centralità dei negoziati di adesione con la Turchia, cui l'Italia è fortemente favorevole: «Garantire che il percorso di allargamento dell'Unione europea sia accompagnato da un ampio ed approfondito dibattito pubblico per informare i cittadini italiani sulle opportunità, i benefici ma anche i costi dell'eventuale adesione di nuovi Stati membri». La definizione - lo dico all'estensore di questa risoluzione - meritava più attenzione perché oggi è beffarda e, soprattutto, da leggersi al contrario. Infatti, nel parere della 14a Commissione in merito a tale risoluzione si scriveva: «La 14a Commissione ribadisce infine

l'importanza della Turchia sul piano economico e strategico, soprattutto nel suo ruolo di elemento di stabilità e per l'equilibrio geopolitico dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente». Che lunga visione! Si diceva inoltre: «Nel ribadire il sostegno alla prospettiva europea, sottolinea tuttavia non senza preoccupazione l'impatto che gli eventi di maggio e giugno 2013 a Istanbul rischiano di esercitare sul processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche e di apertura alle istanze della società civile, e auspica che il Governo turco stigmatizzi con forza l'uso della violenza contro qualunque manifestazione di protesta pacifica». Abbiamo scritto queste parole; sottolineo che abbiamo scritto: «che il Governo turco stigmatizzi con forza l'uso della violenza contro qualunque manifestazione di protesta» e addirittura abbiamo aggiunto la parola «pacifica».

Stiamo cadendo nel ridicolo, perché si sta parlando di provvedimenti dell'Unione europea e si trascura totalmente lo scenario nel quale l'Unione europea in questo momento si sta dissolvendo. Noi oggi siamo chiamati dal relatore a valutare e approvare il recepimento di normative europee che, come dicevo prima, riguardano temi che vanno da sacchetti di plastica, fino ad arrivare alla commercializzazione di prodotti per l'edilizia, trascurando nel dibattito che la il Regno Unito è uscito dall'Unione europea qualche settimana fa e che il nostro Paese si è espresso con applausi e ampio sostegno nei confronti dell'ingresso della Turchia in Europa. Stiamo parlando della stessa Turchia che, in questi giorni e in queste ore, sta riempiendo non le galere, ma i campi di concentramento di cittadini rei di avere una posizione politica di dissenso rispetto al dittatore Erdogan, cui la stessa Unione europea ha appena elargito 3 miliardi di euro per fargli gestire i confini d'Europa. Non occorre avere grande fantasia per ricordare che il grande momento di decadenza dell'Impero romano avvenne nel momento in cui i romani pagarono le truppe per mantenere la pace ai confini. Questo è quello che sta accadendo oggi. L'Unione europea, da una parte, viene vissuta come recepimento di normative sui sacchetti per la spesa e, dall'altra, paga i mercenari al confine e chiude gli occhi rispetto a Governi, come quello turco, che prendono la prima opportunità - la storia ci racconterà cosa stava dietro questo *golpe* fallito - per fare repressione contro la democrazia nel Paese. In silenzio e in connivenza l'Unione europea manda qualche dispaccio e piccola rimostranza, ma ben si guarda dal prendere netta posizione contro questa situazione. Questo darebbe un significato alla nostra partecipazione all'Unione europea e non il recepire normative che riguardano le buste per andare a fare la spesa al supermercato.

Se oggi dobbiamo parlare di cose serie, dobbiamo ricordarci che la nostra partecipazione all'Unione europea ha comportato il *bail in* e significa aver messo sul lastrico decine di migliaia di famiglie per aver recepito una normativa in maniera acritica per parte di maggioranza. Noi, quando fu il momento, dicemmo di fare attenzione perché queste stesse regole, applicate in Italia e con un sistema come il nostro, avrebbero avuto effetti devastanti rispetto a quanto ha fatto la Germania anzitempo sistemando i conti delle proprie banche e mettendo al riparo il proprio sistema finanziario rispetto a queste turbolenze.

E che dire riguardo alla direttiva Bolkestein, che, applicata in Italia (come abbiamo visto qualche giorno fa), ha prodotto degli effetti devastanti riguardo alla gestione delle coste e delle spiagge? Si tratta di aspetti importanti per l'economia, che creano risorse, come avviene anche in Spagna; ma la Spagna ha affrontato la questione in maniera concreta e si è portata avanti, mettendo un paracadute.

No, signor Presidente, noi non siamo soddisfatti di questa gestione. Vedremo adesso, in fase di esame degli emendamenti, quale sarà l'atteggiamento del Governo. Ci compiacciamo del fatto che in Commissione siano stati recepiti molti nostri ordini del giorno; ma ci dispiace che la Commissione non abbia recepito alcun emendamento, per la volontà di non modificare il provvedimento al Senato. I cittadini però - e mi avvio a concludere - hanno bisogno che il Governo, prima di attuare e di recepire le direttive europee, consideri la loro ricaduta nei confronti di chi il mondo lo vive nella realtà, perché troppo spesso si recepiscono le direttive europee solo per non andare in infrazione, trascurando il fatto che poi queste normative devono essere applicate. E i cittadini, spesso e volentieri, si trovano ad avere a che fare con una burocrazia già troppo soccombente. Su queste cose vogliamo che si faccia la differenza; aspettiamo la fase emendativa per esprimere un giudizio. *(Applausi dei senatori Arrigoni, Casaletto e Fucksia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Gozi, è l'armonizzazione fra normativa nazionale ed europea l'oggetto della legge di delegazione. Si tratta di un provvedimento delicato ed importante, in virtù della sua natura di strumento di adeguamento di quanto produciamo in Italia dal punto di vista legislativo e di ciò che vorrebbe - vuole - l'Unione europea, in tutte le materie, dall'agricoltura all'industria, ai servizi del terziario, al commercio.

È un processo che appare particolarmente difficoltoso e traumatico per il nostro Paese, in quanto la scarsa incisività dell'Italia a livello istituzionale europeo, nelle sedi giuste e nei momenti giusti, determina una scarsa capacità di tutelare e salvaguardare gli interessi del Paese in quelle sedi e fa sì che ogni anno il Parlamento e il Governo si trovino ad emanare leggi ed atti con forza di legge, spesso molto in ritardo rispetto alle scadenze europee, sotto la minaccia dell'avvio di nuove procedure di infrazione. Come tutti sappiamo, questo fa sì che il nostro ordinamento si trovi ad essere letteralmente invaso da norme di difficile inserimento, quando non completamente contrastanti con principi ed interessi importanti per la nostra società. Il presente disegno di legge fa emergere chiaramente che non siamo stati sufficientemente presenti nella fase ascendente della produzione legislativa europea. Inoltre, il Governo è stato anche poco attento ad adottare misure e comportamenti che avrebbero potuto mitigare l'impatto del contrasto fra normativa nazionale ed europea e facilitare il processo di adeguamento.

Un esempio lampante è costituito dalla circostanza secondo cui, pur andando ad incidere la normativa europea su interessi diffusi, il suo recepimento non è stato coordinato mediante la consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, comportamento che invece dovrebbe essere di primario interesse al fine di studiare, di concerto con tali associazioni portatrici di legittimi interessi, le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi dei cittadini e della Nazione.

Per esempio, proprio su questo punto all'articolo 20 del provvedimento, il quale stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea n. 26 del 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore (di competenza della 7a Commissione), come relatore in tale ambito ho potuto sottolineare alcuni aspetti, tra cui il fatto che, considerati gli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega, il Governo dovrebbe obbligatoriamente, prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, interpellare le associazioni di settore, che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa. Inoltre, è stata sottolineata la necessità che, prima dell'esercizio della delega, il Governo provveda a definire in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva (sempre sui diritti d'autore), in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE, la quale stabilisce una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

Riguardo all'articolo 5, con cui si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché di adeguarla a quella sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, ho presentato alcuni emendamenti, vista la rilevanza di questa tematica per il nostro settore agroalimentare, troppo spesso vessato e mortificato dalle politiche comunitarie che, tardi, troppo tardi, hanno scoperto che in Italia e negli altri Stati nazionali la biodiversità e i processi tradizionali produttivi e le tipicità sono valori e vanno tutelati.

L'emendamento 5.7 persegue il fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui anche oli extravergini di oliva, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati che soddisfino requisiti richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), per i quali abbiamo proposto che le modalità per l'integrazione dell'etichettatura fosse realizzata con sistemi di sicurezza predisposti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati su elementi elettronici o telematici. Tutto ciò per ridurre considerevolmente il rischio di contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente

sull'imballaggio, sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura.

L'articolo 12 del provvedimento stabilisce i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 2366 del 2015 sui servizi di pagamento nel mercato interno. In particolare, la lettera *l)* prevede una razionalizzazione del sistema sanzionatorio, in relazione al quale, poiché i proventi di tali sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato, l'emendamento 12.4 propone di destinarli al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Infine, a nome dei Conservatori e Riformisti, abbiamo proposto anche un intervento più chirurgico nell'emendamento 12.5, che prevede la possibilità di valutare che i proventi confluiscano, per il 50 per cento, al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che a sua volta alimenta il Fondo di solidarietà istituito dal comma 856 della legge di stabilità e destinato al risarcimento degli obbligazionisti delle quattro banche liquidate per il triennio 2017-2019 e per il 50 per cento alla riduzione della pressione fiscale, mentre dal 2020 al solo fondo per la riduzione della pressione fiscale.

In conclusione, è chiaro che occorre utilizzare questa occasione di dibattito in Parlamento, fra Commissione ed Assemblea, per determinare un *focus* sul funzionamento delle regole e sullo spirito comunitario dell'Unione. Tutto ciò che sta accadendo in Europa, a cominciare dalla Brexit, deve aprirci occhi ed orecchi sulle ragioni dell'Unione e verificare la validità dello stare insieme e la percezione popolare delle funzioni nelle nostre comunità nazionali e locali. Vogliamo, insomma, essere europei, ma con più convinzione e meno pentimenti. *(Applausi dei senatori Gambaro e Zizza).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non mi dilungherò su tutti gli articoli che compongono la legge di delegazione europea, anche se ci sarebbe da trattare ogni singolo punto per mettere in evidenza il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di orpelli retorici che appesantiscono la nostra già provata struttura legislativa, inadatti a risollevare lo Stato da questa crisi prociclica, emblema di una Europa che sa solo sanzionare senza tener conto degli effetti sui cittadini. Un'Europa che addirittura ora impone persino di autosanzionarci, di trovare le sanzioni a noi più consone in caso di violazioni degli obblighi contenuti nelle direttive europee, dando carta bianca per nuove fattispecie di reati e illeciti amministrativi. Sto parlando dell'articolo 2 e del fondo di 100 milioni l'anno per le sanzioni. In pratica, ci autosanzioniamo e distogliamo patrimonio che potrebbe essere destinato al sociale.

Dalla lettura della suddetta legge sembra che l'Italia si appresti a recepire tutta una serie di provvedimenti che da qui a poco ci faranno pensare che il peggio sia passato. Eppure io non vedo altro che cornici vuote e profonde contraddizioni.

In particolare mi sono soffermata sulle sanzioni e sugli accorgimenti per evitare il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per praticare la tortura, infliggere la pena di morte e altri trattamenti o pene crudeli e degradanti.

Mi sembra, però, un provvedimento che non vada a contrastare il fatto dell'assistere ad una sempre maggiore corsa agli armamenti nucleari: congegni ogni giorno più sofisticati e distruttivi. Non si tratta forse di strumenti capaci di procurare la morte? L'Italia è divenuta un gigantesco arsenale per missioni militari offensive ed invasive in nome di una neutralità soltanto dichiarata e mai praticata. Senza contare che il nostro Stato esporta e vende armi verso Paesi che violano diritti umani o comunque verso aree di conflitto. Si tratta nella maggior parte di "Paesi amici" con cui intratteniamo rapporti commerciali. Come rifiutarsi quindi? Anche se questo significa porre in pericolo intere popolazioni potenzialmente soggette a pena di morte, tortura e pene degradanti, quelle stesse pratiche che vorrebbero essere bandite.

Oltre 8,2 miliardi di euro è il valore delle esportazioni di armi da parte dell'Italia nel 2015, esportazioni destinate anche a Paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Iraq, Arabia Saudita, Pakistan, sono solo alcuni dei Paesi verso i quali c'è stata l'impennata di esportazioni di armamenti come razzi, agenti tossici e chimici e via discorrendo.

In particolare le esportazioni verso la Turchia sono passate da 53 a 129 milioni di euro. D'altronde non

scordiamoci che questa Unione europea si è resa protagonista di ingenti stanziamenti di risorse verso la Turchia, luogo in cui le guardie di confine sparano sui profughi, lasciando Ankara bombardare indisturbata il popolo curdo.

Per quanto riguarda, poi, il tema degli embarghi commerciali, vorrei sottolineare che le sanzioni contro la Russia introdotte dall'Unione europea sono costate all'Italia 3,6 miliardi di euro di *export* che riguarda soprattutto il settore manifatturiero in un periodo di profonda crisi industriale italiana che assiste ogni giorno ad un gran numero di delocalizzazioni ad opera delle multinazionali con ingenti perdite dei posti di lavoro. Insomma davvero una brutta batosta per il *made in Italy*.

In generale non posso condividere le posizioni di una Unione europea così strutturata, basata sul continuo aumento dell'influenza e del potere che i grandi monopoli hanno nell'economia e nel condizionamento politico degli Stati. Di una Unione europea che, nella realtà dei fatti, benché si appresti a tutelare i consumatori riguardo alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, rappresenta la pietra tombale del settore agricolo italiano a beneficio della circolazione di merci a bassissimi costi e di qualità scadente e a discapito delle coltivazioni tradizionali e radicate che hanno cessato di essere produttive.

Questa Unione europea cerca di arginare, sulla carta, l'inquinamento atmosferico e poi nei fatti non presta attenzione alla letteratura internazionale sulle fonti rinnovabili, facendo ricadere in questa accezione anche fonti di energia estremamente inquinanti, suggellandole con ingenti incentivi. Un'Europa che si dice attenta agli interessi e alla protezione dei consumatori e risparmiatori e poi detta dall'alto come risoluzione bancaria il *bail in* che ha creato il panico fra i risparmiatori senza contarne l'incostituzionalità per contrasto con l'articolo 47 della nostra Costituzione che tutela il risparmio sotto ogni forma.

Per queste e molte altre considerazioni che ci sarebbero da muovere mi sento di assumere ancora una volta una posizione di critica e contrasto verso i provvedimenti europei da recepire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

*ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sulla parte di questo disegno di legge, l'articolo 20, che si riferisce alla tutela e all'esercizio dei diritti d'autore.

Il contenuto essenziale della direttiva europea 2014/26, cui siamo chiamati a dare attuazione, è la libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore da parte dei titolari dei diritti stessi. A questo proposito l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nel parere del 1° giugno scorso, ha avvertito il Parlamento e il Governo, in modo molto netto, che «il valore e la *ratio* stessa dell'impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell'articolo 180 della legge 22 aprile 194, n. 633, (legge sul diritto d'autore - LDA), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (SIAE) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore». Dunque, un rilievo molto *tranchant*, del quale non possiamo non tenere conto molto attentamente.

L'Autorità prosegue osservando che «in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d'autore limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni».

La necessità che questo disegno di legge, ormai in seconda lettura, venisse approvato immediatamente senza emendamenti ha indotto il gruppo di coloro che hanno presentato emendamenti, per dare attuazione al parere dell'Autorità *antitrust*, a ritirare gli emendamenti stessi, volti a dare attuazione alla direttiva su questo punto, sul presupposto dell'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità dalla Commissione e che è stato richiamato dal relatore in apertura di questa discussione.

L'ordine del giorno impegna il Governo, in modo molto preciso, «a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti» - dalla norma così com'è, che però l'Antitrust ci avverte essere insufficientemente attuativa del contenuto della direttiva - «in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva». Questo è un primo impegno che, confidiamo, il Governo saprà assolvere puntualmente.

L'altro impegno è quello di «individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi (...)». Dunque, un impegno molto preciso che deve portare in tempi brevi al superamento dell'attuale regime di monopolio. Questo è l'unico modo in cui possiamo superare le gravissime inefficienze - ma io direi anche anomalie inammissibili - che si registrano nella gestione attuale di questo servizio in regime di monopolio. L'organismo che lo gestisce, proprio in quanto monopolista, può mantenere oggi una struttura gravemente ipertrofica, costosissima: costa il doppio del CNEL; è un costo che viene ribaltato con gli stessi autori di cui invece quella struttura dovrebbe essere al servizio. Una struttura gestita con criteri clientelari e nepotistici. A tal proposito, devo osservare che, purtroppo, non sono state smentite le notizie molto preoccupanti, date da organi di stampa ed emittenti televisive di vario segno, circa la gestione delle migliaia di dipendenti di questa struttura, appunto, in termini di clientelismo e nepotismo. Si tratta, soprattutto, di una struttura incapace di garantire la trasparenza richiesta dalla direttiva, sia nel processo di esazione del diritto d'autore da chi utilizza l'opera artistica, sia soprattutto nella distribuzione del provento a chi ne ha dritto. Oggi i criteri di distribuzione ai titolari del diritto d'autore sono assolutamente opachi, non garantiscono alcun collegamento tra l'utilizzo effettivo e il contributo pagato, né tra questo e il profitto per chi ne ha diritto.

Concludo con l'auspicio che l'impegno assunto dal Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno, che viene riproposto in Assemblea come ordine del giorno della Commissione G20.101 - che chiederemo venga sottoposto al voto anche in questa sede - ad accogliere e attuare le indicazioni contenute nel parere dell'Autorità *antitrust*, venga onorato in modo compiuto e puntuale, così voltandosi pagina rispetto a una lunga stagione segnata dal regime di monopolio, che sta penalizzando in modo grave l'attività letteraria e artistica nel nostro Paese. *(Applausi dei senatori Fucksia e Sangalli. Congratulazioni)*.

Sull'ordine dei lavori

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per avanzarle la richiesta di chiusura della seduta entro le ore 13 per consentire al Gruppo della Lega del Senato di partecipare ad una riunione con l'omonimo Gruppo della Camera.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni in tal senso, credo che possiamo concludere la discussione generale e chiudere la seduta senza passare all'esame degli articoli. Così rimane stabilito.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2345 (ore 12,29)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, partendo dalla considerazione che il

Senato ha esaminato la legge europea e la Camera ha esitato senza variazioni il nostro testo, altrettanto pare avverrà per il disegno di legge di delegazione europea arrivato dalla Camera, che il Senato si appresta a votare tal quale.

Fatta questa premessa, chiedo a lei, Presidente, il permesso di consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto riservandomi di svolgere alcune riflessioni sullo spirito di appartenenza alla UE.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori senatori, parlo da europeista e federalista convinto, ma preoccupato per ciò che sta avvenendo in Italia, dove intere categorie manifestano perplessità sull'appartenenza alla Comunità europea.

È di oggi la notizia di una forte protesta nel mondo agricolo - parlo dei produttori di grano - che sostengono che il grano non dà pane. Crolla il prezzo del grano, Coldiretti e Confagricoltura (stranamente insieme), CIA e Coopagri scendono in piazza per protestare, lamentando che il prezzo è sceso quasi al minimo storico, ovvero a quello di cinquant'anni fa, contro prezzi di produzione che invece sono più che raddoppiati. Il tutto deriva dall'importazione del prodotto dall'estero, compresa l'Unione europea. Il sottosegretario Gozi qui presente sa benissimo cosa chiedono gli agricoltori: l'obbligo di una etichettatura contenente la provenienza della materia prima, ovvero indicazioni sulla qualità del prodotto, ovvero ancora la dicitura *made in Italy*. È su questo riconoscimento che la considerazione diventa di carattere politico. La UE infatti nega questo riconoscimento, che più volte è stato richiesto, ma non siamo mai riusciti ad ottenere un'apertura, non siamo mai riusciti ad ottenere un marchio che assicuri il consumatore, favorendo la produzione italiana che in molti settori è di qualità indubbiamente superiore. Oggi stiamo parlando del grano, ieri abbiamo parlato dell'olio, avantieri degli agrumi, ancora prima abbiamo parlato dei salumi, prima ancora del latte e prima ancora del parmigiano e di tante altre cose. Mi chiedo come si faccia a convincere queste categorie, che rappresentano un asse portante anche della nostra economia, a dire che l'appartenenza all'Europa crea loro vantaggi.

Certo, il *made in Italy* risente della debolezza politica dell'Italia in seno alla Unione europea e qui origina la mia seconda riflessione. L'Italia, quale Stato fondatore, non gode del ruolo che dovrebbe esserle riconosciuto e non parlo del nostro presidente Renzi, ma dell'Italia. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto in occasione dell'incontro promosso dal nuovo primo ministro britannico, la signora Theresa May, che ha convocato la Germania, la Francia e l'Irlanda per discutere su temi importanti, tra cui quelli ufficiali come i tempi di uscita e di scrittura dei trattati di cooperazione del dopo Brexit.

A questo punto avanzo la mia terza ed ultima riflessione, che riguarda la 14a Commissione, cui appartengo. Riteniamo che questo Senato debba assumere una decisione con un'eventuale modifica del Regolamento per rimarcare l'importanza della citata Commissione. L'attuale Regolamento, infatti, prevede che i componenti siano anche membri di una delle altre tredici Commissioni permanenti e questo di fatto comporta la impossibilità di dedicarsi completamente ai temi europei, tra i quali considero anche importante il rafforzamento dello spirito di appartenenza all'Unione europea. È vero che siamo in attesa del *referendum*, ma immagino cosa succederà nel caso (malaugurato per la mia parte politica o personale) di una vittoria del sì. Mi chiedo cosa accadrà alla trattazione degli argomenti europei, cui per competenza sarà destinato il nuovo Senato, laddove i senatori nuovi eletti o nominati abbiano da svolgere un doppio ruolo: quello di sindaco o consigliere regionale e, contemporaneamente, quello di senatore.

Mi spaventa veramente pensare che queste persone, seppure di intelligenza superiore, abbiano più tempo da dedicare alla 14a Commissione di quanto facciamo noi.

Pertanto, non credo che questo nuovo Senato sia la panacea rispetto a quanto sto dicendo sullo spirito di appartenenza dell'Italia e della politica italiana, se vogliamo, all'Unione europea. Naturalmente spero che l'esito della consultazione referendaria sia negativo e allora ne riparleremo e parleremo del Senato così come lo vorremmo e della 14a Commissione, che ha per competenza massima quella degli affari europei. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signora Presidente, il disegno di legge di delegazione europea, all'articolo 19, chiama il Governo a completare un percorso avviato nel 2012 con la legge n. 190 (la cosiddetta legge Severino), in relazione all'articolo 2635 del codice civile in materia di corruzione tra privati, fattispecie riservata alle infedeltà rispetto agli obblighi d'ufficio, dei vertici aziendali, sindaci o revisori, qualora cagionino nocumento all'azienda, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

L'articolo 19 introdotto dalla Camera intende dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella decisione quadro del 2003, n. 568, GAI per la disciplina del reato di corruzione tra privati, tassello di un *puzzle* di contrasto a un fenomeno più ampio e generalmente collegato ai reati contro la pubblica amministrazione; fenomeno che mina le regole della concorrenza nel mercato interno e dell'economia legale, contrasto alla corruzione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e a tutela dei diritti dei singoli imprenditori; fenomeno corruttivo che indubbiamente lede un bene più generale, che è quello della integrità del funzionamento dello Stato di diritto, mina la democrazia e le regole del vivere comunitario. È un fenomeno, la corruzione, che, oltre a sottrarre risorse al ciclo dell'economia reale e alle opportunità di occupazione, scoraggia e allontana investimenti esterni e quindi potenzialità di crescita, perché rompe il rapporto di fiducia che lega cittadini, imprese e Stato, alimenta la percezione di diffusa diffidenza, mina la coesione sociale ed economica.

Tale rilievo ha portato con la decisione quadro del 2002, n. 584, relativa al mandato di arresto europeo, a includere la corruzione nell'elenco dei reati in relazione ai quali non è richiesta la verifica preliminare della doppia incriminazione ai fini dell'applicazione della misura. Particolarmente importante, in tale quadro, è pertanto arrivare alla determinazione di norme minime comuni di definizione della stessa fattispecie penale, perseguibile in tutti i Paesi membri, oggi ancora mancante.

Il Consiglio d'Europa, con l'approvazione della Convenzione penale sulla corruzione nel 1999, ha istituito con uno specifico protocollo un gruppo di Stati, il gruppo "Greco", per l'individuazione delle buone pratiche di lotta a tale fenomeno corruttivo, sia pubblico che privato. Proprio nella terza relazione del gruppo "Greco" nel 2012 veniva evidenziato come il fenomeno della corruzione tra privati sia percepito come meno diffuso e meno grave e come in Italia non ci fosse a quella data nessuna effettiva applicazione delle disposizioni dell'articolo 2635 del codice civile, introdotto nel 2002, non registrando alcuna incriminazione ai sensi di tale norma.

Garantire, pertanto, una effettiva ed efficace perseguibilità delle condotte di corruzione privata, come statuito nella decisione del 2003 di cui la legge di delegazione completa l'attuazione, rappresenta una priorità, per includere nella fattispecie incriminatoria sia condotte attive che passive, estendendo la responsabilità alle persone giuridiche che beneficiano di tali atti corruttivi, persone giuridiche a fine di lucro, ma anche persone giuridiche senza scopo di lucro. Il mirino di tale lotta va, infatti, puntato sulla cultura stessa della corruzione, che può manifestarsi tanto nel settore economico privato, quanto nella pubblica amministrazione.

Più in particolare, la decisione quadro invita gli Stati ad adottare misure per assicurare che condotte intenzionali costituiscano illecito penale se compiute nell'ambito di attività professionali, condotte di istigazione e favoreggiamento, istigazione privata che superi la previsione attuale di cui all'articolo 414 del codice penale, prevedendo anche la procedibilità d'ufficio, nonché sanzioni proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche responsabili, comprese pene accessorie interdittive quali il divieto di esercizio temporaneo di attività.

Una specifica e significativa pena accessoria potrebbe essere inserita, e nel nostro ordinamento potrebbe fungere da deterrente effettivo e costituirebbe misura di giustizia, ovvero l'esclusione dell'azienda responsabile di corruzione dagli aiuti pubblici, dagli aiuti di Stato e ogni altra forma di sostegno economico o finanziario pubblico.

La completa attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19 consentirebbe, infine, di risolvere una procedura della Commissione europea EU *pilot* del 2015 per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro del 2003, per completare la previsione della legge Severino (legge n. 190 del 2012) della punibilità per corruzione privata anche per chi

avanzi la richiesta di un vantaggio indebito; corruzione tra privati, in violazione dei propri doveri a tutela di un bene che è espressione della lealtà e fiducia, indispensabile per sane relazioni professionali tra privati come nel settore pubblico, sintomo e misura del grado di senso civico, del rispetto delle regole scritte ma anche morali ed etiche che la convivenza civile impone perché il danno è prodotto anche quando non si rilevi una perdita effettiva per l'azienda, ma solo per aver generato un rapporto corruttivo in violazione delle regole di concorrenza leale.

Lotta all'economia deviata e illegale contro cui in questi due anni abbiamo definito nuovi strumenti di contrasto, dal rafforzamento dei poteri dell'ANAC, all'introduzione del reato di autoriciclaggio, all'inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e con la reintroduzione della fattispecie penale di reato delle false dichiarazioni nella redazione dei bilanci aziendali.

L'Unione europea con il Trattato di Lisbona si è posta l'obiettivo ambizioso di arrivare a creare uno spazio di libertà sicurezza e giustizia unico; un obiettivo che comporta determinazione nel definire nuovi ed efficaci strumenti di contrasto a gravi fenomeni, quali il terrorismo, la gestione dell'immigrazione e l'asilo, la lotta alla criminalità e alle frodi, compresa la corruzione, così come indicato nel pacchetto anticorruzione presentato dalla Commissione europea nel 2011. Sono tasselli che costituiscono di fatto i mattoni su cui poggiare le fondamenta di quella nuova Europa unita che tutti invocano e che da ieri siamo stati chiamati a costruire in maniera più celere, più stretta, ma anche più rigorosa in termini di legalità; più democratica, più vicina ai cittadini e più attenta a consegnare alle future generazioni una unione più giusta ma soprattutto più sicura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, chiedo di rinviare la mia replica ad altra seduta.

PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse, rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, pochi giorni fa ho incontrato una delegazione di lavoratori delle ex Acciaierie Lucchini di Piombino e dell'indotto che si sono raccolti e associati nel Coordinamento articolo 1 - Camping CIG.

Questi lavoratori si sono uniti in un Coordinamento per tutelare il proprio diritto al lavoro, messo sempre più in discussione da politiche del lavoro e industriali sbagliate e dall'assenza di un intervento deciso e chiaro da parte delle istituzioni e dei sindacati. Le acciaierie di Piombino negli ultimi anni sono passate dalla gestione della famiglia Lucchini alla società russa Severstal, fino ad arrivare all'acquisizione degli algerini di Cevital.

In data 11 marzo 2015 avevo già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03838, presso il Ministero dello sviluppo economico, in cui avevo chiesto accesso completo agli atti riguardanti l'accordo tra Governo e Cevital. Tuttavia, questa richiesta non ha mai avuto risposta. Ormai abbiamo capito che avere risposte da questo Governo è quasi impossibile, come vincere alla lotteria!

Ricordo che l'accordo, firmato tra il presidente della società Cevital, Issad Rebrab, e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino, signor Piero Nardi, a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente Renzi, del Ministro dello sviluppo economico, del presidente della Regione Toscana Enrico

Rossi e del sindaco di Piombino ebbe una grande, grandissima rilevanza mediatica.

Il presidente Renzi dichiarò: «Esprimo gioia, soddisfazione e gratitudine perché questo è l'accordo strategico che rappresenta un grande messaggio agli investitori stranieri e per il futuro di un settore assolutamente decisivo per il domani. (...). Piombino è un pezzo del futuro dell'Italia».

Ci chiediamo, allora, quale futuro è stato oggi offerto alla città di Piombino. Quale futuro è stato offerto ai lavoratori, che sono migliaia? Nel frattempo, la città di Piombino muore e assistiamo alla chiusura di piccoli esercizi commerciali e all'aumento di tre volte del numero degli sfratti solamente nell'ultimo anno.

Gli eventi successivi all'accordo smentiscono palesemente le dichiarazioni fatte da Renzi a seguito dell'accordo stipulato con la Cevital. Incontrando i lavoratori ho avuto pochissimi dati, che sono però fondamentali. Il piano industriale dell'aprile 2015, allegato all'accordo di programma del giugno 2015, su cui si basano tutti gli accordi finora sottoscritti, non è mai stato realizzato. In secondo luogo, la procedura di verifica della necessità del VIA si basa su un piano industriale ridotto e, dunque, vi è la prospettiva certa che non tutti i lavoratori potranno avere il lavoro assicurato. In terzo luogo, non vi è alcuna sicurezza sui finanziamenti né per il circolante, né per gli investimenti. Anche se Cevital realizzasse il piano industriale, seppur in versione ridotta, lo stabilimento di Piombino non avrebbe un futuro certo senza il varo di un piano nazionale della siderurgia, che permetta di mettere in sinergia i vari siti siderurgici e che promuova la ricerca per giungere a prodotti di qualità sempre più alta.

Infine, rimangono forti dubbi su quello che accadrà il 1° luglio 2107, quando Aferpi non avrà più gli obblighi di legge a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere, per il medesimo periodo, i livelli occupazionali stabiliti all'atto di vendita.

Signora Presidente, questa è una tragedia. La città sta morendo. Abbiamo avuto soltanto promesse e fuffa. In questo momento la Città, in ginocchio, ci chiede di sollecitarvi risposte certe e precise. Mi rimetto alla sua facoltà, signora Presidente, di sollecitare i Ministeri competenti a dare risposta all'ennesima interrogazione - la seconda - che ho presentato nei giorni scorsi.

Grazie, signora Presidente. C'è veramente di bisogno di risposte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di intervenire presso il Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,48)*.

*Allegato B*

**Integrazione alla relazione orale del senatore Romano sul disegno di legge n. 2345**

Allegati A e B.

Allegato A: contiene le seguenti due direttive, a cui dare attuazione, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, senza necessità del passaggio consultivo parlamentare:

1) direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Allegato B: contiene, invece, nove direttive, il cui *iter* di recepimento, previsto sempre dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le direttive sono le

seguenti:
1) direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

**Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di legge n. 2345**

Questo disegno di legge attua criteri specifici di delega per il recepimento di tre direttive in materia ambientale:
1) la direttiva 2015/720, che riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (articolo 4);
2) la direttiva (EU) 2015/1513, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articolo16);
3) direttiva (EU) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (articolo 17).
A tal proposito vorrei ricordare la mia proposta di legge n. 1209, presentata alla Camera il 29 maggio 2008, ed il successivo Atto al Senato n. 367 del 18 Giugno 2013, riguardanti l'utilizzo di contenitori di plastica e la pericolosità, di alcune sostanze organiche in essi presenti, quali il cloruro di polivinile, i bifenili policlorati e gli ftalati, soprattutto per l'imballaggio e la distribuzione di prodotti destinati al mercato alimentare. E mi viene da sorridere, amaramente, perché la Comunità europea alla data attuale non ha decisamente proposto, né anche solo teorizzato, l'auspicato giro di vite sulle modalità di produzione e di informazione al consumatore, ma si limita ad una "riduzione" di "utilizzo" non ben

specificata.

Voglio ricordare a quest'Aula che gli ftalati sono dannosi per la pelle, in capi di abbigliamento o oggetti di uso comune che possono entrare in contatto soprattutto con le mucose, come ad esempio i giocattoli per bambini; ma ancora più nocivi in contenitori di plastica dove vengono serviti, ad esempio, il caffè o i cibi, nelle bottigliette d'acqua o peggio ancora nei contenitori di sostanze alcoliche. Le temperature, infatti, che possono essere sia alte che al punto di congelamento, innescano un processo chimico in cui vengono sprigionate queste sostanze tossiche, e se ingerite entreranno senza fatica nel circolo sanguigno, attraverso la digestione:

Allo stesso modo, un altro nodo da sciogliere è rappresentato dalla questione degli additivi tossici nella preparazione di alimenti e bevande destinate al consumo umano, come ho già spiegato nel disegno di legge n. 1893 del 24 aprile 2015 presentato al Senato, che porta la mia firma e che è stato, ahimè, altrettanto ignorato.

E allora che ben vengano norme in favore delle energie rinnovabili, ma allo stesso modo preoccupiamoci anche di quelle sostanza, come il solfito di sodio o il sorbitolo, tanto per citarne un paio, che Nazioni come l'America, il Giappone, l'Australia ma anche Norvegia ed Austria hanno bandito - e sottolineo bandito - a causa della loro pericolosità per la salute umana. E lo stesso dovremmo fare noi: abolire questi additivi tossici ed adoperare contenitori in vetro, ceramica o materiale vegetale in sostituzione di quelli attuali, fatti con derivati del petrolio, come ho sempre sostenuto in tutte le mie battaglie.

Scorrendo poi il testo del disegno di legge n. 2345, in ambito fiscale e finanziario sono state apportate modifiche: in primo luogo viene soppresso l'articolo 12 attinente alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori sui beni immobili residenziali; in secondo luogo viene inserita nell'allegato B, e ricadrà quindi nelle disposizione di delega di cui all'articolo 1 comma 1, la direttiva 2015/2376, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (All. B, n.9).

Infine, è stato inserito l'articolo 11, contenente la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 riguardante le commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta.

Per quanto riguarda la sfera della giustizia è stata attribuita al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAL, in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).

Spostando l'attenzione in merito alla tematica della cultura, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, in merito alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (articolo 20).

Con particolare attenzione, nell'Allegato A è stata inserita la direttiva relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di e le importazioni di equidi da Paesi terzi, la quale potrà essere recepita con decreto legislativo senza necessità di parere parlamentare.

Richiamando quanto detto nelle premesse, la legge di delegazione europea ha un enorme influenza nella nostra legislazione, al fine di uniformarsi agli atti europei. Per far questo, però, bisogna che si superino quelle difficoltà che il processo di attuazione richiede.

Ci viene richiesto di attuare, con urgenza, modalità di semplificazione e razionalizzazione che il recepimento delle direttive comunitarie impone, e che ricadranno sulla vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese italiane.

Abbiamo assistito troppe volte a recepimenti frettolosi e poco ponderati, che hanno creato un enorme ingorgo normativo rallentando o addirittura ostacolando gli operatori del settore interessato, con conseguenze il più delle volte negative.

Aderire e onorare gli impegni presi con l'Europa non vuol dire essere sottomessi o succubi di un entità sovranazionale che ci impedisce di avere voce in capitolo. L'Unione europea è partecipazione, negoziazione e confronto. Ci troviamo molto spesso a rapportarci con gli altri Paesi dell'Unione

europea, ad esempio Spagna, Germania e la Francia, che hanno la capacità di semplificare l'attuazione del recepimento delle direttive europee, capacità che noi come Parlamento italiano non riusciamo ad avere, dando vita a conseguenze fortemente degenerative per l'assetto sociale ed economico del territorio italiano.

Noi come Italia dobbiamo prendere in mano le redini del nostro destino, dobbiamo essere più incisivi e determinati a rendere la normazione comunitaria la più compatibile possibile con quelle che sono le esigenze dei cittadini e di tutte quelle sfere economiche che ne richiedono l'intervento. Dobbiamo toglierci di dosso questa paura reverenziale che abbiamo, altrimenti saremo sempre costretti ad impartire estenuanti obblighi "voluti dall'Europa", e innumerevoli penalizzazioni per il nostro territorio.

In merito alla "Legge" permettetemi di condividere con voi una mia riflessione: è giusto ed inevitabile che la società, per essere "civile" ovvero basata su parametri condivisi ed egualitari di diritto e, conseguentemente, vivibilità, debba essere regolamentata da leggi umane. Ma il legislatore deve sempre, e sottolineo sempre, tenere a mente che esiste un'altra Legge, universale, che è quella che ci insegna ad amare il nostro prossimo come noi stessi, e a non fargli ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Non è questione di laicità dello Stato, dal momento che l'etica della reciprocità è, appunto, etica, e come tale deve essere obbligatoriamente considerata quando si assume l'impegno, detto molto semplicemente, di rendere la vita dei propri cittadini migliore.

«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» - Matteo 22:21.

Bene. La legge di Dio contiene i dieci comandamenti. È scritto nella Bibbia, in Esodo 20:1-17. Sono i dieci comandamenti, la base della Legge di Dio e degli uomini, di ogni Legge che deve guidare e promuovere il bene dell'umanità, e quando una Legge non si rifà al Decalogo non può essere una Legge equa e benigna.

Qual è il principio fondamentale della legge di Dio? È scritto nella Bibbia, in Romani 13:10: «L'amore non fa nessun male al prossimo; l'amore quindi è l'adempimento della legge». La legge di Dio è riassunta nell'amore. È scritto nella Bibbia, in Matteo 22:37-40 «Gesù gli disse: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».

Il nostro rapporto con la legge di Dio è reso chiaro attraverso Gesù. È scritto nella Bibbia, in Matteo 5:17,18: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto».

La legge di Dio offre direzione, non giustificazione. È scritto nella Bibbia, in Galati 2:15,16: «...sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato».

È nostro dovere obbedire alla legge di Dio. È scritto nella Bibbia, in Ecclesiaste 12:13: «In fin dei conti, una sola cosa è importante: "Credi in Dio e osserva i suoi comandamenti". E questo solo vale per ogni uomo».

Che collegamento c'è tra legge e peccato? È scritto nella Bibbia, in 1 Giovanni 3:4: «Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la violazione della legge».

È necessario osservare tutti i comandamenti? È scritto nella Bibbia, in Giacomo 2:10,11: «Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto: "Non commettere adulterio", ha detto anche: "Non uccidere". Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge».

Possiamo conoscere Dio senza osservare i comandamenti? È scritto nella Bibbia, in 1 Giovanni 2:4-6: «Chi dice: "Io l'ho conosciuto", e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui: chi dice di rimanere in lui, deve camminare com'egli camminò».

Qual è lo scopo della legge? È scritto nella Bibbia, in Romani 3:20: «Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato».
Siamo salvati per l'osservanza della legge? È scritto nella Bibbia, in Romani 3:27-31: «Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede; poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo! Anzi, confermiamo la legge». Una legge che ci deve spingere ad amare Dio e gli uomini non per timore della Legge medesima e delle conseguenze della trasgressione della stessa ma per spontaneità di cuore, che ci deve portare in modo sincero e genuino ad amare Dio e a servire i fratelli, promuovendo azioni e legislazioni sempre conformi al bene della collettività e mai dei singoli individui. Il Bene dell'umanità, questo deve essere l'obbiettivo principale e fondante di tutto il nostro lavoro parlamentare che deve portare noi promotori di leggi a compiere sempre atti conformi alla promozione del bene con la B maiuscola dell'intera umanità, e ciò lo dobbiamo fare non solo per il timore della Legge di Dio, ma soprattutto per fare esprimere il nostro cuore e la nostra volontà in modo libero e autentico, tendendo sempre, come già detto poc'anzi, alla promozione dell'amore nei confronti dei nostri simili. Se ameremo i nostri simili di conseguenza ameremo Dio e tutto il resto della creazione, se invece manipoleremo la Legge di Dio e di conseguenza i Suoi comandamenti, ne pagheremo le conseguenze come già è successo nell'Antico Testamento, e di preciso in Genesi, dove l'uomo ribellandosi alla Legge e dedicandosi all'amicizia col male ha intaccato il genuino amore che vi era tra i due e cioè tra l'uomo e Dio, pagandone un prezzo altissimo per l'intero genere umano.

**Integrazione all'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 2345**

Più che sul contenuto della legge, che altri colleghi del mio Gruppo hanno esaminato, vorrei fare una riflessione su come funziona il processo di integrazione europea, un ragionamento assolutamente legittimo nel momento in cui si è evidenziata la Brexit.
Il 23 giugno 2016, ormai dagli inglesi chiamato *indipendence day*, ha segnato una data storica. Uno dei Paesi più grandi e tra i maggiori contributori ha deciso di uscire dall'Unione.
Nel momento in cui la gente, un po' in tutto il resto d'Europa, sente un rigetto verso le istituzioni europee, bisogna ritrovare le ragioni - se ancora vi sono - che hanno portato gradualmente alla nascita della Unione europea, alla creazione del mercato unico e della moneta unica.
In questo senso, con la stessa gradualità, vanno riviste sia le procedure della cosiddetta "fase discendente" attraverso le quali il nostro Paese recepisce il "dettato" europeo, ma anche quelle della "fase ascendente" attraverso la quale il nostro Paese "partecipa" al processo di formazione delle decisioni comunitarie.
Ho messo le parole "dettato" e "partecipa" tra virgolette, perché molti sono i dubbi sulla effettiva forza del nostro Paese di far condividere le proprie scelte agli altri *partner* europei e di adattare i contenuti delle norme europee, senza che queste rappresentino un mero recepimento.
Non abbiamo poltrone di peso all'interno della Commissione europea e nemmeno nel Consiglio europeo. Questo è un fatto, purtroppo.
Tanta è la considerazione verso il nostro Paese che appena insediatasi il nuovo primo ministro inglese Theresa May ha chiamato i Capi di Governo di Germania, Francia e Irlanda per valutare i tempi di uscita del Regno Unito dall'Europa e di scrittura dei trattati di cooperazione. Non ha certamente interpellato il Primo Ministro italiano!
Questo è il livello di considerazione che anche i *partner* europei hanno dell'Italia in una Europa che continua a sfornare direttive e comunicazioni in ogni campo dello scibile umano.
In questo quadro, sappiamo che la legge di delegazione europea contiene disposizioni di delega al Governo necessarie al recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
Quest'anno l'alternanza Camera-Senato ne ha visto iniziare l'*iter* alla Camera, mentre il Senato ha

esaminato la legge europea (che sana i casi di non corretto recepimento della normativa europea).

Innanzitutto, va detto che provoca un po' di amarezza il fatto che - in seguito a un accordo tra i Presidenti delle Commissioni politiche dell'Unione europea - il testo pervenuto al Senato dalla Camera non possa essere stato emendato, così come il testo della legge europea, da noi licenziato, sia diventato legge senza che la Camera avesse alcuna possibilità di modificarlo. Si è introdotta insomma una prassi abbastanza singolare, che anticipa una sorta di monocameralismo "alternato".

In realtà ci preoccupa il fatto che la 14a Commissione, pur essendo una Commissione permanente, in realtà non lo è in modo pieno, come tutte le altre.

Noi membri della Commissione delle politiche dell'Unione europea - escluso il Presidente per la durata della carica - facciamo parte anche di altre Commissioni permanenti. Inoltre, la Commissione deve essere composta da senatori provenienti da tutte le altre Commissioni permanenti. Il che comporta che spesso si svolgono le riunioni della 14a Commissione in contemporanea con le altre. Da ciò ne deriva che i tempi di esame e dì approfondimento non sono adeguati a seguire i provvedimenti nella loro pienezza, specie se, come in questo caso, il disegno di legge è stato esaminato in sede referente, come previsto dal Regolamento del Senato, essendo, oltretutto, un testo che, dovendo recepire la disciplina europea, contiene una molteplicità di materie. Ed ogni materia prevede l'emanazione di un decreto legislativo. Si aggiunga a questo la circostanza che la 14a Commissione non gode nemmeno della dovuta considerazione da parte del Governo italiano.

Ne è dimostrazione il fatto che il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha tranquillamente rifiutato "per carenza di tempo" una richiesta di audizione della Commissione in merito all'esame del documento dei cinque Presidenti e ai necessari aggiornamenti del dopo Brexit. Se ne deduce che la "fase discendente" è delimitata da una serie di procedure che di fatto limitano il potere del Parlamento. Ma anche la "fase ascendente" non vede valorizzato quel rapporto delle Regioni con il Parlamento e con l'Unione europea; Regioni e Province autonome che, secondo quanto prevede la Costituzione, dovrebbero partecipare, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, oltre che a dare attuazione agli atti dell'Unione europea e per il quale è attivo un protocollo di collaborazione proprio con la 14a Commissione.

Attenti, perché quello che sto evidenziando avviene a Costituzione vigente. Ma qualora, malauguratamente, venisse approvato il *referendum* sulla riforma costituzionale, che assegna precisi compiti in materia di rapporti con l'Europa proprio al nuovo Senato, eletto e nominato tra sindaci e consiglieri regionali impegnati sul proprio territorio, non immaginiamo cosa potrebbe accadere.

Ma ritorniamo al disegno di legge di delegazione europea che, dovendo anche rispettare le prescrizioni in materia di coperture finanziarie relativamente ai decreti delegati che verranno emanati, siamo in presenza di un ulteriore limite: la mancanza di risorse! E allora vale la pena chiedersi: in che modo incideranno le norme dei tanti decreti legislativi che verranno emanati in attuazione della legge in esame?

La copertura finanziaria, per i decreti legislativi attesi dalla legge in esame, di eventuali spese non previste dalla legislazione vigente - laddove non sia rinvenuta nei bilanci dell'attività ordinaria delle amministrazioni statali ovvero delle amministrazioni regionali - può essere prevista solamente nei limiti derivanti dall'attuazione degli stessi provvedimenti. Questo significa che, ove non siano presenti le coperture, si accede al Fondo per il recepimento della normativa europea.

Ma ove anche il Fondo - che ha una dotazione di soli 10 milioni per il 2015 e di 50 milioni a partire dal 2016 - non sia capiente, bisognerà ritardare l'emanazione dei decreti in esame (provocando ulteriori sanzioni economiche).

Il dilemma sarà ora tra: attuare l'articolo 81 della Costituzione o recepire la legge di delegazione comunitaria.

Il nuovo articolo 81 immagina l'equilibrio di bilancio e la previsione che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. L'equilibrio di bilancio (che tiene conto delle fasi del ciclo economico) sta consentendo al presidente Renzi di accumulare *deficit*, aumentando a dismisura lo *stock* del debito pubblico italiano (*record* storico 2.242 miliardi di euro a maggio 2016).

Queste, in effetti, sono le concessioni dell'Europa all'Italia, quelle di creare nuovo indebitamento. Eppure, con ogni probabilità, propri per la scarsezza di risorse, alcune delle deleghe previste nel nostro disegno di legge, da adottare con vari decreti legislativi, non potranno essere attuate; o meglio potranno esserlo solo qualora vengano reperite le necessarie coperture finanziarie. E questo farebbe venire meno il rispetto delle previsioni dalla legge per mezzo della quale l'Italia ha regolato la propria partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

A questo proposito è bene rilevare la complessità delle materie trattate nelle undici direttive, nelle decisioni quadro, nella raccomandazione e nell'adeguamento della nostra normativa a ulteriori dodici regolamenti.

Insomma, in un momento in cui l'Italia del Governo Renzi effettua manovre economiche, grazie alla flessibilità concessa dalla Commissione europea, va rilevato che il recepimento di alcune disposizione di derivazione europea è seriamente a rischio; perlomeno per quelle direttive che comportano dei costi importanti e non è opportuno né giusto che questi maggiori oneri vengano scaricati sui cittadini o sulle imprese.

Dobbiamo infatti ricordarci che, oltre alle clausole di flessibilità concesse dall'Europa, il bilancio italiano è purtroppo composto anche da clausole di salvaguardia (56 miliardi di euro di maggiori tasse e accise tra il 2017 e il 2019, ancora da neutralizzare).

Ora il compito del Governo sarà quello di approntare delle accurate e dettagliate relazioni tecniche e di fare la conta degli oneri finanziari prima di emanare i provvedimenti attuativi delle direttive europee. Quindi, ci auguriamo che il Governo abbia a cuore prima di tutto i conti pubblici e non voglia bypassare il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, imponendo provvedimenti privi di una copertura finanziaria certa.

Come abbiamo visto anche in questa occasione, l'arrivo di ogni legge europea o di delegazione europea comporta il moltiplicarsi di oneri e incombenze amministrative in tutti i settori della vita quotidiana degli italiani e delle imprese.

Crediamo che il nostro impegno debba essere quello di monitorare che il recepimento del diritto europeo non sovraccarichi di ulteriori procedure la già complessa macchina della pubblica amministrazione e la vita dei cittadini e degli imprenditori.

É quindi assolutamente necessario verificare se le strutture e gli organismi esistenti siano idonei a condividere il processo di integrazione europea dell'Italia, che certamente non vogliamo disconoscere, ma valorizzare.

Di conseguenza la soluzione a questa disaffezione verso l'Europa la dobbiamo trovare tutti insieme, in Parlamento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

*Doc*. IV-ter, n. 9:

sulla votazione finale, il senatore Endrizzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Cuomo, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sibilia, Stucchi, Tronti, Turano, Verducci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gaetti, Padua, Romani Maurizio, Romano e Scavone, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barozzino, Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Morgoni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

sen. Lepri Stefano ed altri

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (2437)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/07/2016);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (2494)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3594 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 21/07/2016).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 20 luglio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 135

AMORUSO: sulla morte per omicidio di un giovane italiano in Venezuela (4-05801) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BENCINI ed altri: sui danni ambientali causati dalla Caffaro Industrie SpA (4-05977) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BERTOROTTA ed altri: su misure di contrasto al traffico di passaporti falsi siriani (4-04649) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BRUNI, LIUZZI: sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 3 febbraio 2016, relativa ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate (4-05501) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

CENTINAIO: sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 3 febbraio 2016, relativa ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate (4-05513) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DAVICO: sull'eventualità di inquinamento ambientale e di rischio per la salute pubblica nella valle del comune di Bernezzo (Cuneo) (4-04536) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: su un tavolo tecnico tra il Ministero dell'ambiente e i Comuni del bacino padano contro l'inquinamento dell'aria (4-05272) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DONNO ed altri: sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 3 febbraio 2016, relativa ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate (4-05443) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

FASANO: sulla gestione del consorzio Velia, ente strumentale della Regione Campania (4-02670) (risp. COSTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

MANCONI: sulla crisi politica in Burundi e il rispetto dei diritti umani (4-05817) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MARAN: sull'inquinamento ambientale della centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia) (4-05975) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MUNERATO: sull'apertura della prima classe di scuola media a Costa di Rovigo (4-05686) (risp.

GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
ROMANI Maurizio ed altri: sull'incidenza dei tumori nella popolazione di Gela a causa della presenza del petrolchimico Eni (4-05022) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
Interrogazioni
ANGIONI, CANTINI, ALBANO, RUSSO, MANASSERO, MATTESINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
in Italia, le prestazioni erogate dall'INPS agli invalidi civili raggiungono complessivamente la cifra di quasi 3 milioni; di queste circa 900.000 sono erogate in forma di pensioni ed il resto in indennità;
il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'*handicap*. Successivamente, il decreto ministeriale 2 agosto 2007 applicativo ha previsto 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale;
al fine di contrastare il noto fenomeno dei "falsi invalidi", la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha previsto, per il triennio 2013-2015, 150.000 visite di accertamento aggiuntive all'anno rispetto a quelle ordinarie;
in più occasioni, il Governo ha dichiarato che il risparmio degli assegni ai falsi invalidi dovrebbe contribuire agli obiettivi di *spending review* previsti per il 2016;
considerato che in diverse parti del nostro Paese accade ancora che l'INPS avvia accertamenti nei confronti di soggetti disabili con patologie già escluse dall'attuale normativa o comunque non regredibili, in tal modo arrecando loro e alle loro famiglie enormi disagi di spostamento e con costi elevati per l'amministrazione pubblica, che di fatto limitano sensibilmente le risorse pubbliche recuperabili,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che i soggetti disabili con patologie previste dalla legge o non più regredibili continuino ad essere sottoposti ad accertamento straordinario, o peggio ancora periodico.
(3-03045)
ANGIONI, CARDINALI, CAPACCHIONE, COLLINA, FILIPPIN, MANASSERO, TOMASELLI, CUCCA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il GiViTI (Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva) è un gruppo collaborativo di terapie intensive italiane che realizza progetti di ricerca indipendenti orientati alla valutazione ed al miglioramento della qualità dell'assistenza. È coordinato dal laboratorio di epidemiologia clinica dell'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri";
il progetto "Margherita-ProSafe" consente la raccolta sistematica di dati sui pazienti dei reparti di rianimazione e terapia intensiva con il continuo monitoraggio delle prestazioni loro fornite;
sulla base di un campione di 232 reparti di terapia intensiva in tutta Italia, pari a circa 87.000 pazienti, i medici volontari del progetto raccolgono dati identici ed omogenei che riguardano la degenza, le infezioni, fino alle dimissioni dei pazienti;
considerato che:
grazie a tali informazioni è possibile avere un quadro oggettivo sul funzionamento dei reparti monitorati e sulle loro peculiarità. L'enorme mole di dati raccolti ha permesso ai ricercatori di elaborare un algoritmo che consente di calcolare per ogni paziente le aspettative di successo delle terapie se il reparto funzionasse secondo la media delle rianimazioni del nostro Paese;
dai dati emergerebbe che nel 2015, in particolare nel Sud, nei soli 20 ospedali pubblici aderenti al progetto, sono deceduti 244 pazienti che si sarebbero potuti salvare qualora fossero stati sottoposti ai trattamenti *standard*;
a livello nazionale la qualità dell'assistenza nei reparti che partecipano alla ricerca risulta in costante

miglioramento. Negli ultimi 3 anni su quasi 100.000 pazienti considerati risultano 1.200 morti in meno, con il dato negativo però di 110 morti in più tra i pazienti meno gravi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che i dati della ricerca siano di rilevante importanza per il sistema sanitario nazionale e pertanto non ritenga opportuno attivarsi, affinché la raccolta di dati venga estesa gradualmente a tutti i reparti di rianimazione e terapia intensiva presenti sul territorio nazionale.
(3-03046)
ANGIONI, CARDINALI, CAPACCHIONE, COLLINA, FILIPPIN, MANASSERO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
dai recenti dati diffusi dall'Ipasvi, la federazione dei collegi degli infermieri, emerge che, negli ultimi 5 anni, nel nostro Paese si è registrata una perdita di circa 7.500 infermieri;
secondo quanto risulta dal conto annuale della Ragioneria dello Stato riferito all'anno 2014, il numero maggiore di perdite di tali figure professionali si è avuto nelle Regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria; infatti, solo in Campania, Lazio e Calabria si è registrata una perdita di circa 5.400 unità infermieri;
considerato che:
tale situazione ha alterato del tutto il corretto rapporto numerico tra medici ed infermieri, uno a 3, che in alcune Regioni risulta drasticamente ridotto ad uno a 2, con carichi di lavoro eccessivi per gli infermieri e inevitabili ricadute negative sul servizio di assistenza ai pazienti;
anche il giusto rapporto previsto tra il numero degli infermieri e quello dei pazienti (meno di 10 per ogni infermiere) risulta oggi completamente alterato; in diverse Regioni si arriva addirittura ad un rapporto di 18 a uno;
considerato che dai dati del conto annuale della Ragioneria dello Stato, la carenza di organico può essere quantificata in circa 47.000 infermieri, a cui dovrebbero essere aggiunte altre 17.000 unità in considerazione del nuovo orario europeo che ha imposto riposi più lunghi al personale pubblico dei Paesi UE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dati riportati in merito alla carenza di personale infermieristico nel nostro Paese e quali siano le sue considerazioni in merito;
in particolare, se sia a conoscenza della difficile situazione che si è venuta a determinare in alcune Regioni dove l'organico risulta essere ampiamente al di sotto dei minimi previsti per garantire un'adeguata assistenza sanitaria;
se non ritenga tale situazione inaccettabile e quali iniziative intenda adottare per risolvere tale grave problema;
se a tal fine non ritenga di dover adottare tutte le iniziative di competenza per fa sì che si proceda in tempi rapidi alla reintegrazione del personale infermieristico necessario.
(3-03047)
MANASSERO, ZANONI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il comma 401 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
per stabilire i criteri e le modalità di utilizzo di tale fondo, il comma 402 prevedeva l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, di un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
considerato che:
il termine è scaduto ormai da oltre 4 mesi;
la prima firmataria della presente interrogazione con una *e-mail* del 20 aprile 2016, inviata alla segreteria della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero, chiedeva formalmente informazioni in merito alle modalità di utilizzo del fondo;
la stessa Direzione generale in data 3 maggio 2016 comunicava che "sono in fase di definizione i

criteri di riparto e le modalità per l'utilizzo delle risorse stanziate, in condivisione con la Direzione generale della Prevenzione sanitaria, per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con il Fondo di 5 milioni di euro annui di cui all'art. 1 del comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In generale, le azioni saranno finalizzate all'attuazione di quanto previsto dalla legge 134/2015 e dalle Linee di indirizzo del 22/11/2012, relativamente cioè all'aggiornamento delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, la promozione di progetti di formazione e di ricerca riguardanti i disturbi dello spettro autistico, di buone pratiche terapeutiche ed educative, la continuità della presa in carico (équipe di transizione) e l'aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della Salute";

rilevato, infine, che dalla stessa comunicazione sono trascorsi oltre 2 mesi e a tutt'oggi nulla è stato previsto in merito al fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui, a tutt'oggi, non sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità per l'utilizzo delle risorse relative al fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, come disciplinato dal comma 401 citato e se i Ministri in indirizzo ritengano di doversi attivare per consentirne in tempi rapidi un'efficace e tempestiva attuazione.

(3-03048)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI, BUCCARELLA, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, SCIBONA, LEZZI, PETROCELLI, MORRA, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che con la legge n. 221 del 2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in vigore dal 2 febbraio 2016, è entrato in vigore il "collegato ambientale" alla legge di stabilità per il 2016;

considerato che:

stando alle informazioni contenute nel *report* sulla situazione dei provvedimenti attuativi del programma di Governo, aggiornato al 22 giugno 2016, per la legge n. 221 sono 33 i provvedimenti attuativi da adottare o adottati. Il 2 maggio 2016 sono decorsi i 90 giorni entro i quali dovevano essere emessi alcuni decreti attuativi del collegato ambientale;

in tutto il collegato ambientale, sono 26 i decreti attuativi previsti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come confermato anche dal ministro Galletti in occasione della risposta ad interrogazioni con risposta immediata presso la Camera dei deputati il 6 aprile 2016 in merito allo stato attuativo dei decreti per la *green economy*;

in base alle notizie stampa diffuse al 5 maggio, molti decreti attuativi non sarebbero stati adottati nei termini. Ad esempio, mancherebbero all'appello le disposizioni attuative del credito d'imposta per la bonifica dall'amianto che dovevano vedere la luce entro il 2 maggio 2016, mentre non risultano ancora emanate le disposizioni sulla destinazione delle sanzioni amministrative per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni. Entro la stessa data avrebbe dovuto essere varato il decreto ministeriale che individua porti marittimi dotati di siti idonei al raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante la gestione delle aree protette. Inoltre non risulterebbe avviato il sistema volontario di vuoto a rendere per le acque minerali e la birra;

considerato che:

con particolare riferimento al compostaggio di comunità i commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'art. 130 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 221, sanciscono che: "Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente

comma. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa";

in base alle informazioni in possesso agli interroganti il decreto non è stato adottato nei termini previsti;

a parere degli interroganti, alcuni Comuni che intendono avviare attività di compostaggio di comunità stanno avendo dei problemi attuativi, proprio in mancanza del decreto ministeriale che coordini a livello nazionale l'attuazione della norma;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti la norma, che darebbe la possibilità di effettuare il compostaggio di comunità in tempi rapidi e con procedure semplificate, permetterebbe ai Comuni in fase di difficoltà nelle gestione della raccolta dei rifiuti urbani di migliorare i servizi ed eventualmente superare fasi critiche senza particolari investimenti economici,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui i decreti attuativi previsti non sono stati adottati nei termini prescritti;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire un monitoraggio puntuale relativo all'attuazione dei decreti previsti della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale), a fronte dei 26 decreti attuativi di competenza del Ministero;

se, alla luce della notevole importanza del compostaggio di comunità e dell'interesse manifestato da alcuni Comuni, intenda emanare al più presto il decreto attuativo previsto dall'articolo 38 della legge n. 221 del 2015.

(3-03049)

SCIBONA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, DONNO, SERRA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dall'articolo intitolato "Come ti perseguito l'attivista No Muos" di Veronica Tomassini, pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 19 luglio 2016, si apprende come il *filmmaker* ragusano Massimo Denaro, attivista del movimento "No Muos", in data 17 luglio 2016 sia stato sottoposto ad identificazione e perquisizione del veicolo da parte della Guardia di finanza;

la perquisizione del veicolo ha rilevato la presenza di 14 *compact disc* duplicati e autografati; il signor Denaro è stato condotto al comando di Gela, alle ore 21 circa; alle ore 22.30 circa gli è stato rilasciato apposito verbale con cui gli viene contestato il reato di contraffazione e addebitata una multa di 2.884 euro;

considerato che:

da quanto riportato il signor Denaro, al momento della perquisizione dell'autovettura e del ritrovamento dei 14 *compact disc*, ha spiegato all'ufficiale della Guardia di finanza che gli originali dei *compact disc* rinvenuti erano conservati presso la sua abitazione, a Ragusa, ad un'ora di macchina dal luogo della perquisizione e che dunque poteva celermente provarlo;

a giudizio degli interroganti, per fugare ogni possibile dubbio circa la strumentale persecuzione di reati volta a reprimere il dissenso più che l'illegalità, è necessario che siano chiarite sia la metodologia utilizzata nella descritta circostanza dalle forze dell'ordine sia le evidenze statistiche relative allo specifico reato di contraffazione,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, quante contravvenzioni per il reato di contraffazione di *compact disc* siano state elevate a persone fisiche nel corso dell'anno 2015 in tutto il territorio italiano e a quanto ammonti l'importo medio irrogato, nonché quante perquisizioni di autoveicoli, compiute dalla Guardia di finanza nel corso del 2015, abbiano rilevato *compact disc*

contraffatti e portato ad elevazione di contravvenzione;
quali siano le linee guide della Guardia di finanza per la persecuzione di reati di contraffazione di *compact disc* e quanto personale sia impiegato per questa particolare attività di vigilanza;
se i maggiori sforzi dedicati alla lotta alla contraffazione di *compact disc* siano concentrati in particolari zone del territorio italiano e quali siano le zone interessate.
(3-03050)
Maurizio ROMANI, BENCINI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* -
(3-03051)
(*Già* 4-04756)
*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*
MANASSERO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
i LEA, livelli essenziali di assistenza, sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione ( *ticket*);
la Conferenza delle Regioni del 7 luglio 2016 ha dato il proprio consenso allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi LEA;
considerato che:
il Ministro in indirizzo nelle giornate del 30 marzo e del 2 aprile 2016, rispettivamente in occasione della giornata nazionale delle persone con disabilità intellettiva e della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, di fronte alle massime autorità dello Stato e a nome del Governo, si era impegnata, in attuazione della legge n. 134 del 2015, a stanziare 50 milioni di euro per il 2016 a favore dei soggetti affetti da autismo;
nell'allegato finanziario allo schema, tale stanziamento non appare;
inoltre, nell'allegato 8 relativo agli interventi per le singole disabilità, anche intellettive, non si fa riferimento all'autismo, nonostante nella citata legge n. 134 del 2015 fosse stata prevista l'emanazione di LEA specifici per tale disabilità entro 6 mesi dall'entrata in vigore, termine scaduto alla fine del mese di gennaio 2016;
rilevato che:
lo schema in corso di approvazione include erroneamente l'autismo nel capitolo delle psicosi, in contrasto con la letteratura scientifica degli ultimi 30 anni e, inoltre, senza tener conto di quanto stabilito dalla legge n. 112 del 2016 ("dopo di noi"), così come formulato provoca l'uscita dalla diagnosi di autismo al compimento dei 18 anni;
nell'elenco degli interventi contenuti nel capitolo delle psicosi in genere non risulta affatto menzionato l'intervento cognitivo comportamentale raccomandato dalla linea guida n. 21 dell'istituto superiore di sanità, "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti";
non risultano inclusi anche molti degli interventi specifici previsti dalle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, già approvate dalla Conferenza unificata, su proposta dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 22 novembre 2012;
non è prevista, infine, la scala Vineland, richiesta dall'INPS per determinare la necessità dell'indennità di accompagnamento piuttosto che quella di frequenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine, affinché, nello schema dei nuovi LEA, venga inserito ed adeguatamente finanziato il "pacchetto" per l'autismo stabilito dalle citate linee di indirizzo della Conferenza unificata, per far sì che anche ai soggetti affetti da autismo vengano giustamente riconosciute le tutele previste dalla legge n. 112 del 2016, sul "dopo di noi".
(4-06155)
SANTANGELO, DONNO, MANGILI, CASTALDI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, PUGLIA, CRIMI, MORONESE, MARTON, MORRA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:
la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 70, all'articolo 1, comma 486, prevede: "Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari";
la Sicilia, in quanto isola, soffre di svantaggi ambientali e strutturali che richiedono interventi specifici e un regime particolare rispetto ad altre regioni italiane più centrali;
il tema dei trasporti, e in particolare del trasporto aereo, assume una particolare importanza per quanti, per diverse ragioni, intendano raggiungere le regioni più periferiche d'Europa. La Sicilia e altre regioni d'Europa soffrono di *deficit* strutturali e ambientali che le collocano in una posizione di svantaggio rispetto ad altri territori europei più centrali e connessi;
il primo firmatario della presente interrogazione, in relazione ad alcune vicende legate all'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani Birgi, ha presentato l'atto 4-04341, pubblicato il 22 luglio 2015; si evidenziava un previsto accordo tra i Comuni della provincia di Trapani e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, *ex* art. 16 della legge regionale n. 10 del 1991, finalizzato allo sviluppo turistico del territorio, in particolare mediante l'incremento dei flussi turistici in entrata attraverso l'aeroporto, e diretto a definire i ruoli e gli impegni giuridici dei soggetti pubblici firmatari in ordine ad un'azione di *co-marketing* da attuare mediante la stipula di un contratto con la società AMS con sede legale in Irlanda, società esclusivista del *marketing* e della promozione *web* della propria attività di impresa attraverso il sito *internet* di Ryanair, principale vettore aereo che opera rotte aeree con scalo nell'aeroporto di Birgi;
da notizia riportata dal quotidiano *on line* "Tp24" del 18 luglio 2016 dal titolo "Aeroporto di Birgi. I nodi Airgest e Ryanair e le possibili soluzioni che non arrivano" si apprende che "L'Airgest, infatti, affronta una difficilissima situazione economica con i suoi conti ormai in rosso. La società alla guida dell'aeroporto trapanese, dopo aver chiuso con un utile di un milione e mezzo di euro il 2013, ha chiuso gli ultimi due con una netta inversione di tendenza. Nel 2014 le perdite hanno superato i quattro milioni e mezzo, mentre nel 2015 sono state di due milioni. I debiti ammontano a 15 milioni di euro, la conferma è arrivata qualche giorno addietro dallo stesso presidente Franco Giudice, (...) l'Airgest non è più in grado di pagare quanto stabilito dall'accordo di co-marketing con Ryanair che scadrà il 31 Marzo 2017. Accordo che deve essere onorato ancora da diversi Comuni che devono versare le proprie quote";
considerato che:
risulta agli interroganti che doveva svolgersi una conferenza dei servizi sulla continuità territoriale, tra la Regione Siciliana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC (Ente nazionale dell'aviazione civile) per decidere sui contenuti della nuova gara per il rinnovo degli oneri di servizio pubblico già in vigore, ovvero quelli delle isole minori, e dell'imposizione di nuove tratte sociali da Comiso (Ragusa) e Trapani;
nell'ambito della mobilità e continuità territoriale e agli aiuti di Stato per gli aeroporti siciliani, il 21 giugno 2016, è stato organizzato al Parlamento europeo l'evento intitolato "Departing for future: sfide e opportunità europee per gli aeroporti siciliani";
all'evento erano presenti i responsabili dei 4 aeroporti siciliani e diversi *stakeholder* istituzionali e territoriali; la loro partecipazione ha permesso di avviare un dibattito sull'attuale processo di revisione normativa e di evidenziare le opportunità finanziarie offerte dai vari fondi comunitari e dal fondo europeo di investimenti strategici;
come riportato dalla nota informativa del giugno 2016 a cura dell'Ufficio di Bruxelles della Regione, la Commissione europea ha proposto una modifica del regolamento sugli aiuti di Stato e ha avviato le consultazioni. La nota evidenzia che "Dalla bozza contenente alcune modifiche alla disciplina di

settore, prevista dal Regolamento UE n. 651/2014, emerge che la fase iniziale del procedimento mira ad agevolare l'utilizzo di determinate tipologie di finanziamento pubblico destinate a porti ed aeroporti riducendo al minimo la fase di controllo. La proposta prevede la compatibilità con gli aiuti di Stato per gli aeroporti, con un flusso anno di passeggeri inferiore ai 3 milioni, situati entro 100 km o a 60 minuti di percorrenza in auto ad un altro aeroporto";
considerato infine che:
risulta agli interroganti che ad oggi non risulterebbero novità circa lo stanziamento dei fondi previsti dalla legge di stabilità per il 2016, stabiliti nella misura di 20 milioni di euro;
risulta agli interroganti che la cifra di 5 milioni di euro possa essere destinata alle isole di Pantelleria e Lampedusa mentre i restanti dovrebbero essere indirizzati agli aeroporti di Comiso e Trapani per favorirne lo sviluppo attraverso l'istituzione di voli a tariffe scontate per i siciliani,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se risulti quando verranno resi disponibili in favore della Regione Siciliana i fondi stabiliti con la legge di stabilità per il 2016, come riportato all'articolo 1, comma 486;
quali determinazioni siano scaturite dalla conferenza dei servizi sulla continuità territoriale, tra la Regione, il Ministero e l'ENAC, circa i contenuti della nuova gara per il rinnovo degli oneri di servizio pubblico già in vigore, ovvero quelli delle isole minori, e dell'imposizione di nuove tratte sociali per Comiso e Trapani;
di quali informazioni disponga relativamente alla proposta della Commissione europea circa una modifica del regolamento sugli aiuti di Stato;
se abbia attivato tempestivamente la prevista procedura per garantire la prosecuzione delle tratte sociali da Lampedusa e Pantelleria verso gli aeroporti di Trapani, Palermo e Catania che andranno a scadere il 30 giugno 2017;
se non ritenga di dover verificare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, attraverso l'ENAC se la società Airgest SpA abbia amministrato e gestito l'aeroporto di Trapani nel rispetto di quanto previsto all'articolo 705 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, secondo i dovuti criteri di trasparenza e organizzando l'attività aeroportuale in modo da garantire l'efficiente ed ottimale utilizzo delle risorse e la fornitura di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo.
(4-06156)
PADUA, CIRINNA', D'ADDA, FASIOLO, GIACOBBE, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRU', PUPPATO, CAMPANELLA, MASTRANGELI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 2009, ha riformato l'offerta sanitaria in Sicilia;
in materia di programmazione sanitaria, l'art. 5 ha disciplinato (comma 8) le funzioni delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e di quelle ospedaliere universitarie, disponendo altresì (comma 9) circa la suddivisione del territorio regionale in due grandi "bacini": quello della Sicilia orientale e quello della Sicilia occidentale;
l'art. 8 ha stabilito (comma 1) la nascita, con nuova denominazione, dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa (con ambito territoriale di riferimento della provincia iblea) in luogo dell'azienda ospedaliera OMSA di Ragusa e dell'azienda sanitaria locale 7;
in sintesi, la normativa ha sancito, in via generale, numerose novità e, come riporta una nota dell'Assessorato per la salute del 25 marzo 2009, i punti salienti sono stati così individuati dalla medesima amministrazione: "diciassette aziende sanitarie complessive al posto delle attuali ventinove, istituzione dei nuovi distretti ospedalieri, criteri rigorosi per la scelta dei manager, deospedalizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, controllo interamente pubblico per il servizio di emergenza urgenza, maggiori controlli sui dirigenti e sul raggiungimento degli obiettivi";
l'art. 19, in materia di nomina e valutazione dei direttori generali, ha previsto che l'operato di questi

ultimi, così come quello dei direttori sanitari ed amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale, sia monitorato e valutato *in itinere* e a conclusione del mandato, sulla base di "indicatori multidimensionali di performance";

il potere sostitutivo di intervento dell'Assessorato regionale è disciplinato dall'art. 20, in carattere non meramente formale, e si è stabilito che possa giungere a prevedere, in ipotesi statuite dalla medesima legge, la disposizione della decadenza del direttore generale (automatica, *ex* comma 4, tanto che essa è "dichiarata dal Presidente della Regione"; con atto del medesimo presidente, previ pareri consultivi sanciti nella normativa, ed *ex* comma 6, ipotesi nella quale tale attività è "disposta");

l'art. 21, rubricato "Divieto di esternalizzazione di funzioni", ha poi disposto, in ogni caso, un divieto generale per aziende del servizio sanitario regionale ed enti pubblici del settore "di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali", ferma restando l'ipotesi di agire in tal senso nei casi previsti dal comma 2 di comprovata necessità derivante da carenza di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale;

considerato che:

come si apprende da fonti di stampa, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ente tra i più piccoli delle regione, nel corso dell'anno 2015, si è avvalsa del contributo di 337 consulenti;

nel medesimo anno, l'azienda sanitaria di Palermo, nonostante si rivolga ad un bacino di utenti ben maggiore di quello dell'ente che opera nel territorio ibleo, ne ha coinvolti solamente 5;

va evidenziato il rilievo formulato nelle conclusioni della parte inerente alla spesa sanitaria regionale all'interno della relazione sul rendiconto generale isolano (esercizio finanziario 2015) delle Sezioni unite per la Regione Siciliana della Corte dei conti, in cui si rileva l'esigenza di condurre un'attenta e puntuale riflessione a valere sul programma operativo 2016-2018 "anche con riferimento ad eventuali ipotesi di assunzioni di personale, tenuto conto che l'intero settore sanitario si muove entro spazi finanziari in forte e progressiva riduzione. La politica di reclutamento del personale - il cui costo flette, nel confronto col 2014, di 34 milioni, in misura superiore rispetto alle previsioni ed in linea col dato nazionale - richiede infatti, come più volte sottolineato da questa Corte (...), un'estrema cautela e va senz'altro calata nell'ottica pattizia fino ad ora seguita dalla Regione, dovendo opportunamente formare oggetto di specifica concertazione in sede di predisposizione del Programma operativo regionale 2016-2018, nel quadro di una necessaria, preventiva e motivata valutazione di sostenibilità finanziaria, nel medio e lungo periodo, della relativa spesa, da quantificare adeguatamente. Tanto anche tenendo in debito conto le diverse situazioni delle Aziende e di quegli enti del settore sanitario che continuano a mostrare problematiche di disequilibrio strutturale ed un'incidenza del costo del personale ampiamente superiore alla media regionale";

sempre all'interno della relazione della magistratura contabile, si rende evidenza, su un totale di 18 enti del Servizio sanitario regionale, di come 5 "chiudano con una perdita rispetto al risultato negoziato, che contemplava per tutti il raggiungimento del pareggio di bilancio"; tra questi l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa è l'azienda che fa registrare una tra le peggiori *performance*;

la Corte evidenzia come "per le Aziende sanitarie provinciali, chiudono in perdita quelle di Messina, Ragusa e Siracusa, enti per i quali, già lo scorso anno, l'Assessorato vigilante aveva rappresentato che, in ragione del disequilibrio di carattere strutturale tra i costi sostenuti ed il valore della produzione sanitaria sarebbe stata richiesta, a decorrere dal 2015, la predisposizione di specifici Piani di rientro, con l'indicazione e quantificazione delle azioni di risanamento da porre in essere al fine di riassorbire lo stesso";

considerato, inoltre, che sul sito *web* dell'amministrazione sanitaria ragusana, infine, nonostante l'esistenza della sezione "amministrazione trasparente" articolata nei modi previsti dall'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la sotto-sezione di primo livello "consulenti e collaboratori" non appare aggiornata ai numeri citati in precedenza (337), nonostante l'art. 15, commi 1 e 2, stabilisca particolari

doveri nei riguardi delle pubbliche amministrazioni in relazione alla conoscibilità delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni al riguardo;
se ritengano opportuno fornire i numeri e i dati disaggregati relativi alla tipologia delle consulenze e collaborazioni di cui si è avvalsa l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa nel corso dell'anno 2015;
se non ritengano di dover verificare, nell'ambito delle proprie competenze e in accordo con le amministrazioni locali interessate, l'opportunità di tale scelta, in termini di costi e benefici, compiuta dall'amministrazione sanitaria ragusana, ovvero se, sotto i profili economico-finanziario e funzionale, il numero totale di tali consulenze e collaborazione sia ritenuto, in ottica di contenimento delle spese, congruo rispetto alle esigenze effettive di buon funzionamento dell'amministrazione.
(4-06157)

DI BIAGIO, MICHELONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
Premesso che:
la scuola materna bilingue "Pinocchio" di Francoforte sul Meno offre a 44 bambini dai 3 ai 6 anni un'educazione bilingue finalizzata a facilitare l'approccio con le classi bilingui delle tre scuole elementari di Francoforte. Un compito molto importante per favorire l'integrazione dei bambini di lingua italiana nella scuola tedesca;
a tal fine, particolarmente efficace è la metodologia rappresentata dalla "Fordergruppe", un gruppo composto da bambini fra i 5 e 6 anni guidati ed assistiti da un'insegnante di lingua tedesca affiancata da una collega di lingua italiana. Obiettivo del Fordergruppe è appunto quello di preparare i bambini all'ingresso nelle scuole elementari con particolare attenzione al potenziamento della competenza linguistica di entrambe le lingue italiano e tedesco;
i positivi risultati raggiunti dalla scuola "Pinocchio" sono attestati dal fatto che i bambini affrontano la transizione e l'inserimento nella scuola elementare senza traumi, con notevole serenità e successo scolastico; sono dimostrati anche dal fatto che le domande di iscrizioni sono da anni in continua e sensibile crescita;
il modello educativo della scuola è riconosciuto anche dalle autorità tedesche che nel 2002 hanno insignito la scuola del "premio integrazione della città di Francoforte";
da ultimo la diocesi di Limburg, con il contributo finanziario della città di Francoforte e del Land dell'Assia, ha approvato un progetto di ampliamento della struttura della scuola, in forza del quale entro l'inizio del 2018 la stessa potrebbe disporre di un asilo nido bilingue e potrebbe accogliere complessivamente 100 bambini da uno a 6 anni;
indubbiamente, un'educazione bilingue già dalla prima infanzia rappresenta un investimento importante per la formazione culturale, oltre al fatto che lo studio della lingua italiana rimane uno dei legami delle nostre comunità all'estero con la madrepatria;
il capitolo 3153 sui contributi per la diffusione della lingua e cultura all'estero, nel corso del dibattito sul disegno di legge di stabilità per il 2016, in prima lettura in Senato presentava un taglio di 3.293.248 euro; taglio azzerato ed incrementato con l'approvazione di un emendamento di 3.400.000 euro. Circa 2,6 milioni di euro di riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero per la missione italiani nel mondo e politiche migratorie sono risultati in un ulteriore taglio al capitolo 3153 e che, se sommato al suddetto taglio, poi azzerato, rappresentano la riduzione di circa il 50 per cento delle risorse del 2015, esattamente in linea con le politiche di tagli subiti (circa il 70 per cento) negli ultimi anni;
con particolare riferimento alla scuola materna bilingue "Pinocchio", il contributo è stato integralmente annullato, mentre quelli per gli altri enti gestori dell'Assia sono stati confermati, in linea con le indicazioni del Comites e del consolato;
seppur inserito in un quadro generale di ridimensionamento dei contributi, l'annullamento integrale dei contributi in favore della scuola non trova giustificazioni e potrebbe essere interpretato anche dalle

autorità tedesche come un gesto di totale disinteresse da parte delle autorità italiane ad investire nelle nuove generazioni, sostenendo iniziative culturali consolidate miranti alla diffusione della lingua e cultura italiana all'estero,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno determinato l'annullamento integrale per l'anno 2016 del contributo economico in favore della scuola materna bilingue "Pinocchio" di Francoforte;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di superare le criticità determinatesi, con l'obiettivo di garantire la continuità formativa e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, già fortemente vessata dai ridimensionamenti di bilancio operati nel corso degli ultimi anni.
(4-06158)
RAZZI, GASPARRI, SERAFINI, FLORIS, SCOMA, MINZOLINI, SCIASCIA, DE SIANO, MALAN, MANDELLI, CALIENDO, SCILIPOTI ISGRO', VILLARI, AMIDEI, RIZZOTTI, CERONI, BERTACCO, ALICATA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la direttiva 2006/123/CE sulla libera circolazione dei servizi, cosiddetta direttiva Bolkestein, reca la disciplina delle concessioni demaniali marittime italiane, assoggettandole a gare ad evidenza pubblica;
assoggettarle alla direttiva significherebbe concedere l'opportunità anche alle multinazionali estere di accedere al mercato turistico interno, a discapito di coloro che, negli anni e a livello familiare, hanno investito in un settore di primaria importanza per l'economia italiana;
la Spagna ed il Portogallo, Paesi facenti parte dell'Unione europea che non detengono le nostre eccellenze territoriali e locali, allo scopo di tutelare delle proprie aziende per la salvaguardia ai fini occupazionali, economici, sociali e culturali, hanno negoziato con la Commissione UE la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in essere per un periodo, rispettivamente, di 30 e 75 anni;
l'Unione, in tale maniera, ha agito in maniera discriminatoria ed ha imposto delle condotte contrarie sia al buonsenso, sia agli interessi nazionali e locali, ignorando le prerogative intrinseche del nostro Paese;
da notizie in possesso degli interroganti, i detentori di concessioni balneari italiane si sono sempre prodigati ad investire nelle strutture poste sulle nostre coste, per offrire il massimo delle possibilità e del *comfort* ai villeggianti;
il danno che si paleserebbe con l'apertura a gare è incalcolabile e, oltre a rappresentare una vera e propria svendita delle strutture turistiche più belle ed accoglienti d'Europa, metterebbe sul lastrico una moltitudine di imprese familiari che, ancor'oggi, vivono del frutto del proprio lavoro e creano stagionalmente occupazione;
inoltre, il codice della navigazione italiana, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, accordava, in caso di rinnovo della concessione, una preferenza per il concessionario esistente. Tale possibilità non è più adottabile, dopo l'apertura di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea e, con leggi approvate dal 2009 al 2012, l'Italia ha ammesso la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, sino al 31 dicembre 2020;
considerato che:
il 1° firmatario della presente interrogazione, per quanto concerne l'annosa questione dei concessionari balneari, ha sottoscritto la mozione 1-00539, presentata dal Gruppo parlamentare Forza Italia, sostenendo fermamente la tesi ivi contenuta nel corso dell'esame nelle sedute n. 641 e n. 642 dell'Assemblea del 21 e 22 giugno 2016;
il Governo, in tale circostanza, per tramite del vice ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti, non ha voluto prendersi delle vere responsabilità per sostenere l'Italia a livello europeo proponendo, relativamente alla mozione 1-00539, la seguente riformulazione di due parti dispositive: "a verificare con la Commissione europea le implicazioni delle specificità del regime delle concessioni demaniali marittime in Italia, in rapporto con quanto avviene negli altri Paesi europei" e "a prevedere un adeguato periodo transitorio che accompagni le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative

in essere verso la piena applicazione della nuova disciplina, ai fini della tutela delle proprie aziende e delle relative ricadute occupazionali, economiche, sociali e culturali";
in seguito a ciò, il sen. Gasparri ha replicato in dichiarazione di voto: "credo si debba ristabilire un po' di verità sulla questione dei balneari. Noi non accettiamo la riformulazione, perché riteniamo che la proroga per queste attività debba avere un tempo definito che abbiamo ipotizzato in trent'anni, ma il Governo si è dichiarato contrario, preferendo formule fumose che altri hanno accettato" e ancora "Zanetti ha espresso un parere, anzi si è sforzato perché ha detto no ai trent'anni e ha parlato di un termine congruo. L'altro giorno ha rilasciato un'intervista a Radio 24 in cui ha massacrato le imprese balneari. In base a principi astratti, da lui sostenuti, ha manifestato l'intenzione di chiudere tutto e di indire gare per tutti. Ma queste aziende sono un pezzo d'Italia e di economia italiana che deve pagare le giuste concessioni - se paga poco paghi di più - e che deve consentire l'accesso al mare anche a chi non paga niente (non ci devono essere muri e barriere) ma non deve essere massacrato o preso in giro come state per fare oggi votando mozioni, che noi non avalleremo, contenenti termini abbastanza generici";
la mozione, in seguito al voto dell'Assemblea, è stata respinta, con 60 voti favorevoli, 145 contrari e 5 astenuti, perciò, con la presente interrogazione, si auspica di suscitare una nuova riflessione da parte dell'Esecutivo, volta a considerare come la direttiva Bolkestein stia gravemente danneggiando le aziende balneari esistenti nel nostro Paese e come stia gettando sul lastrico i circa 600.000 addetti ai lavori;
a giudizio degli interroganti, risulterebbe essenziale intervenire celermente, e senza titubanze, nel correggere l'orientamento lesivo degli interessi aziendali e turistici, evitando di generare danni economici irreversibili e difficilmente quantificabili anche in termini di disoccupazione,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle concessioni balneari italiane, alla luce della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) e dell'impossibilità, da parte del nostro Paese, di procedere con il sistema delle proroghe, in quanto a rischio di apertura di procedimento di infrazione;
se non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, di dover intervenire immediatamente, e senza titubanze, nel correggere l'orientamento lesivo degli interessi aziendali e turistici, evitando in tal modo danni economici irreversibili per il nostro Paese;
se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover emanare un provvedimento correttivo delle imposte di concessione balneare, al fine di dare continuità di gestione alle aziende attualmente gestrici degli stabilimenti;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerate le bellezze architettoniche e le eccellenze territoriali del nostro Paese, non intenda assumere iniziative volte a tutelare le aziende a conduzione familiare che gestiscono le strutture turistiche più belle ed accoglienti d'Europa;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce della possibilità dell'apertura di gare ad evidenza pubblica e della conseguente opportunità da parte delle multinazionali estere di accedere al mercato turistico interno, non tema che queste ultime possano procedere ad un intenso sfruttamento delle nostre coste e del mare.
(4-06159)
GIBIINO, MINZOLINI, BOCCARDI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e della dipendenza grave, istituito inizialmente presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e successivamente trasferito presso il Ministero della salute, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ha il compito di "monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni

di cura e di prevenzione intraprese, della definizione di linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione delle persone affette da Gap, di valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave";

a far parte dell'Osservatorio, presieduto dal direttore generale della prevenzione sanitaria, Raniero Guerra, sono stati chiamati componenti del Ministero della salute (Silva Arcà, Lidia Di Minco), del Ministero dell'economia e delle finanze (Elena Giacone, Gianluca Campana, Alessandro Aronica), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Paolo Sciascia), del Dipartimento per le politiche antidroga (Patrizia De Rose), del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale (Cinzia Zaccaria), dell'Istituto superiore di sanità (Roberta Pacifici), ma anche dell'Anci (il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Arcangelo Alfano, Nora Coppola, Mila Ferri), oltre, e qui è il punto più controverso, a quelli che lo stesso decreto del 2015 istitutivo del "nuovo" Osservatorio definisce "esperti di comprovata esperienza nel settore della dipendenza";

in data 13 aprile 2016, presso la sede di via Ribotta del Ministero della salute, si è svolta la prima riunione di insediamento dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

condizione preliminare per sedere nell'Osservatorio è, o dovrebbe essere, l'assenza di conflitto di interessi. I componenti dell'Osservatorio, infatti, in quanto organismo istituzionale, non possono intrattenere rapporti con enti o imprese che hanno contratti economici o commerciali in materie di pertinenza di un organismo che ha una funzione pubblica;

in particolare, il conflitto di interessi che si intende evitare è in riferimento alle industrie del settore della sanità o a fornitori di servizi nel campo della salute. Si ricorda che, per la pubblica amministrazione, è incompatibile la situazione che si verifica quando un soggetto al quale viene affidata una responsabilità decisionale o consultiva intrattiene rapporti personali o professionali con i destinatari delle deliberazioni dell'organismo. Una situazione che inficia la reputazione d'imparzialità che gli viene richiesta;

nell'osservatorio vi sono, l'Associazione italiana genitori (A.Ge.) *onlus*, la Società italiana tossicodipendenza (SiTD), l'Associazione italiana per lo studio del gioco d'azzardo e del comportamento a rischio (ALEA), la federazione italiana comunità terapeutiche (FICT), il Codacons, il Coordinamento nazionale comunità terapeutiche (CNCA), il Moige (Movimento italiano genitori *onlus*) e la federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi (Federserd), che gestisce il servizio del gioco responsabile sponsorizzato dai principali concessionari di Stato e, dall'altro, sembrerebbe intrattenere rapporti con imprese farmaceutiche;

proprio in tal senso, infatti, sembra sussistere un conflitto d'interessi che avrebbe dovuto escludere la partecipazione di Federsed, posto che la federazione è sponsorizzata da aziende farmaceutiche e da concessionari di giochi d'azzardo; gestisce e cura il famoso "gioco responsabile", finanziato da Sisal e Lottomatica, con il sostegno di altri concessionari (Admiral, Cirsa e Codere);

si rileva che un'associazione facente parte dell'Osservatorio, il Codacons, ha presentato un ricorso al TAR del Lazio di Roma volto ad escludere Federserd dalla partecipazione all'Osservatorio stesso;

su tale ricorso prima il Consiglio di Stato con ordinanza n. 710 del 2016 (che ha ordinato un'adeguata istruttoria sull'esistenza "di eventuali situazioni di conflitto di interessi in capo a Federserd, al di là delle sue finalità statutarie, rispetto ai compiti di prevenzione e di cura del preoccupante fenomeno della ludopatia, che hanno giustificato l'istituzione dell'Osservatorio") e, da ultimo, il Tar del Lazio (ordinanza n. 8023 del 13 luglio 2016) ne ha disposto proprio l'esclusione in via cautelare dai lavori dell'Osservatorio stesso;

l'esclusione è stata disposta in quanto il Ministero ha omesso di effettuare la relazione richiesta dal Tar del Lazio con ordinanza n. 6576 del 2016 riguardante i criteri che hanno portato alla nomina di Federserd in seno all'Osservatorio, relazione ad oggi ancora da depositare;

per di più, in data 19 luglio 2016, proprio la segreteria dell'Osservatorio comunicava l'annullamento della riunione già fissata al 21 luglio per ordine del capo di gabinetto del Ministero della salute;

tali episodi non avrebbe fatto altro che portare alla luce criticità e falle di un sistema abituato a tacere sui troppi e troppo diffusi conflitti di interessi tra chi produce il danno e chi dovrebbe contrastarlo;
è necessario che chi siede nell'Osservatorio non abbia rapporti di interesse, personale o professionale o di sponsorizzazione o finanziamento, con aziende concessionarie o operatori di settore del gioco legale;
per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle attività dell'Osservatorio, bisognerebbe accertare la piena indipendenza di ogni suo componente "laico" da qualsiasi condizionamento o conflitto d'interessi con l'oggetto specifico dell'Osservatorio, vale a dire il contrasto al gioco d'azzardo patologico, e verificare che i soggetti che siedono nell'Osservatorio non intrattengano rapporti commerciali diretti o indiretto di finanziamento con imprese concessionarie o gestori del comparto dell'azzardo legale;
la questione del conflitto di interessi è diventata ancor più delicata in seguito alla richiesta ai componenti dell'Osservatorio di decidere sulla destinazione dei 50 milioni di euro previsti per la lotta contro le dipendenze da azzardo nel 2016, mentre non si ha notizia dei 50 milioni previsti nel 2015;
l'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014 dispone che "Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (...) a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";
lo stanziamento per curare le patologie da gioco d'azzardo è vincolato, e questo comporta una necessaria programmazione e monitoraggio della spesa che ad oggi è sconosciuta;
risulta agli interroganti che si sarebbe anche discusso di destinare il 2 per cento dei 50 milioni di euro all'Osservatorio per "studi, analisi, procedure, produzione di linee guida, ricerca, orientamento", il che equivarrebbe a un maggior onere per la finanza pubblica;
il citato comma 133 prevede, inoltre, che "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta";
ad oggi, non risulta essere stato fornito il progetto per l'adozione dei *software* e, di conseguenza, non si è a conoscenza della destinazione dei 3 milioni di euro previsti per il triennio 2015-2017 ad esso destinati;
con riferimento alla composizione dell'Osservatorio, la legge di stabilità per il 2015 prevedeva "la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, (...) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
ci sono soggetti che siedono nell'Osservatorio e, pur non intrattenendo rapporti con concessionari o gestori o gestori del comparto dell'azzardo legale, sono chiamati a decidere sulla destinazione di risorse pubbliche nel contrasto all'azzardo ma si ritrovano nel duplice ruolo di arbitri e giocatori;
in ultimo, si rappresenta un'ulteriore situazione riguardante i corsi di formazione per operatori sul gioco d'azzardo;
precisamente, in data 6 luglio 2016, è stato presentato un corso di formazione per operatori sul gioco d'azzardo patologico con tanto di rilascio di "attestato" di partecipazione;
nello specifico, risulta che il direttore dell'ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute (prevenzione delle dipendenze, *doping* e salute mentale), abbia rivolto il seguente invito ai membri dell'Osservatorio: "Gentilissimi tutti, il prossimo 6 luglio si svolgerà, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, sede di lungotevere Ripa 1, la conferenza stampa dell'associazione nazionale SAPAR. Qualora foste interessati a partecipare, trovate in allegato la documentazione, cordiali saluti, Liliana La Sala", al quale è stato allegato anche documento nel quale veniva presentato il corso di formazione. Interrogato da un'associazione facente parte dell'Osservatorio, il direttore generale avrebbe ribattuto che si trattava di invito rivolto ai membri, affinché partecipassero e che il patrocinio era rivolto solo ed esclusivamente alla presentazione in

conferenza stampa nelle sedi del Ministero, essendo i corsi iniziati nel 2014 e già svolti nelle maggiori città italiane;
a tal riguardo, si ricorda che, sebbene l'Osservatorio abbia i seguenti scopi: a) il monitoraggio della dipendenza dal gioco di azzardo; b) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; c) la definizione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ai fini della predisposizione del decreto regolamentare di adozione delle linee guida; d) la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco di azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, nessuna partecipazione (ovviamente si fa riferimento a quella precedente la preparazione del "corso") ai membri dell'Osservatorio è stata richiesta, se non quella di presenziare al "lancio" dell'iniziativa;
risulterebbe che l'Osservatorio non abbia vagliato alcuni corsi predisposti dagli operatori stessi del settore gioco che, per di più, hanno trovato (ci si domanda sulla base di quali argomentazioni) il patrocinio del Ministero, né si conoscono le modalità operative del corso, la (eventuale) partecipazione di organismi facenti parte del SSN, la sua valenza,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga, che i partecipanti a commissioni, gruppi di lavoro, comitati o altri organismi istituzionali in grado di influenzare, anche indirettamente, iniziative normative ed istituzionali nel settore delle tossicodipendenze e del gioco d'azzardo debbano essere sottoposti, ai fini della nomina, ad una obbligatoria e preventiva verifica di assenza di conflitto di interessi, derivanti da possibili finanziamenti e sponsorizzazioni economiche ricevute da aziende che hanno interessi nel settore della cura delle dipendenze (ad esempio, società farmaceutiche, concessionari di giochi d'azzardo e altro);
se ritenga di assumere le conseguenti iniziative volte a far sì che l'Osservatorio e i suoi membri non si trovino in posizioni anche potenziali di conflitto di interessi o incompatibilità;
se intenda verificare quali istituti o fondazioni nel corso degli anni, abbiamo ricevuto finanziamenti da aziende farmaceutiche e dai concessionari dei giochi d'azzardo; se e in quali altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati o altri organismi istituzionali relativi al settore delle tossicodipendenze e del gioco d'azzardo, nonché verificare ovvero compiere un'istruttoria considerato quanto sopra specificato;
se non ritenga opportuno adottare iniziative per escludere tali enti dalle sedi istituzionali, alla luce di quello che si ritiene un evidente conflitto di interessi, la *partnership* con concessionari di gioco d'azzardo e aziende farmaceutiche che inevitabilmente genera, secondo gli interroganti, un conflitto di interessi;
se ritenga di fornire chiarimenti circa: a) le ragioni del patrocinio offerto ad un corso di formazione per gestori ed esercenti; b) l'istruttoria compiuta precedente al patrocinio; c) eventuali evidenze scientifiche di reale utilità del corso ai fini della prevenzione del cosiddetto gioco d'azzardo patologico (GAP); d) le ragioni e sulla base di quali poteri per cui il Ministero della salute abbia deciso di annullare la riunione già fissata al 21 luglio rinviandola al 18 agosto 2016;
se non ritenga di specificare l'utilizzo dei 50 milioni di euro stanziati per curare le patologie da gioco d'azzardo; in particolare, se non ritenga di fornire un programma dettagliato di quanto realizzato sino ad oggi, studi, analisi, procedure, produzione di linee guida, ricerca, orientamento, nonché lo stato di progettazione del *software*.
(4-06160)
MARTON, SANTANGELO, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, COTTI, MANGILI, MORONESE, MONTEVECCHI, GIARRUSSO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 12 novembre 2015, la Corte dei conti ha trasmesso al Parlamento la deliberazione n. 10/2015/G, con la quale ha offerto un'analisi accurata del pregresso e dello stato di fatto concernente "gli alloggi di servizio del Ministero della difesa";
la Corte dei conti riferisce che 5.000 immobili, il 25 per cento, cioè un quarto, degli alloggi disponibili, sono occupati *sine titulo*, ovvero da abusivi. Di questa categoria di abusivi sembrerebbero far parte colonnelli, generali e alti funzionari della difesa che da oltre 30 anni ne usufruiscono illegittimamente;

a parere degli interroganti, la situazione di "abusivismo" sembrerebbe esser favorita da quanti erano, per competenza ed ufficio, preposti alla vigilanza del patrimonio, incarico peraltro affidato, nel dicastero, anche al sottosegretario di Stato generale Domenico Rossi;
questa occupazione *sine titulo*, come confermata dalla Corte dei conti, comporta ovviamente un danno erariale, oltre, a parere degli interroganti, ad un'intollerabile situazione di illegalità. Infatti, se si assegna ad ogni alloggio, occupato abusivamente, un valore economico minimo di 200.000 euro, paragonandolo ad un modesto appartamento di periferia, la perdita di introiti o di beni sottratti allo Stato sarebbe oggi non inferiore a un miliardo di euro;
nel novero degli alloggi, preda del presunto malaffare, risulterebbero immobili nel centro di Roma o di Firenze, alcuni dei quali svenduti a prezzi irrisori. Altri sembrerebbero stati costituiti senza alcuna procedura catastale, altri conferiti in affitto senza alcuna procedura concorsuale. Tale gestione, se confermata, a parere degli interroganti inspiegabilmente nell'indifferenza della magistratura militare, avrebbe immobilizzato e dissipato capitale, con depauperamenti erariali incalcolabili;
inoltre, a tale danno vanno aggiunte le indennità dovute a quei militari che, avendone diritto, non hanno potuto usufruire degli alloggi, nonché i 50 milioni di euro che lo Stato, in qualità di proprietario, ha dovuto versare per la quota TASI 2015, proprio per i 5.000 alloggi occupati abusivamente. Nel conteggio totale di danno erariale si devono poi considerare anche le spese legate alle procedure burocratiche e ai contenziosi legali, che sono serviti e serviranno per ripristinare la legalità;
a parere degli interroganti, da quanto emerge dalla relazione della Corte dei conti, per la gestione di questi 5.000 alloggi, si sarebbe creato un vero e proprio sistema criminale, composto, purtroppo anche da alcuni corrotti, appartenenti alla classe dirigente militare e, presumibilmente, anche da alcuni membri della stessa magistratura militare inclini al favoreggiamento;
in particolare, il modo in cui questo sistema avrebbe operato ed opera è ben spiegato nella relazione del generale Mini. Sembrerebbe che dal gabinetto del Ministro (che è una mera segreteria) sia partita nel tempo una quantità di disposizioni *extra legem* atte ad interferire in maniera mirata con le disposizioni vigenti, per indebolirle e più spesso vanificarle. I massimi responsabili militari, come lo stesso generale Rossi, avrebbero avuto tutto l'interesse a silenziare ogni chiarimento, favorendo gli abusivi, quest'ultimo perché sarebbe coinvolto in prima persona. In particolare, risulterebbe che il generale abbia realizzato un appartamento di servizio unendone due, contro ogni criterio amministrativo, e che lo avrebbe occupato, come se fosse un militare, pagando solo 1.000 euro per quasi 200 metri quadri nel centro di Roma. L'elenco di generali ed alti funzionari, al pari del sottosegretario Rossi, sembrerebbe molto lungo;
considerato che:
i magistrati contabili aprono la loro relazione con una frase lapidaria: «Gli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate costituiscono per il Ministero della difesa un problema estremamente complesso e di grande rilevanza, specie dopo la trasformazione dello strumento militare da esercito di leva in esercito composto da volontari di carriera o a lunga ferma»;
la Corte dei conti sottolinea che lo Stato ha messo a disposizione, per circa 200.000 persone, orientativamente 17.000 alloggi a fronte di un'esigenza di prima istanza, per le situazioni più critiche, di oltre 45.000 alloggi. Nella relazione, nell'indicare che appunto mancherebbero oltre 28.000 alloggi per coprire le esigenze primarie, si evidenzia che il proliferare negli anni delle occupazioni *sine titulo* ha impedito l'utilizzo di una consistente quota (25 per cento) del patrimonio alloggiativo della difesa;
l'intenzione politica di recuperare tali alloggi e stata contraddetta dal decreto ministeriale 7 maggio 2014, che ha ampliato le "fasce protette", incrementando il numero degli utenti nei cui confronti non sarà possibile procedere al recupero dell'immobile. La stessa Corte sul punto ribadisce: «Nel momento in cui maggiore è la necessita di alloggi di servizio, il problema va risolto. Pur tenendo presenti eventuali situazioni particolari contingenti, è necessario riaffermare l'esigenza di recuperare tali alloggi e procedere di conseguenza. Ciò anche nella considerazione che, oltre alle "preminenti ragioni sociali" degli occupanti "*sine titulo*", occorre tenere presenti le istanze di coloro che, in servizio, hanno necessità, per sé e per l'amministrazione, di occupare l'alloggio»,

si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso, per rimuovere la situazione di illegalità e liberare gli alloggi occupati *sine titulo*;
se abbia avviato procedimenti interni per individuare le responsabilità di quanti hanno creato e favorito la situazione, provvedendo all'eventuale rimozione dagli incarichi e valutando nei loro confronti opportune sanzioni, con possibile licenziamento;
se siano state accertate le responsabilità del sottosegretario di Stato per la Difesa;
se, nelle sedi di competenza, non abbia apprezzato l'opportunità di affidare alla Corte dei conti il compito di valutare, anno dopo anno, l'ammontare del danno complessivo, al fine di fare carico della quota parte ai responsabili che ne hanno cagionato la consistenza;
se non ritenga di adottare sistemi di vigilanza più efficienti, al fine di assicurare che gli alloggi appartenenti alla difesa vengano assegnati secondo requisiti di legge.
(4-06161)
IURLARO, BARANI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'annosa questione dell'ILVA, tanto decantata dai *mass media*, dalla televisione, dai tavoli politici e medici, costituisce una delle criticità ambientali più gravi esistenti in Italia, la cui responsabilità non può essere imputata esclusivamente a Riva, quando tutte le istituzioni, ai vari livelli, sono a conoscenza di una grave situazione, resa ancora più complicata dalla presenza, proprio di fronte allo stabilimento dell'ILVA di Taranto, di una delle raffinerie più grandi d'Italia, l'AGIP;
infatti, nessuno si è accorto delle esalazioni gassose che rendono l'aria irrespirabile in tutte le stagioni e in tutte le ore del giorno, con benzeni e gas fossili, che superano 3,5 metri di altezza, combinandosi poi con i gas già presenti nell'aria, che costituiscono miscele esplosive, dannosissime per la salute umana;
a raccontare qualcosa di più significativo sulla fabbrica dei veleni a pochi metri dall'ILVA, sono i *report* clinici e medici dei registri dei tumori, a disposizione delle USL locali;
una tale concentrazione determina una contabilità di bilancio sociale di morti consolidate, prodotte proprio grazie al fenomeno della iper industrializzazione, in concerto con le raffinerie, fenomeni che, senza garantire un minimo di salute e sicurezza, hanno provocato patologie dirette e indirette, quali il mesotelioma pleurico o cancro d'amianto, diffuse anche nelle famiglie dei lavoratori che non sono entrati in contatto con l'azienda;
il fenomeno rilevato a Taranto è presente in tantissime altre città italiane, come Gela, Augusta, Melfi, Marghera, Ravenna, Casale Monferrato, eccetera, visto che è notorio che, in quei centri dove insistono raffinerie, vi sia un'incidenza tumorale sulla popolazione abnorme rispetto a quelle città che, viceversa, non sono state interessate dal fenomeno industriale e petrolifero;
il 4 settembre 2015 i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze hanno adottato un decreto che consente all'INAIL di estendere la tutela anche a coloro che abbiano contratto la malattia in situazioni non lavorative, quindi indirette, persone che hanno respirato polveri tossiche e d'amianto, disperse non solo in ambiti industriali, ma familiari, ambientali, eccetera. L'elemento certo è che vi è comunque una riconduzione a un membro della famiglia che abbia comunque lavorato all'interno di un sistema ricco di polveri da lavorazioni;
il decreto prevede per il triennio 2015-2017 uno stanziamento di circa 28 milioni di euro, vale a dire, circa 5.600 euro per ogni malato di mesotelioma pleurico. L'approccio verso un problema di macro dimensioni può trovare la risoluzione solo attraverso la consapevolezza politica, imprenditoriale, datoriale, operando su una progettualità futura sostenibile, riqualificando tutte quelle aree colpite da inquinamento (aria, acqua, suolo), attraverso una riconversione industriale, agricola, turistica e sanitaria,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione che affligge Taranto e le tantissime città italiane in cui sono presenti queste raffinerie, e se non sia il caso di prevedere metodologie prediagnostiche di intervento, quali: valutazione delle patologie tumorali attraverso il registro tumori

rispetto alla media nazionale, al fine di accertare le reali cause e poter così intervenire nella definizione e nell'inquadramento del problema, una diagnostica ambientale mirata che preveda analisi di aria, acqua e suolo, con prelievo e carotaggio e caratterizzazione del suolo con sonde e sode tramite satelliti, esami ambientali analitici, prevedere stazioni meteorologiche, al fine di individuare la provenienza mirata e puntuale degli eventuali inquinanti, con le varie ricadute al suolo;
quali ulteriori azioni intendano porre in essere per invertire il *trend* in aumento dell'incidenza delle patologie tumorali, che trovano nelle matrici ambientali degradate le cause o le concause scatenanti di diverse tipologie di malattie.
(4-06162)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che in questi giorni si sta procedendo con il concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 per 63.712 cattedre a tempo indeterminato. Il bando ha previsto la partecipazione dei docenti abilitati. Si è trattato di un concorso interamente *computer based*, con un notevole risparmio di tempo nell'espletamento della prova e domande di lingua straniera per tutti gli insegnamenti;
considerato che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato che a settembre 2016 non ci saranno le assunzioni, perché si avrà il numero dei vincitori, in quanto le procedure concorsuali sono ancora in corso;
dal quotidiano "la Repubblica" del 6 luglio 2016, risulta che secondo la Corte dei conti i docenti assunti grazie alla legge n. 107 del 2015 dovevano essere 47.000, mentre il Governo dichiarava che fossero 180.000 i docenti che sarebbero stati assunti grazie alla medesima legge;
il sottosegretario di Stato Faraone dichiarava testualmente: "compreso il concorso 2016 saranno 90 mila assunzioni ex novo e 90 mila contratti precari trasformati in cattedre";
il piano straordinario di assunzioni in ruolo, previsto dalla legge n. 107 del 2015, contemplava 102.734 posti nell'anno scolastico 2015/2016;
ritenuto che:
a settembre, alla riapertura delle scuole, sarà urgente avere i docenti necessari per garantire il diritto all'istruzione e bisognerà provvedere ad altre assunzioni;
in ogni caso, potrebbero essere numerosi i posti che rimarranno vuoti, molto probabilmente a disposizione delle supplenze, derivanti anche dalle mancate immissioni in ruolo;
atteso che sono molti i docenti già abilitati attraverso il TFA (tirocini formativi attivi) o il PAS (percorsi abilitanti speciali) o in possesso della specializzazione per il sostegno, quindi con già un attestato e un ampio bagaglio culturale e pedagogico, oltre che con diversi anni di servizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti e chiarire i numeri delle bocciature e le motivazioni;
se non voglia valutare, qualora i numeri dei vincitori fossero troppo esigui e quindi la graduatoria finale fosse costituita da un numero ridotto di docenti, rispetto ai posti calcolati sul *turnover*, di autorizzare l'immissione in ruolo dalla seconda fascia, nella quale sono presenti i docenti che vantano, oltre ai titoli, ben più dei 36 mesi di servizio, menzionati da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale.
(4-06163)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
*13a Commissione permanente*(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03049, della senatrice Moronese ed altri, sull'attuazione della normativa del collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2016 in materia di rifiuti.

# 1.5.2.2. Seduta n. 668 (ant.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVII LEGISLATURA ------**

**668a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
**(Antimeridiana)**

---

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 luglio.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56)*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,56)*.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

(2483) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,57)**

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2483, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione della questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, colleghi, come già detto molte volte ieri, siamo al decimo decreto-legge per quanto riguarda questa realtà industriale importante per il nostro Paese. È importante anche l'attività lavorativa che sta dietro all'impresa ILVA; allo stesso tempo, come più volte si è detto, bisogna salvaguardare l'ambiente e la salute di chi ci lavora, oltre che l'impresa, che ha un grande indotto sul territorio. Bisogna salvaguardare il Meridione. L'ILVA ha una sua concentrazione massima

a Taranto, ma è diffusa anche in altre località come in provincia di Alessandria e Genova. Per cui, è sicuramente importante salvare questa impresa. Il punto è che probabilmente con questo decimo decreto forse i tempi sono stati un po' troppo dilatori. Pertanto, noi, come Italia dei Valori, pensiamo che la scelta di allungare i tempi e di arrivare a una bonifica addirittura entro il giugno del 2019 non sia la scelta più lungimirante.

Avevamo presentato degli emendamenti che non sono stati valutati in quanto è stata posta la questione di fiducia. Gli emendamenti tendevano ad accorciare i tempi e a dare risposte in un termine più breve. Di conseguenza, per le scelte fatte dal Governo con questo decreto-legge, riteniamo opportuno non partecipare al voto.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ho poco tempo disposizione - giusto cinque minuti - e non è semplice per me, come per altri, argomentare sufficientemente bene le mie conclusioni su un provvedimento che investe l'ILVA e il suo diretto sinonimo, la città di Taranto. La fiducia in questo senso non ci aiuta e rende ancora più stringente la necessità di fare sintesi.

Superata la discussione sulla costituzionalità o no del ricorso all'ennesimo decreto-legge sullo stesso argomento, qui c'è un dato, anzi un fatto, che ci deve far riflettere prima e che suggerisce, in modo più che evidente, come la decretazione di urgenza con l'ILVA alla fine non funzioni. Richiamando altri momenti di discussione sui vari decreti proposti nel passato, intendo ribadire che anche questo provvedimento evidenzia in tutta la sua potenza la crisi dell'ILVA e il rincorrersi di continue soluzioni tampone, perché forse manca una visione strategica o - se si vuole pensare positivo - perché non si riesce ad esplicitarla e a portarla avanti. Occorre, quindi, delineare fino in fondo questa visione una volta per tutte.

Era il 26 luglio 2012, precisamente quattro anni fa, quando venivano posti i sigilli "virtuali" allo stabilimento che, come ebbe a scrivere il gip Todisco, è fonte di malattia e di morte. Oggi abbiamo davanti agli occhi l'evidenza che le iniziative finora assunte non hanno risolto, nel senso proprio di sciogliere, i nodi che strozzano la realtà produttiva e occupazionale più grande del Paese, ma soprattutto la città di Taranto, che soffoca sempre di più nell'inquinamento del suo territorio. Questo decreto-legge - lo hanno ricordato in tanti - è l'undicesimo provvedimento che riguarda per materia l'ILVA, ma, come in una tragica sintesi tra gli sforzi di Sisifo e il lavoro di Penelope, ci troviamo sempre allo stesso punto, spostando magari un po' più in là le scadenze e le proroghe, concedendo o estendendo qualche guarentigia in più a commissari o possibili acquirenti.

Condivido dunque lo sforzo di mantenere salda la convinzione che la vendita dello stabilimento, al di là del rappresentare la volontà di continuare a produrre acciaio in un territorio ferito, rappresenta la volontà di non chiudere immediatamente un'industria che dà occupazione. Dobbiamo quindi leggere il decreto-legge come uno strumento per dare stabilità agli investimenti dei privati che rileveranno lo stabilimento e che, nel contempo, creeranno quella situazione solida in cui le strategie di ambientalizzazione trovano concretezza e attuazione.

Ecco allora giustificate e anche giustificabili le variazioni al piano da parte dei privati che acquisteranno, perché in tal modo si avvieranno le strategie vere per la ricostruzione di Taranto, fermo restando però che l'obiettivo finale sarà quello di offrire un diverso futuro alla città ionica, che discuteremo con la gente e la città, e di cui il patto per Taranto, firmato dal Presidente del Consiglio, rappresenta solo un'anticipazione di ciò che il Governo deve fare per essa. Perché l'ordalia messa tragicamente in essere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro - l'ILVA e Taranto rappresentano questa drammatica sintesi - non può essere affrontata e tantomeno risolta solo a colpi di decreti-legge e ancor di più a colpi di cieca fiducia.

Perciò, rientrando nelle maglie del decreto-legge in votazione, non posso non rilevare come questo provvedimento non si discosti poi molto dai precedenti anche se, per onestà, si possono cogliere dei

timidi passi in avanti, come ad esempio la disposizione che riguarda l'ARPA della Puglia: nonostante il permanere di qualche perplessità sulla modalità prevista, finalmente questa Agenzia potrà aumentare il suo organico, per poter far fronte ai previsti controlli ambientali.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Stefano.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Le chiedo solo un minuto, signora Presidente.

Mi sia consentito di rivolgere una domanda al Governo: quante volte avete bocciato questa proposta, sia nei decreti precedenti che nelle leggi di stabilità degli scorsi anni? Quante volte siete rimasti sordi e ciechi davanti ad una proposta ovvia e necessaria, che solo oggi fate vostra, ponendo addirittura la questione di fiducia? È apprezzabile ciò, ma nel contempo si registra anche un'occasione persa nel non estendere anche alla ASL il potenziamento degli organici per consentire un migliore controllo del territorio. Ricordo che nel passato abbiamo posto in risalto anche la negatività dello slittamento del termine per la realizzazione degli interventi previsti nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA): confermiamo invece che occorre dare spinta alla sua attuazione, per dare risposte alla sofferenza di una città aggredita sotto il profilo ambientale.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Una ulteriore riserva era stata espressa circa l'eventualità di rendere possibile una modifica dell'AIA, anche se ora si registra una ulteriore novità: riscontro infatti un parziale ascolto, come per l'ARPA, di alcune criticità rilevate e poste in passato, ad esempio laddove si individuava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come strumento di autorizzazione che «tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale».

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Stefano. Può chiedere di consegnare il testo del suo intervento.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Sì, signora Presidente: chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Anticipo, infine, che non parteciperò al voto, perché anche questa volta la richiesta del voto di fiducia non mi consente di portare un contributo alla discussione in Assemblea, come credo sarebbe stato utile per migliorare il provvedimento.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signora Presidente, noi invece parteciperemo al voto e voteremo convintamente contro la fiducia al Governo e contro il decreto-legge in esame, perché stiamo parlando di un problema che l'Italia porta avanti da cinque anni, con dieci decreti-legge emanati, di cui cinque da parte del Governo Renzi. Le questioni pregiudiziali, discusse nella seduta di ieri, hanno evidenziato in modo netto e chiaro che il decreto-legge al nostro esame non solo è incostituzionale, ma da diversi punti di vista è anche tecnicamente non sostenibile. Durante la discussione in Commissione e in Assemblea non è stata data alcuna possibilità di migliorare il provvedimento in esame: la maggioranza è stata incapace di mettersi in discussione. Il provvedimento è sbagliato e non tutela l'ambiente.

Signori colleghi, il nostro Gruppo, già in occasione del nono decreto ILVA, aveva fatto notare in quest'Aula come la linea indicata dal decreto-legge non fosse affatto la soluzione magica, capace di dissipare tutte le ombre legate alla faccenda ILVA.

Ma, come sempre accade, anche questa volta la maggioranza non ci ha ascoltato, non si confronta e non si mette in dubbio. Pertanto la situazione è ormai al limite. Avevamo presentato degli emendamenti che andavano a tutelare il settore e le imprese creditrici, che non solo non hanno più lavoro dall'ILVA, ma che rischiano seriamente di fallire. Peraltro, dal punto di vista ambientale viene ancora una volta traslata e differita la data di scadenza definitiva dell'attuazione del piano di risanamento ambientale: ormai siamo al 30 dicembre 2018. Bene, noi continuiamo a credere che anche questa volta saremo costretti ad intervenire e che interverremo di nuovo con altri decreti-legge.

Peraltro, uno studio recentemente pubblicato dalla Camera dei deputati ha evidenziato che a tutt'oggi

sono stati investiti 1,6 miliardi di euro, più la cassa integrazione e la fiscalità locale. Ripeto: 1,6 miliardi di euro, secondo uno studio fatto dalla Camera dei deputati. Forse è opportuno interrogarsi se con queste risorse si poteva fare altro, se si potevano spendere meglio, se si poteva mettere in campo una soluzione diversa.

Anche questo decreto dimostra la drammaticità della situazione dell'ILVA e la drammaticità della situazione di Taranto. E non è l'inaugurazione di un museo a poter risolvere i problemi di Taranto, che ha ben altri e seri problemi di disoccupazione. Per tutte queste motivazioni, ma anche per altre, voteremo convintamente in senso contrario. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso degli ultimi decenni si è registrata una profonda modifica strutturale del settore siderurgico, legata soprattutto alla globalizzazione della produzione, che ha generato una crisi che ha colpito soprattutto le grandi imprese. Non a caso il Parlamento è stato impegnato ultimamente nella risoluzione di problemi critici connessi alle nostre più grandi imprese del settore, l'ILVA *in primis*, ma anche la Lucchini, con gli impianti di Piombino e di Trieste, l'AST di Terni e tutte le imprese strategiche che questo Paese aveva (a questo punto, è proprio il caso di dire «aveva»).

Si tratta di realtà che si assomigliano sotto diversi aspetti e che hanno una matrice comune, quella della crisi economico-finanziaria, e che comunque sono riconducibili ad una carenza di politica industriale nel Paese, oltre che ad una mancanza di visione di insieme nel settore siderurgico nazionale. L'industria siderurgica italiana, al pari di altre realtà internazionali, non ha storicamente fruito di una volontà politica indirizzata a difendere e tutelare le eccellenze: ciò ha favorito la penetrazione nel settore di colossi internazionali, la cui missione è estranea alla tutela dell'eccellenza siderurgica e all'interesse del mantenimento della produzione italiana.

I Governi di questi anni (il Governo Monti, il Governo Letta e il Governo Renzi) sono stati capaci di varare dieci o undici decreti-legge. Ho sentito un po' di interventi ieri ed ho notato che c'è stata un po' di confusione anche sui numeri; a questo punto, direi che non abbiamo le idee molto chiare neanche su quanti decreti-legge siano stati fatti per salvare l'ILVA. Sono stati capaci di nominare garanti, commissari straordinari, subcommissari, comitati di esperti, una squadra infinita di consulenti, ingegneri e tecnici, in anni di battaglie perse per questioni istituzionali e giudiziarie, anni di conflitti tra periti, giudici e ambientalisti, anni dove nulla o quasi nulla è cambiato, signora Presidente, anni che sono serviti solo ad aumentare la rassegnazione e la paura tra la popolazione tarantina.

Noi consideriamo la storia dell'ILVA come qualcosa di drammatico, che impegna le Aule parlamentari dalla scorsa legislatura e che il Governo dei tecnici non ha saputo affrontare e risolvere con la dovuta concretezza. La vicenda dell'ILVA ha fatto soprattutto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo di intervento nelle questioni ambientali e di politica industriale.

La mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto ha alimentato una serie di procedimenti penali e amministrativi con controbattute del Governo risultate fino ad oggi inefficaci, creando incertezze che non riguardano soltanto l'ILVA di Taranto, ma tutto il sistema industriale italiano. Ciò in quanto hanno soprattutto permesso l'intervento dell'autorità giudiziaria su questioni che rientrano chiaramente nella sfera delle competenze delle autorità garanti della tutela dell'ambiente e delle direttive comunitarie. Riteniamo che sia stata messa in gioco l'affidabilità e la credibilità del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri.

I cittadini di Taranto pagano l'irresponsabilità della classe imprenditoriale ed industriale del passato e l'irresponsabilità della classe amministrativa locale, che fino ad oggi ha chiuso gli occhi al problema sanitario e ambientale. I problemi ambientale e sanitario sono ancora più gravi se si pensa che nella stessa situazione di emergenza ambientale e sanitaria di Taranto ci sono anche altri cinquantasette siti di interesse nazionale, per la maggior parte situati al Nord del Paese, verso i quali il Governo deve

intervenire con risposte concrete a tutela della salute dei cittadini.

A quasi quattro anni dalle prime indagini della magistratura sul caso ILVA e sull'inquinamento dell'area di Taranto, abbiamo l'obbligo di guardare al passato soprattutto per capire e per tirare le somme sui risultati conseguiti nel percorso degli interventi tracciata dagli ultimi Governi. Questo è un atto dovuto nei confronti soprattutto dei lavoratori che hanno legato la propria vita e quella della loro famiglia al destino di quello che ancora oggi è il colosso siderurgico più importante d'Europa. Mentre noi in quest'Aula esaminiamo l'ennesimo decreto governativo sull'ILVA, fuori dal Parlamento i lavoratori, che sono sul disperato andante, si preoccupano di capire quale sia il loro futuro e come mantenere il lavoro. Se un'azione del Governo è sottoposta a così dure critiche da parte dei lavoratori, qualcosa sicuramente non va e non saranno certo dieci o undici decreti ad attenuare la loro rabbia.

L'incertezza che ne deriva rischia di mettere in discussione l'attività dello stabilimento e far perdere commesse e affidabilità perché, al di là degli aspetti legislativi e burocratici e delle inchieste giudiziarie, vi è il lavoro quotidiano che va avanti grazie all'impegno dei lavoratori che, anche nei momenti più difficili della storia dello stabilimento siderurgico, si sono dati da fare pur non avendo alcuna garanzia né certezze per il futuro.

Questa è un po' la cronistoria. Nella giornata di ieri ho sentito alcuni interventi, soprattutto da parte di esponenti della maggioranza, in cui si esortava l'opposizione a fare proposte concrete e non solamente critiche. Credo però che la vergogna a questo punto non abbia più limiti: avete posto l'ennesima fiducia *(Applausi del senatore Candiani)* e avete stoppato il dialogo; in Commissione in dieci minuti avete bocciato tutti gli emendamenti; avete avuto paura di confrontarvi in Assemblea; avete avuto la fretta di chi non accetta critiche e la discussione; avete avuto l'arroganza di pensare di avere voi e solo voi la verità in pugno. E forse, signora Presidente, anche la ministra Boschi si è un po' vergognata di venire in Aula a porre per l'ennesima volta la questione di fiducia.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È all'estero.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Vorrei ringraziare il ministro Galletti per averla egregiamente sostituita, ma nonostante la gentilezza che il Ministro ha dimostrato, avrete comunque il voto contrario del Gruppo della Lega Nord *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

IURLARO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IURLARO *(AL-A)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2016 fa seguito a quello di cui ci siamo occupati non più tardi di sei mesi fa, e questo è estremamente indicativo di quanto forte continui ad essere l'emergenza nel territorio sia per quanto riguarda le legittime preoccupazioni ambientali e di salute da parte dei cittadini, ma anche per quanto riguarda le refluenze lavorative, occupazionali e di politica economica che la questione comporta.

Certamente la situazione del territorio ove insiste anche l'ILVA - e dove anch'io vivo - è assai complessa, e non a caso ho usato l'espressione «anche», perché le criticità ambientali presenti nel territorio di Taranto non vanno imputate esclusivamente alla presenza dell'ILVA, ma all'effetto cumulo derivante da diversi e importanti impianti inquinanti.

Il fenomeno è presente in diverse città che ospitano poli industriali inquinanti, come Gela, Priolo, Gargallo, Augusta, Marghera o Ravenna. Potrei citare gli effetti della presenza delle raffinerie in questi poli. A Taranto la raffineria porta il nome di AGIP e anche a causa di tali presenze la qualità della vita della cittadinanza è diventata sempre più scadente, abituando fatalmente la gente a dover fare i conti con l'insorgenza di patologie la cui eziologia oggi è pacificamente messa in rapporto di causalità o concausalità con il degrado delle matrici ambientali aria, acqua, suolo. Malattie, quindi, ma anche esiti letali di queste malattie.

Una situazione, quindi, che è peggiorata nel tempo e che tutti sappiamo non essere risolvibile in un batter d'occhio. Tuttavia si doveva pur iniziare, e non certamente per l'incombere della procedura di infrazione europea, ma perché è cosa giusta e necessaria per la sopravvivenza fisica ed economica di

un territorio e dei suoi abitanti. E si è iniziato. Il Governo ha posto in essere delle azioni, ha individuato un percorso, ha sperimentato la necessità di aggiustamenti nel percorso, nella consapevolezza che quando si affrontano situazioni cosi complicate, non si è mai certi che il passo successivo sarà quello finale ed ultimo, risolutivo di ogni problema. Così oggi, rispetto a sei mesi fa, si è fatto un passo in avanti nel raccogliere le manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali dell'ILVA. Sappiamo che hanno risposto 29 soggetti, di cui 17 italiani e 12 stranieri e che 19 di questi sono stati già ammessi alla fase di *due diligence*, e sappiamo come adesso si apra la fase nevralgica dell'individuazione di un soggetto solido e adeguato che possa garantire un futuro sereno al presidio industriale.

Certo, ci muoviamo in un terreno delicato, in bilico sempre tra i vincoli europei che impongono il divieto degli aiuti di Stato alle aziende e la necessità di non dimenticare mai che cosa ha rappresentato l'ILVA per la siderurgia italiana, per il Mezzogiorno e per l'intera economia del Paese.

E così, in discussione generale, abbiamo sentito le opposte valutazioni su quello che è forse l'aspetto più dibattuto dell'intero decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire, e cioè quanto contenuto all'articolo 1, comma 1, laddove si prevede che l'onere di restituzione dell'importo erogato dallo Stato ai sensi del precedente decreto n. 191 del 2015, per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo ILVA (ad oggi 300 milioni di euro), sarà posto a carico dell'amministrazione straordinaria del gruppo e non più a carico dell'acquirente che si sarà aggiudicato la procedura di cessione. Abbiamo sentito quanti laceranti contrasti su questo e altri punti del decreto vi sono stati tra le formazioni politiche e ciò è sintomatico di come in Italia si sia ancora ben lontani dal conseguimento di un'unità nel concepire il rapporto con l'industria.

Noi l'abbiamo già detto in passato e torniamo a ribadire che la siderurgia ha rappresentato e rappresenta ancora per il nostro Paese un settore strategico, ma è anche vero che il tema della sostenibilità ambientale, come anche del recupero ambientale dei territori degradati, deve essere un riferimento costante dell'agire di ogni amministratore e di ogni decisore politico, nel convincimento che un equilibrio è possibile e che un percorso di risanamento sia indispensabile.

Rispetto a questo, e anche ILVA vi rientra pienamente, ci sono delle garanzie irrinunciabili e non negoziabili che devono essere realizzate: è fondamentale che gli stabilimenti non chiudano e venga quindi garantita la continuità operativa nel rispetto delle prescrizioni ambientali; bisogna garantire i livelli occupazionali e la sopravvivenza di migliaia di famiglie di lavoratori dello stabilimento e dell'indotto; bisogna garantire l'assoluta compatibilità ambientale delle produzioni; va garantita la tutela, soprattutto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto.

Tutto questo comporta senso di responsabilità e questo senso di responsabilità noi del Gruppo AL-A vogliamo dimostrare, approvando il testo in esame e dando fiducia al percorso individuato per riallocare sul mercato i complessi aziendali e approdare al più presto all'auspicata stabilità industriale, finanziaria e gestionale.

Non possiamo farci sedurre dal canto delle sirene che invocano improbabili retromarce. Anzi, partendo proprio dalla vicenda ILVA, il Parlamento deve rilanciare e focalizzare l'attenzione sull'attività di tanti altri impianti inquinanti che insistono nei territori per spingere ancora di più sulla salvaguardia della salute e sulla bonifica dei siti inquinati.

Andiamo avanti, quindi, con il massimo dell'impegno e dell'attenzione, con volontà e saggezza. Esercitiamo i nostri poteri di indirizzo. Pretendiamo il massimo coinvolgimento delle Commissioni competenti. Vigiliamo affinché quelle garanzie irrinunciabili di cui prima parlavo siano perfettamente rispettate. Esigiamo trasparenza e massima correttezza. Esigiamo responsabilità e senso del dovere.

La storia di un Paese, di un grande Paese come il nostro, è fatta di passi concreti e di scelte lungimiranti che guardino al futuro e siano capaci di realizzarlo. Si può anche mettere in conto l'errore. Si può anche mettere in conto un difetto di valutazione, ma certamente non si può avallare l'immobilismo o, peggio, l'indifferenza.

Il presente ci interroga ed esige da noi posizioni chiare e determinate. Noi siamo convinti che

dobbiamo guardare alla storia di chi ha preceduto con gli occhi grati nei confronti di chi pensava di realizzare qualcosa di importante per le generazioni future, magari sottovalutando, a torto, che le risorse naturali non fossero infinite o inesauribili. Oggi il presente ci chiede atteggiamenti più sensibili, valutazioni differenti, azioni più energiche nel considerare gli effetti cumulo degli impianti inquinanti che insistono in un medesimo territorio.

Coniugare in maniera intelligente sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e della salute è una cosa possibile e la vicenda ILVA può e deve rappresentare per il nostro Paese un'esperienza di cui fare tesoro, ma anche una sfida per un cambio di rotta risoluto e serio che ponga al centro di tutte le decisione il benessere dei cittadini sotto ogni profilo ovviamente: sociale, economico, ambientale, sanitario; in una parola, il benessere umano.

Interpellati da questo senso di responsabilità e motivati dalla necessità di non fermarsi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE si riconosce nella relazione presentata dalla senatrice Fabbri e dal senatore Orellana e, pertanto, anticipo il voto a favore della fiducia, che sarà sicuramente argomentato alla luce di brevissime riflessioni che pongo alla sua attenzione, Presidente, ai colleghi senatori, alle colleghe senatrici e ai relatori.

Riteniamo il ricorso a un ulteriore decreto-legge a questo punto inevitabile per garantire il prosieguo dell'attività economica di un importante stabilimento a livello nazionale, direi ancor più internazionale, e al contempo provvedere a un risanamento ambientale serio, realisticamente possibile e definitivo, che le procedure esistenti non avrebbero potuto consentire.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per fare una riflessione per rispondere ad alcune sollecitazioni emerse ieri, nel corso dell'illustrazione di alcune questioni pregiudiziali. Su una in particolare mi vorrei soffermare, e cioè in merito alla questione pregiudiziale - se non ricordo male - della collega De Petris, che richiamava supposti profili di incostituzionalità del decreto-legge.

Devo rilevare che i relatori, e in particolare il senatore Orellana, si sono lungamente soffermati sui presunti criteri di incostituzionalità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame, ovvero dell'esclusione della responsabilità penale e amministrativa estesa agli acquirenti o affittuari dello stabilimento ILVA.

È opportuno ricordare ancora - così come è già stato fatto nell'ambito della illustrazione - che, con la sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale, il giudice costituzionale ha vagliato proprio la legittimità degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, che già allora prevedevano la esclusione della responsabilità sia penale che amministrativa del commissario straordinario, che ora si è inteso estendere all'affittuario o acquirente, per le condotte attuative del piano ambientale. Sottolineo quindi che, nel 2013, la Corte si era chiaramente espressa su questo tema. Rispetto ai rilievi di costituzionalità la Corte ha, infatti, dichiarato inammissibili quelli riferiti agli articoli 25 e 27 della Costituzione e infondati tutti quelli riferiti agli altri articoli della Carta, tra cui in particolare l'articolo 3 più volte citato - forse in modo inopportuno - in quest'Aula.

Un'ulteriore seconda e definitiva riflessione è in merito alla costituzione di un comitato di esperti che entro quattro mesi - così come è stato rilevato in sede di discussione e di illustrazione delle questioni pregiudiziali - avrà il compito di valutare i piani ambientali presentati dai privati, come se si andasse a prefigurare una sorta di privatizzazione di una funzione che - come si sa - è tipicamente svolta dal Ministero dell'ambiente. È bene ricordare che i tre esperti sono stati definiti in quanto aventi una competenza specifica e sono stati opportunamente nominati con decreto ministeriale. Ciò vuol significare che risulta infondata una sorta di accusa di privatizzazione di una funzione che è svolta dal Ministero e che è in capo al Ministero stesso.

Per le motivazioni addotte e riportate alla sua attenzione e all'Assemblea il Gruppo Per le Autonomie

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ribadisce il voto di fiducia. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Fabbri e Orellana)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame viene ancora una volta imposto a quest'Aula con una richiesta di fiducia per la verità assolutamente accelerata, essendo stata questa volta impedita - devo andare a cercare bene i precedenti - anche la discussione generale oltre all'attività emendativa.

Il testo in esame rappresenta - a nostro avviso - proprio plasticamente la storia di un fallimento: un fallimento sotto l'aspetto industriale, un fallimento per la tutela della salute pubblica; un fallimento delle bonifiche e del risanamento di tutte le matrici ambientali e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i lavoratori dell'ILVA, la loro sicurezza, i cittadini dell'area di Taranto per la crisi sanitaria e ambientale irrisolta e tutto l'ambiente circostante.

Vorrei ricordare in questa sede che sono ancora al palo le opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, così come tutte le misure di sorveglianza e tutela sanitaria. Non si registra alcun risultato significativo sotto l'aspetto della riduzione dell'esposizione a inquinanti di origine industriale e dell'abbattimento dell'inquinamento. Sì, qualche lieve e saltuario segnale di miglioramento c'è stato, ma sapete perfettamente che è dovuto solamente alla riduzione della produzione. Ciò significa che, in totale assenza di interventi ambientali strutturali, l'inquinamento atmosferico tornerà a salire e tutto ciò è inaccettabile per la salute dei cittadini di Taranto e per questo Paese.

Insomma, ci troviamo di fronte a una perdurante e gravissima emergenza industriale, sanitaria e ambientale che ci si ostina ad affrontare con provvedimenti d'urgenza che, emanati praticamente senza soluzione di continuità, non hanno prodotto alcun miglioramento e non modificano l'attuale situazione. All'urgenza di interventi volti a ripristinare la qualità dell'ambiente e a dare soluzione alla drammatica situazione epidemiologica confermata in più occasioni nell'area di Taranto, il decreto-legge non trova di meglio che rispondere con la previsione di un'ennesima proroga, fino a un ulteriore anno e mezzo, per l'attuazione del piano ambientale e sanitario e con la possibilità di poterlo modificare secondo le esigenze, le convenienze dei futuri soggetti acquirenti.

In pratica, vi è la riscrittura e la cancellazione delle prescrizioni, magari a cominciare proprio dalla copertura dei parchi minerari, che sarà proposta dai privati come condizione senza la quale l'acquisto non potrà avvenire. Quindi, se da una parte il provvedimento in esame è attento, molto attento, a favorire i nuovi acquirenti e ad agevolare la vendita dell'ILVA, prevedendo, tra l'altro, che non debbano essere loro a rimborsare i 300 milioni più interessi (quasi 400 milioni) erogati per esigenze finanziare del Gruppo, ma dovrà essere l'amministrazione straordinaria, e quindi lo Stato; dall'altra il decreto-legge rimette di fatto in discussione lo stesso processo di ambientalizzazione dell'ILVA, così come previsto dall'AIA, che è presupposto per salvare lo stabilimento. Con ciò si fanno crescere e accrescere notevolmente le preoccupazioni di chi in quei territori vive e vive sulla propria pelle il disastro ambientale e sanitario.

Dispiace che oggi sui banchi del Governo non vi sia il Ministro dell'ambiente, che si è presentato solo ieri per porre la fiducia in modo anticipato. Forse sarebbe stato opportuno, non avendo potuto neanche leggere i nostri emendamenti, che avesse sentito almeno parlare delle questioni ambientali nel merito.

Al pari di altri provvedimenti precedenti, anche quello in esame rischia di essere non solo inefficace dal punto di vista del risanamento ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, ma - a nostro avviso - anche peggiorativo rispetto alla normativa ambientale vigente: si prevede, infatti, che i futuri acquirenti o affittuari possano presentare proposte di modifica del piano ambientale e che tali proposte saranno valutate da un comitato di esperti.

Vede, senatore Romano, noi crediamo proprio che l'ulteriore invenzione del comitato di esperti sia assolutamente incostituzionale. È evidente a tutti, infatti, che, mentre da una parte si continua a fare in modo che l'ARPA non possa avere l'organico sufficiente, dall'altra si istituisce detto comitato che

riteniamo essere una vera e propria privatizzazione di una funzione svolta dal Ministero dell'ambiente, quindi in contrasto con il principio costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Il comitato di esperti, tra l'altro, non si basa su alcuna norma che eviti possibili conflitti di interesse tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici; nessuno - ad esempio - si può occupare ed è esperto in materia di epidemiologia e di tutela sanitaria.

Doveva essere data priorità a quelle offerte di acquisto in grado di garantire una prospettiva di sviluppo vera, centrata sulla innovazione tecnologica e ambientale e sulla conferma degli attuali livelli occupazionali. Ma di tutto questo non vi è traccia nel provvedimento, così come non vi era traccia nei provvedimenti d'urgenza precedenti.

Si interviene nella procedura riguardante le modifiche e le integrazioni al piano ambientale, definendo un'altra procedura nuova, secondo la quale il soggetto che presenterà un'offerta vincolante non solo potrà chiedere modifiche in relazione all'attuale piano ambientale e sanitario, ma anche ottenere il differimento, fino a diciotto mesi, del termine ultimo per l'attuazione delle prescrizioni previste. Il termine, che era già stato prorogato al 30 giugno 2017, diventa ora, ancora una volta, prorogabile di un anno e mezzo: una inaccettabile proroga di un termine già più volte differito, che si tradurrà in un ulteriore spostamento in avanti delle misure di risanamento ambientale previste dall'AIA e, quindi, delle opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, senza imporre un preciso e vincolante cronoprogramma degli interventi di risanamento ambientale. È quindi una previsione - a nostro avviso - insostenibile, inaccettabile, anche perché l'attuazione delle misure previste dall'AIA rimane il presupposto essenziale per garantire la soluzione della gravissima emergenza sanitaria e ambientale.

Per non parlare poi di una questione su cui vorrei ritornare e soffermarmi ulteriormente. L'ulteriore proroga prevista porta con sé un'altra proroga, che è quella che riteniamo davvero inaccettabile e che presuppone e comporta due gravissimi *vulnus* dal punto di vista costituzionale. La prima proroga, infatti, porta con sé anche la proroga dello scudo giudiziario, finora previsto per i commissari e i loro delegati. In questo modo, invece, si prevede l'ampliamento di questa totale impunità anche per gli acquirenti.

Il senatore Romano fa riferimento a quella sentenza nel polemizzare con me per quanto riguarda l'incostituzionalità di questo scudo, di questa presunzione di impunità. Egli sta dimenticando che, nel frattempo, abbiamo per fortuna approvato anche la legge sui reati ambientali. L'ulteriore ampliamento - conferma dello scudo precedente e ampliamento dello scudo attuale anche ai futuri acquirenti - altro non è che stabilire che può esserci addirittura un diritto al disastro ambientale. Ditemi voi se questo può essere compatibile con l'articolo 112 della nostra Costituzione, che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale.

In sintesi, avremmo avuto forse la possibilità di modificare le criticità di questo ennesimo decreto, guardando esattamente e accettando una serie di emendamenti che noi abbiamo presentato, come hanno fatto altre forze politiche. Ma questo, come al solito, non è stato possibile.

Per questo motivo, non solo voteremo contro la fiducia, ma siamo assolutamente contrari nel merito a questo ennesimo decreto che rappresenta - e lo sosteniamo con forza - non soltanto la rappresentazione di un fallimento, ma una vera e propria regressione rispetto anche ai precedenti e alla normativa vigente. Soprattutto esso non fornisce alcuna prospettiva a quegli abitanti e a quei lavoratori per risolvere la situazione drammatica, dal punto di vista ambientale e sanitario nella quale vivono e per il futuro di quello stabilimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

DAVICO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo alla conversione dell'ennesimo decreto ILVA, il decimo, e ancora una volta con una richiesta di fiducia.

Quest'annosa vicenda riguarda un complesso aziendale che, per le sue dimensioni e per l'alto numero di dipendenti, è il più grande del nostro Paese ed è sicuramente quello che presenta un impatto

ambientale tra i più significativi. Questo nuovo decreto riguarda il perfezionamento del precedente e mira alla soluzione di questioni relative alla cessione dei complessi aziendali, come disposto nel febbraio scorso. In altri termini, è utile - e non solo secondo me - a rendere più allettante la sua acquisizione da parte di una delle due cordate che sono in campo.

Circa l'acquisto e la cessione dei complessi aziendali, voglio ricordare come fu gestita la prima cessione ai privati, quella del 1995, quando il dottor Emilio Riva poté subentrare in questa proprietà avendo a disposizione prepensionamenti di lavoratori anziani, da un lato, e contratti di formazione lavoro per l'assunzione di giovani operai, dall'altro.

Si trattò di un'operazione praticamente a costo zero, anche per gli incentivi messi a disposizione. Non mi risulta che gli vennero chiesti, in quella occasione, impegni o investimenti per la sicurezza degli impianti, per il ciclo produttivo e sulle nuove tecnologie, né tantomeno per l'inquinamento. Con quella scelta gli fu offerta la licenza per inquinare e avvelenare un territorio, con il rischio che le persone si ammalassero e, molto spesso, morissero. Qualcuno parlò di una drammatica, tragica, regalia.

Dopo l'epoca di Riva e il commissariamento sono state tantissime le promesse e gli impegni non mantenuti per affrontare e cercare di risolvere una situazione che si è fatta via via sempre più tragica, per la fabbrica, ma soprattutto per la città di Taranto e per il territorio circostante.

Per ogni decreto d'urgenza approvato sull'ILVA ci è stato spiegato che si trattava di provvedimenti straordinari, in grado di arrivare all'esito di rendere esigibili i diritti costituzionali alla salute e al lavoro anche da parte dei cittadini di Taranto e dei dipendenti della fabbrica. Lo abbiamo fatto dieci volte in quattro anni (anzi undici, perché uno non era un decreto) fino ad approdare a quest'ultimo, che favorisce solamente la cessione ai privati.

Il punto è che nulla cambierà con l'approvazione di questo decreto-legge al nostro esame ma, anzi, le misure che contiene peggioreranno la situazione attuale, dei cittadini e dei lavoratori.

La fabbrica ha continuato a produrre gravi danni sulla popolazione e sull'ambiente. Con lo slittamento di diciotto mesi del termine di attuazione del piano di tutela ambientale e della salute approvato dal Consiglio dei ministri nel marzo 2014, prevediamo un ulteriore allungamento di tempi per un piano che era già stato licenziato in ritardo ed era già intervenuto spostando in avanti l'applicazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 2012 fino all'agosto 2016.

Ricordiamo quando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dichiarò che questo sarebbe stato lo strumento per risolvere i drammi di Taranto e che, subito dopo, il commissario straordinario avrebbe predisposto il piano industriale. Ma quale piano industriale! Il commissario aveva questo compito, ma non è riuscito a svolgerlo (non si trattava neppure di un compito che gli era proprio, in quanto demandato dal Governo). Nessun risanamento è stato fatto - zero - e si sono solo ulteriormente allungati i tempi e le prescrizioni dell'AIA.

Come se tutto questo non fosse abbastanza, nel precedente decreto-legge del febbraio scorso i termini sono stati spostati ulteriormente in avanti (fino al giugno 2017) per arrivare, ad oggi, a una norma che consente a chi presenterà un'offerta vincolante di richiedere modifiche al piano ambientale e un differimento fino a diciotto mesi del suo termine ultimo. Questo appare come un *bonus* - un ulteriore, tragico *bonus* - a favore di chi si appresta ad acquistare e un ennesimo schiaffo sul viso a chi - soprattutto, i cittadini - continua a subire le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Ma c'è di più. Parliamo infatti dell'estensione dello scudo giudiziario già previsto per i commissari anche ai futuri acquirenti e affittuari e ai loro delegati. Questa norma consentirà loro di non rispondere penalmente, civilmente e dal punto di vista amministrativo delle condotte che porranno in essere.

Oltre a tutto quello che ho già sottolineato, c'è anche la mancata garanzia per la tenuta dei livelli occupazionali. Infatti, non si è ritenuto di dover vincolare i futuri acquirenti, inserendo la tutela dei livelli occupazionali all'interno di una specifica norma del decreto-legge. Solo in questo modo ci sarebbe stata una certezza per i lavoratori. Si profilano giornate dure per tutti gli operai, che sono circa 12.000.

In ultimo, ma non per importanza, ricordo la previsione contenuta all'articolo 1 del provvedimento,

volta a porre l'onere del rimborso dei 400 milioni di euro stanziati dal precedente decreto-legge a carico della struttura commissariale. Si tratta, quindi, di quattrini che saranno rimborsati dalla struttura commissariale e, cioè, posti a carico del bilancio dello Stato. Non assomiglia anche questa a una concessione troppo sbilanciata a favore dei futuri acquirenti? Non siamo in grado, come Stato, di porre vincoli cogenti ai privati acquirenti?

Il decreto-legge in esame non ha nulla di urgente e l'ennesima fiducia consolida una strategia, ormai incondivisibile, che tende a non creare discontinuità con un passato insostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

Si abbia il coraggio di dire che l'industrializzazione inquinante in territori come Taranto (ma potrei citare altri poli industriali come Ravenna, Gela o Augusta) ha fatto il suo tempo e che ora è necessario puntare alla riconversione delle aziende che, come priorità assoluta, devono perseguire la compatibilità totale con l'ambiente. Altro che slittamento dei piani ambientali! In un Paese serio ciò dovrebbe costituire la priorità delle priorità. A seguire, occorre agire nell'ottica del risanamento, delle bonifiche e dello stoppare - o almeno ridurre - l'*escalation* delle patologie tumorali che caratterizzano quei territori.

È inutile agitare lo spauracchio della perdita dei posti di lavoro o del detrimento per l'economia nazionale, se questo è il prezzo da pagare. Ci sono valori e beni non negoziabili e la salute dell'uomo e dell'ambiente è tra questi. È passato tanto tempo, fin troppo, e non ci sentiamo di condividere ulteriori strategie del ritardo, tantomeno se condotte sotto la mannaia della questione di fiducia.

Onorevoli colleghi, è per questi motivi che, che pur nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo cui appartengo, annuncio il voto contrario del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.*(Applausi del senatore Giovanni Mauro)*.

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, siamo all'esame dell'ennesimo decreto-legge riguardante la questione dell'ILVA e questo fatto è, già di per sé, assolutamente anomalo.

I contenuti del decreto-legge sono stati ampiamente illustrati in discussione generale. Il decreto sinteticamente riguarda la questione delle procedure di cessione a terzi, affronta i diritti essenziali della tutela della salute, della tutela dell'ambiente e della tutela del lavoro. Cura, tra l'altro, con particolare attenzione la questione della restituzione degli importi erogati e, quindi, in un certo qual modo, avvia e rafforza quelle procedure che sono tendenti all'affidamento a terzi dello strategico impianto sotto forma di vendita, di affitto o di cessione di altra natura. L'obiettivo fondamentale nell'interesse del Paese credo sia quello di avviare una seria riconversione e rimodernizzazione degli impianti, curando evidentemente in maniera particolare i principi della tutela della salute e dell'ambiente e, ovviamente, la salvaguardia e le garanzie occupazionali che devono riguardare non soltanto gli occupati dell'ILVA, ma anche di tutte le aziende che lavorano nell'indotto.

Questo è in spiccioli il contenuto sostanziale del decreto-legge. Non posso che anticipare il voto favorevole del mio Gruppo, perché ci rendiamo conto che oggi la questione dell'ILVA è arrivata ad un punto di non ritorno e, quindi, evidentemente, bisogna continuare ad affrontarla e gestirla proprio perché un complesso così grande, il più grande complesso siderurgico d'Italia, il complesso siderurgico più importante d'Europa non può assolutamente essere mandato al macero.

Detto questo, vanno pur fatte alcune riflessioni. Innanzitutto una prima riflessione che bisogna fare è che la politica e il Parlamento non si sono mai interrogati e non si sono mai dati una risposta compiuta sulla questione ambientale di Taranto; una questione ambientale che non è ascrivibile esclusivamente o principalmente agli impianti dell'ILVA e, devo anche dirlo, pur in contro tendenza con la maggior parte dei presenti, alla famiglia Riva.

Intanto ricordo a me stesso che quando questo gruppo industriale venne consegnato dall'Italsider alla famiglia Riva, esso non era dal punto di vista tecnologico e ambientale il migliore impianto d'Europa. Quindi, evidentemente, si partiva già da una situazione ambientale e gestionale gravemente

compromessa. Abbiamo però anche il dovere di dire e di riconoscere che oggi la questione ambientale di Taranto riguarda altre aziende importanti come l'ENI, ma riguarda anche lo Stato italiano perché, prima o poi, ci dobbiamo interrogare sulla gestione del bacino militare, gestito dalla Marina militare; ci dobbiamo interrogare prima o poi anche sulla gestione di quella cantieristica militare e, quindi, di quella attività di ricovero e demolizione dei natanti militari che viene gestita dal Ministero della difesa. Pertanto, affrontare la questione ambientale di Taranto, ascrivendola esclusivamente all'ILVA, è sicuramente un errore.

Non possiamo poi sottacere anche una nostra nota critica perché evidentemente, pur nella positività di questo decreto-legge che andremo a votare, dobbiamo riconoscere che è arrivato il momento di affrontare in maniera definitiva e ultimativa le questioni dell'ILVA e di Taranto. Infatti, tutto sommato, abbiamo composto una serie di atti consequenziali l'uno con l'altro, ma sicuramente parziali, mentre, a mio avviso, si sarebbe dovuta affrontare la questione in maniera complessiva.

Le lacune di questo provvedimento non sono evidenziate soltanto da noi, ma anche a livello europeo. Sappiamo, infatti, che c'è una seria e forte indagine della Commissione europea che riguarda principalmente due aspetti. Riguarda il tema degli aiuti di Stato perché c'è il fondato sospetto che queste successive erogazioni e, in particolare, l'ultima erogazione da 300 milioni potrebbe anche non essere restituita e quindi potrebbe anche gravare definitivamente sulle casse dell'erario, senza sciogliere i nodi dell'aiuto di Stato. C'è anche un'approfondita indagine dell'Unione europea sulle tematiche ambientali, in quanto quelle oggi presenti a Taranto e nello stabilimento dell'ILVA sono di tale portata da meritare un'attenzione di tal genere. Soprattutto l'Unione europea ci chiama a risolvere la questione fondamentale che risponde al noto principio del chi inquina paga. Chi allora deve pagare l'inquinamento e il disastro ambientale prodotti nell'arco di questi decenni in quel sito industriale? Chi dovrà affrontare tale questione se, come dicevo prima, il disastro ambientale è datato, trae le sue origini dalla gestione Italsider, è continuato sotto la gestione privata del Riva e non è stato risolto dalle gestioni commissariali che, tra l'altro, hanno ottemperato a norme di legge e hanno lavorato grazie ad un mandato del Governo e del Parlamento? È una questione molto complessa e articolata che si complica ulteriormente perché c'è la reale perplessità che un'insolvenza dell'azienda possa mettere a repentaglio la restituzione dei 300 milioni.

L'altra questione fondamentale che induce a particolare prudenza è relativa alle immunità. Se, da un lato, ci convince l'idea che, di fronte ad una situazione straordinaria, possa essere assunta una decisione straordinaria, ovvero quella di conferire un livello di immunità penale a chi dovrà gestire per i primi tempi l'impianto, andando in deroga alle procedure non solo di natura ambientale, ma anche alle rifluenze di natura penale, ci sorprende che, dall'altro, non si sia posto un limite o non si sia definito meglio il confine di questa immunità. Oggi non siamo in grado di stabilire per quale periodo, per quante persone e per chi vada esteso questo criterio dell'immunità. Riguarderà soltanto l'acquirente, solo l'amministratore delegato o gli eventuali esecutori di disposizioni altrui? Riguarderà 20 o 30 persone? Di fatto, stiamo introducendo un istituto giuridico assolutamente innovativo che io non critico nel principio, ma che, a mio avviso, si sarebbe dovuto scrivere in maniera diversa. La storia di questo decreto-legge è conosciuta. È un decreto-legge tenuto a lungo in un ramo del Parlamento. Questioni come queste non sono state affrontate e altre ne sono state introdotte. Mi riferisco a un emendamento, inserito in sede di conversione alla Camera dei deputati, che pone un'attività di monitoraggio e di mappatura dei rifiuti pericolosi e radioattivi in capo alla gestione commissariale senza affrontare la questione della relativa copertura finanziaria. Da questo punto di vista abbiamo anche delle perplessità sulla legittimità di questo decreto-legge che almeno per questo profilo specifico, potrebbe essere privo della debita copertura finanziaria.

Oggi abbiamo il dovere di rappresentare queste perplessità al Parlamento e al Paese. In ogni caso, annunzio il voto favorevole perché, nel calcolo del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, ci rendiamo conto che è necessario continuare sulla strada che il Parlamento e i Governi che si sono susseguiti hanno intrapreso da tempo. Facendo parte di una maggioranza, ci rendiamo conto che, talvolta, il dovere e le responsabilità ci fanno fare delle cose anche se non ci piacciono. *(Applausi dal Gruppo AP*

*(NCD-UDC))*.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signora Presidente, voteremo contro il decreto-legge in esame.

Il primo motivo è il seguente: nel tempo che parlerò l'ILVA avrà bruciato 17.000 euro e qualche spicciolo, l'equivalente dello stipendio di solidarietà di un operaio dell'ILVA. Tutto ciò che un operaio avrà dato in undici mesi verrà bruciato in soli dieci minuti. La follia di un tale progetto, chiamato ILVA di Taranto, risiede in questi numeri, che possono essere allargati: diventano 2,5 milioni al giorno - basta fare una semplice moltiplicazione - oppure circa 1.090 milioni all'anno.

Per dirne un'altra, negli ultimi quattro anni l'ILVA ha perso 3 miliardi e 90 milioni di euro. Anche il mito per cui l'ILVA sarebbe una società competitiva a livello nazionale e internazionale è dunque falso.

Chi dovrebbe mettere i 3 miliardi di euro? Li dovrebbe mettere chi se la compra, il quale, tanto per cominciare, dovrebbe tirar fuori 3 miliardi di euro per pagare i debiti. Poi dovrebbe tirare fuori i soldi per costruire un altro altoforno, visto che l'altoforno 5 non è mai stato costruito. Parliamo, quindi, di almeno altri 500 milioni di euro.

C'è poi la faccenda delle bonifiche e qui apriamo il capitolo del provvedimento che avete emanato. Alla Camera dei deputati è stato introdotto un pezzettino, secondo cui occorre fare una mappatura di tutte le zone contaminate all'interno dello stabilimento. Siccome la normativa, fino agli anni Settanta, consentiva di smaltire all'interno dello stabilimento stesso le scorie di lavorazione, di qualunque livello di tossicità fossero, vuol dire che è tutto contaminato. Vedete colleghi, c'è un punto da evidenziare: nel momento in cui si stabilisce che la contaminazione è certa, ci si trova nella situazione per cui i lavoratori lavorano in condizioni di accertato pericolo. Ipotizziamo che ci sia una contaminazione diffusa da amianto e da residui radioattivi o da diossina: in teoria vanno forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale atti a cancellare il rischio di contaminazione o di morte. Questo è quanto dovrebbe venire fatto. Pensate che si faranno lavorare 10.000 persone in queste condizioni o troveremo una deroga?

Evidenzio un'altra cosa bella: avete scritto che chi compra non è responsabile dell'inquinamento pregresso. Suonerebbe anche bene: quindi non paga chi compra. E gli altri? I Riva non pagano perché non hanno i soldi. Quindi, chi paga e quando? E nel frattempo che cosa si fa? È geniale anche questo.

Il relatore ha detto che non conta il fatto che siamo arrivati a 11 decreti-legge: è come essere stati bocciati 11 volte alle scuole superiori o aver ripetuto lo stesso esame universitario per 11 volte. Secondo voi ha senso? Questo è il paragone: siete stati bocciati per 11 volte a un esame, ma sostenete che ciò non crea alcun problema. È l'altro ragionamento che avete fatto ed è quasi ridicolo.

Analizziamo la procedura con cui intendete andare avanti. Prima di tutto, il termine per realizzare il piano degli interventi ambientali e sanitari viene spinto in avanti, e questo è un fatto. Gli eventuali acquirenti - cioè gli interessati all'acquisto - avranno la facoltà di proporre un'alternativa, cioè di rinegoziare l'AIA come vogliono loro. Poi, un comitato di esperti avrà centoventi giorni per esaminare e intanto vengono buttati via 2,5 milioni di euro moltiplicati per 120. Al termine di questo passaggio si comunicheranno agli eventuali acquirenti i risultati dell'analisi delle loro proposte. Gli acquirenti avranno modo di dire sì o no: a un certo punto, uno o più potenziali acquirenti diranno sì e faranno un'offerta vincolante. A quel punto la palla passerà al Ministero, che farà un decreto di aggiudicazione. Sarà dunque finita? No, non sarà finita, perché l'acquirente dirà di mettere nero su bianco come vuole fare ciò che ha affermato di realizzare. In parole povere, si riaprirà la possibilità di un'ulteriore rinegoziazione. Questa fase ulteriore, in cui si parlerà ancora di come si intendono fare le cose, non ci deve essere. Se il potenziale acquirente ha detto ciò che vuole fare, lo faccia, punto e basta. Egli deve avere già proposto un piano, che si chiama progetto esecutivo. Per qualunque opera viene fatto un progetto esecutivo, ma voi non lo chiedete.

Andiamo avanti: la questione dei soldi non è terminata. C'è la faccenda dei 300 milioni di euro di

finanziamenti statali dati all'ILVA. I commissari straordinari hanno usato 200 di questi 300 milioni di euro e hanno anche chiesto due linee di credito, per complessivi 330 milioni di euro, la cui somma fa 530 milioni di euro, che avrebbero dovuto essere spesi per le misure di tutela ambientale e sanitaria. Ebbene, di questi 530 milioni di euro, 860.500 euro sono stati spesi per quello e ben 529 milioni di euro su 530 sono stati spesi per altro. La morale è che sono stati spesi per pagare i fornitori o, eventualmente, per adeguamenti impiantistici. Quindi, chi viene a raccontare che l'Unione europea non potrà dire nulla o non è chiusa ancora la procedura di infrazione sta solo allungando i tempi, perché di fatto il decreto-legge ILVA al nostro esame fa questo: state comprando tempo, facendolo pagare ai cittadini italiani. Questo è quanto state facendo. Ma prima o poi la realtà vi raggiungerà, anzi vi supererà, e ci sbatterete la faccia contro. Questo succederà.

Parliamo ora dei 300 milioni. Prima li avrebbe dovuti restituire chi avesse comprato l'ILVA; adesso li deve restituire l'amministrazione straordinaria, che non è un soggetto giuridico, non è una srl, non è una snc, non è una società per azioni. Non è niente; però ha contratto un debito con lo Stato di 300 milioni e li ha spesi, quindi non può restituirli, perché i commissari non sono né civilmente, né penalmente responsabili. Quindi non posso portarli in tribunale e chiedere loro conto dei 300 milioni. Sapete come si chiama? Si chiama *bad company*. Voi avete creato una società fittizia, che non esiste giuridicamente, che è responsabile di quei 300 milioni e che non li potrà mai restituire. Il cittadino italiano ringrazia sentitamente.

Adesso parliamo un attimo anche dello stabilimento in sé, perché qua sono state dette molte balle, ad esempio è stato detto che si continua a dire «no, no, no» e non si dice mai cosa si vuole invece. Io dico che nel momento in cui dico no a qualcosa che brucia in dieci minuti lo stipendio di un anno di un operaio, compio solo un'opera meritoria; anzi, questo no andava detto prima. Però mi meraviglio che voi vi lamentiate di questo.

Voi continuate, con la vostra riforma costituzionale, a dire che bisogna cambiare per fare le riforme economiche. Bene, il vostro cambiamento su questo argomento è diventato la reazione più pura. Non siete conservatori: siete reazionari, siete restauratori, aggrappati a un dinosauro. Questo siete. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Avete parlato della necessità di una Costituzione diversa per fare una riforma economica, ad esempio una pianificazione industriale. E allora fatela. La potevate fare con questo decreto, senza bisogno di cambiare la Costituzione, però non l'avete fatto. Ciò vuol dire che anche il cambio costituzionale è solo un pretesto, fumo negli occhi dei cittadini, ma anche vostri, naturalmente, che mangiate pane e fumo, come fu detto dalla mia collega Elena Fattori in un altro momento. Evidentemente vi piace il fumo senza l'arrosto.

Vorrei dire un'altra cosa. Quando vi riempite la bocca di Taranto e dei lavoratori, ricordatevi questo: l'ILVA, è vero, ha prodotto acciaio, che è diventato in parte acciaio inossidabile e che ha riempito tutta l'Italia. Quando cucinate la pasta e usate una pentola di acciaio inossidabile fatta con l'acciaio dell'ILVA, ricordatevi che quella roba lì gronda sangue. Voi state mangiando con pentole rosse di sangue e con posate rosse di sangue: il sangue della gente di Taranto. A Taranto ci sono 200.000 persone che subiscono gli effetti di quello che voi fate qua, per salvare 11.000 posti di lavoro. Ma se il vostro problema sono queste 11.000 persone, con gli ammortizzatori sociali spendereste sicuramente di meno. È una questione di visione futura e invece voi state aggrappati al passato. Quanto costa mantenere questi posti di lavoro, in termini sanitari e ambientali? Chi se ne frega, naturalmente.

Ma andiamo avanti. Cosa proponiamo noi per il futuro, visto che quello è il passato e bisognerebbe solo dimenticarlo? Voi vi riempite la bocca con il fatto che bisogna fare ricerca e innovazione. Bene, la produzione di massa di acciaio è una cosa che nell'Europa occidentale non ha più senso. Non abbiamo più questa necessità di costruire, costruire e costruire; ce l'ha la Cina e ce l'ha l'India, ma non ce l'abbiamo noi. Ecco perché la produzione cinese è ultracompetitiva rispetto alla nostra. L'ILVA è fuori mercato da qualunque punto di vista: non può produrre utili e non potrà farlo mai più, perché la Cina produce intenzionalmente in *dumping*, cioè sottocosto. Addirittura, i vostri commissari europei, che difendete tanto, hanno proposto di concedere ugualmente alla Cina lo *status* di economia di mercato,

con la conseguenza che non potremo più neanche mettere i dazi contro la Cina.

Quindi, dato che questa è una cosa fuori mercato, bisogna pensare a qualcosa che ha senso adesso e che non ce l'aveva prima: si chiama economia di scala. I grandi siderurgici servivano per avere un'economia di scala nella produzione. Adesso esiste una cosa che si chiama manifattura additiva e che permette di produrre dei pezzi industriali in modo impossibile in altra forma: pezzi aeronautici, dove la tecnologia è al massimo. Bene, una delle idee che abbiamo noi, una volta lavorato per cent'anni per smantellare quello che c'è, è di fare un bel distretto della manifattura digitale. Un'altra cosa di cui c'è bisogno in quella zona è un programma di disinquinamento. Noi siamo all'avanguardia per il *decommissioning* nucleare; possiamo diventare all'avanguardia anche per il *decommissioning* chimico. Questo è pensare al futuro; invece voi pensate al passato.

Chiudo dicendo un'ultima cosa. Ho guardato i dati occupazionali: nel tarantino la disoccupazione è cresciuta negli ultimi cinque anni e, sommata al tasso di inoccupati, si arriva al 47 per cento. Quindi l'ILVA non ha risolto e non risolverà mai i problemi occupazionali di quella zona.

Quindi è ora di voltare pagina, basta con il passato. Voi siete dei dinosauri, e i dinosauri si sono estinti; dovrete estinguervi anche voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Auguro lunga vita a tutte le persone presenti in Aula. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi senatori, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge riguardante l'ILVA di Taranto: siamo all'undicesimo dal 2012 e ben cinque sono stati varati dal Governo Renzi.

Parliamo di un'impresa con una storia ultradecennale, di un'importante realtà del nostro Paese che vanta tutti i suoi siti produttivi solo nel nostro territorio e che dà lavoro a quasi 15.000 connazionali, di cui ben 12.000 nel sito di Taranto. Parliamo di un'impresa che lo stesso Governo ha giustamente definito di «interesse strategico nazionale», in considerazione del ruolo chiave che riveste non solo per la siderurgia, ma anche per l'intera economia italiana. Parliamo di un'azienda che è il simbolo della nostra eccellenza nel mondo tanto da essere, addirittura, il più grande sito produttivo d'Europa nel suo settore.

Eppure sull'ILVA si continua, decreto dopo decreto, a procedere in maniera confusa e inadeguata, determinando così gravi ricadute sia in termini occupazionali che economici per l'azienda stessa, per le imprese del suo indotto e per la nostra economia.

Questo provvedimento riconferma lo stesso modo di operare del passato, ed infatti emergono chiaramente vari aspetti che lo rendono inaccettabile. Il primo di questi è la sua incostituzionalità, sia per la scelta della decretazione d'urgenza che per la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Infatti, come ampiamente descritto ieri dalla questione pregiudiziale presentata da Forza Italia, il provvedimento è completamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza indispensabili per l'utilizzo di questo strumento legislativo. È infatti solo Palazzo Chigi che vuole confronti muscolari con il Parlamento per privarlo delle sue prerogative costituzionali e imbavagliarlo con l'ennesima fiducia.

Proprio il numero di fiducie costituisce uno dei due *record* di cui questo Governo si può fregiare; l'altro è il debito pubblico. Ad oggi, l'Esecutivo ne ha poste ben cinquantotto in due anni: una vergogna, se confrontate alle cinquantuno del disastroso Governo Monti e alle sole quarantacinque richieste dall'ultimo Governo Berlusconi, ma in un lasso temporale di tre anni e non di due, come ha fatto l'attuale Governo.

Altro motivo che rende inammissibile questo decreto è la decisione di concedere la piena impunibilità oltre che all'amministratore straordinario, anche all'acquirente e ai suoi delegati, ponendoli così al di sopra degli altri cittadini, in pieno contrasto con l'articolo 3 della Carta costituzionale che sancisce, invece, l'uguaglianza dinanzi alla legge. Proprio questa estensione dello scudo giuridico, infatti,

determina una zona d'ombra del diritto, in cui si inibisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale causando una profonda indeterminatezza su quali siano i limiti e soprattutto le responsabilità dei soggetti. Un pericolosissimo precedente in materia penale, soprattutto per un Paese come il nostro, che vede proprio nell'incertezza del diritto uno dei maggiori problemi di competitività delle nostre imprese nei confronti di quelle degli altri Stati.

Il fatto che si voglia insistere sull'ampliamento dei beneficiari di questa impunibilità fa sorgere il dubbio che tale norma serva, come al solito, per proteggere «gli amici degli amici», al fine di coprire l'incapacità dell'attuale amministrazione straordinaria o, peggio, la gestione dei futuri acquirenti. E quindi, come diceva il grande statista e noto ex componente di quest'Assemblea: «A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca».

Un ulteriore motivo per cui questo provvedimento è inaccettabile deriva dalla totale indifferenza del Governo verso le famiglie e il territorio di Taranto. Prevedere una proroga di 18 mesi del termine per l'attuazione del Piano ambientale e di risanamento dell'ILVA e di ogni altro adempimento ad esso connesso, rispetto alla precedente scadenza prevista per giugno 2017, rappresenta uno schiaffo a chi da anni è tormentato dai problemi sanitari e ambientali e che dovrà attendere fino al 2019 per avere tutela della propria salute. *(Applausi delle senatrici Rizzotti e Mariarosaria Rossi)*.

Inoltre, trovo inspiegabile che, in tempi di *spending review*, si possa autorizzare ARPA Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per la copertura delle future «attività di vigilanza, controllo, monitoraggio», duplicando così funzioni attualmente già in capo a ISPRA.

Allo stesso modo, non pochi dubbi solleva la clausola che coinvolge la Cassa dei servizi energetici ambientali quale copertura degli oneri derivanti dai 400 milioni versati a favore dell'amministrazione straordinaria nel 2016. Una norma che, secondo le dichiarazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, gas e servizi idrici, potrebbe causare rincari in bolletta per i cittadini italiani.

È proprio vero che la storia è fatta di corsi e ricorsi e la sinistra lo sa bene. Esattamente come Prodi, poco più di vent'anni fa, attraverso l'IRI, aveva messo in liquidazione l'allora Italsider, oggi la stessa sinistra con l'ILVA, facendo pagare i debiti alle famiglie italiane, sta ripercorrendo soluzioni assimilabili.

Alla luce di quanto descritto finora, non si può che constatare che questo Esecutivo preferisce la comunicazione ad effetto agli effetti concreti che un buon provvedimento avrebbe potuto portare. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Ma dopotutto, questo è il Governo delle false riforma che abolisce senza mai abolire, come fatto con Province e Senato, che governa senza aver chiesto il consenso dei cittadini, infatti non è passato da una consultazione popolare, che lancia proclami ma non fa i fatti, perché continua a procrastinare le decisioni. Insomma, mi pare proprio che l'Esecutivo si comporti come il Tancredi del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che voleva cambiare tutto affinché nulla cambiasse. Ma purtroppo non siamo all'interno di un romanzo: il Paese, i cittadini e la nostra economia hanno bisogno di interventi reali per potersi riprendere e non bastano gli «zero virgola» per perseguire quella crescita di cui abbiamo bisogno.

Questo non è il Governo che gli italiani meritano e sicuramente non è il Governo che hanno scelto ed è per questo che sono sicuro che al prossimo *referendum* i cittadini esprimeranno un secco e convinto no alle false riforme e alle false promesse dell'Esecutivo. Lo stesso no, per le motivazioni esposte, esprimiamo noi di Forza Italia a questa ennesima ed ingiustificata richiesta di fiducia su un provvedimento che non è stato certamente varato nell'interesse dei cittadini italiani e nell'interesse del Paese intero. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Presidenza del presidente GRASSO**(ore 11,15)**

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, anche in questa occasione, tornando a discutere della vicenda ILVA, l'attenzione di tanti colleghi è stata attratta

più dallo stucchevole dibattito sulla contabilità dei decreti-legge emanati nel corso di questi ultimi anni che dal futuro di quella realtà industriale e dalla complessità delle questioni che ad essa sono collegate.

In realtà, proprio la ripetuta iniziativa legislativa cui si è fatto ricorso dopo l'intervento della magistratura di quel 26 luglio 2012 (proprio ieri quattro anni fa) è semmai la conferma che siamo di fronte a quella che è, a mio parere, la più grave crisi industriale ed ambientale oggi aperta in tutta Europa e, nel contempo, al destino di ben 15.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti e del principale impianto siderurgico d'Europa dove si produce un terzo del fabbisogno nazionale di acciaio. Perché di questo stiamo parlando, non certo di una vicenda ordinaria.

In questo dibattito, in cui non sono mancati i cedimenti alla retorica inconcludente e alla demagogia a piene mani, cui - devo dirlo - i colleghi Cinque stelle hanno mostrato anche in questa Aula, in queste ore, una qualche predisposizione, noi rivendichiamo con forza e coerenza lo sforzo, certo non privo anche di errori e approssimazioni, compiuto in questi anni: uno sforzo volto a tenere insieme - ripeto: a tenere insieme - l'emergenza ambientale e sociale di un'intera città con la necessità di salvare e valorizzare un pezzo decisivo del nostro sistema manifatturiero, a cui l'Italia non può e non deve rinunciare. Abbiamo scelto la strada che sapevamo essere la più difficile ed ambiziosa insieme. Altri hanno invocato, anche in questa occasione, scorciatoie e semplificazioni, utili solo a brandire la bandiera di una delle parti di questa così complessa vicenda, alimentando colpevolmente una rinnovata quanto anacronistica dicotomia tra ambiente e industria, tra salute e lavoro, che l'Italia e la stessa Taranto hanno più volte mostrato di voler superare.

Vorrei invitare un attimo costoro e tutti noi a riflettere su quale sarebbe oggi lo scenario se Governo e Parlamento non fossero intervenuti: un complesso aziendale sequestrato e fermo, molte migliaia di lavoratori alle prese con gli ammortizzatori sociali e privi di qualsiasi futuro di stabile rioccupazione e la prospettiva dello stesso risanamento ambientale del sito industriale resa sostanzialmente impraticabile dall'assenza di risorse e dal venir meno di ogni legame con la continuità produttiva e aziendale.

La realtà, invece e per fortuna, è che tale scenario è stato scongiurato in questi anni anche grazie agli interventi oggetto dei vari decreti-legge e oggi a Taranto e per l'ILVA si aprono prospettive ben diverse, per quanto non ancora soddisfacenti, rispetto alla narrazione che i Gruppi di opposizione hanno voluto raccontare.

Citerò molto velocemente alcuni fatti. Il piano ambientale approvato nel 2014 è in via di realizzazione, tant'è che sono state completate 112 prescrizioni e altre 58 sono in corso di attuazione, anche grazie alle risorse anticipate dal Governo, come è stato richiamato ieri sera dal collega Mirabelli. È stata assicurata la ripresa produttiva dello stabilimento di Taranto che è tornato a produrre tra i 5 e i 6 milioni di tonnellate annue. Non un solo lavoratore è stato licenziato anche grazie all'utilizzo sapiente e a turno degli ammortizzatori sociali. È stato avviato un piano graduale di pagamenti dei crediti all'indotto, mentre per le attività in corso vengono garantiti pagamenti regolari.

Gli stessi interventi ambientali stanno dando i primi risultati: la città di Taranto è protagonista del primo Contratto istituzionale di sviluppo, a cui sono stati destinati circa 800 milioni di euro di risorse pubbliche per gli interventi di infrastrutturazione e bonifica della città e del porto. Mentre parliamo è in corso, a Palazzo Chigi, l'ennesimo incontro per il futuro dei 520 lavoratori del *terminal container* di Taranto.

L'azione del commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto - parliamo degli interventi rivolti alla città - sta producendo risultati importanti: sono stati ultimati i lavori relativi alla scuola Deledda del rione Tamburi e sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione delle altre quattro scuole di quel quartiere; sono in corso i lavori relativi alle aree portuali e sono state completate le attività di caratterizzazione e di analisi dei rischi in molte aree della città e del Mar Piccolo. È stata avviata la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi nel deposito ex Cemerad.

Infine, è accaduto quello che probabilmente in molti auspicavano non accadesse mai: si sono costituite due cordate di importanti imprese e soggetti finanziari, che hanno presentato istanza per rendere

contendibile la futura ILVA. Ciò ha visto la presenza anche di grandi aziende internazionali, che stanno partecipando alla procedura di acquisto dell'ILVA, smentendo in tal modo le cassandre che ritenevano che questo momento non sarebbe mai arrivato.

Siamo ancora lontani dagli obiettivi che ci siamo prefissi, ma è falso e non onesto sostenere che in questi anni non sia accaduto nulla o che la situazione a Taranto e all'ILVA sia la stessa di quattro anni fa.

Inoltre, lo stesso decreto-legge che ci accingiamo a convertire contiene misure che si iscrivono coerentemente nello sforzo profuso sin dall'inizio, a cominciare dalle modifiche che legano indissolubilmente e sempre più strettamente il piano industriale al piano ambientale e che costituiscono una maggiore tutela nei confronti degli *standard* di rispetto ambientale e di applicazione delle cosiddette *best available technique* (BAT). Un percorso è reso ancora più trasparente - checché se ne dica - dalla istituzione di un comitato di esperti, peraltro già insediato nei giorni scorsi, composto da personalità del tutto autorevoli per competenza ed indipendenza e dal più esplicito coinvolgimento delle agenzie ambientali pubbliche. Particolarmente significativa, a questo proposito, è la norma approvata alla Camera con cui si autorizza l'ARPA Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti proprio l'attuazione del piano ambientale.

Ulteriori misure, come puntualmente richiamato dai relatori nella loro illustrazione, sono relative a meglio chiarire, peraltro in linea con le stesse indicazioni della Commissione europea, le modalità di erogazione e di rimborso delle risorse anticipate dallo Stato e destinate, in parte, a garantire la continuità produttiva ed occupazionale (300 milioni) ed, in parte (800 milioni), totalmente vincolate a finanziare gli interventi ambientali: risorse, queste ultime, su cui lo Stato potrà rivalersi in nome del principio per cui chi inquina paga.

A proposito di queste risorse, è indicativo della strumentalità di alcune posizioni, ribadite anche in quest'Aula, il succedersi di interpretazioni le più varie e contraddittore. Abbiamo ascoltato varie tesi del tipo: siamo in presenza di regalie ai privati che acquisteranno l'ILVA (come se ciò dovesse avvenire *gratis*), lo Stato non ha messo alcun soldo sul risanamento ambientale (e abbiamo visto che è falso); si tratta di aiuti di Stato e l'Europa ci sanzionerà; avete espropriato una proprietà privata. Abbiamo insomma ascoltato tutto e il suo contrario. In realtà, nulla di tutto ciò: si tratta risorse anticipate dallo Stato con finalità ben chiare, che rientreranno nelle casse pubbliche in modo assolutamente lineare e per nulla aleatorio.

Signor Presidente, colleghi, ho avuto la possibilità di seguire da vicino in questi anni il percorso parlamentare dei vari interventi legislativi e il dibattito che li ha accompagnati in queste Aule e nel Paese. Ho grande rispetto per le opinioni diverse dalle nostre sulla bontà di questo come di altri provvedimenti, purché abbiano però l'intelligenza e, se posso dirlo, l'umiltà di cimentarsi con il merito delle misure adottate di volta in volta e con la complessità e la drammaticità della vicenda. Continuo a trovare, invece, alcuni toni ed argomenti francamente incommentabili per la demagogia e il velleitario benaltrismo, se così posso definirlo, privi di una qualsiasi proposta alternativa credibile a quanto fatto finora e di ciò non possiamo che prendere atto: evidentemente non si vuole cogliere la complessità della sfida che abbiamo dinanzi a noi.

L'esito di questa sfida sarà decisivo, non solo per Taranto e per una parte così significativa del mondo del lavoro e della nostra manifattura, ma per l'intera storia industriale italiana.

Il nostro è un Paese che ha scelto da tempo di provare a declinare una moderna politica industriale fondata sulla sostenibilità dei processi produttivi e sulla piena coerenza con gli obiettivi di rispetto della salute e dell'ambiente. ILVA può e deve essere il battistrada di una nuova siderurgia tecnologicamente e ambientalmente all'avanguardia sul mercato globale.

In questi anni, e ancora con questo decreto, ci ha ispirati sempre una caparbia volontà, politica ed istituzionale, di tenere insieme tali obiettivi e, in particolare, la continuità produttiva con il risanamento ambientale: non riconoscerlo, prima ancora che non onesto, è un errore madornale.

Per tali ragioni, con altrettanta determinazione, continueremo a lavorare incessantemente per il futuro dell'industria italiana e per il bene dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e, proprio per avvicinare quanto più possibile questo futuro, i senatori del Partito Democratico voteranno con convinzione a favore della conversione in legge di questo decreto-legge e rinnoveranno la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, non vi nascondo una forma di disagio collegata direttamente al fatto che ci troviamo a votare l'ennesimo decreto salva ILVA, un provvedimento che ripercorre strade e soluzioni purtroppo già viste.

Il mio giudizio su questo decreto-legge è scettico e sospettoso sull'impostazione, che non getta le basi per opzioni industriali credibili e sostenibili, sia economicamente che ecologicamente, in campo siderurgico.

Per analogia di materia, essendo di Trieste e occupandomi attivamente delle problematiche della Ferriera di Servola del Gruppo Arvedi, ho seguito da vicino la vicenda dell'impianto siderurgico tarantino dove, nonostante i tentativi, non si è tuttavia riusciti a risolvere le conflittualità ambientali, sanitarie e lavorative esistenti tra la realtà industriale e la popolazione coinvolta.

Credo che per quanto riguarda la città di Taranto - ma lo posso dimostrare anche nel caso di Trieste - gli indicatori di salute e di qualità della vita non lascino alcun dubbio.

L'ILVA ci pone di fronte un tema che qualche volta tendiamo ad ignorare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Battista. Pregherei di abbassare il tono delle conversazioni per consentire di ascoltare. Non riesco a percepire le parole del senatore Battista.

Prego, senatore.

BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Mi riferisco all'obbligo di contemperare il diritto alla tutela della salute umana e ambientale con quello del diritto al lavoro e con la libertà d'impresa.

Ciò che chiedo oggi a quest'Assemblea è, sì, creare le condizioni per fare impresa e risanamento ambientale ma, al contempo, riconoscere e valutare, all'interno di questa bilancia, i risultati in campo sanitario e di qualità della vita per gli abitanti tarantini, *in primis* per quelli che risiedono nel quartiere Tamburi.

Sappiamo bene che il settore siderurgico europeo è da tempo in crisi e ha bisogno di essere ripensato, ben più profondamente di quanto ha fatto il piano Tajani per la siderurgia. In questo contesto, la situazione dell'ILVA spicca per la sua unicità.

Per questi motivi, credo che la conversione del presente decreto-legge, come tutti gli interventi emergenziali, non sia che una soluzione incompleta, anche se necessaria, per una politica industriale più complessa che mi auguro trovi presto una soluzione definitiva. Anzi, per questo motivo chiedo al Governo di aprire un confronto di merito, che ci veda impegnati nell'esaminare proposte che modifichino o favoriscano una riconversione ecosostenibile e un reale ammodernamento delle strutture industriali esistenti, facendo esperienza dell'innovazione tecnologica e industriale in chiave di sostenibilità economica e strategica per il Paese.

Occorrono soluzioni che non pregiudichino posti di lavoro, non danneggino la salute delle persone e contribuiscano, per quanto possibile nella situazione attuale, al rilancio del settore siderurgico nel pieno rispetto delle esperienze, anche comunitarie.

Per questi motivi, con profondo rammarico, annuncio che non parteciperò al voto finale.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, io voterò a favore di questo provvedimento, anche se con ampie

riserve. Le riserve, però, devono partire da lontano, dal 1904, quando con 12 milioni di lire (quello era il valore della prima ILVA) è iniziata tutta una catena di aiuti di Stato.

Mi riferisco, ad esempio, a quando nel 1904, la legge n. 351 per il risorgimento economico di Napoli stanziò diversi fondi e finanzieri genovesi e altri speculatori fiutarono l'affare. E poi a quando c'è stata la prima crisi, nel 1907, e si addiviene alla creazione del consorzio siderurgico; a quando la Banca commerciale italiana intuì la strategia e il valore di quella che sarebbe stata l'ILVA e ne rilevò la proprietà per poi passarla all'IRI. Come è stato detto, quando Prodi procedette a dismettere le partecipazioni IRI creando la *bad company* e svendendo l'ILVA, che allora si chiamava Italsider, i danni erano già stati fatti.

Diciamo subito che nel 1995 i valori di emissione non erano adeguati neanche a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. I morti quindi ci sono stati, ma l'assassino è stato lo Stato, perché le incidenze maggiori oggi dimostrabili a Taranto non sono ascrivibili ai fumi di diossina, peraltro irrilevanti, dal momento che quelle emissioni partono dal 2006 e quindi non ci sono i tempi tecnici.

Dobbiamo anche entrare nel merito e non fare un *pot pourri*. Bisogna capire che, ad esempio, solo il tricloro-dibenzo-diossina ha un potere cancerogeno, mentre altre diossine non sono cancerogene. Quindi, gli effetti sono ascrivibili fondamentalmente agli IPA, ai fumi di cokeria, ma questi venivano dagli altiforni precedenti.

Premesso questo, dobbiamo procedere anzitutto in modo da investire per mettere a norma gli impianti, in quanto abbiamo la possibilità tecnologica di farlo. Ho sentito discorsi raccapriccianti: non è che se compriamo l'acciaio che arriva con le navi inquiniamo meno. Facciamo un discorso più globale, andiamo nel dettaglio delle questioni: quando gli IPA ricadono, a temperatura ambiente, sono liquidi; le polveri di ferro possono sporcare ed essere brutte da vedere, ma sono pesanti, cadono, non si respirano e non sono cancerogene. Cosa vuol dire? Che bisogna fare un investimento importante, ma non possiamo investire se non diamo a qualcuno la responsabilità e l'impegno di farlo. Altrimenti, ci ritroveremo danneggiati e beffati e si muore anche senza lavoro e povertà.

Peraltro, se dovessimo chiudere l'ILVA per l'eccesso di casi di tumore nell'area di Taranto, allora dovremmo chiudere tutti gli stabilimenti della Lombardia e del Veneto, perché lì le incidenze dei tumori sono maggiori e dimostrate.

Di cosa parliamo allora? Vogliamo fare un investimento in prevenzione e in bonifica? Facciamolo, ma con criteri certi. Diamo la responsabilità a chi fa l'AIA e distinguiamolo da chi si assume l'impegno economico, perché sono concetti diversi.

C'è la possibilità di far bene e di far male e quando c'è questa possibilità, è nella responsabilità di tutti fare le cose nel modo più trasparente e razionale possibile, ma questo non si fa a suon di titoli populistici sui giornali, che lanciano allarmi quando non c'è fondamento, si fa sulla base di dati concreti. Ciò significa prestare attenzione anche per i lavoratori dell'ILVA, mentre è stata posta più attenzione agli effetti mediatici esterni che agli stessi lavoratori e alla sicurezza degli impianti. Significa apporre un blocco al terziario, perché i lavoratori che muoiono in ILVA non sono dipendenti ILVA, ma dipendenti del terziario, mentre un'azienda così strategica ed importante non può avere subcommissioni esterne.

Occorre dedicare attenzione al piano industriale, con una lungimiranza che è sempre mancata, per conciliare lo sviluppo economico con la tutela della salute e dell'ambiente, perché oggi, se lo vogliamo, è possibile.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ferma restando la bontà delle osservazioni svolte dal senatore Romano in sede di dichiarazione di voto del Gruppo in merito al principio e al profilo costituzionale del provvedimento, la componente MAIE non parteciperà al voto

in coerenza con la posizione storica e politica del Movimento associativo italiani all'estero, che non condivide l'abuso che questo Governo fa del ricorso allo strumento della fiducia.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori membri del Governo, ministri Giannini e Pinotti e vice ministro Nencini.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Villari).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Villari.

SIBILIA, *segretario, fa l'appello.*

*Rispondono* sì *i senatori*:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio

Barani, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi, Fucksia

Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Scavone, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
*Rispondono* no*i senatori:*
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello
Barozzino, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina, Donno
Endrizzi
Fasano, Fattori, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto, Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Morra, Mussini
Nugnes
Paglini, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Puglia
Quagliariello
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefani
Tarquinio, Taverna, Tosato
Vacciano
Zizza, Zuffada.
*Si astengono i senatori:*
Conti
D'Anna.
Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 275 |
| Senatori votanti | 272 |
| Maggioranza | 137 |
| Favorevoli | 168 |
| Contrari | 102 |
| Astenuti | 2 |

**Il Senato approva.** *(Applausi dal Gruppo PD)*.
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 98.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 12,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 luglio il relatore ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il relatore ha rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire in replica.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 5: intendo ritirarli entrambi, presentando un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono dunque ritirati e trasformati in un ordine del giorno.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.7. Riteniamo che, a proposito della certificazione e della tracciabilità, l'intervento dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato possa essere risolutivo, in quanto, con l'utilizzo di elementi elettronici e telematici, questa tracciabilità può garantire l'origine e, ovviamente, la bontà dei beni.

Riteniamo infatti che il Senato possa rendersi interprete della necessità di tutelare i prodotti a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine del prodotto, le cosiddette STG, ovvero le specialità tradizionali garantite, eccetera.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 12,27)**

(*Segue* LIUZZI). Quindi, trattasi di un emendamento che delega all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la possibilità di produrre e installare quelle tecnologie elettroniche in grado di garantire i consumatori.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, all'articolo 5 abbiamo presentato diversi emendamenti e altrettanti ordini del giorno; questi ultimi sono pubblicati nel fascicolo come ordini del giorno della Commissione, ma ovviamente essi hanno una matrice e una radice che li riporta al nostro Gruppo politico, che li ha presentati. Essi hanno incontrato il parere favorevole del Governo e quindi sono stati pubblicati nel fascicolo come ordini del giorno della Commissione; mi riferisco al G5.100 e al G5.101. Ma di cosa stiamo parlando? In questo articolo 5 è inserita una tematica non nuova al dibattito di Aula e neanche alla contrapposizione tra la nostra visione di politica agricola e di tutela della filiera agroalimentare rispetto alle posizioni dell'Unione europea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, un conto sono infatti la produzione, la trasformazione e gli ingredienti principali o secondari del prodotto; altro conto è l'identificazione dello stabilimento di lavorazione. Nel caso specifico, con l'ordine del giorno G5.100 si impegna il Governo «a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza». Signor Presidente, io vorrei che su questo punto vi fosse una seria riflessione da parte del Governo, non solo, come è proposto nell'ordine del giorno, a valutare che l'indicazione sia obbligatoria, ma ad impegnarsi affinché si apra un serio tavolo di confronto in sede europea e in maniera definitiva si giunga a mettere la parola fine a questa differenziazione per cui, alla fine, vengono tutelati i prodotti non definiti nella loro matrice italiana ma nella loro matrice commerciale.

Mi spiego meglio. A noi interessa (e con questo ordine del giorno lo si specifica bene) che ciò che viene prodotto in Italia sia indicato come prodotto in Italia, che l'ingrediente principale sia indicato in maniera chiara e netta. Infatti, troppe volte ci ritroviamo con prodotti che danno l'idea di essere prodotti in Italia ma, nella realtà, contengono degli ingredienti primari provenienti da altri Paesi.

Se ha un senso la tutela della filiera agroalimentare, questo non può essere confuso con il commercio.

Se c'è un prodotto, questo deve essere coltivato e allevato sul territorio da cui, secondo quanto dichiarato, proviene e deve essere commercializzato con quelle indicazioni.

Con l'ordine del giorno G5.101 si impegna il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari, al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

Occorre fare attenzione, perché non possiamo dimenticarci che l'agricoltura ha delle necessità di coltivazione. Penso, ad esempio, a tutta la filiera del riso, estremamente già sotto pressione per le importazioni massicce di prodotti dall'Estremo Oriente che, se non viene tutelata anche sotto il profilo delle modalità di coltivazione tenendo conto delle necessarie tecniche di produzione, rischia di versare in difficoltà.

È quindi opportuno che il Governo monitori questa situazione, ma faccia anche una riflessione seria sulle restrizioni che vengono dall'Unione europea. Se così non sarà, nel giro di pochi anni ci troveremo senza più risaie, ma con dei prati di mais o di soia, di cui faremmo volentieri a meno. Preferiamo che il territorio venga mantenuto con coltivazioni di riso, come si fa da secoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno presentati agli articoli da 1 a 5 si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. Sull'ordine del giorno G3.100, che è stato accolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 4 e 5. Esprimo parere favorevole agli ordini del giorno G5.100 e G5.101 e contrario agli ordini del giorno G5.102 e G5.103. Quanto all'ordine del giorno G5.104, a prima firma della senatrice Donno, il parere è favorevole a condizione che, nell'ultimo capoverso delle premesse, vengano espunte le parole: «e della pesca». Infine, il parere è favorevole all'ordine del giorno G5.5 (*già* emendamenti 5.3 e 5.5).

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 12,57)*.

Sulla scomparsa del senatore Delogu

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per portare a conoscenza dell'Assemblea la tragica scomparsa del senatore Delogu, una notizia che mi ha profondamente colpito. È stato uno dei componenti di quest'Assemblea dal 2001 al 2013 e ha partecipato ai lavori della XIV, XV e XVI legislatura.

Altri colleghi sono venuti a conoscenza della triste notizia e, forse, meglio di me avrebbero potuto parlare in quest'Assemblea circa la presenza del senatore Delogu nelle legislature che hanno preceduto l'attuale. Tra questi c'è Maurizio Gasparri che, con me, ha condiviso il cordoglio per questa notizia e che, peraltro, era un militante, come il senatore Delogu, del partito di Alleanza Nazionale.

Per noi cagliaritani - per questo ho il piacere di ricordarlo in quest'Assemblea - Mariano, così veniva chiamato, è stato il sindaco di Cagliari dal 2001 fino al 2011.

Sotto la sua sindacatura sono stati compiuti molti lavori nella nostra città, che l'hanno certamente ammodernata e abbellita, con opere pubbliche importanti di ristrutturazione di interi quartieri, soprattutto del centro storico. Egli non è ricordato solo per le opere pubbliche, signor Presidente, ma anche per la sua presenza in ristrutturazioni o in importanti attività nel mondo immateriale: mi riferisco alla cultura e ai numerosi interventi in favore della cultura e del mondo del sociale. Era una persona conosciuta e apprezzata da tutti i cagliaritani e da tutti i sardi. È stato anche molto apprezzato per la sua appartenenza al mondo sportivo. Egli è stato Presidente della società Cagliari calcio, è stato anche consigliere della Federazione italiana giuoco calcio per tantissimi anni ed è stato nel Gran giurì della UEFA. È dunque una persona che, anche nel mondo dello sport, ha lasciato un'importante testimonianza.

Signor Presidente, oltre a questo, devo dire che nella vita civile era un apprezzato avvocato penalista. Molti dei processi, che per tanti anni hanno occupato e segnato le cronache della nostra isola, lo hanno visto protagonista nel campo che gli apparteneva, come avvocato penalista di grande fama. Esprimo il mio personale cordoglio alla moglie Lia, ai figli - Massimo e Roberto sono entrambi avvocati - e a tutti i familiari e ritengo che questo cordoglio debba essere espresso anche dall'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A nome della Presidenza e a titolo personale esprimo cordoglio, avendo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, ho appresso stamattina della morte del collega avvocato Mariano Delogu, cui ero legato da molti anni - da quando ho iniziato la professione - da una sincera e profonda amicizia oltre che da una stima per le sue doti professionali e umane, che hanno contraddistinto tutta la sua carriera e la sua vita. Il collega Emilio Floris ha già descritto la figura del senatore Delogu: era una persona dalle doti umane straordinarie e oggettivamente fuori dal comune. Quando lo conobbi lui era già l'avvocato Delogu, una figura estremamente conosciuta in Sardegna, protagonista di numerosissimi processi importanti nella storia dell'avvocatura sarda. Debbo dire che l'approccio con i colleghi più giovani era sempre caratterizzato da una grandissima umiltà e modestia, con una capacità di confronto che raramente si trovano nei colleghi, se non in quelli in possesso di doti profonde, come era appunto l'avvocato Delogu. Egli ha ricoperto numerosi incarichi ed era una persona conosciuta e benvoluta da tutta la Sardegna, essendo stato anche presidente del Cagliari. È un uomo che ha dato davvero tanto alla Sardegna, allo sport e alla politica.

È stato due volte sindaco di Cagliari: anche in quella circostanza ha saputo farsi apprezzare da tutti per la vicinanza alle persone, anche alle più umili, e aveva avviato un grande lavoro per dare un nuovo aspetto alla città. Ciò gli è stato riconosciuto, insieme alla grandissima correttezza nei confronti di tutti gli avversari, doti che facevano apprezzare, prima che il politico, l'uomo Mariano Delogu.

Questo è stato ciò che ha contraddistinto sempre la sua vita. Credo di potermi unire alle manifestazioni di cordoglio, a nome anche di tutto il Gruppo del Partito Democratico, esprimendo la vicinanza ai familiari, alla moglie Lia e ai tre figli, in particolare a Massimo e a Roberto, ai quali sono personalmente legato da una profonda amicizia, perché anche con loro, entrambi avvocati, ho condiviso numerose battaglie nelle aule giudiziarie.

La Sardegna perde una figura importante, che è stata un punto di riferimento per molta gente. Al di là della diversità delle opinioni politiche, quello che si apprezzava nei confronti di quest'uomo era la sua umanità, la capacità di stare vicino alla gente e la capacità di confrontarsi.

Vorrei ricordare anche un'altra dote dell'avvocato Delogu: una finissima ironia, che ha manifestato anche nel suo libro «Vita da senatori: storie, aneddoti e miti». È un libro nel quale parla della sua esperienza parlamentare e con il quale porta a conoscenza numerosi aneddoti, che denotano tanto l'umanità di cui ho già parlato, quanto quella finissima ironia che ha contraddistinto ogni sua azione. Riusciva a trovare l'aspetto simpatico anche nelle vicende più serie e qualche volta drammatiche; riusciva sempre a portare con sé questa vena ironica.

Pertanto, nel confermare la vicinanza a tutti i familiari, piango la scomparsa di un grande uomo e anche di un grande amico. *(Applausi)*.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei associare il mio Gruppo parlamentare alle parole bellissime di Emilio Floris e di Giuseppe Cucca. Ci sarebbe da aggiungere poco, perché loro hanno conosciuto in prima persona Mariano Delogu (come me peraltro, ma loro da sardi a sardi) e ne conoscono lo spessore morale, civile, politico e, se mi consente, professionale. È stato un grande avvocato, un grande penalista, ed è stato un grande sportivo, con un enorme amore per la squadra della sua città, il Cagliari, di cui è stato anche presidente.

È stato uno straordinario amministratore e credo che questo gli vada riconosciuto da tutte le parti politiche di quest'Aula, perché i sindaci di per sé, quando fanno bene il loro lavoro, penso che debbano avere un riconoscimento a 360 gradi. Non possiamo essere sempre viziati dalla politica; il giudizio politico è una cosa, ma il giudizio sulle amministrazioni è un'altra.

Infine, è stato senatore. Probabilmente, di tutte le sue esperienze è quella che lo ha appagato di meno dal punto di vista personale, ma ha dato modo a tanti di noi di conoscerlo qui a Roma, nei banchi del Parlamento, del Senato e, per quanto mi riguarda, anche per fatti di carattere personale. Anch'io ho saputo questa mattina, nelle prime ore, della scomparsa di Mariano Delogu. Voglio dire che ha dimostrato nella sofferenza di questi mesi una grande voglia di vivere. È stato un combattente fino alla fine e non si è mai arreso, fino a quando la malattia non ha avuto il sopravvento. Credo che sia stato molto bello che l'Assemblea del Senato lo abbia voluto ricordare questa mattina, perché è un tributo ad una persona che ha fatto veramente fino in fondo il suo dovere. *(Applausi)*.

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signor Presidente, Mariano Delogu è stato una persona di parte, deciso ad affermare di esserlo sia nel suo ruolo di sindaco che di parlamentare. Lo voglio ricordare soprattutto nel suo ruolo di amministratore della mia città, Cagliari. Io ero il giovane segretario del maggior partito di opposizione della sua giunta, eppure ho sempre pensato e anche il mio partito ha sempre pensato a lui come ad un grande sindaco per Cagliari.

Ho sempre apprezzato, in particolare, la sua ambizione di consegnare una città più moderna di quella che aveva trovato all'inizio del suo mandato (in questo recuperando le aspirazioni di grandi suoi

predecessori, primo fra tutti Bacaredda) e la visione di una città a dimensione nazionale ed europea. A Delogu e alla sua giunta si deve l'inizio di un percorso che, nel corso degli anni (in verità pochi), ha permesso di riconsegnare ai cittadini spazi che per decenni erano stati tolti alla loro fruizione, la riqualificazione di interi quartieri storici e una rinnovata sensibilità cittadina alla cultura nelle sue varie forme.

Noi lo chiamavamo, in maniera un po' spregiativa nel gioco delle parti politiche, "il sindaco dei giardinetti", ma a Delogu in realtà si deve una nuova, seria attenzione al recupero di spazi di ricreazione e di aggregazione - soprattutto di spazi verdi - per i cittadini di Cagliari.

Una personalità forte che sapeva anche essere dura con i suoi avversari, ma certamente trasparente e libera, quindi degna di leale rispetto. La sua scomparsa è certamente una grande perdita per Cagliari e per la Sardegna tutta. *(Applausi)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo non solo per associarci al cordoglio e alla vicinanza ai familiari per la scomparsa di Mariano Delogu, sindaco di Cagliari e parlamentare, uomo politico sardo di prima grandezza, ma anche per ricordare che con lui è iniziata a Cagliari, con le nuove modalità di elezione dei sindaci, una stagione che progressivamente ha fatto crescere quella città come capitale della Sardegna e come città importante del nostro Paese. Perché penso che lui abbia tenuto particolarmente a svolgere, più di ogni altra cosa, quella funzione di primo cittadino, e che la funzione politica cui lui era più legato fosse quella del governo della sua città, che ha vissuto pienamente nelle forme con cui l'ha saputa apprezzare e governare.

È ricordato come uomo legato allo sport, ma per quello che rappresentava in modo particolare il Cagliari nella Sardegna e per la città che esprimeva la squadra di calcio. Non si è mai allontanato neppure negli anni successivi da quella passione, che ha coltivato con grande impegno, con grande dedizione e anche con risultati importanti.

Noi vogliamo ricordare Mariano Delogu per la sua efficienza e capacità di amministratore, per la sua qualità di impegno nella funzione politica e nella funzione professionale, ma anche come un cittadino di quella Cagliari che sapeva vivere pienamente insieme ai suoi amici e compagni di partito, ma anche con gli altri cittadini che in quella città si riconoscono e che ha visto molti, che pure non appartenevano alla sua fede politica, riconoscersi anche nella sua funzione di amministratore *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, per accordi intercorsi tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari, la seduta pomeridiana di quest'oggi avrà inizio alle ore 16 anziché alle ore 16,30.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che, per accordi intercorsi tra i Gruppi, il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,15)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ( **2483** )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2016, N. 98

*All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera* b):

*al capoverso 8:*

*al primo periodo, la parola:* «eventualmente» *è soppressa;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti»;

*al terzo periodo, le parole:* «del comitato degli esperti» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

*al quarto periodo, dopo le parole:* «che non accettino» *è inserita la seguente:* «tutte»;

*al capoverso 8.1:*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «Della disponibilità della domanda sul sito *web* ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale»;

*al terzo periodo, dopo le parole:* «della domanda,» *sono inserite le seguenti:* «predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché»;

*al quarto periodo, le parole:* «La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare *standard* di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte»;

*al capoverso 8.2:*

*al secondo periodo, le parole da:* «può avvalersi» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate»;

*al terzo periodo, le parole*: «in misura pari» *sono sostituite dalle seguenti:* «temporalmente parametrato»;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «I *curricula* dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati»;

*dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti:*

«*8.2-bis.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

*8.2-ter.* In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia»;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti*:

«1-*bis*. È vietato per l'*advisor* finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

1-*ter*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura"»;

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario»;

*al comma 4, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5»;

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-*bis.* All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il *test* di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla

*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998."».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*. - *(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.)* - 1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;

*b)* il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con

particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della disponibilità della domanda sul sito *web* ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare *standard* di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I *curricula* dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.

8.2-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8.2-*ter.* In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e

monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.».

1-*bis*. È vietato per l'*advisor* finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

1-*ter.* All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura».

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed è in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di

smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;

*b)* al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il *test* di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.».

Articolo 1-*bis*.

*(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A)*

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.

Articolo 2.

*(Finanziamenti ad imprese strategiche)*

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».

2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**1.1**

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Sopprimere l'articolo.

**1.2**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Sopprimere l'articolo.

**1.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Sopprimere l'articolo.

**1.5**

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*oa)* al comma 2, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2016"».

*Conseguentemente:*

1) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso* «8»*, primo periodo, sostituire le parole:* «30 giugno 2016» *con le seguenti:* «31 agosto 2016»;

2)*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provvedono, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, all'adozione di un nuovo bando di manifestazioni di interesse al fine di individuare un acquirente cbe investa in processi di innovazione e nell'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e il rispetto dell'ambiente.».

**1.4**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*oa)* al comma 3, le parole: "alle indilazionabili esigenze finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività di bonifica dei siti contaminati, secondo quanto previsto dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

**1.6**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**1.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**1.8**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**1.9**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**1.11**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al solo scopo della realizzazione delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati e tutela della salute pubblica, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, da intendersi come interventi di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabile per fare fronte alle improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e di risanamento ambientale dell'area inquinata dalle attività del gruppo ILVA spa. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato, dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".».

**1.10**

ZIZZA, PERRONE

**Precluso**

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga le risorse alle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

3-*ter*. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 3-*bis* devono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, istanza alla Cassa Depositi e Presiti corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-*ter*

del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria delle misure di cui al comma 3-*bis*, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 3-*bis* e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3-*quater*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3-*bis* si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

**1.12**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva», con le seguenti: «l'aggiudicatario».

**1.13**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva,» con le seguenti: «L'aggiudicatario».

**1.14**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» con le seguenti: «garantendo la parità di trattamento tra i creditori».

**1.15**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «anteponendolo» con la seguente: «posponendolo».

**1.16**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» inserire le seguenti: «ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società».

**1.17**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» inserire le seguenti: «fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

**1.18**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» inserire le seguenti: «salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo».

**1.19**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», inserire le seguenti: «salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo».

**1.20**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», inserire le seguenti: «salvo i crediti privilegiati».

**1.21**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», inserire le seguenti: «salvo i crediti privilegiati».

**1.22**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «restituzione dell'importo erogato dallo Stato», inserire le seguenti: «per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,».

*Conseguentemente, alla medesima lettera* a)*, aggiungere, infine, le parole:* «Dal 1º luglio 2016 la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'aggiudicatario».

**1.23**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «restituzione dell'importo erogato dallo Stato», inserire le seguenti: «per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,».

*Conseguentemente, alla medesima lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «Dal 1º luglio 2016 la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'aggiudicatario».

**1.24**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**1.25**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**1.26**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a),aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento di cui al presente comma non pregiudica il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**1.28**

ZIZZA, PERRONE

**Precluso**

Dopo il comma 1, alla lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis.* Al fine di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Taranto il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire la continuità reddituale dei lavoratori anche mediante il riconoscimento di ammortizzatori sociali in deroga e incentivi al prepensionamento.

3-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 20 milioni per gli anni 2017, 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della *missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare le opportune variazioni di bilancio"».

**1.27**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 6-*decies*, al primo periodo, le parole: "non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno", sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2016 e nel limite di spesa di 2,250 milioni di euro annui", e al secondo periodo, le parole: "1,7 milioni di euro per l'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"».

**1.29**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**1.30**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**1.31**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* il comma 8 è abrogato».

**1.32**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «, che non possono essere di acquisto parziale dello stabilimento».

**1.33**

CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «che non possono essere di acquisto parziale dello stabilimento,».

**1.34**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «modifiche o integrazioni,» inserire le seguenti: «in ogni caso formulate nell'integrale e rigoroso rispetto della Valutazione di Impatto Ambientale,».

**1.35**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «modifiche o integrazioni» inserire le seguenti: «, che non siano sostanziali».

**1.36**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e le proposte di nuovi interventi» inserire le seguenti: «, che devono in ogni caso rispettare ed essere coerenti con il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), redatto ai sensi della legge n. 21 del 2012 della regione Puglia,».

**1.39**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'autorità competente».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:* «svolta dal comitato degli esperti» *con le seguenti:* «espletata ai sensi dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**1.37**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso 8, primo periodo sostituire le parole:* «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2» *con le seguenti:* «dalla Commissione AIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

*b) al capoverso 8, terzo periodo, sostituire le parole:* «dal comitato degli esperti» *con le seguenti:* «dalla Commissione AIA»;

*c) al capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole:* «dal medesimo comitato di esperti di cui al comma 8.2» *con le seguenti:* «dalla medesima Commissione AIA»;

d) sostituire il capoverso 8.2, con il seguente:

«8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, trasmette alla Commissione AIA l'istanza medesima per il relativo parere. La Commissione AIA può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.».

**1.38**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2» con le seguenti: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e previo parere dell'ARPA.».

*Conseguentemente, alla medesima lettera apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al medesimo capoverso:*

*a) al terzo periodo, sostituire le parole:* «sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti» *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro della salute»;

*b) al capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole:* «medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2» *con le seguenti:* «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;»;

2) *sopprimere il capoverso 8.2.*

**1.40**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «che può richiedere» con le seguenti: «, nonché dall'ISPRA e dall'ARPA Puglia, che possono richiedere.».

**1.41**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «, comprensivi della richiesta» fino a: «legge 4 marzo 2015, n. 20.».

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera* a).

**1.42**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «comprensivi della richiesta», fino a: «legge 4 marzo 2015, n. 20,».

**1.43**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando le offerte che salvaguardano le prospettive di sviluppo dell'intero gruppo Ilva e la conferma del ciclo continuo».

**1.44**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 che prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo sono pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponibili per la consultazione e per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione».

**1.45**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

**1.46**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

**1.200**

BENCINI, Maurizio ROMANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni», con le seguenti: «60 giorni».

**1.47**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

**1.48**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute».

**1.49**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute».

**1.50**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: «, sulla base dell'istruttoria svolta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)».

**1.52**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «e previo parere vincolante dell'ARPA Puglia».

**1.53**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

**1.54**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «e sentita la Commissione istruttoria per l'IPPC di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'ARPA regionale,».

**1.55**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «esprime il proprio parere» inserire le seguenti: «, anche sulla base delle risultanze dell'effettuazione della procedura di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), di cui alle cui linee guida approvate ad aprile 2015 dal Consiglio federale del Sistema inter-agenziale ISPRA-ARPA-APPA.».

**1.51**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti».

**1.56**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39,» inserire le seguenti: «e con specifica previsione dell'assenza di rapporti con gli offerenti,».

**1.57**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: «una relazione» inserire le

seguenti: «, che ha carattere non vincolante,».

**1.58**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «La relazione dell'esperto indipendente è» inserire le seguenti: «inviata alle competenti Commissioni parlamentari ed».

**1.59**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutta la documentazione prodotta e tutti gli atti di cui al presente comma e al successivo 8.1, inerenti i progetti di modifica al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, le proposte di nuovi interventi, l'istruttoria svolta dal Comitato di esperti, il parere e le richieste di integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, la relazione dell'esperto indipendente, sono immediatamente pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di osservazioni da parte del pubblico.».

**1.60**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Alla lettera b), sopprimere il capoverso 8.1.

**1.61**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, dopo le parole: «può presentare» inserire le seguenti: « , fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni AIA non ancora ottemperate».

**1.62**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

**1.63**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1) lettera b), capoverso «8.1», quarto periodo, dopo le parole: «è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46,».

**1.64**

CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8.2» inserire le seguenti: «, sentiti il Ministro della salute e l'ISPRA,».

**1.65**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: «comma 8.2», inserire le

seguenti: «, sentiti ISPRA e ISS,».

**1.66**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: «comma 8.2», inserire le seguenti: «di concerto con l'ARPA Puglia».

**1.67**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

**1.201**

BENCINI, Maurizio ROMANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «trenta».

**1.68**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «trenta».

**1.69**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «, del Ministro della salute».

**1.70**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, quinto periodo, sostituire le parole: «e del Ministro dello sviluppo economico», con le seguenti: «, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

**1.71**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

**1.73**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tiene luogo ove necessario», con le seguenti: «opera nel rispetto».

**1.72**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «luogo ove necessario», con la seguente: «conto».

**1.74**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove necessario».

**1.75**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

**1.76**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel decreto sono indicate le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**1.77**

ZIZZA, PERRONE

**Precluso**

Al comma 1 lettera b), dopo il punto 8.1, aggiungere i seguenti:

«8.1-*bis*. Al fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di C02 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a. emissioni di C02 ultraridotte.

8.1-*ter*. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.».

**1.78**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Alla lettera b), sopprimere il capoverso 8.2.

**1.79**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, premettere le parole: «Fatte salve le competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'ARPA Puglia,».

**1.80**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, primo periodo, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

**1.81**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: «tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici» con le seguenti: «cinque componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza, di cui due in materia di tutela dell'ambiente, uno in materia di impianti siderurgici e due esperti in materia di epidemiologia, di prevenzione primaria e di tutela sanitaria, che non si trovino in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.».

**1.82**

GIROTTO, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2 primo periodo sostituire le parole: «scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici» con le seguenti:«di cui un rappresentante dell'ARPA, uno dell'ISPRA e un rappresentante di comprovata esperienza in materia di tutela ambientale e di impianti siderurgici».

**1.83**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: «di tutela dell'ambiente» con le seguenti: «ambientale, sanitaria».

**1.84**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, al primo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: «nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 8.2, sopprimere il terzo periodo.*

**1.85**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che non si trovino in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.».

**1.86**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

**Precluso**

Al comma 1 lettera b), punto 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché professionisti in materia di epidemiologia e di tutela sanitaria.».

**1.87**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2», terzo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato del venti per cento».

**1.88**

CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2», ultimo periodo, dopo le parole: «componenti del comitato» inserire le seguenti: «e i criteri utilizzati per la nomina».

**1.89**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2-bis.

**1.90**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2-ter.

**1.91**

GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), comma 8.2-ter sostituire le parole da: «valutata prioritariamente» a: «con provvedimento della regione Puglia» con le seguenti: «valuta l'assegnazione temporanea di proprio personale,».

**1.93**

GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), comma 8.2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire le parole:* «a tempo indeterminato» *con le seguenti:* «a tempo determinato per la durata di un anno e rinnovabile di un ulteriore anno»;

*b) sostituire le parole:* «spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017» *con le seguenti:* «spesa pari a 500 mila euro annui».

**1.92**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2-ter sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le parole: «a tempo determinato».

**1.94**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2-ter», dopo le parole: «attraverso procedure» inserire la seguente: «concorsuali».

**1.95**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.3», sopprimere le parole da: «, solo nel limite» fino alla fine del capoverso.

**1.96**

CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "livelli occupazionali" sono aggiunte le seguenti: "con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile"».

**1.97**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4-*quater*, dell'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2016, n. 13, le parole: "di adeguati livelli occupazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dei livelli occupazionali delle imprese del gruppo"».

**1.98**

GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1-ter, dopo le parole: «18 febbraio 2004, n. 39,» inserire le seguenti: «le parole: "vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite con le seguenti: "vantati da imprese private e"».

**1.99**

GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 1-ter, dopo le parole: «18 febbraio 2004, n. 39,» inserire le seguenti: «parole: "che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231," sono sostituite con le seguenti: "di interesse strategico nazionale e"».

**1.100**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1-ter, dopo le parole: «dando preferenza ai crediti delle imprese fornitrici» aggiungere le seguenti:«e degli autotrasportatori».

**1.101**

NUGNES, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Sopprimere il comma 2.

**1.102**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«I commi terzo e quinto» con le seguenti:«Il comma quinto».

*Conseguentemente, al medesimo periodo:*

1) *sostituire la parola:* «richiamati» *con la seguente:* «richiamato»;

2) *sostituire le parole:* «non trovano» *con le seguenti:* «non trova».

**1.103**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«idonee garanzie» con le seguenti: «fideiussioni».

**1.104**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:«idonee» con le seguenti: «valide e verificabili».

**1.105**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

**Precluso**

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A tal fine la Regione Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte del Ministero della salute che assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

2-*ter*. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

**1.106**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2, comma 4-*quinquies,* del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.107**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 3 dopo le parole: «e sono in ogni caso autorizzati» inserire le seguenti: «previa presentazione delle dovute garanzie finanziarie e».

**1.108**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, il secondo periodo è abrogato.

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera* b).

**1.109**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Sopprimere il comma 4.

**1.110**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

**1.111**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

**1.112**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

**1.113**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «Tale termine si applica altresì», fino alla fine della lettera.

**1.114**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

**1.115**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

**1.116**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

**1.117**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 4, sostituire la lettera b), con lo seguente:

«*b)* al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affittuario o acquirente e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, limitatamente per gli illeciti scaturiti da condotte adottate prima dell'ingresso dei medesimi, affittuario

o acquirente, nel gruppo ILVA"».

**1.118**

MORONESE, GIROTTO, MARTELLI, CASTALDI, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».

**1.119**

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 4, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la responsabilità penale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori».

**1.120**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Sopprimere il comma 5.

**1.121**

PELINO, GALIMBERTI

**Precluso**

Sopprimere il comma 5.

**1.122**

MORONESE, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

*b)* il secondo periodo è abrogato».

**1.123**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. All'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il comma 2-*ter* è abrogato».

**1.124**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**G1.100**

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98,

recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo IL V A ed in particolare ad assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA e a tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato;

per favorire tale processo, il provvedimento semplifica ed agevola le procedure per la cessione a terzi dell'azienda;

nel passaggio ad altra proprietà degli stabilimenti ILVA, occorre evitare il rischio del ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che avrebbe ricadute pesanti sull'occupazione e sull'indotto;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di forni tura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere gli interventi ritenuti più opportuni affinché nelle trattative per la cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. sia garantita la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto;

di assumere tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, con particolare riguardo ai lavoratori dell'indotto.

**G1.101**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale; il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione, che il governo ritiene di semplificare e abbreviare attraverso le agevolazioni alla procedura di cessione dell'azienda;

il comma 1-*bis* dell'articolo 1, intervenendo nel testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili siano effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici.

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto.

**G1.102**

CASTALDI, GIROTTO

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina il procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA;

nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL è emerso chiaramente il rischio di un possibile ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che causerebbe un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dell'ILVA e dell'indotto.

**G1.103**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito ponte di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura, intendendo, in questo modo, semplificare e agevolare la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;

in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, attualmente si applica il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003, come modificato dal decreto-legge n. 191 del 2015 che prevede, in linea generale e per tutti gli stabilimenti dichiarati strategici sul territorio nazionale e commissariati, la garanzia di adeguati livelli occupazionali;

per il caso del Gruppo ILVA, e per l'importanza che rivestono i complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica nel Paese, si ritiene opportuno chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo ILVA,

impegna il Governo nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**G1.104**

SCALIA, SPILABOTTE

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

nel mese di giugno 2014, il Gruppo ILVA ha deciso di cessare l'attività produttiva del sito di Patrica, in provincia di Frosinone, con la conseguente collocazione in mobilità di tutti i 64 lavoratori. L'indennità di mobilità è ora in scadenza per tutti i lavoratori;

in relazione allo stabilimento di Patrica è stata presentata una manifestazione d'interesse all'acquisto finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva;

lo stabilimento di Patrica potrebbe essere ricompreso nella riorganizzazione del Gruppo ILVA ad opera di chi si aggiudicherà il complesso aziendale, come già richiesto con precedente ordine del giorno accolto dal Governo impegna il Governo a valutare l'opportunità di assicurare, nei prossimi provvedimenti utili, la proroga dei termini dell'indennità di mobilità per gli ex dipendenti dello stabilimento ILVA di Patrica.

**G1.105**

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, prevedendo a tal fine il posticipo del termine inizialmente previsto di cessione di attività e stabilimenti del Gruppo ILVA e fissato al 30 giugno 2016;

nel corso del 2016 sono in scadenza i contratti di solidarietà dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

il posticipo della cessione, rappresenta una forte preoccupazione per la situazione occupazionale presente e futura, e si aggiunge alle criticità già segnalate dalle organizzazioni sindacali relative ai valori di produzione attuali e quelli previsti, in presenza di una contrazione degli ordinativi e del fermo degli impianti previsto per esigenze manutentive e di applicazione del piano di risanamento ambientale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, la possibilità di prorogare le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo ILVA poste in essere finora, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo ILVA non garantisca la piena ripresa delle attività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

**G1.106**

CASTALDI, GIROTTO

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483, premesso che:

il comma 4 dell'articolo 1, novella l'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, consentendo la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, nonché estendendo all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso;

in particolare, la lettera *a)* del comma 4 in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 2 citato, consentendo la possibilità di proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del c.d. Piano ambientale, ciò su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

il termine predetto, più volte prorogato, fissato da ultimo al 30 giugno 2017, viene posticipato fino a un anno e mezzo;

ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni necessarie a

contrastare l'emergenza ambientale che interessa lo stabilimento e la città di Taranto. Tra le prescrizioni non poste in essere figurano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolforazione ghisa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di prevedere che le eventuali modifiche e integrazioni al Piano ambientale garantiscano le condizioni ambientali e sanitarie del territorio di Taranto e siano idonee a superare efficacemente l'emergenza ambientale e che interessa l'area.

**G1.107**

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

all'articolo 3-*bis* del decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, è stata prevista la sospensione, per il triennio 2013-2015, dell'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto;

in applicazione della predetta disposizione la suddetta ASL, per far fronte all'emergenza, ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato e diverse figure professionali che hanno maturato nel tempo una professionalità oggi necessaria a fronte della situazione critica e problematica nel territorio di Taranto;

tale disposizione di legge non è stata riproposta a valle della scadenza del triennio, sicché rivivrebbe con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo sulla spesa e l'assunzione di personale, che erano state sospese nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui;

in assenza della proroga delle suddette disposizioni, l'ASL di Taranto, dal 1º gennaio 2016, si trova ad affrontare le medesime criticità sanitarie dovute alle evidenze epidemiologiche e, quindi, a sostenere la non mutata condizione di emergenza ambientale e ed epidemiologica, in una situazione di carenza di personale e di carenza di risorse strumentali ed economiche,

tutto ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire la proroga delle disposizioni all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, al fine di consentire alla ASL di Taranto di proseguire tutte le iniziative e le attività finora messe in campo in relazione all'emergenza ambientale ed epidemiologica, con conseguente stanziamento di risorse finanziarie e strumentali.

**G1.108**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito ponte di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della

procedura;

in questo modo si rende incerto il diritto dei creditori del gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti ed in particolare si mettono in discussione i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici e agli autotrasportatori che ai sensi dei precedenti decreti-legge costituivano crediti prededucibili,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per garantire comunque il pagamento dei crediti già dichiarati prededucibili con precedenti decreti-legge, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionaIi alla continuazione dell'attività della società ILVA.

**G1.109**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;

gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

oltre al prestito ponte di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;

inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientaIe e di bonifica;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicure di quello di Taranto,

impegna il Governo ad individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

**1.0.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Articolo 1.1.

1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto il seguente periodo: "il coefficiente è aumentato a 2 se trattasi di stabilimento di interesse strategico nazionale soggetto alle procedure concorsuali".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

*b)* al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

**1.0.200**

BENCINI, Maurizio ROMANI

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il gruppo ILVA viene rilevato da una cordata con componente maggioritaria italiana, con posizione solida nel mercato europeo e capace di sostenere gli investimenti necessari per portare gli stabilimenti ILVA ad una redditività sostenibile e ad assicurare il giusto bilanciamento tra risanamento ambientale e il mantenimento dei livelli occupazionali».

**1-bis.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

**Precluso**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o a società ad essi collegate».

**1-bis.2**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e nelle aree limitrofe».

**G1-bis.100**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A.;

con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area *ex Cemerad* ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;

siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;

spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;

peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, tenuto conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti sull'intero territorio nazionale, di individuare opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.

**1-bis.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art 1-*ter*.

*(Misure urgenti per il funzionamento del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia)*

Al fine di consentire la ristrutturazione e l'attrezzamento degli ambienti, necessari all'urgente trasferimento nei locali del vecchio ospedale Testa di Taranto, del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia, per l'anno 2016 sono stanziati 3,5 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché misure urgenti per il funzionamento del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia».

**G2.100**

GIROTTO, CASTALDI

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia;

il comma 2 del medesimo articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica;

l'Aeeg ha evidenziato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;

tale minore flessibilità potrebbe, inoltre, determinare, secondo l'Aeeg, la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario, gravando sulle bollette energetiche dei cittadini italiani,

impegna il Governo a verificare e garantire che dall'attuazione delle disposizioni di cui in premessa non derivino aumenti delle tariffe delle bollette elettriche per famiglie e imprese e ad attivarsi per adottare ogni opportuna iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (**2345** )
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

**1.4**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti:«sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

**G1.100**

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente

più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

**G1.101**

D'ALI'

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015,

premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5ª Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

*b)* individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*c)* previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

*d)* destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**3.1**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**3.2**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

**3.3**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

**3.4**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

**3.5**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

**3.6**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

**3.7**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.8**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

**3.9**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.10**

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento.

**3.11**

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

**3.12**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*d-ter)* sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

**G3.100**

La Commissione

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si

diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

*(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

*a)* garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

*b)* divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

*c)* progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

*d)* abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

*e)* previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

*f)* previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**4.1**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *sopprimere le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**4.2**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

**4.3**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**4.4**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

**4.5**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

**4.6**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* e *f)*;».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole:* «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* e *f)*,».

**4.7**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

*b)* fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**5.1**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

**5.2**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

**5.3**

RUTA

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

**5.4**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

**5.5**

RUTA

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5**

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

**G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)**

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge all'esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

**5.6**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**5.7**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.9**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.8**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

**5.10**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

**5.11**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

**5.12/1**

AMIDEI, Giovanni MAURO

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«, del luogo di produzione,».

**5.12**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

**5.14**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

**5.16**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

**5.17**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

**5.15**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

**5.19**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

**5.21**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

**5.22**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

**5.26**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

**5.28**

CANDIANI, Giovanni MAURO

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

**5.29**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

**G5.100**

La Commissione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella

produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

**G5.101**

La Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

**G5.102**

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio,

potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

**G5.103**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

**G5.104**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano.

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei

luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti .

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2345 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:
- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i),* punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;
e le seguenti osservazioni:
- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;
- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.
In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Stefano nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483**

Riscontro infatti un parziale ascolto, come per Arpa, ad alcune criticità poste in passato, ad esempio laddove si individuava il DPCM come strumento di autorizzazione che "tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale". Con ciò si by-passavano le future possibili interpretazioni e prescrizioni imposte dagli enti. In questa decima stesura, invece, la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del piano, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. È pertanto apprezzabile questa marcia indietro, signor Presidente, perché era sbagliato trasformare un DPCM in uno strumento per superare la VIA, mentre è giusto tenere in conto le richieste che vengono da tutti i portatori di interesse, raccolte nelle osservazioni che ora vengono ritenute finalmente necessarie.
Resta centrale l'importanza di costruire in maniera allargata e condivisa un percorso di futuro per una città meravigliosa e che ha troppo sofferto per la mancanza di prospettive ampie e globali.
È chiaro che questo non sarà l'ultimo provvedimento che il Parlamento sarà chiamato ad approvare sull'ILVA.
Così come è certo che oggi, come domani, come nei giorni a venire, ci saranno genitori a Taranto che dovranno richiamare i loro figli dai giardini, dalle piazze o dalle strade se si alza il vento, se si alzano quindi quelle maledette polveri sottili.

Taranto si aspetta, e merita, un altro vento, quello del cambiamento, quello della "volta buona" per dirla usando una locuzione cara al *Premier* e che purtroppo da quest'Aula, ancora oggi; tarda ad arrivare.

Per questi motivi dichiaro la mia non partecipazione al richiesto voto di fiducia.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Mozioni

LUCIDI, BERTOROTTA, PETROCELLI, COTTI, MARTON, SANTANGELO, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il 26 luglio 2016, le Commissioni parlamentari congiunte 3ª e 4ª del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, hanno audito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro della difesa;

come noto, negli ultimi anni, a livello internazionale, nonché comunitario, si sono susseguiti una serie di tragici accadimenti, purtroppo con molte vittime, che hanno stravolto il quadro generale e, pur con diversa intensità rispetto agli altri *partner* europei, anche il nostro Paese assiste alla crescente instabilità del vicinato, alla crisi migratoria, all'acuirsi della minaccia terroristica, alle riemergenti turbolenze finanziarie;

l'Italia, negli ultimi anni, ha continuato nel suo impegno in favore: del processo di integrazione europea; della partecipazione all'Alleanza atlantica; del sostegno all'operato delle Nazioni Unite; della collaborazione tra le maggiori potenze industrializzate, ancorché in qualità di media potenza;

lo scenario internazionale è da qualche tempo in pieno mutamento e motivo costante di riflessione globale sull'opportunità di continuare ad operare in politica estera, seguendo gli schemi e le istituzioni ideate ormai diverse decine di anni fa, nonché sulla natura stessa delle istituzioni internazionali. Si è in presenza, infatti, di una mutevolezza degli equilibri verso una direzione sempre più multipolare, dimensione nella quale il nostro Paese fatica a definire una coerente strategia di politica estera. Si tratta evidentemente di sfide che, per ottenere una risposta efficace, devono essere affrontate necessariamente a livello europeo;

il nostro Paese, nella ricerca di una nuova *governance* economica, ha provato a spingere per una ridefinizione delle priorità e della strategia complessiva dell'Unione, a favore di una maggiore flessibilità nelle politiche di bilancio nazionali. Tuttavia, come è noto, ha dovuto fare i conti con 3 ostacoli principali: l'eccessivo rigore della Germania e di altri Paesi con poca propensione ad accettare nuovi meccanismi di solidarietà; l'esplodere di altre emergenze, quali la crisi migratoria e l'ondata di attacchi terroristici in Europa, di fatto diventate prioritarie, relegando in secondo piano le strategie di riforma economica; lo scarso ruolo propulsivo delle istituzioni europee, in particolare della Commissione;

in tal senso, di fronte all'inasprirsi della crisi di fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea (la cosiddetta Brexit rischia di essere solo un primo tassello) e all'incapacità delle sue istituzioni di darvi una risposta adeguata, occorrerebbe rilanciare l'avvio di una più ampia riforma della stessa Unione per ridarle legittimità e consentire un approfondimento dell'integrazione fra i Paesi dell'eurozona;

in ordine al fenomeno migratorio, la definizione di politiche certe e credibili diviene ogni giorno più

pressante e irrinunciabile in ragione del continuo aggravarsi della situazione internazionale, come dimostrano i dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che quantificano in oltre un milione di migranti giunti nell'Unione europea nel 2015, superando di 4 volte il numero registrato nel 2014, senza peraltro accennare a miglioramenti. Che si tratti di un problema sistemico, al quale è necessario dare una risposta complessiva e di lungo periodo, lo dimostra anche il complicarsi del fenomeno migratorio derivante dalla diversificazione delle rotte e dei mezzi, attraverso i quali i migranti giungono nell'Unione. Si arriva non più e non solo via mare attraverso la rotta mediterranea, ma anche, ad esempio, via terra, attraverso la cosiddetta rotta balcanica. È inoltre comprovato che la rete di illegalità, che gestisce questo ignobile traffico di esseri umani, alimenti l'instabilità e il rischio di infiltrazione terroristica;

peraltro, è noto che l'aumento dei flussi dei rifugiati e richiedenti asilo è dovuto in larga parte all'incapacità della comunità internazionale di dare una soluzione a conflitti complessi, quali in primo luogo quelli in Siria e Libia, associati alla destabilizzazione di altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;

il 15 ottobre 2015, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione congiunto tra la UE e la Turchia, che mira a rafforzare le proprie frontiere esterne e a gestire il flusso migratorio sia regolare che irregolare, ed è corredato da un aiuto straordinario di 3 miliardi di euro. In cambio di tale aiuto, si è stabilito di rilanciare il processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Quest'ultima, infatti, ha acquisito ufficialmente lo *status* di Paese candidato all'adesione nel 2005 ed in virtù di esso riceve dalla UE ingenti finanziamenti, volti alla convergenza socio-economica con gli altri Stati membri. Solo nell'attuale settennio programmatico 2014-2020 si tratta di 4,5 miliardi di euro per lo strumento di assistenza ai Paesi in preadesione (IPA II), di cui 1,5 specificamente destinati a stabilizzare lo stato di diritto, migliorare il livello di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Risulta, pertanto, evidente la necessità di subordinare e condizionare i predetti aiuti ad un effettivo rispetto e miglioramento di questi diritti e libertà, oltre che ai principi su cui l'Unione si basa;

a tal proposito, nell'accordo siglato tra l'Unione europea e la Turchia a marzo 2016 si è concordato di: a) far rientrare, a spese dell'Unione europea, tutti i nuovi migranti irregolari che hanno attraversato la cosiddetta rotta balcanica; b) far sì che, per ogni cittadino siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri della UE, nel quadro degli impegni esistenti; c) accelerare l'attuazione della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti con tutti gli Stati membri, in vista della soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi al più tardi entro la fine di giugno 2016; d) accelerare l'erogazione, per assicurare il finanziamento di una prima serie di progetti entro la fine di marzo, dei 3 miliardi di euro inizialmente stanziati e prendere una decisione in merito a un ulteriore finanziamento destinato allo strumento per i rifugiati siriani; e) prepararsi alla decisione di aprire quanto prima nuovi capitoli dei negoziati di adesione sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2015; f) collaborare con la Turchia in eventuali sforzi comuni volti a migliorare le condizioni umanitarie in Siria, in modo da consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone più sicure;

quanto esposto, tuttavia, alla luce delle drammatiche e tragiche vicende turche degli ultimi giorni, legate al fallito *golpe*, rischia palesemente di naufragare, poiché è evidente che il Governo turco sta intraprendendo urgenti azioni ritorsive e antidemocratiche. Si pensi alla provocatoria richiesta turca di reintroduzione della pena di morte in Europa ed alla vera e propria epurazione di massa seguita al fallito *golpe*. Ad oggi, risulterebbero infatti sospesi quasi 10.000 agenti di polizia, oltre 3.000 magistrati, 100 agenti dei servizi segreti, 15.200 insegnanti e 492 *imam* allontanati. Le persone arrestate, militari soprattutto, sono salite a 9.322, ma sono numeri destinati a modificarsi purtroppo;

la Siria dal 15 marzo 2011 vive una terribile guerra per procura alimentata da terroristi provenienti da 89 Paesi, dove, finora, sono morte più di 250.000 persone, tra civili e militari. Sul territorio siriano si sono sviluppate, grazie anche al supporto logistico, finanziario e di armamenti, le organizzazioni terroristiche di Jhabbat al-Nusra, filiale di al-Qaeda in Siria, e il sedicente Stato islamico (Daesh);

in Libia, la situazione di stallo con il Parlamento di Tobruk e l'incapacità di Al Serraj, l'uomo che la

"comunità internazionale" ha scelto come nuovo capo del "Governo nazionale libico", di essere un soggetto credibile per la popolazione e la ricostruzione del Paese richiedono un profondo ripensamento della strategia finora adottata dall'Italia in un Paese strategicamente chiave per il futuro di tutta l'area mediterranea. Il fallimento di Al Serraj dimostra che l'unica via per il riconoscimento di un interlocutore nazionale credibile sia rappresentato da libere elezioni che l'Onu dovrebbe promuovere, in seguito ad un patto tra le parti e attraverso un cessate il fuoco generalizzato, per promuovere un processo realmente democratico includente e popolare;

l'Alleanza atlantica, sorta sul concetto di "difesa collettiva", ha, con l'implosione dell'Unione sovietica nel 1991 e lo scioglimento del patto di Varsavia, perso il motivo alla base della sua esistenza e si è trasformata, con l'adozione del nuovo concetto strategico della Nato, da strumento di "difesa" a strumento di aggressione, come dimostrano le guerre di Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan, Libia, Siria, Ucraina. Queste guerre della Nato hanno finito per rendere ancora più insicuro il pianeta, destabilizzando intere aree e funzionando da straordinario propellente per i vari terrorismi di matrice religiosa e settaria. Il sistema "di sicurezza" della Nato espone l'Italia a gravissimi rischi, violando la nostra Costituzione (articolo 11) e trattati internazionali fondamentali, come il Trattato di non proliferazione nucleare;

considerato che:

in ordine agli esiti del recente vertice Nato tenutosi a Varsavia nei giorni 8 e 9 luglio 2016, occorre sottolineare che l'Alleanza atlantica viveva già un momento estremamente delicato in merito alle tensioni e minacce sia sul suo fianco est che su quello sud. Dal "fianco est" la stessa scelta di tenere il vertice nella capitale polacca è stata certamente percepita dalla Russia come dimostrazione che l'agenda dell'Unione europea e della Nato hanno messo questo fronte come il principale sul quale impegnarsi. La permanente instabilità in Ucraina e le condizioni per un negoziato di pace tra il Governo ucraino e le regioni secessioniste, delineate con l'accordo Minsk II, appaiono ancora difficili da soddisfare. Ciò conferisce al conflitto ucraino un profilo di "conflitto congelato" ai confini dell'Europa, che si associa alla perdurante instabilità della stessa scena politica di Kiev. Tale situazione costituisce un fattore permanente di attrito con la Russia, con la quale da 2 anni perdura un rapporto segnato da tensioni e provocazioni, che è ormai in parte indipendente dalla situazione in Ucraina;

il progressivo isolamento economico, politico e diplomatico della Russia nei confronti dei Paesi dell'Unione europea e delle altre forze occidentali indebolisce il fronte comune che la comunità internazionale deve invece costituire, al fine di intraprendere le necessarie azioni di contrasto ai fenomeni terroristici;

nell'ottica di allargare la cooperazione extra Unione europea, il quadro risulta particolarmente grave, se si considera che, ad esempio, non risulta allo stato esistente alcuna forma di coinvolgimento o cooperazione tra i servizi di *intelligence* dei Paesi UE con quelli russi, collaborazione che, come più sopra accennato, appare indispensabile soprattutto per prevenire nuovi attentati da parte di gruppi *jihadisti*;

in ordine alla minaccia terroristica, le modalità con le quali si sono susseguiti gli ultimi tragici attentati di matrice *jihadista* destano grande preoccupazione, soprattutto in considerazione del fatto che gruppi organizzati e armati (ma anche i "lupi solitari") riescono, ormai, a muoversi con estrema facilità e in tutta tranquillità nelle capitali europee, mettendo in esecuzione delle vere e proprie operazioni militari e evitando con apparente semplicità le misure di protezione in atto;

già all'indomani dei tragici fatti di Parigi del novembre 2015, i Ministri dell'interno dei Paesi dell'Unione europea si sono riuniti e hanno concordato di rafforzare la lotta contro il terrorismo *jihadista*, attraverso un maggiore controllo delle frontiere esterne, il blocco dei contenuti trasmessi dagli estremisti su *internet*, nonché sulla necessità di migliorare il sistema di raccolta dati che i viaggiatori forniscono alle compagnie aeree (il cosiddetto PNR). Al contempo si discute da tempo in merito ad una direttiva europea in materia di sicurezza cibernetica (*cybersecurity*);

la presenza di combattenti stranieri (*foreign terrorist fighter*), spesso definiti come "volontari stranieri", si è palesata tragicamente soprattutto tra le file dei miliziani ribelli, che si oppongono alle

truppe governative siriane. Questi combattenti, spesso giovanissimi, provengono in massima parte dall'Europa e sono nati nei Paesi dell'Unione europea, figli di immigrati storici integrati in Europa da decenni;

la via del reclutamento passa soprattutto attraverso il *web* e consiste in un processo capillare di indottrinamento, selezione, fidelizzazione e invio nel Califfato, gestito da rappresentanti dell'Islam radicale, non più attraverso la frequentazione di moschee radicali (già sotto sorveglianza), ma anche nelle carceri, nelle palestre o alle manifestazioni;

segnalando che, fortunatamente, il terrorismo islamico o religioso rimane ancora minoritario, occorre rammentare che le ragioni o radici della deriva terroristica vanno ricercate in una pluralità di motivazioni, incluse quelle l'ideologia politica o una rivendicazione secessionista. Pertanto, oltre a combattere la radicalizzazione religiosa, risulta irrinunciabile migliorare collegamenti di *intelligence* che permettano di fermare qualsiasi tipologia di terrorismo;

sempre più spesso emerge il tema della connessione tra elementi della criminalità organizzata, anche italiana, ed alcune organizzazioni terroristiche di matrice islamica, che si esplica nel transito delle droghe verso l'Europa dall'Asia minore e dal vicino Oriente, nel contrabbando delle opere d'arte antiche e nella tratta degli esseri umani, fattori che si legano alle rotte del traffico illegale delle armi. Il problema nella fase attuale è la ricerca di meccanismi che ne indeboliscano la trama;

il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, anche in sede istituzionale, ha da tempo evidenziato quali possano essere le strade da percorrere per cercare di combattere definitivamente i fenomeni terroristici, ritenendo, innanzitutto, necessario interrompere ogni possibile canale di finanziamento a questi gruppi e, nello specifico, a Daesh e, conseguentemente, ridimensionare i rapporti istituzionali e commerciali con quei Paesi, come Arabia saudita, Qatar e Turchia, i quali hanno dimostrato di averlo sostenuto;

in tal senso, diviene di fondamentale importanza bloccare, contestualmente, l'esportazione di armi verso i Paesi del Golfo, che fomentano guerre e instabilità politica, attraverso la corretta e immediata applicazione in tutti gli Stati membri della UE del protocollo mirante a stabilire i principi da rispettare nell'esportazione di armi, rafforzato e esteso attraverso la posizione comune 2008/944/PESC e 2 decisioni del Consiglio 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC, così come del Trattato sul commercio delle armi dell'ONU ("Arms trade treaty" - ATT) già ratificato dall'Italia e supportato dall'Unione;

nell'ultimo anno è, infatti, triplicata la vendita di armi italiane all'estero e sono aumentate le forniture verso Paesi in guerra: in particolare quelle verso l'Arabia saudita che, alla testa di una coalizione sunnita, partecipa alla guerra in Yemen, motivo per il quale il Parlamento europeo ha chiesto un *embargo* sulla vendita di armamenti. Risulta peraltro significativamente accresciuta anche l'intermediazione finanziaria delle principali banche italiane nel traffico di armi. Tra queste, le banche Intesa e Unicredit e, tra i piccoli istituti coinvolti, compare anche la Banca popolare dell'Etruria;

considerato inoltre che:

la relazione annuale del Governo italiano sull'*export* militare italiano 2015 mostra un aumento del 200 per cento per le autorizzazioni all'esportazione definitiva di armamenti, il cui valore complessivo è salito a 7,9 miliardi dai 2,6 miliardi del 2014; il valore dell'*export* di armi *made in Italy* verso l'Arabia saudita autorizzato nel 2015 è salito a 257 milioni di euro dai 163 milioni del 2014. Un aumento del 58 per cento attribuibile in gran parte alle tonnellate di bombe aeree prodotte nello stabilimento sardo di Domusnovas della Rwm Italia SpA e spedite, via aerea e navale, da Cagliari tra le proteste e le denunce, anche alla magistratura, di parlamentari e pacifisti;

a ciò si aggiunge il forte incremento del valore delle esportazioni di armi italiane verso l'Arabia saudita, che rientrano tra i programmi intergovernativi di cooperazione militare, saliti nel 2015 a 212 milioni di euro dai 172 milioni del 2014. Il principale programma riguarda i cacciabombardieri Eurofighter, usati ogni giorno dalla Royal Saudi Air Force nei suoi *raid* in Yemen. La fornitura, iniziata anni fa, riguarda l'Italia non solo per la sua *partnership* industriale nel consorzio europeo (con Finmeccanica), ma anche perché questi aerei, assemblati negli stabilimenti inglesi della Bae System, vengono consegnati, facendo scalo nell'aeroporto bolognese di Caselle. Ciò nonostante la legge n. 185

del 1990 vieti anche il transito di armi destinate a Paesi in guerra. In ultimo, in questi giorni è stato reso noto l'accordo tra Leonardo Finmeccanica e l'Arabia saudita per la fornitura dei nuovi droni "Falco Evo";

anche le forniture belliche italiane verso gli altri Paesi che partecipano alla guerra in Yemen a fianco dei sauditi sono proseguite o aumentate: gli Emirati si confermano il principale cliente mediorientale (con 304 milioni come l'anno prima), mentre c'è stato un forte incremento di vendite al Bahrein (da 24 a 54 milioni) e soprattutto al Qatar (da 1,6 a 35 milioni). Il Kuwait, nel 2015 ancora tra i clienti minori, è destinato a scalare la classifica, dopo la firma, poche settimane fa, di un contratto multimiliardario sottoscritto dal Ministro della difesa Pinotti per la fornitura di 28 cacciabombardieri prodotti da Finmeccanica;

si tratta, dunque, di un vero e proprio *boom* di *export* verso tutti i Paesi in guerra, a cominciare da un clamorosa *new entry*: l'Iraq. Infatti questo Paese, mai comparso finora tra i clienti italiani nell'epoca *post* Saddam, esordisce nel 2015 con vendite per 14 milioni di euro (armi leggere e munizioni, quindi Beretta). È da registrare anche un'impennata di vendite sia verso la Turchia (da 53 a 129 milioni), che bombarda i kurdi fuori e dentro i suoi confini con gli elicotteri T129 costruiti su licenza Finmeccanica, che verso il Pakistan (da 16 a 120 milioni) in perenne conflitto con talebani, indipendentisti baluci e con l'India (anch'essa con forniture belliche italiane in aumento da 57 a 85 milioni, nonostante la crisi dei marò e la guerra contro la ribellione contadina naxalita). Nel 2015 sono incrementate inoltre le vendite all'Egitto (da 32 a 37 milioni), comprese le armi leggere e i lacrimogeni usati dalla polizia del Cairo nelle repressioni di piazza. In conclusione l'Italia, con il suo fiorente commercio delle armi, continua a esportare insicurezza e destabilizzazione,

impegna il Governo:

1) a promuovere una riflessione sulla sostanziale e incontrovertibile inadeguatezza delle politiche attualmente adottate, sugli interessi tutelati e sull'impianto istituzionale dell'Unione europea, nel rispondere alle necessità e ai bisogni reali dei cittadini europei, innescando in tal modo il rifiuto dell'unità e della messa in comunione delle politiche;

2) a promuovere la concentrazione delle risorse dell'Unione destinate alla lotta al terrorismo per migliorare la sicurezza interna dei cittadini europei, attraverso il potenziamento delle reti di *intelligence* nazionale e l'armonizzazione dei quadri normativi relativi all'*intelligence*, favorendo altresì la collaborazione in tal senso con la Federazione russa e con i Paesi del nord Africa, al fine di utilizzare appieno le capacità tecnico-operative attuali;

3) ad attivarsi, nelle opportune sedi, per la costruzione di una rete di *intelligence* che monitori le rotte dei traffici illeciti che finanziano il terrorismo internazionale, al fine di definire efficaci azioni operative transnazionali;

4) a proporre l'elaborazione di un piano europeo per la sicurezza cibernetica quale utile strumento per il contrasto al terrorismo internazionale nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei quali *privacy* e libertà di espressione, come riconosciuti nella Carta dei diritti dell'Unione europea e dalla giurisprudenza, anche recente, della Corte di giustizia dell'Unione;

5) a concordare modalità efficaci per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, inclusa quella italiana, in modo da massimizzare la sicurezza, senza ledere in alcun modo i diritti delle persone e preservando al contempo la libertà di circolazione interna all'Unione. In particolare vanno affinate le misure atte a rendere efficaci i controlli, incluso ciò che concerne i flussi migratori in entrata;

6) a definire un piano d'azione condiviso con gli altri Stati membri, volto a contrastare il radicalismo e la propaganda *jihadista*, attraverso il coinvolgimento attivo dei Paesi in cui si incentra il radicalismo e degli attori internazionali maggiormente interessati, quali la Lega araba e l'Unione africana, favorendo l'avvio di piani per uno sviluppo sostenibile di lungo periodo miranti in primo luogo a incrementare il benessere sociale e la diffusione della cultura;

7) a prevedere il superamento del regolamento di Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), rivelatosi ampiamente inadeguato alla soluzione del fenomeno migratorio, prevedendo l'istituzione di centri di raccolta e valutazione delle domande dei richiedenti asilo, direttamente nei territori di transito

e partenza, con la collaborazione delle autorità locali, concordando, con i Paesi di provenienza e transito, un piano comune di gestione dei flussi migratori, anche in ottica di prevenzione della criminalità, se non anche prevedendo la sostituzione della missione militare europea "Eunavformed operation Sophia", con una missione civile internazionale, come sostenuto dall'organizzazione Amnesty international;

8) a salvaguardare la sacralità dell'articolo 11 della Costituzione "L'Italia ripudia la guerra", utilizzando le proprie forze armate esclusivamente per difendere i confini nazionali e per missioni in ambito Onu che non si configurino come missioni di guerra mascherate;

A) in relazione alla crisi turca:

9) ad attivarsi affinché sia sospeso l'accordo siglato tra la Turchia e l'Unione europea in relazione ai migranti e contestualmente a sospendere sia gli aiuti economici previsti sia il processo di liberalizzazione dei visti ivi definiti, sino a quando la Turchia: a) non rispetterà pienamente e integralmente i diritti umani sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e stabiliti dalle altre convenzioni internazionali siglate, incluso l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE sia nei confronti dei migranti che dei cittadini turchi; b) non cesserà qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle minoranze (religiose, linguistiche, eccetera); c) non ripristinerà integralmente la libertà di stampa e garantirà piena libertà di espressione e di manifestazione delle idee; d) non prenderà una chiara posizione nel contrasto del terrorismo internazionale e del problema dei *foreign fighter*;

10) ad impegnarsi perché sia sospeso l'accordo di pre-adesione alla UE, firmato nel 2005 con la Turchia e contestualmente gli aiuti connessi;

11) a promuovere, in sede Nato, una necessaria e opportuna riflessione sulla permanenza della Turchia nell'Alleanza atlantica;

12) a condannare senza reticenze le iniziative di repressione e di guerra nel Kurdistan turco, operato dal regime di Erdogan;

13) a richiedere un immediato cessate il fuoco tra le parti, la liberazione dei prigionieri politici incarcerati per la professione delle proprie idee e a riprendere le trattative di pace unilateralmente interrotte con il PKK;

14) a redistribuire le dotazioni finanziarie sinora previste per l'accordo con la Turchia (nel caso, purtroppo concreto, della mancata realizzazione delle condizioni innanzi esposte) tra i Paesi che si adopereranno al fine dell'accoglienza, gestione e risoluzione del fenomeno migratorio;

B) con riferimento alla situazione di guerra nella Repubblica araba di Siria:

15) a riconoscere e ripristinare le relazioni diplomatiche con la Repubblica araba siriana;

16) a condannare gli atti di terrorismo compiuti ai danni della popolazione siriana;

17) ad intervenire nelle sedi internazionali, quali ONU e Unione europea, affinché sia rispettata la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 2170, che prevede misure per ostacolare ogni tipo di supporto, finanziamento e armamento ai terroristi dello Stato islamico (Daesh), nei confronti del fronte terroristico "Jabhat al-Nusra" e del flusso di terroristi in Siria e in Iraq;

18) a dissociarsi e a contribuire in sede europea alla rimozione delle inique sanzioni economiche alla Repubblica araba siriana;

C) con riferimento alla situazione nello Stato della Libia:

19) ad agire in sede ONU per arrivare ad un processo di riconciliazione, che consenta l'indizione in Libia, di libere elezioni in un arco di tempo determinato;

20) a supportare e ad individuare, come soggetti referenti per la ricostruzione del Paese e per la gestione dei flussi migratori, le attuali amministrazioni locali libiche;

21) a sottoporre al Parlamento un'agenda per il progressivo disimpegno dell'Italia da tutte le azioni della Nato in aperto contrasto con la lettera e lo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, e a comunicare al comandante in carica in Europa della Nato l'indisponibilità di utilizzare il nostro territorio per il deposito e transito di armi nucleari, batteriologiche e chimiche;

22) ad attivarsi nelle sedi internazionali, affinché i Paesi membri della Nato siano inclusi nella ripartizione delle quote dei flussi migratori;

D) con riferimento all'*export* delle armi, in particolare nel Medio oriente:
23) ad assumere iniziative finalizzate ad interrompere immediatamente la vendita di armi all'Arabia saudita e agli altri Paesi della coalizione sunnita che partecipano ai bombardamenti in Yemen, nel rispetto della legge n. 185 del 1990;
24) a promuovere una rigorosa applicazione della posizione comune firmata da tutti gli Stati europei nel 2008, che prevede il divieto di vendita di armi e finanziamenti per Paesi (come Arabia saudita, Qatar e Paesi del Golfo) che alimentano guerre civili o sostengono anche indirettamente il terrorismo.
(1-00613)

Interrogazioni

CERONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito l'obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013;
secondo quanto disposto dalle linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori, è necessario che: sia presente personale formato e pronto a intervenire; il defibrillatore sia facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante; i corsi di formazione siano effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni;
con decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, recante "Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2016, si è ritenuto di disporre il differimento di 6 mesi del termine previsto per il 20 gennaio 2016, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
tale proroga è stata prevista grazie all'interessamento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, poiché si necessitava di ulteriori approfondimenti, per quanto riguarda la mole di lavoro muscolare e cardiorespiratorio delle attività sportive non dilettantistiche;
la Federazione italiana giochi e sport tradizionali (FIGeST), organo affiliato al Coni di organizzazione e controllo dei "giochi e sport tradizionali", ha, per tempo, dimostrato come tutte le attività sportive esercitate dagli atleti adottino un lieve o moderato impegno muscolare e cardiorespiratorio, rispondente ai requisiti di cui alla tabella A dell'Istituto di medicina dello sport e delle attività motorie;
da notizie in possesso dell'interrogante, il Ministro in indirizzo avrebbe emanato un ulteriore decreto che proroga il termine al 30 novembre 2016 per le società sportive non dilettantistiche, al fine di dotarsi di defibrillatori semiautomatici durante l'esercizio delle proprie attività;
a giudizio dell'interrogante, l'importanza dell'emanazione del provvedimento esposto, disciplinato sin dal 2013, ma, ad oggi, ancor privo di esistenza a causa delle continue proroghe, è di notevole rilevanza per tutto il mondo dello sport dilettantistico e necessita di particolare attenzione, al fine di evitare eventi con tragici epiloghi nello svolgimento di attività sportive non dilettantistiche,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere al fine di procedere alla celere entrata a regime della disciplina dell'uso del defibrillatore per le società sportive non dilettantistiche;
se, alla luce delle continue proroghe, non ritenga di voler approfondire la situazione in cui versano le associazioni sportive non dilettantistiche, allo scopo di promuovere l'adozione di un provvedimento legislativo volto alla risoluzione dell'annosa problematica che vede coinvolte queste ultime.

(3-03055)

PEPE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella giornata di sabato 16 luglio 2016 i distretti di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), zona Lama di Macina, e di Molfetta (Bari), zona ASI, sono stati colpiti da violenti e devastanti nubifragi, depositi e locali di lavorazione sono stati completamente invasi dalle acque fangose, che, scendendo dalle città interne limitrofe di Corato e Ruvo e in parte Terlizzi, si sono concentrate proprio in queste zone, dove spesso l'esondazione ha raggiunto il metro di altezza e hanno irreparabilmente danneggiato attrezzature, mezzi, merci e locali;

a seguito di tali eventi calamitosi, i cui danni ingentissimi sono ancora non compiutamente calcolabili sulle attività produttive, e in attesa che le delibere, già sottoscritte, di richiesta di calamità naturale da parte dei Comuni interessati facciano il loro corso, in un distretto in cui l'economia locale risulta già asfittica e in perenne crisi economica, appare necessario un intervento del Governo per evitare che, come più volte denunciato sui *media* locali dal presidente del popolo delle partite iva Lino Ricchiuti, le imprese coinvolte procedano ai licenziamenti dei dipendenti, a causa di una sospensione prolungata delle attività lavorative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano proporre, unitamente alle misure di stato di calamità, interventi che diano un segnale di fiducia e di vicinanza alle imprese colpite;

se abbiano in animo di proporre la sospensione di tutti i tributi e di eventuali cartelle esattoriali per le imprese colpite.

(3-03058)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

MANCUSO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione ha previsto un'assegnazione della sede di lavoro dei docenti in relazione agli ambiti territoriali (commi 66 e 73 dell'art. 1) e ai risultati di un piano di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (comma 108). Tali disposizioni, per essere pienamente operative e non essere foriere di eventuali problemi in sede di attuazione, necessitano di appositi atti di indirizzo applicativo;

a tal fine e riguardo alla definizione degli ambiti territoriali, è intervenuta la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, che fornisce indicazioni e requisiti per la definizione, da parte degli uffici scolastici regionali, della suddivisione del territorio in ambiti. In particolare, il territorio della Sicilia è suddiviso in 28 ambiti territoriali subprovinciali;

non risultano, invece, interventi del Ministero relativamente ai criteri di esame delle domande di mobilità dei docenti, immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, da presentare come stabilito dal richiamato comma 108, per tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994;

considerato che:

risulta all'interrogante che nella Regione Siciliana si siano verificate delle anomalie nella gestione delle domande di mobilità, con riferimento all'adozione, da parte dei diversi uffici scolastici provinciali (USP), di criteri differenziati per l'esame di situazioni simili;

nello specifico, risulta all'interrogante che alcuni docenti abbiano riscontrato differenze nella valutazione e quindi nell'attribuzione del punteggio del servizio pre-ruolo prestato nelle 6 scuole regionali siciliane (5 licei artistici, un istituto tecnico), ai fini dell'esame delle domande di mobilità: ad alcuni tale servizio era stato riconosciuto e quindi valorizzato, ad altri no;

nonostante i reclami presentati all'ufficio scolastico provinciale di riferimento, i docenti, ingiustamente penalizzati rispetto ai colleghi, non sono riusciti a far convergere verso un'unica direzione le interpretazioni degli USP relativamente al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole regionali siciliane;

rilevato che il servizio da indicare nella domanda di mobilità è il medesimo richiesto per la ricostruzione di carriera, come risulta ai sensi dell'articolo 485 della Sezione IV (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del decreto legislativo n. 297 del 1994: tale norma dispone che è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con lo strumento reputato più idoneo e nel modo più rapido possibile, per esplicitare i criteri di valutazione delle domande di mobilità da parte degli uffici scolastici provinciali, in modo che sia assicurata ai docenti una risposta basata su criteri uniformi per tutto il territorio nazionale e paritari tra tutti i docenti.

(3-03056)

SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, DE PIETRO, VACCIANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli incendi divampati tra il 18 e il 25 luglio 2016 lungo la strada statale 148, Pontina, hanno generato una serie di disagi inaccettabili per i cittadini del basso Lazio, che quotidianamente si servono della principale arteria per i loro spostamenti;

alle prime fiamme che hanno interessato il tratto del chilometro 24 della grande arteria stradale, in prossimità della frazione di Castel Romano il 18 luglio e che ha costretto l'Astral, l'azienda stradale regionale, a chiudere un intero tratto di statale per giorni, ne sono seguite altre. In particolare, un nuovo incendio, divampato il 22 luglio, all'incirca al chilometro 37, tra i comuni di Aprilia ed Ardea, ha causato nuovamente il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia;

ancora, nuovi episodi di conflagrazione si sono verificati il 25 luglio: prima nell'arco della mattinata, quando l'emergenza è scattata tra Castel Romano e Monti d'oro in direzione di Latina, e quindi nel pomeriggio, allorquando nuove fiamme sono arse tra Pomezia e Trigoria, interessando entrambe le carreggiate, perpetuando lo stato di difficoltà dei viaggiatori, a causa di lunghissime code e rallentamenti del traffico;

riguardo a tali incendi, che hanno, di fatto, messo in ginocchio la viabilità delle provincie di Roma e Latina, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine, per appurarne la natura dolosa o meno;

orbene, fermo restando che la strada statale 148 Pontina è tristemente nota per essere una delle peggiori strade italiane, dove gli incidenti sono all'ordine del giorno e l'assenza di una corsia d'emergenza esaspera le già di per sé dissestate condizioni della via, il normale decorso degli spostamenti di queste settimane è stato inficiato anche dai disagi che hanno interessato la linea ferroviaria Roma-Nettuno e Roma-Latina;

anche in questa circostanza, il blocco della circolazione ferroviaria è stato causato da fiamme divampate a margine dei binari. Il 21 luglio, intorno alle ore 14, le fiamme hanno cominciato a propagarsi lungo il tratto ferroviario della linea Roma-Napoli, via Formia, in via Solfatara, causando l'interruzione della linea tra Torricola e Pomezia-Santa Palomba, in entrambe le direzioni per diverse ore;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il territorio del sud pontino sta vivendo una situazione di sostanziale isolamento, inaccettabile, dacché per oltre una settimana si sono verificati disagi e difficoltà per tutti i viaggiatori: a seguito dei ripetuti roghi, si è provveduto a chiudere interi tratti della principale arteria che collega il basso Lazio alla capitale, causando code interminabili ed elevando esponenzialmente il rischio di incidenti; i roghi hanno altresì provocato danni tali per cui numerosi alberi che sono stati assaliti dalle fiamme necessiteranno ora di essere abbattuti, al fine di non procurare ulteriori impedimenti al corretto fluire delle vetture, su una strada, giova ripetere, tra le più pericolose in Italia per numero di incidenti, nonché per condizioni del manto stradale, inclusa l'assenza di opportune corsie d'emergenza;

l'ulteriore disagio causato dall'interruzione della linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, la FL8 Roma-Nettuno e altre tratte che collegano la capitale al sud pontino, comportando forti ritardi, che si

sono protratti, sia per l'incedere delle fiamme sia, successivamente, anche per consentire le verifiche tecniche del personale di Rete ferroviaria italiana, nonché il computo dei danni agli impianti di circolazione, ha aggravato l'endemica impossibilità di accedere a qualsivoglia collegamento. E ciò nonostante Trenitalia abbia disposto, in attesa di consentire la riprogrammazione dell'offerta commerciale soggetta a limitazioni e deviazioni, determinate dagli eventi eccezionali, un servizio *pullman*, che, tuttavia, non ha potuto raggiungere la strada ferrata, come anche le stazioni ferroviarie, giacché la strada statale 148 Pontina era chiusa al traffico;

tale isolamento, oltre ad impossibilitare la popolazione locale ad avvalersi dei collegamenti ordinari, in un periodo, quale quello estivo, in cui il traffico risulta esponenzialmente congestionato, ha, di fatto, imprigionato i viaggiatori, che si sono visti negare per ore ed ore la capacità di ricorrere a soluzioni alternative, non potendo abbandonare né la strada statale, né i convogli dei treni bloccati,

si chiede di sapere:

quali iniziative intende promuovere il Ministro in indirizzo per ovviare alle condizioni di dissesto e mancata sicurezza che contraddistinguono la strada statale 148 Pontina;

se non intenda, ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007, interessare l'Organismo investigativo, affinché sia verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge circa la messa in sicurezza della rete ferroviaria, anche e soprattutto nel tratto interessato dall'incendio.

(3-03057)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Legnago (Verona) continua ad essere interessato da episodi criminosi che testimoniano un grave deterioramento delle condizioni dell'ordine pubblico, puntualmente denunciato dalla stampa locale;

nella seconda metà di luglio 2016, nell'arco di pochi giorni, lo scalo ferroviario di Legnago è stato interessato da 2 episodi sconcertanti, 2 aggressioni, ai danni, rispettivamente, di una giovane di 21 anni e di una pattuglia dei Carabinieri, ad opera di alcuni immigrati nordafricani;

la segreteria provinciale del COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) da tempo denuncia la carenza dei presidi di polizia nell'area, evidenziando, in particolare, le difficoltà che incontrano la Polizia ferroviaria e quella stradale nel controllo del territorio;

la segreteria provinciale del COISP sottolinea, altresì, come a Legnago siano in procinto di esser chiusi 2 distaccamenti della Polizia, mentre la stradale opera costantemente sull'autostrada ed il personale della Polizia ferroviaria è distaccato altrove, da Bolzano a Verona;

il Ministero dell'interno, inoltre, sempre secondo i sindacalisti del COISP, agevolerebbe le richieste di trasferimento, allo scopo di facilitare la successiva chiusura dei presidi, individuati come non più indispensabili,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto sostenuto dal COISP;

se risponda al vero, altresì, che la sede della Polizia ferroviaria a Legnago sarebbe, di fatto, privata del suo personale, inviato altrove, e che il personale della stradale nella zona opererebbe praticamente soltanto sulle autostrade;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare il deterioramento delle condizioni dell'ordine pubblico a Legnago e nei dintorni e se, in particolare, non ritenga opportuno rinunciare alla contrazione dei presidi locali delle forze dell'ordine, anche alla luce delle recenti aggressioni riportate dalla stampa locale.

(4-06188)

MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

alcuni dipendenti della Sistemi Informativi, azienda dell'*information technology* del gruppo IBM, temono per la loro sorte lavorativa, dopo che l'azienda, lo scorso 16 giugno 2016, ha aperto una procedura di licenziamenti collettivi per 156 dipendenti, dichiarati esuberi strutturali, su un totale di

quasi 1.000 addetti;
il 22 luglio, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Boschi, incontrando i vertici IBM ad un *meeting* a Segrate (Milano), ha definito IBM "azienda tra le più virtuose d'Italia", proprio nel momento in cui IBM vuole licenziare, causa (secondo le motivazioni rese a mezzo di comunicato sindacale) il perdurare della crisi del settore delle innovazioni tecnologiche, le difficoltà nel reperire commesse nella pubblica amministrazione, l'ammessa incapacità nell'aprire nuove prospettive di mercato;
la Sistemi Informativi nasce nel 1979 a Roma, come azienda autonoma, crescendo costantemente nel tempo, e a metà degli anni '90 viene acquisita da IBM, gruppo che oggi occupa 958 addetti tra Roma, Milano, Torino e Perugia;
i problemi della Sistemi Informativi, sottolinea l'organizzazione sindacale, sono strettamente collegati al declino dell'impegno della multinazionale IBM nel mercato italiano. Negli anni '90 IBM produceva nel nostro Paese *hardware* e *software*, occupando oltre 13.000 dipendenti in vari centri, anche d'eccellenza; da allora la smobilitazione è stata costante, con licenziamenti collettivi ed esodi incentivati, che hanno portato l'attuale numero di occupati a circa 3.000 addetti;
il bilancio del 2015, presentato nel maggio 2016, è stato quasi portato in pareggio, dopo anni consecutivi di perdita (2013-2014: circa 4 milioni di euro di rosso e 118.000 euro nel 2015);
il piano industriale per rilanciare l'azienda, definito dalla stessa "The Last Chance", che prevedeva iniziative interessanti (come l'istituzione di un centro per lo sviluppo di *software* a distanza, offerto al mercato internazionale, il "Rome delivery center", l'istituzione di "*business unit*" che aggredissero con più efficacia il mercato, la valorizzazione dei cosiddetti *asset* aziendali, la riqualificazione del personale verso tecnologie più attuali quali *mobile*, *cloud*, *data analitics*, eccetera) è rimasta lettera morta,
si chiede di sapere se e quali iniziative di propria competenza, anche nella modalità di *moral suasion*, il Governo intenda adottare urgentemente per scongiurare il rischio di perdita del posto di lavoro per centinaia di dipendenti e se intenda convocare, al più presto, un tavolo tra IBM e le organizzazioni sindacali per concertare misure alternative ai licenziamenti, evitando di gettare 156 famiglie nella disperazione.
(4-06189)
MANCUSO - *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il legislatore ha riposto grande fiducia nei revisori degli enti locali e ciò è dimostrato dal fatto che, tra norme principali e secondarie, ai revisori sono oggi affidati oltre 100 adempimenti, molti dei quali estremamente complessi e di grande responsabilità;
a parere dell'interrogante, se il revisore viene finalmente riconosciuto come un pilastro nell'organizzazione dell'ente locale, nel quale svolge una funzione insostituibile di presidio di legalità, è arrivato anche il momento di garantirne davvero la professionalità e valorizzarne il ruolo, anche dal punto di vista economico;
non è più ammissibile considerare tale ruolo contestualmente una risorsa e un costo della politica; è necessario migliorare le norme che regolano l'attività di revisione negli enti locali, a partire dalla composizione degli organi di controllo;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
dall'elenco conservato presso il Ministero dell'interno, dal quale le prefetture effettuano le estrazioni dei nominativi dei revisori degli enti locali, risultano iscritti oltre 16.000 commercialisti, ai quali non viene riconosciuto un equo compenso, considerati gli innumerevoli adempimenti che sono stati loro affidati;
sono sempre più frequenti i casi di professionisti che, disincentivati dalla sproporzione tra responsabilità, da un lato, e compensi, a dir poco inadeguati, dall'altro, rinunciano all'incarico; il compenso, che dovrebbe essere aggiornato triennalmente, è fermo al 2005; è stato inoltre fissato un rigido tetto alle spese rimborsabili;

questa situazione va evidentemente corretta nel più breve tempo possibile, a favore dell'ente, che deve poter contare sui migliori professionisti per lo svolgimento di un incarico delicatissimo e a favore di professionisti, che meritano, se non altro, un trattamento e una considerazione che, allo stato attuale, rischiano di essere percepiti al di sotto degli *standard* minimi di decoro;
l'entità del compenso stabilisce il tetto massimo delle spese da rimborsare, che è pari al 50 per cento; molto spesso però capita che molti revisori devono prestare la loro opera in Comuni molto distanti dalla loro residenza e limitare le spese potrebbe voler dire limitare il numero delle verifiche e di conseguenza la qualità dei controlli;
si sono verificati molti casi nel nostro Paese di *mala gestio* e di mancati controlli, che hanno comportato situazioni disastrose; molto spesso, analizzando il comportamento di chi doveva controllare, si è rilevato che i disastri si potevano evitare, se ci si fosse comportati con la normale diligenza richiesta al gestore di funzioni pubbliche;
le riforme auspicate per tale professione non devono essere considerate una mera risposta a delle rivendicazioni di carattere economico: l'obiettivo è creare le condizioni per consentire al revisore di operare al meglio, in modo tale da consolidare il sistema dei controlli nell'interesse del sistema Paese;
considerato, inoltre, che la Corte dei conti ha definito più volte la figura del revisore nell'ente locale quale *longa manus* della Corte: ciò dà la misura del fatto che l'evoluzione della figura del revisore è stata quella del controllore, ma anche del garante di procedure, che vanno costantemente monitorate, onde evitare situazioni patologiche, che non sempre si manifestano subito, ma che successivamente deflagrano, in un momento in cui non è più possibile riportare l'ente *in bonis*, con conseguente ed inevitabile aumento della tassazione a carico dei cittadini,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un aggiornamento della normativa sui revisori degli enti locali al fine di: 1) adeguare al rialzo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente ai compensi ed introdurre anche dei limiti minimi alla retribuzione, la cui mancanza consente ad alcuni enti di fissare in 800 euro annui i compensi complessivi per il revisore; 2) rimodulare la composizione del collegio dei revisori, in modo tale da prevedere la presenza di un revisore alla prima esperienza, così che possa essere favorita la crescita culturale di colleghi alle prese con il primo incarico, grazie al sostegno di quelli più esperti; 3) promuovere l'abrogazione della norma che prevede che nelle Unioni, ove i Comuni hanno trasferito tutte le funzioni fondamentali, si debba prevedere un revisore unico, obbligato a svolgere la revisione di tutti gli enti partecipanti, oltre l'Unione stessa; 4) rivedere le funzioni previste dall'articolo 239 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) riguardo ai pareri sui regolamenti, sui quali oggi viene richiesta l'attestazione della congruità, della coerenza e dell'attendibilità contabile.
(4-06190)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO, MORONESE, MANGILI, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:
risulta agli interroganti che il sindaco di Peschiera Borromeo (Milano), Caterina Molinari, abbia recentemente rilasciato dichiarazioni, in merito all'arrivo, nel suo comune, di circa 300 profughi da dislocare, su decisione del prefetto di Milano, dottor Alessandro Marangoni, in una tendopoli da adibire presso l'ex area dell'Aeronautica militare, sita nella frazione di Bellaria;
risulta, inoltre, che l'area appartenga all'Agenzia del demanio, indicativamente nella misura di 3 quarti della superficie complessiva, e che sia delimitata da un muro di cinta in mattoni tipo "RDB", alto circa 3,5 metri, di ampiezza circa 8.000 metri quadrati. L'area è utilizzata come magazzino o deposito per materiale di telecomunicazioni dell'Aeronautica militare; inoltre, all'interno è presente un ponte radio funzionante e delimitato dalla zona destinata alla tendopoli solamente da una blanda recinzione;
considerato che:
a parere degli interroganti, la scelta dell'area destinata all'accoglienza presenta diversi profili di criticità, tra i quali in primo luogo quelli inerenti alla sicurezza e all'igiene dei rifugiati. In particolare, le dimensioni ristrette dell'area, in rapporto al numero di persone da accogliere, non sembrano poter soddisfare il requisito minimo sufficiente a garantire condizioni di permanenza salubri;

inoltre, l'area sarebbe priva delle infrastrutture sanitarie di base necessarie a garantire l'igiene alle persone, a giudizio degli interroganti con potenziale grave pregiudizio non solo per questi ultimi, bensì anche per la popolazione residente nei complessi limitrofi; infatti, un'area che dovesse subire un progressivo degrado investirebbe l'area urbana circostante, sia sotto un profilo economico, ad esempio deprezzando gli immobili, sia sotto quelli più delicati della sicurezza e dell'igiene pubblica;
a giudizio degli interroganti è discutibile la scelta di destinare ad area di accoglienza una porzione di terreno, che include un magazzino e deposito di materiale per le telecomunicazioni dell'Aeronautica militare, oltre ad un ponte radio funzionante delimitato dalla zona destinata alla tendopoli solamente da una blanda recinzione, anche in considerazione del fatto che strumenti di tal natura possono diventare oggetto di interesse da parte di soggetti diversi da quello pubblico, che attualmente ne conserva il possesso, nonché contribuire a creare una situazione di disordine, che rischierebbe di favorire tentativi di impossessamento, ad opera di qualche ospite o di altri che potrebbero "infiltrarsi" sfruttando la presenza della tendopoli,
si chiede di sapere:
se Ministri in indirizzo siano a conoscenza della determinazione assunta dal prefetto, nonché delle criticità che caratterizzano l'area individuata per l'accoglienza di circa 300 profughi nella frazione di Bellaria;
se siano a conoscenza di eventuali iniziative intraprese per informare e ascoltare la popolazione residente nelle aree interessate;
se non ritengano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di dover assumere iniziative volte ad evitare che i provvedimenti disposti arrechino gravi pregiudizi alla cittadinanza locale, nonché alle persone bisognose di assistenza.
(4-06191)
STUCCHI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'organico dei funzionari dell'Ufficio scolastico di Bergamo è in calo dal 2010: da 46 addetti si è passati a 24 e oggi a 19, tra funzionari e personale;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione non "autorizzano" il *turnover* e tutti gli uffici scolastici della Lombardia sono in forte crisi, in particolare a Bergamo, dove l'ultima assunzione risale a 16 anni fa;
il personale dipendente, attualmente impiegato nella Regione Lombardia, risulta a circa il 52 per cento dell'effettivo fabbisogno, con un'età media di 56 anni;
i sindacati hanno lanciato un grido d'allarme, sottolineando che solo grazie al contributo del personale, che è riuscito a lavorare "in modo volontario e gratuito" anche da casa e anche nei *weekend*, si sono raggiunti fino ad oggi gli obiettivi,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché gli uffici scolastici territoriali della Lombardia, ed in particolare quello di Bergamo, siano messi in condizione di rispettare le scadenze relative all'avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017;
se non ritengano necessario e urgente assicurare il *turnover* e il potenziamento dell'organico, consentendo agli uffici di smaltire anche il lavoro amministrativo generato dai nuovi adempimenti previsti dall'applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(4-06192)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):
3-03055, del senatore Ceroni, sulla disciplina dell'uso del defibrillatore per le società sportive non dilettantistiche.

# 1.5.2.3. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVII LEGISLATURA ------**

**669a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
**(Pomeridiana)**

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 672 del 1° agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

_____

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,05)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,08)*.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha rimodulato il calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario fino al 22 settembre 2016.

Al fine di assicurare la conclusione entro giovedì della prossima settimana dell'esame dei decreti-legge in scadenza e degli altri argomenti ritenuti prioritari, il calendario prevede sedute uniche con potestà della Presidenza di stabilire gli orari di sospensione e di chiusura in relazione all'andamento dei lavori. L'auspicio è di terminare tra stasera e domani la legge di delegazione europea e la modifica alla legge di contabilità. Seguiranno gli altri argomenti - con priorità ai decreti-legge - secondo quanto indicato nel calendario allegato, a partire dal disegno di legge sul caporalato.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; sistema nazionale di accoglienza dei migranti.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Durante la pausa estiva le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 13 settembre per il seguito del disegno di legge sul processo penale. La relazione sarà svolta in Aula la prossima settimana.

Proseguirà poi la discussione degli altri argomenti presenti nel calendario, cui si aggiunge il disegno di legge sui parchi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, si terrà una seduta di sindacato ispettivo di ampia durata al fine di dare risposta ai documenti di maggiore urgenza segnalati dai Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 22 settembre 2016:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 27 | luglio | pom. | h. 16 | - Seguito disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì | 28 | " | ant. | h. 9,30 | - Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio *(Approvato dalla Camera dei deputati)* |
| Giovedì | 28 | luglio | pom. | h. 16 | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno su:<br>- misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista;<br>- sistema nazionale di accoglienza dei migranti |

Gli orari di sospensione e chiusura delle sedute saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori.
Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 1° | agosto | pom. | h. 16,30 | - Disegno di legge n. 2495 - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 agosto)*<br>- Disegno di legge n. 2500 - Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 29 agosto)*<br>- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato"<br>- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*<br>- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari *(Approvato dalla Camera dei deputati)*<br>- Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* ***(Relazione)***<br>- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* ***(Relazione)***<br>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari<br>- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)*<br>- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*<br>- Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici<br>- *Doc*. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo<br>- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*<br>- Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì | 2 | " | ant. | h. 9,30 | *Camera dei deputati)*<br>- Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette |
| Mercoledì | 3 | " | ant. | h. 9,30 | |
| Giovedì | 4 | " | ant. | h. 9,30 | |

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 28 luglio.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 29 luglio.
I termini per la presentazione degli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì | 13 | settembre | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)*<br>- Seguito argomenti non conclusi |
| Mercoledì | 14 | " | ant. | h. 9,30-13 | |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | |
| Giovedì | 15 | " | ant. | h. 9,30-14 | |
| Giovedì | 15 | settembre | pom. | h. 15 | - Interpellanze e interrogazioni |
| Martedì | 20 | settembre | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito argomenti non conclusi |
| Mercoledì | 21 | " | ant. | h. 9,30-13 | |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | |
| Giovedì | 22 | " | ant. | h. 9,30-14 | |
| Giovedì | 22 | settembre | pom. | h. 16 | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento |

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.
L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2067 e connessi (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 settembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione**
**del disegno di legge n. 2345**
**(Legge di delegazione europea)**
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | | 40' |
| Governo | | 40' |
| Votazioni | | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 7' |

| | | |
|---|---|---|
| FI-PdL XVII | | 34' |
| M5S | | 31' |
| AP (NCD-UDC) | | 30' |
| Misto | | 28' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 24' |
| AL-A | | 23' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 22' |
| LN-Aut | | 21' |
| CoR | | 20' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione**
**del disegno di legge n. 2495**
**(Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)**
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | | 40' |
| Governo | | 40' |
| Votazioni | | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 7' |
| FI-PdL XVII | | 34' |
| M5S | | 31' |
| AP (NCD-UDC) | | 30' |
| Misto | | 28' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 24' |
| AL-A | | 23' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 22' |
| LN-Aut | | 21' |
| CoR | | 20' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione**
**del disegno di legge n. 2500**
**(Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)**
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | | 40' |
| Governo | | 40' |
| Votazioni | | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 7' |
| FI-PdL XVII | | 34' |
| M5S | | 31' |
| AP (NCD-UDC) | | 30' |
| Misto | | 28' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 24' |
| AL-A | | 23' |

| | | |
|---|---|---|
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 22' |
| LN-Aut | | 21' |
| CoR | | 20' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | 1 h. | |
| Governo | 1 h. | |
| Votazioni | 1 h. | |
| Gruppi 7 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 34' |
| FI-PdL XVII | | 47' |
| M5S | | 44' |
| AP (NCD-UDC) | | 42' |
| Misto | | 39' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 34' |
| AL-A | | 33' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 30' |
| LN-Aut | | 29' |
| CoR | | 28' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | 1 h. | |
| Governo | 1 h. | |
| Votazioni | 1 h. | |
| Gruppi 7 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 34' |
| FI-PdL XVII | | 47' |
| M5S | | 44' |
| AP (NCD-UDC) | | 42' |
| Misto | | 39' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 34' |
| AL-A | | 33' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 30' |
| LN-Aut | | 29' |
| CoR | | 28' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso**

**(Lavoro autonomo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | | |
|---|---|---|
| Relatore | 1 h. | |
| Governo | 1 h. | |
| Votazioni | 1 h. | |
| Gruppi 7 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 34' |
| FI-PdL XVII | | 47' |
| M5S | | 44' |
| AP (NCD-UDC) | | 42' |
| Misto | | 39' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 34' |
| AL-A | | 33' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) | | 30' |
| LN-Aut | | 29' |
| CoR | | 28' |
| Dissenzienti | | 5' |

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento.

La mancata previsione dell'orario di fine seduta è riferita anche alla seduta antimeridiana di domani che, nel caso, può arrivare fino alle ore 16?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Calderoli.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come lei ben sa, il calendario è stato approvato a maggioranza.

Nella lettura che lei ne ha dato, c'è un riferimento a un elenco di provvedimenti che forse meriterebbe di essere illustrato all'Assemblea in maniera dettagliata, dal momento che è diverso da quello della settimana precedente e ha un ordine differente.

In quell'elenco dei provvedimenti compare il disegno di legge sul cinema solamente per quanto riguarda il suo incardinamento. La nostra richiesta è che questo provvedimento possa trovare esauriente discussione e completamento nel corso della settimana entrante, naturalmente nell'ambito dei tempi assegnati all'Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per le sedute.

Infine, non ho colto, ma forse ero distratto, il termine ultimo di chiusura dei lavori della settimana prossima. Le chiedo, pertanto, se lo può cortesemente indicare.

PRESIDENTE. La seduta di giovedì 4 agosto non ha orario di chiusura, senatore D'Alì.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, affido alla sua sensibilità e, come previsto dall'articolo 157 del Regolamento, alla sua autonomia decisionale, la possibilità di inserire in calendario le mozioni dichiarate urgenti.

In particolare, per quanto mi riguarda, chiedo l'inserimento della mozione 1-00555, presentata con ben 81 firme il 6 aprile 2016.

PRESIDENTE. Può ricordare alla Presidenza il tema della mozione?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, si tratta della necessità di impegnare il Governo ad assumere iniziative urgenti per quanto attiene la politica assistenziale dei giovani pazienti diabetici

nelle scuole.

È un argomento che ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito su analoghi argomenti attinenti il tema, anche quando abbiamo, negli scorsi anni, affrontato una mozione su una nuova *governance* nell'ambito del sistema di prevenzione, informazione e cura dei pazienti diabetici. Abbiamo affrontato gli interessi ancora non riscontrati da apposita normativa e impegni richiesti, attinenti proprio le politiche assistenziali dei giovani bambini che frequentano le scuole medie, superiori e inferiori. In tal senso, con ben 81 firme di appartenenti a tutti gli schieramenti politici, abbiamo avanzato, ai sensi dell'articolo 157, una apposita mozione, in data 6 aprile 2016.

Invero, signor Presidente, chi le parla ha presentato negli ultimi anni almeno sette o otto interrogazioni urgenti. Ora, inopinatamente si disattende quanto espressamente previsto dall'articolo 157. In tal senso, affido alla sua sensibilità il mio desiderio che almeno questa mozione venga calendarizzata nei tempi più brevi e, naturalmente, compatibilmente con il calendario già definito.

PRESIDENTE. La sua proposta sarà messa ai voti, senatore D'Ambrosio Lettieri.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le ripropongo una delle questioni che ho già sollevato nel corso della riunione dei Capigruppo e che fa seguito alla discussione animata svolta la scorsa settimana a proposito del disegno di legge sulla tortura, la cui trattazione, nella proposta di calendario viene spostata molto in là, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso presidente Zanda.

Proponiamo, pertanto, che il 13 settembre, alla riapertura, di ripartire con una sorta di sessione di giustizia con il provvedimento sulla prescrizione e, a seguire, il disegno di legge sulla tortura.

PRESIDENTE. È questa una proposta di modifica del calendario da votare?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Certo, Presidente.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri relativamente alla mozione di cui anche io e molti miei colleghi siamo firmatari.

Oltre al fatto regolamentare ricordato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, una questione etica riguarda le famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1, che hanno trascorso l'anno scolastico 2016 in grande e profonda difficoltà. Non si capisce perché un lavoro avviato così egregiamente dai Ministeri della salute e della pubblica istruzione non possa giungere a compimento. E nella mozione in questione si richiedeva proprio questo.

Pertanto le rivolgo anche io la richiesta accorata di inserire in calendario la discussione di questa mozione il prima possibile.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, confermo la richiesta già fatta durante la conferenza dei Capigruppo.

Il Movimento 5 Stelle ritiene inaccettabile che in questo momento - e purtroppo probabilmente sarà possibile - un senatore della Repubblica, sul cui capo pende una richiesta di arresto, possa continuare a circolare liberamente per le Aule del Senato. Stante la decisione della Giunta di votare il documento riguardante il senatore Caridi martedì sera, che abbiamo appena appreso, chiedo una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di votare sulla richiesta di arresto fatta dalla procura già da mercoledì mattina.

Chiedo anche l'introduzione nel calendario della mozione n. 613 del Movimento 5 Stelle riguardante gli impegni del Governo in materia di politica estera e sicurezza interna del nostro Paese. Denuncio in questa Aula il fatto che sembra sparito dal calendario dei lavori un provvedimento che avevamo accantonato per un periodo brevissimo. Mi riferisco al famoso disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura che, a questo punto, rivedremo forse nel 2017 e non sicuramente nel 2016. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Manca ancora all'appello l'unica misura economica che servirebbe al nostro Paese. Chiedo nuovamente l'inserimento nel calendario della discussione del nostro disegno di legge sull'introduzione di un reddito di cittadinanza per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la richiesta che avanziamo, visto e considerato che stiamo approvando un calendario che va anche oltre l'estate, è che venga calendarizzata la nostra proposta di introduzione del trattamento farmacologico a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale, anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alì, volta ad inserire l'esame completo del disegno di legge sul cinema, rispetto al calendario che ne prevede soltanto l'incardinamento.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola, volta a calendarizzare la mozione sull'assistenza ai pazienti diabetici nelle scuole.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta ad anticipare a settembre, dopo l'esame del disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, il disegno di legge sulla tortura.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta ad anticipare a mercoledì mattina il provvedimento definito dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari riguardante il senatore Caridi.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare la mozione sulla sicurezza e sull'attività internazionale del Governo.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Colleghi, siccome c'è forse una certa timidezza ad alzare le mani, non riesco bene a distinguere le mani alzate da quelle alzate a metà, per cui dispongo la controprova anche per questo motivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata**.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Centinaio, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul trattamento farmacologico per coloro che si rendono responsabili di delitti di violenza sessuale.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata**.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la cortesia che ha avuto per quanto attiene la proposta che ho prima avanzato. Ovviamente le valutazioni di ordine politico non appartengono a questa occasione di intervento, ma affido alla sua sensibilità - e in tale senso le rinnovo la richiesta - di porre in essere le sue prerogative, così come stabilite dal comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento.

Le ho precisato che la mia è una mozione sottoscritta da più di un quinto dei presenti in Assemblea e, quindi, il Presidente può stabilire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 55 del Regolamento, la data della sua fissazione nel calendario.

Signor Presidente, faccio rilevare che non ho pressato perché essa venga inserita nel calendario domani o dopodomani. Poiché il Regolamento prevede trenta giorni, alla ripresa dei lavori, con il buonsenso che le riconosco, avrà la cortesia e il garbo di tenerla in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la ringrazio.

Siccome eravamo nell'ambito del calendario e siccome nel corso della Conferenza dei Capogruppo, considerata la priorità di tante disposizioni di legge, abbiamo deciso di non dare adito alla presentazione di mozioni, ho voluto avere il conforto dell'Aula su questa decisione già presa dalla Capigruppo.

In ogni caso, terremo presente per il futuro, alla ripresa dei lavori, la sua richiesta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 16,30)**

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI *(CoR)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

PRESIDENTE. No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO *(M5S)*. In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO *(M5S)*. Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO *(M5S)*. La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

PRESIDENTE. Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da

Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del*

*senatore Amidei)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione.

Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? *(Applausi del senatore Calderoli)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità

e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare proni l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente, ho capito che ormai ha preso piedi la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione.

Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan)*. Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

URAS *(Misto)*. Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo *(Commenti dal Gruppo PD)*, non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziate per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci stiamo! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al *referendum* costituzionale». *(Proteste dal Gruppo PD)*. Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in

altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo, imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. *(Applausi del senatore Consiglio)*. Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. *(Commenti della senatrice Donno)*. Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi

prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciata - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali

ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo

trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. *(Applausi dei senatori Candiani e Simeoni)*.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro, da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un' armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è

carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*. Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*.

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati

internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3a e 14a sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisa ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populisti che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. *(Applausi della senatrice De Petris)*. Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione

che non tutela gli interessi della nostra gente serva a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR)*.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocciole e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e del senatore Formigoni)*. Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori

Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "*made in Italy*" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per il *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole «e della pesca».

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,13)**

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti,

noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha

riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

PRESIDENTE. Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d)*, al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenendo».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno

espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla perniciosa questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. *(Brusio)*.

AIROLA *(M5S)*. Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7a Commissione al Senato è stato esaminato anche una affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14a Commissione a prima firma Montevecchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14a Commissione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montevecchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montevecchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari. perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevecchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega il legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29 , presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.35 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori,identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI *(CoR)*. Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore

agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. *(Applausi del senatore Bruni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum;* una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum,* di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astrae da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere

organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente ? la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che,

con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? *(Applausi del senatore Candiani)*.

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagine l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non

fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

GAMBARO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(AL-A)*. Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le

istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio

cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece critichiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplode un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva: arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24

dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all' appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così

su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, oggi il presidente Mattarella, insieme al presidente del Consiglio Renzi, in virtù degli atti di terrorismo che stanno accadendo in queste ore in Europa, ci lanciano un messaggio: «L'Italia non entri nell'età dell'ansia». Troppo facile dirlo, Presidente, quando si va in giro tranquillo, con 20 auto di scorta. Diciamolo a tutti quei cittadini italiani in giro per il mondo, a quei cittadini italiani che hanno subito anche un lutto a causa del terrorismo islamico che sta colpendo il nostro Continente.

Signora Presidente, mi piacerebbe che lei, in qualità di Presidente di turno, portasse il mio appello unitamente alla richiesta di informazioni - che farò anche per iscritto - al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al ministro Boschi, alla presidente Boldrini, all'onorevole Kyenge, al presidente della Regione Lazio Sassoli, che qualche settimana fa, in un impeto...

PRESIDENTE. Veramente, il presidente della Regione Lazio è Zingaretti.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Comunque a Sassoli. A questo punto, Sassoli non so chi sia.

PRESIDENTE. È un parlamentare europeo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Peggio ancora, Presidente, allora anche al parlamentare europeo mi piacerebbe arrivasse una richiesta che proviene da un territorio, il mio. Noi li abbiamo visti ai funerali del povero migrante ucciso qualche settimana fa.

Però, signora Presidente, io venerdì ero a Voghera, una città della provincia di Pavia, dove vivevano due miei concittadini, due persone che hanno avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si trovavano a Nizza qualche giorno prima. Queste due persone sono state uccise

dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani. E come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, signora Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. I banchi erano vuoti e la gente se ne è accorta e lo ha commentato.

La gente si chiede perché due cittadini italiani morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che diventano fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando due italiani vengono a mancare per mano di terroristi internazionali.

Io questa domanda me la pongo, e la pongo all'Assemblea. E mi piacerebbe, in futuro, avere una risposta da parte di quei fenomeni che erano presenti invece a Fermo. La domanda la farò anche al Presidente della Repubblica, per chiedergli di spiegarci come facciamo e come fanno queste persone, soprattutto i cittadini di Voghera e i parenti di queste due persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettere loro la scorta. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questi sono il settimo e l'ottavo femminicidio da quando, lo scorso 30 giugno, abbiamo iniziato la "staffetta": a Novara, lo scorso venerdì 22 luglio, Gisella Purpura, quarant'anni, per il cui omicidio è in stato di arresto il marito Bilel Hilahi, ventotto anni. A Genova, ieri, martedì 26 luglio, Giuseppina Minatel, settantasei anni, è stata uccisa dal proprio marito Giacomo Sfragaro, settantasette anni.

In entrambi i casi gli organi d'informazione riportano che ciò sarebbe avvenuto dopo continui litigi, per gelosia.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'"onore" tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomo e donna.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Rispetto all'anziana coppia genovese sappiamo che l'uomo, nel 2012, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Questo dopo la tragica perdita di un figlio, ma le liti si erano fatte sempre più violente. Poche ore prima dell'omicidio la donna aveva chiamato i Carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato e avevano lasciato l'abitazione.

Anche la novarese Gisella Purpura aveva denunciato le violenze subite dal marito e quest'ultimo nel 2015 aveva patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla casa coniugale per maltrattamenti, ma a marzo il provvedimento era stato revocato, proprio su richiesta della stessa vittima. Non solo il marito era stato arrestato una settimana prima perché danneggiava alcune auto in sosta non lontano da casa in seguito ad una lite proprio con la moglie, ma era stato immediatamente rilasciato dopo la convalida. Le tragiche storie di Gisella e Giuseppina ci raccontano di violenze accertate, di due drammi annunciati che, ancora una volta, ci confermano che non esiste nessun livello di violenza accettabile. Questo vale per le donne e per chi tutela la loro sicurezza.

Sono 71 le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2016. Per non lasciare queste terribili morti inascoltate, rivolgiamo un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo: si monitorino le applicazioni, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Faccio un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle sue parole.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signora Presidente, in data 18 settembre 2015 ho presentato un'interrogazione sollecitando il Governo ad intervenire al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e assicurare un futuro produttivo allo stabilimento del gruppo Ferroli di Alano di Piave, nel Bellunese.

A quasi un anno di silenzio e non risposte, ho presentato un'interrogazione con la quale porto all'attenzione del Governo - spero lei mi farà da tramite - la crisi occupazionale e di produzione, giunta all'epilogo qualche giorno fa con la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato della Ferroli.

Un piano di riorganizzazione complessiva che vede sostanzialmente l'azienda restringere la propria azione in Italia ai soli stabilimenti di San Bonifacio, nel veronese, e di Casole d'Elsa, nel senese, chiudendo però fonderie e logistica. Un piano quindi che punterà - cito le parole dell'azienda stessa - «alla creazione di un modello di *business* sempre più internazionale, snello e agile che mette al centro la qualità dei prodotti». Si dimentica però l'azienda di porre al centro donne e uomini già in cassa integrazione a zero ore da un anno; padri e madri di famiglia che non riescono a pagare l'affitto e le bollette o a fare la spesa, che non riescono a dare ai loro figli un futuro.

Si tratta di circa 600 esuberi, compresi i 130 di Alano di Piave, per i quali avevo già chiesto al Governo di attivarsi lo scorso anno e per i quali i consiglieri regionali del gruppo tosiano hanno incalzato anche il Governatore del Veneto, perché passi dalle parole ai fatti, avendo fatto nel 2015, in piena campagna elettorale, promesse di un nuovo futuro alle famiglie coinvolte. Invece a tutt'oggi i fatti concreti sono ancora non visibili e non rilevabili; la situazione è peggiorata di anno in anno e vede queste famiglie in grande difficoltà.

Gli stessi fatti concreti ora, con il mio Gruppo, io chiedo al Governo. Chiedo di intervenire, chiedo che il Governo, dopo un anno, abbia la volontà di dare la parola a queste famiglie. Basta sfruttare la cassa integrazione, che deve essere un mezzo non per rilanciare le aziende, ma per salvare i lavoratori. Deve essere poi l'azienda stessa a rispondere di questo utilizzo dei fondi, e non solo attraverso il sacrificio di questi licenziamenti. Ricordo che si tratta di 536 lavoratori, che devono pagare il prezzo più alto. Non è giusto che siano loro a pagare questo prezzo; deve essere anche l'azienda a fare uno sforzo per dare risposte.

Chiedo quindi al Governo di intervenire con urgenza e di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, con le istituzioni del territorio, della Giunta regionale e del Governo nazionale. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi di esuberi e licenziamenti di quasi 600 lavoratori (un

numero veramente elevato per una realtà come la nostra, nel Veneto), attraverso la ridefinizione consensuale di un piano industriale meno penalizzante sia per le forze del lavoro che per l'azienda, trovando un punto di confronto e un punto consensuale, restituendo speranza e lavoro a queste famiglie in un momento di crisi. È un futuro per queste famiglie, è un futuro per i lavoratori, è un futuro per i loro figli.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo anche a nome del senatore Andrea Marcucci, per ricordare in quest'Aula Pia Pera, deceduta a Lucca ieri. Figlia di uno dei padri del nostro diritto del lavoro, Giuseppe Pera, grande conoscitrice e traduttrice della letteratura russa, di cui è stata anche docente per un breve periodo all'Università di Trento, autrice di successo sia in campo narrativo, sia in campo saggistico, collaboratrice di numerose testate giornalistiche nazionali, Pia Pera è stata soprattutto una straordinaria cultrice, nel senso più pieno e più alto, della sua terra e dell'unione profonda che la lega a tutte le creature, animali e vegetali, che la animano. Di molti suoi libri sono protagoniste le piante, i frutti, i fiori e l'amore che ad essi la legava.

Ma nel suo ultimo libro «Al giardino ancora non l'ho detto» protagonista è la malattia che la ha crudelmente aggredita, progressivamente limitando le sue funzioni vitali e ponendola di fronte alla certezza di una fine molto prematura. Qui, nel racconto di Pia, struggente nella sua laica e intensissima spiritualità, il giardino diventa poeticamente il luogo eletto di una vita che, nonostante tutto, merita di essere vissuta fino all'ultimo palpito; ma anche la metafora della nostra appartenenza a un tutto che non deperisce e non finisce per il solo deperire e finire di una sua parte, di una sua creatura.

In una recentissima intervista al quotidiano «La Nazione», Pia racconta così il suo essere tutt'uno con il suo giardino, dunque con il mondo intero: «L'uomo come la pianta subisce danni dalle intemperie. Posso dunque seccare e appassire come se io fossi immersa nella vita del mio giardino. Diventare tutt'uno col proprio giardino può significare trovare uno stato di grazia anche nella malattia». E - aggiungiamo noi - nella morte. Grazie, Pia, di questa tua indimenticabile lezione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, l'impianto Italcementi di Monselice, a sud di Padova, è in via di dismissione. Nel 2010 risultavano 155 lavoratori, attualmente sono 50, e dal 1° febbraio 2017 potrebbe non esserci più nessuno. A questi si aggiunge un centinaio di lavoratori dell'indotto. Chi si fa carico della situazione? Nessuno, sono abbandonati. L'edilizia è abbandonata a se stessa e la nuova Holding Italcementi Heidelberg dismette.

Dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della conseguente demolitiva ristrutturazione. Nel mese di aprile 2016 è stato chiuso lo stabilimento Cementizillo di Este con la fuoriuscita di altri 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi.

Ora noi ci chiediamo se i lavoratori di Monselice siano cittadini di serie B, perché non possano godere del cosiddetto piano sociale di cui altri lavoratori della stessa azienda hanno potuto beneficiare. La crisi di tutto il comparto collegato ha portato a sud di Padova una disoccupazione media del 17 per cento contro una media provinciale del 7 per cento: è un impatto devastante; un intero territorio si è impoverito.

Penso ad anni di sproloqui sulla flessibilità nel mercato del lavoro, che ci hanno nascosto che in tutti i Paesi d'Europa accanto alla flessibilità viene garantita la sicurezza dei redditi. Nei Paesi civili si parla di *flexsecurity*. L'articolo 38 della Costituzione peraltro tutela il reddito dei lavoratori disoccupati involontari, ma l'Italia è pressoché l'unico Paese privo di un reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato da anni una proposta che garantisce che nessuno scenda sotto la soglia di povertà, che libera i cittadini dai ricatti occupazionali, dalle raccomandazioni politiche, dal voto di scambio per mendicare un reddito, e sviluppa un sistema di formazione e ricollocamento che

favorisce anche le imprese, perché riduce le tensioni sindacali.

Chi ha rifiutato finora le nostre proposte, finanziate in modo valido, come hanno riconosciuto i funzionari della Commissione bilancio; chi ha respinto le nostre proposte per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori; chi ha rifiutato le proposte per il rilancio dell'economia a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici, che tanto bene farebbe proprio al settore edile; insomma, chi vivacchia di interventi *spot*, tra un milleproroghe e un millemance, deve ora dare risposte a questa situazione, perché in Provincia di Padova abbiamo le vittime della loro ignavia.

Sollecito pertanto, signora Presidente, una tempestiva risposta all'interrogazione che su questo fatto ho presentato oggi al ministro Calenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari che non si vuole affrontare. In particolare, abbiamo una situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti che derivano da attività militari.

Ho presentato l'interrogazione 4-03527 nel febbraio 2015, ma non ho ricevuto risposta. Sollecito il Governo a rispondere.

In questo caso si tratta di un reattore sperimentale in provincia di Pisa e dei relativi rifiuti nucleari. C'è una strategia di disattivazione prevista in quattro fasi, ma non si conoscono le ultime tre. Non si sa dove verranno stoccati i rifiuti radioattivi. È ben noto che dobbiamo costituire, tramite la Sogin, un deposito unico nazionale, però non è ancora stato chiarito da nessuno se i rifiuti radioattivi verranno smaltiti anche per quanto riguarda le attività militari.

Quindi, sollecito una risposta al grave problema che il Governo sta mettendo sotto il tappeto da più di un anno sospendendo la nomina del direttore generale di ISIN, vieppiù dopo la rielezione del consiglio d'amministrazione di Sogin, nel quale sono presenti due persone in conflitto di interesse. Il primo presenta un conflitto di interessi piuttosto palese e politico perché è il sindaco di una delle città in cui è posta una centrale nucleare. L'altra persona è una giornalista che si è più volte espressa a favore del nucleare. La sua presenza nel consiglio d'amministrazione di una società che dovrebbe fare lo smantellamento delle centrali nucleari è sospetta.

Sollecito la risposta a questa interrogazione che tratta un problema enorme che ci perseguiterà per circa duecentomila anni. Questo è il periodo di tempo per il quale i rifiuti rimangono radioattivi e per i quali il Governo ha fatto finora orecchie da mercante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta *(ore 20,41)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (**2345** )
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e

cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).*

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

**1.4**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti:«sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

**G1.100**

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più

rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

**G1.101**

D'ALI'

**Respinto**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015,

premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5ª Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

*b)* individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*c)* previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

*d)* destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**3.1**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**3.2**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

**3.3**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

**3.4**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

**3.5**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

**3.6**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

**3.7**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.8**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

**3.9**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

**3.10**

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento.

**3.11**

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

**3.12**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*d-ter)* sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

**G3.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

*a)* garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

*b)* divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

*c)* progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

*d)* abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del

presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

*e)* previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

*f)* previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**4.1**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *sopprimere le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**4.2**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

**4.3**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**4.4**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

**4.5**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

**4.6**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* e *f)*;».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole:* «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* e *f)*,».

**4.7**

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

*b)* fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di

esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**5.1**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: « *seguente*:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

**5.2**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

**5.3**

RUTA

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

**5.4**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Ritirato**

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

**5.5**

RUTA

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5**

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

**G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)**

RUTA (*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";

premesso che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

_____

(*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

**5.6**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**5.7**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari

con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.9**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.8**

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

**5.10**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

**5.11**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

**5.12/1**

AMIDEI, Giovanni MAURO (*)

**Respinto**

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«, del luogo di produzione,».

---

(*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

**5.12**

CANDIANI, Giovanni MAURO, RIZZOTTI (*), PUGLIA (*)

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

**5.14**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

**5.16**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

**5.17**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

**5.15**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

**5.19**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

**5.21**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

**5.22**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

**5.26**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

**5.28**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

**5.29**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

**G5.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal

novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G5.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G5.102**

CANDIANI

**Respinto**

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

**G5.103**

DONNO

**Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

**G5.104**

DONNO

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE,

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

**G5.104 (testo 2)**

DONNO

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

---

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini

dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*b)* adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

*c)* disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

*d)* razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

*e)* previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui

all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

*f)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

*g)* previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**7.1**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

**7.2**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

**7.3**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

**7.4**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

**7.5**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

**7.6**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

**7.7**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**7.8**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

**7.9**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

**7.10**

COTTI, MONTEVECCHI

**Id. em. 7.9**

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

**7.11**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

**7.12**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

**7.13**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

**7.15**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

**7.18**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

**7.19**

COTTI, MONTEVECCHI

**Id. em. 7.18**

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

**7.21**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

**7.23**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

**7.25**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

**7.26**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

**7.28**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

**7.29**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

**7.31**

COTTI, MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

**7.32**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

**7.33**

CANDIANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

**7.34**
COTTI, MONTEVECCHI
**Respinto**
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».
**7.35**
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
**Respinto**
Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».
**7.36**
COTTI, MONTEVECCHI
**Id. em. 7.35**
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».
**7.37**
CANDIANI
**Respinto**
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».
**7.38**
COTTI, MONTEVECCHI
**Respinto**
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».
**7.39**
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
**Sost. id. em. 7.38**
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
**Approvato**
*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
*a)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;
*b)* aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
*c)* semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;
*d)* salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**8.1**

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**8.10**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**8.2**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

**8.3**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

**8.4**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

**8.5**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

**8.6**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

**8.7**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

**8.8**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

**8.9**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

**G8.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle

imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

*b)* istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

*c)* costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

*d)* individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

*e)* individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
*f)* fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
*g)* previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
*h)* previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
*i)* abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
*l)* salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
**9.1**
CONSIGLIO, CANDIANI
**Respinto**
Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».
**9.2**
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
**Respinto**
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».
**9.3**
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

**9.4**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

**9.5**

CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* «possano essere» *con la seguente:* «siano».

**9.6**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

**9.7**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
*a)* istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
*b)* prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
*c)* prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
*d)* prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
*e)* attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
*f)* attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
*g)* attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
*h)* attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
*i)* prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
*l)* prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
*m)* prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
**10.1**
LIUZZI, BONFRISCO
**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

**10.2**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«*Oa)* prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 20l4/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

**10.3**

BOTTICI, CASTALDI

**Respinto**

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera* e), *dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

**10.4**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

**10.5**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

**10.6**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

**10.7**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

**10.8**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

**10.9**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

**10.11**

LIUZZI

**Improcedibile**

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:«le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

**G10.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G10.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici

«eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G10.102**

La Commissione

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

**G10.102 (testo 2)**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo

vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

*b)* ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

*c)* stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

*d)* prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**11.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

**11.2**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

**11.3**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

**11.4**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.5**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

*a)* un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

*b)* un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

**11.6**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.7**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

**11.8**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

**11.9**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.10**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio

telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.11**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*d-ter)* attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**11.12**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

**11.13**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «il potere» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (VE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

**11.14**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)* del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

**11.15**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato**

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

*d)* prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

*e)* con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*f)* con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

*g)* in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la

parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
*h)* per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
*1)* prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
*2)* attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
*i)* avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
*l)* prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
*m)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
*n)* prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
*o)* apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**12.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

**12.3**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

**Improcedibile**

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

*n-ter)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

*Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter),* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

**12.4**

LIUZZI, BONFRISCO

**Le parole da: «*Dopo*» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

**12.5**

LIUZZI, BONFRISCO

**Precluso**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l),* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

*a)* per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

*b)* a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

**G12.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

*b)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

*c)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

**13.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato**

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

*c)* estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

*d)* avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

*e)* con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

*1)* consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

*2)* prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*f)* con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

*g)* nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

*h)* per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

*1)* curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
*3)* valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
*i)* con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
*1)* imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
*2)* prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
*3)* prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
*4)* per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
*5)* esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
*6)* promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
*l)* mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
*m)* apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**14.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**14.2**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

**14.3**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

**14.4**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

**14.5**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**14.6**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 20 l4/92/UE».

**14.7**

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

**14.8**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

**14.9**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

**14.10**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la

comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

**14.11**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

**14.12**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:* «il caso di trasferimento del conto, oppure».

**14.13**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

**14.14**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

**14.15**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**G14.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europeo - legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera *g)*, all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera *l)* dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la

direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai princìpi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G14.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 20l4/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 20l4/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare

magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 20l4/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G14.102**

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno

automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

*1)* attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

*2)* limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure

proporzionate al rischio;
*3)* prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
*4)* tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
*b)* al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
*c)* al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
*1)* affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a)*, numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera *e)*;
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
*2)* prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
*3)* per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
*4)* al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
*5)* al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
*d)* al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
*1)* prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
*2)* prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi

persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
*3)* prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
*4)* prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
*5)* apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
*6)* per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
*e)* al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
*f)* nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
*1)* abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

*2)* cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

*3)* individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

*g)* rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

*h)* al fine di garantire il rispetto dei princìpi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

*1)* limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

*2)* graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

*3)* prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

*4)* prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare

equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

*5)* fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

*6)* per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

*7)* nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

*8)* prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

*9)* nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

*10)* nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*i)* al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono

effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

*l)* al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*m)* prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

*n)* apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

*o)* prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

*p)* prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

*q)* al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno

schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**15.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti: «interessi legittimi».

**15.4**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Ritirato e trasformato nell'odg G15.4**

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

**G15.4 (già em. 15.4)**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

_____

(*) Accolto dal Governo

**15.2**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

*a) prima della parola:* «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

*b) dopo le parole:* «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

**15.3**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

**15.5**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

*a) dopo le parole:* «prevedere che, per i *trust*, »*, inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust, »;*

*b) dopo le parole:* «in un'apposita sezione»*, inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle

informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

**15.6**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Ritirato e trasformato nell'odg G15.6**

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o trust» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

*a)* la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

*b)* ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*c)* la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

*d)* ricoprire la posizione di *«trustee»* in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

*e)* esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti;».

**G15.6 (già em. 15.6)**

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

---

(*) Accolto dal Governo

**15.7**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

**Approvato**

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

**16.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**16.2**

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

**Approvato**

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

*b)* razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera *a),* anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

*c)* aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

*d)* riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

*e)* aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**17.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**17.2**

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

**Approvato**

*(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c),* e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

EMENDAMENTI

**18.1**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

**18.2**

CROSIO, CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «delle navi» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

**18.3**

CROSIO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

**18.7**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

**18.8**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

**18.9**

CROSIO, CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «intervenendo» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

**18.10**

CROSIO, CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*b)* prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*c)* prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle

lettere *b)* e *c)*;
*e)* prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**19.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**19.2**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Le parole da: «*Al comma*» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

**19.3**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

**19.4**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti:«tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

**19.5**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

**19.6**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

**19.7**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

**19.8**

CANDIANI, STEFANI

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta

quote».

**19.9**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

**19.10**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

**G19.100**

CANDIANI, STEFANI

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

_____

(*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

**Approvato**

*(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso* online *nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*b)* vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

*c)* definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

*d)* prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
*e)* stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
*f)* prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
*h)* assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
*i)* riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
*m)* assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
*n)* ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**20.1**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

**20.2**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.6**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

*0a-bis)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-ter)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*0a-quater)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*0a-quinquies)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

*0a-septies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

*0a-octies)* prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0*a)-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

*0a-decies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

*0a-undecies)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.7**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI

**Le parole da: «*Al comma*» a: « interesse;» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 20 l 4/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

**20.9**

MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI

**Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

**20.10**

MONTEVECCHI, CRIMI

**Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

**20.11**

CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

**20.8**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

**20.12**

CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

**20.13**

CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

**20.16**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni

di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

*c-ter)* prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

*c-quater)* prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

*c-quinquies)* garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

*c-sexies)* stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

*c-septies)* assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 20 14/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

*c-octies)* prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

*c-nonies)* sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

**20.17**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

**20.18**

CANDIANI

**Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

**20.19**

CANDIANI

**Precluso**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

**20.20**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

**20.21**

CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

**20.22**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis)* stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

*f-ter)* per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

*a)* ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

*b)* a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

*f-quater)* sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

*a)* il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

*b)* il nome del titolare dei diritti;

*c)* il nome dell'editore o produttore pertinente;

*d)* qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

*f-quinquies)* stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

**20.24**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d)*, della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

*Conseguentemente, all'articolo 71*-octies, *della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3*-bis.

**20.25**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle

licenze;».

**20.26**

CROSIO, CANDIANI

**Id. em. 20.25**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

**20.27**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

**20.28**

CROSIO, CANDIANI

**Sost. id. em. 20.27**

Sopprimere la lettera h).

**20.30**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

**20.29**

CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

**20.31**

MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**20.32**

MONTEVECCHI

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

**20.33**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

**20.34**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma l, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole:* «di esenzione» *inserire le seguenti:* «parziale,»;

*b) dopo le parole:* «spettacoli dal vivo» *inserire le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.

**20.35**

CANDIANI

**Respinto**

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

**20.38**

LIUZZI, BONFRISCO

**Improcedibile**

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«*0n)* al fine di rendere affettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

**20.39**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«*n)* determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

**20.40**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la parola:* «ridefinire» *con la seguente:* «determinare»;

*b) prima delle parole:* «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

**20.41**

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

**Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare

con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

**20.42**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

**20.43**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

**20.44**

CROSIO, CANDIANI

**Id. em. 20.43**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

**20.45**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

**20.46**

CROSIO, CANDIANI

**Sost. id. em. 20.45**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto,

tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o)* si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

**20.47**

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.48**

CROSIO, CANDIANI

**Id. em. 20.47**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.49**

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

**20.51**

LIUZZI, BONFRISCO

**Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**G20.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea

per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G20.101**

La Commissione

**Approvato**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei princìpi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1º giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

**G20.102**

LIUZZI, BONFRISCO

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa princìpi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on fine di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on fine forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordi enti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermedi azione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali princìpi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

*a)* in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

*b)* in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

*c)* a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

_____

(*) Non accolto dal Governo

**G20.103**

CANDIANI

**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale

dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

**G20.104**

CANDIANI

**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

**Approvato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

*Allegato B*

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2345:

sugli emendamenti 3.5 e 10.9, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, le senatrici Bellot e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 10.9, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli *(dalle ore 17.45)*, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Venittelli Laura, Mognato Michele, Rostellato Gessica

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.3651 approvato da 11° Lavoro*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati*

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

(presentato in data 27/7/2016).

*C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati*.

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 27/07/2016).

**Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM (2016) 439 definitivo) (Atto comunitario n. 195), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2016) 446 definitivo) (Atto comunitario n. 196), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197), alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM (2016) 410 definitivo) (Atto comunitario n. 198), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM (2016) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 199), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM (2016) 449 definitivo) (Atto comunitario n. 200), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM (2016) 445 definitivo) (Atto comunitario n. 201), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM (2016) 377 definitivo) (Atto comunitario n. 202), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN (2016) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 203), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 7ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM (2016) 476 definitivo) (Atto comunitario n. 204), alla 6ª Commissione permanente e, per il

parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

**Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero del'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LIII, n. 4).

**Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Molise, in merito alla mozione concernente la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia e/o di condannati agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 93);

dalla regione Emilia-Romagna, in merito alla risoluzione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 94).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 20 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 settembre 2016.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

BLUNDO, SERRA, TAVERNA, CAPPELLETTI, COTTI, GIROTTO, BUCCARELLA, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";

ai sensi del comma 110, sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono esclusi, pertanto, dal concorso i docenti di terza fascia non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni, che rischiano di non continuare a far parte delle cosiddette graduatorie d'istituto;

considerato che:

dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili, in particolare quelle relative l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o l'impreparazione dei candidati;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;

a giudizio degli interroganti il concorso sta assumendo i contorni della farsa anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti non saranno neppure immessi in ruolo entro il triennio, come invece previsto nei bandi, in quanto molti insegnanti, già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, rischiano di essere in sovrannumero a causa della "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) che allungando l'età lavorativa ai fini pensionistici blocca di fatto il naturale *turnover*;

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore";

a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;

considerato inoltre che:

con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Infatti, risulta agli interroganti che molti docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA o PAS, non sono stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE), a differenza di quanto accadeva fino al 2007.

Attualmente l'inserimento nelle GAE non è previsto se non per coloro che hanno ottenuto apposite pronunce dal Tribunale del lavoro e dal Consiglio di Stato;
a giudizio degli interroganti tale discriminazione non trova alcuna giustificazione ed appare iniqua ed anticostituzionale. Ciò ha generato un precedente fortemente lesivo nei confronti di personale docente professionalmente qualificato, tuttora fonte di innumerevoli contenziosi e di perdita di immagine per lo stesso Ministero. Inoltre, colmando questo *gap* si creerebbe, entro i prossimi 3 anni e in funzione del reale fabbisogno nazionale, un bacino dal quale attingere il personale docente qualificato da avviare a contratti a tempo indeterminato, con effettivo risparmio della spesa pubblica, evitando così che quest'ultimo possa incorrere nel licenziamento previsto dopo i 36 mesi di servizio dalla legge n. 107 del 2015 (comma 131 dell'art. 1);
considerato altresì che:
il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa, come riportato dal sito "lavoroeimpresa" in data 25 luglio 2016, "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". Più precisamente la Consulta da una parte sentenzia che «lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E.», ma dall'altra stabilisce anche che «il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato»;
a giudizio degli interroganti, in buona sostanza, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 novembre 2014, la Corte costituzionale ha sì riconosciuto che lo Stato italiano ha violato il diritto comunitario ma, con un intervento legislativo di tipo "riparatorio" (la legge n. 107 del 2015) ha sostanzialmente posto rimedio all'illecito;
secondo la sentenza n. 187 del 2016, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE;
considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento. A parere degli interroganti per non incorrere nelle sanzioni europee lo Stato licenzia i lavoratori fino a quel momento ritenuti qualificati, assumendo una decisione con evidenti profili di incostituzionalità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regolamenta la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;
se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.
(3-03059)
ENDRIZZI, CATALFO, MORRA, CRIMI, MARTON, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO, SERRA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 19 luglio 2016 si è tenuto un incontro, tra Italcementi-Heildelberg, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le rappresentanze territoriali dei lavoratori, che risulta essere il primo svoltosi

dopo il *closing* del 1° luglio 2016, quando il gruppo tedesco Heildelberg ha perfezionato l'acquisizione del 45 per cento del colosso cementiero italiano. Attualmente è in corso l'offerta pubblica di acquisto che presumibilmente si chiuderà entro il 1° settembre 2016, mentre il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2016 e, conseguentemente, entro fine anno, Italcementi passerà, al 100 per cento, sotto il controllo del gruppo Heildelberg Cement;

un aspetto importante su cui le organizzazioni sindacali hanno insistito durante l'incontro è quello relativo all'estensione a tutti gli stabilimenti del gruppo dell'accordo del "piano sociale", firmato tra organizzazioni sindacali e azienda il 20 maggio 2016 per i lavoratori di Bergamo, che, in virtù dei 350 esuberi dichiarati, sono attualmente i più colpiti dall'acquisizione, nonché di Brindisi e di Roma;

il piano sociale, oltre all'incentivo all'esodo concordato, prevede delle "doti" importanti inerenti alla formazione, alla ricollocazione dei lavoratori e all'*outplacement* in generale e, quindi, garantisce effettiva tutela per l'occupazione. Tuttavia l'azienda ha rigettato tale richiesta sindacale, adducendo il fatto che il piano sociale ha senso, in particolar modo, a Bergamo, perché l'entità degli esuberi è notevole per impatto sociale e le figure professionali della sede centrale rappresentano profili più complessi e con retribuzioni più elevate;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il rifiuto dell'azienda di estendere il piano sociale ai lavoratori di tutti gli stabilimenti è un atto che appare non ricevibile, in quanto tenderebbe a distinguere, se non addirittura a discriminare, i lavoratori all'interno dello stesso gruppo;

inoltre, non è comprensibile la circostanza per cui Italcementi-Heildelberg applicherebbe una distinzione a seconda dell'eventuale impatto sociale, soprattutto considerando il dramma sociale che la bassa padovana sta vivendo, a causa della generalizzata crisi del cemento;

considerato altresì che:

il sito dell'azienda Italcementi di Monselice (Padova), nel 2010, riferiva la presenza di 155 dipendenti, attualmente ne risultano 50, e dal 1° febbraio 2017, probabilmente, non ne comparirà nessuno. In circa 6 anni la diminuzione degli addetti corrisponde a 155, a cui vanno aggiunti circa un centinaio di lavoratori che prestavano servizio nell'indotto;

dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della ponderosa conseguente ristrutturazione;

inoltre, nel mese di aprile 2016, è stato chiuso lo storico stabilimento produttivo di Este di Cementizillo, che ha causato la conseguente fuoriuscita di circa 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi;

nell'arco di circa 6 anni, pertanto, la bassa padovana ha perso quasi 400 lavoratori soltanto nel settore cemento; situazione che si aggiunge al calo del numero di imprese del settore delle costruzioni che, contro una media provinciale negativa pari al 9,8 per cento in meno, ha visto nel periodo 2009-2015: un calo del 13,7 per cento per il monselicense; un calo del 13,5 per cento per l'estense; una diminuzione del 16,5 per cento per il montagnanese. A questi si aggiungono i dati relativi al complesso degli insediamenti produttivi, che, fra il 2009 e il 2015, diminuiscono nel comprensorio di Este del 4,8 per cento, in quello di Monselice del 2,9 per cento e in quello di Montagnana del 6,8 per cento, rispetto ad una media provinciale per lo stesso periodo che ha visto un aumento dello 0,3 per cento;

considerato che le criticità evidenziate hanno generato nella bassa padovana un indice di disoccupazione di circa il 17 per cento, mentre la media della provincia di Padova si attesta a poco meno del 7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare azioni di competenza, volte ad estendere il citato "piano sociale" ai lavoratori del gruppo Italcementi-Heildelberg attualmente esclusi;

quali interventi urgenti di politica industriale intendano adottare, al fine di fornire una risposta efficace al fenomeno di crisi industriale e di desertificazione produttiva che caratterizza in modo particolare la bassa padovana.

(3-03060)

RICCHIUTI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:
il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;
le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;
la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce";
considerato che:
la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;
non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;
in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia;
la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,
si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.
(3-03061)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CALEO, PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in previsione dell'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "tavolo istituzionale sulla logistica" con il compito di selezionare le opere infrastrutturali da finanziare, insieme ad altri parlamentari del Partito democratico gli interroganti chiesero mediante lettera inviata nel mese di aprile 2016 al viceministro Nencini un incontro con i rappresentanti delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, per discutere del completamento del primo sublotto Parma-Vicofertile e per l'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia "Pontremolese";
in tale incontro, tenutosi il 20 aprile presso il Ministero, tra il viceministro Riccardo Nencini, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale per le infrastrutture, mobilità, urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, l'assessore per i trasporti, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, l'assessore della Liguria per le infrastrutture e ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, e i vertici di Rfi, si stabiliva l'impegno da parte di Rfi: a verificare il progetto esistente in merito ai costi ed alla fattibilità, e a presentare in tempi ragionevoli uno studio sui trasporti inerente alla piattaforma socio-economica sulla quale la

Pontremolese insiste; a valutare la conferma dell'investimento in corso sulla stazione ferroviaria di Parma; a ponderare in tempi brevi l'ipotesi di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica. In ultimo si conveniva che le tre Regioni interessate avrebbero predisposto un "protocollo d'intesa e d'intenti" che, dopo essere stato approvato dai relativi Consigli, sarebbe stato inoltrato al Ministero per la sottoscrizione;
considerato che ad oggi risulta che le Regioni non abbiano ancora predisposto una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione dei propri Consigli;
considerata altresì la strategicità di questa infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, importante non solo per i nostri territori ma per tutto il Paese,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria ad inviare in tempi brevi la proposta di protocollo d'intesa per una sua rapida sottoscrizione.
(4-06193)

MARINELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;
la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;
dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana presso la segreteria particolare;
dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;
dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;
dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello *staff* di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";
durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi, *staff* e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni

esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attività commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;

come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo;

il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;

a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,

si chiede di sapere:

quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.

(4-06194)

MUNERATO, MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Mauro Guerra, 32 anni, è morto il 29 luglio 2015 a seguito di un colpo di pistola, sparato da un appartenente dell'Arma dei Carabinieri;

la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla lettura delle notizie a mezzo stampa, è la seguente. Mauro Guerra sarebbe stato convocato verbalmente da 2 Carabinieri nella caserma del paese di Carmignano di San'Urbano (Pavia), distante circa 100 metri dalla sua abitazione. Dopo circa mezz'ora, Guerra sarebbe tornato correndo verso la sua abitazione, nella quale si trovavano il padre e il fratello minore, e sarebbe entrato. Sarebbe stato seguito da alcuni Carabinieri, i quali, arrivando ad essere circa una decina, avrebbero tentato di far salire Guerra su un'ambulanza giunta davanti al cancello dell'abitazione, per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo 3 ore, Guerra, fingendo di aver accettato il trattamento, avrebbe fatto per dirigersi verso l'ambulanza, ma sarebbe riuscito a fuggire correndo verso i campi poco distanti da casa sua. Sarebbe stato inseguito dai Carabinieri e raggiunto, ammanettato a un braccio e, in questo frangente, avrebbe ferito uno dei 2 militari. A questo punto il collega del Carabiniere colpito avrebbe sparato con la pistola di ordinanza, colpendo Guerra a morte;

a quanto risulta, il Comune di Carmignano di Sant'Urbano, quel giorno, non avrebbe emesso un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Mauro Guerra;

la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo; il pubblico ministero avrebbe chiesto una proroga delle indagini e nel frattempo avrebbe deciso di non notificare l'avviso di deposito degli accertamenti tecnici, tra cui l'esame autoptico, l'esame balistico, la perizia sui telefoni cellulari dei Carabinieri coinvolti,
considerato peraltro che:
la mancata notifica del deposito degli atti, che consentirebbe alle parti coinvolte di avere accesso all'elaborato tecnico prima che le indagini si siano concluse, desta notevoli perplessità;
altresì, la durata delle indagini potrebbe non risultare congrua rispetto alla complessità del caso;
sarebbe forse opportuno lo svolgimento di ulteriori accertamenti, allo scopo di chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Mauro Guerra,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare sulla vicenda descritta i poteri istruttori e ispettivi conferitigli dall'ordinamento.
(4-06195)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
è attualissima questione di importanza che i piccoli azionisti di alcuni istituti di credito veneti abbiano visto la pesante svalutazione del capitale da loro investito senza la possibilità di pieno e sollecito risarcimento;
senza entrare nel merito delle indagini ancora in corso sul comportamento quantomeno omissivo nella chiarezza delle informazioni dovute al momento della stipula delle varie sottoscrizioni da parte dei piccoli investitori, sarebbe il caso di porre l'attenzione alla disciplina del mercato obbligazionario che appare quantomeno lacunosa;
dalle informazioni surrettiziamente oscure od incomplete alle sottoscrizioni quali contropartite per ottenere i finanziamenti commerciali, dalla persuasione ad acquistare in base a valutazioni patrimoniali non corrispondenti ai dati concreti, all'inappropriata e non veritiera classificazione del profilo di rischio di questi piccoli azionisti, fino alla non adeguata assistenza *post* vendita, si è verificata una significativa sopravvalutazione delle azioni e, di conseguenza, un grave danno per gli azionisti;
tali vicende minano la fiducia dei cittadini non solo nel sistema creditizio, ma anche nelle autorità di vigilanza e nelle istituzioni e necessitano, oltre alle riforme già approvate, di azioni per scongiurare il ripetersi di analoghe vicende assicurando effettivi strumenti di tutela dei risparmiatori;
infatti, valutazioni manipolate, funzionali a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo dell'investitore, e una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini che altrimenti risulterebbero inadeguati, sono un rischio significativo e concreto;
la situazione apre scenari di crisi che avranno ripercussioni certe e diffuse su un rilevante numero di risparmiatori ed imprese, per la maggior parte vittime di scelte gestionali e meccanismi fraudolenti, con situazioni di crisi di liquidità per le aziende e gravi danni al tessuto produttivo locale, ai lavoratori ed alle loro famiglie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione affinché, oltre alla dovuta definitiva chiarezza su quanto accaduto, siano adottate tutte le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini investitori e delle imprese esposte per salvaguardare la continuità del tessuto produttivo e non solo, anche attraverso i meccanismi di garanzia creditizia, e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di estendere in futuro l'operatività del fondo di solidarietà agli investitori vittime di meccanismi fraudolenti, in modo particolare per la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca.
(4-06196)

FASIOLO, PEZZOPANE, FAVERO, Stefano ESPOSITO, CANTINI, BIGNAMI, PANIZZA, GAMBARO, MASTRANGELI, DALLA TOR - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia e in altre regioni d'Italia, la presenza abnorme di popolazioni di cinghiali selvatici ha assunto caratteri di vera e propria emergenza

per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e per gli ingenti danni economici, arrecati alla produzione agricola;
si tratta di un'invasione causata dal moltiplicarsi incontrollato di cinghiali e animali predatori che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, tanto da rendere impossibile l'attività agricola e di allevamento;
l'*escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato purtroppo anche vittime, è la grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;
la sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia di Coldiretti, è in pericolo per il proliferare di animali selvatici, come i cinghiali, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone;
gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;
considerato che non si tratta, quindi, più soltanto di una questione di risarcimenti, ma è diventato un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle campagne e nelle aree urbane,
si chiede di sapere:
quali misure e atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ripristinare un corretto equilibrio faunistico ed ambientale, riportando la popolazione di cinghiali selvatici, presenti su tutto il territorio nazionale, ad una consistenza compatibile con le risorse naturali disponibili e con la necessità di garantire la sicurezza per le attività umane;
quali risorse economiche siano attualmente disponibili per risarcire i cittadini danneggiati da azioni dirette (distruzione di raccolti e aggressioni) e indirette (causa di incidenti stradali) dei cinghiali e se tali risorse siano ritenute sufficienti, ovvero si ravvisi la necessità di incrementarle in ragione dell'aumento dei fatti dannosi contro cose e persone;
infine, se intendano valutare l'estensione delle procedure e dei tempi per i risarcimenti previsti per i proprietari dei campi danneggiati, che ricadono nelle aree protette (risarciti in 4-6 mesi), anche a quei coltivatori o proprietari di terreni, siti in aree non protette, ai quali i risarcimenti, seppur minimi, arrivano anche dopo anni.
(4-06197)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:
secondo quanto si apprende da numerose notizie di stampa a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29 giugno 2016 ci sono stati gravissimi episodi di illegalità durante un controllo della Asl in un'azienda cinese. La situazione è degenerata a tal punto che si è parlato di una vera e propria rivolta e scontri con le forze dell'ordine. Durante i tafferugli i Carabinieri hanno eseguito diversi arresti di persone di origine cinese accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Più esattamente sono stati arrestati il titolare dell'impresa che era stata sottoposta al controllo, che avrebbe tentato di impedire l'ispezione, e un altro connazionale che, dopo i primi disordini nel capannone, avrebbe cercato di fermare l'uscita di mezzi e ambulanze bloccando il cancello e aprendo il portellone di una delle ambulanze. Gli accertamenti da parte della Polizia, con la Digos, sono proseguiti per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti;
in Toscana, ed in particolare a Firenze e Prato, vi è storicamente una forte presenza della criminalità organizzata cinese con la nota famiglia mafiosa Hsiang, primo caso di applicazione dell'art. 416-*bis* del codice penale in Italia ad una mafia straniera nel decennio scorso;
l'episodio purtroppo non è isolato. In data 10 giugno c'è stata una brillante operazione della Polizia di Prato che ha portato ad 11 arresti. All'interno del contesto criminale il *leader* cinese colpito dalla misura cautelare aveva un ruolo associativo importante e risultava inserito nella comunità cinese di Prato. Il 5 maggio la DIA, attraverso un comunicato stampa, metteva a conoscenza l'opinione pubblica

di un'importante operazione di confisca di beni per un valore di oltre 500.000 euro ad un cittadino di origine cinese, indagato per contraffazione ed evasione fiscale. Ed ancora il 24 febbraio la DIA comunicava il sequestro di beni per un valore di beni di oltre 400.000 euro ad un cittadino di origine cinese;

in data 25 luglio, la fondazione "Caponnetto" ha presentato un *report* sulla criminalità cinese a Firenze, Prato e dintorni, che indicava come possibile in un quadro mutante il rafforzamento della criminalità cinese anche di tipo mafioso. In Toscana, la criminalità mafiosa cinese ha sempre cercato di agire in modo sommerso. Esistono tre tipologie criminali nel territorio: le triadi (strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare le attività economiche delle comunità cinesi, lo sfruttamento dei clandestini e della manodopera, il gioco d'azzardo, la prostituzione, il narcotraffico ed il *racket*), le *gang* (bande organizzate di giovani, utilizzate spesso dalle triadi per effettuare un vero e proprio controllo del territorio, attraverso estorsioni, rapine, regolamenti di conti), la mafia borghese cinese (una vera e propria organizzazione intenta ad aggirare la normativa italiana, abile nel campo della contraffazione e del riciclaggio),

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo e punitivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.

(4-06198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03061, della senatrice Ricchiuti, su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia;

*7a Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02845, del senatore Bocchino ed altri, su alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del CNR;

3-03059, della senatrice Blundo ed altri, sui concorsi per l'assunzione di personale docente;

*10a Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo):

3-03060, del senatore Endrizzi ed altri, sulla crisi industriale nella bassa padovana.

# 1.5.2.4. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVII LEGISLATURA ------**

**670aSEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
**(Antimeridiana)**

---

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non sono riuscito a premere il pulsante per far constatare la mia presenza durante la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

**Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*
**(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, ormai sappiamo che la legge europea e la legge di delegazione europea sono i due strumenti con cui la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 aveva dato l'opportunità, l'onere e l'onore ai parlamentari di contribuire al recepimento delle direttive europee e di commentare l'adozione dei regolamenti.

Tuttavia, in questi anni, si è fatto uso dello strumento in maniera... (*Brusio*).

Scusate, chiederei se si possa fare silenzio, perché non riesco a parlare: ho la voce un po' bassa e faccio fatica.

PRESIDENTE. Cerchiamo di favorire l'intervento della senatrice Fattori, abbassando il tono di voce o recandoci fuori dall'Aula per svolgere eventuali dialoghi.

FATTORI *(M5S)*. Grazie, Presidente.

Si tratta di uno strumento importante, perché la normativa europea ormai costituisce il 70 per cento delle nuove leggi e sappiamo bene come queste spesso cozzino con gli interessi del nostro Paese. È uno strumento importante per dare l'opportunità ai parlamentari - soprattutto dell'opposizione, perché la legge europea e la legge di delegazione europea riguardano tutti i cittadini - di intervenire su questi temi. Negli ultimi anni tale strumento è stato invece usato in malo modo. Infatti si calendarizza il disegno di legge di delegazione europea alla Camera e il disegno di legge europea al Senato; dopodiché, dopo il primo passaggio, i due provvedimenti vengono blindati nella Camera corrispondente (anche in questo caso il disegno di legge di delegazione è arrivato blindato). Quindi, tutte le discussioni in Commissione, tutti gli emendamenti e qualunque tentativo di modifica erano solo una buffonata, perché sapevamo già dall'inizio che nulla sarebbe stato accettato e che nessun emendamento sarebbe stato accolto semplicemente perché non si vuole ripassare all'altra Camera. Stigmatizzo pertanto questo comportamento assolutamente privo di senso; fa perdere tempo alle Commissioni e all'Assemblea parlamentare per qualcosa che - si sa già - non verrà modificato.

Pertanto, propongo fin d'ora di adottare il sistema monocamerale, che tanto vi piace e che già adottate, anche in deroga ai principi della nostra vigente Costituzione, per il disegno di legge europea e per la legge di delegazione europea.

Alla Camera avevamo proposto talune modifiche perché sapevamo già che qui nulla sarebbe potuto essere accolto; in particolare, avevamo chiesto di togliere il monopolio alla SIAE per quanto riguarda la direttiva sui diritti d'autore. Sappiamo che, purtroppo, in Italia, vige questo monopolio. Alla Camera avevamo presentato emendamenti congrui per concedere una libertà di scelta rispetto a quello che è stato il monopolio degli ultimi settant'anni; non sono stati accolti e ovviamente il disegno di legge di delegazione verrà approvato tal quale.

Ci sono normative per le quali non ci sentiamo di dare la delega al Governo: per esempio, la direttiva sullo scambio di tessuti di cellule di organi, su cui veramente vorremmo avere una discussione seria in Parlamento, perché non sono questioni che possiamo delegare all'Unione europea; sono temi etici e scientifici molto profondi, per i quali chiediamo invece che si svolga una discussione: in questo momento mi rivolgo specialmente al relatore, affinché ponga una particolare attenzione su questa direttiva.

Abbiamo parlato della direttiva sull'etichettatura. Nel testo della legge europea eravamo riusciti a fare ritirare al Governo il famoso articolo 3, che impediva di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Eravamo contenti, abbiamo fatto comunicati stampa, eravamo tutti felici e invece avete reintrodotto la norma con il disegno di legge di delegazione europea, quindi avete nuovamente svenduto le nostre eccellenze alle multinazionali.

Mi rivolgo a chi ieri ha fatto presente che noi italiani abbiamo aziende di trasformazione molto importanti. Ebbene, le aziende di trasformazione sarebbero ancora più tutelate se si tutelasse l'intera filiera, dalla produzione alla trasformazione fino al consumatore, in modo da dare a quest'ultimo la possibilità di scegliere quale tipo di qualità vuole nel prodotto trasformato.

Non vedo nulla di strano nell'indicare in etichetta l'origine della materia prima: il consumatore potrà così scegliere se consumare un prosciutto di Parma con le cosce che provengono dalla Polonia oppure uno nostrano. Si tratta semplicemente di tutelare la filiera e di dare libertà di scelta al consumatore, che voi applicando queste direttive gli negate. Qui sorge un altro problema, che è politico.

Nei nostri confronti risultano aperte quattro procedure di infrazione: due riguardano gli aiuti di Stato - e forse una si aprirà, per quanto riguarda l'ILVA - e due riguardano i rifiuti. Vorrei far presente ancora una volta che andare in infrazione su determinati argomenti è una scelta politica e decidere di adeguarsi per quanto riguarda le eccellenze agroalimentari e invece di andare in infrazione per quanto riguarda la gestione virtuosa dei rifiuti è un'infamità: è un'infamia anche per i vostri cittadini. Noi preferiamo andare in infrazione per tutelare l'agroalimentare e vogliamo invece che risolviate le infrazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, soprattutto in Campania. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sono scelte politiche, non è l'Europa che ce lo chiede. L'Europa ci dice tante cose e noi ascoltiamo solo quelle che vi fanno comodo, inclusa una norma che ancora una volta tutela le banche. Dopo i *bail in*, ci ritroviamo di nuovo a discutere di una direttiva che, dovendo dare la delega, non sappiamo come sarà interpretata dal Governo.

Anche per questi particolari argomenti, annuncio il voto assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle. Non vogliamo dare mai delega al Governo; vogliamo dare sovranità al Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la normativa europea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda, come ben sappiamo, l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Il provvedimento contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo. In questo modo, l'Italia ottempera (per così dire) agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto, però, il Parlamento italiano si trova a recepire e a dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva e talvolta - per non dire troppo spesso - si assiste alla pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, senza che nulla venga fatto se non accettare pedissequamente le proposte dell'Unione europea. Questo va a incidere in maniera negativa nei settori cruciali della nostra economia e della nostra società. Noi siamo critici - molto critici - nei confronti di questa prassi legislativa, del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema Paese.

Vi sono altresì dei gravi profili critici all'interno del disegno di legge oggi in discussione in Assemblea. Mi riferisco, in primo luogo, all'articolo 5, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella giornata di ieri. Mi ha particolarmente impressionato il modo con cui, senza capire, si è accettato di abdicare all'Europa per quanto riguarda il nostro *made in Italy*: abbiamo svenduto la nostra qualità, la nostra etichetta e le nostre peculiarità. Stiamo vivendo un momento storico negativo e mi auguro che gli agricoltori a suo tempo sapranno capire che questo Governo non solo non sta facendo alcunché per l'agricoltura, ma - anzi - sta creandole un grande danno.

Il provvedimento in esame reca norme in materia di etichettatura e prevede che il recepimento di norme comunitarie possa comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali; ripeto: abrogazione delle disposizioni nazionali. Faccio i mie complimenti al signor Ministro, che non è presente in Aula e che non so quando vedremo (non vedo nemmeno il Vice Ministro, ma non fa nulla). Siamo assolutamente contrari a questa *ratio*, in quanto non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*. Piuttosto, dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare invece il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Cito l'intervento della senatrice Bertuzzi (a seguire ne citerò anche altri) e i limiti di certe affermazioni che sono contraddittorie con la posizione che si è poi assunta. Per un attimo mi ero illuso credendo che, a nome del Partito Democratico, la senatrice Bertuzzi avesse colto l'importanza di indicare in etichetta il luogo di produzione, ad esempio quando ha citato (ma in forma contraddittoria) il vino. Siamo il Paese con i più alti indici di etichette, protezione, garanzia e quant'altro. Se oggi il vino vanta delle caratteristiche e riusciamo a venderlo come un prodotto di grande qualità - il migliore al mondo - è grazie a queste etichette che ne hanno garantito l'origine, la produzione, il luogo e le caratteristiche.

Parlate di biodiversità, ma poi rinunciate a indicare il luogo di produzione di un Paese, come l'Italia, che si caratterizza per avere territori di produzione ognuno diverso dall'altro e con peculiarità specifiche che garantiscono e determinano l'eccellenza dei nostri prodotti, che oggi voi, in un sol

colpo, annullate e cancellate. Un esempio concreto è che non si parla dell'olio che viene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia o da altri Paesi. Quindi, il prodotto di qualità italiana, etichettato come *made in Italy*, oggi sta subendo un danno enorme.

Altri punti, che ho già citato e che ho riscontrato nella legge europea, riguardano anche il fatto che si individuano come organi di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob. In questo senso, a mio avviso si sta facendo un altro grande errore, perché abbiamo visto che le attività di controllo a cui sono preposte non sono state condotte con adeguata efficacia e, comunque, il loro risultato è stato alquanto discutibile. Abbiamo visto come, nelle fattispecie introdotte, si conferisce alla Banca d'Italia questa facoltà e questa possibilità quando tutte le banche italiane sono state praticamente salvate a danno dei risparmiatori italiani.

Io, francamente, voglio allontanarmi dal discorso che avevo scritto, che chiedo di poter allegare al Resoconto stenografico della seduta odierna. Era un discorso di carattere politico, che vorrei lasciare agli atti, preferendo dedicare questi ultimi e pochi minuti a una discussione riguardante l'agricoltura. Perché oggi, attraverso questa legge di delegazione europea, stiamo celebrando il funerale del *made in Italy*.

Io ho sentito ieri parlare anche il Vice Ministro, così come ho sentito anche il senatore Dalla Tor, che cito, quando a un certo punto ha detto che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma perché continuiamo a dare notizie imprecise? Non siamo autosufficienti. Ma perché nessuno ricorda che vi sono dati di fatto e fattori di contingenza? Dagli anni Settanta a oggi da 18 milioni di ettari di terreno coltivabile siamo passati a 13 milioni di ettari: per carità, la differenza destinata allo sviluppo industriale e alle strade. Poi non è vero, caro collega, che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma se lo fossimo, sarebbe ancora peggio. Proprio per questo, se importiamo prodotti, dobbiamo essere certi della differenza tra il nostro prodotto, italiano, garantito, e un prodotto che viene dall'estero. Dovremmo preoccuparci ancora di più di questo.

Pare però che non si capisca l'importanza di indicare nelle etichette il luogo di produzione. Per assurdo, potremmo anche accettare che il confezionamento avvenisse in un altro Paese, a condizione di sapere qual è il luogo di produzione che ne determina la qualità, le peculiarità e le caratteristiche che prima ho citato. Ma questo sembra non essere capito, o forse davvero c'è un atteggiamento di sudditanza verso questa Europa che nulla sta dando al nostro Paese.

Volevo anche citare il vice ministro Olivero, che ha parlato di piena tracciabilità dei prodotti e di ingenti risorse. Non so da dove tiri fuori queste ingenti risorse perché, se si riferisce al tavolo cerealicolo, ieri si è proprio citata (come ricordava giustamente anche il senatore D'Alì) la crisi del settore cerealicolo. Ma cosa sono quei tre milioni di euro per il 2016 o quei sette milioni per il 2017, che incidono, se solo li dividessimo per il grano tenero, per 10 centesimi al quintale? Non oso suddividerli per il mais, per l'orzo, per il grano duro, altrimenti parleremmo solo di due o tre centesimi per quintale.

Ma pensate che siano messi così male gli agricoltori italiani da aver bisogno dell'elemosina che proponete loro con questo piano cerealicolo da due o tre centesimi per quintale? No, signori vi sbagliate. Gli agricoltori italiani, se ancora oggi praticano l'agricoltura, è perché hanno tanta dignità. Ma sono stanchi. Sono stanchi di essere trattati in questo modo da un Governo che non sa capire i veri problemi dell'agricoltura e da un Ministro che non si presenta neanche in Aula quando si parla di leggi dell'agricoltura.

Vorrei citare anche un'altra collega, la senatrice del PD Pignedoli, che è stata Vice Presidente della Commissione agricoltura. Qual è il fiore all'occhiello di questa legge che ha menzionato ieri? La collega ha detto che avete messo in rete gli agricoltori. Forse c'è un *lapsus*: gli agricoltori sono stati messi nella rete, sono caduti nella rete di questo Governo. Però vi sbagliate se pensate di risolvere i problemi dell'agricoltura in questo modo perché gli agricoltori sono, innanzitutto, delle brave persone che hanno nella famiglia l'indole dell'impresa e, seppure i loro ritmi di vita sono segnati dalle stagioni, sapranno reagire all'ingiustizia che questo Governo oggi fa all'agricoltura italiana.

Siamo stanchi! Lo dico a nome di tutti gli agricoltori: cercate di fare qualcosa, altrimenti l'agricoltura

muore. Per tali ragioni, solo per buona volontà, ci asterremo dalla votazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver svolto un lavoro complesso e aver tenuto in equilibrio questo provvedimento importante. Ringrazio anche il Governo e il presidente della Commissione 14a Vannino Chiti, che ha sempre governato questa Commissione con grande equilibrio e cui tutti noi siamo riconoscenti per come si è mosso anche in occasione di questo percorso della legge di delegazione.

Presidente, in passato nel nostro Paese abbiamo assistito ad un europeismo che definirei acritico, un euro-entusiasmo che ci faceva pensare all'Europa come alla panacea per tutti i mali, ma che dimostrava nei fatti concreti una certa superficialità. Questo ha condotto ad alcune scelte che oggi scontiamo. Oggi ci troviamo a dover risalire la corrente per errori fatti per un eccesso di faciloneria nell'approccio ai temi europei e però ci troviamo in una condizione per certi aspetti opposta: un euro-scetticismo ipercritico e, a sua volta, superficiale. Oggi l'Europa viene spesso utilizzata per polemiche di bassissima lega a scopi interni, che non tengono conto della realtà economica, sociale e imprenditoriale, né dell'Unione europea, né del nostro Paese. Sia l'europeismo acritico che l'euroscetticismo ipercritico mi sembrano due espressioni provinciali del nostro Paese, un modo di entrare in un *club* come se dovessimo sempre chiedere qualcosa o pretendere, senza mai sentirci protagonisti attivi, o coloro che fanno in prima persona la politica europea e non quelli che devono semplicemente averne il riflesso più o meno indiretto. Non abbiamo nulla da chiedere, né da mendicare. Chiediamo soltanto il rispetto dei Trattati che abbiamo liberamente sottoscritto e una loro applicazione lungimirante volta a rafforzare l'Unione e non a indebolirla. C'è stato molto strabismo nella lettura dei Trattati che ha portato a vedere solo l'aspetto della stabilità, anziché anche quello della crescita.

C'è un merito che va riconosciuto al Governo Renzi: ha saputo imporre ai nostri *partner* e interlocutori europei una visione più equilibrata e sana, tanto più necessaria in una fase come quella che abbiamo vissuto che è stata caratterizzata e connotata da una lunga fase di recessione dovuta alla crisi finanziaria.

Per fare questo e riuscire ad ottenere il riequilibrio del tema della stabilità e della crescita è stato necessario recuperare la credibilità, che ? mi spiace dirlo ? il nostro Paese aveva perso sia per la sua incapacità di mantenere gli impegni assunti, *in primis* nella riduzione del debito pubblico, sia per i comportamenti eccentrici di alcuni nostri rappresentanti e per il discredito personale che si rifletteva, a causa loro, sull'intero Paese. Si tratta di un discredito che, a volte, temo potrebbe ritrovare fiato, sentendo i toni sguaiati di alcune opposizioni, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula e che non fanno bene né alla serietà del dibattito, né all'immagine dell'Italia.

Oggi l'Italia ha recuperato totalmente la propria credibilità sul piano personale dei propri rappresentanti, grazie all'opera del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del suo Governo. Lo abbiamo visto all'indomani della cosiddetta Brexit, quando si è riunito a Berlino un trio composto da François Hollande, da Angela Merkel e da Matteo Renzi. Non avevamo mai visto, in passato, Presidenti del Consiglio italiani chiamati in una fase di crisi acuta, come quella che si è verificata dopo la Brexit. Lo abbiamo visto anche nella capacità di proporre un nuovo rilancio dell'Unione europea, che troverà un punto di forza nell'incontro di Ventotene di fine agosto, e lo vediamo anche nella proposta di celebrare e rilanciare l'Unione europea in occasione del settantesimo anniversario dei Trattati, a Roma, nel marzo del 2017.

Stiamo facendo molto per recuperare, anche sul piano dell' attendibilità degli impegni assunti e di questo è stato dato atto da parte della Commissione europea. Vorrei ricordare che, pochi giorni, fa la

Commissione europea ha ringraziato l'Italia, evidenziando che c'è stata una riduzione, dalle 119 procedure di infrazione che erano aperte nei confronti del nostro Paese nel marzo 2014 - ovvero nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica - ai 78 procedimenti che sono oggi pendenti nei confronti del nostro Paese. C'è stata dunque una riduzione del 34 per cento, che la Commissione stessa ha detto essere senza precedenti. L'Italia oggi ha fatto registrare le migliori *performance* in assoluto, rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Bene anche l'utilizzo dei fondi strutturali, che, nonostante un avvio francamente disastroso, oggi sono stati totalmente utilizzati e rendicontati. Anche questo è un grande merito del nostro Governo, che ci fa recuperare in credibilità.

È questa anche la ragione per la quale è importante approvare in tempi rapidi la legge di delegazione al nostro esame ed è importante che si sia realizzata questa collaborazione tra noi e la Camera dei deputati, per consentire non soltanto l'approvazione del provvedimento, ma anche la presentazione di una nuova legge di delegazione, nel secondo semestre dell'anno.

Il nostro Paese sta acquistando credibilità grazie alle riforme strutturali e, *in primis*, grazie alla capacità di mettere sotto controllo il debito pubblico regionale: se ciò avverrà, sarà grazie alla riforma costituzionale e alla riforma del Titolo V della Costituzione, che consentirà al Paese di avviare un regionalismo flessibile, nel quale le spese pazze di alcune Regioni - che raggiungono un debito pubblico regionale del 200 per cento e, in un caso, anche del 300 per cento - indeboliscono fortemente la capacità di operare del nostro Governo, nella fase di contenimento del debito pubblico, che è il principale peccato che ci viene rimproverato. Con l'approvazione della riforma in autunno da parte del popolo italiano, sulla quale non abbiamo dubbio alcuno, saremo in grado di portare un ulteriore tassello di forza nella nostra politica e di far valere maggiormente gli interessi del nostro Paese.

Così come noi ci impegniamo a rispettare le regole, anche gli altri Paesi devono fare lo stesso. La Germania deve aumentare gli investimenti e ridurre il *surplus* commerciale: tale sfasatura rende infatti il motore europeo completamente sfasato e di fatto costituisce un freno ad un pieno recupero dell'economia europea. La Francia deve rispettare il rapporto tra *deficit* e PIL, che da anni non viene rispettato ed è fuori controllo. Bene la clemenza della Commissione europea, che ha proposto ieri, nei confronti di Spagna e Portogallo, di tollerare un provvisorio sforamento dei parametri di Maastricht, in considerazione dei grandi sforzi e delle riforme strutturali importanti che sono state approvate. È un bene anche che la Commissione abbia intimato alla Polonia di correggere il suo sistema di garanzie costituzionali entro tre mesi: mettiamo infatti l'accento sul fatto che i Trattati europei devono essere rispettati non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo dei valori nei quali ci riconosciamo. Il fatto che ci siano oggi dei Paesi che pongono dei problemi gravi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle garanzie, anche nei confronti degli immigrati, è un punto su cui l'Unione europea non può più chiudere gli occhi e abbozzare. Noi pensiamo che chi non rispetta i principi europei, tutti i principi europei, debba vedersi sospesi i benefici, a cominciare dall'assegnazione dei fondi strutturali. Noi siamo una comunità che deve condividere le responsabilità e i benefici, ma chi non condivide le responsabilità non può condividere nemmeno i benefici: questo è un punto che va affermato e che darà dignità e forza alla battaglia politica che l'Unione europea sta portando avanti.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda il tema di cui oggi si parla molto, il tema della Brexit, è importante che il Regno Unito avvii al più presto la procedura di attuazione dell'articolo 50, perché, in questa fase di incertezza e instabilità che caratterizza la storia europea, questo percorso non è positivo e crea ulteriori turbolenze ed ulteriori dubbi per il futuro. Io credo che dalla vicenda della Brexit sia possibile, per l'Unione europea, recuperare delle occasioni importanti. Ci sarà una maggiore coesione e la zona euro verrà a coincidere maggiormente con l'Unione europea; da qui potremo trovare una maggior coesione anche sulle politiche economiche.

In definitiva, io credo che oggi, anche grazie al dibattito che c'è stato in quest'Aula, grazie agli interventi mi sembra cristallini e chiarificatori su certe polemiche del tutto strumentali (l'abbiamo sentito anche dai toni), grazie ai contributi del senatore Dalla Tor, della senatrice Bertuzzi, della senatrice Pignedoli e del senatore Mancuso, che hanno messo a tacere questo modo strumentale di

utilizzare la politica europea per finalità strettamente elettorali interne ed hanno ben chiarito il senso della legge di delegazione sull'articolo 5, stiamo rendendo un servizio importante sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Noi vogliamo stare a testa alta nell'Unione europea, vogliamo far rispettare i principi e i Trattati, così come li vogliamo rispettare noi, e pensiamo che questo sia il miglior servizio che possiamo rendere sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

**Discussione dei disegni di legge:**

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2382) ***TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

*(Relazione orale)* **(ore 10,09)**

**Approvazione del disegno di legge n. 2451**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2451, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2382.

Il relatore, senatore Azzollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ricordo preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che, nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste, appunto, «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge, "rinforzata" sentito Renato Loiero, Direttore del Servizio del Bilancio.

In premessa devo altresì segnalare che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, per cui è necessario darne conto, sia pure per sommi capi, atteso l'elevato numero di modifiche sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive, peraltro approvate nello spazio di pochi giorni.

Insieme alla integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (al 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione bilancio della Camera), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio.

Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento - non è ancora concluso *l'iter* del disegno di legge - tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta in sede referente (lettera *c-bis)* del comma 5), che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento è di tutta evidenza.

Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione alla Camera, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al benessere equo e sostenibile.

In particolare si dispone che, in apposito allegato al DEF, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT.

Si prevede inoltre (comma 10-*ter*) che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità, ma nell'articolo 1 della proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità «di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento». Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile ai sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito - com'è noto - dalla nuova legge di bilancio che, nell'articolo 2, viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nella proposta di legge.

Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggiore elasticità gestionale, spesso introdotta da alcune norme in via transitoria.

In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti che qui non si dettagliano, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stato anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2 in commento) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalla legge di contabilità (articolo 38-*septies*) a opera di uno dei due recenti decreti legislativi (il decreto legislativo n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi e ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni, l'esame condotto in Commissione alla Camera è stato particolarmente incisivo, e ha portato a un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendersi atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si contemplava, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscano diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Con riferimento alle leggi di spesa, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri, si esclude che si possa ricorrere all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene in corso di esercizio decurtato ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti è stato confermato l'analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Tralasciando gli articoli 4 e 5, importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura, anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili e ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15.

Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni e integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93 del 2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 («Definizione dei saldi di cassa») della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale.

L'aggiunta approvata poi con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di fuori del circuito di tesoreria erariale.

Infine, il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n. 196 del 2009, già più

volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta a un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria.

Ho terminato e non manco di ricordare che, per ulteriori profili di interesse, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio, che ringrazio per la competenza e l'assiduità con cui ha seguito la questione, unitamente agli uffici della Commissione bilancio. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice Bonfrisco)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, una relazione così ampia come quella che ha appena terminato di illustrare il senatore Azzollini necessita di ben poche aggiunte. L'analisi del lavoro svolto da Camera e Senato su questo importante tassello - l'ultimo che ci accingiamo a votare e che è parte di un complesso mosaico che raffigura un nuovo assetto della contabilità pubblica - è quanto mai esaustiva e importante.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 10,25)**

(*Segue* BONFRISCO). L'insieme delle nuove regole, sia per la redazione dei bilanci di istituzioni ed enti, sia per le scelte pubbliche sulla programmazione economica e sul reperimento e l'allocazione delle risorse finanziarie, si inserisce in tutta questa importante riflessione e approfondimento, nonché nella capacità del Parlamento di riformare lo strumento più importante dell'azione politica di qualsiasi Governo.

Si tratta di un nuovo assetto contabile che si è venuto strutturando per un insieme intricato di questioni, alcune esogene e altre endogene alla precedente disciplina contabile; non solo, quindi, per la necessità di definire una nuova *governance* economica europea, iniziata con l'individuazione del cosiddetto semestre europeo, con i vari *compact* e, per noi, con la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (anche se si tratta più precisamente di un equilibrio), e per dare una risposta ferma, condivisa e a suo tempo immediata alla crisi che dal 2008 ha investito la finanza pubblica continentale. Vi è anche l'esigenza di rivedere e riordinare la previgente disciplina contabile, frutto di una stagione iniziata con la prima grande riforma del 1978 e proseguita con alcune modifiche, peraltro molto significative, che si sono susseguite nel corso di quasi un trentennio; una stagione terminata con la ormai lontana legge n. 196 del 2009, che però già conteneva i prodromi di quella revisione, di quel riordino che è alla nostra attenzione da qualche anno.

Così, alla legge cosiddetta rinforzata del 2012 di attuazione del pareggio di bilancio, all'attenzione del Parlamento, si sono susseguiti più recentemente diversi provvedimenti previsti dalla legge di contabilità e dalla legge rinforzata che hanno avviato a compimento il processo di riforma del diritto contabile. Sia qui in Senato che alla Camera quei provvedimenti sono stati esaminati, modificati e approvati in maniera *bipartisan* - in fondo le regole contabili necessitano di una certa durata, un po' come quelle della Costituzione, e soffrono i cambiamenti repentini - dando luogo a un risultato sostanzialmente condivisibile, pur non mancando ragioni per esprimere qualche riserva di una certa rilevanza.

Penso - ad esempio - al provvedimento che ha introdotto l'impegno delle pubbliche amministrazioni a perseguire l'equilibrio dei bilanci. È scontata la necessità di semplificare ed efficientare, anche per sostenere gli investimenti, la gestione degli enti territoriali, segnata dal Patto di stabilità interno e da complesse regole contabili. Tuttavia, perseguire l'equilibrio di bilancio attraverso un unico saldo finale tra entrate e uscite, sopprimendo il vincolo, attualmente invece ancora previsto, del pareggio di parte corrente, mi sembra una scelta incauta, in quanto la sua eliminazione comporta l'indebolimento delle garanzie per il corretto raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; una preoccupazione peraltro

condivisa da più parti, anche dalla Corte dei conti.

È da tempo, ormai, che nelle sedi più disparate (istituzionali, accademiche, professionali) è emersa la necessità di rivedere, nella logica e nei contenuti, l'attuale sistema che annualmente porta alla programmazione finanziaria e alla decisione di bilancio.

Grazie allo spirito di positiva collaborazione che ne ha segnato l'*iter* alla Camera - collaborazione che si è riproposta in Commissione qui al Senato, nonostante l'esigenza di una sua rapida approvazione - questo provvedimento contiene alcuni elementi per me certamente rilevanti, a cui hanno contribuito, come sempre in modo puntuale, i Servizi studi del Senato e il lavoro tecnico svolto in Commissione bilancio.

Un elemento, per così dire, di scenario, è l'ulteriore passo in avanti compiuto per ridurre sempre più la rigida struttura amministrativa del bilancio, per una soluzione più flessibile, più adeguata alle esigenze dell'azione pubblica, del decisore pubblico, investito dell'onere di decidere sul quanto e sul come utilizzare le risorse pubbliche a disposizione.

Legato a questo aspetto, mi sembra rilevante il superamento della natura formale della legge di bilancio. Negli anni passati abbiamo spesso sottolineato le difficoltà e le ricadute negative di una decisione di bilancio imperniata su due diversi documenti. Oggi l'unificazione della legge di bilancio e quella di stabilità, resa possibile dal venir meno del carattere formale del bilancio stabilito dal soppresso comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione, consente di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente.

Oltre alla maggiore compiutezza del ciclo di bilancio, altro aspetto che ritengo significativo è la maggiore attenzione alla informazione, sia quella collegata ai contenuti dei documenti, come ad esempio il dettaglio sull'andamento dei settori di spesa previsto nel DEF, sia quella collegata ai nuovi strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento.

Correlato al tema della trasparenza è l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che ritengo molto positiva. Ho sempre messo in evidenza l'assurdità di un meccanismo che prevede l'aumento automatico di imposte e tasse a copertura di oneri eccedenti le previsioni, e sono soddisfatta della procedura che investe anche le Camere nel reperimento di risorse ulteriori.

Certo, anche questo provvedimento non è immune da critiche. Per conto nostro, abbiamo voluto sottolineare due punti che dovrebbero essere considerati in maniera meno frettolosa, e lo abbiamo fatto con due emendamenti. Il primo, in materia di copertura delle leggi di spesa, è volto a sopprimere la norma che prevede la possibilità di modificare parametri che determinano l'evoluzione di alcune tipologie di spesa, ampliando così le attuali modalità attraverso le quali fornire copertura finanziaria ai nuovi o maggiori oneri recati da disposizioni legislative. Ebbene, abbiamo proposto l'eliminazione di una norma un po' generica in quanto potrebbe rientrare tra le coperture già previste dalla disciplina contabile, ma soprattutto perché intervenire su quei parametri significa inasprirli, correndo il grave rischio di ricorso a risparmi incerti per coprire oneri certi. Quante volte la Commissione bilancio ha fatto i conti con la propria responsabilità proprio su questo terreno.

L'altro emendamento è riferito all'aspetto informativo. È certamente positivo aver previsto nel DEF una specifica indicazione della spesa per interessi che lo Stato sostiene per aver sottoscritto strumenti finanziari derivati - è una battaglia antica, un'attenzione che era dovuta - ma, a questo punto, perché non prevedere una simile indicazione per ogni sotto settore della pubblica amministrazione e i possibili scenari che possono delinearsi? Così potremmo conoscere anche l'impatto di tutte le operazioni in derivati sottoscritte da soggetti pubblici. Come messo in rilievo da una importante indagine conoscitiva del Senato della scorsa legislatura, l'impatto sulla finanza pubblica dei derivati sottoscritti dagli enti locali è tutt'altro che irrilevante.

Il nuovo assetto contabile, quindi, sembra delineare regole adeguate a una necessaria revisione della precedente disciplina contabile in linea con le sempre maggiori pressanti esigenze, anche europee, di contenimento della spesa e del debito pubblico.

Concludo, signora Presidente, dicendo che personalmente ritengo che il nuovo assetto contabile presenti nel suo complesso alcuni aspetti che meritano certamente un successivo approfondimento. Penso - ad esempio - al rapporto centro-periferia, forse ancora sbilanciato e con grandi margini di miglioramento, oppure - tanto per rimanere alla tematica della copertura delle leggi di spesa - alla soppressione dell'attuale articolo 11, che prevedeva anche la copertura degli oneri correnti recati dall'attuale legge di stabilità. Ma la necessità di evitare la cosiddetta dequalificazione della spesa comporta che da qualche parte venga espressamente enunciato il divieto di peggiorare il saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare.

Se il nuovo assetto contabile deve rappresentare un passo ulteriore in termini di garanzia di trasparenza e conoscibilità delle scelte compiute dall'azione pubblica, penso che le due questioni cui ho accennato possano e debbano trovare spazio nel dibattito e nei lavori parlamentari. La prima è complessa e ha bisogno di verifiche e approfondimenti; la seconda, invece, è necessario che la si affronti al più presto, sin dal prossimo ottobre.

Speriamo e contiamo che l'introduzione del cosiddetto bilancio di genere, che finalmente è stato conquistato, possa essere un utilissimo strumento per una lettura più efficace e più giusta del bilancio dello Stato. *(Applausi del senatore Tonini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, il disegno di legge, che oggi esaminiamo con parecchia fretta, reca alcune modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge rinforzata n. 243 del 2012.

L'obiettivo di questa legge di iniziativa parlamentare è di modificare la meglio conosciuta legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, con il disegno di legge in esame si intendono unificare la legge di stabilità e la legge di bilancio in un unico provvedimento, unitamente ai relativi contenuti, nonché intervenire sul ciclo e sugli strumenti di programmazione finanziaria e sui tempi di presentazione dei documenti a essi annessi.

In via definitiva, lo scopo principale che si intende perseguire è introdurre - come obiettivi di programmazione economica - gli obblighi derivanti dalla citata legge rinforzata, apportando un ulteriore rafforzamento dei vincoli derivanti dal *fiscal compact*, per il quale il Movimento 5 Stelle ha sempre mostrato la sua forte disapprovazione. Per noi è fondamentale affermare la nostra contrarietà al legame stretto che viene istituito tra la legge che definisce i criteri e le modalità con cui costruire il disegno di legge di bilancio e la legge che ne detta invece gli obiettivi principali e i vincoli, ai quali siamo sottoposti per via dell'adesione a trattati sovranazionali, le cui conseguenze drammatiche i cittadini ignoravano.

Questo è un aspetto che avremmo voluto fortemente evitare, anche alla luce del fatto che i nuovi strumenti di contabilità vengono condizionati ai famosi vincoli europei che vacillano ogni giorno di più e che osserviamo ciecamente senza alcuna considerazione del benessere collettivo, dei costi ambientali e soprattutto sociali. L'uso di indici di benessere quali il BES (benessere equo e sostenibile), che contiene al suo interno indicatori che tengono conto dei fattori sociali, ambientali e di qualità della vita e della salute dei cittadini, potrebbe servire - appunto - per cambiare rotta.

Si fa sempre più pressante la necessità di intraprendere una nuova direzione, la più ottimale possibile, che non solo tenga conto della necessità di perseguire la formula magica del PIL, ma che si avvicini di più ai reali bisogni di tutti noi. Per questo motivo, non mi stancherò mai di dire che, nella programmazione dei passi che un buon Governo intende realizzare, si dovrebbe iniziare a considerare gli indici del benessere equo e sostenibile, che andrebbero utilizzati quali parametri di riferimento, alla pari del PIL. Non ha invece alcun senso - come è stato fatto - inserirli come allegato, per mera conoscenza, senza riconoscere loro alcun valore di vincolo per le scelte future nella programmazione degli obiettivi da raggiungere.

Tutti sappiamo che nessun emendamento verrà approvato - non c'è tempo - e che, quindi, il testo non verrà modificato. Il provvedimento in esame è fin troppo blindato ed è inimmaginabile inserire

elementi nuovi. Anche questo modo di operare - un esame veloce e frettoloso - dimostra come questa maggioranza non sia disponibile a confrontarsi e a trovare convergenze significative, nonostante si tratti soprattutto di questioni relative alle regole.

Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due: una maggioranza e un'opposizione. Occorre che la maggioranza sia una libera intesa di donne e uomini non solo tolleranti, ma inclini alla discussione. La maggioranza, invece, si crede infallibile solo perché ha, dalla sua, l'argomento schiacciante del numero e pensa che basti l'aritmetica a conferirle il diritto di seppellire le opposizioni. Sì, perché talvolta si pensa che, sotto la pietra tombale del voto, i diritti muoiano, ma non è così.

Il regime parlamentare non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove le ragioni della minoranza hanno sempre il diritto di essere discusse. Ripeto: sempre. La barriera tra cittadino e istituzioni può e deve essere superata e se esiste ancora, la colpa va addebitata all'incapacità delle istituzioni, all'incuria dei governanti e a una precisa volontà politica.

Chiarisco il mio pensiero con le seguenti parole, non mie, ma a me molto care: «Il sogno è che la democrazia diretta si affermi e che il Movimento 5 Stelle, raggiunti i suoi obiettivi, non abbia più ragione di essere. Nel senso che noi vogliamo cambiare il sistema, non vogliamo fare un nuovo partito». Ripeto: noi non vogliamo fare un nuovo partito, ma cambiare il sistema e, se questo significa non abbassare la guardia, state certi che non l'abbasseremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame è stato approvato alla Camera dei deputati a grande maggioranza, segno che, quando si vuole, le regole possono essere discusse e condivise anche con le opposizioni.

Il relatore, senatore Antonio Azzollini, a cui riconosciamo una grande competenza nella materia, è la garanzia dell'ottimo lavoro che è stato svolto.

La drammatica fase economica in cui si trova il Paese impone regole più strette, efficaci e cogenti per tenere sotto controllo la situazione. Il pareggio di bilancio è ancora un miraggio, nonostante i proclami del Governo, e il debito pubblico galoppa verso traguardi impensabili e insostenibili. Il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio e i contenuti del DEF, che devono essere informazioni di dettaglio, le più puntuali e precise possibili sui settori di spesa, è quindi una necessità, altrimenti tutto quello che facciamo diventa carta straccia. I risultati delle politiche di entrata e le previsioni di spesa sui settori più importanti della vita del nostro Paese - pubblico impiego, protezione sociale, sanità, debito delle pubbliche amministrazioni e spesa per interessi - debbono essere chiari, inconfutabili e indiscutibili.

Sottolineo due buone cose contenute nel provvedimento, con riferimento alla legge di spesa, che mi stanno particolarmente a cuore. Finalmente viene esclusa la possibilità per il Governo di utilizzare la quota dell'otto per mille e del cinque per mille del gettito IRPEF, devoluto alla diretta gestione statale, per finalità diverse rispetto a quelle indicate dal contribuente.

È stata veramente una nefandezza nel corso degli anni, da parte di tutti i Governi, aver utilizzato in maniera diversa le somme rispetto a quanto indicato dal contribuente. Con l'otto per mille e con il cinque per mille sono state risolte varie problematiche, perché la legge prevedeva l'utilizzo di quelle somme per salvare beni culturali in situazioni di grave degrado, per le calamità naturali, per la fame nel mondo, per l'assistenza ai rifugiati e, in ultimo, anche per l'edilizia scolastica. Vari Governi, invece, hanno fatto scempio di queste finalità.

Concludo qui il mio intervento, anche per accelerare i tempi dei nostri lavori e chiedo l'autorizzazione a consegnare agli Uffici la versione integrale affinché venga allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatrici e senatori, con questo provvedimento si porta a compimento il processo di riforma dell'ordinamento contabile

avviato, dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo, con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e poi proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012.

Sempre in questi giorni la Camera è chiamata ad approvare l'altro pilastro della riforma, ovvero quello sulle nuove regole per i bilanci di regioni ed enti locali, che ha già ricevuto l'approvazione del Senato.

Come è stato ben illustrato nella relazione del senatore Azzollini, il provvedimento in approvazione si sostanzia di un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, e che vi apporta numerose modifiche e integrazioni, così come aggiunge ulteriori articoli.

Innovazioni rilevanti vengono apportate in relazione alla programmazione delle risorse, al monitoraggio degli obiettivi di spesa da conseguire, ampliando, al contempo, i margini di flessibilità di bilancio. E questo avviene sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che nella fase gestionale. Questi margini di flessibilità sono funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e una migliore programmazione delle risorse, oltre che una maggiore tempestività nei pagamenti.

Con il provvedimento in esame si può parlare di una vera e propria riforma strutturale, che consentirà al Governo e al Parlamento di affrontare con strumenti rafforzati la programmazione del ciclo di bilancio.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma - come è stato già ricordato dal relatore - vi è una manovra annuale che sarà definita con un unico provvedimento, composto da una prima parte di disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, ovvero gli attuali contenuti della legge di stabilità, e una seconda parte di natura tabellare che assorbe la vecchia legge di bilancio.

Queste nuove regole consentiranno l'impostazione e la gestione di una manovra di bilancio più agile e moderna, in linea con quanto viene fatto in altri Paesi avanzati, la quale - altro aspetto importante - sarà in grado di superare quella frammentazione di innumerevoli micronorme che - come sappiamo bene - hanno caratterizzato finora questo provvedimento.

In tema di modifiche al processo di formazione del bilancio dello Stato, il perno della riforma è rappresentato dal nuovo dispositivo che collega in modo rigido la decisione di bilancio all'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché - come avviene oggi - alla loro variazione al margine. Ciò renderà strutturale e non più episodica la manovra di revisione e ricomposizione della spesa, la cosiddetta *spending review*.

Come evidenziato da numerosi contenuti del disegno di legge, credo sia da sottolineare come in questo modo potrà essere rafforzato un approccio di politica economica cosiddetto *top down*, dall'alto verso il basso; un processo di formazione, cioè, che innova profondamente rispetto all'esistente e che gioverà sicuramente all'efficacia della strategia complessiva di politica economica da formulare. Questa maggior efficacia è altresì confermata dal fatto che si potranno superare le attuali criticità, in particolare introducendo specifici incentivi per riconsiderare la spesa storica, oltre che gli incrementi marginali. Come ho detto, si potrà così facilitare e rendere continuativo il percorso di ricomposizione e di revisione della spesa. Con queste nuove regole credo che il Governo avrà un maggior potere di programmazione della spesa centrale, che potrà essere esercitato anticipatamente in primavera, oltre al fatto che i Ministeri godranno di margini più ampi per la gestione dei propri *budget*.

A tal fine, è da sottolineare come positiva la previsione della definizione su base triennale degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero; una programmazione in coerenza con gli obiettivi che vengono fissati per l'intera amministrazione pubblica sia nel DEF che nella manovra complessiva di bilancio. Allo stesso tempo, si prevede che, in vista dell'approvazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e i singoli Ministri di settore possano siglare dei veri e propri accordi su modalità e termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Un altro dato da sottolineare è che, con questo provvedimento, cambierà la fisionomia anche del

Documento di economia e finanza. Esso dovrà, d'ora in poi, contenere informazioni di dettaglio su risultati e previsioni triennali dei conti dei principali settori di spesa, in particolare con riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale, alla sanità, nonché informazioni e previsioni sul debito e sul relativo costo medio. È importante sottolineare che è necessario che la maggiore flessibilità venga bilanciata - così credo avvenga nel provvedimento - dall'esigenza di un rinnovato e rafforzato controllo parlamentare; nonché il fatto che è stato reso trasparente il raccordo tra le previsioni di bilancio e l'insieme delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto.

Il disegno di formazione di bilancio - come ho cercato di riassumere sinteticamente - appare assai più efficace e funzionale di quanto sia quello in vigore, soprattutto per la possibilità di superare l'approccio che vedeva la Ragioneria generale dello Stato iniziare quel provvedimento attraverso l'emanazione di una circolare con cui si invitavano i Ministeri a trasmettere le proprie valutazioni per la formazione complessiva del bilancio. Il superamento di tale procedura, credo, consentirà altresì di dare maggiore organicità, oltre che flessibilità, all'azione dei Ministeri di settore rispetto agli obiettivi a essi conferiti.

Allo stesso modo, credo possa essere sottolineata una maggiore forza proprio nella considerazione del complesso delle richieste di dotazione finanziaria, rispetto alle varie funzioni da svolgere.

È già stata sottolineata la novità del calendario, ovvero la possibilità che entro il 27 settembre venga presentata la nota di aggiornamento al DEF e poi il Parlamento e la Commissione europea, oltre che l'Eurogruppo, riceveranno entro il 15 ottobre il documento unificato di bilancio.

Anche io sottolineo con favore l'introduzione di nuovi indicatori per la valutazione di impatto delle norme, che utilizzano il cosiddetto bilancio equo e sostenibile dell'ISTAT. Credo che ciò sia importante non per ricusare il Prodotto interno lordo, che in qualche maniera resta un indicatore di importanza fondamentale per ogni Paese sia per la sua comparabilità nel tempo, sia per la sua comparabilità a livello internazionale. In questo caso si tratta di integrare e in qualche modo completare le indicazioni di carattere macroeconomico, con una programmazione che possa tener conto anche di altri aspetti importanti. Naturalmente, bisognerà valutare con attenzione il fatto che questi indicatori hanno tempi di misurazione diversi e, soprattutto, rapporti di causa-effetto diversi. Questo naturalmente non ci impedisce di sottolineare con favore il fatto di avviare una sperimentazione di questo genere.

Concludendo, signora Presidente, per riassumere, credo che con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame potremmo avviare, già nella sessione di bilancio di quest'anno e dalla presentazione della Nota di aggiornamento, una sessione dai caratteri molto rinnovati. Soprattutto, credo che potremo superare quella prassi, biasimata da tutti ma praticata da molti, della immensa mole di micro-emendamenti che si associava alla manovra, così come potremo superare il frequente ricorso alle clausole di salvaguardia, per garantire coperture a misura di spesa. Non v'è dubbio, quindi, che si tratterà di un deciso passo in avanti, soprattutto verso la possibilità di una formulazione assai più efficace e di una altrettanto efficace gestione delle misure di politica economica per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, la mia replica sarà stringatissima, perché forse è più utile che tenga conto di quanto è stato detto dai colleghi in sede di discussione nel momento dell'espressione dei pareri. D'altra parte, l'ampia convergenza del Senato sulle linee fondamentali del disegno di legge al nostro esame è nota e quindi è più utile soffermarsi nel proseguo dei lavori e in particolare nell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, è stato già detto che con il disegno di legge al nostro esame introduciamo due modifiche fondamentali nella decisione e nella gestione del bilancio pubblico.

In primo luogo, con l'unificazione in un solo strumento legislativo della legge di stabilità e della legge

di bilancio, si creano le condizioni per il superamento del vizio fondamentale della decisione di bilancio così come essa è stata ed è oggi in Italia: mi riferisco al suo concentrarsi al margine estremo del bilancio - per un valore pari al massimo ad un punto o ad un punto e mezzo di PIL ? trascurandone completamente la parte prevalente.

In secondo luogo, questa decisione consente di valorizzare pienamente gli effetti sul bilancio del mutamento non della legislazione, ma dei comportamenti e delle attività amministrative, fino ad oggi completamente trascurati nella decisione di bilancio stessa, a tutto vantaggio dell'innovazione legislativa, ovvero del contenuto dell'attuale legge di stabilità.

Attraverso l'unificazione di legge di stabilità e legge di bilancio, noi ci mettiamo - questo è il punto ed è un salto di qualità enorme della decisione di bilancio - sulla strada che può finalmente portare al cosiddetto bilancio a base zero, che può mettere su gambe solide la revisione della spesa, fino ad oggi ostacolata da una decisione di bilancio che agisce nella logica meramente incrementale, cioè delle variazioni ai margini della componente storica del bilancio stesso. In questo modo, il bilancio pubblico italiano - l'unico, nel contesto europeo, a mantenere ancora questa caratteristica - perde il carattere di legge fotocopia della legislazione vigente di entrata e di spesa, per assumere quello di una legge che contiene scelte di politica economica e fiscale funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza, a loro volta coerenti con quelli definiti in sede europea nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche economiche e fiscali che spettano agli organismi europei.

Ecco, sul rapporto tra decisione e gestione di bilancio a livello nazionale e coordinamento delle politiche fiscali ed economiche nella dimensione europea, è emerso l'unico elemento di profonda distinzione politica tra maggioranza e altri Gruppi parlamentari di opposizione da una parte e Gruppo del Movimento 5 Stelle dall'altra. Sono stati presentati infatti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, sia in Commissione sia qui in Aula, emendamenti volti a cancellare dalla legge al nostro esame qualsiasi riferimento all'ordinamento europeo; in Aula, ad esempio, c'è l'emendamento 1.18 che ha questo carattere. È una scelta assolutamente legittima, e di enorme rilievo per il presente e per il futuro del Paese, di cui vorrei sottolineare appunto l'importanza politica.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,58)**

(*Segue* MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*). Da una parte abbiamo chi vuole cambiare il segno della politica economica e fiscale prevalente in Europa (prevalente nel recente passato e in larga misura anche nel presente), ma ritiene indispensabile e assolutamente irrinunciabile iscrivere le scelte di politica economica e fiscale nazionale nel quadro, da rafforzare e da approfondire, di una vera e propria politica economica e fiscale europea, ritenendo che, fuori da questo contesto, ci siano solo impotenza e marginalità. Dall'altra c'è chi rifiuta la dimensione europea come tale, in una logica sovranista che sembra ritenere che ci sia salvezza per i singoli Stati europei, quindi anche per l'Italia, fuori dalla dimensione europea e infatti sostiene scelte, come ad esempio il *referendum* sull'euro, che potrebbero determinare la disgregazione della dimensione europea come dimensione capace di agire nel contesto dell'economia globale da protagonista.

Ecco, questa distinzione profonda è l'unica davvero politicamente rilevante ad essere emersa da una discussione, prima alla Camera e adesso al Senato, che per il resto, sulle scelte che riguardano la tenuta della contabilità nazionale e la decisione di bilancio, ha fatto segnare una larga convergenza *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2451, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, farò una considerazione preliminare. La scelta fatta in Commissione dal relatore è stata di privilegiare l'esigenza dell'immediata entrata in vigore delle norme

che, come concordemente abbiamo visto, è particolarmente sentita, rispetto a un miglioramento del testo che pure, a mio avviso, è necessario e che sarà possibile, tant'è che il relatore ha presentato alcuni ordini del giorno trasfondendo in essi il contenuto di emendamenti su cui c'era un sostanziale accordo sia con il Governo sia con la Commissione. Ripeto: dopo un'attenta considerazione si è ritenuto di poter in questo momento soprassedere, attraverso ordini del giorno impegnativi per il Governo, rispetto alla necessità, ritenuta concordemente prevalente, dell'entrata in vigore delle norme così come sono.

In questo senso, sugli emendamenti esprimo parere contrario, ma trattandosi di poche proposte modificative è forse utile in questo caso che lo esprima per ciascuna di esse. Discuterò poi brevemente l'unico ordine del giorno del relatore.

Andiamo subito agli emendamenti. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento 1.2, anche perché la Presidenza del Consiglio dei ministri è sicuramente già compresa nella nozione di «pubbliche amministrazioni». Naturalmente, al parere contrario è associato prima, ove i senatori presentatori volessero, un invito al ritiro, anche in ragione del tipo di parere che sto esprimendo.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 aggiungono la parola «piena», ma io sono sempre contrario alla ridondanza, perché se si mette un aggettivo a una consultazione, poi non si sa mai come sarà: la consultazione è la consultazione. Per tale ragione invito i presentatori di entrambi gli emendamenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 1.6, mi sembra di aver capito che la senatrice Comaroli intenda ritirarlo.

Per l'emendamento 1.7, là dove si parla di «pieno e libero accesso», vale la stessa considerazione di prima, ma soprattutto qui vale una considerazione che porgo a lei, signor Presidente: l'accesso del Parlamento alle banche dati in generale deve essere regolamentato, come prevede già un testo normativo, dai Regolamenti parlamentari. Anche in Commissione abbiamo ritenuto ultronei questi emendamenti, ma nel contempo faccio appello alla Presidenza perché con i Regolamenti parlamentari si disciplini subito tale accesso. Avendo già, peraltro, nel precedente provvedimento, consentito all'Ufficio parlamentare del bilancio l'accesso ai dati, è utile che il Parlamento nel suo complesso ne possa usufruire secondo i Regolamenti, così come previsto dalla normativa precedente. Per questo motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7.

Senatore Uras, la invito al ritiro dell'emendamento 1.10, perché la questione del termine del bilancio è stata posta da parecchi e anche da me a termini di ragionevolezza, ma è valsa la considerazione iniziale. Per questo le rivolgo un invito accorato al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12 perché la diffusione dei dati non mi pare assolutamente conferente con l'attuale sistema normativo di presentazione del bilancio.

Invito a ritirare l'emendamento 1.13, altrimenti il parere è contrario, perché il riferimento «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea» è molto generico.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.17, vorrei fare una considerazione aggiuntiva: il riferimento a Europa 2020, dato che si tratta di una norma di contenuto, non è strettamente attinente a una norma ordinamentale come quella che stiamo affrontando. Per questo, anche in questo caso, senatrice Mangili, la invito a ritirare l'emendamento altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 1.18, identico al precedente.

Per quanto riguarda la questione trattata dall'emendamento 1.23, cioè i derivati, sono contento dell'apprezzamento che la senatrice Bonfrisco ha rivolto al testo di legge anche perché ella è stata particolarmente interessata a questo problema, ma non è in questa norma ordinamentale o nel bilancio dello Stato che possono essere espressi dati così tecnici che invece vanno trattati nelle sedi opportune. Riconosco, naturalmente, che sia una norma di grande importanza, ma la invito comunque a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, anche in questo caso le definizioni sono molto generiche, ad esempio la giustizia sociale, mentre è già prevista quella relativa alla sostenibilità del debito pubblico. Invito quindi al ritiro o il parere è contrario.

Il parere sull'ordine del giorno G1.500 è ovviamente favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Propongo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.12, che impegna il Governo a diffondere non i dati ma i contenuti della legge di bilancio prima alle Camere piuttosto che agli organi di stampa, per una ragione ovvia di correttezza istituzionale e di operatività.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.12.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.12 è stato dunque accolto, auspicando che l'impegno richiesto venga rispettato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Senatrice Comaroli, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti formulato dal relatore?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 e chiedo di poter trasformare l'emendamento 1.7 in ordine del giorno, affinché intervenga subito una regolamentazione dell'accesso a questi dati, perché è davvero fonte di problemi e difficoltà per tutti noi non poterli avere subito a disposizione. Questo rallenta il nostro lavoro oltre a rendere difficoltosa la piena conoscenza dei dati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. È un auspicio che avevo formulato, per cui esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.7.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Faccio notare, tuttavia, che sono d'accordo anche perché proprio qualche giorno fa i dati del bilancio sono stati resi disponibili a tutti in formato interoperabile, cioè non solo ai membri del Parlamento ma anche a tutti i cittadini che vogliano vederli. Ciò significa che abbiamo fatto in termini di trasparenza un salto molto importante di qualità proprio in queste ore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.7 è stato dunque accolto dal Governo.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente. In questi anni il tema dei derivati ha visto il Parlamento esprimersi in più occasioni per segnalarne la pericolosità e il grande peso sul bilancio dello Stato e soprattutto su quello delle amministrazioni locali, non meno interessate - come dicevamo prima - da tale fenomeno. Siamo passati dalla stagione dell'indifferenza e della non conoscenza a una stagione di consapevolezza del grande pericolo all'interno dei bilanci degli Stati (non solo il nostro) e di altre istituzioni finanziarie quanto mai importanti come quelle bancarie e quindi degli effetti non noti e così poco conosciuti, anche in virtù della loro natura, dei derivati che potrebbero continuare a nascondere perdite nell'ammontare degli interessi sul debito che ancora non conosciamo.

Accolgo quindi l'invito del senatore Azzollini e so quanto le Commissioni bilancio e finanze abbiano inteso sostenere l'azione del Governo affinché questo dato sia reso noto il più possibile.

Ricordo però, solo per cronaca, come, qualche tempo fa, una richiesta del Parlamento di conoscere con precisione gli effetti prodotti dai derivati sul bilancio dello Stato sia stata respinta dal Governo, che ha inteso impedire l'accesso agli atti ai parlamentari. Vorrei quindi tornare a richiamare l'attenzione del Governo affinché in questa fase la trasformazione dell'emendamento 1.23 in un ordine del giorno possa costituire comunque l'inizio di un percorso assai più positivo e trasparente tra Governo e Parlamento sulla questione dei derivati.

Non penso ci siano Governi che possano o vogliano nascondere questo dato; penso che un ordine del giorno indichi una volontà precisa del Parlamento e che questo Governo abbia, secondo me, tutto l'interesse ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione in ordine del giorno testé annunziata.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno della prima parte dell'emendamento 1.23, quella che prevede un'estensione dagli interessi del bilancio

dello Stato all'ammontare della spesa per interessi delle pubbliche amministrazioni. Non sono d'accordo, perché si tratta pur sempre di una norma ordinamentale, sulla questione riferita al costo dei relativi rischi attesi e sull'utilizzo di metodologie probabilistiche, perché non mi sembrano conferenti con il provvedimento di legge.

Chiederei pertanto alla senatrice Bonfrisco di accettare una formulazione dell'ordine del giorno che termini con le parole: «pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati». Fino a quel punto sono favorevole, per il resto sono contrario.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Faccio notare, peraltro, che il testo, accogliendo un emendamento presentato alla Camera, quindi un'iniziativa parlamentare, già contiene la scelta di evidenziare (laddove si affronta il tema dell'evidenziazione della spesa per interessi) separatamente e distintamente la spesa per interessi da prodotti finanziari cosiddetti derivati. La prima parte dell'emendamento trasformato in ordine del giorno è quindi accolta (ma dice quello che è già scritto nel testo); la seconda parte, invece, non sarebbe accolta dal Governo se la proponente insistesse sulla sua presenza nel testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta la formulazione proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, accetto la proposta sulla divisione delle due questioni contenute nel testo. Voglio solo ricordare che la valutazione cosiddetta degli scenari probabilistici è quella che indica l'Unione europea per poter analizzare con precisione il peso, anche nascosto, degli strumenti di finanza derivata rispetto a quel costo atteso (il *mark to market*, come lo definisce il linguaggio finanziario) il quale, oltre che della probabilità di perdite e dei rischi connessi a tali strumenti, si occupa anche della proiezione futura.

Chiedo che l'ordine del giorno, strutturato come richiesto, sia comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.23, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, rispetto ai miei ordini del giorno, vorrei chiederle se, prima di procedere a dichiararne l'accoglimento, può chiedere anche il parere del Governo.

PRESIDENTE. Era conforme a quello del relatore, quindi dovrebbe essere favorevole.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 riguardano interventi microsettoriali, pertanto invito la senatrice Comaroli a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario. In particolare l'emendamento 2.3 prevede un «parere negativo vincolante al Governo» che non è convincente, per cui ne chiedo il ritiro.

Ritiro l'emendamento 2.4, signor Presidente, ma chiedo al Governo se sia possibile trasformarlo in ordine del giorno. C'è una questione delicata, per cui ho mantenuto l'emendamento. Vado alla sostanza: con questo emendamento, al di là della sua formulazione tecnica che riprende esperimenti che già erano in vigore (e infatti nell'ordine del giorno mi riferisco ad "analoghi" esperimenti), si tenta di essere più stringenti nei casi in cui si verifica uno scostamento tra onere e copertura.

Ribadisco che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio della Camera è stato ben fatto: ha già introdotto alcuni vincoli rispetto all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia. Ma il problema che ho posto è che, trattandosi in questo caso di norma ordinamentale, dobbiamo avere l'ottica del lungo periodo, nel quale il problema del debito e dei *deficit* che lo generano si può porre nella finanza pubblica italiana.

Chiedo quindi al Governo di valutare la possibilità che in altri provvedimenti si introducano norme più stringenti nel caso di disallineamento, nello stesso esercizio, in particolare, tra onere e copertura. La proposta formulata attiene a fondi negativi, che sono una tecnica già ben nota nella finanza pubblica italiana, ma io chiedo che sia applicata in maniera analoga, ossia con la stessa forza normativa degli oneri negativi. Mi rimetto al Governo per la valutazione della possibile trasformazione dell'emendamento 2.4 in ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.6 esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100, contrario agli ordini del giorno G2.101 e G2.102 e nuovamente favorevole all'accoglimento del G2.103 e del G2.104.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

A proposito dell'emendamento 2.4 e della sua trasformazione in ordine del giorno, preso in esame il testo che il relatore mi ha fatto pervenire, se lo stesso relatore è d'accordo, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, perché di fatto c'è un impegno alla reintroduzione dei fondi negativi.

Non abbiamo il tempo per approfondire l'argomento, ma la sostanza è che storicamente abbiamo avuto due forme di clausole di salvaguardia delle quali quella cui abbiamo fatto sistematicamente ricorso in passato era il fondo negativo, e cioè, pur prevedendo in bilancio di spendere 100 per una certa voce o finalità, si dice in partenza che 50 di quei 100 non potranno essere effettivamente spesi, a meno che non si verifichino determinate condizioni. Il fondo negativo voleva dire un freno alla spesa che, naturalmente, in corso d'anno introduce un'enorme incertezza sulle dimensioni e sulla qualità della spesa stessa. Abbiamo poi sostituito i fondi negativi con le attuali clausole di salvaguardia che - detto in un linguaggio da bar - dicono questo: oggi non siamo in grado di coprire questa spesa, se si determinerà lo sfondamento, la copriremo eventualmente con nuove tasse, come l'aumento dell'IVA, l'aumento delle accise e così via (ci stiamo facendo i conti anche adesso).

In entrambi i casi, sono misure che introducono incertezza, laddove crescita economica significa invece certezza delle regole e delle condizioni di bilancio. La soluzione che abbiamo adottato nella legge a me sembra, con larghissimo consenso, superare entrambe queste tipologie per introdurre un vincolo politico fortissimo sul Governo a che gli sfondamenti per gli anni successivi vengano affrontati obbligatoriamente nella legge di bilancio triennale.

Accolgo tuttavia l'ordine del giorno G2.4 come raccomandazione, perché «mai dire mai» purtroppo, e nelle condizioni di finanza pubblica del nostro Paese non è escluso che sia necessario tornare ai fondi negativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Comaroli. L'emendamento 2.4 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno che il Governo ha accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G2.100 è stato accolto dal Governo. Insiste perché venga comunque votato, senatrice Comaroli?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, ne chiedo la votazione e insisto anche per la votazione degli altri ordini del giorno da me presentati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2, perché sopprime una possibilità di copertura. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.5.

Quanto agli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502, il parere ovviamente è favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 6.2 e ovviamente favorevole sull'ordine del giorno G6.500.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, comprendo la *ratio* con cui il senatore Azzollini, nella sua veste di relatore, esprime un parere contrario. So che non è nel merito, ma attiene alla parte formale...

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, a quale emendamento si riferisce?

BONFRISCO *(CoR)*. Sto facendo riferimento all'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Siamo sull'emendamento 6.2.

Senatore Azzollini, desidera pronunziarsi sull'emendamento 6.0.1?

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il motivo per cui il mio parere sull'emendamento 6.0.1 sarà contrario è perché esso introduce una norma di merito che a mio avviso non ha assolutamente luogo in una legge ordinamentale. La possibilità di introdurre fondi in generale è perfettamente compatibile con la legge generale dell'ordinamento di contabilità. Per questo motivo, sono contrario all'emendamento 6.0.1.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, comprendo le ragioni per cui il relatore e il rappresentante del Governo si attestano su questa linea.

Vorrei chiedere al Governo, viste l'importanza e l'urgenza di affrontare questo tema, di valutare l'emendamento come un ordine del giorno, ovviamente con riferimento ad un futuro testo di legge.

Il supporto oggi necessario agli enti locali per la progettazione di quelle infrastrutture che vediamo non partire mai nonostante i grandi sforzi che i Governi compiono, è al centro di questa sollecitazione che pongo al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nella legge di contabilità questa norma non può entrare, ma un ordine del giorno in tal senso potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Il relatore si esprime in senso conforme?

AZZOLLINI, *relatore*. Sì.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sul contenuto dell'emendamento 6.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Forse non ho ben capito. È giusto avere un fondo rotativo per le progettazioni, anche alla luce del nuovo codice degli appalti, che prevede che per andare in gara, i progetti, soprattutto sotto il milione di euro, devono essere esecutivi.

Vorrei ricordare alla senatrice Bonfrisco che il Fondo rotativo per la progettazione è istituito con la legge n. 549 del 1995, presso la Cassa depositi e prestiti. È cioè un fondo che già esiste e che è stato molto poco utilizzato. Le tabelle spiegano, infatti, che nell'anno 2003 furono concessi ai comuni 38 milioni di euro, mentre nell'anno 2011 (ultimo anno disponibile) furono solo due i milioni. Il fondo dunque esiste, ma non è utilizzato.

Inoltre, nella proposta della senatrice Bonfrisco, che da questo punto di vista è assolutamente condivisibile (ma io non vorrei si creasse un fondo che già esiste) si parla di prendere soldi dal Fondo di sviluppo e coesione che, come sappiamo, per l'80 per cento è riservato alle Regioni meridionali dell'ex Obiettivo convergenza. Poiché tante volte è successo che si siano presi soldi destinati alle Regioni meridionali per distribuirle a tutte quante, ricordiamo di dare i giusti pesi e le giuste proporzioni. Altrimenti, con quel Fondo di coesione faremo di tutto, come sempre è successo.

Oltretutto, si parla di valorizzazione immobiliare e quindi tali risorse possono essere utilizzate anche a tal fine. Ora, con la valorizzazione immobiliare si sono realizzate tante cose in questo Paese. Quindi, forse è giusto che i Comuni, le Regioni e anche i Ministeri possano avere a disposizione un fondo di rotazione che poi viene rimpinguato all'atto della concessione del finanziamento. Utilizzarlo anche per le valorizzazioni immobiliari forse non è una misura perfetta e giusta. Questa però è la nostra opinione, e perciò volevo riportarla. Ribadisco però il fatto che il Fondo già esiste. Stiamo quindi attenti solo a

questo aspetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.500 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Chiedo alla senatrice Bonfrisco se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.0.1.

BONFRISCO *(CoR)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.0.1, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.500 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo provvedimento è molto importante, anche se forse i più possono considerarlo noioso e di difficile comprensione, però è veramente rilevante per tutto il lavoro di questo Parlamento, che va a decidere per i cittadini. Il rammarico sta nel fatto che, come ha detto il relatore, pur potendolo migliorare anche in Commissione con gli emendamenti presentati, bisognasse fare in fretta. Capisco la necessità di definire questo provvedimento: a breve si dovranno approntare tutte le procedure, le documentazioni e i dati per andare a formulare la futura legge per il 2017.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,38)**

(*Segue* COMAROLI). È su questo aspetto che vorrei porre l'attenzione. Molte volte in quest'Aula ci si preoccupa più della quantità che della qualità. C'è una specie di premura a presentare tanti provvedimenti e tanti emendamenti. Si agisce spinti dalla smania di fare, ma poi sulle cose importanti non si presta la dovuta attenzione e non si concede il tempo che un provvedimento come questo merita.

Per questo disegno di legge c'è stato un apporto fornito dai vari tecnici, perché questa è la natura del

provvedimento, è un provvedimento tecnico. Alcune innovazioni molto positive sono costituite ad esempio dalle clausole di salvaguardia, che finalmente non verranno più inserite. Ricordo la famosa clausola di salvaguarda dell'IVA: ancora oggi non sappiamo se ci sarà o no questo aumento dell'IVA; rimane come una spada di Damocle che abbiamo sulla testa e non sappiamo cosa diverrà. Per fortuna, d'ora in poi questo non avverrà più.

Lo stesso dicasi per le norme microsettoriali. Anche in questo caso, è stato fatto qualcosa, ma si poteva fare di più. È inutile dire che non si possono fare norme microsettoriali quando poi le ritroviamo sempre o si creano dei fondi *ad hoc*, come quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ad uso esclusivo del presidente Renzi e del ministro Boschi.

Nel provvedimento è stata poi inserita un' altra norma importante, che prevede che se le risorse dell'8 per mille dell'IRPEF vengono destinate dai cittadini ad una determinata finalità, tale finalità deve essere mantenuta, scongiurando ciò che è avvenuto fino ad ora, ovvero che il Governo di turno (penso ai Governi Monti, Letta e Renzi) utilizzi tali risorse per altre finalità.

Come dicevo, signora Presidente, si sarebbe potuto fare di più per quanto riguarda la trasparenza. Come abbiamo sentito dire poc'anzi dal vice ministro Morando, i dati ora sono *on line* e vi si può accedere. Signor Vice Ministro, ciò che non è pubblico è la banca dati degli impegni e dei pagamenti della Ragioneria generale dello Stato ed è a quello che facevo riferimento. Non sappiamo dunque quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti e degli impegni e non conosciamo quanto disponibilità ci sia su quel capitolo. Magari si pone anche il problema di avere delle strutture di supporto adeguate, da mettere in comunicazione tra di loro, ma questo è comunque un problema reale.

Un altro tema su cui avevamo puntato la nostra attenzione riguarda la possibilità di stralciare in automatico quelle disposizioni che il Governo, magari preso dalla foga di emanare i provvedimenti, a volte inserisce, sebbene in contrasto con il regolamento di contabilità. È vero che tale stralcio dovrebbe avvenire di *default* e così ci viene detto, ma notiamo che spesso ciò non accade.

Un'altra misura che avevamo chiesto è che, per quanto riguarda gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per quanto riguarda il triennio, fossero coinvolte anche le amministrazioni regionali. Anche in questo caso non si può chiedere agli enti locali e in particolare alle Regioni di compartecipare, in un momento di crisi economica, e poi non inserirli in tali previsioni: anche tali enti devono poter fare la loro programmazione.

Lo voglio ripetere, signora Presidente: il disegno di legge in esame va a porre rimedio ad alcuni problemi presenti, ma si sarebbe potuto fare di più e mi auguro che ciò possa avvenire in futuro. Il nostro Gruppo si asterrà, dunque, sul provvedimento in esame, perché il dispiacere di non poter riuscire a migliorarlo, solo per una questione di tempo, per noi è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, il voto del nostro Gruppo sarà invece convintamente favorevole. Abbiamo infatti apprezzato molto le modifiche apportate alla legge di bilancio dello Stato ed anche l'atteggiamento tenuto nella Commissione in sede referente e il lavoro comune che si è potuto svolgere, per migliorare taluni aspetti.

Ha ragione la senatrice Comaroli: forse avremmo potuto fare qualcos'altro e avremmo potuto incidere maggiormente su quelle che consideriamo delle camicie di Nesso rispetto all'attività programmatoria e all'indirizzo politico che poi si esplica con il bilancio. Pensiamo sempre, ad esempio, alla tagliola costituita dall'articolo 81 della Costituzione e alla mancanza di una congrua flessibilità dei bilanci.

Attraverso il provvedimento al nostro esame si è però acclarata e conclamata l'importanza della trasparenza, della capacità di lettura dei bilanci e della comprensibilità di tutti gli aggregati a supporto della manovra complessiva. Apprezziamo inoltre l'introduzione degli indicatori di benessere e il superamento di una certa rigidità, che fino ad ora ha fatto percepire le manovre complessive come

disattente rispetto alle esigenze più dirette dei cittadini.

Pertanto, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

LANGELLA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(AL-A)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando riveste un'importanza enorme. Esso rappresenta un ulteriore tassello di quel processo di modificazioni alla legge di contabilità iniziato nel 2009 con la legge n. 196 e poi continuato con la legge n. 243 del 2012.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta anche lo strumento di cui ci serviamo per attuare l'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio, che tante polemiche ha periodicamente suscitato. Una norma, come si è detto tante volte, inserita in Costituzione per imposizione dell'Unione europea o per supina acquiescenza da parte nostra nei confronti dei *Diktat* provenienti da Oltralpe. Ma comunque sia, vincoli o no, il valore essenziale che un Paese serio deve perseguire è quello di avere i conti in ordine e a posto e, per far questo, non bisogna certamente attendere che qualcuno venga a dircelo: deve essere un'esigenza nostra, una responsabilità nostra.

Cosa diversa è invece sentire l'esigenza che il bilancio goda di una certa equilibrata e sana capacità di essere flessibile, soprattutto per fronteggiare imprevedibili fasi economiche di crisi, dove l'eccessiva rigidità delle regole di bilancio finisce per diventare dannosa e paralizzante per qualunque amministrazione.

Ebbene, questo provvedimento ci consente di fare l'una e l'altra cosa, perché l'articolo 81 non prevede un pareggio in senso stretto, ma l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle congiunture avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. E dobbiamo intenderci sul fatto, cari colleghi, che in un Paese come il nostro, caratterizzato da un elevato debito pubblico, è cosa necessaria avere un bilancio in equilibrio e dei conti seri, a meno di voler convivere con il rischio angosciante della possibilità di *default*. Del resto, abbiamo visto come in questi tre anni la flessibilità non è stata impedita, anzi è stato spostato, con tre provvedimenti distinti, il pareggio strutturale di bilancio di tre anni, dal 2016 al 2019, seguendo le norme dell'articolo 81 e senza che l'Unione europea osservasse alcunché.

Altra cosa è poi interloquire in maniera diversa e più efficace con l'Unione europea, affinché le politiche europee segnino un concreto cambio di passo, specie in questo momento in cui le istituzioni europee vivono un momento di forte crisi e di mancanza di credibilità per larghe fasce di cittadini. Occorre quindi rivedere i programmi di *austerity*, puntare di più sull'occupazione e sullo sviluppo e superare la mera unificazione monetaria, per approdare a una integrazione politica più forte, più condivisibile e più vivibile.

Ma torniamo al merito. Questo provvedimento è teso essenzialmente a semplificare la legge di bilancio, facendo venire meno la legge di stabilità, con tutte quelle previsioni fuori sacco che annualmente si traducevano in un vero e proprio assalto alla diligenza, con le norme più disparate e varie racchiuse in un unico, caotico calderone di disposizioni, il cui filo conduttore era praticamente impossibile da individuare.

Adesso il contenuto dell'attuale legge di stabilità sarà assorbito dalla legge di bilancio, che sarà redatta solamente con le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, ovverosia il DEF e la relativa Nota di aggiornamento. Ci sembra un buon esempio di semplificazione e di trasparenza, nella ricerca del miglioramento della regolazione contabile, che non deve servire soltanto a chi ne fruisce nel momento contingente, ma aspira a porsi come modello durevole di riferimento anche per chi verrà a governare e a legiferare dopo di noi.

Infatti questo provvedimento reca in sé degli effetti importanti di tipo politico, che si traducono principalmente nell'intelligibilità dei dati, che quindi potranno essere compresi non solo dal legislatore, ma da tutti coloro che vorranno appassionarsi alla contabilità pubblica. Questo comporterà quindi

fornire con grande trasparenza ai cittadini elementi di valutazione per poter giudicare le scelte di politica economica e fiscale, ma anche altre dinamiche legate alle decisioni politiche.

Questo è un elemento importantissimo che non deve essere sottovalutato e anzi ne va enfatizzata la presenza, insieme ad altri punti positivi che vorrei brevemente elencare, visto il poco tempo a disposizione: il primo, già citato, è la semplificazione della sessione di bilancio. Tutto il procedimento di approvazione del bilancio viene concentrato in una sola legge e viene superata la separazione tra legge di bilancio e legge di stabilità e quest'ultima viene assorbita nella legge di bilancio.

In secondo luogo, viene potenziato il bilancio di cassa, dal momento che lo si allinea meglio con la competenza, rendendolo più razionale e, inoltre, viene superata la possibilità degli interventi microsettoriali e localistici. Ancora, il testo fornisce un maggiore accesso ai dati, anche ai *software* utilizzati per la gestione dei dati da parte del Governo ai fini della delineazione della manovra di finanza pubblica. Tutto questo è positivo perché renderà più comprensibile anche ai cittadini il meccanismo di approvazione del bilancio dello Stato.

Vengono superate le rigide norme di salvaguardia, che in questi anni hanno generato problemi e polemiche, non nel senso che queste scompariranno del tutto, ma nel senso che saranno meglio definite e declinate. Questo è un aspetto positivo, perché vengano evitate spregiudicate manovre e manovrine dell'ultima ora, o automatici e insopportabili aumenti della pressione fiscale.

È previsto un coinvolgimento maggiore del Parlamento, anche se questo particolare aspetto dovrebbe essere ancora migliorato. In ogni caso, il Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri viene inviato contestualmente sia a Bruxelles che al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e questo depone per l'affermazione di un sussulto di dignità nei confronti della Commissione europea, cosa che in questi anni, a mio giudizio, è mancata.

Una cosa importante e più che corretta, perché va nella direzione del rispetto delle scelte dei cittadini contribuenti, è il fatto che viene esclusa la possibilità di utilizzare i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille per esigenze straordinarie di finanza pubblica.

Ancora, nel testo troviamo una novità che ci sentiamo di apprezzare molto e cioè l'inserimento dell'utilizzo degli indicatori di benessere ecosostenibile (BES), nella valutazione e nell'orientamento delle scelte e delle politiche di bilancio. Si tratta di una cosa assai importante che vogliamo sottolineare, perché è un elemento significativo di innovazione, che ci dice che non basta il PIL per comprendere quale sarà il reale impatto che le manovre economiche determineranno nel tempo e nella nostra società, ma occorre far riferimento, appunto, ad altri indicatori come la qualità sociale o la sostenibilità ambientale. Certo, siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo della realizzazione del cosiddetto bilancio ambientale, ovvero l'utilizzo di una modalità e di una logica nuova che permetta di valutare le ricadute, dal punto di vista della sostenibilità e della qualità della vita, della totalità degli interventi posti in essere dall'amministrazione pubblica, dal momento che la sostenibilità va considerata quale elemento trasversale a tutte le scelte politiche che possano essere operate. Ma in ogni caso, al momento ci accontentiamo.

Alla fine, al di là dei tecnicismi, a questo servono il bilancio e la contabilità pubblica: incidere positivamente nell'esistenza delle persone, garantirne il diritto al lavoro, tutelarne i diritti civili e la salute, operare per il benessere di ognuno e rendere questo nostro Paese ancora capace di futuro. Se tutto questo non è percepibile e non impatta in maniera concreta sulla vita delle persone, sarà vano ogni nostro tentativo di allenarci su improbabili funambolismi tecnici e legislativi. Forse potremo creare qualche effetto speciale, buono forse a stupire noi stessi, ma non avremo cambiato di una virgola la quotidianità delle persone, che oggi è troppo spesso faticosa e incerta e ci chiama a nuove responsabilità.

Con questo spirito di apprezzamento del lavoro fatto, e di auspicio per ulteriori,

futuri miglioramenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi del senatore Mazzoni)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole al provvedimento e per sottolineare che rispetto ai documenti di bilancio si fa un passo in avanti, anche sensibile, e si introducono alcuni concetti che prima erano assolutamente assenti nella manovra: io penso che quello sul benessere ecosostenibile abbia un valore particolare.

Concludo con la speranza che questa forma che noi stiamo adottando serva anche a qualificare meglio l'azione del Parlamento sul piano della programmazione economica. Infatti, mentre sulle scritture di bilancio, sul contenimento della spesa e sulla trasparenza - lo voglio dire - delle scritture contabili qualche passo in avanti è stato fatto, sui temi della programmazione economica anche il Parlamento e le Commissioni preposte a questa funzione, insieme ovviamente alla responsabilità prima del Governo, non sono ancora all'altezza del bisogno. *(Applausi dalla senatrice De Petris)*.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare riveste un'importanza fondamentale in quell'azione riformatrice a livello politico e legislativo che questo Governo, con il contributo imprescindibile della forza che rappresento, sta portando avanti in materia di regole di bilancio e contabilità.

Gli interventi di questo disegno di legge si innestano in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio, avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, modificativa dell'articolo 81 della Costituzione. In quell'occasione è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio, demandando a una successiva legge rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione e la definizione del contenuto della legge di bilancio.

Tratteggiando un breve quadro di sintesi, ci troviamo di fronte a una fase di complessiva riforma del bilancio dello Stato, che risulta completata da altri tre provvedimenti: in particolare, la delega sul completamento della struttura del bilancio *ex* articolo 40 della legge di contabilità, su cui abbiamo espresso il parere nel febbraio 2015, i cui contenuti sono stati trasfusi nel decreto legislativo n. 90; la delega sul potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge di contabilità; il disegno di legge in corso di esame alla Camera, con il quale si modificano gli equilibri dei bilanci per Regioni ed enti locali, per rafforzarne il ruolo di cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento e incoraggiare una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, che terrà conto delle singole specificità.

Il disegno di legge in esame, che procede parallelamente con quello appena citato, assume una valenza semplificatoria e di razionalizzazione delle procedure per la formazione del bilancio dello Stato: si prevede, infatti, l'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale (disegno di legge di bilancio e di stabilità) e si dispone il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. Inoltre, si interviene sul documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento che non prevede, al momento, tale trasmissione al Parlamento.

Sui contenuti del DEF si interviene poi mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del documento quelli riferiti al BES, ossia al benessere equo e sostenibile.

Una modifica rilevante prevista all'articolo 1 del provvedimento attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità: si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni: la prima, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica

indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è, invece, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge.

Altro elemento centrale della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia.

Si dispone l'eliminazione di tali clausole con l'introduzione di una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei soltanto dichiarare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, se lei me lo consente vorrei dire qualche parola come Presidente della Commissione bilancio e ringraziare tutti i colleghi per il grande lavoro fatto insieme, con uno spirito assolutamente costruttivo e vorrei dire costituente, come del resto si è percepito dal tono della discussione in quest'Aula. Si tratta di un lavoro che è stato fatto in stretto raccordo con i colleghi della Camera dei deputati. Abbiamo presentato i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ovviamente concertati con il Governo, in parallelo nelle due Commissioni; li abbiamo discussi ovviamente prima alla Camera e poi al Senato, ma in forma sostanzialmente congiunta, in modo da arrivare oggi a un testo che vede la convergenza già in prima lettura di entrambe le Camere.

Da senatore del Partito Democratico vorrei invece esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo su un provvedimento di straordinaria importanza, che è stato già definito dal collega Guerrieri Paleotti come una riforma strutturale ed è tale perché completa un trittico composto dal nuovo articolo 81 della Costituzione, dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione dell'articolo 81, e poi oggi dalla nuova legge di contabilità. Si tratta di una riforma strutturale della quale è difficile sopravvalutare l'importanza per il Paese se solo si tiene conto del fatto che, grosso modo, il bilancio dello Stato raccoglie e cerca di mettere ordine dentro metà della ricchezza nazionale, metà del prodotto interno lordo. Ogni anno metà della ricchezza che producono gli italiani viene in qualche modo gestita della spesa pubblica, dallo Stato, ed è assolutamente chiaro che le modalità di gestione e di governo di questa spesa sono essenziali ai fini del progresso del nostro Paese.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,05)**

(*Segue* TONINI). Anzi, in una fase come questa in cui, per un verso, da tanti anni il Paese cresce a un ritmo troppo lento e, per l'altro, la diseguaglianza è tornata a crescere, si dovrebbe poter dire che la gestione ottimale di quella quantità così ampia di risorse di cui lo Stato dispone sia un passaggio strategico per il nostro futuro. Una ricchezza del Paese, che ammonta a 800 miliardi su 1.600 miliardi di prodotto interno lordo gestiti dallo Stato, che non riesce a produrre né la crescita sufficiente né l'uguaglianza di opportunità per tutti i nostri cittadini che sarebbe auspicabile: questa è la prova che oggi questa ricchezza è gestita in modo inefficiente e inefficace. Naturalmente questo risultato, che certamente credo non sia soddisfacente per nessuno in quest'Aula, ha a che fare con la politica, con gli indirizzi politici di questo e quel Governo e di ciò discutiamo in altra sede tutti i giorni, ma certamente ha anche a che fare con gli strumenti di cui disponiamo.

Pertanto in quest'Aula - e prima nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, nell'Aula di Montecitorio e oggi nell'Aula di Palazzo Madama - una larga maggioranza ha detto che, ferme

restando le differenze che abbiamo dal punto di vista politico e problematico, vogliamo modernizzare insieme lo strumento di governo del bilancio e quindi di quella metà della ricchezza degli italiani che in qualche modo fa riferimento allo Stato.

Non torno sui contenuti di questa riforma; è già stato fatto ampiamente dal relatore Azzollini, che ringrazio, come sempre, per la puntualità, la disponibilità e l'intelligenza politica con cui ha accompagnato questo percorso; l'hanno detto il vice ministro Morando e il collega Guerrieri Paleotti. C'è la razionalizzazione del calendario parlamentare, che è una cosa apparentemente banale, ma ha un suo rilievo. C'è, molto più importante, l'unicità della legge di bilancio, che ci consente di evitare questo rito dell'assalto alla diligenza che ogni anno si ripete in Parlamento, peraltro su una quantità minima di risorse rispetto all'universo del bilancio. C'è finalmente la possibilità di intervenire sul bilancio nel suo insieme, anche attraverso l'azione amministrativa, non solo quella legislativa, in modo da rendere effettiva la revisione della spesa e quindi l'uso ottimale delle risorse pubbliche. C'è l'accesso ai dati, come è stato detto, che viene ampliato, in particolare per il Parlamento, ma non solo. C'è, perfino, l'introduzione di un elemento qualitativo della valutazione dell'uso della ricchezza pubblica, rappresentato, appunto, dagli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Vorrei rapidamente toccare due punti politici che mi sembrano di assoluto rilievo. Il primo riguarda il nesso tra questa riforma e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, nel 2012. Spesso si sente dire che con il nuovo articolo 81 Governo e Parlamento si sono legati le mani, che abbiamo vincoli maggiori rispetto alla possibilità di usare il bilancio in chiave espansiva. Ciò che stiamo votando oggi è la prova del contrario: stiamo votando una legge di contabilità che consente quella flessibilità, attenta al ciclo economico, che il vecchio articolo 81 della Costituzione non consentiva e che, invece, il nuovo articolo 81 prevede e disciplina in maniera seria e rigorosa. Abbiamo, quindi, uno strumento di contabilità pubblica legato alla nuova Costituzione, dipendente dal nuovo articolo 81 introdotto nella Costituzione, che consente alla politica - alla buona politica - di fare davvero il suo mestiere, quindi di usare le risorse in modo oculato nelle fasi espansive, per produrre quel*surplus* che, poi, nelle fasi recessive del ciclo può essere utilizzato per sostenere la domanda.

L'ultimo punto, quello sul quale si è marcata una distinzione e una differenza, in particolare con i colleghi del Movimento 5 Stelle, riguarda il rapporto con l'Europa. Certo, il nuovo articolo 81 della Costituzione, la nuova legge di sistema n. 243 del 2012 e la legge di contabilità prevedono una procedura che collega in modo forte il nostro governo delle risorse pubbliche con le decisioni che vengono assunte insieme a livello europeo. Non è una devoluzione di sovranità, ma una condivisione della sovranità che abbiamo deciso di mettere insieme con gli altri che con noi condividono l'avventura straordinaria della moneta unica e della costruzione dell'Europa politica.

Oggi noi siamo insoddisfatti di come funziona l'Europa, ma - attenzione - non perché si debba e si possa tornare indietro a più sovranità dei singoli Stati e delle singole Nazioni, ma perché si deve costruire insieme un patto che sia non solo di stabilità, ma anche di crescita. Questo è l'elemento di difficoltà del nostro sistema.

Qualche anno fa si diceva che accanto al *fiscal compact* ci doveva essere un *growth compact*, cioè un patto per la crescita. Il problema non è rimettere in discussione il Patto di stabilità, e quindi anche il *fiscal compact*, ma è come accompagnare al *fiscal compact*, cioè ad un patto della serietà fiscale (che deve ridurre l'indebitamento, ovvero lo spreco delle risorse pubbliche), un patto che sia davvero per la crescita al livello europeo e nazionale. Su questo siamo impegnati.

Si tratta, naturalmente, di un tema tutto politico, forse il più politico che in questo momento distingue e divide lo schieramento politico italiano, e non solo italiano. In questo senso, l'approvazione della riforma della legge di contabilità ci consente di fare un deciso passo in avanti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarei dovuto intervenire precedentemente, ma per la velocità inusuale con cui si sono succedute le dichiarazioni di voto non sono riuscito ad arrivare in Aula in tempo. La ringrazio, quindi, per avermi dato la parola.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo subito che il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente all'approvazione di questo provvedimento. Oggi stiamo esaminando le regole del gioco, i precetti per scrivere nel modo più appropriato i numeri della contabilità pubblica. Queste sono decisioni che si prendono tutti insieme, tanto che alla Camera il nostro Gruppo ha già partecipato all'approvazione di questo provvedimento. Del resto, qui a Palazzo Madama abbiamo fatto parte dello schieramento trasversale che ha firmato il disegno di legge del presidente Tonini, analogo a quello presentato a Montecitorio, prima che ci giungesse il testo da loro parzialmente modificato e integrato.

Con questo testo la legge di contabilità del 2009 viene nuovamente ritoccata in attuazione della legge rinforzata n. 243 del 2012, conseguente alla novella costituzionale dell'articolo 81. L'obiettivo è innanzitutto quello di adeguare il procedimento contabile al nuovo contesto costituzionale.

L'introduzione di una legge unica, che ne sostituisce due, integrando nella legge di bilancio tutte le previsioni della legge di stabilità, dovrebbe servire a semplificare il quadro della finanza pubblica. Sto usando il condizionale, perché quest'anno il Governo varerà la prima nuova legge di bilancio e solo dopo potremo trarne, tutti insieme, le conseguenze. Valuteremo, quindi, il suo funzionamento, la tecnicità; valuteremo se le norme ora al nostro esame necessiteranno di un eventuale tagliando. Siamo comunque sulla strada che porta a un provvedimento che va a esporre e rendere più comprensibile, all'interno delle due sezioni della legge di bilancio, le scelte di politica economica prese ogni anno dal Governo, entro il 20 di ottobre. Infatti, oltre a innovare nel metodo, vi sono anche alcune novità nelle date, nel calendario della redazione e presentazione dei documenti di economia e finanza da parte del Governo alle Camere e in Europa.

Si sta andando incontro a un nuovo scadenziario e a un nuovo elenco degli strumenti di politica economica, che dovrebbero essere più adatti al nuovo quadro di regole costituzionali. Vero è che si cerca di incrociare le esigenze del bilancio con le metodologie attraverso le quali l'ISTAT comunica le scelte italiane di politica economica all'Europa.

Anche per il Documento di economia e finanza si prevede un'integrazione con informazioni di maggiore dettaglio sulla spesa, ma si attende anche una migliore definizione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e del loro onere. Sarà utile conoscere anche il valore della spesa per interessi messa in relazione agli strumenti finanziari derivati, considerate le situazioni che si sono purtroppo registrate in tal senso negli ultimi anni per errori politici, ma anche tecnici. Su questo tema un maggiore controllo del Parlamento non può che essere utile, oltre che ragionevole.

Entra in campo anche il nuovo indicatore del benessere equo e solidale (BES), definito il quale si dovrebbe procedere a politiche meglio finalizzate in campo sociale, che aumentino il *welfare* e riducano gli sprechi. Inoltre, con il disegno di legge al nostro esame viene eliminato il meccanismo delle clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise (qualcuno stamattina diceva finalmente!). Esso viene sostituito da clausole sulla spesa, a nostro avviso senza però garanzie sufficienti che queste non finiscano per ridurre il livello qualitativo dei servizi ai cittadini ovvero ne facciano crescere l'onere a diretto carico degli interessati. Noi restiamo da sempre a favore dell'individuazione di coperture certe, attraverso, per esempio, tagli ai tanti sperperi presenti in quell'area non trasparente che si colloca tra gli appalti, le gare pubbliche e la politica.

Proprio per quanto detto, pur apprezzando la nuova forma della legge di contabilità, a noi rimangono ancora diversi dubbi. Sin dalla riscrittura della Carta costituzionale e della legge rinforzata nel 2012, infatti, si sarebbe dovuto assegnare un differente peso sopratutto alla tutela del contribuente; una tutela che manca nella Costituzione, nella legge rinforzata e, di riflesso, anche in questo disegno di legge.

Quando si tenne il dibattito sulle modifiche dell'articolo 81, tra le idee messe in campo, fu presentata anche quella di porre un tetto alla spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo. Allora non mancarono nemmeno proposte che intendevano fissare il limite massimo della pressione fiscale. Fu presente anche l'ipotesi di poter utilizzare l'indebitamento solo facendo ricorso a una maggioranza

molto amplia - i due terzi di ogni Camera - che, quindi, vedesse anche le minoranze parlamentari concordi nel ricorso al *deficit*. Erano tutti indicatori che assegnavano al Parlamento il controllo della spesa pubblica. Si scelse, invece, la strada impervia dell'equilibrio di bilancio, che segnò un passo indietro rispetto alla previsione di scrivere nella Costituzione le parole: «pareggio di bilancio».

Ora, su questi presupposti, noi riscriviamo la legge di contabilità senza assegnare alcuna tutela a chi tiene in piedi il Paese pagando le tasse. Sto pensando ai tanti lavoratori dipendenti che non possono sfuggire ai versamenti grazie alla figura del sostituto d'imposta, ma anche agli autonomi che si fanno carico di regole fiscali penalizzanti nei loro confronti, quali le minori detrazioni da lavoro, le imposte versate in anticipo sui redditi presunti e i maggiori adempimenti burocratici. Penso persino alle imprese che credono nel nostro Paese, le quali, con processi aziendali all'avanguardia, producono utili e pagano le tasse in Italia e non, magari, in Olanda.

Dobbiamo rilevare, obiettivamente, che nei quattro anni di applicazione pratica del nuovo articolo 81 della Costituzione le finanze pubbliche non sono migliorate. Al contrario, il loro deteriorarsi è dovuto proprio al ricorso smisurato all'indebitamento. L'utilizzo di manovre in *deficit* ha avuto un impatto peggiore di quello che ebbe la famigerata sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, in conseguenza della quale presero il via le norme prive di copertura, che hanno dato la stura alla crescita del debito italiano. Il relatore, per curiosità, si chiamava Cassandro e, ironia della sorte, non seppe prevedere quali danni quella decisione della Consulta avrebbe creato alle finanze pubbliche negli anni a venire.

Fino alla metà degli anni Sessanta il miracolo italiano si era basato anche sul rigore finanziario dei conti pubblici, che in quei tempi, quasi ogni anno, ci regalava persino un avanzo primario. Poi, dopo molti anni di crescita del debito e di mancata crescita dell'economia, nel 2012, anziché invertire il *trend*, si è fatto ricorso sistematicamente all'indebitamento, prima in presenza di cicli economici avversi e, poi, continuando anche quando ha soffiato il vento in poppa, donando una fase ciclica positiva all'economia. Questo ha portato allo *stock,* che ormai ogni anno cresce con un *record* storico in negativo (l'ultimo pari a 2.242 miliardi di euro). E vorrei ricordare, solo per lasciarlo alla memoria dei Resoconti, che il montante complessivo del debito era di 1.906 miliardi alla fine del 2011, quando cadde l'ultimo Governo eletto, quello di Silvio Berlusconi.

La preoccupazione è che gli effetti sui conti pubblici si faranno sentire quando finiranno le cartucce del *bazooka* di Draghi e saranno probabilmente inservibili le ulteriori armi di politica monetaria a disposizione della Banca centrale europea.

Come dicevamo, in questo momento storico italiano la crescita economica è zavorrata da una pressione fiscale che ha raggiunto livelli inaccettabili, proprio perché le manovre fatte a debito hanno sbagliato, secondo noi, la destinazione delle risorse, non hanno agevolato gli investimenti e hanno prodotto un erroneo ricorso alla leva fiscale. Quindi, non bastano gli annunci di riduzione di un punto della prima aliquota IRPEF, fatta trapelare da ambienti governativi; è necessario un autentico e ragionato *shock* fiscale, che al contempo consenta di allargare la base imponibile, fondandola su un PIL che cresca a ritmi elevati. In altre parole, occorre una riduzione fiscale importante e coraggiosa che inneschi accompagni la crescita, anziché frenarla. Se la nuova legge di contabilità che porta con sé la nuova legge di bilancio servirà a questo, sarà la benvenuta. In caso contrario, continueremo ad avere misure estemporanee, altri *bonus* da 80 o da 500 euro, *bonus bebè* o *bonus part-time*, altre manovrine senza cuore né coraggio, che gli italiani non meritano e che non produrranno nulla di buono per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2451.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2382.

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 12,21)**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2016, il tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 settembre 2015, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento penale, per i quali il senatore Calderoli è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993; nella stessa seduta l'Assemblea ha invece ritenuto non applicabile la prerogativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 maggio 2016, n. 139, depositata in cancelleria il successivo 10 giugno.

Nella seduta del 27 luglio 2016, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale.

**Il Senato approva.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

**Discussione dei disegni di legge:**

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del***

***lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***

*(Relazione orale)* **(ore 12,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2217 e 2119.

La relatrice, senatrice Gatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso e multiforme; coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri. È diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Gli ultimi episodi ci parlano, infatti, di intermediazione illecita e lavoro sfruttato in Toscana nella produzione del Chianti. Ci sono stati casi nel bresciano, sempre nella produzione di vini. In Emilia, oltre al fenomeno nella macellazione delle carni, sono stati segnalati casi nella raccolta delle pesche nettarine. Poi ci sono le situazioni estreme e molto conosciute come quelle della raccolta dei pomodori, degli ortaggi e della frutta nelle nostre Regioni del Sud. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono oggi inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale.

Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, costituiscono un'aperta violazione degli articoli che tutelano i lavoratori nel Titolo III della Parte I della Costituzione italiana: mi riferisco agli articoli 36, 37 e 38. Le aziende e i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno, recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori che sono costretti a condizioni di vita degradanti ed intollerabili. Inoltre, queste imprese svolgono la loro attività in palese contrasto con quell'utilità sociale che, secondo quanto sancito dall'articolo 41 della Costituzione, deve invece sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata. Esse, godono altresì di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le aziende e gli imprenditori onesti che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti.

Mi sembra interessante, a questo punto, rilevare che il fenomeno non è solo italiano. La Spagna, con la raccolta delle fragole nella provincia di Huelva, e la Francia in molti contesti rurali si confrontano anch'esse con il contrasto a simili fenomeni.

Dicevo che è un fenomeno multiforme e presenta diverse strutture organizzative, a volte complesse, a volte molto semplici. I rapporti fra i soggetti in campo sono anch'essi molto differenziati e vanno da quotidiane relazioni di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori per l'avvio a un lavoro caratterizzato da sfruttamento senza violenza e minaccia a, invece, situazioni in cui la violenza e la minaccia diventano esplicite. Un fenomeno del genere per essere affrontato ha bisogno di un intervento complesso che comprenda l'azione penale repressiva e la costruzione di politiche di prevenzione e contrasto. Infatti, questo intervento legislativo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura si inserisce in un quadro di azioni messe in atto dal Governo relativamente a un incremento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di un intervento essenziale. I dati delle ispezioni nel settore agricolo nell'anno 2015 ci dicono che sono state ispezionate 8.662 aziende (+59 per cento rispetto al 2014), sono stati individuati 6.153 lavoratori irregolari, 3.629 totalmente in nero, riscontrati 713 episodi di caporalato. Ci dicono che c'è piena regolarità solo nel 43 per cento dei casi, parziale irregolarità (lavoro grigio) nel 28,8 per cento, completa irregolarità (lavoro nero) nel 28 per cento. C'è stata poi l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla

normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci. Il 27 maggio 2016 è stato sottoscritto il protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura dai Ministeri dell'interno, del lavoro, delle politiche agricole alimentari e forestali con le parti sociali e le associazioni di volontariato. Il protocollo, che durerà fino a tutto il 2017, utilizza i fondi PON Legalità (Piani operativi nazionali, fondi europei per progetti sovraregionali) e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) prova a rispondere alle situazioni più urgenti con interventi che vanno, tra gli altri, dalle convenzioni per il trasporto gratuito, all'istituzione dei presidi medico-sanitari, da progetti pilota di accoglienza per i lavoratori stagionali utilizzando temporaneamente immobili demaniali, alla sperimentazione di servizi itineranti con presenza di mediatori culturali. Inoltre, nel piano di intervento per le verifiche e i controlli ci si concentrerà nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero dell'interno, utilizzando le competenze del Corpo forestale dello Stato e i dati sulle aziende agricole contenuti nelle banche dati di riferimento. Il protocollo interessa per ora cinque Regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio: è, comunque, un segnale chiaro a chi vuole operare nell'illegalità e speculare sullo stato di necessità di tanti lavoratori immigrati.

Vengo adesso al merito del disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge governativo è stato presentato all'inizio del 2016. Per i primi cinque articoli interveniva con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale relativamente a circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del Fondo antitratta anche per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Il disegno di legge conteneva poi, all'articolo 6, una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014. Se negli articoli da 1 a 5 si configurava la parte repressiva del provvedimento, l'articolo 6 e il successivo articolo 7 fissavano le politiche di intervento per il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in grado di affrontare l'urgenza e indirizzare le scelte di intervento future. Gli articoli 8 e 9 contenevano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il 10 febbraio il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, congiuntamente al testo del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Stefano, intitolato «Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato». C'è stata una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, e una serie di iniziative a contorno, tra cui la proiezione del documentario «Santi caporali», organizzata dal senatore Stefano. Come testo base è stato assunto il testo del Governo.

Già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici del gip e di otto procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale. Altro elemento problematico era la difficoltà, con l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati.

L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostrano come l'attuale formulazione del 603-*bis* si sia dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. A fronte di tali difficoltà, abbiamo deciso di riscrivere il reato in modo da renderlo applicabile e definendo al suo interno una figura di reato autonoma per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, modulando le pene in relazione alla presenza di minaccia e violenza e rendendo meno rigidi e di più semplice valutazione gli indici di sfruttamento. L'inserimento di una figura autonoma di reato per il datore di lavoro si è riverberata chiaramente su tutti gli altri articoli del disegno di legge del Governo relativi alla parte penale. In particolare, l'inserimento della responsabilità diretta dell'impresa ha comportato l'applicazione di una

serie di pene accessorie, che di fatto hanno raccolto molto dello sforzo emendativo che si è sviluppato nelle proposte presentate in Commissione, oltre a una serie di elementi presenti nel disegno di legge a firma del senatore Stefano, congiunto a quello governativo.

Penso sia il caso, a questo punto, di descrivere in modo dettagliato la riscrittura del reato e gli altri interventi sui primi cinque articoli del disegno di legge governativo assunto come testo base. Con l'articolo 1 si riscrive l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come requisiti del reato l'organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Si riscrive la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia. Si prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante l'uso di violenza o minaccia. Conseguentemente, si introduce una maggiore gradualità delle pene comprese quelle pecuniarie: da uno a sei anni è la pena per lo sfruttamento senza violenza o minaccia; da cinque a otto anni è la pena per lo sfruttamento con violenza o minaccia. Sottolineo che si tratta, a parità di condizioni, della pena attualmente prevista dall'articolo 603-*bis*.

Si prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche non avendola assunta mediante ricorso a un intermediario (da uno a sei anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, da cinque a otto con violenza o minaccia).

Si precisano e semplificano gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali. In particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro, quando è reiterata e non solo sistematica come nel testo attuale.

Dopo la riscrittura del reato, siamo intervenuti su una serie di modifiche al codice penale che il disegno di legge del Governo presentava. In particolare, al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa abbiamo ridefinito l'attenuante. Per il ricorrere dell'attenuante si richiede ora che il responsabile, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro.

Inoltre, viene aumentata la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante, dalla metà ai due terzi. La riduzione fino a due terzi è coerente con la diminuzione di pena prevista in relazione ad altre fattispecie incriminatrici e mira a rompere il sodalizio criminale che si instaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettono di estirpare il fenomeno.

Nel testo oggi all'esame di quest'Assemblea si rinvia alle norme previste dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. E inoltre si esclude l'applicazione del 600-*septies*.1, per permettere l'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-*bis*.l (e quindi anche della diminuente da un terzo a due terzi) anche ai concorrenti nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In relazione alla confisca obbligatoria inserita all'articolo 1 del disegno di legge del Governo e adesso contenuta all'articolo 2, abbiamo apportato le seguenti modifiche: che la suddetta faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e che la stessa previsione riguardi i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

Si introduce poi una nuova disposizione nel disegno di legge governativo, che prevede adesso, all'articolo 3, il controllo giudiziario dell'azienda disposto da parte del giudice, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni gravi e negative sui livelli occupazionali, o compromettere il valore

economico del complesso aziendale. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori giudiziari, che affiancano l'imprenditore nella gestione dell'azienda. Compiti dell'amministratore giudiziario saranno: il controllo del rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'inizio del procedimento non erano regolarmente assunti; l'adozione di misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore.

Viene poi introdotta, al quarto comma, una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto nei casi in cui è consentita la confisca e nei casi di confisca disposta ai sensi del nuovo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione del regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Infine si riformula la norma sull'arresto in flagranza, prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge del Governo, ora articoli 6 e 7, non sono stati oggetto di modifiche da parte della commissione referente, ma soprattutto sull'articolo 6, in tema di responsabilità degli enti, si riverberano gli effetti della riscrittura del reato. Il vecchio articolo 6 sviluppava, assieme all'articolo 7, la parte del provvedimento che fissava le politiche di contrasto al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

All'articolo 6, adesso articolo 8, si interviene per modificare e arricchire la funzione e l'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Le integrazioni sono finalizzate a estendere l'ambito dei soggetti presenti sia nella cabina di regia che sovrintende al funzionamento della Rete, sia l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete. Entrano nella cabina di regia l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di questi inserimenti è rendere più efficace l'intervento della cabina di regia soprattutto nella valutazione delle richieste di iscrizione e nella capacità di leggere a livello nazionale cosa succede nel settore agricolo nel nostro Paese e proporre interventi adeguati.

Infatti, la cabina di regia procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo su base trimestrale anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valutando in particolare il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

In questo ambito, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, si dispone l'adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo che avrà effetto a partire dal mese di gennaio 2018. Questo non comporterà modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli e contestualmente determina invece l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. Si adotta in questo modo il sistema di comunicazione mensile delle persone occupate attualmente vigente per le aziende non agricole, omogeneizzando i dati e i loro tempi di raccolta.

Inoltre, nella cabina di regia si sono apportate modifiche e semplificazioni alle norme che definiscono i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare fra i requisiti è stata richiesta esplicitamente l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

L'obiettivo delle modifiche fatte è rendere più efficace l'intervento della Rete e più numerosa la platea degli aderenti confermando la volontarietà dell'adesione. A legislazione attuale si rilevano infatti molti problemi: ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740.000, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei soggetti che possono aderire alla Rete, si sottolinea la possibilità di aderire per gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti abilitati al trasporto delle persone e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Chiaramente i soggetti privati abilitati al trasporto di persone e quelli autorizzati all'intermediazione di manodopera possono

aderire nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese agricole.

L'adesione di tali soggetti si concretizza con la creazione dei nodi locali della Rete presso le CISOA e il nodo diventa il punto più interessante per analizzare da vicino i problemi dell'agricoltura del territorio conoscendone livelli di meccanizzazione, specificità e difficoltà, e per affrontare in modo sperimentale utilizzando buone pratiche, ad esempio gli elenchi di prenotazione, i due problemi principali che bisogna risolvere per contrastare il caporalato: il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il collocamento, che dovrà basarsi sulla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, vanno attivate prima di tutto le conoscenze relativamente alla manodopera disponibile: quantità, capacità, qualità, specializzazione, esigenze del territorio, caratteristiche delle produzioni, ammodernamento dei sistemi produttivi. Poi, vanno impegnati tutti i soggetti in grado di fare intermediazione di manodopera in modo legale e trasparente e gli enti locali per fornire i supporti necessari.

Per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori, la norma prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, e in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione alla Rete, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete.

Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Essi stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi.

L'articolo 7 del disegno di legge governativo, ora articolo 9, affronta le urgenze che ogni anno, in specifici periodi si palesano in diversi territori. Infatti, prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al loro maggior afflusso. Il piano sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.

Il lavoro di Commissione ha aggiunto la necessità di idonee forme di collaborazioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

Il provvedimento, nonostante non sia composto di molti articoli, è stato molto complesso: ha coinvolto tre Ministeri - politiche agricole, giustizia e lavoro - e io qui vorrei ringraziare i ministri Martina, Orlando e Poletti per l'impegno nel seguire il provvedimento. Ne è stata prova la loro presenza in Commissione con comunicazioni sul tema che sono state punti fondamentali del dibattito.

Il provvedimento, poi, ha coinvolto in modo significativo oltre alla Commissione di merito anche le Commissioni lavoro e giustizia e ringrazio la Commissione lavoro, in particolare la senatrice Parente, relatrice in Commissione, per l'articolato parere che ci ha offerto e per averlo illustrato in 9a Commissione. Allo stesso modo voglio ringraziare la Commissione giustizia tutta e in particolare il senatore Lumia, relatore del provvedimento. La Commissione giustizia mi ha ospitato in due delle sue riunioni in cui c'è stata una discussione approfondita sul testo che ha coinvolto tutti i Gruppi e il parere espresso ha segnato molto l'ultima versione del provvedimento.

Devo poi dei ringraziamenti particolari ai membri della 9a Commissione, a partire dal Presidente, che con la discussione puntuale e la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno hanno dato un contributo importante al testo con cui oggi arriviamo in Aula.

Infine, Presidente, un'ultima riflessione: stiamo facendo un passo importante per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. La riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è oggi fondamentale per una adeguata repressione del fenomeno e io, che non sono una giurista (si sarà capito), penso che la ridefinizione di questo riconduca il diritto penale alla sua principale funzione che è quella di rappresentare garanzie e tutele per chi è più debole. Per questo auspico che quest'Assemblea, dopo una adeguata trattazione, voti nel modo più allargato possibile il provvedimento e che la Camera lo tratti con l'urgenza necessaria. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto-SI-SEL e della senatrice Bencini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura è stato preziosissimo e mette l'Assemblea nelle migliori condizioni per fare una scelta importante: fare in modo che nel nostro Paese sia finalmente combattuta con efficacia e con risolutezza la piaga del caporalato, la piaga dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo noi della Commissione giustizia che ringraziamo la senatrice Gatti per il lavoro che ha svolto, per la tenacia, la cura e lo studio che ha messo in questo lavoro. Cuore e mente. È un lavoro prezioso.

Ringrazio anche io il Governo, i ministri Martina, Orlando e Poletti, nonché il Presidente del Consiglio, perché finalmente si pone fine a un atteggiamento ipocrita per cui di giorno si è tutti d'accordo nel dire no al caporalato e poi nelle Aule del Parlamento si hanno atteggiamenti di freno, di disattenzione se non di boicottaggio delle varie iniziative che, in questi anni, si sono intraprese nelle Commissioni di merito. Finalmente siamo in Aula. Finalmente c'è una proposta equilibrata.

Badate bene, colleghi, il mondo dell'agricoltura non ha paura del provvedimento in esame, perché ha compreso sulla sua pelle che il rapporto tra legalità e sviluppo è una risorsa, non è una pietra d'inciampo, non limita le produzioni, non impedisce la possibilità di fare buoni profitti, non è un limite per espandere i nostri preziosissimi e qualificati prodotti nel mercato nazionale e mondiale.

Certo, il caporalato non è più una piaga di alcuni territori: anche questo barbaro fenomeno si è - per così dire - globalizzato e in questo senso ha fatto bene la relatrice a indicare Regioni del Centro-Nord del nostro Paese che, fino a qualche decennio fa, non conoscevano questa piaga, nonché altri Paesi d'Europa che con essa si confrontano.

Per questo è importante che il nostro Parlamento finalmente rompa gli indugi e proceda bene. Si è fatto un lavoro prezioso, che ci ha messo finalmente in piena sintonia con la tutela dei diritti umani, perché il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura degradano la dignità della persona, umiliano le sue caratteristiche, addirittura spesso riducono in schiavitù quel lavoratore, quella lavoratrice e quel bambino utilizzati nei campi.

Il caporalato, inoltre, è una grave lesione della nostra Costituzione. Colleghi, pensate che l'articolo 36 della nostra Costituzione vuole che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma in questo caso non abbiamo alcuna traccia di tale indicazione costituzionale. Pensiamo al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che disciplinano i limiti alla durata della giornata lavorativa, il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, questioni lontanissime e del tutto prive di qualunque prospettiva in una tale condizione di sfruttamento. Inoltre, non vi sono limiti di età, né tutele per le lavoratrici madri e solitamente le donne e i minori ricevono retribuzioni inferiori a parità di lavoro svolto - e anche in questo caso in palese violazione degli articoli 37 e 38 della Costituzione, che richiamano alla sicurezza del lavoro, alla tutela in caso di infortunio o di malattia - e mai potranno godere di una pensione, come invece viene stabilito.

Si è fatto un buon lavoro, anche dal punto di vista della fattispecie penale. Come ha detto la relatrice, c'è una nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale, che conteneva una previsione del tutto inattuata. Per raggiungere, infatti, un elevato grado di prova bisognava avere una serie di realtà di sfruttamento che mai si è riusciti a collegare insieme. Nel frattempo il caporalato e lo sfruttamento mietevano vittime. Oggi, grazie all'articolo 1 del disegno di legge in esame si riscrive l'articolo 603-*bis*

del codice penale, con cui finalmente si ridefinisce la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenze o minacce. Si prevedono delle aggravanti e anche delle interessanti attenuanti, perché l'obiettivo non è semplicemente punitivo, ma è anche quello di mettere nelle condizioni di collaborare con lo Stato, con le forze di polizia e con la magistratura soprattutto l'azienda agricola. Naturalmente deve essere una collaborazione sincera e genuina e devono ottenersi risultati concreti.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,56)**

(*Segue* LUMIA). In questo modo separiamo il destino del caporale, dello sfruttatore e mettiamo l'azienda agricola nelle condizioni di intraprendere un cammino, accompagnato, in alcuni casi, anche dagli istituti dell'amministrazione giudiziaria, per rimettersi sulla strada della legalità e dello sviluppo. *(Richiami della Presidente).*

Ecco perché, grazie a questo nuovo istituto penale, grazie al cammino equilibrato intrapreso in Commissione giustizia, d'intesa con le decisioni della Commissione agricoltura, l'Assemblea è nelle condizioni di condividere il testo in esame, di farlo vivere nel nostro Paese e finalmente di dire che in agricoltura legalità e sviluppo devono essere le uniche dinamiche in grado di far crescere il nostro prodotto e farlo diventare sempre più di eccellenza e di qualità anche sul versante dei diritti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo voglio ringraziare la relatrice per la relazione puntualissima, assolutamente descrittiva del processo e del risultato ottenuto in Commissione, nella quale ho rilevato un clima di particolare tensione collaborativa, volto proprio alla produzione di norme buone, ovviamente nel contemperamento degli interessi contrastanti.

Vorrei fare una considerazione al riguardo. Della descrizione del lavoro dei campi, così duro e così aspro, è piena la letteratura dell'Ottocento, il Verismo, a volte con tratti oleografici, ma più spesso con momenti e pagine in cui è descritta con particolare asprezza la lotta per la vita dei braccianti, specialmente nelle campagne del Sud.

Da allora a oggi sono successe due cose importanti. La prima è l'articolo 36 della nostra Costituzione, che ho già sentito citare, Costituzione che mette il lavoro come punto fondante della nostra Repubblica. All'articolo 36 - mi piace ricordarlo - è scritto che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». È scritto in modo articolato e preciso che il lavoro non è una merce. Il lavoro è qualcosa di diverso: è un pezzo di vita di persone che dedicano alla propria famiglia e al proprio sostentamento la partecipazione alla creazione di una società.

Dopo questo passaggio, però, ce ne sono stati altri. Dalla Costituzione a oggi è stata posta in essere una serie di attacchi e di resistenze di parti sociali che di questa Costituzione non sono amiche. Vi è stata tensione. Soprattutto negli ultimi trent'anni, verso le riforme strutturali, verso il mercato come verità unica. E questo tipo di impostazione ha portato - ad esempio - alla pressione enorme che la grande distribuzione esercita sulle nostre imprese agricole, costringendole a margini di redditività estremamente bassi, al limite della sopravvivenza. Ciò ha costituito, sbagliando, una sorta di autogiustificazione per ritornare, dopo l'articolo 36 della Costituzione, a condizioni di lavoro che somigliano estremamente a quelle descritte dalla nostra letteratura dell'Ottocento. Ritornate, cioè, indietro nei secoli.

Ritornare a uomini e donne che possono morire nei campi perché lavorano durante le ore meridiane sotto il sole, che "schiattano" mentre lavorano. È una situazione che dobbiamo rigettare e il disegno di legge in esame è un passo importante in quella direzione, tant'è che è pressoché unanime la richiesta da parte degli operatori del settore e delle organizzazioni sindacali che il provvedimento sia approvato in Senato quantomeno prima della pausa estiva. E a questo si è lavorato con reale tensione positiva, per

cui dalla Commissione è uscito un testo che tutti noi commissari abbiamo votato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, non è vero.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Un testo che ha tenuto conto della volontà, appunto, di risolvere il problema. Non è un testo perfetto, ma devo ammettere che, differentemente da molti, è assai avanti.

Ad avviso della Sinistra italiana, nella nostra tensione verso l'obiettivo, e cioè la riduzione fino all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, dobbiamo cercare una collaborazione tra tutti gli attori: produttori, controllori pubblici, associazioni che proteggono i migranti - tra questi lavoratori sono la stragrande maggioranza - e consumatori, che devono sapere che dietro una confezione di pomodorini c'è sicuramente il sudore, ma a volte potrebbero esserci anche lacrime, umiliazioni, se non perfino la morte di qualcuno. Ecco perché abbiamo presentato emendamenti che sottoporremo all'Assemblea, sperando nel loro accoglimento non prevedendo oneri per lo Stato - Dio non voglia! - affinché sia apposto un marchio che assicuri il consumatore del fatto che un dato prodotto non è frutto di sfruttamento.

Allo stesso tempo, in Commissione abbiamo lavorato nella direzione di un equilibrio all'interno della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità; un equilibrio tra le componenti datoriali, operatoriali e quelle rappresentative dei lavoratori, perché è fondamentale che in quello che sarà in qualche modo il fulcro della parte positiva della legge - non quella repressiva - ci sia un equilibrio tra le parti.

Tutto ciò premesso, voglio dire che dobbiamo evitare, nelle nostre discussioni, appesantimenti ideologici. L'ultima ideologia rimasta, tanto forte da essere assurta al rango di verità, è l'attaccamento di tanta parte della nostra politica al mercato. Il mercato privato non risolve tutto; il mercato, anzi, può e spesso crea problemi. Per alcuni versi, l'intervento di un pubblico efficace ed efficiente può avere un ruolo importante. Mi riferisco alle agenzie private di intermediazione, che hanno un costo nel processo del 7 per cento.

Mi chiedo: se queste somme fossero destinate al potenziamento degli uffici di collocamento e al loro funzionamento ottimale, efficace ed efficiente, non saremmo tutti più tranquilli? Non saremmo tutti più tranquilli se fosse lo Stato a svolgere la necessaria opera di intermediazione per reclutare quelle braccia che vanno a raccogliere sui campi? Consegno questo come elemento di riflessione all'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Guerra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quello in esame è un provvedimento che il mondo dell'agricoltura attende da parecchio tempo e su cui si è lavorato in Commissione in maniera decisamente proficua e anche importante. Dico questo per richiedere attenzione al Ministro, che - finalmente - vedo presente in Aula, anche se purtroppo alle ore 13 di giovedì, e quindi senza quella debita considerazione che dovrebbe esserci per questo tipo di discussione.

Ringrazio invece il vice ministro Olivero per l'impegno che, come sempre, profonde in Commissione con un'assidua presenza.

Signor Ministro, che cosa è accaduto qualche ora fa in Commissione? Sottolineo che questo è accaduto non qualche settimana fa, ma poche ora fa. Improvvisamente è arrivata una velina, con un indirizzo politico che sollecitava la chiusura dell'esame del provvedimento. Ce ne siamo resi conto immediatamente, perché mentre ciò che veniva dichiarato sulla stampa dal Governo era improntato a descrivere la volontà di trovare un'ampia convergenza con l'opposizione, ben oltre la maggioranza politica che lo sostiene, proprio per la levatura e l'importanza del provvedimento, improvvisamente ci siamo trovati con una seduta convocata non dall'oggi a domani, ma dal pomeriggio per la sera, e con una votazione che ha falciato tutti gli emendamenti di opposizione. Forse uno o due ordini del giorno sono stati approvati, mentre gli emendamenti sono stati tutti falciati: emendamenti che nascevano - come era noto anche al Governo - dal confronto con le associazioni di categoria del settore agricolo e che tenevano conto della difficoltà di una materia in cui occorre contemperare le esigenze dell'agricoltura con i diritti del lavoro e della giustizia, oltre ad altre complicazioni. Questo

atteggiamento è stato politicamente sbagliato da parte del Governo e non lo abbiamo condiviso. Dico ancora una volta che sarebbe bastata una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per fare una veloce sintesi che portasse ad avere l'unanimità per il conferimento del mandato al relatore. Il nostro Gruppo non ha potuto partecipare al voto finale in Commissione, come è accaduto anche ad altri Gruppi di opposizione. Abbiamo dichiarato che non ci saremmo opposti a questo provvedimento, ritenendolo importante, ma certamente il metodo utilizzato dal Governo è pari al fenomeno che il provvedimento affronta: un metodo da caporali.

Signor Ministro, non ci è sfuggito che lei, il giorno dopo, ha rilasciato delle dichiarazioni che leggo testualmente: «La Commissione agricoltura del Senato ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge caporalato. Soddisfatto il ministro Martina: molto bene l'approvazione di oggi in Commissione agricoltura al Senato della nostra proposta di legge contro il caporalato. Ora servono sforzi in più. Approviamola in Aula entro luglio».

Che sia una vostra proposta di legge è scritto sul testo, mentre che dovesse diventare una legge approvata anche con il voto delle opposizioni era un dovere morale, ancor prima che politico, se si voleva veramente dare segnale forte contro il caporalato. Non avete voluto percorrere questa strada per avere il giorno dopo, a vostro vantaggio, la possibilità di comunicare alle agenzie di stampa: io ho fatto, gli altri no. Questo è un atteggiamento politicamente ed eticamente sbagliato.

Entriamo anche del merito. Signor Ministro, non basta, abbiamo bisogno di uno sforzo in più, perché altrimenti si rischia di andare, ancora una volta, a chiedere a chi rispetta già le leggi - cioè gli onesti - di rispettarne di ancora più severe, trascurando il fatto che i disonesti, per definizione, le leggi non le rispettano. E porto un esempio molto semplice.

Noi importiamo dai mercati esterni rispetto a quello dell'agricoltura italiana milioni di tonnellate di prodotti che vengono da Paesi lontani anni luce, e non coltivati sulla base degli *standard* che ci prefiguriamo con questo provvedimento di legge, ma nemmeno degli *standard* minimi di tutela e di rispetto del lavoro in agricoltura. Su questi prodotti in questo provvedimento il Governo non si inserisce alcunché. Noi continueremo a importare i pomodori dal Nord Africa, piuttosto che da altri Paesi, o il riso, che viene dall'Oriente: prodotti dell'agricoltura che vanno sul nostro mercato, prodotti che nascono dallo sfruttamento della manodopera. Se un reato come questo deve esistere, deve essere universale. Sul nostro mercato e su quello europeo non deve esserci alcunché prodotto sfruttando la manodopera, come fa il caporalato. Altrimenti, avremo illuso un'altra volta il consumatore e l'agricoltore sul fatto che esistano una tutela e delle garanzie, mentre nella realtà così non sarà.

C'è ancora una domanda che non ha trovato risposta in Commissione. Questo è un provvedimento atteso da tanto tempo, sul quale il Governo e il Ministro hanno investito tanto in termini di credibilità? Fate un decreto-legge, allora! Perché non avete fatto un decreto-legge?

Al senatore Campanella, che è intervenuto prima, dico che il fatto che sia approvato in prima lettura al Senato prima dell'estate o che sia approvato in prima lettura alla Camera prima dell'estate non conta nulla, se il provvedimento non diverrà legge. Non conta nulla. Se volete fare una cosa seria, fate un decreto-legge. Tre giorni dopo questo provvedimento è legge e lo si converte entro sessanta giorni. Non si deve dare un messaggio, ma si devono porre in essere azioni concrete, in grado veramente di incidere contro il caporalato. Ancora una volta, altrimenti, resta la delusione di vedere un Governo e un Ministro che pensano di più a lavorare per fare apparire una certa immagine, che invece è molto lontana dalla concretezza di cui ci sarebbe bisogno.

Si tratta dello stesso Ministro, peraltro, che non viene in Parlamento quando c'è da approvare il collegato all'agricoltura, ma che la scorsa settimana partecipava alla trasmissione «Agorà» per fare di quel provvedimento l'esempio del bicameralismo che non funziona. Quel provvedimento è infatti passato da una Camera all'altra per tanto tempo. Sì, ma la maggioranza siete voi: se non siete in grado di governare i vostri emendamenti (quelli presentati dai vostri senatori e deputati), se non avete la determinazione di dire che si intende far approvare un provvedimento, quella è una scelta politica che nulla ha a che fare con il bicameralismo paritario.

Ribadisco che oggi, a Costituzione vigente, signor Ministro, se volete, con un decreto-legge potete fare

ciò che desiderate in tre giorni. Ma questo strumento lo applicate solo a ciò che vi interessa, perché la narrazione data al Paese parla di un Parlamento che non sa lavorare e di un Governo molto efficiente che interviene con determinazione. Non abbiamo bisogno di queste dimostrazioni di retorica. Lei adesso sarà libero di fare la sua replica e di dire che tutto ciò è fuori da ogni fondamento. Lo vedremo nei prossimi giorni.

Io rilancio una proposta avanzata in Commissione; si faccia una breve riunione tra i Capigruppo; si definiscano punti di contatto e di sintesi tra le proposte giunte dal mondo agricolo, da Agrinsieme, su questo provvedimento; si cerchi e si trovi in quest'Aula l'ampia maggioranza che sostenga all'unanimità questo provvedimento. Noi siamo disposti a sostenerlo, ma vogliamo vedere uno sforzo, che non può essere meramente di forma, bensì di sostanza. Si predispongano tre emendamenti per Gruppo: li si analizzi, li si verifichi e su di essi si chieda la convergenza di tutti i Gruppi. Questo significa svolgere un lavoro politicamente serio che bada al contenuto e non alla forma.

Avete ancora modo di farlo. Avete modo, la settimana prossima, di dimostrare la volontà di varare un provvedimento approvato all'unanimità da quest'Assemblea. *(Applausi dei senatori Calderoli e Zizza).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, l'intervento del collega Candiani mi sembra pretestuoso, perché il provvedimento in esame è stato ampiamente discusso e condiviso. La collega Gatti e tutti noi ci abbiamo messo una grande passione e tutti avevamo una forte urgenza di portarlo a termine. Questo vogliamo ribadire e lo vogliamo prima della raccolta. Non si raccontino altre fiabe, altre storie, altri film. Sarà il suo film, caro collega Candiani, ma non è la realtà. È pretestuoso, perché non risponde al vero.

Voglio sottolineare come questo intervento normativo di contrasto ai fenomeni del caporalato che stiamo approvando sia urgente, in quanto impatterà fortemente sul comparto agricolo e sull'economia del Paese. È questo che vogliamo. È giusto dire che gravi fatti di sfruttamento del lavoro turbano il nostro Paese. Si verificano in più di un comparto, specialmente nell'agricoltura e, in particolare, con riferimento alla raccolta agricola, dove la frequenza è massima. Le organizzazioni agricole più volte hanno evidenziato anche nelle audizioni - ne ho sentite molte, senatore Candiani - che la presenza del lavoro nero e del caporalato in agricoltura costituiscono un gravissimo problema nel Paese, anche per le imprese agricole che adempiono con correttezza agli obblighi necessari nei rapporti di lavoro dipendente. Esse si trovano a competere con le aziende del sommerso, che operano nell'inadempienza, con conseguenti costi di produzione nettamente inferiori. Il fenomeno incide sui lavoratori dipendenti, spesso privi di copertura previdenziale e assistenziale - lo ha ben detto in tutti i suoi passaggi la senatrice Gatti - nonché privi di un'idonea tutela sul piano della sicurezza. E non si può sottacere che la questione in alcuni territori e contesti economico-sociali sia di ordine pubblico. Le imprese non sono immuni dal rischio di presenza reale di criminalità organizzata, un fenomeno purtroppo pervasivo che riguarda tanti settori portanti della nostra economia. Mi riferisco anche alla grande industria. Vengo dal Nord-Est. La Fincantieri, nel territorio da cui provengo, ha visto più volte impiegate le Forze dell'ordine e la magistratura. Processi e condanne inducono ad approfondire il tema e a inquadrare un ambiente in cui il reclutamento dei lavoratori avviene in un contesto non sempre estraneo a infiltrazioni camorristiche e a fenomeni di illegalità anche nel Nord-Est, checché se ne dica.

Il fenomeno è diffuso in molti settori e in agricoltura - come si è più volte ribadito - è particolarmente pesante e grave. Ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge condiviso - lo sottolineo - da molte parti, dalla stragrande maggioranza di noi. Individua strumenti di contrasto per far fronte a un diffuso e dilagante problema.

Sono circa 1.200.000 i lavoratori del comparto agricolo in Italia, di cui il 42 per cento in nero. Le agromafie muovono un giro di affari che, secondo i dati ISTAT e FLAI CGIL, tocca vertiginosamente i 2,5 miliardi di euro. Il caporalato è parte di questo preoccupante sistema. Eccome se era urgente! È interessante e confortante che il rafforzamento dell'attività di verifica abbia portato da circa 5.400 accertamenti nel 2014 a 8.600 nel 2015. Questo Governo ha rafforzato le attività di verifica con un aumento degli interventi di ben il 60 per cento. Si sono riscontarti circa 6.000 casi di lavoratori

irregolari, di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato oltre la metà delle verifiche.

Questo provvedimento era, dunque, un atto dovuto, necessario e urgente che ha trovato una sintesi condivisa grazie allo sforzo e alla tenacia della Commissione, della relatrice Gatti e alla determinazione del Governo, pienamente disponibile al confronto, alla modifica e all'arricchimento del testo originario che il Presidente della Commissione ha portato avanti con determinazione.

Dal ciclo di audizioni della Commissione è emersa con chiarezza la necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-*bis*, più volte richiamato in questa sede, sanzionando i caporali, i datori di lavoro e le imprese che si avvalgono di tale metodo, modulando le responsabilità e riscrivendo il reato. Il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. È fondamentale il versante non soltanto della punizione e della repressione, ma soprattutto del controllo e della prevenzione. Come è stato detto nell'intervento precedente del senatore Lumia, è importante aiutare le imprese inadempienti a rimettersi sulla strada corretta e giusta. Sono importanti, inoltre, le misure finalizzate a non interrompere la continuità aziendale, e, ove intervengano le confische, la destinazione degli introiti al Fondo annuale per le misure anti-tratta.

Quanto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (il cosiddetto campolibero), convertito dalla legge n. 116 del 2014, si prevede la pubblicazione di elenchi di aziende virtuose che volontariamente si iscrivono alle Rete. Le imprese ammesse alla Rete compaiono in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'INPS - lo ha in precedenza citato la relatrice Gatti - e non sono ricomprese negli orientamenti dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'istituto previdenziale, che devono invece concentrare i controlli sulle aziende non iscritte alla Rete. La Rete, così come è prevista attualmente, favorirebbe l'auspicata *intelligence* nell'attività di vigilanza.

Quindi, il costante monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, le iniziative sull'organizzazione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori immigrati sono misure, oltre che di contrasto, di civiltà. La Rete di qualità costituisce, dunque, un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese: essa dovrebbe intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, attraverso un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione dei salari degli operai agricoli.

È quindi importante la collaborazione con gli enti locali: un passaggio ritenuto necessario per vari aspetti che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui il trasporto nelle zone agricole. Come ho detto poc'anzi, nell'imminenza dell'inizio della stagione delle raccolte, possiamo oggi, grazie anche alla disponibilità del Ministro e dell'intero Esecutivo, in sinergia tra Governo e Parlamento, dare un segnale davvero importante al comparto. La risposta fornita dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, a cui aderiscono le molte aziende che operano positivamente nella legalità, nel rispetto dei controlli e delle norme sui contratti dei lavoratori, deve essere sviluppata e potenziata anche attraverso una maggiore diffusione sul territorio delle buone pratiche, soprattutto attraverso una forte e veloce sburocratizzazione. Anche questo è stato un lavoro e un impegno molto forte da parte del nostro Governo.

L'impegno è dunque concentrato sia sulla repressione delle condotte illecite, che tutelerà e farà crescere il fatturato delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità, che - come ho detto - sulla prevenzione.

Voglio spendere poche parole ancora sull'importanza della cabina di regia, che dovrà essere competente e capace di svolgere monitoraggi costanti sul mercato del lavoro agricolo e di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al sommerso. Non deve verificarsi più quanto accaduto ad Andria, fatto che abbiamo esaminato nella Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: mi riferisco al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente. È

emerso in Commissione di inchiesta, anche in quell'occasione, un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari: è evidente la mancanza di misure di tutela. Si tratta di condizioni di lavoro - cito dalla relazione - che si sostanziano molto spesso in un reale sfruttamento bracciantile.

Comunque, per concludere, saltando una buona parte del mio intervento, vorrei sottolineare di nuovo l'importanza del risultato raggiunto, come anche del protocollo che ha citato precedentemente la senatrice Gatti. Devo ringraziare anche io, pure se sono semplicemente un membro della Commissione, per l'entusiasmo che ho visto in tutti i componenti, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno dato veramente il massimo e hanno consentito di arrivare alla condivisione larga di un provvedimento che rappresenta un passo in avanti di civiltà per il nostro Paese e per un lavoro agricolo di qualità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, il mio Gruppo saluta il provvedimento in esame in maniera molto positiva. Non entrerò nel merito di alcune questioni, che sono state ampiamente dibattute nel corso dell'esame in Commissione.

Il tema potrebbe essere il seguente: perché arriviamo alla fine dell'estate con questo provvedimento? Si poteva forse anticipare il suo *iter*. Siamo arrivati adesso, ma è un grande passo in avanti. Certamente con l'approvazione del testo, che poi andrà alla Camera, non si risolveranno dalla sera alla mattina i problemi che interessano il grande e complesso fenomeno dello sfruttamento e del lavoro nero. Si sta facendo, però un lavoro straordinario. Stiamo tentando di arginare un odioso fenomeno, che è fonte di infiltrazione, di tutto e di più, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Lo ha affermato vibratamente anche la relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto, come ho già fatto in Commissione. Colgo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento per l'impegno che ha profuso la relatrice; oggi abbiamo assistito ad una lunghissima relazione, ascoltata con molto interesse. Le esperienze che sono state fatte serviranno anche nel futuro.

Per quanto riguarda il lavoro in Commissione, non sono d'accordo con il collega Candiani, secondo il quale si sarebbe dovuto emanare un decreto-legge. Noi abbiamo svolto decine di audizioni e abbiamo esaminato il provvedimento da tutte le angolature, almeno da tutte quelle che a noi visibili. Non so se abbiamo dimenticato qualcosa, ma in ogni caso è accaduto in buona fede. E mi auguro che ci siano le condizioni per migliorare il testo che oggi arriva in quest'Aula. Sono contrario all'utilizzo del decreto-legge, perché si tratta di materia complessa e delicatissima.

Qualche articolo va a caricare ancora di più di oneri l'imprenditore agricolo e il mondo dell'agricoltura. Ho tentato, come tanti altri a cominciare dalla relatrice, di semplificare, però a volte sono necessari degli strumenti per monitorare bene il fenomeno. Non sarei comunque d'accordo a fissare ulteriori adempimenti a partire dal momento in cui il provvedimento in esame diventerà legge dello Stato, perché se diciamo che vogliamo semplificare poi dobbiamo essere conseguenti.

Per chi non segue il settore dell'agricoltura, mi permetto di fare una specificazione: attualmente, gli imprenditori agricoli osservano quattro adempimenti all'anno (le cosiddette relazioni trimestrali) mentre, secondo quanto ipotizzato nel disegno di legge e in Commissione, passeremmo a dodici adempimenti: non è cosa da poco. Dovremmo approfondire e ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di riprendere qualcosa nel merito.

Signor Ministro, colgo l'occasione, intanto, per salutarla. Mi fa piacere che lei sia presente in questa circostanza. Ove fosse possibile, quando si tratta di materia agricola gradiremmo vederla qualche volta, pur riconoscendo che il Vice Ministro svolge il suo lavoro con grande attenzione. La mia non è assolutamente una nota di richiamo, ma mi permetto di sottolinearlo.

Intendo fare qualche considerazione perché il provvedimento si potrebbe anche ascrivere a un sistema sanzionatorio: che cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Sanzionare di più. Per evitare di sanzionare di più dobbiamo mettere le imprese agricole nelle giuste condizioni. Se la pressione fiscale è la più alta in Europa (se così non fosse, desidero essere smentito nella sua replica, signor Ministro),

se la pressione contributiva in Italia è la più alta in Europa, mi chiedo come un'impresa possa competere. Non è una giustificazione, ma scatta un meccanismo naturale. Dobbiamo tentare in tutti i modi di diminuire la pressione fiscale, anche se so quanto sia complessa e difficile questa mia ipotesi, e adeguare la pressione contributiva alla media europea, cosa che ritengo buona e giusta. Evitiamo di pressare sempre di più con i costi, visto che la competitività si fa anche su questo.

Mi avvio a terminare il mio intervento parlando dei controlli, una storia ampiamente segnalata non solo da me, ma da tanti colleghi. Ho apprezzato molto una norma attribuita a lei, signor Ministro, volta a sintetizzare i controlli su un organismo. Per quanto mi risulta, signor Ministro, ancora c'è la vecchia procedura: un'impresa agricola viene visitata un giorno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, un altro giorno dall'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro, e poi ancora dalla ASL e da altri organismi. Di tutto e di più. Poi con i controlli, guarda caso alle imprese che hanno regolarmente partita IVA, si sanziona in maniera brutale su questioni formali. Questo è un fenomeno che capita ormai da lunghissimo tempo, non lo stiamo scoprendo adesso: stiamo parlando da decenni di questa situazione.

Invece bisogna colpire seriamente le aziende per le quali è nato questo provvedimento. Bisogna saper individuare le responsabilità, se ci sono responsabilità che vanno oltre la forma. Come ho detto anche in altre circostanze, per un periodo molto breve, sono stato presidente di un comitato provinciale dell'INPS e avevo organizzato il lavoro in modo tale da farmi relazionare dagli ispettori dell'Istituto ogni venerdì. Regolarmente mi portavano verbali con numero di partita IVA: coloro che non erano iscritti, nessuno li metteva in evidenza. Ne parlo per dare un contributo e non per polemizzare, perché poi accade che il fenomeno del lavoro nero esploda.

Concludo parlando della necessità di una sinergia con gli enti locali a cominciare dai trasporti, di cui abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione anche alla presenza del signor Ministro, perché se lasciamo che una massa di persone venga presa su pulmini privati, diventa poi impossibile controllare.

Signor Ministro, spero che questo provvedimento possa davvero correre e avere immediata attuazione e che possa traguardare a un minimo di risultato, quello di fare, come stiamo facendo, una battaglia di civiltà. Io e il mio Gruppo ci crediamo e avremo modo, in corso di dichiarazione di voto, di esprimerci favorevolmente sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signora Presidente, ho trovato singolare l'intervento del senatore Candiani non per sterile polemica, ma perché se è un'accusa ricorrente, è quella di usare troppo spesso la decretazione d'urgenza rispetto ai temi e alle problematiche che ci troviamo ad affrontare.

In questo caso, il Governo ha tempestivamente percorso la strada opposta, cioè quella del coinvolgimento parlamentare e quindi di tutte le forze politiche, proprio su un provvedimento che in questi anni non solo ha fatto parlare tanto l'opinione pubblica ma di certo non qualifica il nostro Paese ed il lavoro: in questo caso non ha qualificato il lavoro nel settore agricolo, ma, per quanto riguarda il caporalato, possiamo dire che è un fenomeno che riguarda anche l'edilizia e i servizi.

Come ha accennato la senatrice Fasiolo, intervengo come Presidente della Commissione d'inchiesta per gli infortuni sul lavoro che ha dedicato una parte importante del suo impegno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso partendo da alcuni fatti, anche molto tristi, della cronaca del nostro Paese, a partire dal decesso della signora Paola Clemente - lo ricordo ai colleghi all'Assemblea del Senato - morta lo scorso luglio nei campi in Puglia, ad Andria, in una situazione oggettivamente molto complicata, anche per poterne verificare le cause. La Commissione non si limitò ad analizzare il decesso della signora Paola Clemente, svolgendo un ciclo di audizioni molto compiuto, ma provò, da quella esperienza, anche a tracciare un elenco delle questioni emerse indagando il caso specifico e che ritroviamo nel provvedimento sul caporalato. A tale proposito ringrazio la senatrice Gatti con la quale, in queste settimane, ho avuto un confronto continuo. Dette questioni sono alla base della volontà non solo del Governo ma di questo Parlamento e sicuramente del Partito Democratico di intervenire su un tema che squalifica, come dicevamo, non solo il lavoro agricolo nel nostro Paese ma anche il nostro Paese.

Alcuni temi legati alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, all'accreditamento delle agenzie per il lavoro e ai controlli emersero da quell'indagine. Riferisco, per dovere di cronaca, che il lavoro della nostra Commissione non finì con l'indagine sulla signora Paola Clemente, perché poco più di due mesi fa la stessa Commissione si è recata, con un'ispezione vera e propria, in un'azienda dell'agro pontino nella quale sono impiegati oltre 100 lavoratori indiani, sempre allo scopo di verificare se sussistano condizioni di caporalato nel settore agricolo, non solo evidentemente in Puglia, ma in varie parti del nostro Paese. La situazione che abbiamo trovato, e per la quale stiamo ancora finendo il nostro lavoro di approfondimento e di indagine, è legata ad alcuni dei temi che - lo ripeto - sono contenuti nel presente disegno di legge. Si tratta di una situazione molto difficile, in cui la stragrande maggioranza dei dipendenti è tenuta in condizioni oggettivamente di grande sfruttamento, sottopagata e in parte in nero, e restia a denunciare il fatto per il timore di perdere il posto di lavoro e quindi non avere le condizioni minime, non solo per mantenersi, ma anche per aiutare la propria famiglia. Tra l'altro, stiamo parlando di una comunità che conta ufficialmente circa 10.000-11.000 indiani, ma sappiamo da fonti autorevoli che sono almeno 30.000, quindi c'è dietro tutta la questione del lavoro nero sul quale intendiamo intervenire, perché il tema della sicurezza è direttamente collegato a quello del lavoro sommerso.

Il disegno di legge che, come è stato ben ricordato, modifica l'articolo 603-*bis* del codice penale, interviene su alcune delle considerazioni che abbiamo proposto come Commissione d'inchiesta e che sono state oggetto di emendamenti che abbiamo presentato e di ordini del giorno approvati. Tra le novità introdotte vi sono la confisca obbligatoria e l'arresto in flagranza di reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente privato, l'utilizzo dei proventi delle confische (ovviamente in questo caso inerenti al delitto in esame) assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, la modifica della possibilità di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Viene specificato bene che tale adesione non è obbligatoria, ma ovviamente è facoltativa; tuttavia è anche auspicabile che chi, con le condizioni e le caratteristiche che si sono date a tale rete, non dovesse iscriversi sia evidentemente soggetto a una verifica molto più puntuale. Peraltro la Rete del lavoro agricolo di qualità è stata costituita già dal 2014.

Credo che il lavoro svolto della Commissione e dal Governo sia di grande importanza e civiltà, perché ritrovarsi a indagare su fatti che non si può immaginare che ancora esistano nel nostro Paese impone un'accelerazione e una condivisione anche nella scelta. Ritengo importante quello che si è fatto e auspico non solo che la Camera approvi il provvedimento in un tempo molto celere, ma anche che il tema del caporalato - non mi rivolgo ovviamente al ministro Martina - venga esteso anche ad altri settori del lavoro, come l'edilizia e i servizi.

Gli elementi che sono frutto del lavoro della Commissione d'inchiesta sono stati consegnati questa mattina alla Commissione, riunita in seduta plenaria, nell'ambito della terza relazione semestrale.

Noi abbiamo già consegnato ai lavori dell'Assemblea la seconda relazione semestrale, nella quale sono contenuti anche i risultati del lavoro della Commissione d'inchiesta e credo, anzi sono certa, che questo disegno di legge risolva buona parte delle considerazioni emerse in questi mesi. Auspicheremo alcune altre modifiche, di cui ragioneremo anche più avanti, quali un più puntuale coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL, un più puntuale raccordo delle Forze dell'ordine impegnate in tema di controllo del territorio e - permettetemi - alcune modifiche che riguardano la sorveglianza sanitaria, soprattutto in agricoltura.

Quello che abbiamo scoperto durante l'inchiesta sulla morte della signora Paola Clemente è che in tema di sorveglianza sanitaria, per testimoniare di stare bene, una lavoratrice deve presentare un certificato medico di buona salute, dimostrando di essere nelle condizioni di poter lavorare in ambiti oggettivamente complicati (sotto il sole, d'estate, per parecchie ore durante la giornata), ogni due anni. Chiaramente riteniamo che questo non vada bene. Probabilmente se non fosse stato così, anche le condizioni della signora sarebbero state verificate molto prima. È questo uno dei temi sui quali ci sentiamo impegnati e sui quali vogliamo continuare a lavorare insieme al Governo e alla nostra Commissione nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, siamo qui in Aula oggi, in questo afoso mese di luglio, per affrontare la discussione relativa a un disegno di legge che a me, come a tanti di noi, sta particolarmente a cuore. Il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, di cui discutiamo, è di fondamentale importanza poiché il tema non è più rinviabile.

L'estate del 2015 è passata alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane.

Quello del caporalato è un fenomeno drammatico e purtroppo antico, ma negli ultimi decenni ha assunto caratteristiche nuove, in quanto molti braccianti e molti caporali sono di origine non italiana.

Le cronache riportano spesso episodi tragici nei campi di pomodori della Puglia. Non dimentichiamoci però che il caporalato non è un fenomeno endemico del Sud Italia, ma coinvolge molte altre Regioni: dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, tutta l'Italia deve fare i conti con la condizione drammatica in cui vivono e lavorano decine di migliaia di lavoratori italiani e stranieri nelle nostre campagne. In cuor mio penso che nel 2016 non sia in alcun modo accettabile che nel nostro Paese ancora si muoia di lavoro, di fatica, di caldo nei campi, che siano di pomodori, arance o vigneti. Non è giusto, non lo è in nessuna epoca, tantomeno può esserlo al giorno d'oggi.

Eppure, purtroppo, è ancora così. C'è ancora chi muore di lavoro, e che sia straniero o italiano, uomo o donna non è affatto rilevante. Secondo indagini recenti l'anno scorso le vittime del caporalato sarebbero state almeno dieci, ma tra i quattrocentomila braccianti agricoli in Italia, sono oltre centomila i lavoratori che si trovano in condizioni di lavoro di paraschiavismo e quarantamila quelli a rischio di sfruttamento. Di questi, il 60 per cento lavora senza avere accesso a servizi igienici o all'acqua corrente e il 72 per cento si ammala di malattie legate allo sfruttamento. Tutto questo per una cifra che va, nel migliore dei casi, dai 25 ai 30 euro al giorno, per turni da dieci, dodici ore consecutive. Sto riportando quanto asserito in uno studio basato sui dati della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, la quale segnala che i lavoratori sfruttati dal caporalato, nell'80 per cento dei casi sono stranieri, come ben sappiamo arrivati in Italia in cerca di fortuna e costretti in condizione di schiavitù a lavorare nei campi per pochi euro l'ora.

I dati dello studio denunciano condizioni di lavoro indecenti in decine di casi. Inoltre, il caporalato sottrae alle casse dello Stato circa 600 milioni di euro all'anno, mentre i lavoratori sfruttati guadagnano meno della metà rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Con i soldi guadagnati, poi, i lavoratori non sono in grado di garantirsi un'esistenza dignitosa, né di acquistare i medicinali necessari per curare la propria salute, visto che chi svolge lavori pesanti nei campi per più di dodici ore al giorno in ogni condizione climatica è ovviamente esposto a ogni tipo di malattia e infortunio, malattie che peraltro sarebbero curabili con comunissimi farmaci ma, se manca il denaro per acquistarli, i disturbi vengono tralasciati e diventano cronici.

Purtroppo, la pressione migratoria che investe il nostro Paese negli ultimi anni, in combinazione con la crisi economica, spinge e incoraggia imprenditori senza scrupoli a ridurre i costi di produzione attraverso lo sfruttamento della manodopera a basso costo, trasformando interi settori produttivi e danneggiando le migliaia di imprese sane e oneste che vengono sopraffatte da questa infame forma di concorrenza sleale.

In questo contesto, è la criminalità organizzata a trarre i maggiori profitti, dando vita al fenomeno detto delle agromafie, pronte a sfruttare la vulnerabilità dei lavoratori migranti e la condizione di difficoltà di tanti lavoratori italiani rimasti disoccupati. Secondo i dati del secondo rapporto «Agromafie e Capolarato» dell'Osservatorio Placido Rizzotto, il caporalato controlla un giro di affari miliardario, diffuso in tutta Italia.

Non dobbiamo dimenticare, poi, il ruolo delle multinazionali del settore della trasformazione agricola, che con l'imposizione di prezzi di acquisto sempre più bassi, costringono le aziende agricole a produrre sottocosto, a chiudere, oppure, nel peggiore dei casi, a ricercare metodi illeciti per abbattere i costi di produzione.

L'introduzione di modifiche legislative, volte a garantire una più efficace azione di contrasto del fenomeno, è sicuramente un passo necessario e importante, e per questo impegno ringrazio il Governo e in particolare i ministri Martina, Poletti ed Orlando. Come ho avuto più volte occasione di ripetere, avendo peraltro l'onore di fare parte della Commissione antimafia, bisogna partire dalla repressione dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori, in violazione delle più elementari norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti fondamentali della persona, perché è di un vero e proprio fenomeno mafioso e criminale che stiamo parlando.

Le modifiche al codice penale che prevedono un inasprimento degli strumenti a disposizione della magistratura e delle Forze dell'ordine non possono che essere condivise, sia nel caso dell'estensione dell'arresto obbligatorio e della confisca obbligatoria al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia nel caso dell'introduzione di una circostanza attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove dei reati e l'individuazione degli altri responsabili, in modo da squarciare il velo di omertà di cui troppe volte ci siamo tristemente occupati. Altrettanto lodevole è la previsione di un fondo per indennizzi alle vittime del delitto di caporalato, equiparate alle vittime di tratta, così come l'introduzione di un piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali.

La lotta alle mafie deve essere la stella polare dell'azione del Governo e del Parlamento. Il danno economico e sociale causato dalla criminalità organizzata deve essere ridotto al minimo, al fine di recuperare quante più risorse possibili da destinare all'economia sana e virtuosa di questo nostro amato Paese.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura in particolare, accanto a un sistema di misure che puniscano le imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi al fine di premiare le produzioni di qualità, che valorizzino i territori e gli imprenditori onesti, che intendono operare sul terreno del pieno rispetto delle regole e che non approfittano dei lavoratori al fine di realizzare profitti illeciti. Bisogna introdurre un severo controllo della filiera produttiva, con verifiche in ogni fase della produzione, dalla raccolta alla trasformazione industriale sino alla vendita al dettaglio. Solo garantendo agli imprenditori onesti un giusto ritorno per i loro sforzi, saremo in grado di eliminare i vantaggi che si ottengono utilizzando forme di lavoro illegali. Per questo motivo, plaudo anche all'introduzione della certificazione etica del lavoro agricolo e alla costituzione di una cabina di regia che metta insieme INPS, sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni.

Anche il *report* dell'ISTAT sulla struttura delle aziende agricole, pubblicato lo scorso settembre, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore sociale ed economico di quelle aziende che puntano su più alti *standard* di tutela occupazionale, evidenziando anzi una forte crescita di quelle multifunzionali e capaci di diversificare le fonti di reddito. I dati di vendita ci dicono che i consumatori sono disposti a premiare le aziende che possano certificare sulle loro confezioni il rispetto di determinati *standard* qualitativi. Penso, ovviamente, alle certificazioni delle produzioni biologiche e organiche, ma il ragionamento si potrebbe tranquillamente estendere a una certificazione che garantisca il rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori. E allora ben venga la Rete del lavoro agricolo di qualità e le articolazioni territoriali della sua cabina di regia.

Concludo rivolgendo un pensiero alle vittime del lavoro nei campi e alle loro famiglie. Sono soprattutto le donne che prestano il loro corpo a questo duro lavoro e che hanno offerto il più pesante tributo: la loro stessa vita. E allora il mio pensiero va, una tra tutte, a Paola Clemente, già ricordata più volte in Assemblea oggi: 49 anni, morta di infarto nelle campagne di Andria. Un triste destino che non può essere accettato nella nostra società che vuole essere all'avanguardia nella protezione dei lavoratori e dei loro diritti.

Procediamo, dunque, onorevoli colleghi senatori, con l'approvazione di questo disegno di legge, affinché il dramma delle morti nei campi di tutta Italia sparisca dalle cronache dei giornali e resti solo un triste ricordo di un passato che ci siamo lasciati alle spalle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, ministro Martina, vice ministro Olivero, condivido la relazione della collega Gatti sulla necessità e, in qualche modo, l'urgenza di una legge per contrastare il caporalato, che alcuni giustamente definiscono una piaga. Ciò è vero, soprattutto in alcuni territori dove a causa del caporalato l'organizzazione del lavoro passa attraverso condizioni disumane di vita e sfruttamento e in cui anche la criminalità organizzata gioca un ruolo importante nel perpetuare tali situazioni. Penso a quello che accade in Calabria nella zona di Rosarno, con la raccolta delle arance, e a Nardò, con la raccolta delle angurie, ma soprattutto a Rignano, con la raccolta del pomodoro, dove sorge un ghetto che racchiude i migranti e che è stato oggetto di tante inchieste giornalistiche a livello internazionale, proprio per la disumanità delle condizioni di vita. Si tratta di un ghetto che, nonostante l'impegno della Regione Puglia e l'interessamento anche del Viminale, è purtroppo ancora lì, a riprova di un fenomeno per cui non sono sufficienti solo misure repressive, ma che ha un suo radicamento sociale in cui il caporale svolge una funzione centrale per il mantenimento di quell'odioso sistema, come provato dalle audizioni che abbiamo svolto in Commissione.

Ha detto bene la relatrice: il caporalato non è solo un fenomeno italiano, ma è un meccanismo che si concentra e insiste in quelle zone dove, per tutta una serie di ragioni storiche, le produzioni non riescono o non intendono fare sistema, creare consorzi, aumentare il proprio valore complessivo, anche agli occhi della trasformazione e della distribuzione, e che fa leva ancora sull'abbattimento del costo del lavoro.

Per questa ragione credo che il contrasto al caporalato passi anche dalla capacità di ammodernamento di sistemi e ambiti produttivi che sono rimasti clamorosamente indietro e che non riescono essi stessi ad attribuire il giusto valore al loro prodotto: si tratta di un aspetto da non sottovalutare anche rispetto alla proposta che stiamo discutendo e in cui vi sono altresì responsabilità da parte dell'ente pubblico.

Dobbiamo essere molto bravi a costruire norme che tengano conto del fatto che il fenomeno si circoscrive in determinate aree per combatterlo meglio, ma anche per non far ricadere su quei sistemi produttivi in cui fenomeno è assente (il territorio da cui provengo è uno di questi) tutta una serie di norme e regole che, in prospettiva, potrebbero produrre un semplice inasprimento burocratico a fronte di un problema che, nei fatti, non esiste. Anche i colleghi della Commissione agricoltura sanno quante volte ho rilevato come il settore agricolo sia oberato da molta, troppa burocrazia. La nostra perplessità, già espressa con riferimento a precedenti provvedimenti normativi, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, piuttosto che sulla cabina di regia è nota. La nostra paura che si vadano ad aggiungere ulteriori adempimenti per un settore che ne è già molto oberato, è naturalmente una preoccupazione fondata.

Abbiamo presentato molti emendamenti in Commissione. Alcuni sono stati accolti, altri assorbiti all'interno degli emendamenti della relatrice, altri sono stati respinti. Ringrazio, in particolare, la relatrice Gatti, che sull'articolo 6 ha svolto un lavoro di grande mediazione ed è stata disponibile a rivedere l'intero articolo ed anche ad ammorbidirlo, per certi versi, rendendolo, per quanto ci riguarda, più facilmente applicabile.

Sono anche soddisfatto che sia stato rimosso il riferimento all'indice di congruità occupazionale che rischiava di penalizzare proprio le aziende efficienti, quelle che sapevano ottimizzare l'uso della manodopera. Abbiamo discusso molto in Commissione, con un confronto anche molto difficile, ad esempio sull'introduzione del sistema Uniemens, perché il settore agricolo ha una situazione diversa rispetto a quella degli altri settori. Se il settore artigianale e quello industriale riescono a programmare il periodo della produzione e hanno anche una produzione regolare, è chiaro che quello agricolo ha invece bisogno di molta manodopera in un periodo molto circoscritto, e che il periodo di raccolta varia a seconda delle condizioni climatiche e che vi sono motivi che a volte impongono l'anticipo o il posticipo della vendemmia o della raccolta. Quindi, è un settore nel quale è difficile fare previsioni precise e l'introduzione di un sistema Uniemens in maniera precisa come per gli altri settori sarebbe stato un problema e sono naturalmente soddisfatto che sia stato accolto il nostro emendamento, con cui sono stati prorogati i termini di introduzione del sistema Uniemens al primo gennaio 2018, così da potersi preparare e varare il nuovo sistema.

Abbiamo presentato in Aula direttamente un emendamento, che mi auguro il Governo vorrà accettare, con cui precisiamo che comunque rimane fermo l'obbligo del versamento trimestrale dei contributi agricoli unificati, per non imporre anticipazioni che possono creare qualche problema alle aziende.

Abbiamo presentato in Aula anche altri emendamenti, in particolare uno, firmato insieme al collega Berger, sulla possibilità, per i territori che possono farlo, di sostituire l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità con una certificazione sui processi. Mi rendo conto che è un sistema forse difficilmente applicabile in altri territori, ma per territori dove le regole sono rispettate e dove le aziende sono abituate a rispettare le norme, questa potrebbe essere una semplificazione burocratica importante e interessante. Invito quindi il Governo a tenere conto di tale emendamento, anche se in sede di primo esame in Commissione è stato respinto.

Abbiamo presentato in Aula anche alcuni emendamenti per ridurre gli effetti penali di alcuni errori: ritengo infatti che, nonostante il disegno di legge, nel corso della sua discussione, sia stato alleggerito nei suoi impatti, l'impatto penale sia ancora molto forte. Abbiamo perciò presentato alcuni emendamenti molto puntuali che prevedono che, in caso di errori fatti in buona fede o non importanti, si possa distinguere tra l'illecito grave e un illecito più lieve. Sono emendamenti assolutamente puntuali che chiedo al Governo di poter esaminare anche nei particolari, sperando che almeno qualcuno possa essere accolto.

Abbiamo presentato anche un emendamento per chiarire meglio la posizione delle cooperative agricole che forniscono servizi nel sistema trentino e altoatesino dove, come sapete, più del 90 per cento della produzione agricola è organizzata in cooperative, che a volte forniscono anche servizi per il trasporto, l'alloggio e le regolarizzazioni. Questo, naturalmente, non è caporalato ma fornitura di servizi che è perfettamente regolare, ma l'emendamento lo avrebbe precisato meglio.

Il disegno di legge contiene indubbiamente molti aspetti positivi che sono stati citati dai colleghi e che non voglio ripetere. Tra questi, la collaborazione con gli enti locali è fondamentale, non solo ai fini delle convenzioni sui trasporti ma anche per fornire quei servizi che sembrano rendere indispensabile l'utilizzo del caporalato. Sono proprio gli enti locali o, comunque, le cooperative di lavoro, le realtà che si occupano del territorio e che possono sostituire il caporalato nell'organizzazione di servizi che siano giusti, regolari e, soprattutto, rispettosi dei diritti dei lavoratori.

Ammetto che il disegno di legge ha avuto un esame complesso perché investe settori dell'agricoltura, del lavoro e della giustizia; molte sono state le audizioni, anche degli uffici dei Ministri competenti e credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro. La relatrice Gatti ha avuto tutta la sensibilità necessaria per cercare di non vanificare l'efficacia di un testo che vuole arrivare non dico in maniera definitiva, ma quantomeno incisiva al cuore del problema e iniziare a risolverlo cercando però di tener conto di chi non ha nulla a che fare con il fenomeno del caporalato e non può essere appesantito negli adempimenti. Il disegno di legge è quindi molto migliorato. Spero ci sia ancora disponibilità a rivedere in Aula qualche aspetto particolare e per questo non posso che ringraziare tutta la Commissione, la relatrice Gatti e il vice ministro Olivero, assieme a tutti i colleghi, perché ha seguito direttamente e in maniera molto precisa tutto il lavoro della Commissione.

Credo che la nostra Commissione abbia dimostrato di lavorare bene insieme e come un sistema che, a volte, riesce anche a conciliare le richieste dell'opposizione e della maggioranza, avendo come primario interesse riuscire a dare importanza al settore agricolo.

Questa legislatura - lo voglio dire in presenza del ministro Martina - ha attribuito una forte attenzione all'agricoltura, come è emerso anche ieri, in occasione del disegno di legge di delegazione europea, quando sembrava che proprio sull'etichettatura e sul riconoscimento del *made in Italy* questo Governo non avesse fatto nulla. Credo che da qualche anno a questa parte si stia investendo molto sull'agricoltura per la valorizzazione e l'affermazione del *made in Italy* e al Governo va riconosciuta questa attenzione particolare. La strada è ancora lunga, perché si tratta di un settore che è in assoluto il più difficile e delicato, molto diversificato a seconda delle varie parti d'Italia, che oggi deve lottare contro il calo dei prezzi e la difficoltà a stare sul mercato per la concorrenza sleale di molti mercati, ma credo che quanto stanno facendo il Governo e questo Parlamento vada nella giusta direzione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la seduta odierna non prevede orario di chiusura, ma ci sono alcune Commissioni convocate addirittura in sede referente. Faccio l'esempio della Commissione giustizia, che deve addirittura esprimere un voto su un parere su atti del Governo. Sarebbe quindi opportuno, da parte della Presidenza, o valutare se sconvocare la Commissione giustizia o apprezzare le circostanze ed interrompere i lavori alle ore 14,30. Si riuniscono anche altre Commissioni, però per audizioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Puglia. Voglio chiarire che, in sede di Capigruppo, il presidente Grasso aveva fatto presente la possibilità che le Commissioni lo facessero e nessuno, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, ha avuto motivo di obiettare. Comunque, la ringrazio della segnalazione.

È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti in Aula con un provvedimento estremamente rilevante per la tutela di migliaia di lavoratori che, puntualmente, vengono sfruttati nei lavori dei campi ogni qualvolta le attività stagionali richiedono un uso di manodopera superiore alle necessità medie che si manifestano nel corso dell'anno. Si tratta di una vera e propria economia sommersa che genera enormi profitti, distorce la concorrenza e alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla oltre 300.000 persone. Le indagini delle Forze di polizia e anche quelle giornalistiche ci hanno indicato che i settori più esposti al caporalato sono l'agricoltura e l'edilizia, ma anche quello manifatturiero e turistico. I soggetti che subiscono di più lo sfruttamento sono gli extracomunitari, in particolare quelli senza permesso di soggiorno. In questo contesto non mancano neanche immigrati che si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati o realizzano complicità con le organizzazioni criminali.

Il testo che licenzieremo prevede migliori tutele per i lavoratori e identifica pene mirate e graduate per coloro che mettono in pratica il reato di caporalato. Il tutto è stato possibile attraverso un lavoro certosino della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, che ha operato profonde e significative modifiche al testo originario licenziato dal Governo; un lavoro che ha visto maggioranza e opposizione lavorare alacremente e insieme per un quadro giuridico che fosse il più compiuto possibile.

Oltre alla parte penale e sanzionatoria, il disegno di legge contiene una parte relativa alle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, con la Rete del lavoro agricolo di qualità. La Rete, attualmente costituita solo dalla cabina di regia, si articola nel territorio coinvolgendo tutti i soggetti in grado di affrontare i due problemi del caporalato: l'organizzazione del collocamento agricolo e quella del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Si tratta di un passo importante, che prova ad affrontare un problema, che segna negativamente non solo l'agricoltura, ma anche altri settori, e mette a rischio la qualità dei nostri prodotti. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Questo provvedimento è atteso da molto tempo, dalle parti sociali e da tutto il Paese, e ci auguriamo che possa essere approvato con il più largo consenso.

Per quanto riguarda gli aspetti penali, in Commissione si è riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che oggi punisce solo il caporale e richiede, come requisiti del reato, l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostra come l'attuale formulazione dell'articolo 603-*bis* sia del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova formulazione riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella singola del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce. Nel caso in cui vi sia uso di violenza o minaccia, è prevista un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento: infatti, se è stabilita la reclusione da uno a sei anni per sfruttamento

senza violenza o minaccia, con la presenza delle stesse la pena va da cinque a otto anni. Si precisano e si semplificano, inoltre, gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica, nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Aggravanti specifiche, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, sono il reclutamento del numero di lavoratori superiore a tre, la minore età dei lavoratori reclutati e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. L'articolo 2 prevede invece delle attenuanti nei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, se il responsabile dimostra di cooperare, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Si prevede inoltre l'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, fatti salvi, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Altra novità rilevante introdotta in Commissione è la previsione nei procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, della possibilità da parte del giudice di disporre il controllo giudiziario dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, al fine di non creare delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi con violenza o minaccia vengono finalmente inclusi tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio, nei casi in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Come esposto, notevoli sono i punti di rilievo di questo provvedimento. Mi preme ringraziare il presidente della Commissione, la Commissione stessa e soprattutto la relatrice Gatti, per la professionalità e la cooperazione avuta in Commissione. Il voto su questo provvedimento rappresenta un netto contrasto a una patologia del sistema, che crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato. Si cerca di combattere in modo definitivo la criminalità italiana e straniera, che si avvale di manodopera irregolare o in nero, riducendola in schiavitù, violando i diritti umani, falsando gli equilibri di mercato e recando danno anche alle nostre imprese, che invece operano nella regolarità. Questo significa lavorare per garantire la sicurezza del Paese. Pertanto, auspico da parte dell'Assemblea un voto unanime: sarebbe una bella pagina per l'agricoltura e una bella pagina per il Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, ci accingiamo a introdurre in Italia alcune norme che effettivamente, modificando la legislazione vigente, consentiranno di punire in maniera robusta e di inquadrare in maniera più veloce ed efficace i casi di intermediazione illecita della manodopera nel settore dell'agricoltura.

Il provvedimento inserisce delle fattispecie sanzionatorie nuove, che ci vedono, come Movimento 5 Stelle, assolutamente unanimi nel ritenere che siano positive. Certo è che c'è una parte su cui la Commissione giustizia aveva espresso un parere alla Commissione agricoltura, chiedendo che alcune pene fossero innalzate da due a sei anni. La Commissione agricoltura, in maniera un po' salomonica, ha lasciato tali pene da uno a sei anni; almeno ha tenuto in considerazione il massimo della pena. Dico soltanto questo per quanto riguarda il punto riferito alla materia giustizia, che ci vede leggermente non soddisfatti.

Per quanto riguarda il resto, ripeto, si vanno a introdurre delle norme che vogliono proprio debellare questo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. Bene, scorrendo il provvedimento noi riteniamo che si sarebbe dovuto fare qualcosa in più, quando si vanno a infliggere le sanzioni per coloro che sfruttano, in maniera amorale, altre persone. Oltre alle pene previste in ambito penale, noi avremmo

voluto anche irrobustire le pene in riferimento alla confisca dei beni. In particolare, volevamo che si inserissero delle norme che andassero a confiscare le cose impiegate o destinate a commettere reato, le cose senza prezzo (quindi il prodotto o il profitto), nonché il ramo d'azienda, commerciale o agricola, ovvero il fondo rustico impiegati o destinati a commettere reato.

Inoltre, poiché spesso vengono fatti dei sotterfugi, chiedevamo di applicare le stesse sanzioni anche nel caso in cui tutto ciò venisse semplicemente dato in locazione. Questo era importante, anche come strumento che evitasse giochetti e che, in un certo qual senso, dicesse a questi malfattori: non ti permettere di sfruttare un altro essere umano, perché altrimenti la pena che ti vado a comminare è veramente forte e ti tolgo anche i beni che ti sono serviti per commettere quel reato.

In realtà, ci saranno certamente dei nostri emendamenti in Aula e chiedo alla maggioranza di considerarli come delle proposte che non hanno dietro assolutamente nessun tipo di bandiera ideologica: sono delle proposte di buonsenso che si fondano anche - permettete - su esperienze nel settore lavoristico e nel settore amministrativo?lavoristico. Per adesso i nostri emendamenti in Commissione agricoltura non hanno trovato il favore, anche se - dobbiamo dire la verità - la relatrice ha accolto in maniera un po' lieve alcune delle nostre idee facendole confluire in un suo maxiemendamento.

Noi volevamo migliorare i controlli e offrire agli enti preposti al controllo degli strumenti molto più efficaci, in particolare, andando a ottimizzare gli indici di congruità occupazionale, perché crediamo che oggi, anche attraverso lo studio di questi indici, si possa addivenire alla formulazione di pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e alla verifica ispettiva, chiedendo quindi ai propri ispettori di andare a ispezionare una determinata azienda perché non rispetta alcuni indici di congruità. Sono come degli indici matematici, un po' come gli studi di settore, anche se questi ultimi vengono fatti in malo modo perché contengono indici che non inquadrano le varie realtà territoriali del Paese e quindi ne chiediamo una modifica totale.

Tornando al provvedimento e all'ottimizzazione dei controlli, dobbiamo anche riconoscere che oggi, a far data dall'anno 2014, è stata istituita la cosiddetta Rete del lavoro agricolo di qualità. Il provvedimento fa assumere a questo nuovo istituto una connotazione abbastanza importante. Prima ascoltavo un collega che ha affermato che forse era meglio inserire un altro strumento che potesse realmente dare un'indicazione più precisa all'organizzazione del lavoro agricolo di alcune aziende, in modo tale che il consumatore fosse consapevole che, con quel bollino, in un certo qual senso quel prodotto avesse un certo controllo nelle varie operazioni svolte dall'azienda che ha prodotto quel bene. In realtà, con questo provvedimento la Rete del lavoro agricolo di qualità assume un'ancor più importante connotazione all'interno del controllo che il consumatore può effettuare sul prodotto.

Perché è importante inquadrare bene oggi cos'è la Rete del lavoro agricolo di qualità? Perché in realtà con l'introduzione di queste norme capiremo se il soggetto che ha prodotto quel bene sta rispettando delle norme minime. Questo vuol dire che la Rete del lavoro agricolo sta assumendo la connotazione di un bollino di qualità. Noi siamo assolutamente d'accordo e abbiamo presentato alcuni nostri emendamenti che - lo ricordo, signora Presidente - vogliono sempre migliorare e mai mettere un paletto oppure un cappello e una bandiera ideologica, anche perché si tratta del lavoro agricolo che, secondo noi, è un settore strategico per l'Italia, così come lo sono anche il turismo e la manifattura.

Noi però riteniamo che si debba fare di più per migliorare questo importante istituto che è la Rete del lavoro agricolo di qualità. Pertanto, abbiamo offerto i nostri emendamenti che migliorano il testo e cancellano anche quelle posizioni che potrebbero favorire alcune aziende. I nostri emendamenti fanno in modo che chi sta all'interno di questa Rete e chi sta all'interno della regia non sia in una posizione che lo possa favorire. Quindi noi speriamo che realmente il Governo, e quindi anche la maggioranza, si renda conto che c'è questa Rete agricola del lavoro di qualità che assume un ruolo molto importante e bisogna fare in modo che le persone che ci sono dentro non abbiano poi un tornaconto personale nel momento in cui assumono questi incarichi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al

nostro esame reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Anche la Commissione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si sta occupando ormai da mesi - lo ha ribadito poco fa nel suo intervento la presidente Fabbri - attraverso sopralluoghi e audizioni, di questo preoccupante fenomeno piuttosto diffuso e in crescita, stando alle stime più recenti che parlano di 400.000 lavoratori in Italia coinvolti nello sfruttamento.

È indubbio, quindi, che il legislatore debba trovare una soluzione per questi fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È una piaga sociale che talvolta rimane nascosta, soprattutto tra le campagne del nostro territorio. Uomini e donne costretti a lavorare in condizioni a dir poco non favorevoli, undici o dodici ore al giorno, spesso neanche regolarizzati, altre volte invece regolarizzati solo parzialmente, in spregio al rispetto della dignità delle persone e dei lavoratori. È giusto, ed è da me condiviso, dunque, l'obiettivo del Governo di porre fine a queste situazioni ormai inaccettabili, ma quel che non condivido è la volontà di introdurre un sistema fortemente repressivo.

Mi spiego meglio: all'articolo 1 si legge che costituisce indice di sfruttamento, per cui è prevista la reclusione da uno a sei anni, anche la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro. Questa fattispecie, a mio parere, è assolutamente contraria alla *ratio* sottesa, ovvero quella di reprimere il caporalato, perché di certo non si possono includere circostanze che nulla hanno a che fare con il fenomeno, con una situazione che configura lo sfruttamento perché appare oggettivamente di minore entità.

Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti che saranno, da qui a breve, esaminati e che, se approvati dal Governo, daranno un importante contributo a una legge estremamente urgente per contrastare un fenomeno così grave e dilagante. In conclusione, quindi, ferma restando l'assoluta condivisione della necessità di contrastare il fenomeno del caporalato, va però evitato il rischio di ritenere tutti gli imprenditori agricoli responsabili di comportamenti illeciti, per evitare di penalizzare oltre misura un settore trainante per l'economia del nostro Paese. *(Applausi del senatore Amidei)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi oggi cominciamo un viaggio importantissimo nelle Aule parlamentari con la discussione di un provvedimento che parla di caporalato e cioè di vita delle persone, di morti e di nuove schiavitù. Credo che mai come in questo caso i parlamentari debbano avere una tensione emotiva, istituzionale e di passione, qualcuno lo diceva, perché solo con una carica di tensione forte possiamo legiferare bene.

Qualche mio collega dell'opposizione diceva che sono state adottate delle misure di carattere formale, ma non è vero. La Commissione ha svolto tantissime audizioni, l'opinione pubblica è fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo su questi temi e noi siamo qui per risolvere queste problematiche e contrastare il fenomeno della nuova schiavitù, perché di questo parliamo.

Quello in esame è un provvedimento molto importante perché interviene sul codice penale e prevede norme repressive. Al riguardo vorrei dire alla collega Pelino che di repressione c'è bisogno. Noi dobbiamo intervenire fortemente soprattutto sui temi della salute e della sicurezza, perché i nuovi schiavi lavorano in condizioni molto difficili dal punto di vista igienico e salutare. Si tratta però di un provvedimento che contiene norme positive, perché noi abbiamo bisogno di questo, cioè di promozione, come il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che era già contenuto nella nostra normativa.

Pertanto, molto opportunamente la relatrice diceva che il testo è frutto del lavoro di sinergia tra i Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali; questo è il senso del provvedimento in esame, che contiene sia repressione che promozione, perché di ciò abbiamo bisogno.

Noi componenti della 11a Commissione ci siamo occupati principalmente dei temi che riguardavano il lavoro, c'è stato l'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, e il parere è stato votato all'unanimità anche dall'opposizione e credo che questo sia un bene importantissimo per il provvedimento in

discussione. La senatrice Gatti diceva giustamente che il faro che ci deve indurre a legiferare bene deve riguardare le modalità con cui si toglie terreno ai caporali. Le questioni sono due: l'intermediazione e il trasporto, pertanto il lavoro che abbiamo compiuto nella 11a Commissione ha riguardato proprio questi temi. Noi abbiamo bisogno di un sistema pubblico in sinergia con il privato che rafforzi il collocamento pubblico e privato, al fine di garantire alle imprese agricole il reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta, perché questa è la specificità di questo tema. In un momento in cui noi stiamo realizzando una rete di politiche attive sostanziose, come quella prevista dal *jobs act*, noi abbiamo bisogno di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che comprenda anche i lavoratori agricoli (come è già previsto dal decreto di attuazione del *jobs act* n. 150) e che contenga, come ricordava la relatrice, i nominativi dei lavoratori agricoli suddivisi per territori, con dati anagrafici, contratti, inquadramento di profilo professionale. Quanto più rendiamo efficiente e trasparente il sistema di reclutamento di manodopera, compreso il lavoro agricolo, tanto più noi potremo togliere terreno ai caporali e questo è un tema affrontato dal provvedimento e che noi dobbiamo rafforzare in sinergia con la normativa prevista dal *jobs act*. Abbiamo bisogno di tenere insieme tutti i soggetti che raccolgono i dati, ad esempio i patronati e le organizzazioni sindacali. Tutti debbono contribuire alla costituzione di una rete perché quanti più dati abbiamo, quanto più li facciamo emergere, tanto più rendiamo possibile una intermediazione di manodopera sana e trasparente.

La relatrice ricordava che nelle Aule parlamentari il provvedimento è stato arricchito della cabina di regia della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in riferimento ai temi cui accennavo prima.

Un altro punto importante è poi quello concernente la Rete. Come abbiamo sentito in molti interventi delle mie colleghe, noi abbiamo bisogno di incoraggiare l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, perché 300 aziende su 740.000 rappresentano un numero irrisorio rispetto all'obiettivo che ci dobbiamo porre e con il rafforzamento della Rete il provvedimento in discussione si propone di fare proprio questo. Anche in sede di Commissione è stato operato un miglioramento del testo rispetto a quali aziende devono aderire, quindi si è modificata la dicitura dei criteri di adesione, stabilendo che occorre non aver riportato condanne penali per violazione di normative sul lavoro e sulla sicurezza. Credo che questo non sia un allentamento, ma un allargamento importante, per raggiungere l'obiettivo che tante più aziende possano aderire alla Rete.

Si è parlato tanto di controlli. Nella Rete c'è l'Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che l'Agenzia per l'ispettorato del lavoro riunisce più soggetti; qualcuno faceva giustamente questa opposizione, perché i controlli sono tanti e di soggetti diversi. Anche in questo caso abbiamo bisogno di creare un sistema in cui si controlli davvero chi fa un lavoro sommerso e chi davvero è caporale e non sempre le solite aziende, che magari sono molto più virtuose di quanto si potrebbe pensare.

L'ultima questione che mi preme sottolineare riguarda la storia delle paghe di piazza. La collega Fabbri ricordava alcune indagini che la Commissione sugli infortuni sul lavoro del Senato ha condotto; abbiamo molto ragionato su questo fenomeno, che è molto complicato. Abbiamo bisogno, da un lato, di disporre di misure estremamente severe, quali la sospensione dell'autorizzazione all'attività di somministrazione e intermediazione. Lo dico senza mezzi termini: se vi è stato un certo fenomeno, non possiamo comunque demonizzare l'attività di somministrazione che, per certi versi, potrebbe sicuramente aiutarci a far emergere e rendere trasparente il sistema di reclutamento. Dobbiamo, però, essere molto severi nella sospensione delle autorizzazioni per chi sbaglia e per chi provoca morti.

Dall'altro lato, dobbiamo auspicare - naturalmente questo dovrà essere demandato alle parti sociali - una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire, in maniera adeguata, anche i fattori esterni imprevedibili che spesso condizionano l'attività del mondo agricolo.

Penso che, fatta la legge, non abbiamo risolto il problema. Credo che dovremo fare in modo di avere degli alleati nella società e nel mondo della rappresentanza civile; abbiamo bisogno che la società metta in moto gli anticorpi per contrastare questo fenomeno. Abbiamo bisogno che vi sia davvero una cultura del lavoro, una cultura di legalità e non una copertura di alcuni fenomeni.

Il fenomeno non è facile da contrastare, non è assolutamente facile, perché, come si ricordava da parte di molti colleghi, vi sono organizzazioni criminali che non scherzano, che tengono sotto ricatto intere comunità, enti locali e paesi, quindi non è facile. Penso, tuttavia, che senza vergognarci, come molte volte facciamo in questo periodo politico complicato, avendo cominciato questo itinerario in Parlamento e attraverso la proposta di questo provvedimento del Governo, con la giusta tensione, con la tensione necessaria per affrontare questi temi, potremo dare l'esempio affinché il contrasto al caporalato possa davvero arrivare alle radici della nostra società, incrementando una cultura del lavoro davvero trasparente e contrastando fenomeni che parlano di nuove schiavitù. Credo che da oggi potremo essere esempio per il Paese e per l'opinione pubblica per raggiungere questo obiettivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, replicherò molto brevemente anche perché penso che quest'Assemblea stia attendendo di sentire il Ministro. Per prima cosa lo voglio ringraziare per la presenza e per il lavoro che ha svolto finora. Ringrazio, altresì, tutti i colleghi intervenuti, tutti i membri e i Capigruppo della Commissione.

Penso che noi stiamo accettando una sfida. Il percorso non sarà semplice, ma l'abbiamo accettata e proviamo ad andare avanti.

Sono d'accordo - questa sarà una conquista storica - con quanto detto dal senatore Panizza rispetto al fatto che, per contrastare il caporalato, abbiamo bisogno di ammodernare il sistema agricolo italiano. Penso che questo sia uno degli elementi fondamentali. Bisogna, infatti, cominciare a riflettere, per esempio, su due elementi (a me piace fare esempi concreti che siano esemplificativi). È proprio il caso che vi siano persone che nelle giornate con temperature di 40 gradi raccolgono a mano i pomodori in campi sterminati? Abbiamo un'esperienza, in altre zone del Paese, di automazione, di meccanizzazione della raccolta. Forse bisogna accettare la sfida a questo livello con una campagna di aggiornamento e ammodernamento del sistema. Ancora: siamo sicuri che nella filiera, che va dalla raccolta alla vendita, non ci sia un modo per chiamare alla responsabilità anche le imprese commerciali, le grandi distribuzioni, chiedendo loro di fare una sorta di *due diligence*? A questo proposito, onorevole Ministro, ricordo che in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno, che porta la firma della nostra Vice Presidente del Senato, che va proprio in questa direzione, perché noi subiamo, a volte, o comunque accettiamo l'idea di un ricatto sui costi. Ecco, secondo me, c'è bisogno di una meccanizzazione adeguata, di una *due diligence* accurata e della conferma delle nostre tradizioni di popolo civile, con una legislazione del lavoro.

Continuo a dire che il diritto del lavoro è costituzionalizzato nel nostro Paese. È uno dei fondamenti su cui abbiamo organizzato la nostra società, e questo ci chiama a un impegno straordinario.

Forse oggi abbiamo cominciato a fare un passo; non penso che abbiamo risolto tutto, ma dobbiamo renderci conto che possiamo aiutare a superare questo fenomeno solo provando a pensare a una modalità di sviluppo dell'agricoltura di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, grazie anzitutto di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a sviluppare fino in fondo il lavoro che presentiamo oggi in quest'Assemblea.

Ringrazio la relatrice, anch'io vorrei ringraziare il mio Vice Ministro e le Commissioni, che hanno lavorato molto bene insieme su una partita molto delicata come questa: la Commissione agricoltura, la Commissione lavoro e la Commissione giustizia. Ringrazio tutti i Gruppi che hanno contribuito in maniera propositiva e attiva a sviluppare questo disegno di legge che, a mio giudizio, costituisce un passo decisivo nella lotta al contrasto di fenomeni quali quelli che, in particolare un anno fa, vedemmo in alcune campagne del nostro Paese, che non sono certo figli di una contingenza, ma affondano radici nella storia della vicenda agricola italiana, in particolare di alcuni territori.

Con le innovazioni che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea attraverso questo disegno di legge, possiamo fare un grande salto di qualità nel contrasto, in particolare, del fenomeno del caporalato. Sappiamo - perché ci abbiamo lavorato - che innovare alcune strumentazioni dal punto di vista giuridico non è stato e non è affatto semplice.

Giustamente è stato richiamato in questa Assemblea il dibattito che abbiamo avuto a proposito dell'articolo 603-*bis* e di come riarticolare il profilo del reato in ragione dei limiti che quell'articolo del codice penale ci ha dimostrato fin qui, della sua incapacità di rispondere alle necessità che si sono manifestate in questi anni quando si è trattato di cercare di colpire il caporalato, non riuscendoci proprio per la difficoltà di esercitare quel diritto.

Considero la discussione che abbiamo sviluppato nelle Commissioni, anche attraverso le audizioni, assolutamente preziosa perché è proprio grazie a questo lavoro che siamo riusciti a perimetrare diversamente il reato. Credo che il fatto assolutamente nuovo di specificare il reato, oltre la violenza, costituisca una novità importantissima. Ritengo altresì che l'introduzione della responsabilità del datore di lavoro sia un fatto enorme. Altro che, come abbiamo sentito anche in qualche intervento, un atto scontato di *routine* burocratico-amministrativa. Credo che l'estensione, o - meglio - l'introduzione del controllo giudiziario sulle aziende con un modello che preveda la figura commissariale sia un punto di novità tutt'altro che banale e, peraltro, raccoglie una serie di spunti che ci sono stati sottoposti anche da chi lavora tutti i giorni sul versante della giustizia e coglie più di noi, probabilmente, alcune necessità. Credo che il lavoro fatto per la semplificazione degli indici di sfruttamento del reato sia, anche da questo punto di vista, una dimostrazione che la legge affonda il colpo rispetto a un'impalcatura e a una strumentazione che talvolta è rimasta sulla carta e che, quasi mai, è riuscita ad essere fino in fondo esigibile rispetto al dato di fatto che noi abbiamo riscontrato nei territori.

Vorrei anche rivendicare una cosa, ovviamente con una certa modestia. Credo non debba sfuggire il fatto che l'agricoltura ha guidato questa discussione. Parlo di agricoltura perché - abbiamo promosso tutti questo sforzo - questo comparto non ha subito questa discussione. Il settore - dal Ministero alle Commissioni - ha cercato, grazie anche alla vostra collaborazione, di guidare questa discussione. Per me questo è un fatto rilevantissimo, perché fino a un po' di tempo fa si pensava che quando si discuteva di caporalato e illegalità, in particolare nel settore agricolo, quest'ultimo si dovesse difendere da questa accusa e non dovesse invece interpretare fino in fondo la sfida di un cambiamento necessario, proprio perché la stragrande maggioranza dell'esperienza agricola italiana è fatta da imprese che, nella legalità, scommettono sulla legalità come elemento di competitività, distintività e fondante dell'impresa agricola.

Penso che questa sfida vada rilanciata. Non subiamo questa grande questione, ma la vogliamo risolvere perché è anzitutto tutela dell'esperienza agricola italiana cercare nuove vie di legalità all'interno di un'esperienza come, appunto, quella agroalimentare, che non può che fare del buon lavoro uno dei suoi tratti fondamentali. Credo anche che gli elementi nuovi presenti nel provvedimento, che si aggiungono al lavoro fatto e che richiamavo prima, siano tutt'altro che banali, anche dal punto di vista del contrasto. Quando profiliamo l'arresto in flagranza o estendiamo l'utilizzo della confisca obbligatoria, oppure quando ci poniamo il tema della responsabilità degli enti o definiamo la possibilità dell'assegnazione dei proventi della confisca al Fondo per le misure antitratta, noi stiamo innovando una strumentazione e lo facciamo con il massimo della possibilità che ci è data. Quindi, innoviamo in maniera significativa, così come - è vero quello che è stato detto dalla relatrice, senatrice Gatti, e anche in altri interventi - con il provvedimento in esame apriamo una scommessa nuova anche nell'utilizzo di uno strumento, come la Rete del lavoro agricolo di qualità, che abbiamo impiantato con il decreto-legge n. 91 del 2014 ma che, a oggi, non abbiamo ancora verificato nel suo potenziale. Ci troviamo nel bel mezzo di una sperimentazione complicata, tutt'altro che banale, e il provvedimento in esame aiuta questa sperimentazione a fare un salto di qualità su diversi fronti. Penso, in particolare, alla possibilità che ci sia un'articolazione territoriale della Rete. Ne abbiamo discusso tante volte e - per fortuna - arriviamo adesso a profilare una modalità di radicamento territoriale della Rete, l'unico modo che penso possa funzionare per rendere esigibile questo strumento che non può

rimanere solo legato all'ambito delle attività nazionali. Benissimo che si sia fatto un lavoro per prevedere la possibilità di un ingaggio degli enti locali, in particolare su alcuni fronti. Sono stati richiamati anche prima, ma quando noi discutiamo di trasporto dei lavoratori in alcuni settori e in alcuni territori tocchiamo, come sappiamo, un nodo delicatissimo di questa vicenda. Il fatto di poter prevedere la possibilità per gli enti locali di lavorare su questo fronte, agganciandosi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per me è un'innovazione importantissima.

Benissimo aver chiarito l'aspetto delle sanzioni amministrative. Benissimo avere inserito il requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali, e benissimo, ovviamente, aver profilato l'allargamento dei partecipanti alla Rete, con tutto quello che potenzialmente può accadere in territori virtuosi, ai quali noi dovremmo lanciare una scommessa perché investano seriamente su questo strumento per provare a dare una mano a compiere il salto di qualità nel contrasto.

Colgo questa occasione per richiamare il lavoro svolto parallelamente al lavoro parlamentare su questo provvedimento. Come è stato detto benissimo prima, noi non abbiamo solo aspettato il prosieguo naturale e necessario del dibattito parlamentare su questa legge per "aggredire" il nodo. Il fatto che siano aumentati i controlli del 60 per cento tra il 2014 e il 2015 vorrei non fosse derubricato a fatto scontato, perché anche questo dato scontato non è, bensì figlio di una precisa volontà politica e istituzionale del Governo, del Ministero del lavoro, del Ministero della giustizia e del nostro Ministero, grazie anche alle diverse occasioni che abbiamo avuto, in Commissione e in Aula, per segnalare il tema. Per me è un fatto importantissimo avere istituito le *task force* operative su alcuni territori prioritari, anche differenziando tra realtà e realtà e concentrandoci su alcune province, con il lavoro che si sta sviluppando in particolare grazie alle Forze dell'ordine, all'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato e agli ispettori. Per me non è un fatto banale e io sono convinto che queste *task force*, come si sta già dimostrando, stiano radicando meglio la nostra capacità di intervento, in particolare in alcune aree. Penso poi al protocollo di lavoro costituito, attraverso il Ministero dell'interno, con il Ministero del lavoro, con le Regioni e il terzo settore per la gestione sperimentale dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, per l'assistenza in materia sanitaria, per la loro formazione e inclusione.

Non cambierà tutto subito e sono consapevole che sia una battaglia di medio periodo, ma abbiamo insediato delle sperimentazioni. Io le voglio rivendicare perché sono davvero il frutto di un lavoro comune. Non si risolverà tutto con questa legge: è vero. Ma il nostro ruolo, il nostro lavoro e il nostro compito è quello di fare buone leggi e, dal Parlamento e dal Governo, contribuire a sviluppare sempre di più una strumentazione all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, nella consapevolezza che stiamo parlando di un grandissimo tema che, a mio giudizio, va ben oltre il settore.

Se l'esperienza agricola riesce a innovarsi sul piano della legalità, del lavoro buono, sperimentando strumenti che certificano quanto in realtà buon lavoro e esperienza agricola siano uniti, noi facciamo un mestiere utile non solo per i lavoratori più coinvolti e per le imprese agricole più coinvolte (questo, prima di tutto), ma segniamo, in maniera assolutamente positiva, un'esperienza nazionale e contribuiamo a sviluppare, secondo me al meglio, anche la responsabilità che ci compete. È vero che in questo lavoro, il pensiero di tutti noi e di chi più ha lavorato in questo anno allo sviluppo di questa possibilità, come è stato ricordato, va innanzitutto alle persone colpite tragicamente da fatti che nessuno di noi può dimenticare. Penso, in particolare, a Paola Clemente, ma anche ai tanti che un anno fa, proprio in questa stagione, venivano - ahimè - colpiti tragicamente da fatti che hanno segnato l'opinione pubblica e certamente hanno prodotto in noi una scossa. Credo che dobbiamo pensare a quelle situazioni perché, ancora una volta, si riesca a dire con convinzione e sulla base di efficaci strumenti: «Mai più situazioni del genere!». Credo che questa legge ci aiuti in questo senso: non sarà tutto, ma con questo provvedimento facciamo un grande passo in avanti. Per cui spero tanto che l'Assemblea possa approvarla, con il consenso più ampio possibile, in un clima di forte dialogo. Voglio ribadire, anche a chi non c'è, che qui non vince un partito, un Ministro o solo il Governo, che fa la sua parte; vince il Parlamento, le istituzioni e il Paese. Questa è una battaglia di tutti; non è riconducibile solo a questo o a quel Ministro, a questo o a quel partito. *(Applausi dai Gruppi PD e AP*

*(NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2217 e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché trovo davvero sconcertante che il ministro Alfano, e quindi il Viminale, attraverso la campagna informativa, Aware Migrants, pretenda di far sapere ai migranti quello che in realtà già sanno, ossia che viaggiando in mare su barconi fatiscenti e gremiti all'inverosimile, in mano a spregiudicati scafisti senza scrupoli, si corre il rischio della vita. Si tratta davvero di una grande scoperta questa del Ministro, veramente degna di un illuminato *leader* politico. Possibile che nessuno ci avesse pensato prima? Se questa è la grande strategia del Ministero dell'interno in materia di immigrazione, siamo messi veramente male! Ci auguriamo che il ministro Alfano abbia un piano più serio e più efficace, in grado di dare risposte alle esigenze dei tanti amministratori locali che sono purtroppo destinatari di questa politica inefficace e che, soprattutto in alcuni piccoli centri, devono fronteggiare un'emergenza che lo Stato, fino ad oggi incapace di trovare soluzioni, scarica sul territorio.

Ho avuto modo di sentire il ministro Alfano l'altro giorno su «Radio anch'io», trasmissione condotta da Zanchini. Credo sia inaccettabile che un Ministro paragoni i migranti ai nostri italiani che vanno nel Regno Unito; addirittura in quella sede si vantava del fatto che questo è avvenuto appena prima della Brexit e invitava a non scandalizzarsi se oggi tanti migranti entrano così perché anche noi andiamo nel Regno Unito (e a tal fine citava il pizzaiolo o il laureato di qualche università importante che è andato a lavorare nel Regno Unito). Signor Ministro, so che il ministro Alfano sarà presente oggi al *question time*; ditegli, se lo vedete, che queste sue affermazioni sono inaccettabili perché il laureato o il pizzaiolo che vanno nel Regno Unito innanzitutto non vanno a dormire a carico dello Stato; non vengono pagati e hanno uno stile di vita diverso. Permettetemi: non paragoniamo gli emigranti italiani con questi migranti solo per un fatto di dignità e non per discriminazione. Se questo è il concetto che il Ministro ha dei nostri italiani e dei migranti, ahimè, è bene che cambi mestiere.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, prima della vigilia del settimo anniversario della strage alla stazione Viareggio, il 29 giugno 2016, feci un intervento in quest'Aula per far sottoscrivere ai più la nostra mozione di revoca del cavalierato a Mauro Moretti, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

Scrissi anche una lettera aperta a tutti senatori toscani, di tutte le forze politiche, sicura che non sarebbe mancata la condivisone e la sottoscrizione della mia mozione 1-00218, presentata già nel 2014, per rispetto del dolore dei familiari della strage di Viareggio e di tutti i morti sul lavoro del personale delle Ferrovie. Successivamente, sulla base della mia richiesta di revoca, alla Regione Toscana, grazie ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quest'anno è stata approvata una mozione all'unanimità, per chiedere allo Stato di fare altrettanto.

Intanto diciamo che è molto grave e mi duole denunciare che a oggi nessuna firma al Senato è stata aggiunta da nessun nuovo senatore, di nessun altro partito. Nessuno più ha apposto la sua firma a una

richiesta più che legittima, che non si basa esclusivamente sulle vittime della strage di Viareggio, per la quale Moretti è imputato - con profonda tristezza ricordo che il cavalierato fu riconosciuto da Napolitano a soli undici mesi dalla strage di Viareggio - ma soprattutto per la follia di aver riconosciuto cavaliere del lavoro colui che dietro di sé si era lasciato una scia di morti e feriti inaccettabile: nella nostra mozione l'elenco è ben dettagliato.

La gestione di Moretti fu tutt'altro che positiva per i lavoratori: per sistemare i bilanci in passivo del gruppo Ferrovie dello Stato, fece tagli pesanti sul personale e sulla manutenzione, non investì sufficientemente in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le conseguenze furono pagate da semplici cittadini, da passeggeri e dai lavoratori delle Ferrovie (macchinisti, operai, addetti alla manutenzione, eccetera). Più di 100 sono state le vittime durante la sua gestione, spesso causate da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza ferroviaria. Quindi, ci chiediamo quali siano stati i meriti per premiarlo e definirlo cavaliere del lavoro. È per questo che come senatrice e cittadina non condivido chi fa orecchie da mercante e alle commemorazioni si riempie di cordoglio, ma poi nei fatti non muove un dito. La politica deve dare un segnale forte e non solo fare annunci e preghiere, signora Presidente. Altrimenti, coloro che chiedono di vivere in un Paese normale verranno beffati due volte.

Senatori, come potrete presentarvi davanti alle associazioni dei familiari delle vittime, di tutte le vittime di Ferrovie dello Stato, se non avete il coraggio delle vostre azioni? Nel processo per la strage di Viareggio, oltretutto, pende una spada di Damocle: la prescrizione. Che almeno qualcuno, pubblicamente, suggerisca a Moretti di non avvalersi della prescrizione. Chiediamo un atto politico forte, affinché sia fatta piena giustizia, qualunque essa sia. A questo punto, noi del Movimento 5 Stelle scriveremo una lettera aperta al presidente Mattarella e al ministro dello sviluppo economico Calenda per un incontro, nella speranza che questa richiesta possa essere accettata. Mai vorremmo pensare che in questo Paese ci sia l'ordine del sacrificabili e quello degli intoccabili. Esorto i familiari delle vittime a contattare uno ad uno i senatori che non hanno aderito alla nostra pubblica richiesta e a farsi dire le motivazioni della loro ritrosia a firmare la nostra dettagliata mozione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, oggi, 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite C. Anche se in un'Aula purtroppo quasi vuota, credo che ricordare questa data possa dare un piccolissimo contributo, per fare in modo che ci sia un po' più di attenzione rispetto ad alcune patologie, che sono importanti e che stanno creando una grande preoccupazione e rischiano di diventare un tema drammatico, non soltanto per il nostro Paese, ma anche per molti altri Paesi, pur ricchi e facenti parte del mondo sviluppato. Da pochissimi anni abbiamo dei farmaci, che sono estremamente efficaci per questa patologia - la loro efficacia è sicuramente superiore al 90 per cento dei casi trattati - ma che sono immessi in commercio a prezzi altissimi. Ciò fa sì che si ponga, per la prima volta in Paesi come l'Italia, il problema di come garantire l'accesso a questi farmaci per tutti i cittadini che potrebbero trarne vantaggio.

Ricordo soltanto che in Italia c'è oltre un milione di malati, portatori cronici del virus dell'epatite C, e di questi circa 330.000 hanno la cirrosi. L'Italia ha un triste primato per ciò che riguarda il numero dei soggetti HCV positivi e la mortalità per tumore. In Italia oltre 20.000 persone all'anno muoiono per malattie croniche del fegato, due persone ogni ora, e nel 65 per cento dei casi l'HCV risulta causa unica o concausa dei danni. Come dicevo, esistono farmaci estremamente efficaci, ma sono ad alto costo.

Nel tentativo di non sacrificare troppo tempo dell'Assemblea a questo argomento e per sottolineare l'importanza del problema, osservo che il Senato degli Stati Uniti d'America ha svolto un'inchiesta su questo tema, perché il problema è molto grave anche per Paesi ricchi come gli Stati Uniti, e ha concluso, perlomeno con riguardo al primo farmaco che è stato immesso in commercio da una multinazionale, che il costo così elevato del farmaco non è per nulla giustificato né dal costo di produzione dello stesso, né dal costo della ricerca per arrivare al brevetto di quel farmaco (costo che è sacrosanto e va assolutamente tenuto in considerazione in questi casi). Dice il Senato americano che il

prezzo così alto è legato semplicemente alla ricerca del massimo profitto da parte dell'azienda, che si comporta più come un'azienda finanziaria speculativa che non come un'azienda che produce farmaci che possono salvare una vita umana.

Di fronte a queste affermazioni, che ormai stanno diventando di dominio comune nella letteratura specialista ma anche nel mondo della comunicazione, l'Italia deve essere in grado di affrontare questo tema in modo adeguato. L'AIFA ha negoziato il prezzo del farmaco alla fine del 2014, un prezzo che è molto elevato e che sappiamo essere ancora secretato. Il contratto è già scaduto, però l'AIFA dichiara di non essere in grado di portare rapidamente a compimento una nuova negoziazione.

Con questo mio intervento intendo pertanto sollecitare ancora una volta - l'abbiamo fatto con una mozione a prima firma del collega Maurizio Romani, l'abbiamo fatto con una petizione che stiamo diffondendo per l'Italia - l'attuazione di un piano strategico da parte del Ministero della salute che sia in grado di affrontare in modo adeguato questo tema. L'abbiamo scritto l'anno scorso nella legge di stabilità, all'articolo 1, comma 570; a questo comma non è ancora stata data attuazione (abbiamo recentemente chiesto indicazioni). Ci troviamo di fronte a pazienti che, per poter essere trattati, devono diventare gravi e solo quando sono gravi possono essere trattati. Un Paese civile non se lo può più permettere e io credo che di queste cose dobbiamo essere assolutamente consapevoli.

Lascio al Presidente e all'Assemblea del Senato un accorato appello, affinché questo diventi argomento sul quale si ponga l'attenzione di tutti i decisori e della popolazione, affinché lo si possa affrontare, anche perché è il banco di prova di cosa succederà quando, fra breve, entreranno in commercio decine di farmaci antitumorali ad altissimo costo, rispetto ai quali non potremo improvvisare la risposta.

PRESIDENTE. Solleciteremo, come Presidenza, l'attuazione del comma da lei richiamato, senatrice Dirindin.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, sono qui per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-06106, inerente a una sentenza recentissima (17 giugno scorso) del TAR della Lombardia. Cosa ha fatto il TAR della Lombardia? Ha dato ragione alle società che estraggono in Italia, in questo caso gas. Queste società molto semplicemente hanno detto: «Cara Italia, vi stiamo pagando troppe *royalty*, vi stiamo pagando il 20 per cento in più rispetto a quelle che secondo noi erano dovute negli ultimi due anni». Hanno fatto tutto un ragionamento tecnico e alla fine il TAR gli ha dato ragione. Ora, se il MISE o il MEF non ricorrono in Consiglio di Stato, ventiquattro Comuni e otto Regioni dovranno restituire il 20 per cento delle *royalty* incassate negli ultimi due anni.

Noi già abbiamo un regime di *royalty* che esenta le compagnie dal pagare fino a una certa franchigia e, grazie a questo, metà dei pozzi non pagano nulla, perché sono così intelligenti da rimanere sotto la franchigia. Già siamo in regime di esenzione per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. Quindi basta che io prolunghi questo regime e continui a estrarre; con la scusa che sono in regime di prova, non pago assolutamente nulla. A me verrebbe da dire: della serie «cornuti e mazziati».

Oltre a questo, c'è un altro problema, in questo caso assolutamente oggettivo, cioè di poca trasparenza: nel sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dove sono riportati i conteggi ufficiali relativi alle estrazioni, sono sì indicate le quantità estratte, ma non viene fatta la distinzione tra il gas e gli altri idrocarburi. Se manca questa distinzione non siamo in grado di verificare quali sono le *royalty* del solo gas, e non siamo neanche in grado di avere un minimo di trasparenza. Inoltre, sono indicate le estrazioni lorde, non quelle nette. Questi due elementi oggettivi rendono estremamente difficile verificare e contrastare le tesi delle compagnie petrolifere.

Il mio appello è rivolto intanto al MEF e al MISE, che sono le due parti in causa, affinché ricorrano in

Consiglio di Stato e, inoltre, chiedo una risposta alla mia interrogazione che evidenzia tali problematiche. Diversamente, saremo veramente «cornuti e mazziati».

PRESIDENTE. Al di là della sua espressione finale, solleciteremo la risposta alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 15,11)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (**2451** )

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. I *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;

*b)* al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

*c)* al comma 2, lettera *d)*, le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;

*d)* al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*».

4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

*1)* al primo periodo:

1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g)*»;

1.2) le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;

*2)* al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali,

articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, sono definiti»;

*b)* i commi 3 e 4 sono abrogati.

5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».

6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

*b)* al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

*c)* al comma 3, la lettera *e)* è abrogata;

*d)* al comma 3, lettera *f)*, le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;

*e)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;

*f)* al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;

*g)* dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«*10-bis.* In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f)*, e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

*10-ter.* Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

7. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

*b)* al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*»;

*c)* al comma 1, la lettera *d)* è abrogata;

*d)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al

comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».
8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4.* Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
*b)* al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.2**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche e» aggiungere le seguenti: «in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché».

**1.3**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento» con le seguenti «ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte dei membri del Parlamento».

**1.4**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di consentirne la» inserire la seguente: «piena».

**1.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Ritirato**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta mensilmente, alle competenti commissioni di Camera e Senato, un prospetto di aggiornamento delle risorse presenti negli accantonamenti iscritti nei fondi dei diversi Ministeri, compresi quelli dei fondi speciali previsti dall'articolo 18, delle eventuali modifiche di autorizzazioni legislative di spesa e delle eventuali modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il prospetto contiene, in forma sintetica, l'aggiornamento delle modificazioni legislative intervenute nel mese precedente e l'aggiornamento degli accantonamenti».

**1.7**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.7**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica di cui al periodo precedente, i membri del Parlamento hanno sempre pieno e libero accesso alle banche di dati della Ragioneria Generale dello Stato».

**G1.7 (già em. 1.7)**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.7.

**1.10**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Ritirato**

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

**1.12**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.12**

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere».

**G1.12 (già em. 1.12)**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.12.

**1.13**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

Al comma 5, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,» con le seguenti: «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,».

**1.15**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Respinto**

Al comma 6, prima della lettera a), inserire la seguente:

«*0a)* al comma 2, lettera *a),* dopo le parole: "alle amministrazioni centrali," inserire le seguenti: "alle amministrazioni regionali,"».

**1.17**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

**Respinto**

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: "ordinamento europeo" aggiungere le seguenti: "e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione Europea"».

**1.18**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 2, lettera *e)*, sopprimere le parole: "definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo"».

**1.23**

BONFRISCO, AUGELLO

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.23**

Al comma 6, lettera d), sostituire la frase: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati» con la seguente: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati, evidenziando separatamente, altresì, il costo atteso degli strumenti in essere ed i relativi rischi attesi, mediante l'utilizzo di metodologie probabilistiche e modelli generalmente accettati dagli operatori finanziari».

**G1.23 (già em. 1.23)**

BONFRISCO, AUGELLO

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.23, fino alla parola «derivati,».

**1.24**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

**Respinto**

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 5, alla lettera *d)*, dopo le parole: "sistema economico" inserire le seguenti: ", di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico"».

**G1.500**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 7, una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina (recata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera *e)* che inserisce all'articolo 10 il comma 5-*bis)*. Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 7, lettera *d)*, che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 243/2012.

la lettera *d)* in questione sostituisce nel contempo il vigente testo all'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l'analoga relazione ivi prevista, che risulta

sostanzialmente riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, una più chiara distinzione tra le diverse ipotesi di relazioni di aggiornamento degli obiettivi ripristinando la relazione al Parlamento prevista all'articolo 10-*bis*, comma 6 della legge 196/2009 in base alla quale il Governo qualora, per le medesime finalità previste all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a)* della medesima legge (diversa articolazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero recepimento di raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea) intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Bilancio di previsione)*

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

*1)* al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;

*2)* al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;

*b)* al comma 3:

*1)* al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo»;

*2)* al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-*ter,* lettera *a)*».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*.

*1-ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

*a)* la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

*b)* norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio

di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

*c)* norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

*d)* gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

*e)* l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

*f)* eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

*g)* le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*1-quater*. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

*1-quinquies*. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

*1-sexies*. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *c)* del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;

*c)* al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

*d)* al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita»;

*e)* al comma 11:

*1)* all'alinea, le parole: «per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono soppresse;

*2)* alla lettera *a)*:

2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «unità elementari di bilancio»;

2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio»;

*3)* la lettera *b)* è abrogata;

*f)* dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«*11-ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale,

effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

*g)* il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12.* Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

*12-bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

*a)* la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

*b)* i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

*c)* elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

*12-ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

*12-quater*. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

*a)* elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

*b)* i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

*c)* le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

*12-quinquies*. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

*h)* il comma 16 è abrogato;

*i)* al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 22-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.

6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo

disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

*a)* rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-*ter* del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

*b)* rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*»;

*c)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

*3-ter*. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

*d)* il comma 5 è abrogato.

7. All'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali»;

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva».

8. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;

*b)* il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**2.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Ritirato**

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

*Conseguentemente, alla medesima lettera* b)*, dopo il capoverso* «1-*quinquies*»*, inserire i seguenti:*

«1-*quinquies*.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti; altresì,

nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

1-*quinquies*.2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

**2.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Ritirato**

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

*Conseguentemente, alla stessa lettera* b):

1) *dopo il capoverso* «1-*quinquies*»*, inserire il seguente:*

«1-*quinquies*.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica»;

2) dopo il capoverso «1-sexies», inserire il seguente:

«1-*sexies*.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

**2.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Ritirato**

Al comma 3, lettera b), al capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

**2.4**

Il Relatore

**Ritirato e trasformato nell'odg G2.4**

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-*sexies*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio può contenere, per gli esercizi

successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale sospensione si intende superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Il presente comma si applica a decorrere dallo gennaio 2019».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «1-*quinquies*»*, con le seguenti:* «1-*sexies*».

**G2.4**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012;

premesso che la normativa previgente alla riforma di cui alla vigente legge n. 196 del 2009 (articolo 11-*bis* della legge n. 462 del 1978), poi abrogata, prevedeva l'istituto dei fondi speciali negativi,

impegna il Governo a valutare, in un prossimo intervento normativo, la previsione di un istituto analogo ai fondi speciali negativi prevedendo, in particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, che la prima sezione del disegno di legge di bilancio possa contenere, per gli esercizi successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa, con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge prevedendo altresì che tale sospensione si intenda superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

**2.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Respinto**

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-sexies», aggiungere il seguente:

«1-*sexies*.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

**G2.100**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano

essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento,

impegna il Governo ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

**G2.101**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Respinto**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di

risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premesso inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localisitica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

**G2.102**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Respinto**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la Camera, in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premesso inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente

articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

**G2.103**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi

dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo,

impegna il Governo a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

**G2.104**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad

oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo a valutare, nella relativa normativa di attuazione prevista dalla presente proposta di legge, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della *res pubblica* economico-finanziaria.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*.»;

*b)* al comma 1:

*1)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;

*2)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri»;

*c)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

*d)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

*«6-bis.* Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;

*e)* al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

*f)* il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.
12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»;
*g)* al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».
2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
**3.2**
BONFRISCO, AUGELLO
**Respinto**
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
**3.5**
BONFRISCO, AUGELLO
**Respinto**
Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «non possono essere utilizzate» aggiungere le seguenti: «le risorse stanziate a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitari e ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per il fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le risorse del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».
**G3.500**
Il Relatore
**Non posto in votazione (*)**
Il Senato,
in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,
premesso che:

la presente proposta di legge, all'articolo 3, introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 che interviene sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa;

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative idonee alfine di:

rafforzare il divieto di copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvi mento di impegni di spesa contabilmente assunti ai sensi della normativa vigente,

riaffermare che copertura dei nuovi o maggiori oneri, in termini di competenza finanziaria del bilancio dello Stato deve essere assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono prevedendo nel contempo che la relazione tecnica, in tali ipotesi, evidenzi separatamente degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica direttamente riconducibili all'attuazione della disposizione, al fine di fornire una dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista e della compensazione dei predetti oneri.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G3.501**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012;

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, a chiarire che l'eventuale mancata trasmissione delle informazioni di cui all'articolo in parola non impedisce il necessario monitoraggio degli oneri funzionale alla attivazione della clausola di salvaguardia.

_____

(*) Accolto dal Governo

**G3.502**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata a rafforzare la stringenza delle norme di copertura finanziaria ed i contenuti delle relazioni tecniche;

occorre garantire un flusso documentale celere della documentazione tecnica obbligatoria a corredo dei documenti di finanza pubblica, anche al fine di garantire la alimentazione in via continuativa della apposita banca dati delle relazioni tecniche gestita dai Servizi bilancio delle Camere,

impegna il Governo a provvedere alla trasmissione in via sistematica in formato elettronico elaborabile delle relazioni tecniche e dei relativi prospetti riepilogativi di cui all'articolo 17 della legge di contabilità ai Servizi delle Camere competenti per l'esame degli effetti finanziari eventualmente anche emanando apposite istruzioni.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Classificazione delle spese)*

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2:
*1)* alla lettera *a)*, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
*2)* alla lettera *b)*, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».
3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*»;
*b)* il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

**Approvato**

*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3.* Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
*c)* dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:
«*4-septies*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
*4-octies*. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

**Approvato**

*(Impegni e pagamenti)*

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;
*b)* al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

**6.2**

BONFRISCO, AUGELLO

**Respinto**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le procedure di accertamento e di accertamento dei residui passivi, devono essere attuate nei termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192"».

**G6.500**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009;

è opportuno permettere un più ponderato esame delle questioni connesse al nuovo concetto di impegno che dovranno portare alla definizione del contenuto del decreto ministeriale, nonché consentire di disporre dei tempi tecnici adeguati per le modifiche occorrenti per l'adeguamento dei sistemi informativi,

impegna il Governo a prevedere il differimento rispettivamente del termine per l'avvio della sperimentazione del nuovo concetto di impegno previsto dall'articolo 34 della legge 196/2009, come modificato dal decreto legislativo 93/2016, e della data per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le tipologie di spesa interessate.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6 E ORDINE DEL GIORNO

**6.0.1**

BONFRISCO, AUGELLO

**Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.1**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Istituzione del Fondo per la progettazione e accelerazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare)*

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di qualificare la spesa pubblica, garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità nonché per rafforzare la programmazione delle Amministrazioni pubbliche dotando le stesse di idonei livelli di progettazione al fine di utilizzare meglio le risorse nazionali e comunitarie all'uopo programmate, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze è istituito un fondo di rotazione per la progettazione, anche ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato a supportare le amministrazioni interessate nella progettazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare finanziati a valere sulle risorse per il fondo dello sviluppo e della coesione nonché dei fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea.

5-*ter*. Il CIPE annualmente con propria deliberazione fissa l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo dello sviluppo e della coesione e sui fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea, nel limite massimo del 3% degli stanziamenti annuali a legislazione vigente.

5-*quater*. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento di cui al fondo del comma 5-*bis*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare apposita

convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti SPA al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per la gestione delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis*. La convenzione può stabilire il limite annuo delle eventuali risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti SPA destinate alle finalità del presente articolo».

**G6.0.1 (già em. 6.0.1)**

BONFRISCO, AUGELLO

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.1.

ARTICOLI DA 7 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di princìpi contabili)*

1. All'articolo 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».

Art. 8.

**Approvato**

*(Definizione dei saldi di cassa)*

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Art. 9.

**Approvato**

*(Conto riassuntivo del Tesoro)*

1. All'articolo 44-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».

Art. 10.

**Approvato**

*(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)*

1. Dopo l'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 44-*quater*. -- *(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) -- 1.* L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

*2.* Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e

postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

*3.* Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

ORDINE DEL GIORNO

**G10.500**

Il Relatore

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, ad introdurre nel testo dell'articolo 44-*ter* della legge 196 del 2009, riguardante il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere sui conti di tesoreria, il richiamo al principio generale in materia contenuto nella legge rinforzata del 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 15, comma 8, al fine di chiarire che dall'entrata in vigore del citato articolo 44-*ter*, sono abrogate tutte le leggi speciali che nel tempo hanno derogato al principio generale in materia di apertura delle contabilità speciali.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 11 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

*(Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».

Art. 12.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4,

acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».

Art. 13.

**Approvato**

*(Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato)*

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso».

Art. 14.

**Approvato**

*(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

**Approvato**

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)*

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 16.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
*a)* quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
*b)* quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;
*c)* quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (**2382** )
ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

*(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».
2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
*b)* al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;
*c)* al comma 2, lettera *d)*, le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*»;
*d)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis*. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere contestualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre»;
*e)* al comma 3, le parole: «lettere *a), b), c), d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a), b), d)* ed *e)*».
3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g)*»;
*b)* al comma 4, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio».
4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio».
5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
*b)* al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

*c)* al comma 3, la lettera *e)* è abrogata;
*d)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis*. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF»;
*e)* al comma 6, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;
*f)* dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«*10-bis*. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni relative all'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f)*, e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
*10-ter*. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso»;
*g)* il comma 11 è abrogato.
6. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
*b)* al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:
*«c-bis)* l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*»;
*c)* al comma 1, la lettera *d)* è abrogata;
*d)* il comma 6 è sostituito dal seguente:
«*6*. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

Art. 2.

*(Bilancio di previsione)*

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. All'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«*1-bis*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*.
*1-ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:
*a)* la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza

con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

*b)* norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

*c)* le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

*d)* gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

*e)* l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

*f)* eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

*g)* le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*1-quater*. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

*1-quinquies*. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

*1-sexies*. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c),* dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;

*c)* al comma 2, le parole: «Il disegno di legge di bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

*d)* al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere *a), b), c), d)* ed *e)*» sono soppresse;

*e)* dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«*11-ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

*f)* il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12*. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

*12-bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica, recante:

*a)* la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta

nell'ambito della prima sezione;
*b)* i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
*c)* elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.
*12-ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
*12-quater*. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica:
*a)* elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
*b)* i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
*c)* le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
*12-quinquies*. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
*g)* il comma 16 è abrogato.
*h)* al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».
4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;
*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:
*a)* rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
*b)* rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente»;
*c)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«*3-bis*. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

*3-ter*. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento»;
*d)* il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 1, alinea, le parole da: «definendo una specifica» fino a «la clausola di salvaguardia deve» sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo, ai sensi dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, alla compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da»;
*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;
*c)* il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«*12.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
*12-bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*ter*, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.
*12-ter*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f),* adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo».

Art. 4.

*(Classificazione delle spese)*

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 6, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*» sono sostituite delle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*»;
*b)* il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse»;
*c)* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«*4-bis*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento.
*4-ter*. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
*a)* quanto a 975.000 euro per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
*b)* quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce «Risorse residue a disposizione» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;
*c)* quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2451 .

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2217**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 8.215 e 8.216 parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sull'emendamento 8.245 parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

- sull'emendamento 8.0.200 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9,0.204, 9.0.205, 9.0.206, 9,200, 9.201, 9.202, 9.0.208, 7.200, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione della proposta 9.0.203, sulla quale il parere rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.203, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto dì propria competenza, parere non ostativo.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Amidei sul disegno di legge n. 2345**

Onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, che contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Si tratta quindi di un provvedimento, che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo, in questo modo l'Italia ottempera agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto il Parlamento italiano si ritrova a recepire e dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva, e, talvolta, per non dire troppo spesso, la pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, va ad incidere in maniera negativa in settori cruciali per la nostra economia e per la nostra società .

Noi siamo critici nei confronti di questa prassi legislativa del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema-paese, altresì vi sono dei gravi profili critici all'interno di questa legge di delegazione, oggi in discussione in quest'Aula.

In primo luogo, il riferimento è all'articolo 5, che reca norme in materia di etichettatura. Si legge che il recepimento può comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali: complimenti! Siamo assolutamente contrari alla *ratio* sottesa. Non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni, che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made* in Italy, quanto piuttosto dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli altri Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Perché in questo modo, il prodotto che, per esempio, proviene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia diventa italiano. Il risultato è che un prodotto italiano di ottima qualità, come l'olio di oliva, viene etichettato come *made in Italy*, alla stessa stregua di un prodotto di scarsa qualità, che viene solamente imbottigliato in Italia, a cui si affigge la stessa identica etichetta di «prodotto in Italia». Ancora più catastrofico pensare che il prodotto di scarsa qualità, presentato come prodotto italiano, con un prezzo evidentemente inferiore, scalza dal mercato il prodotto di qualità, integralmente italiano.

In secondo luogo, è discutibile l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alla Banca d'Italia, in materia di servizi di pagamento nel mercato interno. Non si può relegare al passato la vicenda che ha investito le quattro banche ridotte al fallimento e salvate dalla mano statale, a danno dei contribuenti. Il Presidente del Consiglio ha salutato il decreto salva banche come un rimedio necessario per non far fallire gli istituti di credito, ma visto che tutti i risparmiatori hanno perduto i loro risparmi, chi

realmente ha beneficiato del salvataggio? E soprattutto non si può certo dire che gli organi di vigilanza, ovvero Banca d'Italia e Consob abbiano condotto le attività a loro preposte con adeguata efficacia, o comunque con un effetto alquanto discutibile. E adesso, mediante delega, per le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva europea, si conferisce alla Banca d'Italia quello stesso ruolo di vigilanza che quest'ultima non sembra aver adempiuto con correttezza nei confronti delle banche "salvate" di recente.

È evidente quindi che c'è un problema se il Parlamento si trova a recepire passivamente la legislazione europea.

Nessuno, o perlomeno nessuno di Forza Italia, mette in dubbio l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, ma quel che non convince e non ci fa ben sperare è il *modus operandi* delle istituzioni. Non si può certo difendere questa idea di Europa, l'Europa com'è diventata. È inutile costringere i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, quando invece sulle grandi questioni si riscontra solo un estenuante immobilismo.

La cessione di sovranità che il nostro Paese ha accordato nei confronti dell'allora CECA, diventata nel suo ultimo passaggio Unione europea, aveva il senso di costruire degli organismi comuni ai Paesi membri, in grado di stabilire un'unione tra i popoli, sulla base delle regole del mercato comune, del rispetto dei diritti umani, del mantenimento della pace, del rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dal club europeo. Si dirà che il Regno Unito ha una sua tradizione storica e culturale di matrice isolazionista, tant'è che non era parte né dello Spazio Schengen né dell'Unione monetaria europea, ma sta di fatto che i cittadini britannici hanno scelto di uscire dall'Unione europea.

Si dirà, peraltro che il *referendum*, promesso e indetto dall'ex premier, David Cameron, sia stato il frutto di un erroneo calcolo politico che ha condotto il Regno Unito nel vicolo cieco della Brexit.

Ma quello che è vero è che la maggioranza dei cittadini d'Oltremanica, seppure risicata, ma pur sempre frutto di un esercizio manifesto di democrazia, ha preso atto, da un lato, dei mille lacci e lacciuoli che imbrigliano il tessuto economico, dall'altro dell'assoluta inadeguatezza nel gestire la crisi migratoria che investe il nostro continente e si è dichiarata a favore dell'abbandono del castello europeo.

Ed è proprio l'immagine del castello che evoca, più di ogni altra, l'allarmante immobilismo che domina l'Europa. Le istituzioni assistono inermi e contribuiscono in larga misura allo scollamento dalla realtà quotidiana. È un momento in cui dovrebbero essere riempiti i vuoti dell'instabile sistema internazionale, dalle guerre civili, al terrorismo, fino alla crisi migratoria, e ci accorgiamo, invece, che il massimo sforzo che compiono i *leader* europei e del mondo è tutto racchiuso in un *tweet.*

L'Europa, nata per salvaguardare e promuovere lo Stato di diritto e i suoi corollari essenziali, come la difesa dei diritti dell'uomo, si è trovata a negoziare, sotto impulso della Merkel, con la Turchia per risolvere o comunque arginare la crisi dei migranti. Il Presidente turco, in questi giorni, sta dando prova di essere un vero dittatore. Dopo il fallimento del colpo di Stato, guidato dai militari, Erdogan sta procedendo ad epurazioni, arresti di avvocati e giudici, espulsioni, divieti di espatrio per i dipendenti pubblici e ha persino annunciato la reintroduzione della pena di morte. Perché non si leggono ferme e dure espressioni di condanna, seguite dalla decisione immediata di sanzionare un Paese che sta calpestando la democrazia e che peraltro fa parte del Consiglio d'Europa?

È quanto mai urgente riprendere lo spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa, i quali non hanno immaginato di costruire una fortezza lontana dalle persone, bensì un luogo dove far prevalere la pace, la prosperità, la giustizia e la democrazia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini europei, e quindi anche italiani. È da lì che bisogna ripartire per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie.

Occorre altresì modificare l'impostazione delle politiche europee: non è necessario, anzi è controproducente, predisporre un assetto normativo così microdettagliato.

E per quanto ci riguarda, dobbiamo fare in modo che l'Italia partecipi più attivamente all'*iter* legislativo a livello europeo perché non possiamo accettare così supinamente che, attraverso questa e

le future leggi di recepimento, il Parlamento italiano diventi la *longa manus* delle istituzioni europee, le quali, da quella prospettiva di arroccamento, hanno perso il contatto con la realtà.

Per queste ragioni dichiaro il voto di astensione a nome del Gruppo di Forza Italia.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Ceroni nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2451 e 2382**

Presidente, onorevoli colleghi, Il provvedimento che ci troviamo qui ora a discutere è stato approvato dalla Camera a grande maggioranza, segno di una volontà politica convergente, che pensa prima al bene del Paese che alle convenienze di parte. La proposta di legge si inserisce in quel più ampio processo di costruzione di nuove regole di bilancio che era stato avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, volto a modificare l'articolo 81 della Costituzione e a introdurre nella Carta il principio del pareggio di bilancio, a cui è seguita una successiva legge di maggiore rafforzamento inerente al contenuto della legge di bilancio. Questo provvedimento prevede il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. Il DEF (il Documento di economia e finanza) deve recare informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, in particolare le voci relative al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, come anche il debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Tali informazioni dovranno mostrare inoltre l'ammontare della spesa per interessi, correlata agli strumenti finanziari derivati. Lo scopo, altamente condivisibile, è ovviamente quello di garantire la maggiore trasparenza e facilità di lettura possibili.

Vorrei innanzitutto sottolineare come Forza Italia abbia partecipato in maniera propositiva alla costruzione di questo provvedimento, proponendo in maniera efficace modifiche alla legge di contabilità per venire incontro alle esigenze, ormai irrimandabili, di una finanza pubblica che ha oggi la necessità di essere sempre più dinamica e che richiede, per essere costantemente al passo dei tempi, un migliore adeguamento e aggiornamento delle normative in materia.

Il Parlamento è riuscito una volta tanto, indipendentemente dallo schieramento, a mettere al primo posto l'interesse del nostro Paese; noi, con spirito di collaborazione, abbiamo condiviso lo sforzo per la costruzione di una legge di contabilità che fosse il più possibile lineare, e che riflettesse al meglio le scelte del Governo e del Parlamento. Siamo riusciti a creare, io credo, un meccanismo di formazione del bilancio dello Stato che è in grado, da una parte, di essere uno strumento efficace nelle mani del Governo e di tutti i parlamentari e, dall'altra, di rispettare le esigenze di chiarezza e di trasparenza indispensabili per essere comprensibile per la società civile e per i cittadini tutti. Ci troviamo di fronte, finalmente, a una sorta di contenitore unico in cui si potranno analizzare le conseguenze delle varie decisioni in politica tributaria, fiscale, così come in materia di spesa pubblica. Si tratta di un miglioramento sostanziale a favore sia dell'efficienza che del funzionamento stesso della legge di stabilità. Uno strumento neutro e neutrale che permetta di produrre leggi di contabilità dello Stato di qualità e soprattutto, quale che sia il Governo, una continuità di azione e un controllo costante sulle dinamiche della spesa pubblica e sui risultati del Patto di stabilità, per poter raggiungere con un percorso lineare e comprensibile l'obiettivo comune del pareggio strutturale.

C'è un ulteriore elemento che ritengo sia importante. Con questo provvedimento sarà finalmente possibile per tutti comprendere quale sia l'effetto sul bilancio statale di una qualsiasi scelta politica. Non è più tempo, infatti, se non vogliamo perdere del tutto la fiducia degli elettori, di nascondere le conseguenze delle scelte politiche dietro un muro incomprensibile di cifre: con questo provvedimento si apre una nuova stagione di chiarezza e di trasparenza, una comprensibilità dei dati che dovrebbe consentire a chiunque sia interessato (soggetti intermedi, associazioni, l'intero corpo elettorale) di seguire e comprendere gli effetti reali e pratici delle scelte economiche e fiscali effettuate dal Governo e dal Parlamento. Una chiarezza che potrà permettere meglio di valutare l'azione politica di un Governo, e quindi di indirizzare al meglio il proprio voto, potendo avere chiarezza sugli effetti specifici e complessivi di una certa politica. Del resto, era questo il principio base su cui Forza Italia aveva tentato di costruire un dialogo con l'opposizione fin dal 2009: la costruzione di una legge di contabilità che potesse fornirci gli strumenti per governare e controllare la spesa pubblica, rendendola

più efficiente, più trasparente e legarla a degli obiettivi ben precisi. Con tale provvedimento si consente dunque di rendere più chiari gli obiettivi da conseguire, così come diventeranno più chiari ai cittadini gli effetti sugli aggregati, cioè tutti quegli elementi che vanno a condizionare le scelte del decisore politico.

Altro aspetto rilevante del provvedimento riguarda le clausole di salvaguardia, una "anomalia" che negli ultimi anni, soprattutto per ragioni elettorali, ha inquinato la formazione delle leggi di bilancio: misure automaticamente applicabili in caso di sforamento rispetto alle previsioni di spesa, con una responsabilità spesso lasciata ai Governi successivi con un continuo rinvio a decreti ministeriali che ridisegnavano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'importo di determinate imposte. Il provvedimento prevede dunque di sostituire le clausole di salvaguardia con una sorta di meccanismo operativo che permetterà di operare sul lato della spesa. Un meccanismo che contribuirà a dare più rassicurazione in ambito internazionale e di responsabilità al Governo in quanto non sarà più possibile ipotecare il futuro, con recuperi fiscali che ricadono sui successivi esercizi, con il conseguente aggravio di negatività sulla domanda interna e sul contribuente.

Con riferimento alle leggi di spesa, viene escluso, per la copertura finanziaria delle leggi da cui derivano degli oneri, la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota dell'8 per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Il divieto proposto è volto a risolvere il problema sorto con l'applicazione della legge n. 222 del 1985, secondo cui la quota dell'8 per mille a diretta gestione statale, che risulta essere spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalle scelte dei contribuenti, dato che l'importo che scaturisce viene poi regolarmente decurtato da disposizioni legislative che la destinano ad altre finalità. Lo stesso divieto è disposto anche per la quota del 5 per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse che vengono effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Dobbiamo mettere in risalto quanto questo provvedimento vada nel segno di voler migliorare le dinamiche di gestione del bilancio dello Stato e di consentire così di governare al meglio la spesa del nostro Paese, soprattutto nel momento in cui il debito pubblico ha toccato a maggio il nuovo *record* di 2.241 miliardi di euro, in costante e preoccupante aumento.

Voglio chiudere con due considerazioni. La prima è che il provvedimento che oggi andremo a votare è un buon provvedimento, che forse sarebbe potuto essere ancora migliore ma che comunque non può risolvere i problemi dell'Italia. Fino a che non si affronteranno seriamente il dramma della pressione fiscale e la riduzione del debito, non c'è alcuna possibilità per il nostro Paese di uscire dalla crisi che stiamo vivendo da anni.

Devo poi constatare, con un po' di rammarico, come l'*iter* di questo provvedimento ci insegna che la collaborazione tra Governo e opposizioni è possibile, e che, se il principale partito di maggioranza avesse valutato con più umiltà e attenzione i suggerimenti, le idee e gli emendamenti delle opposizioni, il Paese avrebbe certamente avuto leggi migliori.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2451:

sull'emendamento 1.15, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.24, la senatrice Orru' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

## Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cardinali, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 13)*, Ciampi, Colucci, Conte, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fattori, Fazzone, Floris, Gentile, Ginetti, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Minniti, Monti, Morgoni, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sposetti, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lai, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince.

**Governo, trasmissione di atti**

Con lettere in data 25 luglio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Palagiano (Taranto), Martina Franca (Taranto), Magherno (Pavia), Godiasco Salice Terme (Pavia), Bacoli (Napoli), Ventotene (Latina), Lavagna (Genova), Villa D'Adda (Bergamo), Carezzano (Alessandria), Guidonia Montecelio (Roma).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 luglio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 136

BOCCARDI: sulle conseguenze del maltempo nella coltivazione delle ciliegie in Puglia (4-05874) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CENTINAIO: sul crollo di un tratto di mura a Pompei (4-04520) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE POLI: sul taglio dei contributi statali alle scuole paritarie in Veneto (4-05168) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DIVINA: sullo sfratto notificato dall'Agenzia del demanio di Trento ad alcuni occupanti di uno stabile (4-05274) (risp. ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

GAETTI ed altri: sulla bonifica del terreno in cui ha operato l'azienda chimica Legnochimica Srl a Rende (Cosenza) (4-04770) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MAURO Mario: sull'iscrizione al concorso "scuola docenti" del 2016 (4-05575) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

l'AIAS (Associazione italiana assistenza spastici *onlus*) è un'associazione costituita da circa 2.300 soci che offre assistenza medico-psico-sociale ad anziani autosufficienti e non, disabili e sofferenti mentali nelle sue 43 strutture dislocate in tutto il territorio della regione Sardegna;

assiste circa 3.500 persone di varie età avvalendosi della professionalità di circa 1.240 dipendenti tra medici, terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, autisti e personale amministrativo, con una media di 1.700 prestazioni giornaliere;

è convenzionata con le aziende sanitarie della Sardegna e vanta crediti arretrati pari a circa 30 milioni di euro;

alcune aziende sanitarie, pur non contestando le fatture dell'AIAS, non accettano la cessione dei crediti alle banche e tale condotta sta creando una grave situazione finanziaria all'associazione; in un incontro avvenuto in data 7 luglio 2016, l'assessore regionale per l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale si è impegnato per intervenire e risolvere la situazione inerente all'accettazione della cessione dei crediti da parte delle aziende sanitarie;

malgrado le rassicurazioni dell'assessore, nulla è cambiato nella situazione; la stessa difficoltà finanziaria dell'AIAS è stata portata all'attenzione delle Commissioni sanità e bilancio in Consiglio regionale; l'AIAS sostiene di aver proposto varie e alternative soluzioni alla Regione e alle aziende sanitarie per il recupero dei crediti vantati, che consentirebbero di pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti;

ancora oggi l'AIAS sta continuando a prendere in carico i pazienti, malgrado la mancanza di contratti e tetti di spesa stipulati e concordati con le aziende sanitarie;

nonostante tale situazione, le aziende sanitarie si stanno sostituendo al datore di lavoro, provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, così come

riportato dalla stampa, sebbene l'AIAS abbia fatto presente di non aver ricevuto il pagamento dei propri crediti;
è indispensabile chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna;
l'interrogante ritiene improcrastinabile intervenire in merito alla risoluzione dei crediti pregressi vantati dall'AIAS per garantire diritti, dignità e serenità agli oltre 1.200 dipendenti, nonché la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 utenti e alle loro famiglie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano realmente a conoscenza della grave situazione creatasi a causa della mancata riscossione dei crediti vantati dall'AIAS nei confronti delle aziende sanitarie della Regione;
quale atteggiamento e successivo comportamento abbia adottato la Regione in riferimento ai decreti ingiuntivi notificati a fronte dei crediti vantati dall'AIAS nel confronti delle aziende sanitarie;
se intendano procedere nell'immediato per chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna e garantire i diritti degli oltre 1.200 dipendenti e la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 assistiti e alle loro famiglie;
se la sostituzione delle aziende sanitarie nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti dell'AIAS sia da considerarsi una procedura corretta.
(2-00404)

Interrogazioni

CARDIELLO - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in un mutato contesto normativo e a 6 anni dal decreto commissariale n. 49/2010, il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha approvato, con il decreto n. 33/2016, il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, asseritamente redatto ai sensi del decreto ministeriale n. 70/2015, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
il provvedimento è di particolare importanza in quanto la predisposizione di un'organizzazione sanitaria territoriale idonea costituisce un obbligo non derogabile, che incide in maniera determinante sulla tutela del diritto alla salute;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera si pone in netto contrasto con le finalità cui dovrebbe necessariamente tendere, ed ha predisposto degli strumenti che, a prescindere dallo loro chiara difformità rispetto alle norme di settore, penalizza proprio quegli obiettivi assistenziali che le strutture sanitarie devono garantire, ovverosia efficacia, qualità e sicurezza delle cure, centralità del paziente e umanizzazione delle cure, il tutto nel rispetto della dignità delle persone;
dette finalità, che costituiscono l'obiettivo del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70/2015, non risultano assolutamente perseguite dal piano regionale;
infatti, basti considerare che lo stesso regolamento, per l'area salernitana, prevede che: i territori al cui interno insistono gli ospedali che hanno il requisito per essere "ospedali di base sede di pronto soccorso" sono, in base agli abitanti (80.000-150.000 abitanti), Nocera, Scafati, Sarno, Eboli e Vallo della Lucania; inoltre, Salerno (150.000 abitanti), nel cui territorio ricade l'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", dovrebbe essere considerata DEA di II livello;
sul lato operativo, applicando i criteri del decreto ministeriale n. 70/2015, ciò comporta che la rete di emergenza avrebbe dovuto essere costituita dai nodi degli ospedali di Nocera, Scafati, Sarno, Eboli, Vallo della Lucania (ASL Salerno) e Cava dei Tirreni (azienda ospedaliera di Salerno), da considerarsi ospedali di base sede di pronto soccorso con posti di OBI (osservazione breve intensiva), con il riferimento comune di un unico *hub* di II livello che avrebbe dovuto assimilare a sé tutti gli interventi previsti anche nell'ospedale sede di DEA di I livello e cioè il San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Il presidio ospedaliero di Roccadaspide, invece, essendo lontano più di 90 minuti da un DEA di I livello e più di 60 minuti da un presidio di base, avrebbe dovuto essere individuato, in deroga, quale

presidio di base;
il commissario *ad acta* ha previsto delle macro aree di cui una a nord e una a sud di Salerno sui cui territori si prevedono l'ospedale di Nocera e l'ospedale di Vallo della Lucania classificati, in deroga, presidi ospedalieri di I livello. Residuano, invece, gli ospedali di Scafati, Sarno, Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Polla, Oliveto Citra, quali presidi ospedalieri che solo in parte rispondono alla classificazione posta dal decreto ministeriale n. 70/2015 e quindi, possono definirsi ibridi. Detta organizzazione si riverbera necessariamente sulla distribuzione dei posti letto, errata sia in rapporto alla normativa sia rispetto ai LEA di cui al ricordato decreto ministeriale;
nelle 3 aree prese in considerazione, cioè valle del Sele, agro nocerino sarnese e Vallo della Lucania, l'indice fissato dallo stesso decreto ministeriale n. 70/2015 pari a 2,95 posti letto per 1.000 abitanti non risulta rispettato;
le disposizioni del decreto risultano violate anche per quanto concerne ostetricia, ginecologia e pediatria dell'area della valle del Sele. In base al piano anche il reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Eboli viene definitivamente chiuso;
l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha previsto l'istituzione di una conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, cui deve essere sottoposta qualsiasi misura di pianificazione in materia. In Campania, tale organismo non è stato istituto;
il provvedimento commissariale modifica e sostituisce tutti gli atti amministrativi in contrasto, ivi compresi i piani attuativi aziendali. La modifica e rinnovazione della procedura pianificatoria sanitaria, in ossequio al principio del *contrarius actus*, esigeva la partecipazione degli enti locali;
evidenziato che, per quanto risulta all'interrogante:
eventuali patologie cardiache acute, a titolo esemplificativo, rischiano di diventare irreversibili, essendo necessario un tragitto di almeno 2 ore (su strade montane) per raggiungere il più vicino presidio di pronto soccorso, dotato di terapia intensiva coronarica, con intuibili conseguenze per la garanzia dei livelli di assistenza minimi sanitari (cosiddetta *golden hour*);
pur comprendendo che l'emergenza finanziaria rappresenta sicuramente un "vincolo" per la pianificazione dei servizi pubblici, l'applicazione del piano ospedaliero dimostra che si è sacrificata la garanzia dei livelli minimi assistenziali, in un territorio montano disagiato, caratterizzato da sviluppo diradato, che non può subire una drastica chiusura dell'emergenza sanitaria;
l'art. 35 della legge regionale della Campania n. 32 del 1994 ha prescritto che gli atti aziendali che hanno ad oggetto i piani attuativi del piano sanitario regionale (il piano ospedaliero, come è noto, rientra nel piano sanitario) devono preventivamente essere inviati alla conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere obbligatorio di competenza;
il decreto commissariale è stato disposto senza acquisire il parere della conferenza dei sindaci della ASL di Salerno, malgrado la disciplina in tema di commissariamento non deroghi alle regole di formazione dei piani sanitari;
la redazione del piano ospedaliero rientra nella competenza di pianificazione (di settore) destinata a produrre effetti su tutti i territori degli enti locali (Comuni e Province), che sono titolari di competenze autonome in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali;
il piano ospedaliero ha estromesso completamente anche le autonomie locali, le organizzazioni sindacali (degli operatori del settore pubblico e privato) ed i rappresentanti delle strutture accreditate;
a giudizio dell'interrogante lo scostamento rispetto alle previsioni del decreto ministeriale n. 70/2015 dovrebbe necessariamente comportare l'illegittimità del decreto commissariale n. 33/2016,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano adottare, qualora il decreto del commissario *ad acta* risulti avere violato, in particolare, quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto ministeriale n. 70/2015.
(3-03062)
MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, BUCCARELLA,

SANTANGELO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'istituto statale "S. Pizzi", sito a Capua, è una delle scuole più antiche della provincia di Caserta. Si tratta di una scuola che è sempre stata un punto di riferimento nel territorio e nell'intera provincia, anche per i risultati di eccellenza che ha sempre avuto, essendo il primo liceo della provincia di Caserta e il secondo in Campania nella classifica Eduscopio della fondazione Agnelli;
in data 19 maggio 2016, alle ore 7,55 circa, in un'aula del liceo Pizzi, situata al primo piano, si è verificato un crollo parziale della parte inferiore (laterizio e intonaco) del solaio di copertura;
il solaio era già stato sottoposto da parte della Provincia ad indagine termografica ed era stato adottato un sistema di prevenzione con l'installazione di una rete di trattenimento, che si è di fatto rilevata del tutto inadeguata;
in conseguenza del crollo, con nota del 20 maggio 2016, i responsabili del Settore edilizia della Provincia di Caserta comunicavano l'interdizione degli spazi interessati da eventuali possibili rischi;
a seguito di tale interdizione restano a disposizione della scuola solo il piano terra ed il piano presidenza, per un totale di 28 aule disponibili;
considerato che:
la Provincia, più volte sollecitata dall'istituto, avrebbe comunicato di non avere alcuna disponibilità finanziaria, neanche per l'effettuazione di un intervento di urgenza;
in base alle previsioni dello stesso istituto il prossimo anno scolastico saranno presenti 1.580 studenti per 66 classi funzionanti. Di fatto, utilizzando solo le 28 aule attualmente disponibili, si dovrebbe effettuare una turnazione tale da vanificare la validità dell'anno scolastico;
in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico, a giudizio degli interroganti, sarebbe necessario intervenire tempestivamente al fine di garantire il diritto fondamentale all'istruzione degli studenti iscritti, tutti provenienti da comuni della provincia di Caserta, con spazi adeguati e sicuri per loro e per gli insegnanti;
il 20 luglio 2016 i genitori degli studenti hanno protestato di fronte al liceo Pizzi di Capua. La protesta sarebbe sfociata anche in un gesto clamoroso da parte di uno dei papà dei ragazzi che frequentano il plesso scolastico fatiscente che si è incatenato davanti alla scuola in attesa di rassicurazioni per risolvere l'emergenza;
a giudizio degli interroganti, essendo la situazione dell'edilizia scolastica in tutta la provincia di Caserta alquanto drammatica, sarebbe necessario intervenire con finanziamenti strutturali;
considerato altresì che:
in base alle informazioni in possesso degli interroganti, una delle principali giustificazioni addotte per il mancato finanziamento delle opere necessarie per l'edilizia scolastica in provincia di Caserta è data dall'impossibilità di prevedere ulteriori spese alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
l'art. 1, comma 353, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (progetto "scuole belle"),
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per risolvere la problematica esposta;
se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente, laddove esigenze di sicurezza richiedano puntuali operazioni di ristrutturazione;
se non ritengano necessario agire nell'immediato, al fine di evitare di mettere a rischio la sicurezza degli studenti in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e, comunque, per scongiurare ulteriori disagi causati dalla turnazione;
se, considerate le inefficienze a livello provinciale, registrate peraltro in tutto il Paese, non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per rivedere l'attribuzione delle competenze in materia di edilizia scolastica, al fine della loro assegnazione tra i vari soggetti istituzionali in modo da garantire, tra l'altro, un coordinamento delle risorse finanziarie disponibili in

maniera organica e funzionale.
(3-03063)
GAMBARO, BARANI, RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
a quanto risulta dagli organi di stampa di tutto il mondo, i numeri che caratterizzano l'ondata repressiva scatenata in Turchia dal presidente Erdogan, successivamente al *golpe* sventato ai suoi danni venerdì 15 luglio 2016, diventano sempre più impressionanti;
si tratta di numeri che riguardano arresti, torture, uccisioni efferate di quanti non fossero apertamente dalla parte del presidente, dunque un vero e proprio "repulisti" a tutti i livelli e in tutti i settori della vita pubblica di quel Paese, numeri che aumentano con una velocità senza precedenti in epoca recente, e che fanno pensare ad una futura e spietata dittatura che riporta indietro nel tempo di secoli il Paese "ponte" tra Europa ed Asia;
notizie di queste ore parlano di circa 9.000 arresti solo tra i militari, altre migliaia invece sarebbero semplici impiegati pubblici ed addirittura insegnanti delle superiori e di istituti universitari;
terrificanti immagini televisive invece hanno documentato di golpisti, o presunti tali, umiliati, ammassati nudi in condizioni disumane, probabilmente in attesa di una fine ancor peggiore;
secondo testimonianze attendibili, c'è un numero enorme di persone che, in tutto il territorio turco, sotto la "copertura" realistica o meno della reazione al tentato colpo di Stato verso il regime autoritario di Erdogan, sta perseguendo una caccia all'uomo e all'avversario politico, religioso e non, senza esclusione di colpi, rendendosi responsabile di atrocità ed efferatezze indicibili;
quasi i 2 terzi delle persone componenti dell'intero impianto del potere giudiziario, comprensivo della struttura che parte dai giudici costituzionali e a seguire fino a quelli ordinari, vengono sistematicamente arrestati e privati dei loro diritti;
la totale modifica della Costituzione turca e la reintroduzione della pena capitale come "sistema di risoluzione dell'opposizione interna" sembra essere ormai una questione di giorni in spregio di ogni principio internazionale di salvaguardia dei diritti umani e civili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non voglia intervenire attraverso le competenti sedi ed istituzioni internazionali, affinché vengano salvaguardati i diritti umani delle diverse migliaia di persone che ora vengono perseguitate e private di ogni diritto alla difesa e di ogni garanzia costituzionale, obbligando lo Stato turco a garantire che costoro vengano giudicati secondo principi giuridici consoni ad uno Stato che si definisce democratico e che ambisce ad entrare nella UE;
se non voglia agire, prospettando attraverso i meccanismi internazionali predisposti dalla UE sanzioni di tipo commerciale ed economico al Paese a maggioranza islamica, qualora si dovessero reiterare efferatezze ed eccidi come quelli a cui il mondo assiste inerte.
(3-03065)
GAMBARO, BARANI, RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
le ferie agostane sono ormai alle porte per milioni di italiani;
spesso le mete da visitare e le destinazioni da raggiungere per tanti turisti si trovano, senza che essi ne siano consapevoli, in Paesi a forte rischio terroristico;
dopo la sciagura che ha colpito i nostri connazionali uccisi in Bangladesh, il rischio di trovarsi in luoghi nel mondo dove è probabile imbattersi in estremisti fanatici e sanguinari si è ampliato esponenzialmente negli ultimi mesi;
il Marocco, ad esempio, meta turistica ambita per tanti italiani, solo apparentemente sembra un Paese sicuro: la Farnesina sul sito "viaggiare sicuri" avvisa di "mantenere elevata la soglia di attenzione in considerazione del rischio presente su tutto il territorio marocchino, di atti terroristici per loro natura difficilmente prevedibili ai danni di istituzioni o di luoghi e strutture frequentati anche da occidentali (compresi siti turistici)";
in Marocco vivono oltre 2.500 italiani e questo Paese attrae imprenditori e quasi 400.000 turisti

all'anno;
in tutta l'Africa risiedono 61.222 italiani, ma in Paesi come il Kenya circa 10.000 hanno un casa di vacanza, per non parlare degli uomini d'affari;
la minaccia terroristica riguarda città come Mombasa, Malindi e varie regioni dove possono colpire gli integralisti legati agli Shebab somali;
la Nigeria, dove l'Italia ha importanti interessi petroliferi è infestata da Boko Haram, costola del Califfato nel continente africano;
pure l'insospettabile Ruanda, nuova frontiera del turismo imprenditoriale, è a rischio di terrorismo; la confinaria Uganda, dove non manca una presenza cattolica italiana, è nel mirino per la partecipazione alle forze di pace in Somalia;
più vicina ai confini UE, la Turchia registra un bollettino di guerra in quanto lo scorso anno i turisti italiani, diminuiti del 30 per cento, erano 467.470, i residenti sono almeno 4.000 per non parlare di *manager* ed imprenditori. I servizi turchi hanno ripetutamente diramato segnali di allerta per possibili attentati alla rete metropolitana e le linee di trasporto di Istanbul. "Si raccomanda - avvisa la Farnesina - di esercitare in tutto il Paese, soprattutto nei luoghi di attrazione turistica, ivi comprese le principali località balneari e le più note mete turistiche all'interno del Paese (es. la Cappadocia) accresciute misure di cautela";
negli Emirati arabi, che attraggono gli italiani (19,3 per cento residenti in più nel 2015), non si esclude "il rischio di possibili atti di natura terroristica ai danni di istituzioni occidentali e luoghi pubblici", *idem* si dica per l'Arabia saudita, dove dall'inizio del 2016 ci sono stati 3 attacchi *kamikaze*;
le Maldive, meta turistica italiana, non sono più tranquille come un tempo: il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo internazionale;
in India il Governo teme attacchi soprattutto in "aree sensibili" come le località frequentate da stranieri, sia nelle grandi città, sia in destinazioni turistiche con particolare riferimento a *hotel* di catene internazionali, centri commerciali, aeroporti e voli di linea;
gli italiani che vivono in Asia sono 55.583. In Paesi come la Thailandia, dove esiste un terrorismo islamico separatista nel sud, arrivano 200.000 turisti all'anno. Nelle cristiane Filippine sono stati rapiti missionari italiani ed i radicali islamici nell'isola di Mindanao hanno giurato fedeltà al califfo;
considerato che:
è sempre più affollata la lista delle bellezze artistiche e paesaggistiche del patrimonio dell'umanità Unesco ormai escluse dalle destinazioni per i viaggiatori perché troppo rischiose, per non parlare dei luoghi meravigliosi sfregiati per sempre, sottratti al dominio del Califfato o ancora sotto il suo controllo;
tra i siti archeologici distrutti dalla furia dei miliziani dello Stato islamico vengono in mente l'arco di trionfo di Palmira, in Siria, gioiello di epoca romana, il tempio di Nabu a Nimrud, in Iraq, città fondata più di 3.300 anni fa, una delle capitali dell'impero assiro, le statue e gli ornamenti dell'antica Hatra, a circa 300 chilometri da Baghdad, la città dell'impero dei Parti fiorita tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo;
poi ci sono i siti Unesco ancora integri, ma inaccessibili perché troppo pericolosi, come in Mali per scoprire l'antica Timbuctù;
stesso discorso vale per alcune zone del Pakistan: nelle aree tribali del Khyber Pakhtunkhwa, ad esempio, nel nord ovest del Paese asiatico, il rischio sequestri è troppo elevato e le autorità raccomandano di evitare escursioni: in questa regione si trovino le splendide statue monumentali del monastero buddista di Takht-i-Bahi, del primo secolo dopo Cristo;
poi ci sono la sponda meridionale e quella orientale del Mediterraneo ricche di reperti archeologici di fondamentale importanza ma diventate "bollenti": Tunisia (Cartagine, l'anfiteatro di El Jem, la città punica di Kerkouane, la medina di Sousse), Algeria (il parco nazionale di Tassili n'Ajjer), Libia (le rovine di Leptis Magna, Cirene, Sabratha, l'antica città-oasi Gadames), Libano (il sito archeologico di Baalbek, la città di Anjar), Siria (Aleppo, la cittadella del Saladino, i villaggi del nord);
secondo il barometro Europ Assistance-Ipsos diminuiscono dell'8 per cento rispetto al 2015 i

connazionali che dichiarano di voler partire (il 52 per cento del campione), in flessione come gli altri cittadini europei;
la ricerca evidenzia altri due dati interessanti: anzitutto 3 italiani su 4 (più 12 per cento rispetto all'anno scorso) affermano che trascorreranno le ferie nel nostro Paese, che insieme a Spagna e Francia esercita la maggior attrattiva sui turisti del vecchio continente;
sebbene l'eventualità di attacchi terroristici sia uno dei principali fattori presi in considerazione nella scelta della destinazione, il livello di preoccupazione varia in maniera significativa: secondo la stessa indagine, la paura degli attentati pesa maggiormente sulle decisioni di spagnoli (47 per cento), tedeschi e austriaci (43 per cento), mentre in Italia e in Francia si registrano percentuali inferiori (37 per cento),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano predisporre delle misure informative straordinarie, dettagliate, minuziose e capillari, da diramare a tutti gli operatori italiani del settore turistico, obbligandoli con un provvedimento speciale a fornire tutte le informazioni in possesso della Farnesina e della sua unità di rischio sul suo sito (completo di ogni nozione), in modo da fornire tutte le notizie indispensabili per chi voglia intraprendere un viaggio all'estero e le possibili cause di rischio ai nostri connazionali che si preparano a viaggiare, onde evitare che gli stessi si trovino in aree pericolose senza averne la consapevolezza.
(3-03066)
BOCCHINO, CAMPANELLA, MOLINARI, BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, BENCINI, FUCKSIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
dal giorno del fallito *golpe* militare in Turchia, il capo di stato Erdogan sta ponendo in essere una cruenta repressione, attraverso incarcerazioni di massa, licenziamenti di decine di migliaia di cittadini, in particolare di magistrati, funzionari e impiegati pubblici, présidi e docenti di università e di scuole statali e parificate, giornalisti e militari di ogni grado;
non si ha memoria di una repressione così violenta negli ultimi 70 anni, repressione rivolta nei confronti di una opposizione forte e significativa, che alle ultime elezioni si è attestata al 49 per cento;
le cifre che trapelano, se confermate, destano una seria preoccupazione per la vita stessa di migliaia di cittadini e cittadine: 9.322 arresti tra militari e magistrati; 28.331 dipendenti ministeriali licenziati; 35.000 docenti di scuole sospesi; 1.567 sospensioni dall'incarico tra rettori universitari e presidi; 370 dipendenti della tv pubblica sotto inchiesta; 35 giornalisti ai quali è stata tolta la tessera professionale; 130 *media* chiusi (giornali, stazioni televisive, *magazine*, case editrici, agenzie di stampa);
il clima di terrore sta crescendo nell'indifferenza generale dell'Italia, dell'Unione europea e dell'ONU: le immagini di prigionieri, seminudi e in ginocchio nei *lager* improvvisati, non possono non provocare forte indignazione verso un regime, che si delinea sempre più come una dittatura;
considerato che la recente dichiarazione dello stato di emergenza e la sospensione della convenzione europea dei diritti dell'uomo, delinea scenari catastrofici per la popolazione, anche in considerazione del fatto che si è arrivati, persino, ad invocare il ripristino della pena di morte;
tenuto conto che di fronte alla cancellazione dei più elementari diritti democratici che il presidente Erdogan sta imponendo nel proprio Paese, le istituzioni e i governi europei, purtroppo, non hanno dato finora quei segnali forti e inequivocabili che, da cittadini europei ed italiani in particolare, ci saremmo aspettati;
tenuto conto altresì che con il suo imbarazzante silenzio, ancora una volta, l'Europa ha perso l'occasione di far pesare, nelle relazioni internazionali, la sua visione di una società libera e democratica. E soprattutto sta drammaticamente dimostrando di essere succube del potere di ricatto che il Governo turco esercita nei confronti dell'UE, sfruttando, a tal scopo, l'accordo Turchia-Europa sui migranti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere intervenire, per quanto di propria competenza, presso le opportune sedi europee, al fine di condannare ufficialmente le gravi azioni repressive che il Governo Erdogan sta ponendo in essere;

se non ritenga opportuno richiedere la revisione degli accordi stipulati con la Turchia, con particolare riferimento a quello sui migranti, l'applicazione tempestiva di sanzioni ed eventualmente di sospendere qualsivoglia relazione diplomatica, nel caso non vengano immediatamente ripristinati i più elementari diritti democratici e le libertà personali.
(3-03067)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

AMIDEI, SERAFINI, BERTACCO, CERONI, MARIN, SCILIPOTI ISGRO' - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la stazione di Rovigo è lo scalo ferroviario che serve l'omonima città veneta, capoluogo di provincia. Essa è posta lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna ed è origine delle linee per Chioggia e per Verona;
la stazione storica, inaugurata nel 1866, è stata distrutta dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale nel 1944, facendo perdere traccia dei rivestimenti in ferro e vetro che originariamente caratterizzavano le banchine dei binari. La ricostruzione, durante il dopoguerra, ha permesso la realizzazione di un nuovo fabbricato per i viaggiatori articolato in una struttura centrale a due piani e due corpi laterali;
da quanto si può evincere dal sito *internet* del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, la stazione sarebbe stata interessata da lavori di riqualificazione e valorizzazione, programmati da Centostazioni e cofinanziati da RFI (gruppo FS). Gli interventi, che avrebbero riguardato essenzialmente il corpo centrale dell'edificio, hanno reso la struttura più funzionale, sicura e accessibile per gli utenti;
nel dettaglio, tra le opere realizzate sarebbero annoverati: l'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso l'inserimento di percorsi tattili per non vedenti, che consentono di collegare l'ingresso dell'edificio ai principali servizi di stazione;
da notizie in possesso degli interroganti e da verifiche esperite, non sono state riscontrare le migliorie e gli abbellimenti promossi dal programma di Centostazioni;
inoltre, non sarebbero state rimosse le numerose barriere architettoniche esistenti, non vi sarebbero gli ascensori necessari per raggiungere le varie banchine di partenza dei treni e non vi sarebbero le dovute precauzioni negli attraversamenti dei binari al suolo; tutto questo genera disagi continui e non più sopportabili;
a giudizio degli interroganti, l'annosa problematica che coinvolge la stazione ferroviaria di Rovigo deve essere sanata in tempi celeri affinché i cittadini, i pendolari, i turisti (anche con cicli, persone anziane, genitori con carrozzine) ed i disabili possano usufruire di strutture e servizi necessari per accedere ai binari dove sono in partenza i convogli ferroviari,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, data l'urgenza della circostanza, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative urgenti voglia intraprendere per porre rimedio alla situazione della stazione ferroviaria di Rovigo;
per quali ragioni lo scalo ferroviario di Rovigo sia stato ricompreso all'interno del programma di Centostazioni, ma non siano stati effettuati i lavori necessari per renderlo accessibile anche alle persone con disabilità;
se non ritenga, vista l'importanza della stazione quale snodo per le località marittime della costa adriatica e per le città dell'entroterra veneto, di doversi attivare presso Trenitalia, al fine di procedere celermente all'adeguamento della struttura ferroviaria di Rovigo, come stabilito dal programma di Centostazioni, ma non ancora realizzato in maniera compiuta.
(3-03064)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

COTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, NUGNES, PUGLIA, SCIBONA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Sardegna subisce da oltre 50 anni una grave penalizzazione a causa degli oneri eccessivi

rappresentati dalle servitù e demanio militari, che occupano oltre 35.000 ettari di territorio sottratto alla disponibilità della popolazione civile, facendo così della Sardegna l'entità regionale maggiormente gravata;

in tale contesto, nel corso degli anni, è maturata nell'opinione pubblica e nella popolazione locale una coscienza critica di aperta, pacifica, continua e civile protesta verso quella che viene avvertita come una sorta di spropositata occupazione militare del territorio;

l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna di beni e diritti per i quali sia terminata la connessione a servizi di competenza statale;

il 10 novembre 2006, nel corso di incontro tra il Ministro della difesa e il presidente della Regione furono affrontate le problematiche attinenti alla presenza militare in Sardegna e siglato un accordo per la sua riorganizzazione, contenente l'elenco degli immobili demaniali ubicati nella città di Cagliari per i quali furono immediatamente avviate le procedure di dismissione a favore della Regione;

con il successivo protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione, sottoscritto il 28 marzo 2007, l'amministrazione militare si è impegnata a procedere al riequilibrio delle servitù e delle attività militari, con l'individuazione, la dismissione e il trasferimento in proprietà della Regione di numerose aree, strutture e infrastrutture appartenenti allo Stato, elencate in due distinte tabelle allegate al medesimo protocollo (immediatamente e direttamente dismettibili o da dismettere previa riallocazione delle attività e delle funzioni ivi espletate in idonee strutture messe a disposizione dalla Regione), per le quali fu stabilito il venir meno delle esigenze connesse alla difesa nazionale;

con accordi di programma tra il Ministero, la Regione e l'Agenzia del demanio, sottoscritti il 7 marzo 2008, sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione dei predetti immobili, censiti in oltre 350 unità iscritte in 3 allegati, del valore, stimato dal demanio, di circa 200 milioni di euro, dando così attuazione allo statuto della Sardegna che, sin dal 1948, garantisce il passaggio di tali beni dallo Stato alla Regione;

con l'ordine del giorno n. 9, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna il 17 giugno 2014, la Giunta è stata impegnata a porre, tra l'altro, come primo obiettivo, nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione, la graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, con la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari;

come indicato dalla nota stampa della seduta n. 32 del 9 settembre 2014 del Consiglio regionale della Sardegna, il presidente della Regione, nel denunciare che "non esiste una stima del costo pagato dalla Sardegna per le servitù" militari, si è detto risoluto ad aprire "un conflitto istituzionale" sui poligoni al fine di cambiare una situazione non più sostenibile e secondo il percorso tracciato dal Consiglio regionale con l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, "fino alla stipula di una nuova intesa con lo Stato che dovrà essere approvata dal Consiglio", per "il riequilibrio del gravame militare sull'Isola, la dismissione di alcuni siti e la riconversione di altri";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, appare sempre più necessario pervenire rapidamente ad un riequilibrio delle servitù e delle attività militari in Sardegna, col trasferimento alla Regione di importanti porzioni di territorio che per lungo tempo sono state sottratte alla disponibilità dei sardi, anche con la dismissione dei beni, strutture e infrastrutture militari non più connesse alle esigenze di difesa nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire se le intese e gli accordi citati siano ancora vigenti e vincolanti per il Ministero della difesa, nonché se siano da ritenersi superati o scaduti e in ragione di quali motivi, ovvero se tra le parti interessate siano in corso tavoli tecnici per la definizione di nuovi accordi e quali esiti abbiano prodotto finora;

quali risultati abbiano determinato le intese e gli accordi relativamente al numero di trasferimenti di beni, strutture e infrastrutture dello Stato, e più specificatamente militari, alla Regione autonoma della Sardegna, e quale sia la loro localizzazione, entità e volumetria;

quali siano i beni ricompresi negli elenchi che non siano stati trasferiti alla Regione e per quali ragioni e responsabilità;
se sussista un elenco di aree, beni e strutture dello Stato, e più specificatamente militari, che insistano nel territorio della regione e che siano considerati non più connessi alle esigenze dello Stato e della difesa nazionale, ovvero che possano essere dismessi a favore della Regione autonoma della Sardegna, e quale sia il loro numero, localizzazione e volumetria.
(4-06199)
BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'educazione musicale venne introdotta nelle scuole medie (secondarie di primo grado) italiane (nel decreto ministeriale 24 aprile 1963) come attività non autonoma, ma legata all'ambito dell'educazione artistica, con un'ora settimanale obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella seconda e terza classe e con un programma indirizzato verso un'educazione alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, l'educazione musicale divenne una materia autonoma con 2 ore settimanali obbligatorie in tutte e tre le classi della scuola media e con un programma basato su un'educazione alla e con la musica. Ed invero, la legge n. 348 del 1977 ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, considerando tutte le discipline obbligatorie aventi uguale valore e dignità; con il citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979, sono stati definiti, quindi, i programmi;
con specifico riferimento all'educazione musicale, questa viene intesa come pratica atta a sviluppare nel preadolescente l'ascolto e l'espressione attraverso la musica e la maturazione del senso estetico e della capacità di giudizio critico. Ed infatti, le indicazioni generali dei programmi di educazione musicale ribadiscono il concetto appena esposto: forma di linguaggio per la maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Anche le finalità dimostrano una concezione dell'esperienza musicale come mezzo linguistico costitutivo della personalità, veicolo di comunicazione, mezzo per la comprensione del patrimonio culturale e per l'affinamento del gusto estetico. Le indicazioni metodologiche, come la distribuzione degli argomenti nell'arco triennale, sono lasciate agli obiettivi ed alla discrezionalità programmati dall'insegnante anche in base alle esigenze della singola classe;
il decreto ministeriale 6 agosto 1999 (del Ministro *pro tempore* Berlinguer) ha trasformato l'insegnamento nella scuola media di uno strumento musicale da esperimento didattico in corso istituzionale. Ed ancora, con il decreto legislativo n. 59 del 2004 (Ministro *pro tempore* Moratti) vengono redatte le "indicazioni nazionali" per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado: esse prevedono un programma con una serie di obiettivi specifici di apprendimento (OSA) comuni per il primo biennio e diversi per la terza classe integrati rispetto ai programmi del 1963 e 1979, con obiettivi inerenti alle nuove tecnologie applicate alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (del Ministro *pro tempore* Fioroni), le indicazioni per il curricolo snelliscono l'impostazione del programma del 2004 pur mantenendo sostanzialmente gli stessi contenuti; esse appaiono generiche e lontane dalla realtà della scuola in termini di ampiezza degli argomenti: a titolo meramente esemplificativo basti pensare alla quasi totale assenza di laboratori didattici ed alla numerosità delle classi;
le nuove indicazioni nazionali del 16 novembre 2012 riflettono e sostituiscono quelle del 2004 e 2007 ed hanno come traguardi per lo sviluppo delle competenze, al termine della scuola secondaria di primo grado, anche capacità musicali con l'utilizzo di sistemi informatici;
considerato che:
sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un'ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e comprensione razionale ed emotiva di sé. In tal senso, si considera la musica quale mezzo efficace per realizzare l'integrazione di quei soggetti che presentano difficoltà di inserimento; inoltre, attraverso le attività legate alla pratica strumentale si possono elaborare strategie per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica. L'apprendimento di uno strumento musicale insegna una disciplina interiore, stabilisce delle regole

comportamentali per sé e con gli altri, arricchisce l'animo culturalmente ed amplifica quelle note interiori di sensibilità che vanno formandosi nel preadolescente. Ed ancora, l'attività strumentale associata alla pratica del canto corale porta a *performance* musicali indispensabili per educare l'orecchio musicale armonico. Altro elemento non tracurabile è la necessità di allontanare i ragazzi dall'ascolto, prettamente, di musica commerciale ovvero per guidarli verso una lettura critica dei prodotti musicali che ascoltano o acquistano;

non può essere negato il ruolo centrale dato alla didattica dell'ascolto musicale, ritenuta la via privilegiata per la comprensione della musica, così come la necessità di organizzare in maniera sistematica una disciplina che solo nel nostro Paese ha ancora il valore secondario che aveva all'epoca dei programmi della scuola media nel 1979. Conseguentemente, diventa della massima importanza pensare ad una didattica dell'ascolto inserita a pieno titolo in un percorso pluridisciplinare dei discenti, con la creazione di curricoli organizzati, all'interno dei quali operare una programmazione completa;

considerato che:

il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" inviava, già dal mese di marzo 2016 (reiterata in data 29 giugno), all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio apposita istanza volta all'istituzione delle classi di strumento musicale presso il proprio istituto (delibera n. 1 del collegio dei docenti del 16 dicembre 2015 e delibera n. 1 del consiglio di istituto del 13 gennaio 2016) corredata da ampia relazione;

ed invero, così come si legge nella richiesta di attivazione della sezione e dell'indirizzo musicale: «A partire dall'anno scolastico 2012/2013, per effetto del dimensionamento, ha avuto origine una nuova istituzione denominata Istituto Comprensivo Civitavecchia II. (...) Gli alunni che frequentano questa scuola hanno genitori che in genere lavorano entrambi e la famiglia è anche di tipo allargato, e molto spesso i ragazzi si trovano a dover passare ore da soli. I nostri alunni vivono realtà sociali ed ambientali spesso molto disparate fra di loro, per cui la scuola ha un compito fondamentale di sviluppo relazionale fra queste diverse realtà, costituendo quindi un polo di aggregazione non indifferente. La Scuola Secondaria di I grado "F. Flavioni" è sita nella zona centrale di Civitavecchia, da anni è promotrice di recital culturali/musicali e di progetti in continuità con le scuole elementari; si è resa sempre disponibile ed aperta a collaborazioni ed iniziative sostenute da agenzie presenti nel territorio. Il plesso Flavioni contiene sei corsi di scuola secondaria di I grado; l'istituto è dotato di laboratori ed Aula Magna adibita a teatro. È inoltre presente una palestra, nonché Palazzetto dello Sport cittadino, in cui al di fuori dell'orario scolastico si svolgono manifestazioni sportive e socio- culturali. Tale spazio potrebbe essere ideale per la realizzazione di eventi musicali quali concerti, spettacoli e concorsi musicali nazionali, che potrebbero coinvolgere non solo le realtà musicali del territorio (le varie scuole di musica, le due bande musicali e l'orchestra cittadina), ma anche altre scuole medie ad indirizzo musicale, instaurando in tal modo gemellaggi culturali su tutto il territorio nazionale. La scuola inoltre ospita il C. P. A. e pertanto rimane aperta in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00, dispone già, quindi, di personale di segreteria e collaboratori in questa fascia oraria. Si fa presente che nel distretto 29 ed in quelli limitrofi non sono presenti scuole medie ad indirizzo musicale, infatti le uniche realtà più vicine a Civitavecchia sono rappresentate dalla scuola Don Milani di Cerveteri e la scuola Cerreto di Ladispoli dove sono insegnati rispettivamente chitarra, flauto, pianoforte e violino da una parte, chitarra, percussioni, pianoforte e violino dall'altra. Pertanto si è pensato di proporre accanto ai due strumenti più conosciuti, la chitarra e il pianoforte, due strumenti a fiato presenti nelle due bande cittadine ed in quelle dei paesi limitrofi, il clarinetto e il corno, sicuramente poco diffusi nelle scuole della provincia di Roma e per quanto riguarda il secondo totalmente assente. Pertanto, per quanto riguarda la scelta delle specialità strumentali da insegnare, il Collegio dei Docenti ha deliberato una strutturazione che prenda in considerazione le esigenze e le richieste dell'utenza da un lato e dall'altro l'inserimento di strumenti sicuramente meno conosciuti ma funzionali alla formazione di ensemble e gruppi di musica d'insieme gradevoli all'ascolto e didatticamente validi. Certamente l'avvio alla professione musicale non può e non deve essere l'obiettivo primario dell'Orientamento Musicale, ma è necessario comunque tener presente che il DM

201/99 nelle indicazioni generali ricorda che tra i nostri compiti vi è quello di "garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi" nei licei musicali e nei conservatori, così come previsto dal quadro di riforma del settore musicale»;
ed ancora si legge: «Questa istituzione considera il corso musicale una risorsa che vuol far fronte alla domanda dell'utenza che manifesta viva attenzione per lo studio dello strumento musicale e questo aspetto è evidenziato dai numerosi ragazzi che frequentano le varie scuole di musica cittadine e dalle numerose richieste che sono pervenute da parte delle famiglie, inoltre, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, il collegio dei docenti considera l'inserimento della pratica strumentale di fondamentale importanza per la formazione globale della persona e a tale scopo intende realizzare l'impiego ottimale delle risorse con attività di approfondimento, potenziamento e recupero. In tal modo la scuola si proporrà sempre più come veicolo di cultura e di qualità formativa, con nuove proposte ai ragazzi di ampliamento dell'offerta formativa e opportunità diverse di studio, ciò sicuramente aprirà altre possibilità di orientamento. Inoltre si fa presente che l'Istituto comprensivo Civitavecchia 2 risulta tra le Istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività previste dal D.M.8/11»;
la richiesta di attivazione veniva ampiamente supportata dalla documentazione contenente la descrizione del contesto socio culturale della città, l'articolazione del progetto, gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e la metodologia, i mezzi (supporti teorici e musicali a disposizione della scuola) nonché le competenze e i criteri di valutazione. L'istanza riguardava 33 adesioni; a seguito dell'esito delle prove attitudinali, svolte in data 19 marzo e 9 aprile 2016, gli alunni risultati idonei erano pari a 22 unità;
tuttavia, la richiesta è stata respinta; risulta, invece, agli interroganti che l'altro istituto comprensivo presente a Civitavecchia, istituto "Civitavecchia 1" in via XVI Settembre ha ottenuto l'attivazione della sezione ad indirizzo musicale, nello specifico, per la scuola secondaria di primo grado (istituto "Manzi-Regina Elena");
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire le motivazioni per le quali la richiesta avanzata dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Civitavecchia 2 abbia ottenuto esito negativo e, conseguentemente, come intenda attivarsi al riguardo.
(4-06200)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO, MORONESE, CASTALDI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, MORRA, PUGLIA, SERRA, AIROLA, CAPPELLETTI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
in Yemen è attualmente un corso una sanguinosa guerra nella quale hanno perso la vita migliaia di civili. Tale guerra, iniziata a seguito di vicende interne con lo scontro tra le forze sciite degli Huthi e quelle leali al Governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi, ha visto l'intervento di nazioni estere a sostegno delle diverse fazioni; in particolare, una coalizione militare guidata dall'Arabia saudita, è intervenuta il 25 marzo 2015 a sostegno della fazione leale ad Hadi, contro gli insorti sciiti. Tale intervento e le conseguenze drammatiche sulla popolazione civile anche ottenute mediante l'utilizzo di "droni", condannate anche dal presidente dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno indotto il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione, il 25 febbraio 2016, avente ad oggetto un *embargo* europeo sulla vendita di armi all'Arabia saudita e dei suoi alleati;
l'attività di esportazione di armamenti all'Arabia saudita integra una gravissima violazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990, il quale prevede che siano vietati il transito e l'esportazione di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato e soggetti ad *embargo* di forniture belliche;
l'Italia aderisce al Trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT) del 3 giugno 2013, firmato a New York, che prevede che non si possa favorire il transito di armi qualora le stesse possano essere utilizzate per commettere crimini internazionali;
considerato che il MoVimento 5 Stelle (M5S) è impegnato, ormai da diversi mesi, nell'evidenziare e contrastare l'inequivocabile tendenza del Governo ad ignorare i vincoli giuridici in materia di commercio e transito di armi in favore di nazioni impegnate in operazioni belliche e, ancora peggio, ad

immolare sull'altare del profitto il diritto delle popolazioni ad autodeterminarsi e a non essere oggetto di crimini di guerra o violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo. I Gruppi parlamentari M5S hanno posto in essere, dunque, diverse iniziative volte a mettere il Governo di fronte alla propria gravissima negligenza, tra le quali è opportuno ricordare: un'interrogazione alla Camera dei deputati (3-01874) del 25 novembre 2015 presentata al Ministro in indirizzo in merito all'illiceità della vendita di armi ad un Paese, l'Arabia saudita, in stato di conflitto con lo Yemen e in violazione dei diritti umani ed un'interrogazione presentata al Senato il 3 dicembre 2015 (4-04923) in merito alle dichiarazioni dello stesso Ministro alla stampa volte a dissimulare l'estraneità del Governo italiano dalle vicende dell'esportazione di armi verso l'Arabia saudita; una conferenza stampa, organizzata dal Gruppo presso la "sala Nassiryia" del Senato della Repubblica, il 24 maggio 2016, sostenuta da una precedente interrogazione (3-02869), nella quale è stato riprodotto un servizio giornalistico estremamente eloquente in merito alle gravi violenze subite dalla popolazione civile a causa di questo grave conflitto, nonché la correlazione tra attività di commercio o transito di armamenti attribuibile all'Italia e le operazioni belliche;

considerato inoltre che è recente la notizia, riportata da diverse fonti di stampa e richiamata in Italia da "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016, che Leonardo-Finmeccanica, in occasione della Farnborough Fair, avrebbe concluso un nuovo contratto per la vendita di un sistema di armamento, denominato "Falco Evo", nello specifico una piattaforma per compiti di sorveglianza e di *intelligence*, capace di volare fino a oltre 20 ore di seguito trasportando un carico di più di 100 chilogrammi, e tra gli acquirenti, tenuti riservati dall'azienda ma rivelati dalla stampa estera, figurerebbero anche l'Arabia saudita e altri Paesi impegnati nelle operazioni in Yemen,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali recenti iniziative commerciali intraprese da Leonardo-Finmeccanica SpA;

se non intenda porre in essere ogni iniziativa di sua competenza volta ad evitare che tali determinazioni comportino, in luogo di un profitto economico per le nostre imprese, gravissime violazioni dei diritti umani, nonché degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto;

se non ritenga che possano ravvisarsi gli estremi di una violazione del dettato normativo della legge n. 185 del 1990.

(4-06201)

BOTTICI, MORONESE, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MANGILI, BUCCARELLA, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa ("gonews" del 22 luglio 2016) che "la casa circondariale di Empoli sarà destinata a diventare una Rems, ossia una delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria varate con la legge 81 del 2014. Le Rems sono state create in sostituzione degli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari), dove venivano reclusi i criminali con problemi mentali";

l'articolo evidenzia che una circolare dell'ufficio della contabilità del Provveditorato regionale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, informa che, con la nota 0249018 del 20 luglio 2016, è stata disposta "l'immediata chiusura del carcere, con il conferimento dell'immobile all'agenzia del Demanio", così da poterla destinare a Rems (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria);

il passaggio da carcere femminile a Rems prevede il trasferimento dell'immobile all'Agenzia del demanio, la quale poi lo assegnerà all'azienda sanitaria per la riqualificazione;

all'interno della struttura di Empoli (Firenze) sono ospitate 15 detenute, 35 agenti di Polizia penitenziaria e 4 uomini di personale ministeriale. Detenute e personale verranno collocati in sedi limitrofe;

risulta agli interroganti che diverse associazioni, nonché le organizzazioni sindacali di Polizia penitenziaria, sarebbero in stato di agitazione;

considerato che:

le Rems nascono come strutture sanitarie e di recupero e tali caratteristiche, a giudizio degli interroganti, sono difficilmente individuabili in una struttura carceraria;
il 31 marzo 2015, in virtù del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) sono stati chiusi;
la Regione Toscana risulta commissariata dal Governo, ai sensi del citato decreto-legge per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto non in regola sulla dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la conseguente attivazione delle Rems;
risulta agli interroganti che la casa circondariale di Empoli non appare essere idonea all'attivazione di una struttura sanitaria per malati psichici, in quanto non atta a garantire agli stessi gli opportuni servizi medici e terapeutici; inoltre, non sarebbe attualmente nota l'entità della spesa che dovrà essere stanziata per la riqualificazione del suddetto carcere in Rems;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
per rimediare ad una legge lacunosa, che non prevede la vigilanza della Polizia penitenziaria per le Rems, si utilizzano strutture carcerarie inadeguate alla funzione, o se ne trasformano altre in "mini carceri", affidandosi, per la sicurezza, a un sistema territoriale di pubblica sicurezza, già in difficoltà;
non si comprende quale sia la necessità di smantellare il carcere di Empoli, anche in considerazione del fatto che a Montelupo Fiorentino (Firenze) sono stati investiti numerosi finanziamenti per la ristrutturazione della struttura,
si chiede di sapere:
se i fatti esposti corrispondano al vero;
se sia prevista, e in quali tempi, la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino.
(4-06202)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa* - Premesso che:
Giuseppe Uva, nato a Caravate (Varese) il 17 febbraio 1965, è deceduto a Varese il 14 giugno 2008 presso l'ospedale di circolo di Varese, alle ore 10.30 circa, dopo che vi era stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio verso le ore 6.00 di quella stessa mattina;
prima che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio, Giuseppe Uva era rimasto per circa 3 ore nella custodia delle forze dell'ordine intervenute, trattenuto dapprima sulla pubblica via e poi presso la caserma dei Carabinieri, in via Saffi a Varese, unitamente al personale di altre 3 volanti della Polizia;
Uva era stato condotto nella caserma insieme al suo amico Alberto Biggiogero, dopo che entrambi erano stati fermati dai Carabinieri nel centro di Varese, attorno alle ore 2.30, mentre, in stato di ebbrezza, spostavano delle transenne;
il procedimento giudiziario aperto il 15 aprile del 2016 ha portato ad una sentenza di assoluzione per i 2 Carabinieri e i 6 poliziotti imputati per i reati di omicidio preterintenzionale, sequestro di persona, abbandono di incapace e abuso di autorità contro arrestati;
il 13 luglio 2016 sono state depositate le motivazioni della sentenza, che, tuttavia, ad avviso dell'interrogante, non ha dato risposta alle importanti domande poste nel corso del dibattimento;
molta parte delle motivazioni è dedicata ad una astratta illustrazione giuridica dei reati, di cui ai capi di imputazione e della relativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;
solo a pagina 116, inizia il capitolo intitolato "motivi della decisione" e, in particolare, a pagina 123, si dà conto della dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, dall'imputato, appuntato Dal Bosco, in cui lo stesso ha precisato che, benché Uva si fosse rifiutato di esibire la propria carta di identità (quella sua identità era peraltro ben nota) egli "non era stato dichiarato in arresto né si era proceduto a portarlo in caserma per identificarlo, ma per farlo desistere dalla sua azione molesta";
sempre a pagina 123 delle motivazioni, viene riportata la dichiarazione dell'altro carabiniere imputato, il brigadiere Righetto, il quale ha affermato che "durante il tragitto aveva spiegato a Uva che lo stavano portando in caserma per denunciarlo ma che, terminati gli atti, l'avrebbero lasciato andare; non era in stato di arresto o di fermo, perché non volevano infierire su di lui arrestandolo". Lo stesso Righetto ha aggiunto che "per prassi, per l'accompagnamento in caserma di due ubriachi da denunciare

a piede libero, non si avvisava mai il pubblico ministero";
il giorno 14 giugno 2008, dopo che Giuseppe Uva era già deceduto, viene inviata una comunicazione di notizia di reato a carico dello stesso, per il solo reato previsto dall'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e gli stessi carabinieri imputati, nelle loro relazioni e nel corso delle loro deposizioni, hanno dato atto di avere mosso nei confronti di Uva questa unica contestazione. A pagina 124 delle motivazioni, è scritto che la necessità di condurre Uva in caserma era rafforzata dalle "lamentele degli abitanti dei palazzi circostanti che incitavano i carabinieri 'a portare via questi ubriachi' ". Tuttavia, nel corso del dibattimento, nessuno degli abitanti delle strade limitrofe, che si sarebbero lamentati, è stato assunto come testimone. Come risulta evidente dalla lettura della sentenza, il giudice condivide tale versione dei fatti, malgrado non sia emerso nel dibattimento alcun riscontro oggettivo;
il giudice estensore taccia di inattendibilità gli unici 2 testimoni oculari delle percosse inferte a Giuseppe Uva, Alberto Biggiogero e Assunta Russo, senza fornire, secondo l'interrogante alcuna motivazione per tale scelta; inoltre, non fa menzione della testimonianza della psichiatra Enrica Finazzi, alla quale Giuseppe Uva riferì di essere stato percosso da appartenenti alle forze di polizia;
uno dei quesiti posti nel corso del dibattimento, riguardava il titolo in virtù del quale i militari trattennero Giuseppe Uva in caserma, e, in un passaggio delle motivazioni, a pagina 125, il giudice scrive che deve concludersi per "l'insussistenza del delitto di arresto illegale atteso che, per deliberata e specifica volontà degli operanti Righetto e Dal Bosco, a tale misura essi decisero di non ricorrere"; tuttavia la privazione della libertà personale di Giuseppe Uva, fu "indubitabile e conclamata", oltre che astrattamente illecita; pertanto, il reato di arresto illegale è stato riqualificato in sequestro di persona, salvo poi, come è scritto nel prosieguo delle motivazioni, dichiarare gli imputabili non punibili per questo reato, perché lo avrebbero commesso per un errore scusabile;
da pagina 132 a pagina 140 delle motivazioni, vengono descritti nel dettaglio 5 reati che Uva avrebbe commesso quella notte, ma non si comprende per quale motivo il giudice si sia assunto questo ruolo, che pare essere in contrasto con il suo mandato: limitarsi cioè a giudicare non la vittima, ma chi in quel processo era imputato. Peraltro, i reati che il giudice attribuisce a Giuseppe Uva non erano stati rilevati nemmeno dagli agenti intervenuti quella notte;
dopo aver escluso ogni possibile titolo legittimo di detenzione di Giuseppe Uva, e dopo aver quindi riconosciuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato di sequestro di persona, il giudice motiva l'assoluzione dei 2 Carabinieri, sostenendo che essi avrebbero sequestrato Giuseppe Uva per errore e che tale errore sarebbe scusabile per il seguente motivo: "se persino i superiori gerarchici da cui dipendevano gli imputati erano e sono persuasi che sia legittimo privare della libertà personale un soggetto ubriaco al fine di interrompere le azioni moleste, non si può che concludere che l'errore in cui sono incorsi gli operanti è scusabile";
per quanto riguarda la posizione degli agenti di Polizia, anch'essi imputati per il reato di sequestro di persona, la loro condotta omissiva (il non aver impedito cioè che il sequestro di Giuseppe Uva proseguisse) non rileverebbe in quanto, così il giudice a pagina 145 delle motivazioni, "non ci si poteva attendere che in quel frangente essi intavolassero una discussione sui limiti dei loro poteri funzionali";
la grave approssimazione delle motivazioni della sentenza si evince, in particolare, rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, il più grave tra quelli contestati agli imputati: la sentenza esclude infatti che carabinieri e poliziotti abbiano inferto lesioni a Giuseppe Uva, ma non fornisce alcuna spiegazione alternativa rispetto a come si siano potute produrre le lesioni riscontrate sul corpo di Uva in sede di esame autoptico e rispetto alle cause del suo decesso;
a giudizio dell'interrogante le motivazioni della sentenza sul caso di Giuseppe Uva potrebbero non essere soddisfacenti ed esaustive, e non sembrerebbero idonee a rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia italiana;
c'è il rischio che tale decisione giurisdizionale possa rappresentare un precedente, che crea spazi per comportamenti arbitrari da parte degli agenti di pubblica sicurezza, in contrasto con le norme poste a

presidio della libertà dei cittadini, nonché presupposto e fondamento della loro fiducia nelle forze di polizia e nei carabinieri;
in particolare, ad avviso dell'interrogante non appare sostenibile sul piano dell'amministrazione della giustizia, nonché umano e civile, che il giudice estensore, dottor Vito Piglionica, abbia voluto attribuire a un cittadino deceduto in circostanze così drammatiche, Giuseppe Uva, ben 5 reati, che non erano stati segnalati nemmeno dagli agenti di polizia e dell'arma dei carabinieri che lo avevano trattenuto la notte del 14 giugno 2008,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che Giuseppe Uva abbia subito un trattamento lesivo dei suoi diritti fondamentali;
se non ritengano necessario esercitare i poteri istruttori ed ispettivi conferiti loro dall'ordinamento per far luce sull'interra vicenda.
(4-06203)
SANTANGELO, DONNO, NUGNES, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA, MARTON, CRIMI, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
a Castelvetrano (Trapani), nella contrada Airone, nel luglio 2010, veniva ultimato e inaugurato il primo lotto polo tecnologico di Belice Ambiente SpA destinato a divenire il primo impianto pubblico di compostaggio nel territorio dell'ex provincia di Trapani;
l'impianto di compostaggio è stato autorizzato dalla Regione Sicilia con decreto del dirigente generale n. 995 del 14 ottobre 2010 e successiva integrazione con decreto del dirigente del servizio n. 2106 del 23 settembre 2015;
l'intero polo tecnologico è stato finanziato dall'Unione europea per 10,6 milioni di euro e prevedeva anche la realizzazione nel secondo lotto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) e nel terzo lotto di un centro di raccolta, un'autorimessa e uffici con annesso laboratorio di ricerca e centro multimediale;
come riportato dal giornale *on line* "palermo.blogsicilia" del 25 luglio 2016, il polo tecnologico, come disposto dal presidente della Regione, verrà utilizzato come centrale di trasferenza temporanea dei rifiuti per circa 2.000 tonnellate;
considerato che:
l'ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016 del Presidente della Regione, all'articolo 2, prevede che il polo tecnologico gestito dalla Belice Ambiente SpA dovrà operare come deposito preliminare e temporaneo di emergenza per rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301);
nell'impianto potranno conferire rifiuti indifferenziati come da quantitativi indicati nel piano di conferimento di cui al punto 4 dell'articolo 2, i Comuni facenti capo alle società SRR Trapani provincia nord e SRR Trapani provincia sud;
considerato inoltre che:
da notizia di stampa ("Castelvetranoselinunte" del 25 luglio) si apprende che il Tribunale dei diritti per il malato di Castelvetrano intende chiedere al Ministero della salute di condurre una campagna di indagini epidemiologiche nel castelvetranese e nelle zone limitrofe «per fare luce sull'impatto delle contaminazioni sulla salute dei cittadini» che potrebbe derivare dal deposito preliminare e transitorio di circa 2.000 tonnellate di rifiuti nel polo tecnologico integrato di contrada Airone, come deciso dalla Giunta regionale;
come riportato da "la Repubblica" *on line,* in cronaca di Palermo dello stesso giorno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segue attentamente la situazione dei rifiuti in Sicilia e precisa che «ogni eventuale ipotesi di intervento sostitutivo da parte del Governo sarà determinata dalle valutazioni che verranno compiute a seguito del quotidiano monitoraggio sul rispetto degli impegni presi»;
il presidente del circolo Legambiente "Crimiso" di Castelvetrano ha evidenziato, come riportato nel citato articolo pubblicato su "palermo.blogsicilia": «Molti i motivi di allarme. Intanto, l'area

dell'impianto è limitrofa all'invaso del fiume Modione, il fiume che per alcuni chilometri attraversa l'area agricola ad uliveti e sfocia a mare all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Inoltre, il deposito è a rischio diossina, considerato l'immane incendio che qualche giorno fa ha interessato l'impianto. Da sottolineare che l'incendio dei pascoli secchi in quella zona è regolare ad ogni estate. E ancora, il Comune di Castelvetrano è proprietario dei pozzi comunali (impianti di captazione) dell'acqua potabile da distribuire ai cittadini fruitori del servizio acquedotto, e a poche centinaia di metri in contrada Airone Staglio si trova l'impianto "ex Bottino Clemente" dove vengono raccolte tutte le acque emunte dai pozzi comunali e rilanciate ai serbatoi generali della città»;

il quotidiano "La Sicilia" nell'articolo del 25 luglio medesimo dal titolo "Indifferenziata nel polo tecnologico d'eccellenza", riporta che «il completamento del polo tecnologico di Castelvetrano si è bloccato nel 2013 allorché l'assemblea dei soci della Belice Ambiente S.p.A Ato Tp2, in seguito ad una variante di adeguamento, ha deciso di non compartecipare ai costi. Il "no" ad una spesa di circa un milione di euro - cifra da suddividere tra gli undici comuni soci dell'Ato - è costato la revoca del finanziamento europeo, pari a 10,5 milioni di euro (di cui 6,7 milioni già erogati)»;

a seguito della conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Earth summit) di Rio de Janeiro del 1992, è stata ratificata la dichiarazione di Rio, ovvero una serie di principi non impegnativi riguardanti le responsabilità ed i diritti degli Stati, per coniugare le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale. Il principio di precauzione venne definito dal "principio 15": "Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale ";

considerato infine che con ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'ambiente il presidente della Regione Siciliana ha formulato "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti". Al riguardo, il Ministero nella stessa data scriveva al presidente della Regione che: «la competente direzione del Ministero ha individuato una serie di condizioni e di prescrizioni alle quali vincolare una possibile intesa, rappresendandole alla Regione con nota 8495 del 31 maggio 2016» (protocollo 0012408/GAB),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza fatti esposti;

se lo stoccaggio temporaneo di 2.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati sia stato sottoposto preventivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) e se siano state adottate tutte le verifiche previste dal codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal principio di precauzione della dichiarazione di Rio finalizzate alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana;

se intenda adottare le opportune iniziative volte a verificare se la Regione stia effettivamente osservando le direttive o gli impegni assunti, come da nota ministeriale n. 8495 del 31 maggio 2016 a sua volta citata nella lettera indirizzata al presidente della Regione;

se sia a conoscenza del mancato completamento delle opere previste per l'intero polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano e dei finanziamenti che per quanto risulta agli interroganti sarebbero stati revocati dall'Unione europea.

(4-06204)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3a Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-03067, del senatore Bocchino ed altri, sulle conseguenze del fallito *golpe* in Turchia;

*7a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03063, della senatrice Moronese ed altri, sui lavori di ristrutturazione del liceo "Pizzi" di Capua (Caserta) obbligatori in vista del prossimo anno scolastico;

*12a Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-03062, del senatore Cardiello, sulla presunta illegittimità del decreto del commissario *ad acta* della Campania di riorganizzazione del piano ospedaliero della provincia di Salerno.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.